

LUISS 

Dipartimento di  
Giurisprudenza

Cattedra di Diritto penale del lavoro

L'ISTITUTO DELLA COOPERAZIONE  
COLPOSA NEL DIRITTO PENALE DEL  
LAVORO

Chiar.mo Prof. Rocco Blaiotta

---

RELATORE

Chiar.mo Prof. Enrico Gallucci

---

CORRELATORE

Arianna Lancia  
Matr. 143983

---

CANDIDATA

Anno Accademico 2020/2021

## INDICE

Introduzione.....	1
-------------------	---

### CAPITOLO I

#### LA TUTELA PENALE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: PROFILI GENERALI E POSIZIONI SOGGETTIVE

1. Evoluzione storica e normativa.....	5
2. Il d.lgs. n. 81/2008 e i caratteri generali del sistema .....	12
3. L'individuazione dei soggetti responsabili .....	16
3.1. La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro .....	18
3.2. L'investitura nella funzione e il principio di effettività .....	24
4. La delega di funzioni .....	30
4.1. I requisiti costitutivi e gli effetti della delega .....	35
4.2. L'obbligo di vigilanza .....	40
4.3. La subdelega .....	42
5. I soggetti responsabili e i relativi obblighi .....	44
5.1. Il datore di lavoro e il dirigente .....	44
5.2. Il preposto.....	54
5.3. Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione .....	59
5.4. Il lavoratore .....	64

### CAPITOLO II

#### LA COLPA IN AMBITO LAVORATIVO

1. Premessa.....	74
2. Il giudizio sulla colpa .....	77
3. Le manifestazioni della colpa in ambito lavorativo .....	84
3.1. Colpa procedurale e colpa protocollare.....	85

3.2. Delega di funzioni e profili di colpa: <i>culpa in vigilando</i> , <i>culpa in eligendo</i> , colpa per assunzione. ....	87
3.3. La colpa relazionale .....	108
4. Il principio di affidamento .....	113
4.1. Fondamento dogmatico e limiti di operatività.....	118
4.2. Il principio di affidamento nel diritto penale del lavoro .....	126
5. I rapporti tra la colpa del datore di lavoro e la colpa del lavoratore.....	137

### CAPITOLO III

#### LA COOPERAZIONE NEL DELITTO COLPOSO

1. Premessa.....	149
2. La dibattuta configurabilità di un concorso nel delitto colposo .....	150
3. L'art. 113 c.p.: gli elementi strutturali della fattispecie plurisoggettiva.....	158
3.1. Gli elementi costitutivi della fattispecie: la pluralità di persone, la realizzazione di un fatto di reato e il nesso causale. ....	159
3.2. Le condotte dei concorrenti: i profili oggettivi e soggettivi.....	171
3.3. Il legame psicologico tra le condotte dei concorrenti .....	175
4. La cooperazione colposa e il concorso di cause colpose indipendenti.....	181
4.1. L'individuazione del <i>discrimen</i> : dal criterio del legame psicologico alle concezioni normative .....	186
4.2. Le più recenti acquisizioni: la “pretesa d'interazione prudente”. <i>Rinvio</i> . .....	193
5. La funzione della cooperazione colposa.....	194
5.1. La funzione di disciplina .....	195
5.2. La funzione incriminatrice .....	197
5.2.1 I reati colposi causalmente orientati .....	199
5.2.2. I reati colposi a forma vincolata e i reati di mera condotta.....	203
5.2.3. I reati omissivi e i reati colposi propri .....	204
6. Il concorso colposo nelle contravvenzioni.....	207
7. Considerazioni sulla legittimità costituzionale e sull'opportunità politico- criminale dell'art. 113 c.p. ....	212

## CAPITOLO IV

### LA COOPERAZIONE COLPOSA NEL DIRITTO PENALE DEL LAVORO

1. Uno sguardo introduttivo.....	216
2. Gli obblighi relazionali a fondamento della cooperazione colposa .....	221
3. Il caso “ThyssenKrupp” .....	223
3.1. La vicenda concreta .....	223
3.2. La cooperazione colposa .....	227
4. La cooperazione colposa nel contesto lavorativo. La “pretesa d’interazione prudente”.....	235
5. La responsabilità penale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione .....	243
5.1. Il ruolo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel sistema prevenzionistico .....	243
5.2. La responsabilità penale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione .....	247
5.3. La cooperazione colposa con il datore di lavoro .....	258
6. La disciplina degli appalti e dei cantieri temporanei e mobili. I rischi interferenziali .....	271
6.1. La disciplina dell’appalto e dei cantieri temporanei e mobili. Aspetti generali.....	272
6.2. Le responsabilità autonome e concorsuali dei garanti della disciplina.....	275
Conclusioni.....	286
INDICE BIBLIOGRAFICO .....	292
INDICE DELLA GIURISPRUDENZA.....	310

## **Introduzione**

Il presente lavoro si propone di analizzare le potenzialità applicative dell'istituto della cooperazione nel delitto colposo nell'ambito del diritto penale del lavoro. Le interazioni tra l'istituto disciplinato dall'art. 113 c.p. e il settore della sicurezza sul lavoro risultano di particolare interesse, in quanto consentono, da un lato, di approfondire i caratteri di una fattispecie, quale quella della cooperazione colposa, che risulta in parte ancora controversa; e, dall'altro lato, di verificare come, in presenza di un contesto dai profili peculiari come quello della sicurezza sul lavoro, connotato da una pluralità di soggetti titolari di obblighi tra di loro intrecciati e coordinati, le tradizionali categorie penalistiche richiedano un rimodellamento.

Il lavoro prenderà le mosse, al Capitolo I, da una ricognizione dei caratteri generali del sistema di tutela penale della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Sarà affrontata preliminarmente la questione attinente all'individuazione dei soggetti responsabili. Si tratta di una delle questioni più pregnanti del diritto penale d'impresa, la quale assume una sua centralità anche nel contesto della sicurezza sul lavoro. Invero, se in tale contesto l'individuazione dei soggetti responsabili e titolari di una posizione di garanzia risulta facilitata dall'analitica indicazione da parte del d.lgs. n. 81/2008 dei connotati peculiari di ciascuna figura del sistema, e dei relativi obblighi, taluni aspetti contribuiscono a rendere più complessa tale operazione. In primo luogo, si fa riferimento al principio di effettività delle funzioni, di cui all'art. 299 del d.lgs. n. 81/2008, in base al quale le posizioni di garanzia relative alle figure del datore di lavoro, del dirigente e del preposto gravano non solo sul soggetto che sia titolare di una regolare investitura nelle predette funzioni, ma anche sul soggetto che eserciti in concreto i poteri giuridici inerenti a tali qualifiche. Da ciò discende che, ai fini dell'individuazione dei soggetti responsabili, sarà necessario verificare non soltanto quali siano i soggetti titolari di una formale investitura, ma anche l'eventuale presenza di soggetti che – esercitando in concreto i poteri giuridici che accompagnano tale qualifica – devono ritenersi destinatari in via fattuale della posizione di garanzia che inerisce alla funzione stessa. Un secondo aspetto che contribuisce alla complessità del sistema è la possibile presenza di deleghe di funzioni *ex art. 16* del d.lgs. n. 81/2008. La delega rappresenta uno strumento negoziale tramite il quale il garante principale, cioè il datore di lavoro, può attribuire

in tutto o in parte – salvi alcuni obblighi non delegabili – le proprie funzioni ad un altro soggetto che ne assume la relativa responsabilità, fermo restando un obbligo di vigilanza sulle attività del soggetto delegato gravante sul delegante. L’istituto della delega risulta di fondamentale importanza in quanto ridefinisce le responsabilità dei soggetti del sistema e risulta, inoltre, di particolare interesse sul piano dogmatico in quanto solleva talune tematiche ermeneutiche attinenti all’efficacia di tale atto ai fini della liberazione della propria responsabilità da parte del soggetto delegante e al trasferimento della relativa posizione di garanzia.

Di seguito saranno analizzate le principali figure del sistema (datore di lavoro, dirigente, preposto, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, datore di lavoro) e gli obblighi su di esse gravanti in base al d.lgs. n. 81/2008.

Delineati i soggetti la cui responsabilità può venire in rilievo nel contesto lavorativo, si passerà ad indagare, nel Capitolo II, in che modo la categoria della colpa – che rappresenta il principale canone di imputazione nel diritto penale del lavoro – si atteggi in tale contesto. Prendendo le mosse da una breve analisi degli elementi che compongono l’imputazione colposa nel diritto penale, si porrà in rilievo il progressivo emergere nell’ordinamento di una pluralità di forme colpose. La colpa non rappresenta più un mero canone di imputazione soggettiva, ma costituisce un vero e proprio modello di illecito, che nel settore della sicurezza sul lavoro può assumere diverse morfologie. Si può delineare una colpa di tipo procedurale o protocollare, che rappresenta una *tertium genus* rispetto alla colpa generica e alla colpa specifica, rilevante nel caso della violazione non già di una regola cautelare formalizzata nel d.lgs. n. 81/2008 o di una norma di prudenza, diligenza, perizia, bensì della violazione di protocolli comportamentali, di procedure, di norme tecniche. Si possono delineare, inoltre, specifiche tipologie colpose nell’ambito delle attività delegate. In tale contesto, il soggetto delegante può essere chiamato a rispondere a titolo di *culpa in eligendo* ovvero a titolo di *culpa in vigilando*; il soggetto delegato può rispondere, invece, a titolo di colpa per assunzione. Se con riferimento a tali categorie ci si muove ancora su un piano di responsabilità individuale, numerosi risultano gli ambiti nei quali l’accertamento della responsabilità non possa prescindere dal considerare i profili di relazionalità caratterizzanti il contesto in cui si è originato l’evento lesivo. Una tipologia di colpa

che risulta preminente nel settore della sicurezza sul lavoro è, invero, la c.d. colpa relazionale. Con tale locuzione, si fa riferimento a fenomeni diversi che possono essere ricondotti a tre direttrici principali. In primo luogo, il principio di affidamento; in secondo luogo, i rapporti tra la colpa del datore di lavoro e quella del lavoratore; in terzo luogo, la cooperazione colposa. Si tratta di questioni inscindibilmente collegate tra di loro: difatti, se il principio di affidamento trae origine dal principio di autoresponsabilità e rappresenta un limite rispetto al dovere di diligenza gravante su ciascun soggetto, sul rilievo che gli altri soggetti si atterranno al rispetto dei doveri di diligenza sugli stessi gravanti, laddove venga meno l'operatività di tale principio può trovare spazio la possibilità di un'imputazione, a titolo autonomo ovvero concorsuale. Tale questione conduce immediatamente alla tematica centrale del lavoro, ovvero l'analisi dell'istituto della cooperazione colposa disciplinato dall'art. 113 del codice penale. Di tale istituto saranno primariamente affrontate le numerose questioni interpretative riguardanti gli elementi che compongono la fattispecie plurisoggettiva colposa e, successivamente, si soffermerà l'attenzione sull'applicazione della fattispecie in esame nel contesto della sicurezza sul lavoro.

Con riferimento al primo aspetto, saranno analizzate nel Capitolo III le questioni attinenti all'individuazione degli elementi, di natura oggettiva e soggettiva, che compongono la fattispecie; la funzione che l'istituto di cui all'art. 113 c.p. assume nel sistema penalistico; l'eventuale configurabilità di un concorso colposo nelle contravvenzioni. Si darà conto delle diverse teorie riguardanti l'elemento che consenta di distinguere la cooperazione colposa dal concorso di cause colpose indipendenti, le quali possono distinguersi in elaborazioni che individuano il *discrimen* tra i due fenomeni in un nesso di tipo psicologico tra le condotte dei concorrenti che sarebbe presente nella cooperazione colposa, ed elaborazioni più recenti che, muovendo da una concezione normativa della colpa, pongono l'attenzione sugli elementi strutturali della fattispecie cooperativa.

Infine, nel Capitolo IV, si tratterà dell'applicazione dell'istituto della cooperazione colposa nel contesto lavorativo. L'indagine prenderà le mosse dai particolari obblighi di cui risultano destinatari i soggetti del sistema prevenzionistico. Si tratta di obblighi relazionali, che non risultano meramente

finalizzati a far sì che dalla condotta del soggetto destinatario dell'obbligo non discendano eventi lesivi, ma risultano orientati verso le condotte degli altri soggetti, con la finalità di agevolarle, coordinarle e controllarle. Da tali obblighi possono discendere intrecci di competenze e responsabilità, tali per cui gli eventi lesivi che si verificano non risultano sempre derivanti da condotte isolate o autosufficienti ma sono sovente originati da contributi che si intersecano e si completano a vicenda. La punibilità di tali contributi può essere ricondotta proprio alla fattispecie di cui all'art. 113 c.p. Di tale fattispecie le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell'ambito del caso "ThyssenKrupp" hanno fornito una ricostruzione che individua l'elemento caratterizzante l'istituto – che consente di distinguerlo dal concorso di cause colpose indipendenti – in un intreccio cooperativo imposto dalla legge o derivante da circostanze concrete, riguardante ipotesi di gestione comune di un rischio da parte di più soggetti, nelle quali la pretesa cautelare gravante sugli stessi impone di agire in modo prudente per evitare che dall'intreccio tra le condotte discendano eventi lesivi.

Saranno, infine, analizzati gli ambiti del diritto penale del lavoro in cui risultano più frequenti imputazioni fondate sull'art. 113 c.p., cioè quello della responsabilità del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e i rapporti di tale figura con il datore di lavoro, e il settore dei rischi interferenziali che vengono in rilievo nell'ambito delle attività svolte in appalto e dei cantieri temporanei e mobili. Rispetto alla prima questione, sarà preliminarmente verificata la configurabilità di una posizione di garanzia in capo al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, successivamente, si analizzerà in che modo possa sorgere un'imputazione a carico dello stesso. Con riferimento, invece, all'ambito dei rischi interferenziali, saranno delineati i reciproci obblighi di vigilanza, coordinamento e controllo gravanti sulle figure del committente, dell'appaltatore, del Responsabile dei lavori, dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, e le modalità di interazione tra tali obblighi, dalle quali possono discendere imputazioni sia autonome che, più di frequente, concorsuali.

## CAPITOLO I

### LA TUTELA PENALE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: PROFILI GENERALI E POSIZIONI SOGGETTIVE

#### **1. Evoluzione storica e normativa**

La sicurezza sul lavoro è stata oggetto di numerosi interventi che si sono stratificati nel tempo in modo «alluvionale»<sup>1</sup>, fino alla stabilizzazione della disciplina con il d.lgs. n. 81/2008, che ha assunto il ruolo di “Testo unico” in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’origine della tutela può essere fatta risalire alla L. n. 80/1898, con la quale venne introdotto un sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dei lavoratori. Tale sistema poneva in capo ai datori di lavoro il dovere di assicurarsi per la responsabilità civile derivante dai danni per gli infortuni che avessero interessato i lavoratori, in modo che il costo dell’infortunio venisse fatto gravare sui datori di lavoro stessi. Questi ultimi erano, dunque, gravati del pagamento del premio assicurativo e – al contempo – liberati, in caso di verifica dell’infortunio, dall’obbligo di risarcimento del danno, che veniva indennizzato al lavoratore dal sistema assicurativo. Permaneva in capo ai datori di lavoro una responsabilità civilistica, solamente laddove gli stessi fossero condannati penalmente per il fatto dal quale l’infortunio era derivato (art. 22, L. n. 80/1898). La disciplina si muoveva, quindi, in un’ottica meramente privatistica, di «monetizzazione del rischio»<sup>2</sup>. Inoltre, risalgono a quegli anni alcuni regolamenti in materia di sicurezza sul lavoro – quali il regolamento penale del 1898 relativo alla prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e il regolamento generale del 1899 per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie – i quali, tuttavia, contenevano poche norme, consistenti in disposizioni molto elastiche e prive di autonome sanzioni.

Solamente con l’introduzione dell’art. 2087 del codice civile, rubricato «tutela delle condizioni di lavoro», la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi

---

<sup>1</sup> Cfr. PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1996, 1158.

<sup>2</sup> NATULLO, *Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima Sicurezza possibile alla Massima Sicurezza effettivamente applicata?*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, 2015, 7.

di lavoro cominciò ad assumere quella dimensione pubblicistica che si sarebbe più compiutamente concretizzata nel d.lgs. n. 626/1994. L'art. 2087 c.c. ha, fin da subito, rappresentato una norma di fondamentale importanza nell'ambito del sistema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per comprenderne la portata, risulta utile richiamarla testualmente: «L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Dalla semplice lettura del testo emerge l'altezza del compito del quale viene gravato il datore di lavoro, individuato quale soggetto garante dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, che divengono interessi indisponibili e tutelati in modo assoluto<sup>3</sup>. L'art. 2087 è strutturato in modo tale da adattarsi perfettamente all'attuale sistema di tutela della sicurezza del lavoro, da cui la sua considerazione come norma "profetica"<sup>4</sup>, anche perché introdotta in un periodo in cui la tutela della sicurezza sul lavoro risultava ancora minimale. Difatti, la norma in parola non solo configura una posizione di garanzia in capo al datore di lavoro, ma gli impone al contempo di adeguarsi alle misure prevenzionistiche frutto dell'innovazione tecnologica in relazione al determinato settore produttivo in cui opera.

L'art. 2087 ha costituito per molto tempo la norma di riferimento nell'ambito del giudizio sulla colpa del datore di lavoro per violazione degli obblighi prevenzionistici e cautelari. Inizialmente, essa veniva considerata dalla giurisprudenza quale fonte diretta di tali obblighi, idonea a fondare la responsabilità penale in caso di violazione degli stessi; chiaramente, andando a costituire la fonte di una colpa generica. Successivamente, vennero introdotti obblighi e regole cautelari più specifici e puntuali e il ruolo dell'art. 2087 ai fini dell'imputazione della responsabilità colposa ha subito un ridimensionamento<sup>5</sup>. Ciononostante, da un

---

<sup>3</sup> Cfr. MICHELETTI, *I reati e gli illeciti del datore di lavoro e dei dirigenti*, in GIUNTA-MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, 208.

<sup>4</sup> V. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino, 2020, 243 ss.

<sup>5</sup> Molte sentenze qualificano oggi l'art. 2087 c.c. quale norma di chiusura del sistema antinfortunistico. *Ex plurimis*, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 6505, in <https://pluriscedam.utetgiuridica.it/>, che afferma che «l'art. 2087, pur non contenendo precetti specifici come quelli rinvenibili nelle leggi organiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non si risolve in una mera norma di principio, ma deve considerarsi inserita a pieno titolo nella legislazione antinfortunistica, di cui costituisce norma di chiusura, che impone al datore di lavoro precisi obblighi

lato non è mai venuto meno il suo carattere di “principio guida”<sup>6</sup> dal fortissimo valore simbolico e, dall’altro, la norma in analisi ha continuato a comparire nelle imputazioni come «matrice»<sup>7</sup> della colpa generica, come canone ermeneutico o, comunque, con funzione «promozionale»<sup>8</sup> del sistema prevenzionistico, «per supportare la doverosità di una regola cautelare formalizzata dal legislatore o indicata dal modello prevenzionistico»<sup>9</sup>. Inoltre, il riferimento che l’art. 2087 c.c. fa alle «particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica» impone all’imprenditore un obbligo di adeguamento alle innovazioni tecniche e tecnologiche relative agli strumenti di lavoro ed ha posto l’art. 2087 al centro del dibattito relativo ai limiti dell’obbligazione cautelare gravante sul datore di lavoro ed al punto fino al quale un siffatto obbligo di aggiornamento debba spingersi. L’articolo va, infatti, a costruire in linea teorica un modello di agente dalle capacità molto elevate, rispetto al quale è risultato necessario stabilire dei limiti rispetto al *quantum* di diligenza allo stesso richiesta<sup>10</sup>. In realtà, la portata innovativa dell’art. 2087 c.c. non è stata riconosciuta fin dall’entrata in vigore di tale norma, ma fu scoperta soprattutto a partire dall’avvento della Costituzione. Infatti, a seguito dell’introduzione della Carta costituzionale, l’art. 2087 è stato ricondotto tra quei limiti che, ai sensi dell’art. 41 comma 2 Cost., sono posti alla libertà d’iniziativa economica privata, la quale non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo tale da recare danno alla libertà, sicurezza o dignità umana<sup>11</sup>.

Sotto il profilo strettamente penalistico, sussistevano inoltre – fin dall’introduzione del Codice Rocco nel 1930 – due fattispecie delittuose di pericolo

---

di garanzia e protezione di fini individuali»; in termini analoghi, Cass. pen., Sez. IV, 27 novembre 2017, n. 53549, *ivi*.

<sup>6</sup> Sul punto, BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 29.

<sup>7</sup> In argomento, BELLINA, *Diritto penale del lavoro*, in CENDON (a cura di), *Lavoro*, I, Milano, 719 ss.

<sup>8</sup> V. MICHELETTI, *I reati e gli illeciti del datore di lavoro e dei dirigenti*, cit., 210, che sottolinea, tuttavia, come tale carattere promozionale si sia progressivamente ridotto a seguito dell’introduzione delle misure generali di tutela da parte del d.lgs. n. 626/1994; permarrebbe, invece, la funzione interpretativa dell’art. 2087 c.c. in relazione a tutte quelle norme prevenzionistiche che impongono al datore di lavoro l’adozione di «mezzi idonei», «strumenti adeguati» e così via.

<sup>9</sup> *Id.*, *I reati e gli illeciti del datore di lavoro e dei dirigenti*, cit., 210 ss.

<sup>10</sup> Per un approfondimento del dibattito relativo ai limiti dell’obbligazione cautelare in capo al datore di lavoro, v. PETRUCCI, *La sicurezza sul lavoro nella Costituzione e nel codice civile*, in FEDELE, MORRONE (a cura di), *La sicurezza sul lavoro per argomenti*, Roma, 2009, 16 ss.; TORRE, *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*, in AA.VV., *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016, 51 ss.; BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 97 ss.

<sup>11</sup> In argomento, MICHELETTI, *I reati e gli illeciti del datore di lavoro e dei dirigenti*, cit., 208.

astratto, tuttora vigenti: l'art. 437 c.p. che punisce la rimozione ed omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 451 c.p. che incrimina l'omissione colposa di cautele e difese contro disastri o infortuni sul lavoro. Si trattava di fattispecie che, in un primo momento, avevano ricevuto un'applicazione molto limitata, in quanto, per come sono strutturate, avrebbero postulato la sussistenza a monte di una sistematica disciplina a tutela della sicurezza sul lavoro, che invece inizialmente risultava scarsamente articolata. Si tratta, infatti, di fattispecie omissive – tranne le ipotesi di rimozione e danneggiamento di cui all'art. 437 – che quindi necessitano di norme che vadano ad individuare quegli obblighi di installazione degli apparecchi, impianti e segnali finalizzati a prevenire infortuni sul lavoro e disastri, la cui mancata collocazione è punita dalle fattispecie stesse. Norme di tal fatta risultavano, però, assenti, in quanto, come accennato, le prescrizioni fino a quel tempo sussistenti erano molto generiche ed indeterminate, tanto che si è affermato che gli artt. 437 e 451 c.p. «nascevano nel vuoto e poggiavano sul vuoto»<sup>12</sup>. Soltanto in una fase successiva si sono riscoperte le potenzialità applicative delle predette fattispecie, le quali attualmente – in particolare l'art. 437 – rivestono un ruolo centrale, insieme alla fattispecie di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p., nel sistema di tutela penale della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sono state poste alla base delle imputazioni nell'ambito dei più importanti processi relativi a disastri lavorativi verificatisi negli ultimi decenni, quali il caso “Eternit” e il caso “ThyssenKrupp”.

L'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha segnato, successivamente, un momento di importante mutamento di prospettiva. La Carta costituzionale ha sancito, infatti, alcuni principi fondamentali in materia di tutela del lavoro. Nello specifico, si fa riferimento al riconoscimento del diritto al lavoro (art. 4), alla tutela del lavoro in tutte le sue estrinsecazioni (art. 35), alla tutela dell'iniziativa economica privata con la previsione, tuttavia, di precisi limiti, rappresentati dalla sicurezza, la libertà e la dignità umana e dalla precisazione che l'iniziativa economica privata non possa porsi in contrasto con l'utilità sociale (art. 41). Di primaria importanza è anche il riconoscimento del diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, da cui si è

---

<sup>12</sup> PADOVANI, *Introduzione*, in BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino, 2020.

successivamente desunto anche il diritto a vivere in un ambiente salubre (art. 32). A seguito dell'avvento della Costituzione, nel corso degli anni Cinquanta, vennero finalmente introdotte – sotto forma di decreti presidenziali – alcune discipline in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di più ampio respiro rispetto alle scarse norme fino a quel momento esistenti.

La prima disciplina sistematica fu il d.P.R. n. 547/1955, relativo alla prevenzione degli infortuni nelle attività produttive, seguito poi da altri decreti emanati nel 1956, dei quali si ricorda in particolare il d.P.R. n. 303 dedicato all'igiene sul lavoro. La logica entro la quale si muovevano tali atti, denominati decreti della «legislazione tecnica»<sup>13</sup>, era quella della eliminazione totale e assoluta di quei pericoli che intrinsecamente potevano promanare dall'attività lavorativa, dai luoghi di lavoro, dalle attrezzature di lavoro. I pericoli dovevano essere radicalmente abbattuti alla fonte, oppure eliminati nel corso dell'attività lavorativa. Laddove l'eliminazione del pericolo non fosse risultata possibile, si giungeva a imporre la cessazione dell'attività lavorativa. La sicurezza era quindi considerata alla stregua di un interesse assoluto, rispetto al quale non poteva sussistere alcuna forma di bilanciamento con interessi diversi. Le tutele antinfortunistiche fissate erano esclusivamente di carattere oggettivo e si sostanziavano in regole cautelari che risultavano puntuali e specifiche; esse facevano riferimento in modo minuzioso alle apparecchiature e agli strumenti di lavoro – macchinari, scale, parapetti e così via – da cui potessero promanare pericoli per i lavoratori. La violazione di siffatte norme era sanzionata con illeciti contravvenzionali. Poche e scarsamente articolate erano le prescrizioni aventi carattere più generale; si possono citare, ad esempio, l'obbligo di informazione dei lavoratori in relazione ai rischi specifici e alle norme di prevenzione sussistenti nel luogo di lavoro o l'obbligo, posto a carico del datore lavoro, del dirigente e del preposto, di attuazione delle misure di sicurezza previste dal decreto<sup>14</sup>.

A partire dalla fine degli anni Ottanta, si è avviata una nuova fase che è poi sfociata in quella che è stata considerata come la rivoluzione copernicana<sup>15</sup> del

---

<sup>13</sup> NATULLO, *Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro*, cit., 6.

<sup>14</sup> Cfr. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 2.

<sup>15</sup> Così, LEPORE, *La rivoluzione copernicana della sicurezza nel lavoro*, in *Lav. inf.*, 1994, 22; NATULLO, *Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro*, cit., 6.

sistema della sicurezza sul lavoro, operata con il d.lgs. n. 626/1994. Tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta, l'allora Comunità economica europea cominciò ad interessarsi di tutela della sicurezza sul lavoro, emanando talune direttive che avevano l'obiettivo di uniformare le condizioni di sicurezza sul lavoro negli Stati membri e di armonizzare le relative legislazioni, anche al fine di assicurare la libera concorrenza e le pari aspettative di tutela dei lavoratori<sup>16</sup>. Si ricordano, ad esempio, le direttive comunitarie in materia di protezione dai rischi derivanti dagli agenti chimici, fisici e biologici, che, nell'ordinamento interno, hanno ricevuto attuazione con il d.lgs. n. 277/1991. Il principale tra tali atti comunitari è la Direttiva c.d. "quadro", n. 1989/391/CEE, la quale si può dire che abbia dato avvio al «nuovo corso europeo in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»<sup>17</sup>. È questa direttiva, infatti, che ha introdotto il concetto di "valutazione dei rischi" e ha previsto la responsabilizzazione dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro; temi che avrebbero poi costituito il fondamento per la costruzione della disciplina antinfortunistica interna.

Nell'attuare otto direttive comunitarie, il d.lgs. n. 626/1994 ha operato un radicale mutamento di paradigma rispetto ai decreti degli anni Cinquanta<sup>18</sup>. Questi ultimi miravano, infatti, alla neutralizzazione delle fonti di pericolo, tramite la loro eliminazione e, nel caso in cui l'eliminazione fosse risultata impossibile, imponevano la cessazione dell'attività pericolosa. Il d.lgs. n. 626/1994, invece, mutò il «baricentro teleologico»<sup>19</sup> della tutela, anticipandola dal pericolo al rischio. L'innovazione è resa immediatamente evidente dalla presenza di "misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori", che segnano una discontinuità rispetto alle cautele puntuali e oggettive dei precedenti decreti. Tra tali misure generali di tutela risulta di fondamentale importanza la previsione relativa all'eliminazione dei rischi sulla base delle conoscenze acquisite grazie al progresso tecnico e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo. Non si richiede più, quindi, la radicale eliminazione dei pericoli, ma

---

<sup>16</sup> In tal senso, PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, cit., 1158.

<sup>17</sup> V. NATULLO, *Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro*, cit., 9.

<sup>18</sup> In argomento, CASTRONUOVO, *Profili di diritto comunitario e comparato in tema di tutela penale della sicurezza sul lavoro*, in MAZZACUVA, AMATI, *Il diritto penale del lavoro*, Milano, 2007, 45 ss., che rileva come la sicurezza sul lavoro sia uno dei settori a più elevata "europeizzazione".

<sup>19</sup> Cfr. PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, cit., 1161.

solamente la riduzione dei rischi. Tutto il sistema ruota attorno alla valutazione dei rischi, che confluisce nell'apposito Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La fase della valutazione è seguita da quella della gestione del rischio, che avviene non più soltanto tramite la predisposizione di misure di carattere oggettivo imposte dal legislatore, ma anche tramite misure cautelari rimesse all'autonormazione: i soggetti garanti della sicurezza sul lavoro divengono protagonisti nella predisposizione delle cautele che sono poi chiamati ad osservare. Vengono corresponsabilizzati tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione del lavoro, anche i lavoratori stessi. La finalità è quella di ampliare quanto più possibile la tutela, mirando all'obiettivo della «sicurezza globale»<sup>20</sup>. Un'altra novità, che è stata ripresa e confermata dal d.lgs. n. 81/2008, risiede nella programmazione della prevenzione e nell'attenzione riservata agli aspetti organizzativi e procedurali della gestione della sicurezza. Il generale mutamento di assetto risulta, inoltre, evidente dalla consistente presenza di c.d. “clausole di compatibilità”, ovvero di disposizioni che richiedono l'adozione di determinate misure prevenzionistiche, purtuttavia prescrivendole nei limiti di quanto sia concretamente o tecnicamente attuabile<sup>21</sup>.

Previsioni di tal fatta dimostrano l'avvenuto superamento dell'idea della «necessaria soccombenza degli interessi potenzialmente in conflitto con la sicurezza sul lavoro»<sup>22</sup> e il passaggio ad un approccio che mira, invece, ad operare un ragionevole bilanciamento tra i valori in gioco. Tale bilanciamento viene effettuato anche tramite l'introduzione di conoscenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito della gestione del rischio lavorativo, in particolare attraverso l'istituzione del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

---

<sup>20</sup> In argomento, MARTINELLI, *L'individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro*, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it), 2014, 9.

<sup>21</sup> Cfr. PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, cit., 1161.

<sup>22</sup> Così, MORGANTE, *Spunti di riflessione su diritto penale e sicurezza del lavoro nelle recenti riforme legislative*, in *Cass. pen.*, 2010, 9, 3320.

## 2. Il d.lgs. n. 81/2008 e i caratteri generali del sistema

Le novità apportate dal d.lgs. n. 626/1994 hanno trovato conferma e sono state ulteriormente sviluppate nel d.lgs. n. 81/2008<sup>23</sup> (di seguito “Testo unico”, come comunemente denominato) che – attuando la delega contenuta nella L. n. 123/2007 – ha operato un riassetto delle norme allora vigenti in materia di sicurezza sul lavoro «mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo» (art. 1). Tra le novità confermate e sviluppate, quella principale è l’aver incentrato l’assetto della sicurezza sul lavoro sulla valutazione e la gestione del rischio<sup>24</sup>: il rischio viene valutato – anche tramite l’apporto tecnico e scientifico del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente – e successivamente gestito tramite misure che hanno un carattere prevalentemente protocollare, organizzativo, procedurale. Inoltre – accanto alla valutazione e alla gestione – si affiancano obblighi di comunicazione del rischio<sup>25</sup>, effettuata tramite la formazione, l’informazione e l’addestramento che devono essere impartiti da parte del datore di lavoro a dirigenti, preposti e lavoratori. Per il tramite di tali attività formative e informative, si consente una partecipazione dei suddetti soggetti all’opera di prevenzione dai rischi lavorativi.

Il Testo unico tipizza per la prima volta la distinzione concettuale tra pericolo e rischio<sup>26</sup>, fornendo delle due nozioni una definizione distinta. Infatti l’art. 2, contenente le definizioni, qualifica, alla lett. r), il pericolo come la «proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni». Il rischio è invece definito come la «probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione» (lett. s)). Il Testo unico prevede –

---

<sup>23</sup> Per quanto concerne il campo di applicazione, l’art. 3 del d.lgs. n. 81/2008 prevede che esso si applichi a «tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio».

<sup>24</sup> V. PULITANÒ, *Gestione del rischio da esposizioni professionali*, in *Cass. pen.*, 2006, 2, 779, che evidenzia come il tema del controllo dei rischi ponga in rilievo la circostanza che i doveri di diligenza rilevanti per il diritto siano, primariamente, doveri di sapere, intesi quali «doveri di acquisizione di conoscenze e abilità».

<sup>25</sup> In argomento, CASTRONUOVO, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli*, in AA.VV., *Diritto penale della sicurezza*, cit., 25.

<sup>26</sup> Cfr., TORRE, *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*, in AA.VV., *Diritto penale della sicurezza*, cit., 39, che rileva come tale distinzione si rifletta anche sulla tipologia di misure di prevenzione: quelle volte a fronteggiare i pericoli sono regole propriamente cautelari, dotate di un’efficacia preventiva consolidata dal punto di vista scientifico; le misure finalizzate a gestire i rischi, invece, rivestono un carattere cautelativo o precauzionale.

come già il d.lgs. n. 626/1994 – che i rischi debbano essere eliminati e, nel caso in cui ciò non sia possibile, ridotti al minimo sulla base delle conoscenze che sono acquisite in base al progresso tecnico.

Nel solco già tracciato dal d.lgs. n. 626/1994, vengono individuate, all'art. 15, delle «misure generali di tutela», dalla cui lettura emergono chiaramente quali siano i connotati peculiari del sistema: si prevedono, *inter alia*, la programmazione della prevenzione, la riduzione dei rischi alla fonte, la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso, la priorità delle misure collettive rispetto a quelle individuali. Tratto dirimente della nuova disciplina è, quindi, la rilevanza attribuita alla programmazione e all'organizzazione<sup>27</sup>: la prevenzione viene attuata tramite moduli organizzativi, predisposizione di procedure e precisa attribuzione di distinte funzioni ai vari soggetti del sistema. La rilevanza attribuita al dato organizzativo è confermata anche dal raccordo con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, prevista dal d.lgs. n. 231/2001, il quale annovera tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente anche i delitti colposi di danno commessi con violazione delle norme antinfortunistiche<sup>28</sup>. Da ciò discende che tutte quelle cautele, apparati e funzioni previste dai modelli organizzativi volti a prevenire la responsabilità degli enti, divengono finalizzate altresì a prevenire la verificazione di infortuni sul lavoro e, quindi, a presidiare la sicurezza sul lavoro.

Nel 2009, con il d.lgs. n. 106 (decreto c.d. “correttivo”), sono state apportate delle modifiche al Testo unico finalizzate alla semplificazione e al miglioramento dell'efficacia del sistema. Tra le novità più rilevanti, possono essere ricordate le seguenti: la generale attenuazione del trattamento sanzionatorio; la previsione di un meccanismo di estinzione degli illeciti amministrativi simile a quello previsto per le contravvenzioni<sup>29</sup>; l'introduzione della possibilità per il delegato di subdelegare

---

<sup>27</sup> TORRE, *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*, cit., 38, che afferma che nel contesto del d.lgs. n. 81/2008 prevalga una «strategia regolativa di tipo procedurale».

<sup>28</sup> L'art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001 identifica come reati presupposto l'omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, previsti rispettivamente dall'art. 589 comma 2 c.p. e dall'art. 590 comma 3 c.p.

<sup>29</sup> Elemento cardine del sistema sanzionatorio è il meccanismo premiale di estinzione delle contravvenzioni, conseguibile tramite il pagamento di una somma di denaro e l'adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi ispettivi, finalizzate a porre fine alla situazione di pericolo scaturita dalla violazione della disposizione prevenzionistica. Tale meccanismo, previsto dagli artt. 20 ss. d.lgs. n. 758/1994, riguarda le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul

parte delle proprie funzioni; la previsione che il datore di lavoro possa assolvere il proprio obbligo di vigilanza sull'attività del delegato tramite l'istituzione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30 comma 4 del Testo unico.

Dal punto di vista sanzionatorio, nel complesso, il sistema di tutela della salute e sicurezza su lavoro è costituito da sanzioni prevalentemente penali, cui si affiancano taluni illeciti amministrativi. Tale sistema può essere idealmente suddiviso in tre livelli<sup>30</sup>. Ad un primo livello troviamo le fattispecie penali contravvenzionali, da un lato, e gli illeciti amministrativi, dall'altro. Si tratta di illeciti che sono collocati proprio all'interno del Testo unico; in particolare, la tecnica scelta è stata quella di elencare le prescrizioni cautelari nell'ambito di ciascun Titolo e – al termine di esso – prevedere le contravvenzioni per la violazione di tali prescrizioni, tramite una dissociazione tra precetto e sanzione e la predisposizione di norme penali in bianco.

Si tratta di norme aventi una struttura meramente sanzionatoria del precetto violato e caratterizzate da molteplici rinvii ad ulteriori norme e da una pluralità di elementi normativi. Tra gli illeciti appartenenti a tale primo livello, alcuni sono costruiti come regole immediatamente cautelari – ad esempio le contravvenzioni in materia di attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale<sup>31</sup> – altri, invece, come norme di carattere organizzativo o procedurale, prive di una immediata attitudine cautelare<sup>32</sup>.

Ad un livello di tutela intermedio possono essere collocati i delitti di pericolo, nella specie gli artt. 437 e 451 c.p. Si tratta di norme che sono poste all'interno del codice penale, in particolare nell'ambito del Titolo VI dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica, e che formano un «minisistema di anticipazione della tutela»<sup>33</sup>, essendo costruite come fattispecie di pericolo astratto dirette a prevenire la verifica di infortuni o disastri all'interno dei luoghi di lavoro. Le

---

lavoro punite con l'ammenda o con la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda. Nel 2009, con l'inserimento dell'art. 301-*bis* nel d.lgs. n. 81/2008, si è introdotto un analogo meccanismo finalizzato all'estinzione degli illeciti amministrativi.

<sup>30</sup> Sul punto, CASTRONUOVO, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli*, in AA.VV., *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, cit., 23 ss.

<sup>31</sup> Cfr. d.lgs. n. 81/2008, Titolo III, Capo II, art. 87.

<sup>32</sup> Ad esempio la sanzione prevista dall'art. 55 d.lgs. n. 81/2008 a carico del datore di lavoro per la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi.

<sup>33</sup> Cfr. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 2.

due fattispecie postulano un raccordo con la disciplina del Testo unico, avendo quale oggetto materiale della condotta strumenti che sono destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro<sup>34</sup>. A tali norme possono aggiungersi le fattispecie – sempre collocate nel Titolo VI – di c.d. disastro innominato di cui all’art. 434 c.p., rubricato “crollo di costruzioni e altri disastri”, e di c.d. disastro colposo, previsto dall’art. 449 c.p. che punisce i “delitti colposi di danno”.

Infine, sempre all’interno del codice penale, troviamo i due delitti colposi di evento che rappresentano l’ultimo livello di tutela. Si tratta dell’art. 589 comma 2 c.p. (omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e dell’art. 590 comma 3 c.p. (lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro). Si passa dal pericolo al danno, richiedendo quindi la verifica dell’evento, rappresentato dalla morte o dalla lesione. La violazione delle norme antinfortunistiche determina il passaggio dall’ipotesi base di omicidio colposo o lesione colposa grave o gravissima all’ipotesi aggravata<sup>35</sup>.

Alla luce di quanto detto, si può affermare, in generale, che la tutela penale della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sia fondata principalmente su fattispecie di pericolo, essendo anche le contravvenzioni basate su condotte solamente astrattamente pericolose<sup>36</sup> e non richiedendo alcun danno effettivo per la salute o la sicurezza dei lavoratori. Si assiste, quindi, all’anticipazione dell’intervento penalistico ad una fase antecedente rispetto all’effettiva verifica del danno, incentrando il disvalore di fattispecie sul pericolo.

Inoltre, sempre in generale, è possibile osservare che i reati in materia di sicurezza sul lavoro, si pongono – di regola – come reati propri. Invero, gli illeciti

---

<sup>34</sup> L’art. 437 c.p., in particolare, punisce la mancata collocazione, la rimozione e il danneggiamento di «impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro». L’art. 451 c.p. punisce a titolo di colpa la mancata collocazione, la rimozione o il rendere inservibili «apparecchi o mezzi destinati all’estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro».

<sup>35</sup> Inoltre, ai sensi dell’art. 590 comma 4 c.p., nel caso in cui il reato di lesioni sia commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, la procedibilità diviene d’ufficio, data la gravità del reato, posto a tutela della vita e dell’incolumità fisica, e la rilevanza non meramente privatistica dell’interesse leso, essendo le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, secondo la giurisprudenza, finalizzate a proteggere anche soggetti terzi.

<sup>36</sup> V. DOVERE, *Sicurezza del lavoro e sistema penale*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, 2015, 196.

contravvenzionali previsti dal Testo unico sono prevalentemente costruiti come reati propri, richiedendo il possesso di una determinata qualifica in capo al soggetto attivo. Ad esempio, sono enucleati i reati propri del datore di lavoro, del dirigente, del lavoratore, del medico competente. Anche gli stessi reati codicistici, nonostante siano formalmente rivolti a «chiunque» ponga in essere la condotta descritta, postulano la sussistenza di un obbligo – o di carattere positivo, con riferimento alla collocazione degli strumenti antinfortunistici previsti dagli artt. 437 e 451 c.p., o di impedimento, con riferimento all’omicidio e le lesioni colpose – che è posto essenzialmente a carico del datore di lavoro, del dirigente e di tutti i soggetti del sistema in capo ai quali possa riconoscersi una posizione di garanzia. Le modalità tramite le quali la qualifica può essere acquisita – a titolo originario o derivativo – sono, come vedremo a breve, molteplici.

### **3. L’individuazione dei soggetti responsabili**

Come si è constatato, la tutela penale della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro viene assicurata, da un lato, da fattispecie contravvenzionali e, dall’altro, da fattispecie delittuose, sia nella forma di reati di pericolo che di reati colposi di danno. Di tali illeciti possono essere chiamati a rispondere – come si è detto – i soggetti in capo ai quali il sistema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro pone l’obbligo di adottare – o di osservare – le misure prevenzionistiche, enucleate essenzialmente nel d.lgs. n. 81/2008. Peraltro, l’individuazione dei soggetti che possono essere chiamati a rispondere dei summenzionati illeciti non sempre risulta agevole. Si tratta, tuttavia, di un compito che richiede il massimo sforzo da parte degli interpreti, sia al fine di evitare di discostarsi dal canone garantistico della personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost., riconoscendo la responsabilità solamente sulla base del ruolo formalmente attribuito ad un soggetto, sia al fine di evitare la creazione di vuoti nella tutela dei fondamentali beni della vita, dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori, che vengono in rilievo nell’ambito della sicurezza sul lavoro<sup>37</sup>. Le difficoltà discendono

---

<sup>37</sup> Sul punto, TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, in AA.VV., *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, cit., 63; BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel nuovo impianto legale*, in *Dir. rel. ind.*, 2008, 429; BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro*, in GIUNTA-MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., 59.

principalmente dal fatto che l'obbligo di sicurezza viene ripartito tra più soggetti, le cui competenze si intrecciano e non sempre risultano scindibili in modo netto, tanto che l'illecito spesso costituisce il risultato di frammenti di condotta dei quali nessuno può dirsi aver rivestito un ruolo autonomamente sufficiente ai fini della produzione dell'esito pericoloso o lesivo.

Tali intrecci devono essere interpretati tenendo sempre in considerazione le nozioni di «competenza e relazionalità»<sup>38</sup>.

La disciplina in materia di sicurezza sul lavoro ha, fin dai decreti del 1955-1956, distribuito il debito prevenzionistico tra una pluralità di soggetti, secondo un modello – definito di «ripartizione intersoggettiva a cascata»<sup>39</sup> – a carattere verticale, che promana dal datore di lavoro, il quale rappresenta il «*dominus* di fatto dell'organizzazione»<sup>40</sup> e successivamente viene ripartito tra gli altri soggetti, sulla base dei poteri che sono attribuiti agli stessi dalla legge, secondo un modello partecipativo<sup>41</sup>. Antecedentemente al d.lgs. n. 81/2008, sussisteva una quadripartizione di tale obbligo di sicurezza, il quale veniva ripartito tra datore di lavoro, dirigente, preposto e lavoratore<sup>42</sup>. Quest'assetto non è stato stravolto dal Testo unico, il quale, tuttavia, ha attribuito una molteplicità di compiti ad altri soggetti, quali il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (come sarà successivamente approfondito) e il medico competente<sup>43</sup>, sulla base dei quali obblighi è sorta la possibilità – talvolta accolta dalla giurisprudenza – di riconoscere una posizione di garanzia anche in capo a tali soggetti.

Le difficoltà nell'individuazione dei soggetti responsabili aumentano, chiaramente, all'aumentare della complessità dell'organizzazione e al moltiplicarsi delle figure dei garanti, anche considerando il fatto che il Testo unico ammette la

---

<sup>38</sup> Cfr. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 22.

<sup>39</sup> Sul punto, BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel nuovo impianto legale*, cit., 429.

<sup>40</sup> V. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento alla luce del Testo unico sulla sicurezza del lavoro*, in *Cass. pen.*, 2009, 6, 2263.

<sup>41</sup> In argomento, TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, cit., 66.

<sup>42</sup> Il ruolo “prevenzionistico” del lavoratore, in realtà, ha assunto una reale consistenza solamente con il d.lgs. n. 81/2008. Per le considerazioni in argomento, si rimanda al paragrafo 5.4.

<sup>43</sup> Gli obblighi del medico competente sono fissati dall'art. 25 d.lgs. n. 81/2008. Tra i principali, può essere citato l'obbligo di collaborare con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi e l'obbligo di programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria. Le sanzioni a carico del medico competente sono stabilite dall'art. 58 d.lgs. n. 81/2008.

possibilità che vi sia una pluralità di soggetti cui sia attribuibile il ruolo di datore di lavoro e, soprattutto, consente il trasferimento di determinate funzioni tramite lo strumento della delega, che determina l'acquisizione di una posizione di garanzia a titolo derivativo. La possibilità di delegare talune funzioni richiede un'analisi *a fortiori* corretta e approfondita del reale assetto della ripartizione dell'obbligo di garanzia nell'ambito della organizzazione che viene in questione.

Ad ogni modo, vi sono degli strumenti che consentono di verificare quale siano i ruoli attribuiti a ciascun soggetto nell'ambito dell'organizzazione<sup>44</sup> e che possono rendere più agevole l'indagine. Si può far riferimento, in primo luogo, al Documento di valutazione dei rischi, disciplinato dall'art. 28 del Testo unico. Tra gli elementi che devono essere indicati, oltre all'individuazione dei rischi per i lavoratori e l'individuazione delle misure di prevenzione volte a contenere tali rischi, si deve dare conto anche delle «procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli nell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri».

Inoltre, un'indicazione in tal senso può essere fornita anche dal modello di organizzazione e gestione, previsto dall'art. 30 del Testo unico. Si tratta del modello volto a prevenire la responsabilità delle persone giuridiche e degli enti per i reati c.d. "presupposto" posti in essere dai soggetti apicali e subordinati e che – nel d.lgs. n. 81/2008 – ha trovato un'analitica descrizione e indicazione dei contenuti specifici che deve prevedere. Tra di essi, deve essere indicata anche una «articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio»; devono, quindi, essere indicati i ruoli e le funzioni prevenzionistiche attribuite ai soggetti del sistema.

### **3.1. La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro**

L'arduo compito volto all'individuazione dei soggetti responsabili deve muovere dall'identificazione di quei soggetti in capo ai quali sia attribuita una posizione di garanzia finalizzata ad impedire la verifica di reati.

---

<sup>44</sup> In argomento, BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 24 ss.

Il garante primario della sicurezza dei lavoratori è, senza dubbio, il datore di lavoro. Come accennato, tale posizione di garanzia gli deriva già dall'art. 2087 c.c.; ma anche altri soggetti possono rivestire un siffatto obbligo di garanzia. Invero, ciascun soggetto del sistema è chiamato a gestire una particolare frazione del debito di prevenzione nei confronti dei lavoratori; ciascuno di essi è, quindi, chiamato a gestire una parte del rischio lavorativo, sulla base delle funzioni che la legge gli attribuisce. Dunque, nell'ambito della sicurezza sul lavoro, il tema della posizione di garanzia risulta strettamente connesso alla nozione di "rischio"; tanto che i rapporti tra le due nozioni hanno condotto ad operare un ripensamento della stessa categoria della posizione di garanzia, emancipandola dalla sua tradizionale e originaria sede di appartenenza, che è quella dei reati omissivi impropri.

Muovendo dall'accezione tradizionale, la posizione di garanzia<sup>45</sup> può essere definita come uno «speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante ed un bene giuridico, determinato dall'incapacità (totale o parziale) del titolare a proteggerlo autonomamente»<sup>46</sup>. La posizione di garanzia è strettamente collegata ai reati omissivi impropri, che sono quei reati nei quali viene punito il mancato assolvimento dell'obbligo di impedire il verificarsi di un evento. Tali reati non sono direttamente previsti da una disposizione di parte speciale, ma derivano dal combinato disposto tra la c.d. "clausola di equivalenza" di cui all'art. 40 cpv. c.p. («non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di evitare equivale a cagionarlo») e un singolo reato di evento previsto da parte speciale. Quindi, nell'ipotesi in cui il soggetto titolare di un bene giuridico non sia autonomamente in grado di proteggerlo autonomamente, la protezione dello stesso viene affidata ad un garante, al quale viene attribuito l'obbligo di impedire un evento che si ponga come lesivo di quel bene giuridico. Siffatto obbligo di impedimento deve trovare

---

<sup>45</sup> *Ex multis*, FIANDACA, *Reati omissivi e responsabilità penale per omissione*, in *Foro it.*, 1983, 27 ss.; GIUNTA, *La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria*, in *Dir. pen. e proc.*, 1999, 5, 620 ss. MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale: parte generale*, Milano, 2019, 253 ss.; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2020, 170 ss.

<sup>46</sup> V. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale: parte generale*, Torino, 2018, 645.

fondamento in una norma giuridica, anche extra-penale<sup>47</sup> e – secondo taluni<sup>48</sup> – può derivare anche dalla mera assunzione fattuale di un ruolo di garanzia nei confronti del bene stesso. Inoltre, affinché possa essere riconosciuta una responsabilità a titolo omissivo improprio *ex art. 40 cpv. c.p.*, l’obbligo di impedimento deve essere accompagnato da appositi poteri impeditivi, cioè poteri di intervento diretto sul bene giuridico e sulla situazione che lo pone in pericolo. Il garante deve poter essere in condizione di apportare un contributo salvifico rispetto alla lesione o alla messa in pericolo del bene; contributo finalizzato a scongiurare l’evento dannoso o pericoloso. In assenza di poteri realmente impeditivi, possono sussistere solamente meri obblighi di attivarsi – che possono essere definiti quali obblighi di agire imposti ad un soggetto per tutelare determinati beni al sussistere di alcuni presupposti di fatto, senza, tuttavia, che il soggetto sia dotato di poteri impeditivi – ovvero obblighi di sorveglianza<sup>49</sup>, cioè obblighi giuridici imposti a specifiche categorie di soggetti affinché vigilino su attività altrui e, in caso di commissione di fatti lesivi di un bene giuridico da parte del soggetto vigilato, ne informino il titolare<sup>50</sup>.

Di recente, peraltro, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza<sup>51</sup> la possibilità di ritenere rilevanti *ex art. 40 cpv. c.p.* anche i poteri impeditivi c.d. “mediati”, che vengono in rilievo quando l’intervento salvifico sul bene giuridico spetta ad un altro garante, il quale può – tuttavia – agire su sollecitazione o segnalazione di un altro soggetto, che riveste quindi un potere “mediato” di impedimento dell’evento

---

<sup>47</sup> La giurisprudenza e parte della dottrina ritengono che la fonte dell’obbligo di impedimento possa essere costituita anche dalla «precedente attività pericolosa». Sul punto, si pongono in senso critico, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 642 s.; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit., 261 s.; MANTOVANI, *L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2, 2001, 347 ss., il quale evidenzia come, nel caso in cui si includesse tra le fonti dell’obbligo di garanzia anche la precedente attività pericolosa, si determinerebbe un contrasto con il principio della riserva di legge e con la stessa «nozione penalistico-costituzionale» dell’obbligo di garanzia, in quanto chiunque, per il solo fatto di porre in essere un’azione pericolosa, diverrebbe garante dei beni altrui.

<sup>48</sup> Si fa riferimento a quelle ipotesi in cui un soggetto assuma volontariamente la posizione di garante, data l’incapacità del titolare di un bene di proteggerlo autonomamente. Siffatte ipotesi vengono ricondotte all’istituto civilistico della *negotiorum gestio*. Sul punto, cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 648 s.; per una critica approfondita della tesi *de qua*, v. MANTOVANI, *L’obbligo di garanzia*, cit., 349 ss.

<sup>49</sup> Cfr. LEONCINI, *L’obbligo di impedire l’infortunio*, in GIUNTA-MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza*, cit., 113; TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, cit., 65; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 172 ss.

<sup>50</sup> Così, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 173 s.

<sup>51</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 1° ottobre 2012, n. 38024, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

lesivo<sup>52</sup>. Il tema è venuto in rilievo nel caso ThyssenKrupp<sup>53</sup>, con riferimento alla responsabilità penale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione<sup>54</sup>.

Le posizioni di garanzia possono essere distinte in posizioni di protezione e posizioni di controllo<sup>55</sup>. Il garante riveste una posizione di protezione nel caso in cui debba proteggere determinati beni giuridici da tutti i pericoli che possono minacciarli, a prescindere da quale sia la fonte del pericolo stesso. La posizione di controllo, invece, sussiste laddove il garante debba «neutralizzare determinate fonti di pericolo»<sup>56</sup> su cui abbia la signoria, per evitare che le stesse possano ledere o minacciare tutti i beni giuridici con cui possano entrare in contatto. Nel settore della sicurezza sul lavoro, vengono in rilievo soprattutto le posizioni di controllo: il garante – in primo luogo, il datore di lavoro – ha la signoria su quelle fonti di pericolo che possono minacciare la salute e la sicurezza o porre in pericolo la vita e l'integrità fisica dei lavoratori, i quali non possono proteggersi autonomamente, non avendo poteri di intervento sulle fonti stesse<sup>57</sup>.

Se quella accennata nei suoi tratti essenziali rappresenta la concezione tradizionale della posizione di garanzia, in materia di sicurezza sul lavoro tale nozione ha subito un rimodellamento, che è stato autorevolmente sancito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza che ha concluso il caso “ThyssenKrupp”. Il garante non è soltanto il soggetto responsabile del mancato impedimento di un evento nell'ambito di un reato omissivo improprio, ma, in senso più ampio, è il soggetto «gestore del rischio»<sup>58</sup>.

Siffatto rimodellamento ha preso le mosse da due rilievi. In primo luogo, dalla considerazione che tra gli illeciti rilevanti in materia di sicurezza sul lavoro –

---

<sup>52</sup> Sul punto, PAONESSA, *Obbligo di impedire l'evento e fisiognomica del potere impeditivo*, in *Criminalia*, 2012, 643 ss.; TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, cit., 65 s.

<sup>53</sup> Cass. S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>.

<sup>54</sup> V. *infra*, Cap. IV.

<sup>55</sup> In argomento, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 184 ss.

<sup>56</sup> Cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 646.

<sup>57</sup> In realtà, nel settore della sicurezza sul lavoro, può venire in rilievo anche una terza categoria di posizioni di garanzia, ovvero sia le c.d. posizioni di garanzia volte all'impedimento di reati, che sussistono nel caso in cui il garante abbia il potere-dovere di vigilare sull'operato di terzi ed impedire i relativi illeciti. Sul punto, LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio*, in GIUNTA-MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza*, cit., 108; in senso contrario, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 184, che, riconduce gli obblighi di diligenza discendenti dalla legislazione antinfortunistica a meri obblighi di attivarsi che, dunque, non rientrano nel novero degli obblighi di garanzia.

<sup>58</sup> Cfr. Cass. S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, cit.

prevalentemente colposi – non sono presenti solamente illeciti a carattere omissivo, bensì anche reati commissivi. Nonostante nella colpa possa sempre ravvisarsi una componente di tipo omissivo, identificata nella cautela non prestata, ciò non vuol dire che l'illecito sia necessariamente omissivo<sup>59</sup>.

La seconda ragione attiene alla constatazione che, nell'ambito del diritto penale del lavoro, ciascun soggetto sia chiamato a gestire una particolare area del rischio lavorativo. La competenza di ciascuno e, dunque, la sua responsabilità, è limitata a quella particolare area. Si tratta della stessa considerazione operata, sul piano della causalità, dalla c.d. “teoria del rischio” o dell'imputazione obiettiva dell'evento<sup>60</sup>, che è risultata particolarmente conforme all'esigenza di separare le sfere di responsabilità dei soggetti che operano nel contesto della sicurezza sul lavoro, caratterizzato da intrecci di competenze che possono convergere ai fini della produzione di un evento lesivo, rispetto al quale sarebbe difficile ricostruire la catena causale attingendo ai tradizionali canoni condizionalistici<sup>61</sup>. Invero, tale teoria rappresenta una delle tante elaborazioni “correttive” che hanno tentato di rimediare alle criticità<sup>62</sup> immanenti alla teoria della *condicio sine qua non* accolta dal nostro codice penale<sup>63</sup>. Volendo descriverla nei suoi tratti essenziali, la teoria del rischio articola il giudizio causale su distinti passaggi.

Primariamente, richiede di verificare che la condotta abbia determinato o incrementato un rischio giuridicamente riprovato, non accordando alcuna rilevanza causale a quelle condotte che abbiano generato un rischio consentito

---

<sup>59</sup> Sul punto, BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento alla luce del Testo unico sulla sicurezza del lavoro*, in *Cass. pen.*, 2009, 6, 2264. L'Autore fornisce l'esempio del preposto che consegna una scala rotta al lavoratore che conseguentemente cade. In tal caso, è evidente come, seppure a fondamento dell'agire del preposto vi sia la violazione di una norma di prudenza, la condotta in sé – *id est*, la consegna della scala – risulta essere di carattere commissivo.

<sup>60</sup> In argomento, FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990; DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento*, Torino, 2006; BLAIOTTA, *Causalità giuridica*, Torino, 2010; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 189 ss.

<sup>61</sup> In tal senso, BLAIOTTA, *Causalità giuridica*, cit., 153 s.

<sup>62</sup> Le criticità principali attengono, da un lato, al fatto che la teoria *de qua* postula l'equivalenza tra tutti i fattori causali che siano stati necessari a produrre l'evento, recando con sé il rischio del regresso *ad infinitum*. Dall'altro, è risultata problematica l'attribuzione di un autonomo significato all'art. 41 cpv. c.p., il quale prevede che le cause sopravvenute che sono state da sole sufficienti a produrre l'evento escludono il rapporto di causalità; previsione che, se interpretata letteralmente, non farebbe altro che ribadire quanto già implicito nella teoria condizionalistica.

<sup>63</sup> Non essendo possibile in questa sede affrontare in modo approfondito tale fondamentale tema, si rimanda a FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 240 ss., MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit., 233 ss.; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 149 ss.

dall'ordinamento (circostrivendo, in tal modo, il problema del regresso all'infinito insito nella teoria della *condicio sine qua non*).

Secondariamente, richiede l'accertamento che l'evento abbia rappresentato la concretizzazione del rischio che la regola violata mirava a prevenire. Rientrerà nell'ambito di tale indagine la verifica finalizzata ad escludere che l'evento sia stato causato non già dalla condotta dell'agente, bensì da fattori sopravvenuti che siano subentrati nella catena causale, di modo che l'evento non si sia posto come risultato della violazione della regola cautelare e che dunque possa dirsi totalmente eccentrico rispetto alla sfera di rischio attivata dalla condotta.

Infine, la teoria del rischio mira ad individuare separate sfere di competenza<sup>64</sup> per ciascun soggetto, il quale finisce per risultare responsabile solamente di quegli eventi che rappresentano la concretizzazione dei rischi rientranti nel proprio ambito di competenza<sup>65</sup>. Per tale ragione, il suo utilizzo risulta di particolare interesse nel settore della sicurezza sul lavoro<sup>66</sup>, nel quale istituzionalmente si identificano figure distinte, ciascuna delle quali è destinataria di precisi compiti prevenzionistici e di relative responsabilità gestorie<sup>67</sup> in relazione al rischio lavorativo che – come affermato dalle Sezioni Unite<sup>68</sup> è «categorialmente unico ma [...] si declina diversamente in relazione a differenti situazioni lavorative». L'esigenza da cui muove l'elaborazione è quella di separare le sfere di responsabilità dei vari agenti, in modo tale da poter esprimere un «ben ponderato

---

<sup>64</sup> Sul punto, BLAIOTTA, *Causalità giuridica*, cit., 192, secondo cui il criterio della competenza può essere inteso quale «limite oggettivo del rischio inteso a definire la sfera entro cui questo è da considerarsi a priori ed *ex ante* lecito».

<sup>65</sup> MICHELETTI, *Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi nell'evento. L'abbrivio dell'imputazione colposa*, in *Criminalia*, 2014, 509 ss.

<sup>66</sup> V. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, Torino, 2010, 38 ss., secondo cui nella società moderna non risulta tanto più importante incriminare chi abbia dato «causa» all'evento lesivo – nel senso della teoria della *condicio sine qua non* – quanto individuare i soggetti competenti in relazione alla neutralizzazione dei rischi derivanti da determinate attività pericolose.

<sup>67</sup> Cfr. MICHELETTI, *La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio. Studio sulla tipicità passiva nel reato colposo*, in *Criminalia*, 2014, 356, che evidenzia come la tendenza giurisprudenziale ad indagare il tema della posizione di garanzia anche quando venga in rilievo un illecito commissivo colposo, «non riflette una maldestra confusione tra illeciti a condotta attiva e omissiva», ma denota la valorizzazione di una concezione normativa della colpa, sulla base della quale responsabile dell'evento possa essere solamente il soggetto nella cui area di competenza ricada il fattore di rischio concretizzatosi nell'evento stesso, a prescindere dalla natura commissiva od omissiva della condotta.

<sup>68</sup> In tal senso, Cass. S. U., 18 settembre 2014, n. 38343, cit.

giudizio sulla paternità dell'evento illecito»<sup>69</sup>. Il principio che guida l'indagine è, dunque, sempre il principio di responsabilità per fatto proprio di cui all'art. 27 Cost. Come autorevolmente sostenuto<sup>70</sup> – tuttavia – «occorre guardarsi dall'idea ingenua, e foriera di clamorosi fraintendimenti, che la sfera di responsabilità di ciascuno possa essere sempre definita e separata con una rigida linea di confine; e che questa stessa linea crei la sfera di competenza e responsabilità di alcuno escludendo automaticamente quella di altri».

La teoria in parola, seppure sorta nell'ambito della causalità, si riflette necessariamente sul tema della posizione di garanzia – anch'esso, in ogni caso, relativo all'imputazione oggettiva dell'evento – in quanto consente di individuare, a partire dall'indagine causale, chi sia il soggetto responsabile del rischio che si è effettivamente concretizzato, precludendo l'attribuzione di responsabilità per determinati rischi a chi non sia garante del bene posto in pericolo<sup>71</sup>.

Conclusivamente, è possibile dunque affermare che la posizione di garanzia abbia assunto, nel settore di cui ci si sta occupando, una fisionomia nuova: da un lato, essa può riguardare anche i reati commissivi e, dall'altro, è divenuto garante il soggetto «gestore del rischio»<sup>72</sup>.

### **3.2. L'investitura nella funzione e il principio di effettività**

Chiarito il significato che la posizione di garanzia ha assunto nel diritto penale del lavoro, deve essere osservato che la stessa può sorgere, nell'ambito di indagine, sia a titolo originario che a titolo derivativo. Per quanto concerne il primo aspetto, il Testo unico ha adottato un approccio basato sul principio di effettività delle funzioni, che era stato elaborato in giurisprudenza<sup>73</sup> e che rappresenta un tentativo di sintesi tra le opposte posizioni dottrinali in merito all'individuazione dei soggetti garanti e dunque responsabili.

---

<sup>69</sup> Così, BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva*, cit., 2265.

<sup>70</sup> V. ID., *L'imputazione oggettiva*, cit., 2266; cfr. anche, Cass. pen., Sez. IV, 23 novembre 2012, n. 49821, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it); Cass. pen., Sez. IV, 19 dicembre 2018, n. 57361, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

<sup>71</sup> In tal senso, BLAIOTTA, *Causalità giuridica*, cit., 162.

<sup>72</sup> Così, Cass. S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, cit.

<sup>73</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, 14 novembre 1984, n. 1001, in *Riv. it. dir. lav.*, 1986, 2, 349.

A tale ultimo proposito, infatti, occorre ricordare che si sono da sempre contrapposte in sede dottrinale due distinte teorie circa quali fonti possano determinare l'insorgenza di una posizione di garanzia<sup>74</sup>.

La prima – comunemente denominata «teoria organica» o «teoria formale»<sup>75</sup> – richiede che l'obbligo di agire trovi il proprio fondamento in una fonte giuridica. Siffatto obbligo, quindi, non può derivare da una situazione fattuale ma deve essere consacrato in un atto giuridico di carattere formale che deve consistere nella legge o quantomeno trovare la propria fonte – anche solo in via mediata – nella legge. Questa concezione presenta una matrice di carattere liberale e pone in primo piano il principio di legalità e la certezza del diritto, valorizzando «anche nel campo dell'omissione la garanzia della legalità *sub specie* della riserva di legge»<sup>76</sup>.

Tale teoria prende le mosse dall'assunto secondo cui il compito della legge penale sia esclusivamente quello di fissare divieti e non già quello di imporre obblighi di carattere attivo (*id est*, di agire, di attivarsi) basati su istanze solidaristiche; assunto dal quale dovrebbe desumersi un carattere di eccezionalità – e dunque di tassatività – dei reati omissivi impropri. La *ratio* di tale impostazione si rinviene nella considerazione che, come è intuitivo, prevedere un divieto rappresenta una minore limitazione della libertà personale rispetto alla imposizione di un obbligo, in quanto l'obbligo di compiere una determinata azione rende illecite tutte le azioni che non ottemperano all'obbligo, mentre il divieto rende lecite tutte le condotte diverse da quella vietata<sup>77</sup>.

Contrapposta alla teoria «formale» è la teoria c.d. «funzionale»<sup>78</sup>, la quale, al contrario, prevede che il garante debba essere individuato alla stregua della posizione di fatto che in concreto assume, a prescindere dalla sussistenza di un obbligo di agire consacrato in un atto giuridico formale. Tale elaborazione muove

---

<sup>74</sup> Per una ricognizione delle elaborazioni dottrinali sul punto, v. MANTOVANI, *L'obbligo di garanzia*, cit., 337 ss.; VITARELLI, *Delega di funzioni e responsabilità penale*, Milano, 2006, 51 ss.

<sup>75</sup> La teoria *de qua* è riconducibile principalmente a PEDRAZZI, *Gestione d'impresa e responsabilità penali*, in *Riv. soc.*, 1962; PADOVANI, *Diritto penale del lavoro. Profili generali*, Milano, 1976.

<sup>76</sup> Cfr. GIUNTA, *La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria*, cit., 620 ss.

<sup>77</sup> In argomento, ID., *La posizione di garanzia*, cit., 620 ss.

<sup>78</sup> Si pone quale principale sostenitore della teoria in parola, FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, Firenze, 1985. Accanto all'Autore citato, hanno affermato tale tesi PAGLIARO, *Problemi generali del diritto penale dell'impresa*, in *Ind. pen.*, 1985; FIANDACA, *Il reato commissivo mediante omissione*, Milano, 1979; PALOMBI, *La delega di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, in AA. VV., *Trattato di diritto penale dell'impresa*, Padova, 1990.

dall'assunto che la funzione della posizione di garanzia sia quella di garantire una tutela rafforzata di quei beni giuridici il cui titolare non sia in grado di proteggere autonomamente, individuando quindi un altro soggetto cui attribuire il fondamentale compito di presidiarli. La base ideologica della teoria risiede nella concezione solidaristica del diritto penale, che si traduce in una «spiccata sensibilità per l'omissione»<sup>79</sup>, la quale conduce a ritenere rilevanti non solo le violazioni di divieti, ma anche il mancato assolvimento di doveri di agire.

La principale criticità<sup>80</sup> di tale elaborazione riguarda il suo porsi in tensione con il principio di legalità in materia penale di cui all'art. 25 Cost. e con il correlato principio di tassatività, introducendo elementi di indeterminatezza nell'individuazione della posizione di garanzia.

In ultimo, occorre segnalare che, accanto alle due elaborazioni citate, se ne sono sviluppate altre di carattere "eclettico"<sup>81</sup> che, a vario titolo, hanno tentato di superarne le relative criticità e di addivenire ad una sintesi.

Il Testo unico ha posto fine alla disputa – con riferimento al settore della sicurezza sul lavoro – tramite l'introduzione dell'art. 299, rubricato «esercizio di

---

<sup>79</sup> Così, GIUNTA, *La posizione di garanzia*, cit., 621

<sup>80</sup> Cfr. PEDRAZZI, *Gestione d'impresa e responsabilità penale*, in *Riv. soc.*, 1962, che evidenzia come la concezione in parola enterebbe in tensione con la circostanza che nei reati propri le specifiche qualificazioni soggettive richieste dalla legge rivestano una pregnanza e un'efficacia condizionante sull'intero fatto tipico; non sarebbe dunque corretto far sì che tali qualifiche perdano il loro significato originario, attribuendole sulla base di criteri fattuali; MANTOVANI, *L'obbligo di garanzia*, cit., 339, il quale evidenzia come l'elaborazione non sia idonea ad individuare confini precisi entro cui delimitare l'obbligo di impedimento di reati, a causa della diversità di criteri elaborati per identificare la posizione di garanzia. Inoltre, l'Autore rileva come la teoria funzionalistica si sia rivelata, nella prassi, più estensiva della responsabilità rispetto alle teorie formali. Per ulteriori osservazioni critiche, cfr. VITARELLI, *Delega di funzioni*, cit., 60 ss.

<sup>81</sup> V. GRASSO, *Il reato omissivo improprio*, Milano, 1983, che riconosce la possibilità di creare nuove posizioni di garanzia tramite un atto di autonomia privata quale la delega, ritenendo che tale atto determini una trasformazione dell'obbligo gravante sul delegante, che non rappresenterà più un obbligo di impedimento, bensì un obbligo di coordinamento organizzativo e di vigilanza. V. anche PULITANÒ, voce *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale)* in *Dig. disc. pen.*, VI, Torino, 1992, 102 ss., che qualifica il citato obbligo di coordinamento quale «residuo non delegabile». Inoltre, tra le tesi "intermedie", deve darsi conto di quella che – con specifico riferimento alla delega di funzioni – è stata prospettata da MANTOVANI M., *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, Milano, 1997, 245 ss. (cfr. *infra*, Cap. II). Con riferimento alle tesi "miste", MANTOVANI, *L'obbligo di garanzia*, cit., 340, afferma che – seppur con il merito di aver tentato di trovare una sintesi tra le tesi formalistiche e quelle funzionalistiche – le stesse non si sono rivelate realmente risolutive, in quanto – per quanto attiene al settore della sicurezza sul lavoro – hanno operato un'eccessiva dilatazione della responsabilità, facendo derivare la posizione di garanzia da fonti legislative non realmente idonee a fondare obblighi di impedimento (quali, ad esempio, l'art. 41 Cost. che sancisce la funzione sociale della proprietà). Anche FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 644, evidenzia analoghe perplessità.

fatto di poteri direttivi». Tale norma prevede che le posizioni di garanzia relative ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposti gravano altresì sul soggetto che, privo di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici inerenti alle figure indicate. Si può affermare che il d.lgs. n. 81/2008 abbia aderito all'approccio "eclettico" in quanto, da un lato, richiama le definizioni legali di datore di lavoro, dirigente e preposto e, dall'altro, attribuisce rilievo ai fini della nascita della posizione di garanzia anche all'esercizio in concreto dei poteri inerenti a tale ruolo, a prescindere da un'investitura di carattere formale. La norma specifica che la posizione di garanzia grava «altresì» sui soggetti che esercitino in concreto tali poteri, implicando che la posizione di garanzia con riferimento al debito prevenzionistico riguarda anche i soggetti che siano investiti dei poteri stessi o originariamente – in base alla legge – ovvero per effetto della delega<sup>82</sup>.

Sebbene l'art. 299 abbia consacrato il principio di effettività già riconosciuto dalla giurisprudenza, la sua formulazione ha prestato il fianco a talune critiche da parte della dottrina. Oltre al rilievo<sup>83</sup> preliminare circa la scarsa utilità pratica della previsione, che sarebbe già pacificamente ricavabile dal sistema, si sono evidenziate altre criticità<sup>84</sup>. Ad esempio, si rileva come il riferimento alla figura del preposto sia, in parte, incongruente con le funzioni che il Testo unico gli attribuisce, tra le quali non sono annoverati poteri di carattere "direttivo" né, soprattutto, poteri di impedimento idonei a fondare quella posizione di garanzia *ex art. 40 cpv. c.p.* che – ai sensi dell'art. 299 – sorgerebbe in capo alla figura *de qua*. Un'altra incongruenza segnalata<sup>85</sup> riguarda la circostanza che, nonostante l'art. 299 attribuisca rilievo all'esercizio fattuale, a prescindere da un'investitura formale, la norma faccia riferimento all'esercizio in concreto di poteri «giuridici» inerenti alla qualifica o alla funzione; si segnala<sup>86</sup>, infatti, come la giuridicità in questione potrebbe attenere, al massimo, alle conseguenze dell'esercizio fattuale stesso.

---

<sup>82</sup> Sul punto, BRUSCO, *La delega di funzioni alla luce del d.lgs. n. 81 del 2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *Giur. mer.*, 2008, 2772.

<sup>83</sup> Cfr. BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi*, cit., 434.

<sup>84</sup> In argomento, D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce del decreto correttivo n. 106/2009*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 1139 ss.

<sup>85</sup> Così, PULITANÒ, *Relazione di sintesi*, in AA. VV., *La tutela penale della sicurezza sul lavoro*, Curatela, 2015, 438.

<sup>86</sup> V. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni*, cit., 1139.

L'art. 299 non specifica i criteri in base ai quali desumere tale posizione di garanzia, a differenza di altre disposizioni che, in diritto penale, hanno effettuato una simile equiparazione tra posizioni di diritto e posizioni fattuali. Tra di esse, di particolare importanza risulta l'art. 2639 c.c., rubricato «estensione delle qualifiche soggettive» e concernente il diritto penale commerciale<sup>87</sup>. Tale norma prevede che possano essere soggetti attivi dei reati societari – costruiti nella loro quasi totalità come reati propri – non solo quei soggetti formalmente investiti della qualifica o titolari della funzione prevista dalla legge, ma anche coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

La dottrina ha ritenuto di poter estendere i criteri previsti dall'art. 2639 c.c. anche all'art. 299 d.lgs. n. 81/2008, per individuare il *quantum* e il *quomodo* di esercizio di fatto idoneo a fondare la posizione di garanzia. In particolare, si richiede un esercizio di carattere continuativo, ricorrente, e non lo svolgimento di una funzione in modo isolato o accidentale<sup>88</sup>; si è affermato che «l'effettività non va confusa con la semplice circostanza storica ed estrinseca, un vero accidentale, del materiale esercizio di date prerogative da parte di un certo soggetto; al contrario, questa regola presuppone una attenta analisi del corredo di regole e prassi che concorrono nella assegnazione del coacervo di poteri, obblighi e relative responsabilità tra tutti coloro che rivestano precisi ruoli nell'ambito della struttura organizzata via via presa a riferimento»<sup>89</sup>. Queste considerazioni valgono in modo particolare per il datore di lavoro, data la complessità degli obblighi e funzioni che sono attribuite in capo a tale soggetto. La necessità, tuttavia, che l'esercizio fattuale sia caratterizzato da una certa pregnanza, riguarda ovviamente anche i dirigenti. Essi dovranno porre in essere comportamenti «ricorrenti, costanti e specifici»<sup>90</sup> da cui si possa desumere l'esercizio delle funzioni di cura dell'organizzazione aziendale e delle altre funzioni stabilite dal Testo unico. È necessario, inoltre, che

---

<sup>87</sup> In argomento, ROSSI, *L'estensione delle qualifiche soggettive nel nuovo diritto penale delle società*, in *Dir. pen. e proc.*, 7, 2003, 897 ss.; SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, vol. II, Torino, 2018, 15 ss.; AA. VV., *Diritto penale dell'economia (Tomo II)*, Milano, 2019.

<sup>88</sup> Con riferimento all'art. 2639 c.c., cfr. ROSSI, *L'estensione delle qualifiche soggettive*, cit., 901, che esclude l'estendibilità della qualifica nel caso di un contributo sporadico e occasionale, una mera intromissione parziale, un'attività esecutiva marginale e non sistematica.

<sup>89</sup> Così, BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel nuovo impianto legale*, cit. *Dir. rel. ind.*, 428 ss.

<sup>90</sup> Cfr. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 24; BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro*, cit., 78.

vi sia un riconoscimento esterno del ruolo di dirigenti in capo a tali soggetti anche da parte di coloro che operano nell'organizzazione aziendale. Per quanto riguarda, infine, il preposto, non essendo lo stesso dotato di poteri decisionali, bisognerà verificare l'assunzione di fatto del relativo ruolo nel concreto dispiegarsi dell'attività lavorativa e, quindi, l'eventuale assunzione in via fattuale della posizione di garanzia dovrà essere indagata nel verificarsi concreto degli eventi che hanno determinato l'infortunio.

Ai fini dell'operare della clausola di cui all'art. 299, all'esercizio fattuale di una determina funzione, che può essere desunto, ad esempio, da ordini interni o atti non formali, si dovrebbe accompagnare anche l'esercizio dei poteri giuridici di carattere "direttivo" inerenti a quella funzione. Non risulta, quindi, sufficiente «l'esercizio di meri poteri 'naturalistici', o di fatto»<sup>91</sup>; il soggetto deve essere altresì titolare della funzione, e dunque legittimato ad esercitare quei poteri che corrispondono alla funzione stessa<sup>92</sup>. E questo perché la categoria della posizione di garanzia – essendo finalizzata ad impedire reati e, nell'ambito della sicurezza sul lavoro, a governare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori – postula la sussistenza in capo al garante di poteri impeditivi che, nell'ambito della sicurezza sul lavoro, possono articolarsi in «poteri di direzione sull'organizzazione»<sup>93</sup> e di controllo su quei processi produttivi che possano generare dei rischi per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori<sup>94</sup>. A tal proposito, è stato notato<sup>95</sup> come l'art. 299 – facendo esplicito riferimento alle posizioni di garanzia – abbia sancito e ribadito la distinzione concettuale tra la posizione di garanzia e la posizione di sorveglianza. La distinzione tra le due categorie – per quanto attiene alla sicurezza sul lavoro – risiede proprio nella sussistenza o meno di poteri di signoria e dominio sull'organizzazione. Nel caso in cui si attribuisca un obbligo di sorveglianza a tutela

---

<sup>91</sup> Così, PISANI, *Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *Dir. pen. e proc.*, 2008, 828.

<sup>92</sup> Cfr. BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro*, cit., 77.

<sup>93</sup> In tal senso, PISANI, *Profili penalistici*, cit., 828 ss.; MORRONE, *La delega di funzioni e l'esercizio di fatto di poteri direttivi*, in FEDELE, MORRONE (a cura di), *La sicurezza sul lavoro per argomenti*, cit., 103.

<sup>94</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 23 aprile 2015, n. 16985, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, che richiede un'effettiva presa in carico del bene protetto e attribuisce la posizione di garanzia in via fattuale ad un soggetto che si sia «direttamente inserito nell'attività di cantiere, [...] disponendo concrete direttive circa le modalità della relativa esecuzione».

<sup>95</sup> V. PISANI, *Profili penalistici*, cit., 829; MORRONE, *La delega di funzioni e l'esercizio di fatto di poteri direttivi*, cit., 104.

di un interesse, senza, tuttavia, attribuire autonomi poteri di gestione, di spesa e, in generale, di “direzione” sull’organizzazione, può sorgere una mera posizione di sorveglianza la quale – a differenza della posizione di garanzia – non risulta rilevante ai fini della attribuzione della responsabilità *ex art. 40 cpv. c.p.* Si può pensare, ad esempio, a quegli incarichi che sono attribuiti, da parte del Testo unico, al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione<sup>96</sup>.

In conclusione, può affermarsi che l’intero sistema di distribuzione delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro sia improntato all’effettività. Tale nozione «richiama la necessità di calibrare la distribuzione del carico obbligatorio – sia in termini di *an* che di *quantum* – sulla concreta e reale assegnazione di compiti in materia a ciascuno dei soggetti coinvolti»<sup>97</sup>. Da tale assunto deriva la necessità di addentrarsi nella trama dell’organizzazione, per verificare quali siano gli effettivi ruoli esercitati da ognuno e calibrare il giudizio di responsabilità in maniera quanto più conforme al principio di personalità della responsabilità penale. Tale esigenza è stata rappresentata e ampiamente sottolineata dalle Sezioni Unite nella più volte ricordata sentenza<sup>98</sup> “ThyssenKrupp”, nella quale la Suprema Corte ha affermato, con riferimento alle realtà complesse come quella oggetto del caso, che «l’individuazione della responsabilità penale passa non di rado attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all’interno di ciascuna istituzione. Dunque, rilevano da un lato le categorie giuridiche, i modelli di agente, dall’altro i concreti ruoli esercitati da ciascuno». Chiaramente, l’investitura in una data funzione – e la relativa acquisizione della posizione di garanzia a titolo originario – può avere, come comunemente avviene, anche carattere formale e derivare, quindi, dalla legge o da un incarico di tipo “ufficiale”.

#### **4. La delega di funzioni**

La delega di funzioni rappresenta – procedendo nel discorso – l’atto di natura negoziale con il quale il titolare di determinate funzioni le trasferisce, in tutto

---

<sup>96</sup> V. ID., *Profili penalistici*, cit., 819 ss.; MORRONE, *La delega di funzioni e l’esercizio di fatto di poteri direttivi*, cit., 104. In capo al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in realtà, è stata talvolta riconosciuta la sussistenza di una posizione di garanzia (*amplius*, v. *infra*, Cap. IV).

<sup>97</sup> Cfr. BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi*, cit., 428 ss.

<sup>98</sup> Cass. S.U., 18 settembre 2014, n. 34383, cit.

o in parte, ad un altro soggetto, insieme ai corrispondenti poteri necessari ad assolverle. Tale atto determina il trasferimento della responsabilità penale del delegante nei confronti del delegato, con riferimento alle funzioni oggetto della delega. Dibattuta risulta, invece, la traslazione della posizione di garanzia del delegante nei confronti del delegato<sup>99</sup>.

Nell'ambito della sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro, che ha la responsabilità primaria per l'organizzazione delle misure prevenzionistiche, può assolvere tale gravoso compito servendosi dello strumento della delega per trasferire alcune funzioni che gli sono proprie ad altri soggetti del sistema. Tramite la delega, quindi, si realizza una ripartizione e un rimodellamento dell'assetto dei ruoli prevenzionistici, con rilevanti ripercussioni sulla responsabilità penale.

Le questioni relative all'ammissibilità e gli effetti della delega di funzioni sono state oggetto di un lungo dibattito dottrinale<sup>100</sup>. Tale dibattito prende le mosse dalla questione, cui si è già fatto riferimento, relativa a quali fonti siano idonee a far sorgere la posizione di garanzia. Il d.lgs. n. 81/2008 ha posto fine al dibattito – pur non avendo risolto compiutamente tutti i problemi ermeneutici – ammettendo esplicitamente la delega all'art. 16 e disciplinandola in modo puntuale.

Prima dell'introduzione di tale norma, la delega era pacificamente ammessa dalla giurisprudenza ma – al contempo – erano diverse le soluzioni che nella prassi si riscontravano circa le funzioni e gli effetti di tale istituto. In realtà, l'ammissibilità della delega di funzioni poteva essere desunta già dal d.lgs. n. 626/1994 che, nel prevedere gli obblighi indelegabili (art.1 comma 4-ter), implicitamente ammetteva la possibilità di delegare talune funzioni. Anche con riferimento all'istituto in

---

<sup>99</sup>Anche in relazione alla natura giuridica e gli effetti della delega, viene in rilievo la contrapposizione tra la teoria formale e la teoria funzionalistica. Infatti, i sostenitori della prima ritengono che la delega non sia idonea a trasferire la posizione di garanzia in capo al soggetto delegato, costituendo una mera modalità di adempimento del proprio obbligo di sicurezza da parte del delegante; cfr. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, cit.; VITARELLI, *Delega di funzioni*, cit., 45 ss. Invece, i sostenitori della teoria funzionalistica ritengono che la delega produca il trasferimento della posizione di garanzia in capo al soggetto delegato, divenendo quest'ultimo l'unico garante rispetto alle funzioni trasferite e non permanendo in capo al delegante una posizione di garanzia neppure con riferimento all'attività di vigilanza sul delegato. Così, FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni*, cit., 11 ss., e, da ultimo, PISANI, *Profili penalistici*, cit., 827 ss.

<sup>100</sup> Si rinvia al par. 3.2. per quanto concerne il dibattito che ha visto contrapporsi, da un lato, la teoria formale – della quale PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, cit., si pone come principale esponente – e, dall'altro, la teoria funzionalistica, rappresentata primariamente da FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni*, cit., 11 ss.

questione, può affermarsi che il Testo unico abbia sposato un approccio “misto”<sup>101</sup> individuando una soluzione che andasse a conciliare le istanze della teoria “formale” con quelle “sostanzialiste”; approccio conforme agli approdi della prevalente giurisprudenza in materia. La teoria “formale”, come detto, affermava che fosse solamente la legge a poter stabilire gli aspetti soggettivi della responsabilità penale, non essendo possibile – con un atto afferente all’autonomia privata – mutare tale assetto. Di conseguenza, nessuna efficacia in termini di liberazione della responsabilità da parte del delegante poteva essere riconosciuta alla delega, che non risultava idonea a trasferire la posizione di garanzia in capo al soggetto delegato. Le teorie che muovevano da un approccio funzionale, invece, attribuendo rilievo al ruolo in concreto svolto da ciascuno, ritenevano che la delega potesse produrre effetti in termini di assoluta liberazione del delegante dalla responsabilità penale e che, anzi, non permanesse neanche un obbligo di vigilanza in capo al delegante sull’attività del delegato. Il delegato diveniva quindi il garante primario e godeva di un’assoluta autonomia. La responsabilità del delegante permaneva in limitati casi, quali la scelta di un delegato non idoneo ovvero l’inerzia di fronte a un comportamento illecito del delegato stesso<sup>102</sup>.

L’art. 16, come accennato, ha sancito l’ammissibilità della delega, riconoscendone anche gli effetti in termini di trasferimento della responsabilità penale e di correlativa liberazione del delegante; liberazione che, tuttavia, non risulta totale ma limitata sotto due profili: da un lato, in capo al soggetto delegante permane un obbligo di vigilanza sull’attività del delegato; dall’altro, vengono stabiliti degli obblighi che il datore di lavoro non può, a nessuna condizione, delegare. Tali obblighi sono enucleati nell’art. 17 e sono, nello specifico, la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento e la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

L’art. 16 esordisce in tal modo: «la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa...». Il principio introdotto è, quindi, quello della generale delegabilità degli obblighi del datore di lavoro, determinando «l’inversione del rapporto di regola-eccezione che comporta che la

---

<sup>101</sup> Con riferimento alle tesi che hanno tentato di conciliare la concezione formale e quella funzionale, v. nota 70.

<sup>102</sup> Cfr. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 70.

delega di funzioni non rappresenta per il datore di lavoro una modalità eccezionale di adempimento degli obblighi prevenzionistici, ma una vera e propria regola»<sup>103</sup>. Di conseguenza, nessun atto di autonomia privata – quale, ad esempio, lo statuto societario – può impedire il trasferimento di funzioni da parte del datore di lavoro o precludere l'efficacia liberatoria della delega.

Dal punto di vista soggettivo, inoltre, dal momento che l'art. 16 fa esplicito riferimento al solo datore di lavoro e che dunque manca un'esplicita previsione che attribuisca anche al dirigente la possibilità di delegare talune funzioni, è possibile escludere<sup>104</sup> l'ammissibilità di una delega da parte del dirigente stesso, questione che aveva in passato – e, in parte, tuttora – costituito oggetto di dibattito<sup>105</sup>.

Prima di passare ad analizzarne la disciplina, risulta fondamentale intendersi circa la natura della delega, in particolare con particolare riferimento alla distinzione concettuale rispetto alla mera attribuzione di un incarico o alla delega c.d. “di esecuzione”.

Al riguardo, occorre infatti notare, in primo luogo, che la ripartizione degli incarichi in materia di sicurezza sul lavoro nell'ambito di un'organizzazione aziendale non equivale ad una delega di funzioni. Non determina l'acquisizione di una posizione di garanzia a titolo derivativo, bensì il sorgere a titolo originario di siffatta posizione. Dunque, «l'atto d'investitura in ruoli funzionali tipizzati della legge»<sup>106</sup>, quali il ruolo di datore di lavoro, dirigente o preposto, ovvero l'assegnazione di determinati ruoli da parte di una norma privatistica o di un atto di autonomia privata, non corrisponde ad una delega di funzioni, che sussiste solamente laddove vengano trasferite funzioni che originariamente, in base alla fonte attributiva delle stesse, spettavano al soggetto delegante. Ovviamente, anche

---

<sup>103</sup> Cfr. PISANI, *Profili penalistici*, cit., 829.

<sup>104</sup> In senso contrario, MONGILLO, *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2012, 6 ss., che pone in rilievo come il legislatore, laddove avesse voluto escludere la delegabilità degli obblighi dirigenziali, lo avrebbe fatto espressamente.

<sup>105</sup> Sul punto, BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi*, cit., 437, il quale afferma che, ad onta della espressa previsione legislativa circa la delegabilità solamente da parte del datore di lavoro, debba riconoscersi siffatta possibilità anche al dirigente, pur nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 16 d.lgs. n. 81/2008; BRUSCO, *La delega di funzioni alla luce del d.lgs. n. 81 del 2008*, cit., 2776, il quale, ponendo in dubbio la possibilità di una delega da parte del dirigente, l'ammette senz'altro in caso di consenso espresso del datore di lavoro; VITARELLI, *La disciplina della delega di funzioni*, in GIUNTA-MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale*, cit., 51, che sottolinea come l'attribuzione al dirigente della possibilità di delegare talune funzioni non ridurrebbe, bensì accrescerebbe, la tutela dei beni esposti a pericolo.

<sup>106</sup> V. MONGILLO, *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., 77.

nel caso in cui la delega manchi, e si sia solamente in presenza di una investitura a titolo originario – o dell’esercizio di fatto della stessa ai sensi dell’art. 299 d.lgs. n. 81/2008 – potrà sussistere ugualmente un’eventuale responsabilità penale, laddove il soggetto che sia titolare di quelle funzioni non le eserciti in conformità ai doveri corrispondenti alle funzioni stesse, cagionando un evento lesivo a causa dell’inadempimento in questione<sup>107</sup>.

In secondo luogo, la delega di funzioni non deve essere confusa con quella che viene definita «delega di esecuzione»<sup>108</sup>, che rappresenta lo strumento tramite il quale il titolare di determinati obblighi decide di adempierli mediante l’ausilio di altri soggetti da lui incaricati, privi però di autonomia decisionale in merito all’assolvimento delle funzioni in questione. Ad esempio, la circostanza che il datore di lavoro decida di avvalersi di collaboratori per adempiere al proprio debito prevenzionistico – come comunemente avviene – non varrà a trasferire le proprie funzioni e la corrispondente responsabilità penale in capo agli stessi. Similmente, la delega che viene effettuata dal consiglio di amministrazione nei confronti di un amministratore ai sensi dell’art. 2381 c.c., non equivale alla delega di funzioni di cui all’art. 16 del Testo unico, ma rappresenta una mera ripartizione di ruoli. Si può quindi affermare che la delega di funzioni abbia un’efficacia costitutiva di un «nuovo centro d’imputazione penale»<sup>109</sup>, laddove l’attribuzione di un incarico riveste, invece, un’efficacia meramente descrittiva di una sfera di responsabilità che sorge a titolo originario.

A questo proposito, si sono registrate anche ricostruzioni diverse con riferimento alle funzioni della delega.

Da un lato, autorevole dottrina<sup>110</sup> aveva considerato la delega non già come lo strumento avente la finalità di far sorgere di una posizione di garanzia, bensì come lo strumento tramite il quale risultava possibile trasferire in capo al dirigente funzioni che – seppur diverse dagli obblighi indelegabili previsti dall’art. 17 – risultavano comunque, secondo l’assetto stabilito dalla legge, proprie soltanto del

---

<sup>107</sup> Cfr. D’ALESSANDRO, *La delega di funzioni*, cit., 1133.

<sup>108</sup> Sul punto, BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi*, cit., 428 ss.

<sup>109</sup> Cfr. MONGILLO, *La delega di funzioni*, cit., 77.

<sup>110</sup> In argomento, PADOVANI, *La delega di funzioni, tra vecchio e nuovo sistema di prevenzione antiinfortunistica*, in *Cass. pen.*, 2011, 1581 ss.

datore di lavoro<sup>111</sup>. La delega avrebbe potuto costituire, secondo tale ricostruzione, l'unico strumento in grado di consentire siffatta attribuzione di funzioni al dirigente, che non si sarebbe invece potuta fondare sul diverso strumento dell'esercizio fattuale di cui all'art. 299, in quanto si è ritenuto che – trattandosi di funzioni esclusivamente datoriali – il trasferimento delle stesse necessitasse di un atto «a forma vincolata e a contenuto tassativamente definito»<sup>112</sup>..

Dall'altro lato, talune ricostruzioni giurisprudenziali<sup>113</sup> avevano individuato nella delega uno strumento dalla finalità probatoria, volto a dare riscontro dell'attribuzione di determinate funzioni al soggetto dirigente e a definirne gli effettivi poteri e il grado di autonomia. Questa concezione è risultata, tuttavia, insostenibile, finendo per assimilare la delega ad una prova legale, non ammissibile nel processo penale.<sup>114</sup>

#### **4.1. I requisiti costitutivi e gli effetti della delega**

Passando all'analisi della disciplina della delega, l'art. 16 del Testo unico prevede alcuni «limiti e condizioni» per l'ammissibilità della delega. Si tratta, essenzialmente, di elementi costitutivi della delega, dei quali alcuni hanno carattere formale e altri sostanziale.

Sotto il profilo formale, l'art. 16 richiede che la delega risulti da atto scritto avente data certa e che sia accettata per iscritto dal delegato. Si tratta, quindi, di un negozio bilaterale la cui efficacia è subordinata all'accettazione da parte del delegato. Per quanto concerne il requisito della forma scritta, nella giurisprudenza precedente al Testo unico si erano registrati orientamenti diversi. L'opinione più formalistica<sup>115</sup> richiedeva che la delega fosse espressa in forma scritta, forma richiesta – il più delle volte – solamente *ad probationem* e non a fini di validità della

---

<sup>111</sup> Ad esempio, l'art. 64, d.lgs. n. 81/2008 prevede degli obblighi inerenti ai luoghi di lavoro (uscite di emergenza, pulitura dei macchinari, ecc.) che sono indirizzati esclusivamente dal datore di lavoro.

<sup>112</sup> In tal senso, PADOVANI, *La delega di funzioni*, cit., 1592.

<sup>113</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 21 maggio 2003, n. 22345, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. III, 17 aprile 2008, n. 16138, *ivi*.

<sup>114</sup> Sul punto, MONGILLO, *La delega di funzioni*, cit., 84 ss.; PADOVANI, *La delega di funzioni*, cit., 1586.

<sup>115</sup> Cfr. Cass. pen., 27 gennaio 1994, n. 743, in *Cass. pen.*, 1996, 743; Cass. pen., Sez. III, 20 febbraio 2003, n. 18319, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it).

delega stessa. Dall'altro lato, vi erano posizioni "sostanzialistiche"<sup>116</sup> che non ritenevano necessaria la forma scritta, purché la delega fosse individuabile in modo espresso, certo e inequivoco. Quindi, anche ammettendo la delega "di fatto", essa doveva essere esplicita e identificabile, «anche attraverso le norme organizzative interne che disciplinano la struttura dell'impresa (*job descriptions*, organigrammi mansionari, *missions* aziendali ecc.)»<sup>117</sup>. Solamente una parte minoritaria della giurisprudenza richiedeva la forma scritta come requisito di validità.

Il d.lgs. n. 81/2008 ha adottato un approccio di massimo rigore, richiedendo sia l'atto scritto sia l'accettazione per iscritto; soluzione che, se da un lato sembra aver posto fine all'incertezza giurisprudenziale sul punto, dall'altro ha suscitato non pochi problemi ermeneutici. In primo luogo, qualificando la forma scritta come *ad substantiam*, potrebbero porsi dei problemi di compatibilità con il principio di personalità della responsabilità penale, nella misura in cui l'evento lesivo riconducibile al delegato venga imputato al datore di lavoro delegante sulla base dell'invalidità della delega dovuta puramente alla mancanza del riscontro documentale<sup>118</sup>. La previsione della forma scritta, poi, sembra porsi in conflitto con il principio di effettività di cui all'art. 299 e, in generale, con la logica funzionalistica che caratterizza l'intero sistema della sicurezza sul lavoro.

Nel tentativo di conciliare le due opposte nozioni, si è fatto allora leva<sup>119</sup> sull'utilizzo dell'avverbio "altresi" presente nell'art. 299, affermando che tale avverbio consenta di attribuire efficacia, in termini di acquisizione della posizione di garanzia, allo svolgimento in concreto dell'attività da parte del delegato pur in assenza di una delega scritta; la responsabilità del delegato, in questo caso, si andrebbe ad aggiungere a quella del delegante, che non si sarebbe liberato a causa dell'inefficacia della delega. Tale soluzione, tuttavia, non sembrerebbe idonea a superare – in relazione alla posizione del delegante – i dubbi di contrasto con l'art. 27 Cost. cui poc'anzi si è fatto cenno. Ad ogni modo, rimane pressoché pacifica

---

<sup>116</sup> V. Cass. pen., Sez. III, 26 maggio 2003, n. 22931, in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, che richiede che la delega abbia «forma espressa (non tacita) e contenuto chiaro», purtuttavia escludendo la necessità della forma scritta; Cass. pen., Sez. IV, 7 aprile 2003, n. 16019, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 29 marzo 2007, n. 12800, *ivi*.

<sup>117</sup> Cfr. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni*, cit., 1143 ss.

<sup>118</sup> Sul punto, MONGILLO, *La delega di funzioni*, cit., 84.

<sup>119</sup> Così, BRUSCO, *La delega di funzioni alla luce del d.lgs. n. 81 del 2008*, cit., 2781.

l'opinione secondo cui la forma scritta rappresenti un requisito richiesto *ad substantiam*<sup>120</sup> e non *ad probationem*, sebbene non manchino posizioni divergenti sul punto<sup>121</sup>.

È, tuttavia, in ogni caso, necessario che il delegato accetti la delega, onde evitare che possano prodursi modificazioni significative della sua sfera giuridica e di responsabilità senza il suo preventivo consenso.

L'art. 16 richiede, inoltre, sempre dal punto di vista formale, che alla delega sia data «adeguata e tempestiva pubblicità». Essendo tale previsione posta al di fuori dell'elenco dei limiti e delle condizioni, si ritiene che l'obbligo di pubblicità non rappresenti un requisito costitutivo la cui carenza vada a determinare l'invalidità della delega. La previsione della pubblicità conferma l'inammissibilità di deleghe implicite o di fatto<sup>122</sup>. Per quanto concerne le forme di tale pubblicità, non vi sono indicazioni sul punto; si ritengono sufficienti, ad esempio, l'avviso in un luogo accessibile a tutti, come la bacheca aziendale o la diffusione tramite circolari interne.

Per quanto concerne i requisiti sostanziali, invece, è imposto al datore di lavoro, dal punto di vista soggettivo, di selezionare un delegato che possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Si richiede, poi, l'attribuzione al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Infine, la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Per quanto attiene al primo requisito, risulta di fondamentale importanza che il datore di lavoro effettui accuratamente la scelta di un soggetto che sia dotato di competenze qualificate, e

---

<sup>120</sup> In giurisprudenza, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 6 agosto 2015, n. 34289, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. IV, 9 maggio 2017, n. 22606, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 18 marzo 2019, n. 11725, *ivi*.

<sup>121</sup> Si veda PISANI, *Profili penalistici*, cit., 830, il quale ritiene che l'utilizzo del verbo "risultare" stia ad indicare che la forma scritta abbia la funzione di "documentare" in giudizio la sussistenza della delega. La delega, secondo l'Autore, potrebbe essere redatta in forma scritta anche in un momento successivo rispetto al sorgere della posizione di garanzia. Dal punto di vista giurisprudenziale, cfr. Cass. pen., Sez. III, 28 marzo 2018, n. 14352, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, in cui si legge che «l'efficacia devolutiva della delega di funzioni è subordinata all'esistenza di un atto traslativo [...] che sia connotato dai requisiti della chiarezza e della certezza, i quali possono sussistere a prescindere dalla forma impiegata, non essendo richiesta per la sua validità la forma scritta né 'ad substantiam' né 'ad probationem'».

<sup>122</sup> Cfr. TORDINI CAGLI, *La delega di funzioni*, in AA.VV., *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, cit., 104.

che non rappresenti solamente «una testa di legno destinata ad eludere le responsabilità datoriali»<sup>123</sup>. E ciò non soltanto per la necessità di nominare un soggetto adeguato a fronteggiare gli alti compiti prevenzionistici che gli sono attribuiti, ma altresì poiché tale adempimento, laddove violato, determina la responsabilità del delegante a titolo di *culpa in eligendo*. Oltre alla professionalità, l'art.16 fa riferimento alla «esperienza», mostrando di attribuire rilevanza non solamente ad una competenza documentata in astratto, ma «specificatamente dimostrata sul campo»<sup>124</sup>; questo poiché l'*intentio legislatoris* è quella di attribuire una tutela ai beni giuridici che vengono in rilievo quanto più incisiva possibile. Chiaramente, anche il riscontro documentale circa la sussistenza dei requisiti di professionalità risulta importante, soprattutto a fini probatori, per escludere la sussistenza della *culpa in eligendo*. Come rilevato da autorevole dottrina, il requisito dell'adeguatezza non appare del tutto coerente con la natura di requisito di validità della delega, nel senso che lo stesso dovrebbe essere valorizzato, piuttosto, sul piano della colpevolezza del delegante. Infatti, può risultare irragionevole affermare l'inefficacia *tout court* della delega – e dunque l'assenza dell'effetto di liberazione della responsabilità – senza verificare che l'assenza dei requisiti richiesti non fosse, ad esempio, sconosciuta al delegante o frutto di un suo errore incolpevole<sup>125</sup>. Ad ogni modo, i profili di colpevolezza del delegante vengono comunque valorizzati – ferma l'inefficacia della delega – sotto il profilo della *culpa in eligendo* (v. *infra*, Cap. II)

Tra gli elementi soggettivi, quello di maggiore importanza è rappresentato dal trasferimento al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Emerge come il delegato debba «poter assumere il ruolo di autentico *alter ego* del datore di lavoro, svolgendo una funzione di supplenza che lasci invariato (e anzi, se possibile, aumenti) il livello di sicurezza garantito ai lavoratori»<sup>126</sup>. L'art. 16 ha ripreso il principio di effettività, sorto in sede giurisprudenziale, sulla base del quale il delegato deve essere

---

<sup>123</sup> Cfr. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 72.

<sup>124</sup> Così MONGILLO, *La delega di funzioni*, cit., 87.

<sup>125</sup> Si rimanda a D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni*, cit., 1145 s.; MONGILLO, *La delega di funzioni*, cit., 87 ss.; BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 73.

<sup>126</sup> Cfr. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni*, cit., 1146.

destinatario di poteri di intervento che gli consentano di governare realmente le fonti di rischio. Emerge in questa sede quella connessione tra poteri e doveri<sup>127</sup> che caratterizza l'intero assetto del Testo unico. Il trasferimento di determinati compiti non può prescindere dal trasferimento dei corrispondenti poteri che consentano di assolverli. Poteri che possono essere di carattere organizzativo, quale ad esempio il coordinamento dei dipendenti, di carattere gestionale, quali la gestione dei rischi, e infine poteri di controllo quale il controllo sull'accesso ai luoghi di lavoro<sup>128</sup>. Tale trasferimento di poteri, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite<sup>129</sup>, deve essere «effettivo e non meramente cartolare». Ad ogni modo, la delega può riguardare anche soltanto uno specifico settore, un rischio specifico o una limitata porzione del rischio lavorativo.

Per quanto attiene all'autonomia di spesa, anch'essa deve essere commisurata alle funzioni che sono delegate. Nel caso in cui si verificano delle situazioni emergenziali per far fronte alle quali il *budget* assegnato non risulti sufficiente, il delegato avrà il compito di segnalare tempestivamente<sup>130</sup> tale situazione al datore di lavoro affinché intervenga, personalmente o tramite un ampliamento della delega. Inoltre, la delega potrebbe prevedere un fondo straordinario a disposizione del delegato per l'eventualità che si verificano situazioni di carattere emergenziale<sup>131</sup>.

Una delega che rispetti tutti i limiti e le condizioni di cui all'art. 16 del Testo unico, avrà un'efficacia liberatoria del garante dalla responsabilità con riferimento alle funzioni e ai poteri che sono stati trasferiti, che segnano l'ambito entro il quale il delegato può essere chiamato a rispondere.

Quanto all'efficacia di una delega valida, occorre dire che essa è retta dal c.d. principio di non ingerenza, sulla base del quale il datore di lavoro non può subentrare nella gestione dell'attività del delegato – salvo l'obbligo di vigilanza – e, nel caso in cui sia intervenuto e abbia ostacolato le attività del delegato, riacquisirà l'originaria posizione di garanzia e potrà essere ritenuto ordinariamente

---

<sup>127</sup> Sul punto, DE VITA, *La delega di funzioni*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, cit., 365.

<sup>128</sup> MONGILLO, *La delega di funzioni*, cit., 89.

<sup>129</sup> Cass. S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, cit.

<sup>130</sup> In tal senso, DE VITA, *La delega di funzioni*, cit., 365.

<sup>131</sup> In argomento, BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 74.

responsabile<sup>132</sup>. L'ingerenza, infatti, preclude l'efficace funzionamento della delega<sup>133</sup>. Parimenti, risponde il delegante e non il delegato, nel caso in cui l'evento lesivo sia da attribuire ad una scelta organizzativa di fondo o una decisione attinente alla politica aziendale, su cui il delegato non aveva alcun potere di intervento.

Infine, per quanto concerne l'ipotesi dell'inammissibilità della delega, cioè il caso in cui essa difetti di una delle condizioni enunciate dall'art. 16, bisogna distinguere le posizioni del delegante e del delegato. Sicuramente, data l'inefficacia della delega, permarrà la responsabilità del delegante. Con riferimento al delegato<sup>134</sup>, invece, la sua responsabilità dipenderà da quale sia stato il suo concreto ed effettivo ruolo in merito alla gestione del rischio<sup>135</sup>. Può, quindi, permanere una sua eventuale responsabilità<sup>136</sup>, riconducibile non più agli effetti della delega, bensì al principio di effettività di cui all'art. 299 del Testo unico. In questa evenienza, dunque, si pone la possibilità che una pluralità di garanti sia chiamata a rispondere dell'evento lesivo.

#### **4.2. L'obbligo di vigilanza**

Dopo aver elencato i "limiti e condizioni" e aver richiesto la pubblicità della delega, l'art. 16, al comma 3, prevede che la delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Stabilisce, inoltre, che l'obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4. L'obbligo di vigilanza di cui trattasi non è delegabile da parte del datore di lavoro, il quale, in caso di inadempimento, potrà essere chiamato a rispondere a titolo di *culpa in vigilando*, sempre che l'evento lesivo sia eziologicamente riconducibile a tale inadempienza.

---

<sup>132</sup> BRUSCO, *La delega di funzioni alla luce del d.lgs. n. 81 del 2008*, cit., 2279.

<sup>133</sup> In tal senso, PAONESSA, *Problemi risolti e questioni ancora aperte nella recente giurisprudenza in tema di debito di sicurezza e delega di funzioni*, in AA. Vv., *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, cit., 49.

<sup>134</sup> La responsabilità del delegato, in caso di inammissibilità della delega, potrà essere riconosciuta anche a titolo di c.d. "colpa per assunzione", nell'ipotesi in cui lo stesso – pur essendo consapevole della sua inadeguatezza rispetto all'espletamento delle funzioni attribuite – abbia tuttavia accettato l'incarico (cfr. *infra*, Cap. II).

<sup>135</sup> Sul punto, DE VITA, *La delega di funzioni*, cit., 362; BRUSCO, *La delega di funzioni alla luce del d.lgs. n. 81 del 2008*, cit., 2781.

<sup>136</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 29 dicembre 2008, n. 48295, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. IV, 27 febbraio 2015, n. 8900, *ivi*.

Per quanto attiene al carattere di tale vigilanza, essa non deve riguardare il merito delle singole scelte operative da parte del delegato – dato anche l’operare del principio di non ingerenza – ma concerne in generale il corretto svolgimento delle funzioni prevenzionistiche che gli sono state attribuite; le Sezioni Unite<sup>137</sup> hanno parlato, a questo riguardo, di una «vigilanza alta». Tale vigilanza, soprattutto nelle organizzazioni più complesse, dovrebbe avere prevalentemente un carattere procedurale ed essere posta in essere per il tramite di flussi informativi<sup>138</sup>.

La previsione secondo cui l’obbligo di vigilanza s’intende assolto in caso di adozione del modello di cui all’art. 30 comma 4, ha suscitato taluni problemi ermeneutici.

Tale disposizione, come già accennato, ha operato un raccordo con la disciplina relativa alla responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001. Infatti, il “modello di verifica e controllo” cui fa riferimento, altro non è che il sistema di controllo<sup>139</sup> che costituisce parte del più ampio modello organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità dell’ente<sup>140</sup> e la cui verifica viene affidata al c.d. “organismo di vigilanza”. La disposizione sembra aver costruito una presunzione che – sebbene appaia come assoluta<sup>141</sup> – risulta preferibile qualificare come relativa, ammettendo quindi la possibilità di addurre prove idonee a confutare il corretto assolvimento dell’obbligo di vigilanza; sia perché, se la presunzione fosse assoluta, si sarebbe in presenza di un’inammissibile prova legale, sia perché si determinerebbe un’eccessiva deresponsabilizzazione del datore di lavoro, cui basterebbe delegare – anche solo formalmente – il proprio obbligo all’organismo di vigilanza per andare senz’altro esente da responsabilità<sup>142</sup>. Di conseguenza, il datore di lavoro non deve

---

<sup>137</sup> Cass. S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, cit.

<sup>138</sup> In argomento, BELLAGAMBA, *Adempimento dell’obbligo di vigilanza da parte del delegante e sistema di controllo di cui all’art. 30, comma 4, T.U. n. 81/2008: punti di contatto e possibili frizioni*, in AA. Vv., *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, cit., 78 ss.

<sup>139</sup> Sulla confusione terminologica del legislatore, che non tiene conto della distinzione tra “modello” e “sistema”, v. VITARELLI, *La disciplina della delega di funzioni*, in GIUNTA-MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, 49; TORDINI CAGLI, *La delega di funzioni*, in AA.Vv., *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016, 106.

<sup>140</sup> Sul punto, MONGILLO, *La delega di funzioni*, cit., 96.

<sup>141</sup> In argomento, VITARELLI, *La disciplina della delega di funzioni*, cit., 49.

<sup>142</sup> A questo proposito, può osservarsi come la Commissione europea abbia avviato, nel 2010, una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia con riferimento all’incorretta attuazione della Direttiva 89/391/CEE. Tra i vari rilievi, si contesta che la disciplina relativa all’obbligo di vigilanza del delegante, e in particolare la presunzione di assolvimento in caso di adozione ed efficace

necessariamente assolvere l'obbligo di vigilanza tramite l'organismo di vigilanza<sup>143</sup>, potendo anche esercitarlo personalmente o attraverso una struttura di tipo diverso.

Una questione particolarmente delicata attiene al mutato ruolo che l'organismo di vigilanza andrebbe ad assumere nel caso in cui fosse incaricato di adempiere all'obbligo di vigilanza sull'attività del delegato. Infatti, tale organismo acquisirebbe una posizione di garanzia, rilevante *ex art. 40 cpv. c.p.*, divenendo parte del sistema della sicurezza sul lavoro e potendo quindi rispondere in caso di verifica di un evento lesivo. Tale funzione di vigilanza sul delegato non è tipica dell'organismo, che ha invece come compito quello di verificare l'adozione e l'efficace attuazione del modello organizzativo. Per tale ragione, si ritiene che il compito di vigilare sulle attività delegate debba essere oggetto di un incarico *ad hoc* nei confronti dell'organismo di vigilanza. Inoltre, con l'attribuzione di tale incarico, si instaurerebbe un rapporto diretto tra l'organismo e il delegante che farebbe, in parte, venir meno il carattere di assoluta autonomia dell'organismo dai vertici dell'organizzazione aziendale, la quale dovrebbe, invece, rappresentare una caratteristica immanente all'organismo stesso<sup>144</sup>.

### 4.3. La subdelega

L'ultimo tema da analizzare, in materia di delega di funzioni, seppur nei suoi profili essenziali, è quello della subdelega, introdotta dal d.lgs. n. 106/2009, tramite l'inserimento nell'art. 16 del Testo unico del comma 3-*bis*, il quale prevede

---

attuazione del modello di verifica e controllo, determinerebbe un'eccessiva deresponsabilizzazione del datore di lavoro. Si ritiene, tuttavia, che il rilievo non tenga in adeguato conto la complessiva e articolata disciplina sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sul punto, cfr. PAONESSA, *Problemi risolti e questioni ancora aperte nella recente giurisprudenza in tema di debito di sicurezza e delega di funzioni*, cit., 60 ss.; MONGILLO, *La delega di funzioni*, cit., 76.

<sup>143</sup> Anche perché tale organismo non risulta presente in tutte le organizzazioni aziendali, essendo peraltro tuttora aperto il dibattito circa la sua obbligatorietà o meno.

<sup>144</sup> In argomento, VITARELLI, *La disciplina della delega di funzioni*, cit., 50, che rileva l'opportunità di individuare organismi diversi cui attribuire il ruolo in questione, per scongiurare il rischio di «fare a pezzi il modello introdotto dal d.lgs. 81/2008» nell'ambito del quale l'organismo di vigilanza si caratterizza per l'ampia autonomia e indipendenza; BELLAGAMBA, *Adempimento dell'obbligo di vigilanza da parte del delegante e sistema di controllo di cui all'art. 30, comma 4, T.U. n. 81/2008*, cit., 76, che rileva come l'attribuzione dell'obbligo di vigilanza all'OdV determinerebbe un «corto circuito logico-giuridico difficile da disinnescare» e suggerisce di attribuire tale compito a degli *auditors* indipendenti, investendo l'OdV di un meta-controllo di tipo successivo, da assolversi tramite flussi informativi degli *auditors* verso l'organismo, e successivi flussi informativi dell'OdV verso il delegante.

che il soggetto delegato possa a sua volta delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ad un altro soggetto, rispettando le stesse condizioni previste per la delega dal primo comma. Il sub-delegato non può, a sua volta, delegare ulteriormente le funzioni.

Affinché operi la subdelega, è necessaria una «intesa con il datore di lavoro». Di fatto, tale intesa si traduce in una previa autorizzazione da parte del datore di lavoro. Inoltre, anche in capo al sub-delegante è posto un obbligo di vigilanza nei confronti dell'attività del sub-delegato. Non si specifica che tale obbligo possa essere assolto mediante il sistema di verifica e controllo di cui all'art. 30 comma 4 e da ciò è sorto il dubbio che il sub-delegante possa esercitare tale obbligo solamente in maniera diretta. In aggiunta a tale vigilanza, inoltre, si ritiene<sup>145</sup> che lo stesso datore di lavoro – in quanto garante primario – debba esercitare la vigilanza, oltre che nei confronti del delegato, anche nei confronti del sub-delegato. Tale obbligo deriverebbe dalla necessità di non disperdere eccessivamente la responsabilità del garante primario e dalla circostanza che, comunque, le funzioni che sono attribuite al sub-delegato promanano sempre – per il tramite del delegato sub-delegante – dal datore di lavoro, che deve, peraltro, approvare la sub-delega.

L'aver il legislatore richiesto, ai fini della validità della subdelega, la previa intesa con il datore di lavoro, viene considerato quale ulteriore argomento a conferma dell'inammissibilità di una delega da parte del dirigente<sup>146</sup>.

## **5. I soggetti responsabili e i relativi obblighi**

Come si è visto, la ripartizione del debito prevenzionistico – fin dai decreti degli anni Cinquanta – aveva un carattere quadripartito e risultava fondata su un modello “a cascata” che prevedeva la distribuzione dell'obbligo di sicurezza tra datore di lavoro – che, chiaramente, deteneva la “quota” principale – dirigente, preposto e lavoratore, tramite la «imputazione a ciascuno dei soggetti coinvolti di una sua frazione più o meno ampia»<sup>147</sup>. In realtà, essendo l'intero sistema di tutela

---

<sup>145</sup> Sul punto, BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 76.

<sup>146</sup> Cfr. TORDINI CAGLI, *La delega di funzioni*, in AA.VV., *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, cit., 100.

<sup>147</sup> V. BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi*, cit., 429.

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro finalizzato a proteggere il lavoratore, prima del Testo unico il ruolo prevenzionistico di quest'ultimo appariva piuttosto residuale; tale soggetto si poneva più che altro come destinatario passivo delle misure di sicurezza. Erano previsti in capo allo stesso – fin dai d.P.R. del 1955 e del 1956 – principalmente obblighi di carattere generale<sup>148</sup>; limitati erano i doveri specifici. Di conseguenza, l'obbligo di sicurezza risultava principalmente posto in capo al datore di lavoro, al dirigente e al preposto. Fin da subito, quindi, la scelta operata dal legislatore è stata quella di corresponsabilizzare non solo il datore di lavoro, ma anche gli altri soggetti che a vario titolo collaborano con quest'ultimo, sul «presupposto corretto e 'moderno' che il potere organizzativo/direttivo, nell'impresa moderna, non è più esercitato esclusivamente dal titolare ma anche, sia pure in misura diversa, da tutti i soggetti rientranti nella c.d. *line* aziendale»<sup>149</sup> e in modo tale da fornire una tutela più ampia possibile dei beni giuridici che vengono in rilievo. La novità apportata del Testo unico risiede principalmente nell'aver accuratamente delineato e tipizzato le figure del sistema, fornendo una definizione per ciascuna di esse e individuandone in modo analitico ruoli e obblighi.

### **5.1. Il datore di lavoro e il dirigente**

La trattazione unitaria delle figure del datore di lavoro e del dirigente è consentita, da un lato, dalla circostanza che il Testo unico – all'art. 18 – ne elenchi in modo congiunto gli obblighi e, dall'altro, dalla stretta relazione che intercorre tra i suddetti soggetti. Fermo restando che – come del resto per le altre figure del sistema – il Testo unico delimita le attribuzioni di ciascun soggetto in modo specifico, risultando quindi doveroso, in via preliminare, mantenere distinta l'analisi.

Partendo dal datore di lavoro, esso viene definito<sup>150</sup> come «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la

---

<sup>148</sup> Il d.P.R. n. 547/1955 prevedeva obblighi relativi, ad esempio, all'utilizzo delle scale, al divieto di fumare in prossimità dei luoghi in cui vi fosse pericolo di incendio, al divieto di rimuovere dispositivi e protezioni delle macchine, alla segnalazione immediata al datore di lavoro di ogni infortunio.

<sup>149</sup> Cfr. STOLFA, *Soggetti attivi e passivi dell'obbligo di sicurezza: individuazione e responsabilità*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, 2015, 535.

<sup>150</sup> Art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008.

propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa». Da tale definizione emerge come, nell'ambito della stessa impresa, possano sussistere più soggetti che rivestano il ruolo di datore di lavoro<sup>151</sup>, dando vita ad un «modello organizzativo multidatoriale»<sup>152</sup>. L'indicazione in tal senso è data dal fatto che viene individuato come datore di lavoro anche il soggetto che sia titolare non già dell'intera organizzazione, ma solamente di un'unità produttiva<sup>153</sup>, come può essere – ad esempio – il direttore di uno stabilimento. In realtà, la possibile presenza di una pluralità di datori di lavoro rappresenta un dato già desumibile dal principio di effettività, disciplinato dall'art. 299 e fortemente valorizzato dal Testo unico. A tal proposito, basti richiamare quanto sopra detto con riferimento all'individuazione dei soggetti responsabili: l'investitura nel ruolo di datore di lavoro può derivare sia dalla titolarità formale della qualifica, sia dall'esercizio fattuale dei poteri e delle funzioni inerenti a tale ruolo. La stessa definizione di cui all'art. 2 individua due criteri per l'attribuzione della qualifica datoriale: da un lato, la titolarità del rapporto di lavoro, criterio di tipo formale, dall'altro, la responsabilità dell'organizzazione<sup>154</sup>, criterio di tipo «effettuale»<sup>155</sup>. L'elemento dirimente è costituito – in ogni caso – dalla titolarità dei poteri decisionali e di spesa.

Con riferimento alla concreta individuazione di chi sia, nell'ambito di un'impresa, datore di lavoro a fini prevenzionistici, occorre distinguere il settore privato da quello pubblico.

---

<sup>151</sup> Cfr. BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi*, cit., 430 ss., che pone in luce la lontananza di tale assetto con la concezione civilistica del datore di lavoro quale soggetto formalmente titolare del rapporto di lavoro.

<sup>152</sup> Così BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 28; TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, cit., 70, che rileva l'importanza del dirigente responsabile di stabilimento, il quale assume automaticamente la posizione di datore di lavoro nel caso in cui sia dotato di poteri decisionali e di spesa necessari agli adempimenti previsti.

<sup>153</sup> L'unità produttiva viene definita all'art. 2, comma 1, lett. t), d.lgs. n. 81/2008, come lo «stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale».

<sup>154</sup> Sul punto, LAZZARI, *Datore di lavoro e obbligo di sicurezza*, *Working paper* n. 7/2012, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it), secondo cui la preminenza è, comunque, attribuita al criterio di tipo funzionale, che fa sì che la responsabilità sia fondata sugli effettivi nessi organizzativi e le prerogative del datore di lavoro, senza avere riguardo esclusivamente alla formale qualifica contrattuale.

<sup>155</sup> Cfr. GIUNTA, GUERRI, *Il datore di lavoro*, in GIUNTA-MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, 4.

In relazione al primo, taluni problemi possono sorgere con riguardo alle imprese collettive che, generalmente, attribuiscono il potere di gestione a più soggetti collegiali e nell'ambito delle quali bisogna individuare chi sia il datore di lavoro ai fini del Testo unico<sup>156</sup>. Infatti, se nelle imprese individuali vi è – di regola – una coincidenza tra titolarità dell'impresa e qualifica di datore di lavoro a fini prevenzionistici, nelle organizzazioni più complesse la questione si complica. Nelle società semplici o in nome collettivo, di regola tutti i soci sono qualificabili come datori di lavoro, salvo che – in ossequio al principio di effettività – tale qualifica possa essere attribuita al soggetto che, di fatto, esercita un ruolo di governo della sicurezza<sup>157</sup>. Per quanto attiene, invece, alle società di capitali, il ruolo di datore di lavoro viene attribuito in linea di principio a tutti i membri e al Presidente del consiglio di amministrazione<sup>158</sup>. Tuttavia, occorrerà anche in questo caso verificare quale sia il reale riparto di funzioni nell'ambito dell'organizzazione e l'eventuale presenza di un amministratore delegato *ex art. 2381 c.c.*, il quale – assumendo su di sé la responsabilità gestoria – acquisirà la qualifica datoriale a fini prevenzionistici<sup>159</sup>.

Con riferimento al settore pubblico, bisogna tenere in considerazione le particolarità della disciplina e, soprattutto, la presenza, da un lato, del vertice politico e, dall'altro, dell'apparato amministrativo. L'organo politico esercita una funzione di indirizzo, definendo obiettivi e programmi; gli organi amministrativi – in particolare, i dirigenti – adottano i provvedimenti amministrativi, godono di autonomia tecnica e finanziaria e, soprattutto, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Il Testo unico, all'art. 2, lett. b), prevede che nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro venga individuato nel dirigente a cui spettano i poteri di gestione, ovvero il

---

<sup>156</sup> In argomento, STOLFA, *L'individuazione e le responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro*, Working paper n. 33/2014 in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it).

<sup>157</sup> Nelle società in accomandita semplice, essendo i soci accomandatari coloro cui sono attribuiti poteri di gestione, è da attribuire in capo ad essi la qualifica datoriale.

<sup>158</sup> Cfr. PETRINI, *Individuazione del datore di lavoro e delega di funzioni nelle società di capitali*, in AA. VV., *La tutela penale della sicurezza sul lavoro*, cit., 85 ss.; PASCUCCI, *L'individuazione delle posizioni di garanzia nelle società di capitali dopo la sentenza "ThyssenKrupp": dialoghi con la giurisprudenza*, Working paper n. 10/2012 in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it).

<sup>159</sup> Sul punto, fondamentali sono le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite nell'ambito del caso ThyssenKrupp: l'eventuale presenza dell'amministratore delegato non esclude del tutto la posizione di garanzia dei membri del consiglio di amministrazione, ma può solamente ridurne la portata, in quanto permane in capo al consiglio il compito di vigilare sul generale andamento della gestione.

funzionario non avente qualifica dirigenziale, nel caso in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. Si specifica, inoltre, che in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice. Di conseguenza, si può affermare che – in generale – non spetti la qualifica datoriale e la correlativa posizione di garanzia in capo all'organo politico, a meno che, tuttavia, non venga in rilievo l'ipotesi dell'omessa individuazione del dirigente<sup>160</sup>.

Il datore di lavoro rappresenta il vertice dell'organizzazione ed è su di lui che grava in misura maggiore la gestione del rischio lavorativo. Tale essenziale e difficile compito deriva non soltanto dal Testo unico, ma prima ancora dal codice civile, nella specie dall'art. 2087 che, come si è visto, pone il datore di lavoro quale garante dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, richiedendo inoltre di commisurare tale obbligo di tutela anche alle evoluzioni tecniche che interessino il settore produttivo di riferimento<sup>161</sup>. Il Testo unico ha previsto degli obblighi più specifici e attualmente l'art. 2087 riveste un carattere recessivo nell'ambito del giudizio di responsabilità penale, ricoprendo più che altro un ruolo descrittivo in generale dei compiti del datore di lavoro<sup>162</sup>. Tra i summenzionati obblighi, abbiamo già citato quelli indelegabili previsti dall'art. 17: l'obbligo di valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento, e la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Inoltre, va ricondotto agli obblighi che devono essere necessariamente esercitati dal datore di lavoro anche l'obbligo di vigilanza sul delegato, che può, tuttavia, essere assolto anche incaricando l'organismo deputato alla vigilanza sul modello organizzativo.

---

<sup>160</sup> Per approfondimenti sul punto, si rinvia a STOLFA, *L'individuazione e le responsabilità del datore di lavoro*, cit., 543 ss.; BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 43 ss.; GIUNTA, GUERRI, *Il datore di lavoro*, cit., 10 ss.

<sup>161</sup> In argomento, FERDANI, *Il ruolo di garanzia del datore di lavoro e la corresponsabilità del RSPP*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 2011, 3, 770 ss.

<sup>162</sup> È, invece, pacifico il ruolo dell'art. 2087 quale riferimento per l'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, c.p., relativa all'omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nell'ipotesi in cui la violazione riguardi una norma non codificata.

La redazione del documento di valutazione dei rischi costituisce un adempimento fondamentale<sup>163</sup> – disciplinato dall’art. 29 del Testo unico – che deve essere effettuato entro novanta giorni dall’avvio dell’attività. Per il tramite della valutazione dei rischi, il datore di lavoro – con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente, che devono collaborare alla redazione del documento apportando il proprio sapere scientifico – individua le specifiche norme cautelari che sarà poi chiamato a rispettare. L’autonormazione costituisce una delle peculiarità del Testo unico e consente una maggiore determinatezza del giudizio sulla colpa, non più fondata sulla violazione di regole cautelari generiche, come l’art. 2087 c.c., bensì su prescrizioni specifiche. La valutazione dei rischi viene definita come «l’analisi globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza»<sup>164</sup>. I rischi che devono essere valutati sono enucleati all’art. 28, che contiene un elenco piuttosto ampio, comprendente, ad esempio, anche i rischi collegati allo stress-lavoro correlato e persino quelli connessi alle differenze di genere. La valutazione deve essere rielaborata «immediatamente», sempre ai sensi dell’art. 29, nel caso di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, ovvero in caso di infortuni significativi o quando risulta necessario in base ai risultati della sorveglianza sanitaria.

La violazione dell’obbligo risulta penalmente sanzionata<sup>165</sup>, ma la norma che impone la redazione del documento non rappresenta una norma direttamente

---

<sup>163</sup> Cfr. PULITANÒ, *Gestione del rischio*, cit., 780, che – con riferimento al d.lgs. n. 626/1994 che aveva introdotto la novità della valutazione dei rischi – rilevava come il reale elemento innovativo fosse non tanto il riconoscimento del dovere di valutazione, che costituirebbe un dovere di diligenza imprescindibile ai fini della gestione della sicurezza, quanto la previsione della formalizzazione di siffatta valutazione nell’apposito Documento, che non risulta imposta quale mero adempimento burocratico bensì quale elemento indicativo dell’effettiva presa in carico del problema della sicurezza.

<sup>164</sup> Art. 2, comma 1, lett. q), d.lgs. n. 81/2008.

<sup>165</sup> Dall’art. 55 del d.lgs. n. 81/2008, che stabilisce la pena dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da 2.792,6 a 7.147,67 euro in caso di violazione dell’art. 29 comma 1, che prevede appunto l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi.

cautelare<sup>166</sup>. In caso di verifica di un evento lesivo, essa potrà essere posta a fondamento della responsabilità penale del datore di lavoro solamente laddove sia accertato il legame eziologico tra la mancata o l'incorretta redazione del documento e la verifica dell'evento stesso.

I principali elementi che devono essere indicati nel Documento sono: la valutazione dei rischi (il c.d. “*risk assessment*”), l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione volte a prevenirli (il c.d. “*risk management*”), l'individuazione delle procedure volte ad attuare le misure stesse e, infine, l'identificazione dei ruoli, delle competenze e dei poteri dei soggetti che sono tenuti a realizzare le misure di prevenzione. Dunque, volendo citare autorevole dottrina, la valutazione dei rischi ha una duplice natura: «diagnostica», per quanto attiene al giudizio sulle condizioni esistenti, e «terapeutica», con riferimento all'attuazione delle misure volte a fronteggiare i relativi rischi<sup>167</sup>.

L'art. 18 stabilisce, poi, che il datore di lavoro e il dirigente «organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite» e procede ad elencare una molteplicità di obblighi di tali figure. Tra di essi, i principali riguardano la formazione, l'informazione e l'addestramento dei dipendenti; l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica e della prevenzione e protezione; la fornitura ai lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuale; il governo delle situazioni di emergenza e del rischio di incendi; il controllo volto ad evitare che le misure di prevenzione adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; la richiesta dell'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali relative alla sicurezza e all'utilizzo dei dispositivi di protezione. Inoltre, è posto in capo a datori di lavoro e dirigenti un obbligo di vigilanza circa

---

<sup>166</sup> Sul punto, TORRE, *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*, cit., 41, secondo cui il sistema delineato dal d.lgs. n. 81/2008 consta di una struttura regolativa a due livelli: un primo livello, di carattere legislativo, fissa regole cautelative di tipo procedurale (dunque non cautelari) che risultano, però, funzionali al secondo livello, formato da «regole cautelari e cautelative autonormate», le quali confluiscono nel DVR.

<sup>167</sup> Cfr. PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, cit., 1163.

l'osservanza, da parte delle altre figure del sistema, dei propri obblighi prevenzionistici<sup>168</sup>.

Chiaramente, si tratta di un obbligo distinto rispetto al dovere di vigilanza del datore di lavoro delegante sull'attività del delegato<sup>169</sup>. Esso può essere desunto dall'art. 18, comma 3-*bis*, che impone al datore di lavoro e al dirigente l'obbligo di vigilare affinché le altre figure di sistema – in particolare: preposto, lavoratore, medico competente, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori – adempiano agli obblighi posti in capo ad essi dal Testo unico. La norma specifica comunque che, nel caso in cui l'inosservanza non sia addebitabile ad un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro e del dirigente, permane la responsabilità esclusiva delle figure citate<sup>170</sup>. Inoltre, per quanto concerne il dirigente, è la stessa definizione di tale figura, che vedremo a breve, a prevedere che lo stesso abbia il compito di vigilare sull'attività lavorativa.

In linea di principio, la violazione dell'obbligo di vigilanza sui lavoratori può fondare un addebito di responsabilità in capo al datore di lavoro in caso di verifica di un evento lesivo in quanto quest'ultimo, in qualità di garante primario, dovrebbe governare i rischi per i lavoratori tenendo conto anche delle eventuali trascuratezze degli stessi; sussistono, tuttavia, dei casi – che saranno successivamente approfonditi – nei quali viene in rilievo la colpa concorrente del lavoratore o in cui la condotta del lavoratore risulta idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, e ad escludere quindi la responsabilità di quest'ultimo.

Tra gli obblighi appena sommariamente richiamati, risultano molto rilevanti quelli di formazione e informazione, disciplinati in modo articolato dagli artt. 36 e 37 del Testo unico. L'art. 36 prevede che il lavoratore debba essere informato di tutti i rischi per la sicurezza derivanti dall'ambiente di lavoro e dei rischi specifici derivanti dalla propria mansione, nonché delle misure di sicurezza volte a

---

<sup>168</sup> In argomento, BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 37 s.

<sup>169</sup> V. PICCIALLI, *Qualche riflessione sul debito di sicurezza in materia antinfortunistica*, in AA. VV., *La tutela penale della sicurezza sul lavoro*, cit., 98, secondo cui l'obbligo costituisce derivazione dell'art. 2087 c.c.

<sup>170</sup> Il principio secondo cui il datore di lavoro non debba semplicemente predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche controllarne l'attuazione, è affermato da molte sentenze. *Ex multis*, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 26 marzo 2019, n. 13116, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., 7 giugno 2018, n. 25815, *ivi*; Cass. pen., 5 aprile 2018, n. 15186, *ivi*.

fronteggiare tali rischi tra le quali, in particolare, le procedure di primo soccorso, di evacuazione dai luoghi di lavoro e le procedure relative alla lotta antincendio. Dovranno, inoltre, essergli comunicati i nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. L'informazione deve essere puntuale, precisa e facilmente comprensibile per il lavoratore<sup>171</sup>. I lavoratori devono, inoltre, essere formati ed addestrati sia al momento della costituzione del rapporto di lavoro, sia in occasione del mutamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, nuove sostanze o miscele pericolose. La formazione deve riguardare, prima ancora che i rischi specifici e le misure di prevenzione adottate, il concetto stesso di rischio, danno e prevenzione, unitamente ai diritti e doveri dei soggetti aziendali e degli organi di vigilanza. La giurisprudenza<sup>172</sup> ha specificato come l'obbligo di formazione nei confronti del lavoratore non possa essere escluso dalla sussistenza di un personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, che possa discendere ad esempio da una lunga precedente esperienza del lavoratore nel settore produttivo di riferimento.

La formazione è dovuta, da parte del datore di lavoro, non solo nei confronti dei lavoratori ma anche nei confronti di dirigenti e preposti. In relazione a questi ultimi, essa riguarderà essenzialmente l'individuazione dei fattori di rischio e delle misure tecniche e organizzative di prevenzione<sup>173</sup>.

Anche la violazione degli obblighi di formazione e informazione del datore di lavoro nei confronti del lavoratore possono fondare un addebito colposo in capo al primo<sup>174</sup>, laddove sia accertata sia la rilevanza eziologica dell'omessa

---

<sup>171</sup> V. GROTTI, *Obbligo di formazione e informazione dei lavoratori, nesso di rischio e causalità della colpa*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2010, 4, secondo cui, in conformità con il principio di effettività che caratterizza l'intero sistema, il legislatore non ha predeterminato le forme di somministrazione delle informazioni; ciò che rileva è che il contenuto dell'informazione consenta ai lavoratori di acquisire le conoscenze necessarie all'adempimento dei propri obblighi di sicurezza e alla gestione dei rischi.

<sup>172</sup> Cass. pen., Sez. IV, 16 maggio 2014, n. 21242, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it); Cass. pen., Sez. IV, 7 dicembre 2018, n. 54803, *ivi*.

<sup>173</sup> In argomento, GIORNALE, *Informazione e formazione: strumenti di prevenzione soggettiva*, Working paper n. 34/2014, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it), 13 ss., che specifica come i preposti debbano ricevere una formazione aggiuntiva rispetto a quella che ricevono in quanto lavoratori. Con riferimento ai dirigenti, si evidenzia come la legge non specifichi che si tratta di un obbligo e non preveda una sanzione in caso di inadempimento, sebbene si possa propendere – in base ad una lettura sistematica – per l'esistenza dell'obbligo.

<sup>174</sup> La giurisprudenza è molto rigorosa in merito all'obbligo di formazione del datore di lavoro. Cfr., *ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4870, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, ove si legge che «il responsabile della sicurezza deve avere la cultura e la 'forma mentis' del garante del

informazione ai fini della verifica di un evento illecito sia la rimproverabilità soggettiva del datore di lavoro<sup>175</sup>.

Passando ad approfondire la figura del dirigente, tale soggetto viene definito come la «persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa»<sup>176</sup>. Appare utile ripetere come l'acquisizione del ruolo di dirigente possa derivare sia da un'investitura formale, che dall'esercizio di fatto del relativo ruolo ai sensi dell'art. 299 del Testo unico. Tramite tali modalità, il dirigente acquisisce una posizione di garanzia *iure proprio* e non a titolo derivativo, come avverrebbe invece se fosse destinatario di una delega di funzioni da parte del datore di lavoro *ex art. 16 del Testo unico*. Ancora una volta, quindi, «scontata la impraticabilità di ogni determinazione aprioristica del *quantum* di potere conferito, l'accertamento della dirigenzialità – non diversamente da quello della datorialità – richiede una indagine aderente al caso di specie»<sup>177</sup>. Di conseguenza, dovrà essere accertata la reale ripartizione di competenze a fini prevenzionistici, potendo darsi il caso che un soggetto che rivesta la formale qualifica di dirigente nell'ambito di un organigramma aziendale, possa essere qualificato come datore di lavoro ai fini della sicurezza sul lavoro; così come, un soggetto non inquadrato come dirigente a fini giuslavoristici<sup>178</sup>, può essere tale a fini prevenzionistici se in concreto svolga le funzioni indicate dalla definizione poc'anzi citata, con poteri di organizzazione dell'attività lavorativa<sup>179</sup>. In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui l'investitura nel ruolo di dirigente sia di carattere formale, non è richiesta la sua consacrazione

---

bene costituzionalmente rilevante costituito dall'integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere di non limitarsi ad assolvere formalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche, ma di attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro».

<sup>175</sup> V. *infra*, Cap. III.

<sup>176</sup> Art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.

<sup>177</sup> Cfr. BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi*, cit., 431.

<sup>178</sup> Perché, ad esempio, inquadrato nell'organigramma aziendale come “quadro” o “impiegato” *ex art. 2095 c.c.*

<sup>179</sup> In argomento, BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro*, cit., 67, secondo cui può assumere la qualifica di dirigente anche un lavoratore autonomo di cui il datore di lavoro si serva per una determinata attività.

nell'ambito di una delega di funzioni<sup>180</sup>, che avrebbe la distinta finalità di far traslare sul dirigente responsabilità originariamente gravanti sul datore di lavoro.

Il dirigente rappresenta il collaboratore principale del datore di lavoro. Egli deve organizzare l'attività lavorativa e, nello specifico, le strutture e i dispositivi forniti dal datore di lavoro, senza essere dotato – tuttavia – di poteri di spesa; il dirigente non si sostituisce al datore di lavoro ma condivide con lo stesso obblighi e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro<sup>181</sup>. Gli obblighi sono quelli enucleati all'art.18 del Testo unico; il dirigente è tenuto ad adempierli nei limiti delle proprie «attribuzioni e competenze». A tal proposito, è possibile affermare che «il datore di lavoro è destinatario imprescindibile di tutti gli adempimenti che, viceversa, sono riconducibili al dirigente solamente in considerazione della effettiva posizione rivestita all'interno dell'azienda»<sup>182</sup>. Condizione imprescindibile per il riconoscimento di una responsabilità in capo al dirigente è, in ogni caso, il conferimento di poteri gerarchici e funzionali adeguati<sup>183</sup>, come specificato dalla definizione. Inoltre, anche le competenze professionali del dirigente devono risultare adeguate alla natura del fondamentale incarico che gli è conferito e, a tal proposito, abbiamo già visto come il Testo unico si preoccupa di garantire che il datore di lavoro fornisca un'adeguata formazione non solo ai lavoratori, ma anche a dirigenti e preposti.

Il ruolo del dirigente è stato delineato e approfondito nell'ambito della sentenza<sup>184</sup> delle Sezioni Unite relativa al caso ThyssenKrupp, la quale ha stabilito che tale figura si pone ad un livello di responsabilità intermedio. Il dirigente, infatti, attua le direttive del datore di lavoro e organizza l'attività lavorativa e, al contempo, al pari del datore di lavoro deve far sì che le altre figure del sistema osservino le disposizioni prevenzionistiche. Il suo ruolo, forse anche in misura maggiore rispetto

---

<sup>180</sup> Sul punto, il fatto che la Relazione illustrativa del d.lgs. n. 81/2008 affermi che l'art. 18 «identifica gli obblighi delegabili al dirigente» sembra suggerire che gli obblighi del dirigente possano derivare solamente da una formale delega di funzioni *ex art. 16*. In realtà, si tratta di due piani distinti anche perché, altrimenti, in assenza di delega, si avrebbe l'inaccettabile soluzione di far gravare tutte le responsabilità in capo al datore di lavoro. In argomento, BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 31.

<sup>181</sup> Cfr. MINNELLA, *Infortunati sul lavoro e confini della posizione di garanzia*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2013, 2.

<sup>182</sup> Cfr. TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, cit., 77.

<sup>183</sup> Sul punto, STOLFA, *Soggetti attivi e passivi dell'obbligo di sicurezza: individuazione e responsabilità*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, cit., 554.

<sup>184</sup> Cass. S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, cit.

agli altri garanti, è ritagliato sui poteri «gerarchici e funzionali» di cui concretamente dispone e – come riconosciuto dalla sentenza citata – dipende fortemente dalla concreta conformazione dell’azienda, dalla sua complessità, dalle sue dimensioni, dalle competenze istituzionali e gestionali delle altre figure del sistema. E nell’interrogarsi circa ruoli e responsabilità del dirigente, si deve necessariamente considerare lo stretto legame che intercorre tra tale soggetto e la figura del datore di lavoro, dovuto sia all’identificazione congiunta – all’art. 18 – dei relativi obblighi, sia alla circostanza che, in quanto collaboratore principale, il dirigente può essere definito come un «*alter ego*»<sup>185</sup> del datore di lavoro.

Di conseguenza, la presenza di un dirigente cui siano attribuiti ampi poteri può limitare il *quantum* di debito prevenzionistico posto in capo al datore di lavoro che, in ogni caso, continuerà a rispondere per gli infortuni derivanti da scelte aziendali di fondo<sup>186</sup>. In generale, si può affermare che la responsabilità del datore di lavoro sussiste quando l’evento lesivo che si sia verificato possa essere ricondotto ad una basilare carenza organizzativa derivante da una scelta di competenza apicale, mentre, laddove l’evento sia riconducibile ad un dettaglio dell’organizzazione dell’attività, la responsabilità graverà sul dirigente<sup>187</sup>. Nel caso in cui, invece, l’evento derivi da una condotta attinente alla fase della specifica esecuzione della prestazione lavorativa, e non sia riconducibile ad alcuna carenza gestionale od organizzativa, viene in rilievo la responsabilità del preposto.

## 5.2. Il preposto

Passando alla figura del preposto, risulta utile partire dalla definizione fornita dal Testo unico<sup>188</sup>, che lo qualifica come la «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce

---

<sup>185</sup> Così, Cass. pen., Sez. IV, 1 giugno 2007, n. 21593, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

<sup>186</sup> Cfr. BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento alla luce del Testo unico sulla sicurezza del lavoro*, cit., 2268.

<sup>187</sup> In argomento, BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro*, cit., 66; PICCIALLI, *Qualche riflessione sul debito di sicurezza in materia antinfortunistica*, cit., 97. In giurisprudenza, cfr., *ex multis*, Cass. pen., Sez. III, 12 giugno 2019, n. 25977, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. IV, 9 maggio 2017, n. 22606, *ivi*.

<sup>188</sup> Art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008.

l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa».

La figura del preposto ha trovato una sua precisa definizione solamente con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008; prima, infatti, l'individuazione di tale soggetto era rimessa all'elaborazione giurisprudenziale e aveva suscitato taluni problemi ermeneutici. La difficoltà derivava e deriva anche dal fatto che – a differenza del dirigente – il preposto non trova una sua corrispondenza dal punto di vista giuslavoristico, essendo una figura che ha “sede” solamente nell'ambito della sicurezza sul lavoro. A tal proposito, si è affermato che «la irreperibilità dei tratti qualificativi di fonte legale o contrattuale impone un ancor più attento accertamento, escludendo ancora una volta che il ruolo di preposto possa conseguire investiture solo formali»<sup>189</sup>. Infatti, posto che anche con riferimento alla figura in questione l'acquisizione del relativo ruolo possa avvenire sia sulla base di un atto formale che sulla base dell'esercizio di fatto dei poteri direttivi, risultava preliminare stabilire quali fossero i connotati di tale figura per poterla poi individuare in concreto. La giurisprudenza poneva l'accento sulla nozione di “sovrintendere”, tratta dalla legislazione precedente<sup>190</sup>, identificando nel preposto il soggetto che controllava il lavoro eseguito da altri, prendendo decisioni in merito e che, se fosse risultato necessario, contribuiva ad eseguire il lavoro stesso<sup>191</sup>. La nozione di “sovrintendere” aveva la finalità di individuare un limite alla funzione e alla responsabilità del preposto, per far sì che fosse tenuta ben distinta dai garanti di grado superiore, evitando che gli fossero attribuite responsabilità che non gli competono<sup>192</sup>.

Di conseguenza, il preposto veniva qualificato come quel soggetto che rivestiva una funzione di vigilanza nei confronti degli altri lavoratori – rispetto ai quali risultava, quindi, “sovraordinato” – che si esplicava sia in forma passiva,

---

<sup>189</sup> MICHELETTI, *La responsabilità penale del preposto nella sicurezza sul lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2020, 68 ss.

<sup>190</sup> Il d.P.R. n. 547/1955 prevedeva, all'art. 4, che «i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze...» proseguendo, poi, ad indicarne gli obblighi. Analoga disposizione era prevista all'art. 4 del d.lgs. n. 626/1994. Tali discipline non prevedevano, tuttavia, una definizione specifica di “preposto”.

<sup>191</sup> Cfr. GENITO, *Il ruolo dei preposti*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, cit., 588.

<sup>192</sup> V. ID., *Il ruolo dei preposti*, cit., 588.

tramite la verifica dell'osservanza delle disposizioni prevenzionistiche da parte degli altri lavoratori dell'utilizzo dei dispositivi antiinfortunistici, sia in forma attiva, tramite la segnalazione di situazioni di pericolo che insorgessero nell'esecuzione dell'attività lavorativa<sup>193</sup>. Rispetto a queste elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali, il legislatore del 2008 non ha mostrato discontinuità.

Passando ad esaminare la disciplina attualmente vigente, notiamo prima di tutto come, anche in relazione al preposto, il Testo unico abbia fatto riferimento ai «poteri gerarchici e funzionali», mostrando ancora una volta di attribuire rilevanza all'effettività dello svolgimento delle funzioni, quale fondamento e limitazione dell'attribuzione della responsabilità penale. Di conseguenza, ai fini dell'acquisizione della qualifica di preposto, dovranno risultare presenti taluni tratti tipici che, se appaiono ovviamene indispensabili ai fini del riconoscimento della posizione di “preposto di fatto” (che può essere, ad esempio, anche un lavoratore che di propria iniziativa decida di esercitare il detto ruolo), non possono mancare neanche nel caso in cui la qualifica sia già stata attribuita ad un dipendente dell'azienda tramite una qualche individuazione formale. Siffatti connotati tipici vengono individuati dalla giurisprudenza<sup>194</sup>, in particolare, nell'impartizione di direttive agli altri lavoratori con frequenza e non in via episodica e nella circostanza che il summenzionato ruolo di sovrintendenza sia noto, riconosciuto e accettato sia dai vertici dell'azienda, che dai lavoratori stessi<sup>195</sup>. Deve quindi potersi individuare una posizione di preminenza del soggetto *de quo* sugli altri lavoratori, che gli consenta di impartire a questi ultimi ordini e istruzioni. In concreto, è stato riconosciuto quale preposto, ad esempio, il capocantiere, il quale sovrintende l'attività degli operai, fornisce istruzioni e controlla l'esecuzione dei lavori, così come il caposquadra<sup>196</sup> o il caporeparto.

---

<sup>193</sup> Sul punto, MICHELETTI, *La responsabilità penale del preposto nella sicurezza sul lavoro*, cit., 71 ss.

<sup>194</sup> Cass. pen., Sez. VI, 19 aprile 2019, n. 17202, in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>, che ha stabilito che «chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori».

<sup>195</sup> In argomento, TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, cit., 79.

<sup>196</sup> Cass. pen., Sez. IV, 21 aprile 2006, n. 14192, in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>, ha stabilito che vada riconosciuta la qualifica di preposto al caposquadra, quando rientri nei suoi compiti dirigere il lavoro dei componenti la squadra. Il caposquadra risulta quindi responsabile dell'eventuale infortunio nel caso in cui, avendo il potere di ordinare un lavoro, ometta di controllare che esso sia

Per quanto concerne gli obblighi, l'art. 19 del Testo unico stabilisce che il preposto debba: sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti; verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; segnalare tempestivamente eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza in base alla formazione ricevuta; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni da adottare. Inoltre, si richiede la partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'art. 37, in quanto il preposto deve avere le competenze necessarie a svolgere il suo incarico di vigilanza sull'attività lavorativa. Dalla lettura di tali obblighi, emerge come il soggetto in questione sia chiamato a svolgere compiti di tipo strettamente operativo, di vigilanza e controllo; il legislatore ha, quindi, delineato una figura di preposto «intesa come un responsabile esecutivo e, pertanto, estraneo a compiti di organizzazione e predisposizione delle misure di prevenzione»<sup>197</sup>.

Per quanto attiene, infine, alla sfera di responsabilità della figura in analisi, si è avuto modo di sottolineare come essa sia fondata e, al contempo, limitata dalle competenze e dai poteri gerarchici e funzionali di cui il preposto gode. Anche in questo caso, le esigenze che si impongono all'interprete sono essenzialmente due: da un lato, evitare di discostarsi dal canone della personalità della responsabilità penale, di cui all'art. 27 Cost.; dall'altro, tentare di mantenere distinto l'ambito di responsabilità del preposto da contigue aree nelle quali, tuttavia, vengono in rilievo obblighi di garanzia afferenti a soggetti diversi. In ogni caso, preme ribadire come – così come per il datore di lavoro e il dirigente – anche per il preposto l'investitura

---

svolto in conformità alle disposizioni prevenzionistiche. Cfr. nota di FERRARI, *Sulla responsabilità penale del preposto e del caposquadra*, in *Giur. it.*, 2007, 982 ss.

<sup>197</sup> Cfr. GENITO, *Il ruolo dei preposti*, cit., 591, il quale sottolinea una distonia tra la figura di preposto che emerge dalla lettura dei relativi obblighi, e la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), che gli attribuisce un «funzionale potere di iniziativa» e quindi una certa autonomia e discrezionalità anche nella predisposizione delle misure prevenzionistiche.

nel relativo ruolo, sia in via formale che funzionale, faccia sorgere una posizione di garanzia *iure proprio*, che prescinde dal conferimento di una delega di funzioni.

In linea generale, quindi, si può affermare che al preposto possano essere imputati quegli eventi lesivi riconducibili a violazioni cautelari verificatesi nella fase della concreta esecuzione<sup>198</sup> della prestazione di lavoro. Invero, egli non può essere chiamato a rispondere di quei rischi intrinseci dell'attività lavorativa, che avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione nel relativo Documento e di gestione da parte del datore di lavoro, con la consulenza del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ma solamente di quei rischi che si pongono «*extra ordinem*»<sup>199</sup>. Allo stesso modo, rientrano nell'ambito di responsabilità del preposto, quelle situazioni di tipo improvviso ed emergenziale – prese in considerazione dall'art. 19 del Testo unico – che non siano in alcun modo riconducibili a scelte gestionali di fondo attinenti alla sicurezza aziendale, imputabili al datore di lavoro o ai dirigenti.

Il tema che ha suscitato le maggiori incertezze applicative è proprio quello relativo alle interferenze tra l'area di responsabilità del datore di lavoro e quella del preposto. Di recente<sup>200</sup>, è stato chiarito come rientrino nell'area di responsabilità del datore di lavoro quei rischi aventi portata generale e strettamente legati all'attività lavorativa, o derivanti da «basilari carenze del sistema di prevenzione»<sup>201</sup>, dato anche il generale obbligo di vigilanza sussistente in capo allo stesso, «in tutte le ipotesi in cui l'organizzazione aziendale non presenta complessità tali da sollevare del tutto l'organo apicale dalle responsabilità connesse alla gestione del rischio»<sup>202</sup>. Il preposto è, dunque, responsabile per la fase esecutiva; ma ciò non vale ad escludere il generale obbligo del datore di lavoro di vigilare sul corretto esercizio del ruolo di vigilanza del preposto stesso e di impedire

---

<sup>198</sup> In argomento, FEDELE, *I destinatari dell'obbligazione di sicurezza*, in FEDELE, MORRONE (a cura di), *La sicurezza sul lavoro per argomenti*, cit., 83 ss., secondo cui il preposto deve attivarsi nel controllare la conformità tra la situazione di fatto e la normativa antinfortunistica eliminando, nei limiti delle proprie possibilità, la situazione pregiudizievole.

<sup>199</sup> V. MICHELETTI., *La responsabilità penale del preposto*, cit., 71.

<sup>200</sup> Sul punto, Cass. pen., Sezione IV, 23 gennaio 2019, n. 3213, in <http://pluriscedam.utetgiuridica.it>.

<sup>201</sup> Cfr. MICHELETTI., *La responsabilità penale del preposto*, cit., 70.

<sup>202</sup> V. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 52.

che nella concreta esecuzione della prestazione si pongano in essere «procedure e prassi non appropriate»<sup>203</sup>.

Inoltre, la delimitazione della responsabilità del soggetto in questione non va operata solamente dal punto di vista delle relative posizioni di garanzia, ma, chiaramente, anche sotto il profilo della colpa. A tal proposito, risulta importante quanto specificato dallo stesso art. 19 del Testo unico, cioè che il preposto è responsabile solamente nei limiti della formazione specifica che ha ricevuto, non potendo rispondere di quegli eventi per riconoscere e fronteggiare i quali fossero necessarie conoscenze e competenze che lo stesso non era tenuto ad avere e che dovrebbero spettare a professionisti maggiormente competenti e qualificati<sup>204</sup>.

Ad ogni modo, possono darsi dei casi in cui la responsabilità del preposto concorra con quella dei soggetti apicali. Tuttavia, si deve trattare di ipotesi in cui l'infortunio possa considerarsi «multifattoriale»<sup>205</sup>, ovvero sia determinato sia da rischi attenenti all'organizzazione aziendale e al sistema della sicurezza – di competenza dei soggetti di vertice – sia da rischi manifestatisi nel concreto dispiegarsi dell'attività lavorativa.

### **5.3. Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione**

Il Testo unico definisce il servizio di prevenzione e protezione dai rischi come l'«insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori»<sup>206</sup>. Il Responsabile del relativo servizio, invece, è descritto come la «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi»<sup>207</sup>.

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è stato introdotto nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 626/1994, in attuazione della Direttiva 89/391/CEE, e confermato dal Testo unico nella prospettiva di mantenere e sviluppare, con

---

<sup>203</sup> Sul punto, FERRARI, *Sulla responsabilità penale del preposto e del caposquadra*, nota a Cass. pen., Sez. IV, 21 aprile 2006, n. 14192, in *Giur. it.*, 2007, 985.

<sup>204</sup> Cass. pen., Sezione IV, 19 dicembre 2011, n. 46849, in *olympus.uniurb.it*.

<sup>205</sup> Sul punto, MICHELETTI, *La responsabilità penale del preposto*, cit., 75 s.

<sup>206</sup> Art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 81/2008.

<sup>207</sup> Art. 2, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 81/2008.

riferimento alla sicurezza sul lavoro, l'assetto fondato sulla organizzazione e la programmazione della prevenzione<sup>208</sup> e sull'apporto di conoscenze tecniche e specialistiche da parte di soggetti chiamati a collaborare con il datore di lavoro. Il d.lgs. n. 626/1994 ha previsto siffatto sistema come obbligatorio e ha introdotto la figura del Responsabile. La stessa Relazione illustrativa al d.lgs. n. 626/1994 aveva qualificato tale novità come «uno degli aspetti più qualificanti della nuova disciplina»<sup>209</sup>. L'importanza del servizio di prevenzione e protezione nell'attuale sistema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è evidenziata anche dalla circostanza che la nomina del relativo Responsabile rappresenta uno degli obblighi che, ai sensi dell'art. 17 del Testo unico, il datore di lavoro non può delegare ad altri.

Il compito principale del servizio consiste nell'apportare il proprio sapere tecnico ai fini dell'individuazione dei rischi attinenti alla specifica attività e della proposizione delle misure finalizzate a prevenirli. Si tratta di un ruolo di carattere consultivo. Difatti, il Responsabile del servizio si pone come consulente del datore di lavoro, cui fornisce un supporto tecnico altamente professionale e specialistico; tale contributo è fornito principalmente in occasione della redazione del documento di valutazione dei rischi, cui il Responsabile deve necessariamente partecipare, insieme al medico competente. Il datore di lavoro permane, in ogni caso, quale responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza elaborate, anche perché – come è stato chiarito dalla Cassazione<sup>210</sup> – la nomina del Responsabile non corrisponde ad una delega di funzioni *ex art.* 16 del Testo unico e, dunque, non vale ad operare un effetto traslativo della responsabilità del datore di lavoro.

La logica entro cui si muove tale sistema è sempre quella della collaborazione, della partecipazione di una pluralità di soggetti alla gestione dei rischi – ognuno entro un'area di competenza prefissata dalla legge – secondo un modello di tipo dialettico che risulta fondamentale soprattutto nelle attività più

---

<sup>208</sup> In argomento, LAZZARI, *L'organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, cit., 739, secondo cui la rilevanza a fini prevenzionali del fattore organizzativo passa anche attraverso l'obbligatoria predisposizione di una struttura dotata delle competenze necessarie a supportare il datore di lavoro nell'attuazione degli obblighi su di lui gravanti».

<sup>209</sup> Cfr. BELLINA, *Servizio di prevenzione e protezione: quali responsabilità penali?*, in *Dir. prat. lav.*, 2007, 31, 1958.

<sup>210</sup> Cass. pen., Sez. IV, 19 maggio 2017, n. 24958, in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>.

complesse e rischiose, nelle quali il datore di lavoro non sempre detiene conoscenze idonee a gestire – e, prima ancora, a valutare – i rischi specifici, né tantomeno le misure che sarebbero necessarie per evitarli, anche a causa della costante evoluzione tecnologica che richiede un pronto aggiornamento delle valutazioni di carattere prevenzionistico.

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi può essere sia interno sia esterno all'azienda; tuttavia, con la L. n. 98/2013<sup>211</sup>, che ha modificato l'art. 31 del Testo unico, si è previsto che esso sia prioritariamente organizzato all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva<sup>212</sup>. Inoltre, in casi residuali, di aziende di modeste dimensioni e prive di rischi specifici, il datore di lavoro può svolgere personalmente il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ma in tal caso deve seguire dei corsi di formazione specifici.

Il Responsabile del servizio dev'essere in possesso dei requisiti di capacità e professionalità<sup>213</sup> indicati all'art. 32, che specifica che tali requisiti<sup>214</sup> devono essere adeguati ai rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa<sup>215</sup>.

I compiti del servizio sono analiticamente enucleati all'art. 33 del Testo unico. In particolare, esso deve: individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; collaborare con il datore di lavoro nella redazione del Documento di valutazione dei rischi; elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; proporre

---

<sup>211</sup> Si tratta della legge di conversione del D.L. n. 69/2013, il c.d. "Decreto del fare".

<sup>212</sup> Nel caso in cui nell'azienda non siano presenti dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 32, il servizio di prevenzione e protezione deve essere obbligatoriamente esterno. Inoltre, l'art. 34 prevede dei casi in cui, invece, il servizio deve obbligatoriamente essere istituito all'interno dell'azienda. Si fa riferimento, ad esempio, alle aziende industriali con oltre 200 lavoratori o alle centrali termoelettriche. Ad ogni modo, anche nel caso in cui il servizio sia organizzato all'interno dell'azienda, il datore di lavoro può servirsi di persone esterne all'azienda per integrare l'azione di prevenzione.

<sup>213</sup> Sul punto, Cass. pen., Sez. III, 21 maggio 2014, n. 20682, in <https://pluriscedam.utetgiuridica.it/>, che afferma che «l'assenza dei requisiti soggettivi richiesti rende il designato al ruolo di responsabile del servizio di protezione e prevenzione incapace di offrire la necessaria tutela agli interessi protetti, che coinvolgono il diritto del lavoratore alla salubrità e sicurezza del lavoro e, in ultima istanza, il suo diritto alla salute».

<sup>214</sup> In particolare, è richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria e un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi.

<sup>215</sup> Cfr. BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro*, cit., 79, che afferma che l'adempimento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione implica il possesso di competenze specialistiche non comuni, e una preparazione tecnica e giuridica «che solo esperti della materia possono vantare».

i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica con il datore di lavoro, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; partecipare all'informazione nei confronti dei lavoratori, cui deve fornire le indicazioni previste dall'art. 36.

A carico del Responsabile del servizio non sono state previste fattispecie contravvenzionali; di conseguenza quest'ultimo non è individuato quale soggetto attivo dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, a differenza di altri soggetti quali – oltre, chiaramente, a datori di lavoro, dirigenti e preposti – i lavoratori e il medico competente. Tuttavia, la giurisprudenza ha riconosciuto – a determinate condizioni – una posizione di garanzia in capo a tale soggetto, che quindi può essere chiamato a rispondere degli eventi lesivi che si siano verificati a danno dei lavoratori, quali il reato di lesioni colpose o di omicidio colposo commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. Il tema sarà approfondito successivamente<sup>216</sup>. Per ora è sufficiente richiamare i termini essenziali della questione. Il principale ostacolo al riconoscimento di una posizione di garanzia in capo al Responsabile – rispetto al quale vi sono tuttora posizioni contrarie in dottrina e, in parte, in giurisprudenza – risiede nell'assenza di obblighi di garanzia specificatamente previsti dalla legge a suo carico o di obblighi cautelari penalmente sanzionati, e nella correlativa assenza di poteri impeditivi. Il soggetto in questione, infatti, non ha un autonomo potere decisionale né di intervento, ponendosi come mero consulente del datore di lavoro.

L'art. 33 del Testo unico, all'ultimo comma, prevede testualmente che «il servizio di prevenzione e protezione è *utilizzato* dal datore di lavoro», da cui è possibile desumere la sussistenza, in capo al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di un ruolo di supporto rispetto al datore di lavoro e, di conseguenza, l'assenza di autonomia del Responsabile ai fini della predisposizione delle misure prevenzionistiche che sarebbero necessarie ad impedire il verificarsi di eventi lesivi a danno dei lavoratori<sup>217</sup>. Tuttavia, si è considerato come – per

---

<sup>216</sup> V. *infra*, Cap. IV.

<sup>217</sup> V. SCORDAMAGLIA, *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione come consulente del datore di lavoro*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2015, secondo cui il Responsabile è istituzionalmente deputato a fornire supporto tecnico, informativo e consultivo al datore di lavoro, il quale rimane, comunque, l'unico titolare del simmetrico dovere di intervenire direttamente sulla realtà aziendale tramite decisioni incidenti sulla sicurezza.

quanto non sussistano obblighi cautelari penalmente sanzionati nei confronti del Responsabile – su di esso gravi comunque l’obbligo di adempiere con diligenza ai compiti che il Testo unico gli attribuisce<sup>218</sup>. E vi sono dei casi in cui l’incorretto adempimento di tali compiti, per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o discipline – come nell’ipotesi del Responsabile che non comunichi un rischio specifico dell’attività lavorativa, facendo sì che tale rischio non sia valutato nel relativo Documento e che quindi non si adottino quelle misure che consentirebbero di fronteggiarlo – può essere annoverato tra quelle condotte che hanno determinato l’evento lesivo<sup>219</sup>. Tale circostanza è proprio quanto si è verificato nella vicenda ThyssenKrupp con riferimento al rischio di “*flash fire*”. In tale contesto la Cassazione a Sezioni Unite<sup>220</sup> ha riconosciuto la responsabilità del soggetto *de quo*.

Si pone in rilievo, quindi, come l’assenza di poteri decisionali non possa determinare l’esclusione *tout court* della responsabilità del soggetto in analisi, poiché nell’assetto della sicurezza sul lavoro, soprattutto delle imprese più complesse, caratterizzato da intrecci relazionali tra i garanti, il Responsabile ha comunque la possibilità di incidere sull’adozione di decisioni gestorie da parte di altri, in particolare da parte del datore di lavoro<sup>221</sup>. Ovviamente, il riconoscimento della posizione di garanzia non è sufficiente ai fini dell’attribuzione della responsabilità, dovendosi provare anche la rilevanza causale della condotta del Responsabile. Bisognerà provare che l’evento lesivo sia eziologicamente riconducibile all’inadempimento del Responsabile, accertando che l’evento stesso non si sarebbe verificato qualora il Responsabile avesse fornito l’apporto che ha invece omissso. In realtà, vi sono anche dei casi in cui la condotta del soggetto *de quo* non risulta idonea a determinare autonomamente l’evento, cui non è causalmente riconducibile in modo diretto ma, integrandosi con le condotte e le decisioni di altri soggetti – ad esempio con le scelte gestorie assunte dal datore di lavoro – rappresenta un frammento di quell’intreccio di azioni che globalmente conducono alla produzione del risultato lesivo. In ipotesi di tal fatta, viene in rilievo

---

<sup>218</sup> In argomento, BELLINA, *Servizio di prevenzione e protezione*, cit., 1958 ss.

<sup>219</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 20 giugno 2008, n. 25288, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it); Cass. pen., Sez. IV, 7 settembre 2017, n. 40718, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

<sup>220</sup> Cass. S. U., 18 settembre 2014, n. 38343 cit.

<sup>221</sup> In argomento, BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 58 ss.

la possibilità di riconoscere la punibilità del datore di lavoro e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione a titolo di cooperazione colposa<sup>222</sup>.

#### **5.4. Il lavoratore**

Si è accennato come già le prime discipline legislative in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare il d.P.R. n. 547/1955 e il d.P.R. n. 303/1956, prevedessero degli obblighi a carico dei lavoratori, i quali quindi fin da subito erano annoverabili – accanto a datori di lavoro, dirigenti e preposti – tra quei soggetti in capo ai quali il debito prevenzionistico era ripartito. Cionondimeno, si trattava principalmente di doveri molto generici, per cui non si poteva realmente affermare che vi fosse una responsabilizzazione del lavoratore da parte del sistema prevenzionistico, essendo considerato più che altro quale soggetto debole da tutelare. Il garante primario era – anche allora – il datore il lavoro, in capo al quale, muovendo dall'art. 2087 c.c., si ricostruiva una posizione di garanzia molto pervasiva. Successivamente, anche sotto la spinta delle direttive comunitarie emanate a partire dai primi anni Novanta, il d.lgs. n. 626/1994 ha operato una svolta in tal senso, avendo il legislatore accertato che, senza il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti alla protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro, la predisposizione di sistemi di prevenzione di tipo puramente tecnologico risultasse insufficiente ai fini di una tutela<sup>223</sup> che fosse quanto più ampia possibile.

In tale mutato assetto, una quota del debito prevenzionistico è stata attribuita anche al lavoratore. A tal proposito, l'elemento di novità non è consistito tanto nella previsione di obblighi a suo carico che, si ripete, erano già stabiliti – se pur in via generica – dai decreti degli anni Cinquanta<sup>224</sup>, quanto piuttosto nel delineamento di una figura di lavoratore dai connotati e dalle caratteristiche nuove. Una figura che

---

<sup>222</sup> La questione sarà diffusamente trattata nel prosieguo, sia in relazione ai profili generali della cooperazione colposa (v. *infra*, Cap. III), che con riferimento all'applicazione di tale istituto nell'ambito del diritto penale del lavoro (v. *infra*, Cap. IV).

<sup>223</sup> In argomento, SCIORTINO, *L'autotutela nella sicurezza sul lavoro*, in *Dir. prat. lav.*, 2003, 2144 ss.

<sup>224</sup> Sul punto, MARTINELLI, *L'individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro*, cit., 3 ss.

è tenuta a «prendersi cura»<sup>225</sup> della salute e della sicurezza propria e di quella degli altri lavoratori.

Tale mutamento di assetto è stato confermato e sviluppato dal legislatore del 2008, ponendosi il Testo unico in sostanziale linea di continuità con il d.lgs. n. 626/1994. Si può affermare che, attualmente, il lavoratore non sia più solamente “creditore” ma anche “debitore” di sicurezza. Esso è divenuto destinatario di precetti a lui direttamente indirizzati, ed è stato posto altresì quale soggetto attivo di taluni reati in materia di sicurezza sul lavoro, volti a sanzionare autonomamente la violazione degli obblighi sullo stesso gravanti. In generale, si può affermare che il Testo unico abbia operato un passaggio – per citare parole della Cassazione<sup>226</sup> – da un modello «iperprotettivo» a un «modello collaborativo»<sup>227</sup>. Tale collaborazione si esplica con modalità particolari e che, in ogni caso, tengono in debita considerazione il ruolo del lavoratore quale beneficiario delle disposizioni antinfortunistiche; dunque, sotto il profilo del “credito di sicurezza”, non è stato posto in discussione il suo ruolo di beneficiario dell’intera disciplina.

Passando ad esaminare la disciplina legislativa, il lavoratore è definito dal Testo unico<sup>228</sup> come la «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione».

La definizione introdotta nel 2008 risulta molto più ampia della precedente<sup>229</sup> ed è considerata tra le più innovative<sup>230</sup> del Testo unico. Ai fini della qualificazione di lavoratore, si prescinde da un vincolo di subordinazione con il datore di lavoro o dalla presenza di una retribuzione, richiedendosi solamente l’inserimento – anche non permanente – del lavoratore nell’ambito di

---

<sup>225</sup> L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 626/1994 prevedeva che il lavoratore dovesse «prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possano ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni». Il d.lgs. n. 81/2008 si è posto in linea di continuità con tale previsione.

<sup>226</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 3 marzo 2016, n. 8883, in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>.

<sup>227</sup> Cfr. FERRO, *Responsabilità per infortuni sul lavoro e rilevanza del comportamento del lavoratore*, in *Dir. pen. e proc.*, 2011, 11, 1308 ss.

<sup>228</sup> Art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008.

<sup>229</sup> Il d.lgs. n. 626/1994 definiva il lavoratore come la «persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale», facendo quindi leva esclusivamente sul vincolo di dipendenza tra il lavoratore e il datore di lavoro.

<sup>230</sup> Cfr. BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro*, cit., 92.

un'organizzazione governata da un datore di lavoro, pubblico o privato. Non rileva, quindi, la tipologia di rapporto giuridico che lega il lavoratore al datore di lavoro. Anche i lavoratori autonomi, dunque, rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina. Inoltre, viene individuato un elenco di soggetti che sono equiparati ai lavoratori, quali, tra gli altri, il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, l'associato in partecipazione e il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento.

Per quanto attiene agli obblighi dei lavoratori, essi sono elencati all'art. 20 del Testo unico. Tale norma si apre con un obbligo generale, sostanzialmente coincidente con quello previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 626/1994, che aveva consacrato il summenzionato mutamento di ruolo del lavoratore, introducendo un «ampio e innovativo principio di autotutela»<sup>231</sup>. La norma prevede che «ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro».

L'obbligo, come si vede, è formulato in modo molto ampio e generico – tanto che non risulta neanche autonomamente sanzionato – e ha fatto sorgere, in particolare con riferimento alla locuzione «prendersi cura», interpretazioni divergenti, che si sono riflesse sul tema dell'eventuale colpa del lavoratore. Taluni<sup>232</sup> escludono che la norma abbia un carattere immediatamente precettivo, ritenendo che rappresenti una mera enunciazione programmatica e che, al più, possa essere utilizzata come criterio interpretativo degli obblighi che sono successivamente posti dall'art. 20 del Testo unico. Secondo altri<sup>233</sup>, invece, la disposizione rappresenterebbe la fonte di un obbligo di attivarsi, e farebbe dunque sorgere una posizione di garanzia rilevante *ex art. 40 cpv. c.p.*<sup>234</sup>. In ogni caso, il «prendersi cura» non comporta soltanto l'obbligo di osservare le disposizioni ma

---

<sup>231</sup> Cfr. SCIORTINO, *L'autotutela nella sicurezza sul lavoro*, cit., 2144.

<sup>232</sup> V. TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, cit., 89, secondo cui rappresenta un obbligo di carattere generalissimo da cui deriva il rispetto degli obblighi tipizzati dal d.lgs. n. 81/2008.

<sup>233</sup> In tal senso, PICCIALLI, *Qualche riflessione sul debito di sicurezza in materia antinfortunistica*, cit., 101 ss., che lo qualifica quale obbligo cautelare specifico, la cui violazione può fondare un addebito di responsabilità ai sensi degli artt. 589, comma 2 e 590, comma 3, c.p.

<sup>234</sup> Per un approfondimento sul punto, MARTINELLI, *L'individuazione e le responsabilità del lavoratore*, cit., 14 ss.

impone al lavoratore di «prestare un'attenzione consapevole ai suoi comportamenti e di assumere la condotta richiesta dalla specifica situazione»<sup>235</sup>, richiedendogli quindi di agire in modo accorto per proteggere la propria e altrui incolumità. Tale previsione condiziona, quindi, la corretta esecuzione dell'attività lavorativa, risultando strettamente legata – per il tramite dell'art. 2104 c.c. – alla prestazione di lavoro di natura civilistica.

L'art. 2104 c.c. impone, infatti, al prestatore di lavoro di osservare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e di rispettare le disposizioni imposte dal soggetto dal quale gerarchicamente dipende. Si è ritenuto<sup>236</sup> che nell'ambito della diligenza richiesta al lavoratore nell'esecuzione della prestazione lavorativa, rientri anche l'obbligo di osservare le disposizioni in materia antinfortunistica, e, nell'ambito dell'obbligo di obbedienza nei confronti dell'imprenditore, rientri il dovere di rispettare anche le disposizioni e le direttive impartite in materia antinfortunistica da parte del datore di lavoro e delle altre figure di vertice. Analizzando il legame con l'art. 2104 c.c., taluni hanno ritenuto che gli obblighi di sicurezza posti in capo al lavoratore abbiano una rilevanza anche dal punto di vista civilistico, nel senso che il lavoratore, in quanto parte del contratto con il datore di lavoro, si impegnerebbe – nei confronti di quest'ultimo – anche a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza. In particolare, si è ritenuto che lo stesso datore di lavoro – insieme al singolo lavoratore e agli altri lavoratori presenti sul luogo di lavoro – si ponga come beneficiario della quota di debito prevenzionistico posta in capo al lavoratore. Si argomenta, infatti, che il datore di lavoro potrebbe subire dei danni nell'evenienza in cui un proprio dipendente non rispetti, ad esempio, l'obbligo di osservare le disposizioni antinfortuniche o di utilizzare i relativi dispositivi<sup>237</sup>.

Ad ogni modo, la disposizione di apertura dell'art. 20 specifica che l'obbligo di «prendersi cura» sia posto in capo al lavoratore «conformemente alla sua

---

<sup>235</sup> Cfr. ID., *L'individuazione e le responsabilità del lavoratore* cit., 15.

<sup>236</sup> V. SCIORTINO, *L'autotutela nella sicurezza sul lavoro*, cit., 2145.

<sup>237</sup> In argomento, MARTINELLI, *L'individuazione e le responsabilità del lavoratore*, cit., 12, che pone in rilievo come tali danni possano essere sia diretti – e risultare finanche in lesioni dell'integrità fisica del datore di lavoro stesso – che indiretti, derivanti dalla responsabilità in cui potrebbe incorrere il datore di lavoro nel caso in cui si verificasse un infortunio a danno di un proprio sottoposto.

formazione, alle istruzioni, e ai mezzi forniti dal datore di lavoro». Invero, gli obblighi del lavoratore non riducono in alcun modo la quota del debito prevenzionistico posto in capo al datore di lavoro. Difatti, quest'ultimo risulta *a fortiori* tenuto ad assolvere i propri obblighi di formazione e informazione nei confronti del lavoratore. E ciò poiché in tanto si può richiedere al lavoratore di partecipare attivamente al corretto dispiegarsi del sistema prevenzionistico, in quanto sia stato debitamente informato, formato e addestrato sui rischi attinenti all'attività lavorativa, sui rischi specifici relativi alla propria mansione, e sulle misure di prevenzione che sono necessarie ad evitarli. In generale, e considerando che il tema sarà approfondito di seguito (cfr. *infra*, Cap. II), si può affermare che il rapporto che lega il datore di lavoro e il lavoratore sia retto da un reciproco affidamento circa l'esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa da parte dell'altra parte contrattuale e circa l'osservanza della diligenza richiesta dalla natura della prestazione, nella quale rientra anche l'assolvimento degli obblighi di sicurezza.

L'ultimo elemento da sottolineare con riferimento al "principio di autotutela" in analisi, è che la norma fa riferimento alle «altre persone presenti sul luogo di lavoro», facendo sorgere il dubbio che la stessa vada a tutelare non solo i lavoratori, ma altresì i terzi che si trovino a qualsiasi titolo sul luogo di lavoro. Si tratta di un tema che risulta strettamente collegato alla questione relativa alla finalizzazione delle disposizioni antinfortunistiche alla tutela anche di soggetti esterni rispetto all'impresa.

Dal punto di vista dottrinale<sup>238</sup>, l'opinione prevalente propende per un'interpretazione restrittiva; in giurisprudenza, invece, non si registra una omogeneità di posizioni ma si tende a ritenere che le norme che pongono obblighi in capo ai lavoratori siano poste anche a tutela dei terzi, cioè di coloro che per qualsiasi ragione si trovino a contatto con i luoghi di lavoro, con le attrezzature, con i macchinari, da cui potrebbero discendere eventi lesivi. Tale tesi viene tuttavia argomentata in modo differente<sup>239</sup>. In taluni casi, si richiede che la presenza dei

---

<sup>238</sup> Per l'interpretazione più restrittiva, cfr. BALLETTI, *Obblighi dei lavoratori*, in MONTUSCHI (diretto da), *La nuova sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2011, 215; in senso contrario, PALLADINO, *Gli illeciti dei lavoratori*, in GIUNTA-MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., 422.

<sup>239</sup> In argomento, BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 17 ss.

terzi nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità<sup>240</sup>. Un altro orientamento ritiene che i soggetti esterni debbano comunque avere un qualche tipo di relazione funzionale con l'imprenditore o svolgere una prestazione lavorativa in qualche modo collegata all'impresa. Si pensi, ad esempio, a fornitori e clienti. Un orientamento più ampio<sup>241</sup>, invece, ritiene che siano destinatari tutti i soggetti, tra cui anche le persone estranee all'organizzazione, a danno delle quali si sia verificato un infortunio causato dalla violazione di una disposizione antinfortunistica. Ovviamente tale assunto vale in linea di principio, dovendosi poi confrontare con i criteri di accertamento della responsabilità penale, in particolare essendo necessaria la dimostrazione del nesso causale tra la violazione della disposizione cautelare e la verifica dell'evento lesivo.

Deve registrarsi, infine, un indirizzo giurisprudenziale che ha tentato di fornire una soluzione alla questione muovendo dalla distinzione concettuale tra due tipologie di misure prevenzionistiche<sup>242</sup>. Queste ultime sarebbero distinguibili, infatti, in misure di carattere oggettivo, quali ad esempio tutte le norme specifiche relative alle attrezzature di lavoro, e misure di carattere soggettivo, cioè destinate solamente ad alcuni soggetti del sistema. Le prime sarebbero volte a proteggere qualsiasi soggetto che venga in contatto con la fonte di pericolo presa in considerazione dalla disposizione antinfortunistica e da cui potrebbe derivare un infortunio a danno degli stessi; la tutela riguarderebbe, quindi, anche persone estranee all'organizzazione. Le misure soggettive, invece, sono direttamente poste a beneficio di determinati soggetti facenti parte dell'organizzazione aziendale. Si

---

<sup>240</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 28 maggio 2019, n. 23242, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, in cui si legge che «le norme antinfortunistiche sono dettate [...] anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro con il titolare dell'impresa [...] sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da far interrompere il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante»; Cass. pen., Sez. IV, 4 aprile 2019, n. 14921, *ivi*.

<sup>241</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 15 novembre 2017, n. 52129, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, che afferma la necessità che il terzo «frequenti l'azienda per motivi collegati in qualunque modo all'attività della stessa».

<sup>242</sup> Così, Cass. pen., Sez. IV, 15 ottobre 2014, n. 43168, in [www.olympus.uniurb.it.](http://www.olympus.uniurb.it/); Cass. pen., Sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 6507, *ivi*, che, con riferimento alle norme di sicurezza dei cantieri, afferma che «la sfera di competenza del titolare dell'obbligo è definita su basi eminentemente oggettive, ovvero in relazione alla fonte di pericolo. La qualità di estraneo, dunque, non è di per sé incompatibile con l'esistenza del dovere di sicurezza».

può pensare, ad esempio, alla sorveglianza sanitaria, di cui risultano beneficiari solamente i lavoratori.

Oltre al generale dovere di autotutela, l'art. 20 prevede ulteriori obblighi. In primo luogo si richiede al lavoratore di «contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro». Appare chiaro come anche siffatto obbligo rivesta, in realtà, un carattere piuttosto generale e possa essere considerato come una norma di chiusura<sup>243</sup>, idonea a ricomprendere tutti gli obblighi che non siano espressamente enucleati nell'art. 20 del Testo unico e volta a specificare e ribadire quanto già emerge dal generico obbligo posto in apertura della disposizione. Data la sua genericità, non sono previste specifiche ed autonome sanzioni penali in caso di violazione.

Di seguito, si richiede che il lavoratore osservi «le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale». Quanto alle disposizioni e istruzioni, deve intendersi che la disposizione si riferisca ad ogni ordine o indicazione che, con qualsivoglia modalità, anche in aggiunta a quanto già previsto dalla disciplina pubblica, sia fornita al lavoratore da parte dei soggetti di vertice.

La disposizione viene considerata come una specificazione dell'obbligo di cui all'art. 2104 c.c., che impone al prestatore di lavoro di osservare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e rispettare le disposizioni imposte dal soggetto dal quale gerarchicamente dipende. Ciononostante, si ritiene che possa essere individuata un'autonoma valenza penalistica dell'obbligo *de quo*<sup>244</sup>, argomentando sia a partire dall'importanza dei beni giuridici che in materia di sicurezza sul lavoro vengono in rilievo, sia in base alla circostanza che la violazione del predetto obbligo di cui all'art. 20 risulta autonomamente sanzionata *ex art.* 59 del Testo unico<sup>245</sup>.

---

<sup>243</sup> Sul punto, MARTINELLI, *L'individuazione e le responsabilità del lavoratore*, cit., 20.

<sup>244</sup> Sul punto, PALLADINO, *Gli illeciti dei lavoratori*, cit., 426, secondo cui potrebbe profilarsi a carico del lavoratore un obbligo di garanzia di portata più ampia rispetto al contenuto delle singole disposizioni.

<sup>245</sup> V. LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio*, cit., 110, che qualifica gli obblighi gravanti sui lavoratori quali regole modali di prudenza, diligenza e perizia, che possono rilevare ai sensi delle disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 59, d.lgs. n. 81/2008 o quale componente omissiva della colpa in relazione ad un reato commissivo di evento.

Successivamente l'art. 20 prevede taluni obblighi più specifici che risultano anch'essi presidiati da sanzioni penali, di carattere contravvenzionale, previste dall'art. 59<sup>246</sup>. In realtà, anche con riferimento ad essi è possibile ripetere quanto affermato sopra, ovverosia che si tratta di obblighi comunque caratterizzati da una certa genericità e che mirano ad evitare che il lavoratore, nell'eseguire la prestazione lavorativa, possa porre in essere comportamenti improvvisi e imprudenti che siano fonte di pericolo per la sicurezza propria e degli altri lavoratori. In particolare, si prevede che il lavoratore debba: utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere operazioni che non sono di propria competenza e che possono mettere in pericolo gli altri lavoratori; partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Testo unico o disposti dal medico competente. Infine, un significativo obbligo previsto è quello di segnalare<sup>247</sup> immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi o eventuali condizioni di pericolo e adoperarsi<sup>248</sup>, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Dall'analisi letterale della disposizione, dunque, emerge un dato che può dirsi relativo all'intero sistema di "responsabilizzazione" del lavoratore sviluppato dal Testo unico, ovverosia che la pretesa di collaborazione che viene posta in capo al lavoratore – e che può essere idonea a fondare la sua eventuale responsabilità penale – risulta limitata ai poteri di cui quest'ultimo concretamente dispone. E, non

---

<sup>246</sup> La pena prevista è dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda da 223,36 a 670,09 euro.

<sup>247</sup> Cfr. LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio*, cit., 110 s., secondo la quale si tratta di un mero obbligo di sorveglianza da cui non deriva alcun obbligo di impedimento rilevante *ex art. 40 cpv. c.p.* e la cui violazione risulta riconducibile solamente alla contravvenzione di cui all'art. 59 d.lgs. n. 81/2008.

<sup>248</sup> V. ID., *L'obbligo di impedire l'infortunio*, cit., 110 s., che afferma che si tratti di un obbligo di attivarsi da cui non deriva una posizione di garanzia *ex art. 40 cpv. c.p.* e la cui violazione risulta rilevante solamente ai fini della contravvenzione di cui all'art. 59, lett. a), d.lgs. n. 81/2008 o, al massimo, dell'omissione di soccorso *ex art. 593 c.p.*

godendo lo stesso di poteri direttivi, organizzativi o decisionali, siffatta pretesa non può spingersi fino a configurare un obbligo di intervento volto a supplire alle inerzie dei soggetti di vertice e delle altre figure del sistema. Il suo ruolo prevenzionistico si pone quindi in una «posizione di complementarità rispetto al debito di sicurezza dei principali garanti»<sup>249</sup>. L'intervento richiesto è essenzialmente limitato alla segnalazione di situazioni d'urgenza o di pericolo al datore di lavoro, al dirigente e al preposto<sup>250</sup> e all'avviso al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza<sup>251</sup>. Più nello specifico, la disposizione in analisi distingue, da un lato, un dovere di segnalazione, che riguarda condizioni di pericolo genericamente individuate, e, dall'altro, un dovere attivo di intervento che riguarda – invece – solamente le situazioni di urgenza e di pericolo grave e incombente e che risulta limitato alle competenze e le possibilità del lavoratore stesso<sup>252</sup>. Il riferimento alle competenze e possibilità dei lavoratori appare strettamente collegato all'informazione e la formazione che il lavoratore abbia ricevuto dal datore di lavoro. L'informazione, la formazione e l'addestramento costituiscono diritti dei lavoratori, in assenza dei quali non può pretendersi alcuna partecipazione all'adempimento dei propri obblighi di sicurezza; al contempo, sottoporsi ai programmi di formazione

---

<sup>249</sup> Sul punto, MARTINELLI, *L'individuazione e le responsabilità del lavoratore*, cit., 10.

<sup>250</sup> Cfr. BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro*, cit., 93, che sottolinea l'essenzialità di tali compiti, tanto che si è ritenuto – seppur sotto la precedente disciplina – che, in caso di inosservanza degli obblighi di segnalare le inefficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione forniti, pur non essendo tale inosservanza incidente sul nesso di causalità tra il comportamento omissivo di datori di lavoro, dirigenti e preposti rispetto alla predisposizione di adeguati presidi antinfortunistici e l'evento lesivo, è possibile riconoscere un concorso di colpa dei lavoratori nella produzione dell'evento stesso. Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4981, in <https://pluriscedam.utetgiuridica.it/>, che, adottando un approccio molto severo in merito al dovere di segnalazione del lavoratore, afferma che «il lavoratore sa, o dovrebbe sapere, che la specifica attività da lui svolta pone a rischio non solo la sua incolumità ma anche quella di altre persone. Perché mai non dovrebbe essere obbligato a segnalare l'esistenza del pericolo anche se i debitori di sicurezza ne sono a conoscenza o dovrebbero esserlo?».

<sup>251</sup> Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 81/2008, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la «persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro». Si tratta del soggetto che assicura la partecipazione dei lavoratori all'adozione delle misure prevenzionistiche, esercitando un ruolo dialettico con gli organi di vertice. Viene consultato con riferimento alla valutazione dei rischi e alla prevenzione aziendale, alla nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e all'organizzazione della formazione. Può visitare i luoghi aziendali e segnalare eventuali rischi alle autorità di vigilanza. Gode delle garanzie riservate ai rappresentanti sindacali dei lavoratori.

<sup>252</sup> Ad ogni modo, la giurisprudenza tende a ritenere che il dovere di segnalazione riguardi solamente le carenze verificatesi improvvisamente durante il lavoro e non quelle già presenti cui era dovere del datore di lavoro porre rimedio. V. Cass. pen., Sez. IV, 18 maggio 2001, n. 20145, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it).

rappresenta un dovere dei lavoratori, stabilito dall'art. 20, il cui mancato assolvimento potrebbe risultare rilevante ai fini dell'eventuale colpa del lavoratore in caso di infortunio.

## CAPITOLO II

### LA COLPA IN AMBITO LAVORATIVO

#### 1. Premessa

Qualsiasi trattazione sulla colpa<sup>1</sup> muove dal dato incontrovertibile dello straordinario aumento, sotto il profilo quantitativo, della criminalità colposa negli ultimi decenni. Tale dato della prassi, ha suscitato una conseguente attenzione dogmatica sul tema dell'illecito colposo, prima relegato ad un ruolo secondario<sup>2</sup>.

Del resto, è lo stesso codice penale a porre il delitto doloso quale paradigma ordinario della responsabilità, ammettendo, all'art. 42<sup>3</sup>, il riconoscimento di una responsabilità a titolo di colpa solamente laddove espressamente previsto dalle disposizioni di parte speciale.

Il codice fornisce una definizione di colpa, ponendola all'interno dell'art. 43, rubricato «elemento psicologico del reato»; ai sensi del terzo comma del suddetto articolo, il delitto è «colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

Dalle summenzionate norme codicistiche emerge come, da un lato, la colpa rappresenti un canone residuale di imputazione della responsabilità e, dall'altro, la categoria in parola costituisca una delle forme nelle quali può atteggiarsi l'elemento

---

<sup>1</sup> *Ex multis*, e senza pretesa di esaustività, cfr. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990; MARINI, voce "Colpa", in *Enc. giur.*, Roma, 1991; GIUNTA, *I tormentati rapporti tra colpa e regola cautelare*, in *Dir. pen. e proc.*, 1999, 1295 ss.; ID., *La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 1, 86 ss.; CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Torino, 2004; CASTRONUOVO, *La colpa penale*, Milano, 2009; PIERGALLINI, *Colpa e attività produttive: un laboratorio di diritto "cedevole"*, in *Criminalia*, 2014, 387 ss.; BRUSCO, *La colpa penale e civile. La colpa medica dopo la L. 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli-Bianco)*, Milano, 2017; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale: parte generale*, Bologna, 2018, 565 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di Diritto penale*, Milano, 2018, 349 ss.; BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino, 2020, 238 ss.; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2020, 355 ss.

<sup>2</sup> Cfr. BRUSCO, *La colpa penale e civile*, cit., 20, che parla di un processo di «affrancazione dal reato doloso», che ha fatto sì che l'illecito colposo fosse posto al centro degli studi di teoria del reato e che, anzi, nell'ambito di tali elaborazioni fossero state individuate delle categorie, quale l'imputazione oggettiva dell'evento, poi estese anche all'illecito doloso.

<sup>3</sup> «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge».

soggettivo del reato. In realtà, raffrontando tali assunti con l'evoluzione fenomenologica e dogmatica dell'illecito colposo, essi non risultano del tutto esaustivi ai fini di una efficace comprensione di cosa rappresenti oggi la colpa.

Due, infatti, sono i rilievi da effettuare.

Primariamente, nella prassi, molti dei reati attualmente commessi sono colposi, ciò derivando – come noto – dallo sviluppo industriale, dall'evoluzione tecnologica e dalla «crescente meccanizzazione della vita sociale»<sup>4</sup>, che hanno ampliato quelle attività che, sebbene foriere di pericoli per l'uomo, risultano indispensabili, o utili, al progresso della società e vengono quindi consentite, purtuttavia nel rispetto di quelle cautele che devono accompagnare lo svolgimento delle attività stesse<sup>5</sup>.

Secondariamente, ad onta della qualificazione della colpa quale elemento soggettivo, nella prassi si è assistito ad una progressiva oggettivizzazione della categoria in analisi<sup>6</sup>, identificando la sua essenza nel contrasto di una condotta con una regola cautelare, e facendo ad essa acquisire i connotati di una categoria eminentemente normativa<sup>7</sup>. Inoltre, la colpa ha, in misura sempre maggiore, guadagnato una propria autonomia rispetto al dolo, andando a costruire non più soltanto un elemento soggettivo, ma – almeno secondo taluni<sup>8</sup> – un vero e proprio modello di illecito. Anzi, tale acquisita autonomia risulta tale che, attualmente, non si può parlare solamente di “colpa”, ma di “colpe”, e ciò in due diversi significati: sotto un primo profilo, è possibile parlare di “colpe” con riferimento all'esistenza nel nostro ordinamento di vari sistemi colposi, ciascuno corrispondente ad un

---

<sup>4</sup> V. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 565.

<sup>5</sup> Sottolineava FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, cit., 5, come l'aumento della criminalità colposa derivasse anche da una spiccata tendenza alla criminalizzazione da parte del legislatore, talvolta anche in contrasto con il principio di frammentarietà e di *extrema ratio*.

<sup>6</sup> In argomento, DONINI, *Prassi e cultura del reato colposo*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2019, 2.; GIUNTA, *La normatività della colpa penale*, cit., 1999, 1, 86 ss.; CASTRONUOVO, *La colpa penale*, cit., 462 ss., che, con riferimento alla concezione normativa della colpa, parla di un «esito speculativo [...] oramai ampiamente acquisito al *logos* del criterio d'imputazione colposo».

<sup>7</sup> Cfr. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, cit., 129, secondo cui «la tipicità della colpa e, dunque, la 'violazione della diligenza' è [...] connotata come realizzazione di un fatto che, alla luce di una norma posta a tutela di beni giuridici, doveva essere evitato».

<sup>8</sup> In tal senso, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 565 ss., che dedica un'autonoma trattazione al reato commissivo colposo, distinguendolo dal reato commissivo doloso; cfr. anche CASTRONUOVO, *La colpa penale*, cit., 27; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 356, che rileva come la colpa sia assurta, da seconda e meno grave forma di colpevolezza, a modello autonomo di reato, già a livello del fatto tipico. L'Autore sottolinea, tuttavia, come tale passaggio sia avvenuto, talvolta, attraverso «una qualche esasperazione di certe pur indubbie note differenziali» rispetto al dolo.

settore della vita sociale che viene regolato con norme cautelari e presidiato da sanzioni penali. Si possono citare la colpa medica, la colpa professionale, la colpa lavorativa, la colpa relativa al settore della circolazione stradale. Ciascuno di tali settori è caratterizzato da regole e criteri di imputazione peculiari che, nella prassi giurisprudenziale hanno, in parte, deformato i tradizionali connotati dell'illecito colposo<sup>9</sup>. Un ulteriore – e connesso – profilo rispetto al quale è possibile parlare di “colpe” riguarda le diverse tipologie di responsabilità colposa che sono state progressivamente individuate dalla prassi e in via dottrinale, anche modellate sulle caratteristiche peculiari di ciascuno dei citati settori<sup>10</sup>. Si pensi, ad esempio, alla colpa organizzativa, alla *culpa in vigilando* e, tema strettamente attinente all'oggetto della presente analisi, alla colpa relazionale (cfr. *amplius*, § 3.3).

Tra i settori citati, la sicurezza sul lavoro rappresenta forse quello che ha più di tutti suscitato un rinnovamento degli studi sulla colpa; infatti, pur avendo il diritto penale del lavoro costituito la sede nell'ambito della quale sono state affinate molte elaborazioni relative a categorie e istituti di diritto penale generale, la «chiave di volta»<sup>11</sup> della disciplina viene individuata proprio nella colpa. Invero, in tale settore trovano sede – come abbiamo visto – tutte le possibili tecniche di intervento penalistico, dai classici delitti di pericolo e di evento, alle fattispecie contravvenzionali prevenzionistiche connesse all'idea di rischio<sup>12</sup>; e le fattispecie che vengono poste a tutela della vita e dell'incolumità dei lavoratori vengono in rilievo quasi esclusivamente nella forma colposa<sup>13</sup>. Al contempo, il diritto penale del lavoro ha rappresentato il settore nell'ambito del quale talune categorie afferenti alla colpa hanno subito una rivisitazione, tanto che si è parlato, specialmente con riferimento al tema delle esposizioni professionali, di una «destrutturazione del tipo colposo»<sup>14</sup>. Ciò è dipeso principalmente dal fatto che, nel settore in analisi, si assiste

---

<sup>9</sup> Sul punto, CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo. Un catalogo ragionato*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 3, 2016, 217 ss.; PIERGALLINI, *Colpa e attività produttive: un laboratorio di diritto “cedevole”*, cit., 387 ss.

<sup>10</sup> Si pone in senso critico rispetto a siffatta “frammentazione” della colpa, CARMONA, *La “colpa in concreto” nelle attività illecite secondo le Sezioni Unite. Riflessi sullo statuto della colpa penale*, in *Cass. pen.*, 12, 2009, 4585 ss., che auspica una valorizzazione della colpa quale struttura dogmatica unitaria.

<sup>11</sup> Così, CIVELLO, *La tipicità del fatto colposo nel diritto penale del lavoro: il discrimen tra regole cautelari e regole meramente gestionali ed organizzative*, in *Arch. pen.*, 2, 2011, 1.

<sup>12</sup> In tal senso, CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo*, cit., 218.

<sup>13</sup> Cfr. ID., *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo*, cit., 220.

<sup>14</sup> V. PIERGALLINI, *Colpa e attività produttive*, cit., 390 ss.

ad una «dissimetria»<sup>15</sup> tra le posizioni dei lavoratori e il datore di lavoro, ponendo i primi le loro energie al servizio di quest'ultimo. Tale discrasia, e la conseguente necessità di riequilibrarla, hanno costituito la «precomprensione ideologica»<sup>16</sup> muovendo dalla quale la giurisprudenza – seppur con nobili intenti – ha operato, come vedremo, la citata “deformazione”. Ad ogni modo, il diritto penale del lavoro, oltre a “deformare” la colpa, l’ha anche “conformata”<sup>17</sup>, facendo emergere in particolar modo la sua connotazione relazionale, che rappresenta il filtro tramite il quale osservare i fenomeni colposi che saranno trattati in questo Capitolo.

## 2. Il giudizio sulla colpa

Prima di approfondire i profili della colpa che emergono nel settore del diritto penale del lavoro, non si può prescindere dall’analizzare succintamente i presupposti dell’imputazione colposa.

Si è visto come il nostro codice penale abbia deciso di fornire una definizione della colpa, all’art. 43, comma 3. Tale definizione viene, peraltro, ritenuta insufficiente, nella misura in cui si riferisce solamente ai delitti colposi d’evento<sup>18</sup>; essa è stata, dunque, estesa anche alle contravvenzioni colpose, ai reati colposi di mera condotta e alle ipotesi di colpa impropria, cioè quelle fattispecie in cui, sebbene l’evento sia voluto dall’agente, quest’ultimo risponde a titolo di colpa<sup>19</sup>.

---

<sup>15</sup> Cfr. ID., voce “Colpa”, in *Enc. Dir., Annali*, X, 2017, 239.

<sup>16</sup> V. PIERGALLINI, *Colpa e attività produttive*, cit., 400. Anche CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo*, cit., 222, parla di un «argomento ideologico» che tende a valorizzare il «dato assiologico» rappresentato dalle indiscutibili esigenze di tutela della vita e dell’incolumità dei lavoratori che, tuttavia, secondo l’Autore, dovrebbero essere tutelate non già tramite la deformazione delle categorie dell’imputazione degli eventi lesivi, bensì tramite uno stretto ancoraggio ai principi garantistici che regolano le categorie stesse.

<sup>17</sup> In tal senso, CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo*, cit., 222.

<sup>18</sup> Peraltro, sebbene da un punto di vista letterale la norma sembri riferirsi all’evento in senso naturalistico, risulta pacifico che si debba far riferimento all’evento inteso in senso giuridico, cioè quale «fatto conforme al modello criminoso e lesivo». In tal senso, MARINI, voce “Colpa”, cit., 3 ss. Solo in questo modo, infatti, è possibile ricondurre alla definizione di cui all’art. 43, comma 3, c.p., anche le contravvenzioni, i reati di mera condotta e le ipotesi di colpa impropria.

<sup>19</sup> Nello specifico, si tratta dell’art. 47 c.p., che prevede l’ipotesi dell’errore sul fatto determinato da colpa, l’art. 55 c.p., che disciplina l’eccesso colposo nella causa di giustificazione, e l’art. 59 c.p., relativa all’erronea supposizione di una causa di giustificazione.

Ampia parte della dottrina<sup>20</sup> ritiene che sia individuabile una doppia misura della colpa: accanto alla dimensione oggettiva, rappresentata dalla violazione di una regola cautelare che già rileva in sede di tipicità, vi sarebbe una dimensione soggettiva, attinente alla colpevolezza, identificabile nell'esigibilità del rispetto della regola stessa da parte dell'agente<sup>21</sup>. L'essenza della colpa<sup>22</sup> risiede, dunque, nell'aver provocato un fatto di reato tramite l'inosservanza di una regola cautelare, il cui rispetto risultava esigibile dall'agente e avrebbe consentito di evitare l'evento lesivo<sup>23</sup>. La violazione del dovere di diligenza<sup>24</sup> rappresenta il fulcro della colpa, che rileva non solo sotto il profilo della colpevolezza ma già sul piano della tipicità oggettiva (v. *supra*, nota 8).

È possibile affermare che la colpa si componga dei seguenti momenti: la mancanza di volontà del fatto, l'inosservanza della regola cautelare, la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento, l'esigibilità della condotta doverosa.

La mancanza di volontà del fatto rappresenta l'elemento che fonda la radicale distinzione tra dolo e colpa. Invero, il dolo richiede la coscienza e volontà di tutti gli elementi del fatto; si ritiene<sup>25</sup> perciò sufficiente la mancanza di volontà con riferimento a uno solo di tali elementi<sup>26</sup> affinché si possa configurare, laddove espressamente prevista, la colpa. La definizione di cui all'art. 43 risulta, dunque,

---

<sup>20</sup> Cfr. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, cit., 28 ss.; CANEPA, *L'imputazione soggettiva della colpa. Il reato colposo come punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza*, Torino, 2011; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 600; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 355 ss.

<sup>21</sup> Cfr. PIERGALLINI, voce "*Colpa*", cit., 226, che prospetta, in tale dimensione soggettiva, un rapporto di tensione dialettica tra la sfera del *Sollen*, cioè la diligenza richiesta dall'ordinamento, e quella del *Können*, cioè la capacità del soggetto di ottemperare a tale richiesta.

<sup>22</sup> La tesi della "doppia misura della colpa" ha costituito l'esito di un ampio dibattito relativo alla natura della colpa, che ha visto contrapporsi teorie psicologiche, che coglievano l'essenza della colpa soltanto nella sua dimensione soggettiva, e teorie oggettivo-normative, che attribuivano esclusiva rilevanza all'inosservanza della regola di condotta. Per una ricognizione delle stesse, si rimanda a CASTRONUOVO, *La colpa penale*, cit., 462 ss.; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 358 s.

<sup>23</sup> In tal senso, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 359.

<sup>24</sup> Così, MANTOVANI M., *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, Milano, 1997, 3, secondo cui il dovere obiettivo di diligenza rappresenta l'elemento costante di ogni norma penale.

<sup>25</sup> Così, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 360; PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 258.

<sup>26</sup> Ciò si può affermare in base alla circostanza che l'evento cui fa riferimento l'art. 43, comma 3, c.p., non vada inteso quale evento in senso naturalistico, bensì quale fatto tipico.

non completa<sup>27</sup>, ricollegando l'involontarietà solamente all'evento<sup>28</sup>. La mancanza di volontà può coprire elementi diversi del fatto a seconda della tipologia di reato che viene in rilievo. Invero, nei reati colposi di evento, risulta necessaria la non volontà dell'evento stesso, laddove la condotta può essere anche cosciente e volontaria. Nei reati di mera condotta, la condotta dev'essere involontaria ma si ritiene che debba essere quantomeno impedibile con uno sforzo della volontà<sup>29</sup>.

Il secondo elemento da considerare è quello di natura oggettiva, *id est* l'inosservanza della regola cautelare. Più precisamente, l'art. 43 prevede che la regola cautelare possa trovare la propria fonte nell'esperienza e negli usi sociali, da cui derivano norme di prudenza, diligenza o perizia la cui violazione fonda la colpa c.d. generica; ovvero possa avere una fonte giuridica, cioè essere contenuta in leggi, regolamenti, ordini o discipline, che delineano la colpa c.d. specifica. Nella società contemporanea si registra una preminenza della colpa specifica, riscontrandosi un elevato tasso di positivizzazione delle norme cautelari finalizzate a regolare e disciplinare in modo stringente le attività pericolose<sup>30</sup>. Il settore della sicurezza sul lavoro rappresenta un esempio emblematico.

Ad ogni modo, il generale assunto circa l'indeterminatezza della colpa generica e la maggiore certezza garantita dalla colpa specifica, non riveste carattere assoluto; nel senso che le norme cautelari possono essere rigide o elastiche, a seconda che specifichino in modo più o meno predeterminato la condotta da adottare. Di conseguenza, anche una norma cautelare positivizzata potrà avere un

---

<sup>27</sup> Rispetto alla definizione di cui all'art. 43, comma 3, c.p., CASTRONUOVO, *Le definizioni legali del reato colposo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2, 2002, 503, ne rileva un carattere sistematico, nel senso che la stessa avrebbe la funzione non già di dire cosa sia la colpa, bensì di fornire gli strumenti per ricostruire le singole fattispecie colpose, rispetto alle quali la definizione *de qua* rappresenterebbe un elemento normativo. Nel senso della natura sistematica della definizione, anche FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, cit., 129.

<sup>28</sup> Proprio in base al fatto che la mancanza di volontà possa essere relativa a un qualsiasi elemento del fatto tipico e non soltanto all'evento, si è ritenuta priva di fondamento la distinzione tra colpa propria, relativa alle ipotesi in cui l'evento non è voluto, e colpa impropria, relativa a quelle ipotesi – di cui agli artt. 47, 55 e 59 c.p. – in cui l'evento è voluto, in quanto si tratterebbe, comunque, di pacifiche ipotesi colpose. In tal senso, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 360; PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 258.

<sup>29</sup> In tal senso, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 362.

<sup>30</sup> Sul punto, GIUNTA, *La legalità della colpa*, in *Criminalia*, 2018, 164, che evidenzia come, se in precedenza si tentava di ricostruire la colpa specifica alla stregua dei criteri – prevedibilità ed evitabilità – utilizzati per la colpa generica, oggi si assiste alla tendenza inversa, nel senso che, rilevandosi l'eccessiva indeterminatezza della colpa generica, si tende ad estendere ad essa i «migliori *standard* di tipicità cui può pervenire la colpa specifica».

contenuto elastico ed essere assimilabile ad un'ipotesi di colpa generica<sup>31</sup>. Inoltre, le regole cautelari possono avere diversi contenuti, e tale diversità si riflette sulla tipologia di colpa che viene in rilievo: ad esempio, vedremo come dalla violazione delle regole cautelari che hanno come contenuto un dovere di scelta di collaboratori o soggetti delegati discenda la *culpa in eligendo*; dalla violazione di quelle che pongono un obbligo di controllo sull'operato altrui può discendere la *culpa in vigilando*. L'individuazione della regola cautelare da osservare nel caso concreto viene effettuata tramite i parametri della prevedibilità<sup>32</sup> ed evitabilità dell'evento lesivo<sup>33</sup>, nel senso che la possibilità di individuare la regola cautelare da rispettare postula la rappresentabilità, o riconoscibilità, *ex ante*, della situazione pericolosa; ai fini dell'accertamento, è necessario utilizzare quale criterio di riferimento uno *standard* di diligenza di tipo obiettivo.

Il parametro di raffronto che viene utilizzato per verificare se l'evento fosse prevedibile ed evitabile dall'agente è, invero, costituito dalla nota figura dell'agente modello<sup>34</sup>, figura che si costruisce a partire dalle caratteristiche dell'agente concreto, fino a giungere ad una misura astratta di diligenza osservabile da un soggetto che operi nel medesimo circolo di rapporti dell'agente. Caratteristica dell'agente modello è, dunque, la sua relatività<sup>35</sup>, nel senso che non esiste solamente un agente, ma tanti agenti quanti sono i settori di riferimento della vita sociale cui risultano afferenti i fatti colposi posti in essere dall'agente concreto. L'agente

---

<sup>31</sup> Cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 578, secondo cui «la vera colpa specifica ricomprende l'insieme delle ipotesi in cui ad essere violata è una misura cautelare non solo normativamente prevista in forma espressa, ma anche di contenuto sufficientemente determinato».

<sup>32</sup> Cfr. PIERGALLINI, voce "*Colpa*", cit., 228, che sottolinea come l'adempimento della diligenza richiesta postula l'adempimento di un dovere di riconoscere la situazione di pericolo, dovere che deriverebbe dal combinarsi delle conoscenze dell'agente modello con il c.d. *Anlass*, definito dall'Autore come l'occasione di applicare tali conoscenze. V. anche FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, cit., 185, che parla di «riconoscibilità» della verifica del fatto».

<sup>33</sup> V. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 569, in cui si legge che «le regole di diligenza vigenti nei vari contesti sociali di riferimento rappresentano la 'cristallizzazione' di giudizi di prevedibilità ed evitabilità ripetuti nel tempo».

<sup>34</sup> In senso contrario, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 365, secondo il quale i giudizi di prevedibilità ed evitabilità dell'evento non devono essere effettuati tramite l'agente modello – che sarebbe un parametro relativo alla misura soggettiva della colpa – bensì prendendo a raffronto la «migliore scienza ed esperienza del momento storico negli specifici settori». In tal senso, anche PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 260. Critico rispetto a questa impostazione, DE FRANCESCO, *In tema di colpa. Un breve giro d'orizzonte*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 2021, 5 ss.

<sup>35</sup> In argomento, GIUNTA, *I tormentati rapporti tra colpa e regola cautelare*, cit., 1296, secondo il quale la figura dell'agente modello «presenta limiti così profondi, da non risultare superabili attraverso la relativizzazione delle caratteristiche, che si intendono attribuire al modello di agente». L'agente modello rappresenterebbe una figura evanescente, una «pura idealità».

modello viene, infatti, identificato nel c.d. *homo esiuudem professionis et condicionis*, intendendo un soggetto che opera in modo prudente e coscienzioso nel del circolo di rapporti cui appartiene l'agente concreto<sup>36</sup>. Ne discende, dunque, l'elaborazione di un circolo di rapporti generale in cui trovano spazio le caratteristiche quali l'età e il sesso, e quindi di successivi circoli di rapporti speciali corrispondenti ai mestieri, alle professioni, agli uffici, alle attività<sup>37</sup>.

La figura in parola ha suscitato molte critiche in dottrina, essendo un parametro che reca con sé il rischio – che vedremo con riferimento alla sicurezza sul lavoro (v. *infra*, § 5) – di essere ricostruito in modo eccessivamente ampio e discrezionale, dando luogo ad ipotesi di responsabilità oggettiva<sup>38</sup>.

Tornando alla prevedibilità e all'evitabilità quali criteri alla stregua dei quali individuare la regola cautelare, si ritiene<sup>39</sup> che essi riguardino esclusivamente la colpa generica poiché, nell'ambito della colpa specifica, tale giudizio risulterebbe effettuato *ex ante* da parte del legislatore. Risulta, in ogni caso, necessario verificare se il rispetto della regola cautelare, sulla base delle circostanze del caso concreto, possa dirsi esaurire la misura della diligenza richiesta<sup>40</sup>. Inoltre, è importante sottolineare come il dovere di diligenza possa essere limitato sotto due profili: da un lato, tramite il rischio consentito e, dall'altro, tramite il principio di affidamento.

Per quanto concerne il concetto di rischio consentito, esso sta ad indicare una «serie di comportamenti che, pur essendo in sé e per sé portatori di un rilevante pericolo per uno o più beni giuridici penalmente protetti ed esposti agli effetti della

---

<sup>36</sup> Cfr. BASILE, *Fisionomia e ruolo dell'agente modello ai fini dell'accertamento processuale della colpa generica*, in *www.penalecontemporaneo.it.*, 2012, 16, che approfondisce il procedimento di costruzione dell'agente modello, spiegando le ragioni per le quali non si debba far riferimento né all'agente concreto, né all'uomo medio e neppure all'esponente più esperto di un determinato settore.

<sup>37</sup> In tal senso, FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, cit., 240.

<sup>38</sup> V. DONINI, *Prassi e cultura del reato colposo*, cit., 3, secondo cui l'agente modello è la «quintessenza nell'ordinamento di una pretesa massima, è una sorta di superuomo al quale si può chiedere di tutto, perché prevede tutto, può evitare tutto, perché si può sempre fare meglio, perché a posteriori si può sempre costruire un modello comportamentale che avrebbe potuto evitare un evento, tanto più se questo evento è intollerabile, insopportabile, e non doveva assolutamente accadere».

<sup>39</sup> MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di Diritto penale*, cit., 356; in senso contrario, DONINI, *Prassi e cultura del reato colposo*, cit., 16, che ritiene che ci sia spazio per una valutazione di prevedibilità ulteriore; MARINI, voce «Colpa», cit., 7.

<sup>40</sup> Risulta, inoltre, necessario verificare se il rispetto della regola cautelare non avrebbe, invece, aumentato il rischio di realizzazione del fatto. Cfr. MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di Diritto penale*, cit., 357.

loro esplicazione, sono tuttavia autorizzati in via generale dall'ordinamento giuridico in nome dell'utilità [...] che in essi viene ravvisata»<sup>41</sup>, con la fissazione, tuttavia, di cautele oltre le quali la misura di diligenza richiesta risulta violata; cautele che si pongono quali “improprie”<sup>42</sup>, nel senso che non risultano idonee ad eliminare con certezza il rischio, ma mirano a ridurlo. L'individuazione del rischio consentito è frutto di un bilanciamento tra i vari interessi<sup>43</sup> che potrebbero venire in gioco (si pensi alle attività industriali foriere di rischi per la salute, nelle quali devono essere bilanciati, per l'appunto, il diritto alla salute con il diritto all'iniziativa economica privata e al lavoro).

Per quanto concerne, invece, il principio di affidamento, esso sarà oggetto di un'autonoma trattazione (v. *infra*, § 4). Per ora, basti rilevare come il principio *de quo* sia idoneo a delimitare il dovere di diligenza, nella misura in cui – di regola – nel giudizio di prevedibilità ed evitabilità non devono essere incluse anche le inosservanze, da parte dei terzi, dello *standard* di diligenza richiesta, potendo ciascuno confidare nel fatto che gli altri consociati si atterranno alle regole cautelari.

Di seguito, risulta necessario effettuare un giudizio di evitabilità dell'evento<sup>44</sup>, definito anche di “causalità della colpa”<sup>45</sup>, dovendosi verificare che cosa sarebbe avvenuto – o, *rectius*, se l'evento lesivo si sarebbe o meno verificato – laddove l'agente avesse tenuto la condotta doverosa; da cui l'attiguità con l'accertamento del nesso causale, basandosi entrambi i giudizi su un ragionamento controfattuale, *ex post*, di natura prognostica. Ciò che muta è il canone cui attenersi, nel senso che, ai fini della causalità, è necessario accertare che – osservando la cautela doverosa – l'evento sarebbe stato certamente evitato o sarebbe stato evitato con un grado di probabilità prossima alla certezza; ai fini della colpa, è sufficiente

---

<sup>41</sup> Così, MANTOVANI M., *Il principio di affidamento*, cit., 68.

<sup>42</sup> V. BRUSCO, *Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. La c.d. “flessibilizzazione delle categorie di reato”*, in *Criminalia*, 2012, 383 ss. cit., 391; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 578.

<sup>43</sup> Cfr. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, cit., 255, secondo cui un peso decisivo deve essere attribuito al grado di probabilità del verificarsi della lesione.

<sup>44</sup> Sul punto, GIUNTA, *La normatività della colpa penale*, cit., 88, che evidenzia come il giudizio di evitabilità sia delimitato da quello di tipicità, che opera quale presupposto logico e funzionale del primo; nel senso che l'evitabilità rilevante giuridicamente ha ad oggetto solamente la condotta descritta dalla fattispecie.

<sup>45</sup> Molto ampio il dibattito relativo alla “causalità della colpa”, che vede contrapporsi tesi che collocano tale momento nell'ambito della colpa e tesi che la collocano esclusivamente sul piano della causalità. In argomento, FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, cit., 659 ss.

che tale circostanza risulti significativamente probabile, nel senso che l'obbligo di osservare la regola cautelare non sussiste solamente nel caso in cui la regola stessa sia certamente idonea ad evitare l'evento lesivo<sup>46</sup>. È necessario, dunque, verificare che l'evento che concretamente si è realizzato rappresenti l'evento che la norma cautelare mirava a prevenire<sup>47</sup>. L'evento deve rappresentare «il risultato di una delle serie di sviluppi causali il cui prevedibile avverarsi rendeva colposa la condotta dell'agente»<sup>48</sup>.

L'ultimo elemento che costituisce l'imputazione colposa è rappresentato dal criterio soggettivo dell'esigibilità della condotta doverosa da parte del soggetto che concretamente ha agito. Tale valutazione è finalizzata a verificare se, sulla base delle caratteristiche di quest'ultimo, fosse esigibile da parte dello stesso la tenuta della condotta doverosa. Di conseguenza, non si utilizza più come parametro di riferimento quello astratto dell'agente modello, ma si fa riferimento al soggetto che concretamente ha agito; anche se taluni<sup>49</sup> ritengono che, con riferimento alla colpa generica, il parametro da utilizzare sia, invece, quello dell'*homo eiusdem professionis et condicionis*. In realtà, un grado di astrattezza è in ogni caso presente anche considerando come parametro quello dell'agente concreto. Invero, se è pacifico che non si possa tenere conto di tutte le caratteristiche dell'agente, dovendo altrimenti desumersi sempre una incapacità dello stesso di adeguarsi alla regola cautelare, ne deriva che è necessaria l'individuazione di un soggetto comunque ideale, simile per caratteristiche e qualità, ma non identico, all'agente concreto. Se si ritiene che da tale individuazione debbano essere esclusi<sup>50</sup> elementi caratteriali o

---

<sup>46</sup> In tal senso, Cass., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, cit., che parla di apprezzabili, significative probabilità di evitare l'evento lesivo. Anche sul punto, il dibattito è aperto, ritenendo taluni che, anche nel giudizio di causalità della colpa, sia necessario che un grado di evitabilità prossimo alla certezza. In argomento, VENEZIANI, *Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito*, in *Cass. pen.*, 2013, 3, 1224 ss.

<sup>47</sup> V. PIERGALLINI, voce "*Colpa*", cit., 227, che evidenzia come l'evento debba ritenersi doppiamente tipico, nel senso che la realizzazione dell'evento rileva solamente se si pone come concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava ad evitare, cioè del «sotto-evento intermedio».

<sup>48</sup> In tal senso, MARINUCCI, *La responsabilità colposa: teoria e prassi*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2012, 1, 9.

<sup>49</sup> Cfr. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 370. Si è visto, infatti, come l'elaborazione dell'Autore non utilizzi l'agente modello ai fini dell'identificazione delle regole cautelari, ma solamente ai fini dell'accertamento della dimensione soggettiva della colpa. In termini analoghi, anche PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 264 ss.

<sup>50</sup> In tal senso, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 601;

emotivi, quali la superficialità o l'insensibilità del soggetto, dibattuta risulta l'inclusione nel giudizio di caratteristiche fisiche o intellettuali quali menomazioni, difetti, grado di educazione dell'agente, stato di salute, etc.<sup>51</sup> Ai fini della personalizzazione del giudizio, e dunque per scongiurare il rischio di una responsabilità oggettiva, si ritiene<sup>52</sup> preferibile dare spazio anche ai limiti, fisici o intellettuali, dell'agente.

### **3. Le manifestazioni della colpa in ambito lavorativo**

Si è accennato come non sia più possibile parlare di un concetto unitario di colpa<sup>53</sup>, bensì di “colpe”, sia in relazione ai vari contesti della vita sociale presidiate da regole cautelari, sia in relazione alle varie “figure” di colpa che si sono progressivamente emancipate dalla preliminare e tradizionale distinzione tra colpa generica e colpa specifica. Invero, soprattutto nei contesti plurisoggettivi, cioè in quelle attività che «in maniera strutturale o eventuale si caratterizzano per l'interazione di più soggetti, con la conseguente esigenza di delimitare i rispettivi ambiti di responsabilità»<sup>54</sup>, si sono progressivamente individuate delle «forme ibride»<sup>55</sup> di colpa, modellate sul contenuto della regola cautelare che si assume violata e che può avere multiformi fisionomie. Nel diritto penale del lavoro – dato anche l'alto tasso di positivizzazione delle regole cautelari<sup>56</sup> – queste figure ibride

---

<sup>51</sup> Per approfondire le diverse tesi, cfr. CANEPA, *L'imputazione soggettiva*, cit., 52 ss.; DONINI, *L'elemento soggettivo della colpa. Garanzia e sistematica*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2013, 1, 124 ss.

<sup>52</sup> Nell'elaborazione di MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di Diritto penale*, cit., 364, devono essere presi in considerazione i «deficit di natura fisica o psichica o di socializzazione»; in termini analoghi, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 602, che fornisce l'esempio dell'automobilista principiante incapace di fronteggiare una situazione d'emergenza. In senso contrario, BRUSCO, *La colpa penale e civile*, cit., 337 s., che ritiene che debba comunque farsi riferimento al criterio oggettivo dell'agente modello, «salvo per quelle caratteristiche ineliminabili della persona e in relazione alle attività a lei consentite o nelle situazioni oggettive nelle quali si trovi ad agire in violazione di regole cautelari ma incolpevolmente».

<sup>53</sup> Cfr. PREZIOSI, *Dalla pluralità di agenti modello al pluralismo dei modelli di agente: verso la frammentazione del reato colposo di evento*, in *Cass. pen.*, 2011, 5, 1985, che parla di una «dipendenza contenutistica della colpa dai singoli *crimina culposa*» quale elemento tradizionale della letteratura penalistica.

<sup>54</sup> In tal senso, MASSARO, *Colpa penale e attività plurisoggettive nella più recente giurisprudenza: principio di affidamento, cooperazione colposa e concorso colposo nel delitto doloso*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 2020, 1.

<sup>55</sup> Così, CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo*, cit., 231.

<sup>56</sup> Peculiarità del settore è anche l'ampiezza di norme cautelari riconducibili alle «discipline»; si fa riferimento al DVR, al piano operativo di sicurezza, al piano di sicurezza e coordinamento, al regolamento di fabbrica. Sul punto, BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 240 ss.

trovano ampio spazio. Nel prosieguo, saranno analizzate quelle che risultano di maggiore interesse ai fini della presente trattazione, cioè quelle che risultano idonee a far sorgere responsabilità colpose concorrenti dei soggetti garanti.

### 3.1. Colpa procedurale e colpa protocollare

La colpa procedurale e la colpa protocollare rappresentano un *tertium genus* di colpa rispetto alla colpa generica e alla colpa specifica<sup>57</sup>. Esse vengono in rilievo nel caso di inosservanza di una sequenza di condotte ovvero di regole tecniche sancite dalla disciplina pubblica o sorte nell'ambito dell'autoregolazione privata. Si è affermato che «l'agire per protocolli costituisce la cifra della modernità e della post modernità»<sup>58</sup>. Invero, la predisposizione di protocolli e procedure consente di ricondurre una certa attività ad un sistema collaudato e il cui risultato risulta validato dal punto di vista scientifico – si pensi ai protocolli medici – e, al contempo, di ripartire le relative funzioni e responsabilità<sup>59</sup>. L'esigenza da cui muove l'emersione di queste particolari cautele è quella di «standardizzare il rischio insito nell'attività pericolosa»<sup>60</sup>, in modo da sottrarre la scelta delle cautele stesse alle differenziate esperienze individuali.

Le suddette categorie rappresentano il fulcro del sistema antinfortunistico, incentrato sulla prevenzione dai rischi; prevenzione che – come si è visto (v. *supra*, Cap. I) – non viene realizzata solamente tramite la predisposizione di misure di sicurezza oggettive e puntuali, ma soprattutto tramite la predisposizione di cautele procedimentali. La prevenzione è, infatti, programmata.

---

<sup>57</sup> Cfr. GIUNTA, *Il reato come rischio d'impresa e la colpevolezza dell'ente collettivo*, in *Analisi giur. ec.*, 2009, 2, 246, che prevede che la colpa procedurale (che l'Autore accomuna a quella protocollare) rappresenti una terza forma di colpa, né generica né specifica; e riconduce alla stessa categoria anche la colpa d'organizzazione. Così, anche CASTRONUOVO, *La colpa penale*, cit., 318.

<sup>58</sup> V. VALBONESI, *Linee guida e protocolli per una nuova tipicità dell'illecito colposo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2013, 1, 251, che rileva – seppur con specifico riferimento alla responsabilità medica – come la predisposizione di protocolli, se da un lato garantisce un risultato efficiente e validato dal punto di vista scientifico, dall'altro rischia di appiattire verso il basso le prestazioni.

<sup>59</sup> In argomento, ATTILI, *L'agente-modello 'nell'era della complessità': tramonto, eclissi o trasfigurazione?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2006, 4, 1255, secondo la quale nelle organizzazioni complesse la regola cautelare tende ad assumere un contenuto complesso e «segmentato», nel senso che si assiste ad un'articolazione di responsabilità tra soggetti dei quali ognuno è chiamato a svolgere un «frammento del processo».

<sup>60</sup> In tal senso, GIUNTA, *La legalità della colpa*, cit., 154.

Numerosi sono gli esempi concreti di tale assetto. In primo luogo, deve citarsi la procedura di valutazione dei rischi, che non costituisce un mero adempimento formale, bensì l'elemento su cui si regge tutto il sistema prevenzionistico. In mancanza della valutazione dei rischi, verrebbe meno la possibilità di prevenirli<sup>61</sup> e di renderne edotti i lavoratori e le altre figure del sistema e, dunque, sarebbe posto in pericolo quel modello partecipativo di sicurezza ben delineato dal Testo unico. È evidente il carattere procedurale di tale adempimento, sia perché la valutazione deve essere formalizzata nel DVR, sia perché nell'ambito di tale attività si richiede di individuare il «programma delle misure finalizzate al miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza»<sup>62</sup>. Al contempo, sono da ricondurre alle cautele in parola le stesse procedure che devono essere contenute all'interno del DVR, finalizzate a dare attuazione alle misure prevenzionistiche individuate. Rappresenta una procedura la stessa sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41 del Testo unico, nella misura in cui è costituita di una serie di atti di natura sanitaria volti a proteggere la salute del lavoratore<sup>63</sup>.

Per quanto concerne i protocolli, nel settore in analisi vengono in rilievo le c.d. norme tecniche e le buone prassi. La peculiarità sta nel fatto che, a differenza delle procedure, i protocolli citati non hanno carattere obbligatorio: invero, le norme tecniche sono definite quali «specifiche tecniche [...] non obbligatorie»<sup>64</sup> (art. 2, lett. U), del Testo unico) e le buone prassi sono soluzioni procedurali ed organizzative «adottate su base volontaria» (art. 2, lett. V), del Testo unico)<sup>65</sup>. Tuttavia, in alcuni casi esse risultano richiamate da fonti pubbliche, che potrebbero conferire loro un carattere cogente<sup>66</sup>. Un esempio è l'art. 71 del Testo unico, relativo agli obblighi del datore di lavoro in materia di attrezzature di lavoro, che prevede,

---

<sup>61</sup> Si pensi al celebre caso ThyssenKrupp (*infra*, Cap. IV), nell'ambito del quale la mancata valutazione del rischio di *flash fire* ha fatto sì, da un lato, che non si adottassero misure necessarie a fronteggiarlo e, dall'altro, che i lavoratori non detenessero i mezzi conoscitivi necessari a comprendere quale fosse il contegno da tenere nella situazione di pericolo.

<sup>62</sup> Art. 28, lett. c), d.lgs. n. 81/2008.

<sup>63</sup> V. CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo*, cit., 232.

<sup>64</sup> Esse sono pubblicate ed approvate da organizzazioni internazionali, organismi europei ovvero organismi nazionali di normazione.

<sup>65</sup> Esse risultano elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Inail o dagli organismi paritetici.

<sup>66</sup> Sul punto, CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo*, cit., 236. Cfr. anche Trib. Pisa, Sez. Pen., 22 aprile 2014, n. 776, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it), che, in merito ai rinvii da parte della legge alle norme tecniche, afferma che «tali rinvii hanno comportato la novazione del significato stesso di 'norma tecnica' [...] facendo divenire vincolanti quei precetti di buona tecnica che fino ad ieri venivano considerati solo opzionali».

al comma 8, che lo stesso debba tener conto anche delle norme tecniche e delle buone prassi, in assenza di indicazioni fornite dai fabbricanti.

Al contrario, in assenza di un rinvio o di un richiamo legislativo, le norme in parola potrebbero considerarsi quali generali cautele la violazione delle quali può, al più, dar luogo a un'ipotesi di colpa generica<sup>67</sup>. Nel caso in cui tali norme *lato sensu* "cautelari" vengano codificate, possono considerarsi attigue ad ipotesi di colpa specifica. La colpa procedurale dovrebbe venire in rilievo tutte le volte in cui, a fronte della verifica di un evento lesivo, l'evento stesso debba essere eziologicamente ricondotto non già ad una isolata e specifica condotta bensì alla generale violazione di una «sequenza di atti a carattere preventivo»<sup>68</sup>. Potrebbero sorgere, però, dei problemi di individuazione in concreto del soggetto cui debba essere attribuito l'evento, in quanto nell'ambito delle procedure convergono le condotte di più soggetti – si pensi alla redazione del DVR, che coinvolge datore di lavoro, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e medico competente – e processi decisionali comuni. L'individuazione di convergenti responsabilità di più soggetti che hanno partecipato al processo decisionale o alla procedura, potrebbe dar luogo a un'ipotesi di cooperazione colposa. Ad ogni modo, sebbene di interesse sotto il profilo teorico, tali ipotesi non hanno avuto, finora, ampio rilievo nella prassi<sup>69</sup>.

### **3.2. Delega di funzioni e profili di colpa: *culpa in vigilando*, *culpa in eligendo*, *culpa per assunzione*.**

Si è già vista la fondamentale importanza dell'istituto della delega di funzioni (v. *supra*, Cap. I) nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e soprattutto nel settore della sicurezza sul lavoro. Tramite l'istituto della delega, vengono rimodellati ruoli e responsabilità delle figure del sistema, permettendo un efficace assolvimento dei compiti prevenzionistici che il Testo unico pone in capo

---

<sup>67</sup> V. CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo*, cit., 235, che rileva come le norme in parola potrebbero essere utilizzate per integrare – quali ipotesi di colpa generica – il giudizio di prevedibilità ed evitabilità di un evento lesivo in caso di verifica di uno dei delitti colposi di evento in materia antinfortunistica, sebbene l'Autore stesso sottolinei come tale utilizzo, proprio per la non obbligatorietà delle norme in esame, possa risultare problematico.

<sup>68</sup> In argomento, CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo*, cit., 232 ss.

<sup>69</sup> Cfr. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 87.

ai garanti della sicurezza dei lavoratori. La delega determina l'attribuzione della responsabilità al delegato con riferimento alle funzioni che gli sono trasferite; possono permanere, tuttavia, dei profili di responsabilità anche in capo al datore di lavoro delegante, il quale potrà essere ritenuto responsabile sulla base di particolari categorie colpose, alla cui elaborazione – sorta sul piano generale – ha contribuito anche il settore del diritto penale del lavoro.

In primo luogo, deve essere analizzata la c.d. *culpa in vigilando*. Tale categoria, sotto il profilo generale, trova luogo sia nel diritto civile che nel diritto penale<sup>70</sup>. Il tratto comune è rappresentato dalla circostanza che si risponde per un fatto materialmente posto in essere da un altro soggetto, il che, se nel diritto civile dà luogo ad ipotesi di responsabilità oggettiva pacificamente ammesse dall'ordinamento, nell'ambito del diritto penale impone un attento accertamento dei canoni di attribuzione della responsabilità, in particolare per l'esigenza di rispettare il principio di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost., onde evitare che si concretizzi il rischio – piuttosto fondato con riferimento alla *culpa in vigilando* – di imputazioni basate esclusivamente sulla posizione<sup>71</sup> rivestita dal soggetto, a prescindere dalla sua rimproverabilità sul piano soggettivo.

Un altro dato da porre preliminarmente in rilievo, riguarda la circostanza che la responsabilità per *culpa in vigilando* può attenersi sia all'ipotesi in cui sia unicamente il soggetto cui l'obbligo di vigilanza è attribuito a rispondere per il fatto materialmente commesso dal soggetto nei confronti del quale doveva essere esercitata la vigilanza – e in tal caso sussisterà una responsabilità colposa per il fatto di terzi – sia le ipotesi, maggiormente frequenti nell'ambito del diritto penale del lavoro, in cui sussista un concorso di colpe, situazione che può risolversi in un

---

<sup>70</sup> In argomento, BRUSCO, *La colpa penale e civile*, cit., 367 ss. Dal punto di vista civilistico, essa è fondata sull'art. 2049 c.c., che disciplina la responsabilità extracontrattuale dei padroni e dei committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti, e sull'art. 2048 c.c., che prevede la responsabilità del padre e la madre per il danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori, del tutore per il danno cagionato dal fatto illecito del soggetto sottoposto a tutela, e dei precettori ed insegnanti per il danno derivante dal fatto degli allievi e degli apprendisti.

<sup>71</sup> Sul punto, PULITANÒ, *Sicurezza sul lavoro: le novità di un decreto poco correttivo*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, 105, che prospetta il rischio che la *culpa in vigilando* si trasformi in un «*topos* retorico che copre, di fatto, attribuzioni di responsabilità di posizione, al di là dei limiti segnati dal principio di colpevolezza»; sul punto anche PISANI, *La colpa per assunzione nel diritto penale del lavoro*, in AA. Vv., *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, Curatela, 2015, 405 ss.

concorso di cause colpose indipendenti ovvero in una cooperazione colposa (cfr. *amplius infra*, Cap. III, IV).

La *culpa in vigilando*, sotto il profilo penalistico, rappresenta la concretizzazione della violazione di regole cautelari finalizzate a disciplinare l'attività pericolosa posta in essere da altri soggetti<sup>72</sup>. Per quanto specificamente attiene alla delega di funzioni, l'approccio "eclettico" (cfr. *supra*, Cap. I) adottato dal Testo unico ha previsto che la stessa possa rivestire un'efficacia liberatoria della responsabilità del delegante, con due limiti: da un lato, la sussistenza di obblighi non delegabili; dall'altro, il permanere in capo al delegante dell'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni trasferite da parte del delegato. Obbligo quest'ultimo che, pur non potendo essere delegato, può essere assolto per il tramite del sistema di verifica e controllo previsto dall'art. 30, comma 4, del Testo unico<sup>73</sup>. Anzi, a seguito della modifica intervenuta con il d.lgs. n. 106/2007, siffatto obbligo «si intende assolto» in caso di adozione ed efficace attuazione del citato sistema.

Concettualmente, l'obbligo di vigilanza risulta ben distinto da quello che viene assunto dal soggetto delegato in relazione alle funzioni che gli sono

---

<sup>72</sup> In argomento, GIUNTA, *La normatività della colpa penale*, cit., 101 ss., che, nell'operare una classificazione delle norme cautelari sotto il profilo della loro finalità preventiva, le distingue tra quelle norme volte a contenere la pericolosità della condotta dello stesso soggetto chiamato a rispettare la norma cautelare – si può pensare, ad esempio, alle norme cautelari che impongono, al soggetto che svolge un'attività rischiosa, di rispettare specifiche modalità di esecuzione dell'attività stessa – e quelle norme che, invece, hanno la finalità di contenere la pericolosità insita nella condotta di un soggetto diverso rispetto a quello cui la norma cautelare è rivolta. Rientrano in questa seconda categoria le norme che pongono obblighi di controllo sull'esercizio di un'attività da parte di altri. La violazione di queste ultime può determinare la *culpa in vigilando*, rispetto alla quale l'Autore rilevava come la stessa stesse assumendo un'importanza crescente, soprattutto nel settore della sicurezza sul lavoro.

<sup>73</sup> Tale obbligo è previsto dall'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 81/2008, in tal senso modificato per effetto del d.lgs. n. 106/2009, c.d. "decreto correttivo" rispetto al Testo unico. L'introduzione della modifica ha suscitato il favore della dottrina, non tanto per la formulazione in sé – che ha dato luogo a taluni problemi ermeneutici (v. *supra*, Cap. I) – quanto per il fatto che la soluzione che era, invece, originariamente prevista nello schema di decreto, da attuare per il tramite dell'introduzione nel d.lgs. n. 81/2008 dell'art. 15-*bis*, rubricato «Obblighi di impedimento», aveva sollevato forti critiche. Tale norma prevedeva alcuni criteri di delimitazione della responsabilità del datore di lavoro, tra cui la necessità che l'evento non fosse imputabile ad altri soggetti – preposto, medico competente, lavoratore, ecc. – per violazione di obblighi su di essi gravanti. Per una estesa critica, cfr. PULITANÒ, *Sicurezza sul lavoro*, cit., 103 ss., che la qualifica quale norma «salvamanager». Ritiene invece che l'intento della norma non fosse quello di escludere *tout court* la responsabilità degli apicali, bensì quello di richiedere un accertamento di un'effettiva inosservanza di una norma cautelare da parte di questi ultimi, LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio*, cit., 127 s.

trasferite<sup>74</sup>. Tuttavia, non è stata prevista dal legislatore un'autonoma fattispecie omissiva<sup>75</sup> per la violazione dello stesso da parte del datore di lavoro e ciò ha suscitato talune incertezze con riferimento all'individuazione dei criteri sulla base dei quali ritenere quest'ultimo responsabile nel caso in cui venga meno al dovere in analisi. A tal proposito, le questioni che sono state maggiormente discusse in dottrina hanno riguardato, da un lato, la natura di un siffatto dovere di vigilanza e, dall'altro, l'individuazione dei relativi contenuti. Si tratta di elementi che risulta fondamentale chiarire e definire *ex ante*, per evitare il citato rischio di una responsabilità oggettiva occulta<sup>76</sup>, desumendo la colpa *ex post* dal mero verificarsi dell'evento lesivo.

Il tema maggiormente dibattuto ha riguardato la natura del dovere di vigilanza posto in capo al datore di lavoro e l'idoneità dello stesso a far sorgere un obbligo di impedimento del reato altrui rilevante ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p. Sul punto, bisogna distinguere due orientamenti.

Una parte della dottrina<sup>77</sup> ritiene che il dovere di vigilanza rappresenti un mero obbligo di sorveglianza, concettualmente distinto dalla posizione di garanzia e inidoneo a suscitare obblighi di impedimento di reati altrui. L'obbligo di sorveglianza, rappresenta infatti «l'obbligo giuridico, gravante su specifiche categorie di soggetti, privi di poteri giuridici impeditivi, di vigilare su altrui attività per conoscere della eventuale commissione di fatti offensivi e di informarne il titolare o il garante del bene»<sup>78</sup>.

---

<sup>74</sup> Questa netta distinzione è stata evidenziata anche dalla giurisprudenza; cfr. Cass. pen., Sez. III, 15 giugno 2017, n. 30115, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. IV, 27 settembre 2017, n. 44612, *ivi*.

<sup>75</sup> Sul punto, TORDINI CAGLI, *La delega di funzioni*, in AA. VV., *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016, 105 ss.

<sup>76</sup> In tal senso, PULITANÒ, *Sicurezza sul lavoro*, cit., 104.

<sup>77</sup> V. FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, Firenze, 1985, e, più di recente, PISANI, *Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*, in *Dir. pen. e proc.*, 7, 2008, 833; D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 106/2009*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 4, 2010, 1141. Dal punto di vista giurisprudenziale, v. Cass. pen., Sez. III, 26 febbraio 1998, n. 681, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1, 2000, 364 ss. che ha stabilito che, una volta che il datore di lavoro abbia adempiuto ai propri obblighi organizzativi e abbia predisposto un apparato di controllo sulla sicurezza, non permangono in capo ad esso profili di colpevolezza neanche sotto il profilo della *culpa in vigilando*. Tuttavia, prevale in giurisprudenza l'orientamento opposto (cfr. *infra*, nota 33).

<sup>78</sup> Cfr. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 170 ss., cui si rimanda per un'approfondita analisi della distinzione tra obblighi di garanzia, obblighi di sorveglianza, obblighi meri di attivarsi. L'Autore evidenzia come la violazione degli obblighi di sorveglianza non dia luogo a una responsabilità per

Altra parte della dottrina e della giurisprudenza<sup>79</sup>, invece, ritiene che il dovere in questione faccia sorgere una posizione di garanzia e un correlato dovere di attivarsi in capo al datore di lavoro per evitare la verifica di eventi lesivi. Si tratta di un tema che risulta strettamente connesso alla questione relativa alla natura e gli effetti della delega di funzioni. A tal proposito, coloro che ritengono che il dovere di vigilanza rappresenti un mero obbligo di sorveglianza<sup>80</sup>, lo fanno sulla base della considerazione che la delega sia idonea a realizzare il totale trasferimento della posizione di garanzia in capo al soggetto delegato, che diviene l'unico garante responsabile. Invero, tale tesi è prospettata da coloro che si sono posti quali sostenitori della concezione funzionalistica della delega, secondo la quale, determinandosi una totale liberazione del delegante a favore del delegato, non permanerebbe in capo al primo nemmeno un residuo obbligo di vigilanza<sup>81</sup>. Al contrario, coloro che ritengono che il dovere di vigilanza sia idoneo a fondare una posizione di garanzia a carico del delegante, muovono dalla considerazione che la delega rappresenti una mera modalità di adempimento dell'obbligo di sicurezza, obbligo che continua a gravare sul garante originario, in capo al quale sussiste un dovere di intervento, volto all'impedimento di situazioni lesive, nel caso in cui le funzioni non siano esercitate correttamente da parte del delegato. La giurisprudenza<sup>82</sup> si è mostrata incline a ritenere il permanere dell'obbligo di

---

mancato impedimento dell'evento *ex art. 40 cpv. c.p.* e che l'omessa sorveglianza risulta punibile solo nei casi espressamente previsti da specifiche norme di parte speciale, da cui discenderebbero vuoti di tutela spesso colmati, dalla giurisprudenza, proprio tramite il riferimento all'art. 40 cpv. c.p. Ad esempio, l'Autore fa riferimento alle pronunce relative alla responsabilità dei sindaci per i reati societari, nell'ambito delle quali si tende a riconoscere una posizione di garanzia dei sindaci stessi, laddove tali soggetti sarebbero gravati da meri obblighi di sorveglianza. Sul punto, cfr. MANTOVANI, *L'obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, 2, 340.

<sup>79</sup> In argomento, PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, Milano, 1976.

<sup>80</sup> In senso contrario, CRIVELLIN, *La delega di funzioni tra dottrina, giurisprudenza e interventi legislativi*, in *Dir. pen. e proc.*, 2009, 509, secondo il quale, nel caso in cui l'obbligo di vigilanza avesse natura di obbligo di sorveglianza, l'utilità della norma verrebbe meno, mancando una disposizione generale che ponga i requisiti e la rilevanza penale di tale obbligo; inoltre, si ritiene che considerarlo come un obbligo di sorveglianza porterebbe ad una situazione «paradossale», nel senso che il datore di lavoro, pur mantenendo la propria qualifica, diverrebbe un mero incaricato privo dei poteri impeditivi dell'evento lesivo, laddove invece «il datore di lavoro non può perdere la totalità dei propri poteri d'intervento, a meno che non decida di cedere l'intera struttura complessa».

<sup>81</sup> Siffatta concezione riteneva che la previsione di un obbligo di vigilanza avrebbe snaturato il senso del trasferimento delle funzioni e contraddetto il requisito dell'autonomia dell'incaricato, elemento considerato necessario ai fini dell'efficacia della delega; sul punto, cfr. VITARELLI, *Delega di funzioni*, cit., 53.

<sup>82</sup> La tesi circa la sussistenza di una posizione di garanzia avente ad oggetto il dovere di vigilanza risulta, infatti, diffusa in giurisprudenza. *Ex multis*, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 10 ottobre 1989, in *Cass.*

vigilanza in capo al datore di lavoro – e, del resto, tale obbligo è stato testualmente introdotto dal legislatore del Testo unico – e di una correlata posizione di garanzia dello stesso, rilevante *ex art. 40 cpv. c.p.*

Per quanto attiene, in secondo luogo, al contenuto di tale dovere di vigilanza, si può affermare che si tratti di una vigilanza che non deve minuziosamente riguardare le singole operazioni<sup>83</sup> poste in essere dal soggetto delegato, bensì la complessiva attività espletata da quest'ultimo<sup>84</sup>. Non si deve, dunque, trattare di un intervento sostitutivo sull'attività del delegato, che altrimenti farebbe venir meno la stessa *ratio* della delega e si porrebbe in tensione con il dovere di non ingerenza<sup>85</sup>, bensì di un intervento di vigilanza complessiva che dovrebbe avere una connotazione di carattere organizzativo e procedurale, data anche la possibilità di assolvere a tale obbligo per il tramite del sistema di verifica e controllo inerente al modello organizzativo. Infatti, l'aver il legislatore esplicitato che l'obbligo di vigilanza «si intende assolto» tramite l'adozione del sistema di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4, del Testo unico, ha costituito un ulteriore conferma del carattere non puntuale ma “organizzativo” e procedurale dell'obbligo in questione. Si ritiene<sup>86</sup>, infatti, che il controllo debba avere ad oggetto la generale adeguatezza

---

*pen.*, 10, 1990, che ha statuito, con riferimento al datore di lavoro, che «se, nonostante la delega, determinate circostanze lo portano a contatto delle maestranze, mentre queste ultime eseguono un lavoro nel disinteresse della normativa antinfortunistica, è suo preciso dovere intervenire per rimuovere la situazione antigiuridica; ché la delega, in quel momento, se continua ad avere valore per il delegato, non vale, per le ragioni per cui fu data, ad esonerarlo da responsabilità»; più di recente, Cass. pen., Sez. IV, 19 marzo 2012, n. 10702, in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>, che ha affermato come la nuova normativa abbia posto fine alle incertezze interpretative sul punto, nel senso che risulta ormai pacifico che – con riferimento al dovere di vigilanza – permanga in capo al delegante una posizione di garanzia.

<sup>83</sup> Cfr. DE VITA, *La delega di funzioni*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, 2015, 368, che afferma che pretendere che il delegante si occupi di ogni concreta e minuta lavorazione si porrebbe in contrasto con elementari principi di razionalità.

<sup>84</sup> Questo principio è stato più volte ripetuto dalla Cassazione. *Ex pluris*, Cass. pen., Sez. IV, 1° febbraio 2012, n. 10702, cit., in cui è stato affermato che «il controllo richiesto al delegante non possa essere analitico, cioè essere così penetrante e costante al punto da sostanzialmente nell'adempimento dell'obbligo stesso di cui il delegante è originario destinatario. Infatti, se così fosse, la dimensione di tale obbligo di controllo renderebbe sostanzialmente inutile il ricorso alla delega»; Cass. pen., Sez. IV, 22 giugno 2015, n. 26279 in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>. Il principio è stato, inoltre, autorevolmente sancito da Cass. S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, *ivi*, che ha parlato di una vigilanza «alta». Più di recente, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 19 giugno 2019, n. 27210, *ivi*.

<sup>85</sup> V. MONGILLO, *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. n. 81/2008 e del decreto 'correttivo'*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2, 2012, che parla del difficile *discrimen* tra la vigilanza dovuta e l'ingerenza vietata come una «nebulosità concettuale» che risulta, in parte, immanente alla pretesa rivolta al delegante.

<sup>86</sup> Così, PISANI, *Profili penalistici*, cit., 833.

dell'organizzazione e non i singoli processi dai quali possa derivare un rischio per i lavoratori, considerandosi<sup>87</sup> peraltro che, laddove fosse esercitato da parte del delegante un controllo minuzioso su ogni singola operazione, ciò denoterebbe non già un apprezzabile eccesso di diligenza, bensì un'imperizia nello svolgimento dell'attività di controllo, dettata dall'aver disperso energie lavorative in attività che non risultano necessarie ad una adeguata direzione dell'impresa.

La previsione di cui all'art. 16, comma 3, del Testo unico, relativa all'assolvimento del dovere di vigilanza tramite l'adozione ed efficace attuazione del sistema di verifica e controllo, rappresenta un *trait d'union* tra il sistema della responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti, di cui al d.lgs. n. 231/2001, e la disciplina antinfortunistica. Invero, il sistema di verifica e controllo rappresenta un frammento del modello organizzativo<sup>88</sup> che è previsto in via generale dall'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 quale elemento la cui corretta adozione ed efficace attuazione potrebbe consentire all'ente di andare esente da responsabilità. Al contempo, il Testo unico ricomprende il modello organizzativo tra i presidi finalizzati a garantire la sicurezza sul lavoro, stabilendo, all'art. 30, alcuni contenuti del modello stesso più specifici rispetto a quelli previsti dalla disciplina relativa alla responsabilità dell'ente. Il modello organizzativo diviene, dunque, finalizzato anche ad impedire il rischio di verificazione di infortuni sul lavoro. Invero, si è già visto come, tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente, siano annoverati anche l'omicidio colposo e le lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. Tra i contenuti specifici del modello previsti dall'art. 30, si annovera anche «un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello», richiamato dall'art. 16, comma 3. Dunque, la corretta adozione del modello organizzativo – o, *rectius*, del sistema di verifica e controllo nell'ambito del modello stesso – risulta, idonea ad escludere sia la responsabilità dell'ente per i summenzionati reati presupposto, che l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio stesso a titolo di *culpa in*

---

<sup>87</sup> In tal senso PULITANÒ, *Sicurezza sul lavoro*, cit., 105; D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni*, cit., 1127.

<sup>88</sup> V. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni*, cit., 1127.

*vigilando*<sup>89</sup>, consentendo di evitare il «fenomeno di ‘apicalizzazione’ della responsabilità penale nel settore della sicurezza, quale conseguenza del meccanismo di cui all’art. 40 cpv.»<sup>90</sup>. Affinché, comunque, tale obbligo di vigilanza possa dirsi assolto, deve essere effettuata un’attenta verifica dell’idoneità e dell’efficacia del modello. Anche perché la presunzione *ex lege* di assolvimento dell’obbligo di vigilanza per il tramite del modello organizzativo riveste un carattere relativo (cfr. *supra*, Cap. I) ed è dunque suscettibile di prova contraria. Di conseguenza, non è sufficiente che sia formalmente redatto e approvato un modello organizzativo che individui, al contempo, quegli strumenti e sistemi volti alla verifica e al controllo della sicurezza dei lavoratori<sup>91</sup>, ma è necessario, altresì, che le misure predisposte siano idonee ed efficacemente attuate. Il requisito dell’efficace attuazione deve essere valutato sulla base della specifica organizzazione imprenditoriale, nel senso che il giudice non deve né limitarsi a valutare l’idoneità del modello dal punto di vista meramente teorico, né, nel valutare l’efficace attuazione dello stesso, limitarsi ad «immortalare un’immagine statica»<sup>92</sup> dell’organizzazione. Infatti, risulta necessaria una verifica relativa all’evoluzione nel tempo del concreto dispiegarsi della vigilanza, come suggerito dallo stesso art. 30, comma 4, del Testo unico, che prevede che nell’ambito del sistema di verifica e controllo debbano essere individuati presidi volti a vigilare anche sul «mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate». Ad ogni modo, il corretto assolvimento dell’obbligo di vigilanza da parte del delegante potrà sussistere anche nel caso in cui il modello organizzativo sia inidoneo, purché sia stato comunque predisposto da parte del delegante un adeguato sistema di verifica e controllo; in tal caso, infatti, la mancata efficacia esimente del modello ai fini della responsabilità dell’ente, non esclude che, nell’ambito dello

---

<sup>89</sup> Cfr. DE VITA, *La delega di funzioni*, cit., 370, che sottolinea come la reale discontinuità introdotta nel sistema sia rappresentata proprio dall’utilizzazione del modello organizzativo per escludere non solo la responsabilità dell’ente, ma anche quella della persona fisica.

<sup>90</sup> Così, PISANI, *Profili penalistici*, cit., 836, che pone, tuttavia, in luce come siffatto meccanismo potrebbe condurre ad un ribaltamento di piani, nel senso che i criteri volti all’accertamento dell’idoneità del modello organizzativo potrebbero appiattirsi sui meno penetranti criteri utilizzati dalla giurisprudenza per accertare la *culpa in vigilando* del soggetto apicale.

<sup>91</sup> Sul punto, D’ALESSANDRO, *La delega di funzioni*, cit., 1130.

<sup>92</sup> Cfr. ID., *La delega di funzioni*, cit., 1130, che afferma che il giudice debba tenere conto della «strutturale apertura nel tempo del problema della vigilanza».

stesso, sia sussistente un sistema di controllo adeguato a vigilare sulle attività delegate<sup>93</sup>.

Rimane, dunque, da analizzare quando in concreto possa attribuirsi una *culpa in vigilando* al soggetto delegante. A tal fine occorre richiamare la contrapposizione tra le due elaborazioni descritte, relative alla natura della delega e, conseguentemente, del dovere di vigilanza. L'elaborazione che muove da una concezione funzionalistica prevede che la delega espliciti i propri effetti già sul piano della tipicità, operando la traslazione della posizione di garanzia. Di conseguenza, ritiene che non possano individuarsi profili di responsabilità in capo al delegante, salvo nel caso, che vedremo a breve, di un'inerzia a fronte di una conosciuta – o conoscibile – inadempienza da parte del delegato. L'opposta tesi, invece, postula il permanere della posizione di garanzia in capo al delegante e il conseguente operare della delega solamente sul piano della colpevolezza<sup>94</sup>. Infatti, quest'ultima teoria prevede che la delega – pur non scalfendo la posizione di garanzia del garante originario – sia idonea a delimitare la misura di diligenza esigibile dallo stesso<sup>95</sup> nell'adempimento del proprio obbligo di vigilanza nei confronti del delegato. Questo assunto risulta dirimente in quanto, nell'accertamento della *culpa in vigilando*, proprio ai fini della personalizzazione del giudizio finalizzata a scongiurare i rischi di responsabilità oggettiva, bisogna accuratamente verificare che vi sia effettivamente stato un mancato rispetto del dovere di diligenza richiesto al delegante. La questione va, dunque, risolta sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento da parte del datore di lavoro, verificando la sussistenza di eventuali fattori che rendano la pretesa di vigilanza impossibile da adempiere per il soggetto in questione. Ai fini del riconoscimento della responsabilità deve sussistere, infatti, la possibilità per il delegante di «esercitare una signoria tale per cui, l'attività del delegato cada letteralmente realmente nel fuoco di una siffatta sfera di controllo-dominio»<sup>96</sup>. E l'indagine circa i fattori che rendono possibile, o impossibile, tale potere di controllo, non può che riguardare il

---

<sup>93</sup> In argomento, TORDINI CAGLI, *La delega di funzioni*, cit., 107.

<sup>94</sup> Cfr. VITARELLI, *Delega di funzioni*, cit., 77 ss.

<sup>95</sup> Sul punto, PISANI, *La colpa per assunzione*, cit., 406, che, sebbene sostenitore della tesi opposta, rileva la correttezza del focalizzare l'attenzione sulla misura di diligenza esigibile, e dunque sulla colpevolezza, nell'individuazione di una eventuale *culpa in vigilando* del delegante.

<sup>96</sup> ID., *La colpa per assunzione*, cit., 408.

concreto atteggiarsi del contesto organizzativo dell'attività. Sarà necessario, dunque, verificare tutte le circostanze del caso concreto, sia dal punto di vista oggettivo – ad esempio la struttura aziendale, le dimensioni dell'impresa – sia dal punto di vista soggettivo, valutando – ad esempio – se sia stato ragionevole o meno l'affidamento riposto dal delegante circa il corretto assolvimento delle funzioni da parte del delegato<sup>97</sup>. L'analisi deve, dunque, tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto. Situazioni idonee ad escludere la *culpa in vigilando* del datore di lavoro vengono individuate, ad esempio, in disfunzioni organizzative che, riflettendosi sul sistema informativo, impediscano al datore di lavoro di venire a conoscenza dei reali rischi correlati all'attività lavorativa<sup>98</sup>. Chiaramente, non si potrà prescindere dall'applicazione degli ordinari criteri di imputazione, nel senso che sarà necessario, altresì, verificare, da un lato, la prevedibilità e l'evitabilità della condotta del delegato e, dall'altro, che l'omessa vigilanza abbia rivestito un'efficacia eziologica rispetto alla verifica dell'evento lesivo.

Strettamente collegato al corretto assolvimento dei doveri di vigilanza, è il tema relativo alla necessità di un intervento del delegante<sup>99</sup>, laddove si renda conto di un'inerzia o di un incorretto agire da parte del delegato. Anche in questo caso, infatti, potrebbero venire in rilievo profili di responsabilità a suo carico<sup>100</sup>. E ciò sicuramente nel caso in cui il datore di lavoro sia effettivamente a conoscenza dell'inosservanza dei doveri da parte del soggetto delegato ma anche, secondo una ricostruzione<sup>101</sup>, nel caso di una mera conoscibilità delle inadempienze in questione,

---

<sup>97</sup> In argomento, VITARELLI, *Delega di funzioni*, cit., 79 ss.; MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2, 2009, 545 ss., che rileva come, laddove il delegante sia venuto a conoscenza di inadempienze del delegato, l'affidamento venga meno.

<sup>98</sup> In tal senso, PISANI, *La colpa per assunzione*, cit., 409. Per operare un simile giudizio, l'Autore ha suggerito di fare applicazione dei principi che sono stati elaborati dalla Corte costituzionale con riferimento alla responsabilità del direttore del giornale per l'omesso controllo sul contenuto del periodico, *ex art. 57 c.p.* La Consulta, nel giudicare circa la compatibilità costituzionale della disciplina, ha stabilito che una violazione del principio di colpevolezza *ex art. 27 Cost.* sussista laddove venga attribuita siffatta responsabilità nonostante l'impossibilità del direttore di impedire i reati del sottoposto. Tale responsabilità dovrebbe venire meno in tutte le ipotesi in cui venga in rilievo un caso fortuito, una forza maggiore o altre circostanze che rendano la pretesa di controllo inesigibile. Cfr. Corte Cost., 24 novembre 1982, n. 198, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>99</sup> Sul punto, BRUSCO, *La delega di funzioni alla luce del d.lgs. n. 81 del 2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *Giur. mer.*, 2008, 2783 ss., che afferma che la nuova disciplina abbia confermato l'obbligo dell'intervento sostitutivo, conseguente a quello di vigilanza, in caso di inadempimento degli obblighi che gravano sul delegato.

<sup>100</sup> In argomento, ID., *La colpa penale e civile*, cit., 387 ss.

<sup>101</sup> Cfr. VITARELLI, *Delega di funzioni e responsabilità penale*, Milano, 2006, 234.

essendo gli eventi lesivi afferenti alla sicurezza sul lavoro principalmente riconducibili ad ipotesi colpose. Infatti, nel caso in cui il datore di lavoro venisse a conoscenza di inadempimenti da parte del delegato e non intervenisse, verrebbe meno l'effetto traslativo della delega e il soggetto risponderebbe a titolo di concorso con il delegato per omesso impedimento dell'eventuale evento lesivo<sup>102</sup>. Inoltre, profili di responsabilità del delegante potranno sussistere anche nel caso in cui vi sia un'ignoranza rispetto ad inerzie e inadempienze del delegato, ma l'ignoranza sia dovuta ad un atteggiamento di «inerzia e/o di colpevole tolleranza»<sup>103</sup>. Questi ultimi assunti sono ritenuti valevoli anche da coloro che, sostenendo la concezione funzionalistica, ritengono che non permanga neanche un obbligo di vigilanza in capo al delegante<sup>104</sup>. Infatti, nelle elaborazioni precedenti rispetto all'esplicita introduzione dell'obbligo di vigilanza da parte del Testo unico, la concezione in analisi riteneva che gli unici profili di responsabilità individuabili a carico del delegante riguardassero la possibile responsabilità concorsuale dello stesso nel caso in cui, essendo consapevole o essendo stato informato di manchevolezze o di azioni lesive da parte del delegato, non fosse intervenuto<sup>105</sup>. La ragione è che, come visto, nel caso in cui vi sia un'effettiva conoscenza – o una conoscibilità – di un'inerzia da parte del delegato, il mancato intervento da parte del delegante caduca l'effetto tipico della delega e dunque fa venir meno il trasferimento della posizione di garanzia<sup>106</sup>, facendola riacquisire al soggetto delegante. Anche in questo caso, l'attribuzione della responsabilità postula un'attenta analisi dell'esigibilità della condotta da parte del delegante, nel senso che è possibile pretendere un intervento sostitutivo, o correttivo, da parte dello stesso solamente nella misura in cui sia venuto a conoscenza, o sarebbe dovuto venire a conoscenza – secondo l'ordinaria diligenza – di eventuali inadempienze. E, nel caso in cui abbia affidato la vigilanza

---

<sup>102</sup> V. MORRONE, *Diritto penale del lavoro. Nuove figure e questioni controverse*, Milano, 2005, 108.

<sup>103</sup> Così, ID., *Diritto penale del lavoro*, cit., 109.

<sup>104</sup> Sul punto, PUGNOLI, *Sicurezza sul lavoro: delega di funzioni*, in *Dir. prat. lav.*, 32, 2008, 1836 ss.

<sup>105</sup> Cfr. GULLO, *La delega di funzioni in diritto penale: brevi note a margine di un problema irrisolto*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 4, 1999, 1513 ss., che aveva ritenuto che alla base di tale impostazione vi fossero esclusivamente ragioni di politica criminale, essendo la stessa non del tutto coerente con gli assunti di partenza della concezione funzionalistica, che prevedeva che già sul piano oggettivo venisse meno qualsiasi situazione di dovere in capo al delegante.

<sup>106</sup> V. Cass. pen., Sez. III, 27 maggio 1996, n. 5242, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

al sistema di verifica e controllo, potrà essere chiamato a rispondere soltanto laddove abbia effettivamente acquisito siffatta conoscenza tramite i meccanismi interni di sorveglianza e informazione previsti dal sistema stesso; infatti, solamente queste conoscenze vengono considerate «esigibili secondo parametri di diligenza oggettiva»<sup>107</sup>. Inoltre, anche nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il delegante detenga maggiori conoscenze rispetto all'organismo di vigilanza circa eventuali inadempienze del delegato, lo stesso non potrà esimersi dall'intervenire, altrimenti la sua inerzia potrà essere ritenuta colpevole<sup>108</sup>.

Conclusa l'analisi dei profili essenziali della *culpa in vigilando*, occorre analizzare un ulteriore profilo di colpa che risulta collegato al tema della delega: trattasi della *culpa in eligendo*. Tale tipologia colposa risulta riconducibile ad una particolare categoria di norme cautelari, ovverosia quelle norme di prudenza che trovano luogo in un momento antecedente rispetto all'inizio dello svolgimento di un'attività pericolosa e che mirano ad orientare la scelta delle persone cui affidare l'attività stessa<sup>109</sup>. Secondo un'altra classificazione, tali norme possono essere considerate quali obblighi di diligenza secondari<sup>110</sup>, che pongono un dovere di riconoscere l'incapacità del soggetto prescelto rispetto allo svolgimento delle funzioni che devono essere trasferite. La violazione di regole di tal fatta, dà luogo alla *culpa in eligendo*. Anche la categoria in parola non riguarda solamente il settore del diritto penale del lavoro, ma in generale può venire in rilievo nell'ambito di quei contesti organizzativi e produttivi in cui si assiste ad una suddivisione di funzioni e ripartizione di incarichi, che postulano l'elezione di un soggetto ai fini dello svolgimento di determinate attività che risulterebbe impossibile, per il titolare, gestire autonomamente<sup>111</sup>. È un tema che, dunque, può riguardare in generale il

---

<sup>107</sup> In tal senso, MONGILLO, *La delega di funzioni*, cit., 102 s., che afferma che, nel caso in cui tali segnali e conoscenze non siano sopraggiunte al delegante, egli non può essere chiamato a rispondere, neanche di eventuali «*defaillance* dell'*audit* condotto dai verificatori da lui designati, non rilevate e non rilevabili neppure dall'OdV attraverso il sistema di controllo di secondo livello di cui all'art. 30, comma 4». L'Autore rileva, infatti, come la *ratio* del sistema consista nella circostanza che il delegante possa fare affidamento sulla funzionalità dei presidi organizzativi predisposti.

<sup>108</sup> Cfr. ID., *La delega di funzioni*, 103.

<sup>109</sup> In tal senso, GIUNTA, *La normatività della colpa penale*, cit., 102. L'Autore afferma che simili norme cautelari non godono di una propria autonomia, nel senso che i requisiti che deve possedere il soggetto cui viene affidata l'attività discendono o da altre norme cautelari oppure da usi consolidati di fonte sociale.

<sup>110</sup> V. MANTOVANI, *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, cit., 89.

<sup>111</sup> In argomento, BRUSCO, *La colpa penale e civile*, cit., 371 ss.

diritto penale d'impresa e che acquisisce un'importanza particolare nel settore della sicurezza sul lavoro, nel quale la scelta di un soggetto non adeguato potrebbe determinare eventi dannosi o pericolosi di elevata gravità. Il rilievo della *culpa in eligendo* nel settore della sicurezza sul lavoro dipende anche dalla circostanza che talune norme pongono espressamente in capo ai soggetti del sistema – di regola, al datore di lavoro quale *dominus* dell'organizzazione – obblighi di scelta di soggetti che possiedano determinati requisiti di professionalità<sup>112</sup>.

Per quanto qui risulta di interesse, anche la *culpa in eligendo*<sup>113</sup> può venire in rilievo nell'ambito della delega di funzioni. Tra le condizioni di ammissibilità della delega, infatti, l'art. 16 del Testo unico richiede che «il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate» e, nel caso in cui la scelta di un delegato non adeguato determini un evento lesivo, il delegante può essere chiamato a rispondere dell'evento stesso a titolo di *culpa in eligendo*. La carenza può dar luogo ad un concorso di colpe, nel senso che il delegante può essere chiamato a rispondere a titolo di cooperazione colposa ex art. 113 c.p. con il delegato che ha realizzato un evento lesivo<sup>114</sup>, o, più raramente, può concorrere nell'eventuale illecito doloso del delegato. In realtà, anche la questione circa l'ammissibilità della *culpa in eligendo* risente della contrapposizione relativa alla natura e agli effetti della delega. Infatti, coloro<sup>115</sup> che propendono per una concezione funzionalistica della delega, escludono la possibilità di riconoscere una *culpa in eligendo* in capo al delegante, sul rilievo che la posizione di garanzia si sia integralmente trasferita sul soggetto delegato e che non permanga alcun profilo di responsabilità in capo al delegante stesso; gli unici spazi per il riconoscimento di una *culpa in eligendo* riguardano le ipotesi in cui l'inadeguatezza e l'inidoneità del delegato rivestano un carattere macroscopico, immediatamente riconoscibile, tale per cui, similmente a quanto visto in merito alla *culpa in vigilando*, il trasferimento di funzioni – e il correlato effetto traslativo

---

<sup>112</sup> Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli appalti di cui all'art. 26 d.lgs. 81/2008, che richiede al datore di lavoro di verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi affidatari di un contratto d'opera o di somministrazione.

<sup>113</sup> V. PISANI, *La colpa per assunzione*, cit., 409, che afferma che la *culpa in eligendo* rappresenta un osservatorio privilegiato per «testare il livello di individualizzazione e concretizzazione del giudizio di colpa».

<sup>114</sup> Il tema sarà approfondito nel prosieguo. Cfr. *infra*, Cap. IV.

<sup>115</sup> Sul punto, VITARELLI, *Delega di funzioni*, cit., 60 ss.

– non possa avere luogo. Al contrario, se si muove da una concezione di carattere formale, considerando che la posizione di garanzia non venga trasferita al delegato da parte del delegante, non sussistono ostacoli al riconoscimento di una *culpa in eligendo* di quest'ultimo.

Così come per la *culpa in vigilando*, anche la *culpa in eligendo* pone problemi dal punto di vista del rispetto del principio di personalità e di colpevolezza, in quanto risulta elevato il rischio che si faccia ricorso a tale categoria come una mera formula retorica<sup>116</sup>, per coprire attribuzioni di responsabilità oggettiva nella forma di una responsabilità di posizione. Di conseguenza, anche in questo caso è necessario che l'accertamento sia fondato su una verifica *ex ante* dell'idoneità del delegato, senza desumere *ex post* l'inadeguatezza di quest'ultimo solamente muovendo dal dato di fatto della verifica dell'evento lesivo<sup>117</sup>. La valutazione dell'idoneità deve essere, dunque, operata *ex ante*, in base ai dati e gli elementi che erano conosciuti, o conoscibili, dal delegante al momento del conferimento dell'incarico e che si sono, poi, manifestati nel corso dell'esercizio delle funzioni da parte del delegato<sup>118</sup>. In realtà, il fatto che l'idoneità del delegato sia stata espressamente inclusa tra le condizioni di ammissibilità della delega, è stata considerata, in un certo senso, protettiva del delegante sotto il profilo dell'eventuale *culpa in eligendo*<sup>119</sup>; infatti, prima dell'introduzione legislativa della disciplina

---

<sup>116</sup> Cfr. PULITANÒ, *Sicurezza sul lavoro*, cit., 105; PISANI, *La colpa per assunzione*, cit., 410, che rileva come un siffatto scivolamento verso una responsabilità oggettiva si ponga in contrasto con il principio di specializzazione delle competenze, che risulta strettamente collegato al principio di affidamento circa il corretto adempimento dei propri doveri di vigilanza da parte degli altri soggetti del sistema.

<sup>117</sup> Così, TORDINI CAGLI, *La delega di funzioni*, cit., 101; D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni*, cit., 1145.

<sup>118</sup> In tal senso, MORRONE, *Diritto penale del lavoro*, cit., 106; PUGNOLI, *Sicurezza sul lavoro: delega di funzioni*, cit., 1836; D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni*, cit., 1145, che sottolinea come i requisiti di idoneità debbano perdurare nel tempo, dovendo procedersi ad un aggiornamento della delega nel caso in cui le competenze del delegato non risultino più in linea con le evoluzioni tecniche verificatesi. Cfr. anche Cass. pen., Sez. IV, 27 giugno 2013, n. 28187, in <https://pluriscedam.utetgiuridica.it/>, che ha affermato che il delegante debba periodicamente verificare la sussistenza dei requisiti in capo al delegato; BRUSCO, *La delega di funzioni alla luce del d.lgs. n. 81 del 2008*, cit., 2779, secondo cui le caratteristiche di idoneità devono perdurare nel tempo perché l'evoluzione della tecnica potrebbe condurre a ritenere superate le competenze del delegato.

<sup>119</sup> In argomento, VITARELLI, *La disciplina della delega di funzioni*, in GIUNTA-MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, 41; in senso contrario, PISANI, *La colpa per assunzione*, cit., 410, che evidenzia come la formulazione generica dell'art. 16 d.lgs. n. 81/2008 potrebbe dare adito ad applicazioni in *malam partem* del requisito in parola.

della delega, era riconosciuta in via giurisprudenziale<sup>120</sup> la necessità di tale requisito, ma risultava maggiore il rischio di valutazioni *a posteriori* operate dalla prassi, cioè il rischio che la *culpa in eligendo* del delegante fosse desunta dalla mera verifica di un evento lesivo dovuto all'inosservanza dei propri doveri di diligenza da parte del delegato, senza accertare la rimproverabilità del delegante sotto il profilo soggettivo.

Ai fini della personalizzazione del giudizio, risulta fondamentale accertare la riconoscibilità<sup>121</sup> dell'inadeguatezza del delegato da parte del delegante. Si tratta di un accertamento che dovrebbe essere effettuato in base a una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto, e non solo sulla base di una mera valutazione astratta basata sul parametro dell'agente modello<sup>122</sup>. Si devono, dunque, considerare tutte quelle circostanze che risultavano indizianti dell'inadeguatezza del delegato al momento del conferimento della delega, cioè dell'insussistenza dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dall'art. 16. E si ritiene che di tali circostanze, *id est* delle circostanze che avrebbero dovuto indiziare per una inadeguatezza del delegato, non sia sufficiente una generica rappresentabilità ma sia necessaria una «effettiva rappresentazione»<sup>123</sup> da parte del delegante. *A fortiori*, nel caso in cui l'inadeguatezza del delegato e l'insussistenza dei relativi requisiti non fosse stata solamente riconoscibile ma effettivamente conosciuta dal delegante, costui potrà essere ritenuto responsabile, anche perché in tal caso è possibile ritenere<sup>124</sup> che l'intenzione del delegante fosse quella di creare una delega meramente apparente.

L'art. 16 prevede che i requisiti di professionalità ed esperienza debbano essere tutti quelli richiesti dalla natura dell'incarico. Questa formulazione ha posto alcuni problemi interpretativi. Il dubbio principale ha riguardato lo stabilire se con

---

<sup>120</sup> *Ex plurimis*, Cass. pen., Sez. IV, 6 luglio 1995, n. 7569 in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it>; Cass. pen., Sez. IV, 13 dicembre 1995, n. 12360, *ivi*, che richiede che la delega sia attribuita a «persona tecnicamente qualificata».

<sup>121</sup> V. DE VITA, *La delega di funzioni*, cit., 364.

<sup>122</sup> In argomento, PISANI, *La colpa per assunzione*, cit., 415, il quale ritiene che altrimenti la formula della «manifesta riconoscibilità dell'errore» risulterebbe una formula facilmente svuotabile di contenuti personalistici.

<sup>123</sup> Cfr. ID., *La colpa per assunzione*, cit., 416, che richiede che, ai fini della personalizzazione del giudizio di colpa, sia necessaria non già una rappresentabilità, bensì un'effettiva rappresentazione, di un «complesso di dati fattuali che rendano riconoscibile la situazione di pericolo, pur non identificandosi con la medesima».

<sup>124</sup> V. VITARELLI, *La disciplina della delega di funzioni*, cit., 43.

«professionalità ed esperienza» si faccia riferimento ad una professionalità intesa come generica capacità organizzativa o come una capacità tecnica e specialistica relativa alle specifiche funzioni trasferite<sup>125</sup>. La dottrina<sup>126</sup> risulta incline a ritenere che sia necessaria una capacità intesa in senso specialistico, nel senso che il delegato dovrebbe avere le specifiche e qualificate competenze tecniche che sono richieste sulla base delle precise funzioni che sono attribuite e della specifica tipologia di rischio che tali funzioni sono chiamate a presidiare, considerando anche che l'art. 16 fa riferimento alla «specifica natura delle funzioni delegate». Si richiede<sup>127</sup>, dunque, che il soggetto possieda specifiche cognizioni tecniche in materia di sicurezza sul lavoro e una qualificata preparazione nell'organizzazione dei presidi prevenzionistici.

La giurisprudenza, invece, non ha mostrato un indirizzo del tutto univoco sul punto. Infatti, sebbene possa individuarsi quale orientamento dominante<sup>128</sup> quello che richiede la sussistenza di una qualificata professionalità tecnica, talune pronunce<sup>129</sup> si accontentano di una generica idoneità all'esercizio delle funzioni attribuite, sul rilievo che i requisiti di cui deve godere il delegato non possano che essere gli stessi rispetto al soggetto le cui funzioni gli sono trasferite; dunque, dal momento che non si richiede l'esistenza, in capo al delegante, di competenze di tipo specialistico ma, genericamente, solo di mere competenze di organizzazione dell'attività d'impresa, nemmeno il delegato dovrebbe essere tenuto a possedere competenze più elevate di queste ultime<sup>130</sup>. Ad ogni modo, considerato anche che

---

<sup>125</sup> Sul punto, TORDINI CAGLI, *La delega di funzioni*, cit., 100.

<sup>126</sup> V. PISANI, *Profili penalistici del testo unico*, cit., 831, che afferma che la richiesta di una conoscenza di tipo specialistico risulta imposta dal principio di affidamento; infatti, solo il ricorso a competenze specialistiche, anche laddove possedute dallo stesso delegante, giustifica l'esonero dalla colpa di quest'ultimo; MONGILLO, *La delega di funzioni*, cit., 86; D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni*, cit., 1145, che afferma come tale posizione, attribuendo rilevanza alla specificità delle funzioni trasferite, sia quella maggiormente conforme al principio di effettività.

<sup>127</sup> Cfr. PAONESSA, *Problemi risolti e questioni ancora aperte nella recente giurisprudenza in tema di debito di sicurezza e delega di funzioni*, in AA. Vv., *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, Curatela, 2015, 48.

<sup>128</sup> *Ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 17 giugno 1997, n. 5780 in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. III, 5 agosto 1998, n. 9160, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 20 febbraio 2008, n. 7709, *ivi*.

<sup>129</sup> In argomento, MORRONE, *Diritto penale del lavoro*, cit., 106.; per la giurisprudenza, cfr. Cass. pen., Sez. III, 30 settembre 2002, n. 32524, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, che ha affermato che «non è necessario che il delegato sia dotato di capacità tecnica, intesa in senso specialistico, in quanto non vi sono ragioni per esigere che questi abbia una competenza diversa e superiore rispetto a quella che il legislatore presuppone nel soggetto originariamente destinatario del precetto penale».

<sup>130</sup> Sul punto, PISANI, *La colpa per assunzione*, cit., 412 ss.

l'art. 16 richiede «tutti» i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura dell'incarico, la pretesa di un'approfondita verifica preventiva delle effettive capacità del delegato da parte del delegante potrebbe risultare troppo gravosa; per questo, si ritiene che sia sufficiente che il delegato abbia accertato, da parte del delegante, il possesso di un *curriculum* adeguato all'incarico attribuito; a meno che, chiaramente, non sussistano elementi che siano, invece, indizianti di una manifesta inadeguatezza del delegato<sup>131</sup>. Anche perché, con generico riferimento alla *culpa in eligendo*, si è affermato<sup>132</sup> che, nel caso in cui il soggetto cui viene affidato l'esercizio dell'attività sia abilitato dalla legge allo svolgimento della stessa, non sarebbe possibile pretendere dal delegante un accertamento delle capacità di quest'ultimo che vada al di là della verifica dell'esistenza dei requisiti formali che accertano siffatta abilitazione. Infatti, viene in rilievo in questa situazione il principio di affidamento (cfr., *amplius*, § 4.2.), nel senso che al delegante è consentito riporre un'aspettativa circa il rispetto dell'altrui dovere di perizia<sup>133</sup>.

Dopo aver verificato la riconoscibilità da parte del datore di lavoro dell'inadeguatezza del delegato, dovrà essere accertato – in base ai tradizionali criteri in materia di imputazione colposa (v. *supra*, § 2) – che l'evento lesivo che si è verificato costituisca la concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava a prevenire<sup>134</sup>. In questo caso, la “norma cautelare” consiste nella regola di diligenza che impone la scelta di un soggetto che sia adeguato a gestire le funzioni che gli vengono attribuite, per evitare che dall'incapacità o inadeguatezza dello stesso possano verificarsi eventi pericolosi o lesivi. Come abbiamo visto, si tratta di un obbligo di diligenza di tipo “secondario”, nel senso che non mira a prevenire eventi pericolosi promananti dalla condotta del soggetto stesso, bensì da condotte altrui. Successivamente, sotto il profilo dell'evitabilità dell'evento, sarà necessario accertare che la tenuta della condotta doverosa – in questo caso, la scelta di un soggetto adeguato, nei termini richiesti dall'art. 16 – avrebbe consentito di evitare l'evento concretamente verificatosi.

---

<sup>131</sup> Cfr., MONGILLO, *La delega di funzioni*, cit., 87.

<sup>132</sup> Così, GIUNTA, *La normatività della colpa penale*, cit., 106.

<sup>133</sup> In tal senso, MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, cit., 545 ss.

<sup>134</sup> In argomento, MONGILLO, *La delega di funzioni*, cit., 87 ss.

Infine, risulta importante chiarire come, sotto il profilo probatorio, la prevalente giurisprudenza<sup>135</sup> preveda che gravi sul datore di lavoro l'onere di provare la scelta di un soggetto tecnicamente idoneo allo svolgimento dell'incarico<sup>136</sup>.

In un certo senso specularmente rispetto alla *culpa in eligendo*, può essere considerata l'ultima categoria colposa di cui ci si occuperà in questa breve indagine sui profili di responsabilità nell'ambito della delega di funzioni. Si tratta della c.d. colpa per assunzione<sup>137</sup>, la quale rappresenta una categoria colposa che si sviluppa in particolare nei settori in cui sono richieste competenze tecniche e specialistiche ai fini dello svolgimento di una determinata attività. La categoria riguarda principalmente il settore dell'attività medico-chirurgica ma può avere applicazioni anche nell'ambito della sicurezza sul lavoro. La colpa per assunzione viene in rilievo «quando l'inosservanza della regola cautelare sta nell'essersi il soggetto assunto un compito senza le capacità fisico-intellettuali per assolverlo e sempre che tale incapacità fosse o potesse essere conosciuta dall'agente»<sup>138</sup>. Peraltro, taluni<sup>139</sup> hanno ritenuto che la regola dell'astensione – cioè l'obbligo, per i soggetti che non detengono le competenze e le cognizioni necessarie a svolgere una determinata attività, di astenersi dall'esercitarla, in quanto, laddove la esercitassero, sarebbe troppo elevato il rischio di realizzazione dell'evento lesivo<sup>140</sup> – non rappresenti una regola propriamente cautelare, risolvendosi in un divieto e non stabilendo alcuna modalità dell'agire, e dunque, non rivestendo quel carattere “modale” che dovrebbe

---

<sup>135</sup> V. Cass. pen., Sez. I, 19 gennaio 2010, n. 2273, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, in cui si legge che «il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità in merito all'osservanza delle norme antinfortunistiche solo se dia la prova rigorosa [...] di avere delegato ad altre persone tecnicamente qualificate l'incarico di seguire lo svolgimento delle varie attività».

<sup>136</sup> In conformità con l'orientamento giurisprudenziale dominante che ritiene che l'onere di provare il conferimento di determinate funzioni tramite la delega gravi su chi l'allega, trattandosi di una causa di esclusione della responsabilità. *Ex multis*, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 19 giugno 2019, n. 27210, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. IV, 25 settembre 2018, n. 41367, *ivi*.

<sup>137</sup> Sul punto, PISANI, *La colpa per assunzione*, cit., 393 ss.; MEZZETTI, *Colpa per assunzione*, in VINCIGUERRA-DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, 513 ss.; GIUNTA, *La normatività della colpa penale*, cit., 106 ss.

<sup>138</sup> Cfr. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 373.

<sup>139</sup> In argomento, GIUNTA, *La legalità della colpa*, cit., 153 ss.; MICHELETTI, *La colpa del medico. Prima lettura di una recente ricerca “sul campo”*, in *Criminalia*, 2008, 179 ss.; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 366.

<sup>140</sup> Sul punto, GROTTI, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino, 2012, 118 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 578

essere proprio delle regole cautelari<sup>141</sup>. Ad ogni modo, si può riconoscere una colpa per assunzione quando un soggetto pone in essere un'attività essendo privo delle abilità, delle conoscenze o delle capacità che avrebbero consentito di scongiurare i rischi derivanti dall'attività stessa. Viene, dunque, rimproverato ad un soggetto di non aver acquisito quelle «conoscenze nomologiche»<sup>142</sup> che gli avrebbero consentito di prevedere l'evento lesivo realizzatosi e di evitarlo. Si tratta di un tema che risulta strettamente collegato a quello dell'agente modello, fondandosi il rimprovero sulla distanza tra la condotta posta in essere dal soggetto attivo rispetto a quella che sarebbe stata assunta dall'*homo eiusdem professionis et condicionis*, ma che, al contempo, attiene alla dimensione soggettiva della colpa nella misura in cui prospetta un'indagine circa l'esigibilità della pretesa di astensione da parte dell'agente concreto<sup>143</sup>. Tale tema solleva l'interrogativo relativo alla possibilità di muovere un rimprovero ad un soggetto per non aver acquisito quelle conoscenze che avrebbero consentito di rappresentarsi il pericolo insito nella condotta; e dunque se si possa attribuire rilevanza a «deficit di formazione culturale e professionale risalenti alla vita anteatta dell'agente»<sup>144</sup>, per includere nel giudizio di colpa quelle ragioni e quelle carenze che hanno impedito al soggetto di riconoscere il rischio insito nell'attività svolta<sup>145</sup>. Il problema risiede nella circostanza che, in tal modo, il diritto penale arretrerebbe ad un momento precedente rispetto alla commissione della condotta stessa, andando a rimproverare un soggetto per un comportamento antecedente rispetto a quello “criminoso”<sup>146</sup>.

---

<sup>141</sup> V. MICHELETTI, *La colpa del medico*, cit., 179, secondo il quale una regola cautelare ha un contenuto modale quando identifica con precisione «i comportamenti e i mezzi necessari a evitare la lesione del bene giuridico tutelato». Sul punto, cfr. anche PIERGALLINI, voce “Colpa”, cit., 228; DE FRANCESCO, *In tema di colpa. Un breve giro d'orizzonte*, cit., 10 ss.; cfr. anche PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 261, che ritiene che la colpa per assunzione rappresenti la violazione di obblighi propriamente cautelari, a contenuto negativo.

<sup>142</sup> Cfr. PISANI, *La colpa per assunzione*, cit., 394.

<sup>143</sup> Così, BRUSCO, *La colpa penale e civile*, cit., 327, che colloca il tema della colpa per assunzione nell'ambito dell'analisi dedicata alla misura oggettiva della colpa, ma rileva la non marginale attinenza con i profili soggettivi.

<sup>144</sup> PISANI, *La colpa per assunzione*, cit., 395.

<sup>145</sup> Secondo MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 373, devono essere considerate a favore dell'agente le caratteristiche intellettuali o fisiche che conducono all'inosservanza di regole cautelari che sarebbero state violate anche dall'agente modello, mentre, con riferimento alle caratteristiche morali, caratteriali, intellettuali o fisiche di cui l'agente modello si sarebbe avveduto, le stesse non devono essere considerate a favore dell'agente concreto.

<sup>146</sup> V. BRUSCO, *La colpa penale e civile*, cit., 327, che evidenzia come le osservazioni critiche, in realtà, non tengano in debito conto il fatto che in ogni caso devono essere accertati i tradizionali

Con specifico riferimento alla delega di funzioni, la colpa per assunzione viene in rilievo nei riguardi del soggetto delegato nel caso in cui si sia verificato un evento lesivo attribuibile alla circostanza che costui, privo dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza che avrebbero consentito di scongiurare l'evento stesso, abbia comunque accettato l'incarico conferito dal delegante<sup>147</sup>. In tal caso, la regola di diligenza che risulta violata dal delegato consiste nella norma "cautelare" che impone di astenersi da attività rispetto alle quali non si hanno le necessarie competenze<sup>148</sup>. La colpa per assunzione può venire in rilievo, dunque, nel caso in cui si verifichi un evento lesivo, addebitabile a titolo commissivo o a titolo omissivo al delegato, a causa della propria incapacità a svolgere l'incarico o l'attività dallo stesso assunta<sup>149</sup>. Si può pensare, ad esempio, ad una responsabilità del delegato per non aver predisposto quelle misure che avrebbero consentito di evitare la morte o la lesione di un lavoratore, per non aver controllato che i dispositivi di protezione fossero idonei ad evitare il rischio di eventi lesivi, per non aver adeguatamente informato o formato i lavoratori sui rischi specifici attinenti alle proprie mansioni<sup>150</sup>. Inoltre, si ritiene<sup>151</sup> che anche nel caso in cui il *budget* conferito risulti palesemente insufficiente allo svolgimento delle attività delegate, oltre alla possibile inefficacia della delega – per carenza del requisito dell'autonomia di spesa, richiesto dall'art. 16 del Testo unico – possa profilarsi una

---

canoni di imputazione colposa, quindi la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento, la violazione della regola cautelare, la concretizzazione del rischio.

<sup>147</sup> In tal senso, DE VITA, *La delega di funzioni*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, cit., 363; BRUSCO, *La delega di funzioni alla luce del d.lgs. n. 81 del 2008*, cit., 2008.

<sup>148</sup> In tal senso, GIUNTA, *La normatività della colpa penale*, cit., 107.

<sup>149</sup> Cfr. MONGILLO, *La delega di funzioni*, cit., 104.

<sup>150</sup> Nella prassi non sono rinvenibili molte pronunce di condanna del delegato a titolo di colpa per assunzione. Fa esplicito riferimento alla colpa per assunzione, Cass. pen., Sez. IV, 3 marzo 2006, n. 7661, con nota di BELLINA, *Rischio consentito e misura della diligenza nel reato colposo*, in *Dir. pen. e proc.*, 2006, 10, 1272 ss., relativa, però, a un caso in cui in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna nei confronti di un soggetto che, avendo ricevuto un'autorizzazione amministrativa, quale responsabile dei lavori, al montaggio di una struttura metallica da utilizzare come appostamento per la caccia, non aveva controllato che nella struttura non fossero presenti oggetti che potessero precipitare al suolo, come effettivamente si è poi verificato. Dalla struttura posta a un'altezza di 16 metri, difatti, era precipitata un'asta metallica, provocando la morte di un soggetto. Nella sentenza, la Corte afferma, con riferimento all'imputato: «Delle due l'una. O G. aveva le competenze e le capacità necessarie per compiere l'opera e, allora, essendo prevedibili eventi dannosi, per le caratteristiche dell'opera da compiere, doveva adottare le cautele idonee a prevenire questi eventi essendo ciò esigibile da persona che opera in quel settore. O non le aveva e allora è in colpa 'per assunzione': la diligenza a lui richiesta è infatti quella di chi professionalmente si occupa di costruire queste strutture».

<sup>151</sup> Così, PISANI, *Profili penalistici*, cit., 832; D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni*, cit., 1147.

responsabilità del delegato per aver accettato comunque l'incarico a titolo, a titolo di colpa per assunzione<sup>152</sup>. Anche perché – si rileva<sup>153</sup> – la delega deve essere accettata per iscritto da parte del delegato, il quale può sempre legittimamente opporre un rifiuto quando difettino le condizioni per l'adempimento della stessa<sup>154</sup>. Ad ogni modo, di regola la colpa per assunzione del delegato risulta concorrente rispetto alla *culpa in eligendo* del delegante<sup>155</sup> e, dunque, riconducibile allo schema della cooperazione colposa. Per quanto concerne, invece, il caso in cui la delega difettesse degli idonei poteri giuridici – di organizzazione, di controllo, di spesa – che sarebbero stati necessari ad adempierla, è possibile ritenere che la stessa risulti del tutto inefficace e che non sia individuabile una responsabilità del delegato. A meno che, tuttavia, il delegato non abbia acconsentito ad una tale attribuzione di funzioni solamente per connivenza con il “delegante”, consapevole del fatto che si trattasse di un'attribuzione solamente apparente; in quest'ultimo caso, infatti, il delegato può essere chiamato a rispondere, in caso di verifica di un illecito, quale *extraneus* a titolo di cooperazione colposa nel fatto del “delegante”<sup>156</sup> (che, in realtà, non è propriamente tale per via dell'inefficacia della delega ma, proprio a causa dell'inefficacia della delega, permane quale titolare della posizione di garanzia).

Il rimprovero che viene mosso al delegato riguarda, dunque, il non essersi reso conto della propria inadeguatezza o, essendone a conoscenza, l'aver «confidato nella buona sorte»<sup>157</sup>. Per esprimere un simile giudizio, sarà necessario utilizzare elementi concreti attinenti alla vita dell'agente in questione: costui potrà essere ritenuto responsabile solamente nella misura in cui le conoscenze di cui

---

<sup>152</sup> V. Cass. pen. Sez. III, 20 novembre 2009, n. 44890, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it), in cui si legge che il delegato che ritenga di non essere stato posto in condizioni di svolgere le funzioni delegate, deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.

<sup>153</sup> Sul punto, DE VITA, *La delega di funzioni*, cit., 366; MONGILLO, *La delega di funzioni*, cit., 104.

<sup>154</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 29 dicembre 2008, n. 48295 in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; più di recente, Cass. pen., Sez. III, 15 giugno 2017, n. 30115, *ivi*, relativa all'ipotesi in cui l'insufficienza finanziaria si manifesti nel corso dell'esercizio della delega. La Corte afferma che «è il delegato a dover informare il datore di lavoro delle insicurezze connesse alla carenza sistematica di attrezzature o anche a carenze momentanee, [...] essendo esigibile quell'obbligo continuo di raccordo tra datore di lavoro e delegato che impone di intervenire congiuntamente laddove vengano segnalate criticità nella sicurezza».

<sup>155</sup> In argomento, D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni*, cit., 1145.

<sup>156</sup> Sul punto, MONGILLO, *La delega di funzioni*, cit., 104.

<sup>157</sup> V. GIUNTA, *La normatività della colpa penale*, cit., 107.

precedentemente godeva gli avrebbero consentito di comprendere la propria incapacità rispetto allo svolgimento dell'attività<sup>158</sup>. Se queste considerazioni riguardano il profilo soggettivo della responsabilità, dal punto di vista oggettivo dovrà essere valutata la violazione della regola di diligenza, che, in questo caso, consiste nella norma che impone l'astensione dallo svolgimento di un'attività rispetto alla quale non si abbiano le necessarie competenze. E la violazione in parola dovrà essere valutata raffrontando la condotta dell'agente con quella che avrebbe tenuto l'agente modello, che chiaramente coinciderà con l'*homo eiusdem professionis et condicionis*, e dunque con colui che professionalmente svolge l'attività del soggetto la cui condotta è oggetto di valutazione<sup>159</sup>.

Inoltre, nel giudizio relativo alla colpa per assunzione, possono venire in rilievo talune circostanze idonee a fungere da causa di giustificazione e ad incidere, dunque, sul profilo dell'antigiuridicità. Si fa riferimento a quei casi in cui l'assunzione dell'incarico sia stata dettata da un'urgenza indifferibile, riconducibili allo stato di necessità<sup>160</sup>. È evidente come, tuttavia, simili casi possano venire in rilievo prevalentemente nell'ambito dell'attività medico-chirurgica e non trovino una reale applicazione con riferimento alla delega, che presuppone un'attività formalizzata, la predisposizione di un atto scritto, unitamente all'accettazione per iscritto da parte del soggetto delegato e rispetto alla quale, dunque, è difficile pensare ad accettazioni dettate da situazioni d'urgenza.

### **3.3. La colpa relazionale**

Si è già accennato come sia immanente alla colpa, in una certa misura, una connotazione di tipo relazionale. La relazionalità è considerata un carattere «quasi-necessario»<sup>161</sup> della colpa. Invero, già su un piano generale, il giudizio relativo alla responsabilità colposa postula l'identificazione del concreto dovere di diligenza che

---

<sup>158</sup> Sul punto, MONGILLO, *La delega di funzioni*, cit., 104; BRUSCO, *La colpa penale e civile*, cit., 327.

<sup>159</sup> Cfr. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, cit., 291, secondo cui l'illecito è già integrato dall'aver esercitato un'attività senza essersi adeguati allo *standard* dell'agente modello, dovendo poi accertare anche che il soggetto abbia riconosciuto o potesse riconoscere il proprio «difetto rispetto allo *standard* di diligenza oggettiva».

<sup>160</sup> In argomento, BRUSCO, *La colpa penale e civile*, cit., 327 ss.

<sup>161</sup> In tal senso, CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo*, cit., 236.

è stato violato, identificazione che non può prescindere da un'eterointegrazione<sup>162</sup> effettuata attingendo a regole cautelari, scritte o di fonte sociale. Dunque, tale dovere di diligenza riveste una struttura dinamica<sup>163</sup>, necessitando di concretizzarsi volta per volta sulla base delle circostanze del caso concreto.

La dinamicità in parola, tuttavia, riguarda anche la circostanza che le attività rispetto alle quali possono riconoscersi profili di colpa, risultano spesso realizzate per mezzo di interazioni intersoggettive, risultando sempre meno attuale l'ipotesi di un illecito colposo che sia isolatamente commesso da un singolo soggetto<sup>164</sup>. È, infatti, di recente approfondimento la tematica della colpa relazionale o *culpa per relationem*. Tale categoria – che, chiaramente, non coincide con quella che, con lo stesso nome, viene utilizzata nel diritto civile<sup>165</sup> – riguarda una “nuova” modalità di atteggiarsi della colpa penale in quei contesti in cui risulta preminente il carattere plurisoggettivo delle attività esercitate<sup>166</sup>. Invero, numerosi sono i settori nell'ambito dei quali vengono in rilievo intrecci relazionali tra varie figure, che cooperano, collaborano, partecipano allo svolgimento di determinate attività, rispetto alle quali non è dunque possibile individuare un singolo autore o una autonoma e lineare catena causale. Queste considerazioni riguardano, in particolar modo, il contesto delle attività d'*équipe* – prima fra tutti, l'attività medico-chirurgica – ma, in generale, possono dirsi relative a tutte le organizzazioni complesse, in cui si assiste in misura sempre maggiore ad una spersonalizzazione

---

<sup>162</sup> V. PIERGALLINI, voce “*Colpa*”, cit., 226, che descrive il tipo colposo quale tipo “aperto”, bisognoso di eterointegrazione.

<sup>163</sup> Così, CASTRONUOVO, *Profili relazionali della colpa nel contesto della sicurezza sul lavoro. Autoresponsabilità o paternalismo penale?* in *Arch. pen.*, 2, 2019, 1.

<sup>164</sup> V. PIERGALLINI, *Colpa e attività produttive: un laboratorio di diritto “cedevole”*, cit., 388, che evidenzia come nella c.d. “società globale”, una caratteristica del nuovo assetto del diritto sia quella di essere un “diritto senza autori”, essendo gli autori troppi e non sempre facilmente identificabili; sul punto, anche CASTRONUOVO, *La colpa penale*, cit., 321, che evidenzia come, nell'attuale società complessa e altamente burocratizzata, sia quasi un ossimoro pensare alla violazione della regola di diligenza da parte di un «solitario partecipe ai ‘traffici’ o ai ‘contatti sociali’». L'Autore evidenzia, inoltre, come persino nelle libere professioni, tradizionalmente esercitate da un singolo autore, sono sempre più rari i casi in cui si possa individuare una condotta isolata.

<sup>165</sup> Cfr. BRUSCO, *La colpa penale e civile*, cit., 451, che evidenzia come, in sede civilistica, la *culpa per relationem* rappresenti un criterio di ripartizione del costo dell'illecito tra il soggetto danneggiante e il danneggiato nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.

<sup>166</sup> V. MARINI, voce “*Colpa*”, cit., 1 s., secondo il quale nell'ipotesi di realizzazione plurisoggettiva colposa dell'evento, data l'aumentata capacità di lesione delle varie condotte che risultano «sinergicamente unite e proiettate verso l'evento», risulta *a fortiori* giustificata la presa di posizione del legislatore di punire comportamenti che – ancorché in modo involontario – abbiano leso o posto in pericolo beni giuridici di elevato rango.

delle funzioni. E tutti i profili citati risultano immediatamente percepibili, «in maniera quasi emblematica»<sup>167</sup>, nel settore della sicurezza sul lavoro. Infatti, in siffatto contesto, il rischio viene gestito mediante l'attribuzione di una quota dello stesso a ciascuna figura operante nel sistema; finanche, come si è visto, al lavoratore, sebbene sia il soggetto che da quel rischio deve essere protetto. E le attività finalizzate alla prevenzione del rischio *de quo* – si pensi, ad esempio, alla redazione del DVR – vengono sovente esercitate in forma plurisoggettiva, secondo un «modello di sicurezza partecipata e multilaterale»<sup>168</sup>. La logica è, nel solco di quanto progressivamente sta avvenendo con riferimento a tutte le organizzazioni complesse, quella della spersonalizzazione delle funzioni e della divisione del lavoro tra una rete di garanti<sup>169</sup>, le cui sfere di gestione sono ben delineate e distinte ma presentano numerose interconnessioni<sup>170</sup>, da cui discende che, per ricostruire la responsabilità di un soggetto, deve necessariamente farsi riferimento ad altri soggetti con cui lo stesso era chiamato ad interagire e che avevano il compito di gestire la medesima fonte di rischio<sup>171</sup> o fattori di rischio interferenti. I rapporti tra le condotte sono organizzati in modo tale che ciascuno dei garanti deve porre gli altri in condizione di adempiere alle proprie funzioni prevenzionistiche<sup>172</sup>; si pensi, ad esempio, al datore di lavoro che deve rendere edotti i lavoratori circa i rischi lavorativi, in modo che questi ultimi possano proteggere sia la propria che l'altrui integrità fisica. Questi rapporti intersoggettivi si riflettono sugli ordinari canoni di imputazione colposa, nel senso che, da un lato, nell'accertamento della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento, si dovrà tenere conto anche delle altre attività umane che hanno interferito nella condotta<sup>173</sup>; dall'altro, al contempo, anche nella costruzione dell'agente modello<sup>174</sup>, non si potrà prescindere dal considerare le

---

<sup>167</sup> Così, CASTRONUOVO, *Profili relazionali della colpa nel contesto della sicurezza sul lavoro*, cit., 3.

<sup>168</sup> In tal senso, CASTRONUOVO, *Profili relazionali della colpa nel contesto della sicurezza sul lavoro*, cit., 14.

<sup>169</sup> Così DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse*, in [www.la-legislazionepenale.eu](http://www.la-legislazionepenale.eu), 2020, 7.

<sup>170</sup> Cfr. MASSARO, *Colpa penale e attività plurisoggettive*, cit., 4 ss.

<sup>171</sup> V. CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo*, cit., 237.

<sup>172</sup> Sul punto, DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia*, cit., 6 ss.

<sup>173</sup> PERIN, *Colpa relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2012, 2, 109.

<sup>174</sup> In tal senso, CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo*, cit., 238; ID., *Profili relazionali della colpa nel contesto della sicurezza sul lavoro*, cit., 12; cfr. anche MARINUCCI, *La responsabilità colposa: teoria e prassi*, cit., 4, che afferma come l'enorme varietà di pericoli

peculiari caratteristiche in cui i garanti operano, caratteristiche che, come si è visto, risiedono nella spersonalizzazione delle funzioni, suddivise tra una rete di garanti, e nella creazione di processi decisionali comuni che rendono, talvolta, difficoltoso l'accertamento della colpa. La difficoltà risiede principalmente nel fatto che nel giudizio di prevedibilità dell'evento devono, in qualche modo, trovare spazio anche le condotte altrui, da cui la tendenza giurisprudenziale, nel settore della sicurezza sul lavoro, a creare un modello di agente – nella specie, di datore di lavoro – che appare come «totipotente»<sup>175</sup>, in quanto risulta tenuto non solo ad adempiere al proprio gravoso obbligo di sicurezza ma anche a prevedere, ed evitare, comportamenti imprudenti e sviluppi causali altrui<sup>176</sup>.

Sulla base del suddetto assetto, gli stessi obblighi di diligenza che si impongono ai soggetti presentano talune peculiarità rispetto agli ordinari obblighi a contenuto cautelare. Essi, pur potendosi atteggiare in modo diverso, risultano tutti accomunati dalla circostanza che non si esauriscono nello stabilire regole di condotta autonomamente indirizzate ad un soggetto, ma si proiettano sulle condotte altrui, con la finalità di coordinarle, controllarle, proteggerle, impedirle. Si tratta di obblighi accessori, sinergici, eterotropi, secondo una classificazione effettuata da autorevole dottrina<sup>177</sup>, muovendo dalla considerazione della loro *ratio* eminentemente relazionale. La colpa relazionale, è infatti, definita quale «violazione di doveri cautelari i cui contenuti sono influenzati dal comportamento passato, presente o futuro di altri soggetti»<sup>178</sup>. I summenzionati obblighi, risultano, invero, rispettivamente finalizzati al coordinamento della propria condotta con quella di altri soggetti, ad impedire che soggetti terzi sfruttino dei fattori di pericolo

---

esistenti nell'attuale società impone che si faccia riferimento ad una pluralità di modelli, differenziati secondo il tipo di attività.

<sup>175</sup> CASTRONUOVO, *Profili relazionali della colpa nel contesto della sicurezza sul lavoro*, cit., 12.

<sup>176</sup> Cfr. le considerazioni di PERIN, *Colpa relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., 115, che rileva come la concezione individual-garantista della colpa sostenuta dalla dottrina presenta notevoli difficoltà di accertamento e – sebbene ineccepibile – reca con sé il rischio di creare vuoti di tutela. Al contempo, l'Autore dubita della legittimazione dell'utilizzo dello strumento penalistico per mere finalità simboliche e general-preventive; in termini analoghi, anche LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio*, cit., 120 ss.

<sup>177</sup> In argomento, CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit., 521 ss., cui si rimanda per un esteso approfondimento del tema. L'Autore specifica, tuttavia, che qualsiasi obbligo di diligenza presenta, in qualche misura, un carattere relazionale.

<sup>178</sup> Così, MATTHEUDAKIS, *La punibilità della colpa penale relazionale del sanitario dopo la riforma "Gelli-Bianco"*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2019, 4, 66, che rileva come si tratti di una categoria multiforme, che trova la sua naturale corrispondenza nella cooperazione colposa.

che siano rilasciati o dismessi dal soggetto che doveva gestirli e, infine, a controllare la condotta altrui ed impedire la verifica di reati da parte di altri. Questi ultimi sono quelli che presentano un rilievo maggiore nell'ambito del diritto penale del lavoro.

Per quanto concerne i riflessi applicativi dei profili relazionali ora citati, è possibile affermare come questi non siano stati ancora del tutto accolti nella prassi. Del resto, si è rilevato<sup>179</sup> come la circostanza che la giurisprudenza continui ad effettuare i propri giudizi colposi sulla base del canone dell'illecito colposo quale illecito commesso da un autore individuale, rappresenti una soluzione che risulta imposta dal principio costituzionale di responsabilità per fatto proprio, e dal correlato principio di colpevolezza, di cui all'art. 27 Cost. Infatti, sebbene appaiano sempre più articolati e complessi i profili relazionali della colpa, in sede applicativa risulta essenziale il persistente ancoraggio a tali principi, i quali permettono di operare giudizi che siano quanto più possibile individualizzati e fondati sotto il profilo della colpevolezza. A tal proposito, è da ampia parte della dottrina<sup>180</sup> registrata una tendenza giurisprudenziale – cui si era già accennato (v. *supra*, § 1) – ad operare, nel settore della sicurezza sul lavoro, imputazioni che non risultano del tutto rispettose dei summenzionati principi, nel senso che ci si accontenta – muovendo anche dall'altissima rilevanza dei beni giuridici in gioco – di accertare la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso causale, desumendo la colpa dalla mera violazione della norma cautelare e, sovente, sovrapponendo il giudizio sulla causalità a quello sulla colpevolezza. Di questa tendenza, espressione anche – secondo taluni<sup>181</sup> – di un paternalismo della giurisprudenza nel settore *de quo*, risultano dimostrazione le numerosissime pronunce che affrontano il tema

---

<sup>179</sup> In argomento, CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo*, cit., 237.

<sup>180</sup> Cfr. le considerazioni di BLAIOTTA, *Legalità, determinatezza, colpa*, in *Criminalia*, 2012, 375 ss.; PERIN, *Colpa relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2012, 2, 112 ss., che rileva un tendenziale rimodellamento delle categorie generali sorretto da obiettivi «simbolici e compensativi»; così, anche MICHELETTI, *La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio. Studio sulla tipicità passiva nel reato colposo*, in *Criminalia*, 2014, 324 ss.

<sup>181</sup> Sul punto, MICHELETTI, *La responsabilità esclusiva del lavoratore*, cit., 325, che si pone molto criticamente nei confronti di quegli orientamenti giurisprudenziali che tendono a non riconoscere spazi per l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio di un lavoratore; in termini analoghi, CASTRONUOVO, *Profili relazionali della colpa nel contesto della sicurezza sul lavoro*, cit., 1 ss.

dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore nel proprio infortunio, che si risolvono quasi sempre in un'attribuzione di responsabilità al datore di lavoro.

In concreto, il concetto di “colpa relazionale” può assumere tre direttrici, che saranno oggetto della presente indagine. In primo luogo, la colpa relazionale risulta strettamente collegata al principio di affidamento (v. *infra*, § 4). In secondo luogo, la relazionalità della colpa si manifesta in quei contesti in cui viene in rilievo, nella verifica dell'evento, un qualche tipo di contributo della vittima. In particolare, nel settore della sicurezza sul lavoro, si fa riferimento a quelle ipotesi in cui si palesa la possibilità di riconoscere una colpa del lavoratore rispetto alla verifica dell'infortunio, colpa che può risultare concorrente rispetto a quella del datore di lavoro, ovvero può escludere quest'ultima (v. *infra*, § 5). Infine, i profili relazionali in analisi vengono ad assumere un pregnante rilievo nell'ambito della questione che qui risulta di primario interesse: la cooperazione colposa e tutte le tematiche ad essa correlate quale, *in primis*, il rapporto della stessa con il concorso di cause colpose indipendenti.

#### **4. Il principio di affidamento**

Il primo profilo di manifestazione del carattere relazionale della colpa è costituito dal principio di affidamento<sup>182</sup>. Si tratta di un principio che ha una matrice civilistica<sup>183</sup> e che nel diritto penale trova una sua collocazione nell'ambito delle tematiche afferenti alla colpa<sup>184</sup> (seppur, in misura limitata, possa avere dei riflessi anche sull'illecito doloso<sup>185</sup>). Dal punto di vista penalistico, le ricostruzioni nazionali relative al principio *de quo* si sono fortemente ispirate alle elaborazioni

---

<sup>182</sup> Sul punto, fondamentale l'approfondimento di MANTOVANI M., *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, Milano, 1997; cfr. anche ALBEGGIANI, *I reati di agevolazione colposa*, Milano, 1984; MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, in *Riv. it dir. proc. pen.*, 2009, 2, 536 ss.; CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 581 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di Diritto penale*, cit., 382 ss.

<sup>183</sup> In particolare, esso risulta collegato al principio di buona fede che regola il comportamento delle parti del contratto *ex art.* 1375 c.c. Rileva, tuttavia, MANTOVANI M., *Il principio di affidamento*, cit., 5 s., come ciò che si oppone alla qualificazione dei rapporti tra i consociati secondo il criterio adottabile in relazione alle prestazioni contrattuali è la ovvia constatazione che tra le parti nessun contratto possa dirsi esistente.

<sup>184</sup> Cfr. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 301, che lo considera quale «pietra angolare della tipicità colposa».

<sup>185</sup> In relazione all'applicazione del principio in tema di dolo, cfr. MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, cit., 541.

della dottrina tedesca<sup>186</sup>. L'indagine sul principio di affidamento è sorta nell'ambito del settore della circolazione stradale, per poi estendersi a quello delle attività d'*équipe*, principalmente le attività medico-chirurgiche. Anche il settore della sicurezza sul lavoro, visti i criteri di ripartizione del debito prevenzionistico che si sono analizzati, ben si presterebbe all'applicazione del principio in parola, sebbene sul punto sia presente una certa resistenza da parte della giurisprudenza. Del resto, nello stesso settore della circolazione stradale la giurisprudenza è giunta a negare l'operatività del principio, arrivando ad elaborarne uno addirittura opposto, *id est* il principio c.d. della "sfiducia"<sup>187</sup>.

Dunque, se già in generale deve evidenziarsi una riluttanza della giurisprudenza al riconoscimento del principio, nel settore della sicurezza sul lavoro esso fatica ancora di più ad imporsi, nonostante le istanze dottrinali<sup>188</sup> che propenderebbero per una valorizzazione dei profili di relazionalità della colpa nel settore in parola.

Preliminarmente, risulta necessario soffermarsi sui profili generali, per poi analizzare i profili applicativi del principio nel diritto penale del lavoro. Volendo fornire una definizione, il principio di affidamento può essere considerato come il principio sulla base del quale, in quelle attività che comportano dei rischi e nelle quali convergono le condotte di più soggetti, «ciascun soggetto può e deve confidare nel corretto comportamento degli altri soggetti, cioè nel rispetto da parte loro delle 'regole cautelari', scritte o non scritte, proprie delle rispettive attività da essi svolte ed aventi la funzione preventiva di escludere o contenere la pericolosità delle stesse»<sup>189</sup>. Il principio in analisi, in realtà, può essere considerato quale

---

<sup>186</sup> Per una ricostruzione relativa alle origini storiche del principio di affidamento, v. MANTOVANI M., *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, cit., 11 ss.

<sup>187</sup> In argomento, MARINUCCI, *La responsabilità colposa: teoria e prassi*, cit., 5, che, nel dare conto dell'assetto giurisprudenziale in materia di principio di affidamento, rileva come quest'ultimo sia «letteralmente capovolto» nel settore della circolazione stradale, in cui viene applicato l'opposto principio della sfiducia, di cui viene dato conto, *ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 15 agosto 2010, 32202, in *Foro it.*, ove si legge che «in tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili».

<sup>188</sup> Cfr., in senso critico, CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo*, cit., 238, che ritiene che la riconosciuta irrilevanza del principio di affidamento «risulta incoerente con le premesse teoriche che definiscono la colpa anche in virtù dei suoi connotati di relazionalità».

<sup>189</sup> MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, cit., 536.

conseguenza, da un lato, del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale e, dall'altro, del principio in materia di colpa secondo cui ciascuno è tenuto a rispettare le regole di diligenza, prudenza e perizia che accompagnano lo svolgimento di ciascuna attività posta in essere. Invero, sono le stesse ordinarie regole in materia di colpa che postulano l'operare del principio di affidamento, in quanto – essendo ciascuno tenuto al rispetto delle suddette norme cautelari – è ragionevole che ogni soggetto confidi nell'osservanza delle stesse da parte degli altri consociati<sup>190</sup>. Di conseguenza, siffatta attesa assume i caratteri di un'aspettativa non puramente empirica o fattuale, bensì normativa<sup>191</sup>. Nel giudizio sulla colpa, il principio di cui trattasi si colloca nell'ambito della misura oggettiva della stessa, potendo essere considerato quale limite al dovere di diligenza dell'agente<sup>192</sup>, nel senso che – di regola – non si può pretendere da un soggetto di prevedere ed evitare, oltre ai pericoli derivanti dalla propria condotta, anche quelli derivanti dalle condotte altrui<sup>193</sup>. Invero, di immediata pertinenza al principio di affidamento è il principio di autoresponsabilità<sup>194</sup>, che rappresenta il principio per il quale ciascuno è tenuto ad osservare le norme cautelari che governano le attività rischiose da costui poste in essere e risponde soltanto degli eventi lesivi promananti dalla propria condotta<sup>195</sup>. Dato il suo carattere di limite al dovere di diligenza, il principio di affidamento risulta, altresì, collegato al tema dell'agente modello<sup>196</sup> quale parametro ideale di raffronto rispetto alla condotta tenuta del soggetto con riferimento alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento lesivo. Nel senso che, da un lato, ciascun soggetto può confidare nel fatto che gli altri si atterranno alle regole

---

<sup>190</sup> V. ALBEGGIANI, *I reati di agevolazione colposa*, cit., 171, che evidenzia come il principio di affidamento rappresenti la proiezione sugli altri consociati degli stessi *standard* di diligenza ordinariamente richiesti ad un certo soggetto dai consociati stessi. L'Autore sottolinea che, dunque, se la società richiede ai soggetti di rispettare determinate regole cautelari, la stessa pretesa possa essere avanzata nei loro confronti dagli altri consociati.

<sup>191</sup> In questi termini, CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit., 489, che evidenzia come il principio di affidamento possa essere considerato alla stregua di una «regola intersoggettiva primaria», regolante i rapporti tra i consociati.

<sup>192</sup> In argomento, ID., *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit., 489, che qualifica il principio di affidamento quale «meccanismo selettivo ulteriore» – rispetto al primo passaggio costituito dall'individuazione delle regole di diligenza – di quelle cautele la cui violazione fonda l'illecito colposo.

<sup>193</sup> Così, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 584.

<sup>194</sup> Cfr. MASSARO, *Colpa penale e attività plurisoggettive*, cit., 3.

<sup>195</sup> In tal senso, MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, cit., 542 ss.

<sup>196</sup> Sul punto, RAMPONI, *Concause antecedenti e principio di affidamento: fra causalità attiva ed omissiva*, in *Cass. pen.*, 2008, 2, 575 ss.

di diligenza, prudenza e perizia, e che quindi agiscano come agirebbe l'*homo eiusdem professionis et condicionis*, e, dall'altro lato, le capacità che ogni soggetto è tenuto ad avere rispetto alla previsione di eventi lesivi, sempre tenendo come raffronto le capacità che avrebbe un agente modello, non si devono spingere fino alla previsione di comportamenti lesivi altrui<sup>197</sup>.

Per quanto concerne l'ambito applicativo del principio di affidamento, si è già accennato come esso sia sorto nel settore della circolazione stradale. È evidente, infatti, come in tale contesto risulti ragionevole che ciascun utente confidi circa il rispetto delle regole sulla circolazione da parte degli altri soggetti. Progressivamente, tale principio è stato esteso ad altri settori; in particolare, ai settori relativi a quelle attività che, sebbene pericolose, risultano tuttavia autorizzate dall'ordinamento<sup>198</sup>, seppur nel rispetto di precise regole cautelari, che vanno a circoscrivere l'ambito del c.d. "rischio consentito". Siffatte regole possono porsi sotto forma di: previsione di determinati presupposti, prescrizione di specifiche modalità esecutive, obblighi di astensione da certe modalità, obblighi di assunzione di informazioni circa determinati rischi e di comunicazione ad altri delle suddette informazioni, obblighi di scelta di adeguati collaboratori e di controllo sull'esercizio delle attività da parte di questi ultimi<sup>199</sup>. Il principio di affidamento risulta strettamente collegato al concetto del "rischio consentito", nel senso che entrambe le categorie rappresentano dei limiti rispetto al dovere di diligenza<sup>200</sup>. Il

---

<sup>197</sup> Cfr. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, cit., 282; ALDROVANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, Milano, 1999, 104 s.

<sup>198</sup> Per quanto concerne, infatti, quelle attività pericolose che non sono autorizzate dall'ordinamento, limitato è lo spazio per il principio di affidamento perché l'unica regola che in tali contesti deve essere osservata è la regola dell'astensione dall'attività stessa e non sussistono, dunque, margini per il riconoscimento di alcun rischio consentito. Sul punto, cfr. MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, cit., 538; BRUSCO, *La colpa penale e civile*, cit., 455, che, rispetto a tale assunto, prospetta talune eccezioni relative alle ipotesi in cui l'attività vietata sia realizzata da più soggetti che provochino un danno alla persona causato dal controllo insufficiente di chi si è attribuito, di fatto, un compito di direzione.

<sup>199</sup> Tale elencazione è attribuibile a MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, cit., 537 ss., che evidenzia come, tra quelle enucleate, le norme cautelari maggiormente presenti nell'ambito della legislazione antinfortunistica siano quelle che pongono obblighi di informazione e di controllo sull'operato altrui.

<sup>200</sup> Individua una differenza sostanziale tra il principio di affidamento e il rischio consentito, ALBEGGIANI, *I reati di agevolazione colposa*, cit., 169 s., che sottolinea come il criterio del rischio consentito rappresenti un'eccezione rispetto alla regola secondo la quale la prevedibilità di eventi lesivi fa senz'altro sorgere obblighi a contenuto cautelare, mentre il principio di affidamento rovescia tale rapporto, nel senso che postula come regola – e non come eccezione – l'assunto secondo cui risulta irrilevante la prevedibilità di eventi lesivi promananti da soggetti terzi.

legislatore, nell'individuare l'ambito del rischio consentito, delimita un'area entro la quale la soglia di rischio risulta autorizzata e non idonea a fondare imputazioni colpose<sup>201</sup>; tale soglia, frutto di un bilanciamento tra i diversi interessi che possono venire in gioco, può essere identificata per il tramite di criteri fattuali, prescrizione di regole cautelari più specifiche o, talvolta, con la subordinazione dell'attività ad un'autorizzazione amministrativa, che sancisce formalmente la liceità dell'attività stessa<sup>202</sup>. Inoltre, il principio di affidamento viene in rilievo nell'ambito di quelle attività in cui sussistono c.d. «obblighi divisi»<sup>203</sup> tra più soggetti – oltre alle ipotesi in cui su di essi gravi un «onere unico e omogeneo»<sup>204</sup> – ciascuno dei quali deve rispettare determinate norme cautelari per apprestare una tutela parziale, potrebbe dirsi *pro quota*, del bene giuridico che viene in rilievo. Da cui se ne desume che il principio in parola comporti la responsabilità solamente laddove venga violato l'obbligo “diviso”<sup>205</sup>, salvo l'intervento di uno dei limiti al principio, che vedremo a breve. Invero, si è ritenuto<sup>206</sup> che il principio di affidamento non sia altro che l'immediata conseguenza della divisione delle sfere di competenza tra i soggetti che intervengono in una determinata attività plurisoggettiva, da cui ne deriverebbe altresì che il principio *de quo* si risolva in un vero e proprio «dovere di affidamento»<sup>207</sup> circa il rispetto da parte degli altri degli obblighi che ineriscono al proprio ambito di competenza. In generale, è possibile affermare che il principio possa riguardare «la gran parte delle attività rischiose svolte contemporaneamente da più persone anche in assenza di alcuna precedente partecipazione comune tra di loro»<sup>208</sup>.

---

<sup>201</sup> Rileva, infatti, MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, cit., 537, come l'ordinamento si porrebbe in contrasto con se stesso laddove autorizzasse tali attività e, al contempo, imputasse agli autori i conseguenti eventi lesivi.

<sup>202</sup> In argomento, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 581 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di Diritto penale*, cit., 360 ss.

<sup>203</sup> Sul punto, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 380 ss.

<sup>204</sup> Cfr. BRUSCO, *La colpa penale e civile*, cit., 454.

<sup>205</sup> Così, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 380 ss.

<sup>206</sup> In argomento, CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit., 492.

<sup>207</sup> V. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit., 495.

<sup>208</sup> Cfr. BRUSCO, *La colpa penale e civile*, cit., 455.

#### 4.1. Fondamento dogmatico e limiti di operatività

Se le considerazioni poc'anzi fatte appaiono lineari e di agevole comprensione, più problematica è l'individuazione del fondamento dogmatico del principio di affidamento; questione sulla quale non si registra una totale uniformità di vedute. Diverse sono le tesi che si sono prospettate.

Tradizionalmente, in particolare nell'ambito della dottrina tedesca, si riteneva che il fondamento fosse da rinvenirsi nel concetto di rischio consentito, di cui il principio in oggetto costituirebbe un «sottocaso»<sup>209</sup>. Si affermava, infatti, che, dato che la fissazione di un'area di rischio consentito permette al soggetto che abbia rispettato le norme prudenziali di andare esente da responsabilità, dovendo l'eventuale causazione di eventi lesivi – nonostante il rispetto delle norme cautelari – considerarsi atipica, tale esenzione da responsabilità sussiste anche nel caso in cui vi sia stata un'inosservanza di norme precauzionali da parte di soggetti terzi, da cui si desume che il soggetto che opera nell'area di rischio consentito non è tenuto a rispondere per le imprudenze altrui, e dunque «è autorizzato a confidare sul fatto che (ovvero: è dispensato dal diffidare in ordine al fatto che) gli altri si attengano alle norme cautelari che li concernono»<sup>210</sup>. A questo ragionamento si è contestato che finirebbe per porre in secondo piano l'essenza del principio di affidamento, cioè la sua dimensione intersoggettiva e la sua valenza di criterio positivo di orientamento della condotta dei consociati; la tesi del principio di affidamento quale sottocategoria del rischio consentito confinerrebbe il principio *de quo* «in una prospettiva di segno esclusivamente individuale e negativo»<sup>211</sup>.

Altri<sup>212</sup>, invece, hanno individuato quale fondamento il principio di autoresponsabilità, sul rilievo che, essendo ciascuno tenuto a rispondere solamente della mancata diligenza propria, ne discende il conseguente affidamento circa l'osservanza della propria diligenza da parte degli altri consociati, in quanto soggetti responsabili e capaci di autodeterminarsi e di rispettare le norme di cautela.

---

<sup>209</sup> Per un approfondimento della tesi in parola, cfr. MANTOVANI M., *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, cit., 67 ss.

<sup>210</sup> V. MANTOVANI M., *Il principio di affidamento*, cit., 70.

<sup>211</sup> Cfr. MANTOVANI M., *Il principio di affidamento*, cit., 67 ss.

<sup>212</sup> Così, ALBEGGIANI, *I reati di agevolazione colposa*, cit., 151 ss.; ALDROVANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, cit., 110; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 584; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 380 ss.

Più precisamente, si è ritenuto<sup>213</sup> che il fondamento sia da ricercarsi nell'aspettativa dell'ordinamento circa il rispetto da parte di ciascuno delle regole di diligenza relative ad una determinata attività pericolosa, in quanto l'ordinamento stesso, laddove non avesse avuto tale aspettativa, non avrebbe neanche consentito l'attività rischiosa. Allo stesso tempo, anche gli stessi soggetti che esercitano l'attività nutrirebbero un'aspettativa circa l'osservanza di tali doveri da parte degli altri, perché, altrimenti, laddove non confidassero in tale rispetto, si asterebbero dall'esercitarla in quanto la stessa si porrebbe come più rischiosa di quanto consentito<sup>214</sup>. Con riferimento alle tesi dell'autoresponsabilità, si è rilevato<sup>215</sup> come le stesse finiscano per escludere l'operatività del principio di affidamento non solamente con riferimento a soggetti totalmente incapaci di autodeterminarsi o irresponsabili, ma anche con riferimento a soggetti capaci che, tuttavia, per circostanze concrete – ad esempio, un impedimento fisico<sup>216</sup> – non siano in grado di adempiere agli *standard* di diligenza; ma in questo caso le elaborazioni entrerebbero in contraddizione, nella misura in cui affermano che sia proprio la capacità di autodeterminazione a fondare il legittimo affidamento. Da ciò, si afferma che l'individuazione del fondamento del principio in parola non sia idonea a motivarne adeguatamente le limitazioni<sup>217</sup>.

L'Autore<sup>218</sup> che ha prospettato tali critiche, ha individuato una soluzione che si propone di identificare il fondamento del principio *de quo* a partire dall'analisi di un elemento che sarebbe dirimente in ogni illecito colposo<sup>219</sup>, cioè una componente di tipo omissivo. Tutti gli illeciti colposi, anche quelli commissivi, recherebbero con sé una componente omissiva, rappresentata dalla violazione (ossia dal mancato rispetto) della regola di diligenza. Tale omissione, tuttavia, può assumere rilevanza

---

<sup>213</sup> V. MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, cit., 543 ss.

<sup>214</sup> In argomento, GROTTI, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, cit., 261.

<sup>215</sup> Così, MANTOVANI M., *Il principio di affidamento*, cit., 87 ss.

<sup>216</sup> ID., *Il principio di affidamento*, cit., 98.

<sup>217</sup> Di nuovo, ID., *Il principio di affidamento*, cit., 108.

<sup>218</sup> Sul punto, ID., *Il principio di affidamento*, cit., 138 ss.

<sup>219</sup> Si pone in senso contrario, ALDROVANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, cit., 108 ss., che ritiene che l'assunto da cui muove la tesi – cioè l'esistenza di un momento omissivo in ogni illecito colposo – sia discutibile, in quanto il dovere di *facere* che ogni prescrizione cautelare pone e la cui violazione fonda l'illecito colposo, non deriva tanto dalla natura omissiva della colpa quanto dalla precettività delle norme cautelari e dalla capacità dell'ordinamento di imporre a tutti il rispetto delle proprie norme. L'Autore afferma, dunque, come il concetto di «aspettativa» non sia riconducibile al concetto di omissione ma a quello di «dovere».

giuridica solamente laddove costituisca una violazione, una “delusione”, della pretesa attesa dall’ordinamento circa l’osservanza delle proprie norme da parte dei consociati. Di conseguenza, anche rispetto a tutti i soggetti terzi sussisterebbe una pretesa di tal fatta, che deriverebbe dalla considerazione che l’ordinamento non possa pretendere da ciascuno di dubitare della diligenza degli altri soggetti, perché altrimenti ammetterebbe di non essere in grado di orientare le condotte dei consociati<sup>220</sup>. Il fondamento del principio sarebbe, invero, da individuarsi nel «riverberarsi su ogni consociato delle attese di comportamento aventi ad oggetto la produzione di comportamenti conformi alle richieste di diligenza loro rivolte da parte dei rispettivi destinatari con le condotte dei quali la condotta del primo venga comunque ad interferire»<sup>221</sup>.

Ad ogni modo, bisogna rilevare come, a prescindere dalla tesi prescelta, un fondamento del principio di affidamento possa essere individuato anche sul piano costituzionale<sup>222</sup>. L’ancoraggio costituzionale viene individuato, da un lato, nell’art. 27 Cost.<sup>223</sup> e, dall’altro, negli artt. 3<sup>224</sup> e 54 Cost. L’art. 3, sancendo il principio di eguaglianza, fa sì che ogni cittadino si aspetti che, se l’ordinamento gli impone l’osservanza dei doveri cautelari, alla stessa osservanza siano tenuti anche gli altri consociati; l’art. 54<sup>225</sup> stabilisce il dovere di osservanza delle leggi da parte di tutti i cittadini e quindi fonda la – ormai più volte ripetuta – pretesa all’osservanza dei detti doveri da parte del resto dei soggetti. In ogni caso, si considera<sup>226</sup> come l’esigenza pratica sottesa al principio di affidamento sia anche quella di garantire una serenità d’azione ai soggetti che svolgono attività in forma plurisoggettiva. Se ciascuno dovesse, nell’operare, tenere conto anche delle imprudenze e delle

---

<sup>220</sup> Ritiene non corretta l’individuazione del fondamento del principio di affidamento nel principio di non contraddizione dell’ordinamento, CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit., 492.

<sup>221</sup> Così, MANTOVANI M., *Alcune puntualizzazioni sul principio di affidamento*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, 3, 1046 ss.

<sup>222</sup> V. MANTOVANI M., *Il principio di affidamento*, cit., 450 ss.; GROTTO, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, cit., 261.

<sup>223</sup> In argomento, SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, Milano, 1988, 138.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 584.

<sup>224</sup> Sul punto, MANTOVANI M., *Il principio di affidamento*, cit., 450 ss. Ritiene che possa individuarsi nell’art. 3 Cost. il fondamento del principio di affidamento anche CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit., 492.

<sup>225</sup> In argomento, MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, cit., 454.

<sup>226</sup> Cfr. MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, cit., 543; RAMPONI, *Concause antecedenti e principio di affidamento*, cit., 578;

condotte altrui, non riuscirebbe ad espletare al meglio i propri compiti e le stesse attività ne risulterebbero paralizzate. Il principio reca con sé, dunque, anche una mera esigenza di razionalità<sup>227</sup>, nel senso che, altrimenti, colui che, ad esempio, coordina un' *équipe* dovrebbe anche assumersi l' onere di controllare momento per momento le attività esercitate dagli altri<sup>228</sup> e non sarebbe in grado di agire efficientemente. A tal proposito, si afferma<sup>229</sup> come la finalità del principio in analisi sia quella di conciliare il principio di personalità della responsabilità penale con il principio di specializzazione e divisione dei compiti<sup>230</sup>.

Proseguendo nell'indagine, è necessario dare conto di quelli che tradizionalmente vengono individuati quali limiti all'operatività del principio di affidamento, aventi la finalità di evitare che dal principio possa derivare un «poco auspicabile 'effetto deresponsabilizzante'»<sup>231</sup>.

Il primo limite si riscontra in quelle ipotesi in cui, in base ad elementi e circostanze concrete, è possibile attendersi – e, dunque, prevedere – che l'altro soggetto non si atterrà alle regole cautelari e terrà una condotta pericolosa<sup>232</sup>. Infatti, viene rilevato<sup>233</sup> come il principio di affidamento postuli una fiducia non «cieca» ma fondata su elementi che la giustificano; se tali dati non sono sussistenti, l'affidamento non ha ragion d'essere<sup>234</sup>.

---

<sup>227</sup> V. MATTHEUDAKIS, *Prospettive e limiti del principio di affidamento nella "stagione delle riforme" della responsabilità penale colposa del sanitario*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2018, 3, 1223.

<sup>228</sup> In tal senso, BRUSCO, *La colpa penale e civile*, cit., 454 s., che adduce gli esempi – oltre a quello qui già citato – della navigazione marittima o aerea.

<sup>229</sup> Cfr. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 380 ss.

<sup>230</sup> Così, anche GROTTI, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, cit., 261.

<sup>231</sup> V. MASSARO, *Principio di affidamento e "obbligo di vigilanza" sull'operato altrui: riflessioni in materia di attività medico-chirurgica in équipe*, in *Cass. pen.*, 2011, 11, 3859.

<sup>232</sup> In argomento, ALBEGGIANI, *I reati di agevolazione colposa*, cit., 170 ss.; MANTOVANI M., *Il principio di affidamento*, cit., 215 ss.; SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 139 ss. V. anche MASSARO, *Principio di affidamento e "obbligo di vigilanza" sull'operato altrui*, cit., che rileva come la possibile casistica sia così particolareggiata che, in alcuni casi, le circostanze del singolo caso concreto assumono valore dirimente rispetto all'individuazione del limite in parola. Inoltre, CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit., 495, prevede che sia insita nel principio di affidamento anche un'altra «deroga minimale» riferita a piccole inosservanze, errori e mancanze altrui che risulta ragionevole attendersi dagli altri.

<sup>233</sup> Sul punto MANTOVANI M., *Il principio di affidamento*, cit., 155; così, anche MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, cit., 544.

<sup>234</sup> Sul punto, PERIN, *Colpa relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., 111, afferma che «l'affidamento rappresenta uno stato (psicologico, non solo normativo, e) relazionale di partenza, tuttavia instabile, perché fondato su di una presunzione non più invocabile, quando, in concreto,

Agevole è l'individuazione di esempi di tale situazione nel settore della circolazione stradale: si può pensare all'ipotesi in cui si assista ad una manovra altamente spregiudicata da parte di un conducente, quale l'attraversamento con il semaforo rosso; in tal caso, la fiducia circa il rispetto, da parte del soggetto, delle ordinarie regole di diligenza relative alla circolazione stradale sarebbe infondata. Per quanto concerne il settore antinfortunistico, un esempio che viene prospettato<sup>235</sup> è quello del direttore dei lavori che si renda conto che il preposto non ha adottato le misure che sarebbero state necessarie a proteggere i lavoratori; in tal caso, potendo il direttore attendersi che le norme cautelari doverose non saranno rispettate, dovrà accertarsi di controllarne periodicamente il rispetto da parte del preposto.

Per quanto concerne questo primo limite, si evidenzia<sup>236</sup> come il soggetto – riconosciuta la situazione di inosservanza altrui dei doveri di diligenza – assuma l'obbligo di rispettare non più la regola cautelare volta ad evitare situazioni rischiose derivanti dalla propria condotta, bensì una diversa regola cautelare, *id est* la norma che sorge dalla situazione di pericolo, la quale si «edifica sul medesimo dovere giuridico che lo riguarda, tipizzandolo in modo diverso»<sup>237</sup>. Invero, di fronte al manifestamente inaffidabile comportamento altrui, è richiesto un *quantum* di prudenza più elevato rispetto a quello che ordinariamente deriverebbe dal principio di affidamento<sup>238</sup>. Dal punto di vista applicativo, il limite in parola viene riconosciuto solamente nei casi in cui le imprudenze e gli errori altrui siano macroscopici e molto agevolmente riconoscibili<sup>239</sup>, con un giudizio che risulta, dunque, più restrittivo rispetto a quello relativo alla generica prevedibilità della

---

diventi riconoscibile che il consociato non saprà tenere un contegno rispondente a quello riferibile al suo *alter ego* normativo».

<sup>235</sup> Cfr. MARINUCCI, *La responsabilità colposa: teoria e prassi*, cit., 6.

<sup>236</sup> In argomento, CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit., 489; in termini analoghi, BRUSCO, *La colpa penale e civile*, cit., 456.

<sup>237</sup> V. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit., 489, che sottolinea come sia sufficiente che la difformità tra l'aspettativa normale e il concretizzarsi degli accadimenti sia anche soltanto «riconoscibile» dal soggetto.

<sup>238</sup> In argomento, MANTOVANI M., *Il principio di affidamento*, cit., 4 s., che afferma che l'originario affidamento debba lasciare il posto ad un «obbligo di adeguare la propria condotta, al fine di neutralizzare i pericoli derivanti dall'altrui inosservanza»; v. anche PERIN, *Colpa relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., 109; MATTHEUDAKIS, *Prospettive e limiti del principio di affidamento*, cit., 1224, che rileva come si richieda al soggetto di modulare la propria condotta al fine di neutralizzare o almeno minimizzare i rischi insiti nel «comportamento altrui riconoscibilmente viziato».

<sup>239</sup> *Ex plurimis*, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 1° luglio 2016, n. 27059, in <https://pluriscedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. IV, 16 febbraio 2018, n. 7664, *ivi*.

violazione altrui<sup>240</sup>. Con riferimento all'altrui inosservanza, devono dunque sussistere indizi non equivoci e specifici<sup>241</sup>.

Il secondo limite viene individuato in quelle ipotesi in cui l'agente, di regola per la particolare posizione gerarchica di cui gode, abbia l'obbligo giuridico proprio di controllare e vigilare affinché altri rispettino i propri doveri di diligenza. Soggetti che rivestono tali compiti, sono gravati dell'obbligo primario di rispettare le regole cautelari che accompagnano l'attività da essi svolta, e dell'obbligo secondario di adottare quelle misure volte a scongiurare i comportamenti scorretti altrui<sup>242</sup>. Esempio<sup>243</sup> dell'operare di tale limite è quello del capo dell'*équipe* medica che deve vigilare sull'operato degli altri operatori sanitari. Dall'operatività del suddetto limite sembrerebbe emergere una incompatibilità tra il principio di affidamento e la posizione di garanzia, nel senso che il soggetto che riveste siffatta posizione – e che, dunque, ha un obbligo giuridico di impedire i reati altrui – non potrebbe mai invocare l'affidamento circa il rispetto da parte del soggetto controllato delle necessarie regole di diligenza, prudenza e perizia, essendo la *ratio* della posizione di garanzia quella di affidare la tutela di determinati beni giuridici a un soggetto diverso dal titolare, non essendo quest'ultimo in grado di proteggerlo autonomamente<sup>244</sup>. In realtà, si tratta di categorie che, a ben vedere, riguardano elementi diversi dell'imputazione: la posizione di garanzia, invero, attiene ai profili oggettivi dell'imputazione, mentre l'affidamento riguarda il profilo della colpevolezza<sup>245</sup>; di conseguenza il riconoscimento di una incompatibilità non costituisce una scelta obbligata. Anche perché quest'assunto potrebbe condurre ad attribuzioni di responsabilità fondate sulla mera posizione rivestita dal soggetto, in

---

<sup>240</sup> In tal senso, MASSARO, *Colpa penale e attività plurisoggettive*, cit., 9.

<sup>241</sup> Sul punto, MANTOVANI M., *Il principio di affidamento*, cit., 4, parla di «indizi concreti»; SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 139, richiede la sussistenza di «particolari circostanze»; cfr. anche RAMPONI, *Concause antecedenti e principio di affidamento*, cit., 579.

<sup>242</sup> Cfr. MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, cit., 546.

<sup>243</sup> Così MARINUCCI, *La responsabilità colposa: teoria e prassi*, cit., 6, che dà conto del fatto che, da un lato, la giurisprudenza qualifica come molto penetrante tale dovere di controllo del primario e, dall'altro, la dottrina critica quest'orientamento perché andrebbe a delineare un dovere controllo troppo irrealistico e dunque inesigibile.

<sup>244</sup> Da tale assunto, MATTHEUDAKIS, *Prospettive e limiti del principio di affidamento*, cit., 1224, evidenzia come la posizione di garanzia, proprio per la sua conformazione, sia fisiologicamente inconciliabile con il principio di affidamento.

<sup>245</sup> In argomento, BRUSCO, *La colpa penale e civile*, cit., 459 ss.

contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale, *sub specie* di principio di colpevolezza.

Dal punto di vista dottrinale, devono registrarsi orientamenti<sup>246</sup> che affermano una radicale incompatibilità tra il principio di affidamento e la posizione di garanzia e orientamenti che, invece, propendono per soluzioni meno *tranchant*. I primi muovono proprio dall'assunto secondo cui la *ratio* della posizione di garanzia sia quella di proteggere beni giuridici facenti capo a soggetti che siano incapaci di proteggerli e rispetto ai quali, dunque, sarebbe illogico riporre qualsiasi aspettativa di protezione tramite l'osservanza delle misure di diligenza. Le soluzioni meno nette, invece, propongono una valorizzazione del contenuto delle differenti posizioni di garanzia, che si possono atteggiare in modo diverso, poiché diverse sono le situazioni sottostanti all'emergere della posizione stessa<sup>247</sup>. Di conseguenza, si afferma<sup>248</sup> che l'incompatibilità con il principio di affidamento vada rapportata al grado di incapacità totale e parziale del soggetto "garantito", poiché tale grado si riflette sull'obbligo di attivarsi del garante. Tale obbligo risulta circoscritto alla neutralizzazione di quei pericoli che il titolare del bene non è capace di affrontare; mentre laddove sussista una possibilità di tutela anche da parte del soggetto "garantito", non vi sarebbero ragioni per escludere l'affidamento.

Questo diverso atteggiarsi dei contenuti della posizione di garanzia è evidente in particolare nei contesti plurisoggetti nei quali, come si è visto, la stessa nozione di posizione di garanzia ha mutato parzialmente il proprio significato. A tal proposito, si è rilevato come le posizioni di garanzia, in tali ambiti, evocano un «'fascio' più ampio di alternative funzionali rispetto a quello proprio di un obbligo di agire maggiormente uniforme e 'standardizzato'»<sup>249</sup>, nel senso che rileva sia l'*an* della sussistenza dell'obbligo, che il *quomodo*, e quindi tutte le varie forme di adempimento dello stesso. Abbiamo già visto, ad esempio, come nell'ambito della sicurezza sul lavoro la posizione di garanzia abbia assunto la funzione di individuare il soggetto cui è demandata la gestione del rischio lavorativo, a prescindere dalla natura omissiva o commissiva dell'illecito. Con riferimento ai

---

<sup>246</sup> Cfr. MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, cit., 546; MARINUCCI, *Manuale di Diritto penale*, cit., 358 s.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 584.

<sup>247</sup> V. MANTOVANI M., *Il principio di affidamento*, cit., 447 ss.

<sup>248</sup> Sul punto, MANTOVANI M., *Il principio di affidamento*, cit., 447.

<sup>249</sup> In tal senso, DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia*, cit., 5.

contesti plurisoggettivi si è, dunque, suggerito<sup>250</sup> di valorizzare l'analisi del contenuto della regola cautelare che pone il dovere di vigilanza, dalla quale sarà possibile verificare in che modo si debba effettivamente concretizzare tale controllo nei confronti del terzo, senza automaticamente desumerne un obbligo di impedimento di qualsiasi reato che venga commesso dal soggetto subordinato alla propria vigilanza<sup>251</sup>. Di conseguenza, da un lato, dall'obbligo di vigilanza non deve automaticamente trarsi la sussistenza di una posizione di garanzia – tema che si è affrontato nell'analisi della *culpa in vigilando* del datore di lavoro delegante (v. *supra*, § 3.3) – e, dall'altro, anche nel caso dell'effettiva titolarità della posizione di garanzia, sarà necessario accertare accuratamente tutti i canoni di imputazione colposa, dunque la violazione di una regola cautelare, la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento.

Nel caso in cui venga in rilievo uno dei limiti al principio di affidamento, non essendovi spazio per un'esclusione di responsabilità, si risponderà per il fatto commesso dal soggetto terzo nei cui confronti non era possibile riporre un legittimo affidamento. Infatti, venuto meno l'affidamento, il soggetto diviene titolare di particolari obblighi relazionali<sup>252</sup> nei confronti dei terzi – obblighi giuridici di tipo secondario<sup>253</sup> – la violazione dei quali può dar luogo ad un concorso di colpe, nel senso che il soggetto titolare risponde per l'evento lesivo cagionato dal soggetto nei cui confronti l'obbligo doveva essere espletato; di conseguenza, esaurito lo spazio per l'affidamento, può venire in rilievo proprio la cooperazione colposa, cui il principio di affidamento risulta immediatamente collegato.

---

<sup>250</sup> Cfr. MASSARO, *Colpa penale e attività plurisoggettive*, cit., 9 ss.

<sup>251</sup> V. ID., *Principio di affidamento e "obbligo di vigilanza" sull'operato altrui*, cit., 3859, che rileva come, nel caso in cui «dovesse ritenersi che accanto al principio di affidamento trovi spazio una vera e propria responsabilità per *culpa in vigilando*, la sua efficacia 'liberatoria' resterebbe annullata sotto il peso di un pressoché comprensivo obbligo di 'controllo' che, nella maggior parte dei casi, assumerebbe la consistenza di un vero e proprio obbligo di impedimento dell'evento, rilevante *ex art. 40, comma 2, c.p.*».

<sup>252</sup> V. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit., 520 ss., che specifica come la relazionalità sia effetto della struttura pluripersonale, o a necessaria interazione tra più soggetti, dei settori in cui tipicamente siffatti obblighi vengono in rilievo, quali le attività d'*équipe* o le strutture gerarchiche.

<sup>253</sup> Cfr. SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 139. Per i riflessi di tali obblighi sulla cooperazione colposa, cfr. *infra*, Cap. III.

#### 4.2. Il principio di affidamento nel diritto penale del lavoro

È giunto dunque il momento di analizzare se, e in che misura, il principio di affidamento trovi spazio nel settore della sicurezza sul lavoro. Preliminarmente, risulta utile ribadire come la disciplina della sicurezza sul lavoro sia congegnata in modo tale da prestarsi pienamente all'applicazione del principio di affidamento. Invero, le potenzialità del principio si manifestano principalmente, come abbiamo visto, nelle attività plurisoggettive, in cui le condotte di diversi soggetti convergono e si intrecciano sotto il profilo empirico e causale. Delle summenzionate attività, si è proposta<sup>254</sup> una distinzione tra quelle nelle quali prevale la componente «reocentrica», quale l'attività medico-chirurgica, e quelle in cui prevale il profilo «vittimocentrico», quale quella della circolazione stradale. Per quanto concerne il settore della sicurezza del lavoro, si può affermare che esso risulti pertinente ad entrambe le categorie<sup>255</sup>, nel senso che i rapporti intersoggettivi che in tale sede si manifestano, possono riguardare sia i garanti – rapporti che possono essere frequentemente ricondotti alla cooperazione colposa – sia il datore di lavoro e il lavoratore, situazione quest'ultima che potrebbe essere sede idonea ad esiti decisori fondati sul principio di affidamento, ma che, nella prassi – come sarà di seguito approfondito (v. *infra*, § 5) – viene tipicamente risolta nel senso di una colpevolizzazione del datore di lavoro. Dunque, l'utilizzo del principio di affidamento nel diritto penale del lavoro risentirà delle diverse tipologie di relazione che in tale ambito possono venire in rilievo<sup>256</sup>.

In primo luogo, possono intercorrere talune relazioni tra i soggetti che genericamente possiamo definire “garanti” del rischio lavorativo. Si fa riferimento al datore di lavoro, al dirigente, al preposto e, in alcuni casi, al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Le relazioni intercorrenti tra tali soggetti sono in primo luogo governate dalla legge. Il Testo unico, infatti, disciplina in modo analitico gli obblighi degli stessi e, al contempo, avvince tali figure per il tramite di reciproci obblighi e doveri di vigilanza. Ad esempio, il datore di lavoro deve garantire la formazione di dirigenti e preposti; questi ultimi, insieme al datore di

---

<sup>254</sup> In tal senso, MASSARO, *Colpa penale e attività plurisoggettive*, cit., 3.

<sup>255</sup> In argomento, ID., *Colpa penale e attività plurisoggettive*, cit., 4; BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 301 ss.

<sup>256</sup> In argomento, BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 301.

lavoro, devono vigilare sulla corretta osservanza dei doveri prevenzionistici da parte delle altre figure di sistema; il datore di lavoro, laddove assuma il ruolo di delegante di determinate funzioni, ad esempio, al dirigente, rivestirà un obbligo di vigilanza nei suoi confronti. A tal proposito, invero, è necessario sottolineare come, oltre alla legge, le relazioni intersoggettive in parola possano essere conformate anche dalla delega. Sotto il profilo teorico, la delega di funzioni rappresenta sede d'elezione per quanto attiene all'operatività del principio di affidamento nel settore della sicurezza sul lavoro<sup>257</sup>. Si tratta di un tema speculare rispetto alle considerazioni effettuate in merito di *culpa in vigilando* e *culpa in eligendo* del delegante (v. *supra*, § 3.2.). In quella sede, si era dato conto delle opposte concezioni – formale e funzionalistica – in materia di natura ed effetti della delega di funzioni. Si era accennato come fossero state introdotte delle soluzioni intermedie che avevano tentato di conciliare le opposte tesi. Tra di esse, si deve annoverare anche l'elaborazione<sup>258</sup> che è stata effettuata in tema di principio di affidamento, quale principio che ha consentito di trovare una strada alternativa rispetto al radicale trasferimento della posizione di garanzia e della relativa responsabilità – di cui alla concezione funzionalistica – e al permanere della posizione di garanzia in capo al delegante, di cui alla concezione formale.

La tesi in parola ha, invero, sostenuto che mediante la delega fosse possibile dar luogo a nuove posizioni di garanzia, le quali comporterebbero una limitazione degli obblighi di diligenza di pertinenza del garante originario «per una misura corrispondente a quella coperta dagli obblighi cautelari riversati sul garante secondario-delegato»<sup>259</sup> e, per tale corrispondente misura, il delegante potrebbe contare sul rispetto di tali obblighi da parte del delegato. Rispetto a tali obblighi, la responsabilità del delegante risulterebbe limitata all'ipotesi in cui quest'ultimo

---

<sup>257</sup> È proprio quello della delega l'istituto che viene approfondito dalle indagini relative ai rapporti tra principio di affidamento e sicurezza sul lavoro. A tale tema viene dedicata parte della trattazione di MANTOVANI M., *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, cit., 245 ss.; cfr. anche ALDROVANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, cit., 134 ss.; MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, cit., 539 ss.

<sup>258</sup> Cfr. MANTOVANI M., *Il principio di affidamento*, cit., 359 ss.

<sup>259</sup> V. MANTOVANI M., *Il principio di affidamento*, cit., 360, che evidenzia come quelli che la giurisprudenza individuava quali requisiti positivi della delega corrispondessero proprio a quegli elementi l'assenza dei quali escludeva il principio di affidamento. Ad esempio, l'idoneità del delegato costituiva un requisito positivo di efficacia della delega e, nell'ottica del principio di affidamento, l'inidoneità del soggetto delegato rappresenta un fattore di preclusione rispetto alla possibilità di insorgenza di un affidamento nei suoi confronti.

venisse a conoscenza, o potesse prevedere, inadempienze del delegato<sup>260</sup>. Dunque, il rapporto intersoggettivo che si stabilisce tra delegante e delegato potrebbe far insorgere nel delegante un affidamento circa il corretto espletamento dei propri doveri cautelari da parte del delegato e circa il fatto che il delegato farà osservare le norme cautelari in materia antinfortunistica<sup>261</sup>. La delega rappresenta, infatti, uno di quegli ambiti in cui il principio di affidamento opera in via solamente unilaterale<sup>262</sup>, nella specie soltanto nei confronti del delegante. Del resto, essenziale rispetto al corretto dispiegarsi delle attività delegate è il permanere di una certa autonomia in capo al delegato, dato anche l'operare del principio di non ingerenza. Al contempo, è previsto e tipizzato un dovere di vigilanza da parte del delegante sul corretto esercizio delle funzioni da parte del delegato. Si potrebbe affermare, dunque, che l'affidamento operi nello spazio che non risulta pervaso dal dovere di vigilanza, dovere che – abbiamo visto – ha carattere “generale” e non si caratterizza per il minuzioso controllo di ogni singolo atto del delegato.

Dunque, facendo applicazione dei limiti operanti in materia di affidamento, si può affermare che: nel caso in cui sussistano delle circostanze che, in concreto, rendano palesemente riconoscibile che il delegato non si atterrà ai propri doveri prevenzionistici – ad esempio perché il delegante sia stato informato circa inadempienze dello stesso – quest'ultimo non potrà invocare, in caso di verifica di un evento lesivo, il principio di affidamento per andare esente da responsabilità, gravando sullo stesso un dovere di intervento sostitutivo nei confronti del delegato. Chiaramente, il riconoscimento di siffatta responsabilità – che sarà attribuita a titolo di *culpa in vigilando* o di *culpa in eligendo* – non potrà prescindere dall'attenta verifica della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento lesivo. Con riferimento, invece, al secondo limite di operatività del principio di affidamento (quello relativo alla posizione di garanzia ricoperta dal soggetto che ripone affidamento), è proprio la sussistenza del dovere di vigilanza, previsto

---

<sup>260</sup> In argomento, GULLO, *La delega di funzioni in diritto penale*, cit., 1512, che solleva qualche perplessità circa l'operatività del principio di affidamento quale criterio di ripartizione degli obblighi tra delegante e delegato, sul rilievo che una rigida applicazione del principio condurrebbe a due opposti estremi: la scusabilità, in quasi tutti i casi, del delegante o il rischio di circoscrivere eccessivamente il ricorso alla colpa concorsuale anche quando risulterebbe legittimo e opportuno.

<sup>261</sup> Così, MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, cit., 545.

<sup>262</sup> In tal senso, ID., *Il principio di affidamento nel diritto penale*, cit., 537 ss.

dall'art. 16, comma 3, del Testo unico, a poter rappresentare un ostacolo all'operatività del principio di affidamento nel settore in analisi. Infatti, se tale dovere si intendesse come indicativo di una posizione di garanzia, sarebbe difficile riconoscere l'operatività del principio, vista la diffusa opinione, di cui si è poco sopra parlato, circa l'incompatibilità tra lo stesso e la posizione di garanzia. Peraltro, la questione circa la sussistenza di posizioni di garanzia a carico delle figure del sistema prevenzionistico, è l'argomento che viene utilizzato<sup>263</sup> per escludere la rilevanza dell'affidamento, soprattutto nei riguardi delle condotte imprudenti dei lavoratori<sup>264</sup> (v., *amplius*, § 4.2). Per evitare tale automatico esito, si ritiene<sup>265</sup> che possa essere effettuata una distinzione tra quelle relazioni intersoggettive in cui vengano in rilievo obblighi di vigilanza di un soggetto sull'agire altrui che radichino delle posizioni di garanzia, da quelle relazioni in cui venga in rilievo un obbligo di vigilanza che non fondi una posizione di garanzia derivante dall'incapacità del titolare del bene giuridico di proteggerlo autonomamente. In questo secondo caso – non sussistendo una posizione di garanzia – opererebbe il principio di affidamento, che potrebbe venir meno solamente laddove si fosse effettivamente verificata un'inosservanza altrui, in quanto in tal caso dall'obbligo di vigilanza conseguirebbe un dovere di attivazione in capo al soggetto titolare dell'obbligo stesso. Prima di tale momento, il titolare dell'obbligo di vigilanza potrebbe fare affidamento sul rispetto dei propri obblighi di diligenza da parte del soggetto “vigilato”. Nel primo caso, invece, la sussistenza della posizione di garanzia potrebbe costituire un ostacolo all'operare del principio di affidamento, sulla base del secondo tra i limiti al principio stesso. In ogni caso,

---

<sup>263</sup> *Ex plurimis*, Cass. pen., Sez. IV, 3 giugno 1999, n. 12115, in *Mass. giur. lav.*, 2000, 986; Cass. pen., Sez. IV, 6 maggio 2009, n. 18898, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. IV, 23 settembre 2016, n. 39494, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 15 aprile 2020, n. 12181, *ivi*; che ha affermato che «il garante non può [...] invocare a propria scusa il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia».

<sup>264</sup> In tal senso, ad esempio, MARTINELLI, *I lavoratori*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, cit., 666, la quale afferma che la posizione di garanzia di cui è titolare il datore di lavoro gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti finalizzati a garantire la più ampia protezione del bene giuridico tutelato e dunque esclude che lo stesso «possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali». L'Autrice specifica, tuttavia, che spazi per l'operatività dell'affidamento possano sussistere laddove il datore di lavoro, tramite un'adeguata informazione, formazione e preparazione del lavoratore, abbia creato le condizioni indispensabili affinché il lavoratore possa adempiere ai propri obblighi di sicurezza.

<sup>265</sup> Cfr. PERIN, *Colpa relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., 110 ss.

anche laddove si riconoscesse una posizione di garanzia, sarebbe necessario verificare finalità e contenuto della stessa prima di poterla automaticamente qualificare quale limite al principio di affidamento. Dunque, anche nella sicurezza sul lavoro dovrebbe, in linea teorica, operare il principio di affidamento quale «limite mobile alla responsabilità colposa per il fatto altrui»<sup>266</sup>, quantomeno nei rapporti tra delegante e delegato. Anche perché si è ritenuto<sup>267</sup> che, a differenza della relazione che potrebbe intercorrere tra datore di lavoro e lavoratore, che si fonda su un'istanza di protezione del lavoratore e su una dissimmetria tra le relative posizioni, il rapporto intercorrente tra delegante e delegato non è caratterizzato da un divario di capacità e competenze, dovendosi considerare il delegato – sulla base dei requisiti richiesti dall'art. 16 – un «professionista della sicurezza»<sup>268</sup>. Non vi sarebbe, dunque, un'incompatibilità assoluta tra affidamento e delega di funzioni desumibile meramente dalla sussistenza dell'obbligo di vigilanza, poiché si dovrebbe, altresì, verificare la finalità e il contenuto di un siffatto obbligo. Solamente nel caso in cui lo stesso fosse finalizzato a sopperire all'incapacità di un soggetto terzo, sarebbe da ostacolo all'operare dell'affidamento. Nell'ambito della delega, invece, tale obbligo di vigilanza riveste contenuti peculiari, di tipo eminentemente organizzativo e, come si è visto, si presume assolto in caso di adozione del sistema di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4, del Testo unico; di conseguenza, spazi per una responsabilità dovrebbero ritenersi limitati esclusivamente all'ipotesi in cui il delegante sia effettivamente venuto a conoscenza di inosservanze e inadempienze da parte del delegato.

Anche al di fuori dei confini della delega, l'applicazione del principio di affidamento nell'ambito delle relazioni tra i garanti risulta limitata e strettamente correlata alla *culpa in vigilando*; nel senso che, maggiore spazio si attribuisce alla *culpa in vigilando*, minore spazio viene riconosciuto all'affidamento<sup>269</sup>. In pochi casi<sup>270</sup>, la giurisprudenza ha ritenuto operante l'affidamento, sulla base del rilievo che le funzioni in materia di sicurezza risultavano ben ripartite tra le figure del

---

<sup>266</sup> V. ID., *Colpa relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., 110.

<sup>267</sup> Sul punto, DE SANTIS, *Effetti penalistici del "correttivo" (d.lgs. n. 106/2009) al T.U.S. (d.lgs. n. 81/2008)*, in *Resp. civ. e prev.*, 2010, 3, 703 ss.

<sup>268</sup> Così, ID., *Effetti penalistici del "correttivo"*, cit., 711.

<sup>269</sup> In argomento, BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 302 s.

<sup>270</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 6 gennaio 1983, in *Foro it.*

sistema, le quali erano dotate di qualificata professionalità, unitamente all'autonomia necessaria allo svolgimento delle mansioni, da cui se ne poteva desumere un affidamento da parte degli altri soggetti circa il corretto assolvimento delle stesse.

Diversa è la situazione riguardante l'altra tipologia di relazioni esistenti nell'ambito della sicurezza sul lavoro, cioè i rapporti tra il datore di lavoro – e, in generale, i garanti del sistema – e il lavoratore. In tale contesto, si è accennato come si tenda a riconoscere l'impossibilità di invocare il principio di affidamento da parte di datori di lavoro, dirigenti e preposti, sul presupposto che gli stessi devono prevenire anche le imprudenze e le inosservanze derivanti dalle condotte dei lavoratori<sup>271</sup>, in quanto titolari di posizioni di garanzia nei loro confronti<sup>272</sup>. Anche perché, si ritiene<sup>273</sup> che non possa invocare il principio di affidamento colui cui sia addebitale l'inosservanza sulla quale si è innestata l'imprudenza del soggetto nei confronti del quale si voglia invocare il suddetto principio<sup>274</sup>. Ad esempio, numerose pronunce giurisprudenziali<sup>275</sup> affermano che il datore di lavoro non possa invocare il principio di affidamento nei confronti del lavoratore che abbia tenuto una condotta imprudente, nel caso in cui la condotta imprudente derivi dalla situazione di pericolo creata dal datore di lavoro stesso che non ha osservato o predisposto le misure di sicurezza o non ha fornito al lavoratore un'adeguata formazione e informazione sui rischi. Similarmente, si è affermato che non possa invocare il principio di affidamento il datore di lavoro che abbia violato determinate norme cautelari, confidando nel fatto che altri soggetti avrebbero neutralizzato o

---

<sup>271</sup> In argomento, PICCIALLI, *Qualche riflessione sul debito di sicurezza in materia antinfortunistica*, in AA. Vv., *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, Curatela, 2015, 109 s.

<sup>272</sup> Si tratta di un assunto dominante in giurisprudenza e criticato in dottrina (*amplius*, § 5); cfr. VENEZIANI, *La responsabilità penale per omesso impedimento di infortuni sul lavoro*, in *Dir. pen. e proc.*, 1998, che solleva perplessità in merito all'applicazione del principio di affidamento nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, sul rilievo che la *ratio* della posizione di garanzia gravante sul primo sia anche quella di proteggere il lavoratore dalle sue stesse imprudenze.

<sup>273</sup> In tal senso, PICCIALLI, *Qualche riflessione sul debito di sicurezza in materia antinfortunistica*, cit., 107 ss.

<sup>274</sup> V. ALBEGGIANI, *I reati di agevolazione colposa*, cit., 172, che rileva come non possa invocare il principio di affidamento colui che, con una sua condotta già di per sé qualificabile come negligente, abbia provocato una reazione scorretta da parte di un terzo.

<sup>275</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 4 maggio 2012, n. 16890, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, in cui si legge che «l'errore sulla legittima aspettativa che non si verificano condotte imprudenti da parte dei lavoratori non è invocabile, non solo per la illiceità della propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l'evento imputabile a colpa altrui, quando si è nella possibilità di impedirlo».

rimosso la situazione di pericolo, in quanto il mancato intervento del terzo non si pone quale causa eccezionale sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento e dunque idonea ad interrompere il nesso causale<sup>276</sup>.

Sotto il profilo applicativo, quindi, il principio di affidamento sembra ricevere da parte della giurisprudenza un'applicazione unilaterale<sup>277</sup>, nel senso che esso viene riconosciuto solamente nei confronti del lavoratore, che – in molte ricostruzioni (v. *infra*, § 5) – viene descritto come un soggetto imprudente, incapace di osservare le prescrizioni prevenzionistiche<sup>278</sup> e che, al contempo, può fare cieco affidamento sul rispetto e la predisposizione delle misure cautelari da parte dei garanti della sicurezza. Dunque, viene costruito un «'lavoratore modello' [...] inidoneo a suscitare ragionevoli aspettative»<sup>279</sup> a fronte di un datore di lavoro che assume i caratteri di un agente modello dalle capacità spropositate<sup>280</sup>, tenuto a riconoscere e prevedere le imprudenze altrui<sup>281</sup> e nei confronti del quale sembrerebbe sempre operare il primo limite del principio di affidamento, cioè la possibilità di prevedere che l'altro soggetto non si atterrà al rispetto della regole cautelari, senza, però, accertare effettivamente – come, invece, sarebbe richiesto ai fini dell'operatività del suddetto limite – la sussistenza di elementi concreti che

---

<sup>276</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 19 dicembre 2011, n. 46819, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it); più di recente, in termini analoghi, Cass. pen., Sez. IV, 31 ottobre 2017, n. 50021, in <https://pluriscedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. IV, 12 giugno 2019, n. 25836, *ivi*, in cui si legge che «non è invocabile il principio di affidamento [...] da parte di chi sia già in colpa per avere violato norme precauzionali o avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che colui che gli succede nella posizione di garanzia elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione, in quanto la seconda condotta non si pone come fatto eccezionale sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l'evento».

<sup>277</sup> In tal senso, PERIN, *Colpa relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., 113 ss.

<sup>278</sup> Si pone in senso molto critico nei confronti di questa impostazione, MICHELETTI, *La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio*, cit., 323 ss.

<sup>279</sup> Così, PERIN, *Colpa relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., 113; per una critica di tale assetto cfr. anche LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio* in GIUNTA-MICHELETTI, *Il nuovo diritto penale della sicurezza sui luoghi di lavoro*, Milano, 2010, 124; TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, in AA. VV., *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016, 94, che evidenzia come tale visione si ponga in contraddizione con il sistema, in quanto un modello, proprio perché tale, dovrebbe essere prudente e diligente e, inoltre, risulta incompatibile con la «visione normativa del lavoratore come garante di sé stesso (oltre che degli altri) deducibile dall'art. 20 del t.u.s.l.».

<sup>280</sup> In argomento, CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo*, cit., 239.

<sup>281</sup> Sul punto, MICHELETTI, *La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio*, cit., 354, rileva come l'enunciazione astratta del principio di affidamento venga «sistematicamente tradita [...] dall'assiomatica assunzione del dovere di sfiducia quale unica regola cautelare doverosa». L'Autore ritiene che tale esito sia il frutto della concezione della colpa come «prevedibilità», grazie al quale il giudice può «plasmare l'addebito a proprio piacimento», fino a giungere ad affermazioni di responsabilità oggettiva occulta.

giustificano tale previsione<sup>282</sup>. Tali elementi non vengono, dunque, debitamente accertati, nel senso che, con un ragionamento che «rischia di franare nell'arbitrio e nella circolarità»<sup>283</sup>, si costruisce *ex ante* – con riferimento al datore di lavoro – un agente modello in grado di prevedere tutte le inosservanze e – con riferimento al lavoratore – una figura rispetto alla quale è sempre possibile attendersi una mancata diligenza<sup>284</sup>. Di conseguenza, se l'operare dell'affidamento postulerebbe l'imprevedibilità dell'evento lesivo e la «assenza di percepibili segnali d'allarme circa la convergente imprudenza altrui»<sup>285</sup>, questi accertamenti non vengono approfonditi dalla giurisprudenza che, di regola, muovendo dalla sussistenza della posizione di garanzia del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, esclude in radice l'operatività dell'affidamento.

In dottrina, si sottolinea, invece, come l'inosservanza del dovere di garanzia non debba necessariamente condurre al riconoscimento di una colpa, nel senso che ai fini del rimprovero – proprio perché dovrebbe operare il principio di affidamento quale limite al dovere di diligenza – risulta necessario escludere che l'osservanza dell'obbligo di garanzia sia stata «ostacolata e fuorviata dalle inadempienze proprie e di altri soggetti di cui non era ragionevolmente ipotizzabile un comportamento scorretto ed irregolare»<sup>286</sup>.

In particolare, era stato rilevato<sup>287</sup> – sotto la vigenza della disciplina precedente al Testo unico – come il principio di affidamento in ambito lavorativo dovesse considerarsi operante quale limite al dovere di diligenza, sebbene non

---

<sup>282</sup> Prima ancora dell'entrata in vigore del Testo unico e poco dopo l'introduzione del d.lgs. n. 626/1994, dunque in un momento in cui il mutato ruolo del lavoratore quale "debitore di sicurezza" non si era ancora cristallizzato, MANTOVANI M., *Il principio di affidamento*, cit., 447, già sottolineava come, essendo il lavoratore non solo beneficiario della tutela ma anche destinatario di precetti penalmente sanzionati, dovesse ritenersi che, entro i limiti fissati da questi ultimi, il lavoratore stesso possedesse le capacità necessarie a difendere la propria sicurezza e, dunque, che i garanti potessero fare affidamento sull'osservanza dei suoi obblighi.

<sup>283</sup> Cfr., PERIN, *Colpa relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., 111.

<sup>284</sup> V. CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo*, cit., 239, che afferma come tale figura presenti caratteri obsoleti, «là dove corrisponde a un 'modello di dipendente' ... dal contegno gravemente imprudente e scriteriato, al limite della crassa sconsideratezza, 'normalmente' dissennato, un pericolo imminente e costante per sé stesso e per i suoi altrettanto inaffidabili colleghi».

<sup>285</sup> Così, PERIN, *Colpa relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., 109.

<sup>286</sup> In tal senso, DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia*, cit., 11.

<sup>287</sup> Cfr. VOLPE, *Infortunati sul lavoro e principio di affidamento*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, 133 ss.

potesse operare per quelle misure di sicurezza c.d. “obiettive”<sup>288</sup>, cioè non dipendenti dalla collaborazione del lavoratore, in quanto sarebbe insita nelle stesse la protezione del lavoratore anche nel caso di un comportamento imprudente dello stesso.

Volendo analizzare alcuni – seppur rari – casi in cui è stato accolto il principio di affidamento, si deve preliminarmente segnalare quello nel quale, forse per la prima volta, la giurisprudenza ha accolto il principio *de quo*<sup>289</sup>. In tale occasione, la Corte di cassazione si è spinta fino a riconoscere una posizione di garanzia nei confronti di due lavoratori, i quali, addetti a travasare la benzina da una cisterna in dei serbatoi, di notte, essendosi addormentati senza chiudere il rubinetto di uno di questi, avevano provocato la fuoriuscita di carburante e lo scoppio di un incendio, nel quale persero la vita insieme ad altri quattro soggetti. In tal caso, la Corte ha interpretato il principio di affidamento quale limite all’obbligo di sicurezza dei garanti, ritenendo che il dovere di prevedere le imprudenze dei lavoratori risultasse limitato all’ipotesi in cui fossero presenti «ragioni oggettive e soggettive» sulla base delle quali l’agente modello avrebbe dovuto aspettarsi che gli stessi non si sarebbero attenuti al proprio obbligo di diligenza. Nel caso di specie, la Corte ha affermato che non sussistessero ragioni per le quali gli imputati, pur gravati di un obbligo di sorveglianza nei confronti dei lavoratori, dovessero prevedere che gli operai – altamente specializzati e competenti ad eseguire quelle mansioni e, inoltre, posti nelle migliori condizioni per svolgerle – sarebbero venuti meno al loro dovere di rimanere svegli. Inoltre, i giudici hanno riconosciuto una posizione di garanzia – e un corrispondente obbligo di impedire l’evento lesivo – in capo agli stessi lavoratori, sotto forma di posizione di controllo su una fonte di pericolo, cioè sui serbatoi<sup>290</sup>. Tale ricostruzione è stata da taluno<sup>291</sup> criticata, ritenendola artificiosa,

---

<sup>288</sup> Sul punto, PICCIALLI, *Qualche riflessione sul debito di sicurezza in materia antinfortunistica*, cit., 110.

<sup>289</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 9 febbraio 1993, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1995, 101 ss., con nota di VOLPE, *Infortuni sul lavoro e principio di affidamento*, cit.

<sup>290</sup> La Corte individua, quale fonte giuridica da cui desumere la posizione di garanzia, l’art. 6, lett. c), d.P.R. n. 547/1955, che poneva in capo al lavoratore un dovere di immediata segnalazione delle situazioni di pericolo. Tale norma avrebbe delineato una particolare posizione di garanzia, instaurantesi solamente nel momento a partire dal quale il lavoratore fosse venuto a conoscenza del pericolo.

<sup>291</sup> In tal senso, VENEZIANI, *La responsabilità penale per omesso impedimento di infortuni sul lavoro*, cit., 1147 ss. Afferma l’Autore che sarebbe come se si riconoscesse una posizione di

nella misura in cui attribuisce, ai due lavoratori che hanno per negligenza determinato l'incendio – a causa del quale sono essi stessi deceduti –, una successiva posizione di garanzia, e un conseguente obbligo di impedimento dell'evento – cioè della morte dei soggetti che si trovavano sul luogo di lavoro – derivante dall'incendio stesso. In generale, tuttavia, si è riconosciuto<sup>292</sup> alla sentenza in parola il pregio di avere, per la prima volta, attribuito rilievo al principio di affidamento in materia di sicurezza sul lavoro, e di averlo caratterizzato sia quale principio che prende le mosse dalla teoria dell'agente modello, e cioè dalla possibilità di fare affidamento, in un determinato settore, sulla diligenza degli altri operatori; sia quale principio derivante dal dovere di diligenza che sarebbe proprio di ogni rapporto di lavoro, pubblico o privato<sup>293</sup>.

Successivamente, è noto un ulteriore caso<sup>294</sup> in cui la Suprema Corte ha annullato una sentenza di condanna nei confronti del datore di lavoro e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un'azienda per le lesioni gravi verificatesi a danno di un elettricista manutentore che, su incarico del datore di lavoro, si era recato sul tetto di un capannone per montare dei faretti all'esterno del capannone stesso. Contravvenendo a quanto concordato con il datore di lavoro, cioè all'indicazione che il lavoro si dovesse svolgere esclusivamente tramite un elevatore oleodinamico fornito dall'azienda, che avrebbe condotto l'elettricista sul tetto, il lavoratore aveva camminato su delle lastre di fibrocemento molto sottili presenti sul tetto del capannone le quali, cedendo, avevano provocato la caduta del soggetto. In questo caso, la Corte ha valorizzato, da un lato, l'avvenuto mutamento di assetto – e, dunque, il passaggio dal modello “iperprotettivo” al modello “collaborativo”<sup>295</sup>– e, dall'altro, il fatto che il dovere di vigilanza del datore di

---

garanzia, *ex art. 40 cpv. c.p.* ad un automobilista, addormentatosi alla guida, per non aver impedito la morte di un pedone da lui investito, omettendo di frenare.

<sup>292</sup> Cfr. VOLPE, *Infortuni sul lavoro e principio di affidamento*, cit., 136 ss.

<sup>293</sup> Con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, la norma che fonda tale dovere di diligenza è l'art. 2104 c.c.

<sup>294</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 3 marzo 2016, n. 8883, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

<sup>295</sup> Cfr. TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, cit., 91, che rileva come la nuova normativa, diretta a responsabilizzare il lavoratore, dovrebbe fortemente valorizzare l'affidamento del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, nel senso che gli obblighi di formazione che sono previsti nei confronti di quest'ultimo risultano proprio finalizzati a far sì che poi si possa fare affidamento sulla diligenza dello stesso; in termini analoghi, GROTTI, *Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori, nesso di rischio e causalità della colpa*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2012, 5, che sottolinea come gli obblighi di formazione, informazione e addestramento vadano assolti «proprio perché del lavoratore bisognerà, poi, potersi fidare» L'Autore sottolinea, inoltre, come nel caso in cui il

lavoro nei confronti del lavoratore non debba spingersi fino al controllo delle operazioni dal punto di vista esecutivo ma risulti limitato alla predisposizione e alla fornitura al lavoratore di tutti i mezzi idonei a prevenire i pericoli insiti nell'attività lavorativa. Inoltre, un ulteriore dato che è stato sottolineato riguarda la circostanza che il soggetto in questione risultava molto esperto in materia di sicurezza, avendo anche rivestito il ruolo di Responsabile per la sicurezza in azienda e lavorando nell'azienda da cinque anni, nei quali giornalmente svolgeva lavori in altezza. I giudici hanno dunque valorizzato la possibilità da parte del datore di lavoro di fare affidamento su un soggetto che – seppur lavoratore e dunque soggetto “debole”, protetto dal sistema antinfortunistico – in concreto possedeva delle conoscenze e un'esperienza tali da poter fare insorgere un affidamento circa il corretto espletamento delle proprie funzioni. Molto chiare le parole della Corte sul punto: «Ebbene, che tipo di rimprovero può rivolgersi ad un datore di lavoro o a un responsabile aziendale per la sicurezza che ha dotato il dipendente, esperto e formato in materia di sicurezza del lavoro, di tutti i presidi antinfortunistici e della strumentazione necessaria per effettuare il lavoro in sicurezza, analogo a quello che egli era chiamato a compiere da cinque anni, rispetto a siffatto comportamento? Hanno potuto incolpevolmente il datore di lavoro e il responsabile per la sicurezza [...] fare affidamento sul fatto che un soggetto così esperto non ponesse in essere il comportamento che ha cagionato l'incidente? Le risposte da dare a simili quesiti, ad avviso del Collegio, sono che nessun rimprovero può muoversi ad entrambi gli odierni ricorrenti in un caso siffatto, in quanto gli stessi si sono legittimamente fidati della professionalità del soggetto cui avevano affidato il lavoro da compiersi».

Un altro caso<sup>296</sup> in cui la Cassazione ha mostrato un cambio di rotta nei riguardi del principio di affidamento – che, tuttavia, non viene invocato nei confronti del lavoratore, bensì nei confronti di un soggetto esterno – ha riguardato un episodio di lesioni a danno di un lavoratore, verificatesi a causa del malfunzionamento di un macchinario – nella specie, la caduta di un cilindro metallico dallo stesso – che presentava un marchio di conformità CE e la cui

---

lavoratore sia debitamente informato da parte del datore di lavoro, si instaura tra di essi un rapporto analogo a quello che si verifica all'interno di un'*équipe*, da qui si dovrebbe desumere l'operare di un reciproco affidamento. (v. *amplius*, § 5.).

<sup>296</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 6 dicembre 2012, n. 47274, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

costruzione era stata commissionata ad un'azienda specializzata. La Corte rileva preliminarmente come la commissione a terzi della costruzione del macchinario non escluda la posizione di garanzia del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, dovendo il datore di lavoro, nel caso in cui i dispositivi di sicurezza di un macchinario siano insufficienti, sopperire a tali carenze. Tuttavia, si precisa che, a tal fine, sarebbe necessario accertare la possibilità per il datore di lavoro di rendersi conto dell'insufficienza dei dispositivi di sicurezza; nel caso in cui sussistesse tale possibilità, verrebbe meno la possibilità di confidare nel corretto funzionamento dei macchinari e l'affidamento sarebbe infondato. Nel caso di specie, invece, l'affidamento riposto dal datore di lavoro risultava fondato e quindi idoneo ad escluderne la responsabilità sotto il profilo soggettivo. Infatti, se da un lato la Corte evidenzia come la presenza del marchio di conformità non avrebbe dovuto esimere il datore di lavoro dall'accertare la reale conformità del macchinario ai requisiti di legge, dall'altro stabilisce che poteva dirsi sussistente un affidamento «corroborato dalla sperimentata pluriennale utilizzazione del macchinario»; il malfunzionamento, infatti, era derivato dall'usura dello stesso, a causa di un vizio che non era ancora percepibile<sup>297</sup> al momento dell'accettazione del macchinario da parte del datore di lavoro.

## **5. I rapporti tra la colpa del datore di lavoro e la colpa del lavoratore**

L'indagine sul principio di affidamento conduce immediatamente all'ulteriore ambito nel quale si manifestano i profili di relazionalità della colpa, ovvero i rapporti tra la condotta del lavoratore e quella del datore di lavoro nell'ipotesi di verifica di un infortunio a danno del primo. Si tratta di un tema di fondamentale importanza nel diritto penale del lavoro e rispetto al quale si sono succedute nel tempo diverse soluzioni applicative.

---

<sup>297</sup> Cfr. DOVERE, *Precisazioni in materia di delega di funzioni*, in AA. VV., *La tutela penale della sicurezza*, cit., 83, secondo cui non può essere automaticamente affermato un principio di irrilevanza penale dell'apposizione del marchio CE, dovendosi in ogni caso verificare se il vizio fosse conoscibile dal datore di lavoro e se fosse nella sua disponibilità operare una verifica più approfondita.

In un primo momento, la giurisprudenza risultava orientata verso giudizi molto rigorosi nei confronti del datore di lavoro<sup>298</sup>, non individuando alcuno spazio per una esclusione di responsabilità dello stesso<sup>299</sup>. Si riteneva, invero, che il datore di lavoro fosse tenuto a proteggere il lavoratore, tramite l'adozione delle misure prevenzionistiche, anche dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze, negligenze, imperizie, inosservanze di istruzioni. Ciò dipendeva anche dalla circostanza che, prima dell'introduzione del d.lgs. n. 626/1994, l'assetto normativo risultava ancora basato su una protezione assoluta del lavoratore, che non rivestiva alcun ruolo di partecipazione attiva e non risultava gravato di specifici obblighi in materia di sicurezza. I giudizi erano, quindi, basati sull'idea della «ontologica irrilevanza della condotta del lavoratore»<sup>300</sup>. L'orientamento muoveva dall'ampia posizione di garanzia gravante sul datore di lavoro *ex art. 2087 c.c.*<sup>301</sup>, norma molto elastica che veniva interpretata nel senso di attribuire al datore di lavoro il compito di proteggere l'incolumità fisica del lavoratore anche dalle condotte imprudenti imputabili al

---

<sup>298</sup> *Ex plurimis*, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 23 novembre 1990, in *Foro it.*; Cass. pen., Sez. IV, 1° giugno 1993, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 29 settembre 2005, n. 38877, in Cass. pen., 2007, 2, 774; Cass. pen., Sez. IV, 27 dicembre 2010, n. 45358 in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it), che afferma di aderire all'orientamento secondo il quale «la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, non è esclusa dai comportamenti neglienti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verifica dell'infortunio».

<sup>299</sup> Sul punto, MICHELETTI, *La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio*, cit., 323 ss., rileva come, nel settore della sicurezza sul lavoro e in relazione al tema del contributo della vittima nell'illecito, sia avvenuto un ribaltamento del principio di sussidiarietà penale. Invero, se il principio *de quo* dovrebbe condurre, sul piano applicativo, ad una restrizione dell'area di rilevanza penale, per evitare che in tale sede si ribaltino valutazioni di liceità della condotta effettuate da altri rami dell'ordinamento, nell'ambito della sicurezza sul lavoro si assiste a pronunce penalistiche molto più severe nei confronti del datore di lavoro rispetto ad esiti che – con riferimento agli stessi episodi concreti – sono raggiunti in sede civilistica. Infatti, si evidenzia come la giurisprudenza civile abbia elaborato il concetto di “rischio elettivo” quale limite all'obbligo di sicurezza del datore di lavoro *ex art. 2087 c.c.* Per “rischio elettivo” si intende che, nel caso in cui l'evento lesivo sia stato determinato da una scelta consapevole del lavoratore, del tutto estranea al rischio lavorativo, nessuno spazio può essere riconosciuto per una responsabilità del datore di lavoro (e, per di più, il lavoratore perde anche il diritto ad essere indennizzato dall'Inail). In sede penale, invece, tale concetto non ha mai trovato cittadinanza. Inoltre, anche al di fuori della circoscritta ipotesi del rischio elettivo, la giurisprudenza civile si è rivelata maggiormente incline a riconoscere uno spazio di responsabilità del lavoratore. L'Autore evidenzia come, tuttavia, quest'approccio dipenda anche dalla circostanza che in caso di infortunio – e salva, appunto, l'ipotesi del rischio elettivo – il lavoratore venga comunque indennizzato. Il giudizio è finalizzato soltanto a stabilire se tale indennizzo sia dovuto da parte dell'Inail o del datore di lavoro; di conseguenza, risulta assente quell'esigenza di “compensazione” e di giustizia che, secondo l'Autore, muove talune pronunce in sede penale.

<sup>300</sup> Espressione utilizzata dalla stessa giurisprudenza: cfr. *ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 11 settembre 2015, 36882, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; più di recente, Cass. pen., Sez. IV, 15 aprile 2020, n. 12177, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it).

<sup>301</sup> In argomento, FERRO, *Responsabilità per infortuni sul lavoro e rilevanza del comportamento del lavoratore*, in *Dir. pen. e proc.*, 2011, 11, 1310.

lavoratore stesso. Da tale orientamento emergevano problematiche figure di agente modello: il lavoratore veniva considerato quale soggetto «ontologicamente imprudente»<sup>302</sup>, inaffidabile, capace di porre in pericolo se stesso e gli altri lavoratori<sup>303</sup>; il datore di lavoro era considerato alla stregua di un «*Übermensch*»<sup>304</sup>, chiamato a prevedere ed evitare qualsiasi imprudenza del lavoratore, un soggetto avente «poteri-precognitivi, come tali inarrivabili dall'uomo in carne ed ossa»<sup>305</sup>. L'imputazione si fondava, spesso, su una *culpa in re ipsa*<sup>306</sup>, senza i doverosi accertamenti relativi alla rimproverabilità soggettiva.

Successivamente, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 626/1994, la giurisprudenza ha iniziato a riconoscere qualche spazio al principio di autoresponsabilità del lavoratore<sup>307</sup>, rifacendosi al concetto di "area di rischio"<sup>308</sup>, nel senso che il comportamento del lavoratore veniva ritenuto idoneo ad escludere la responsabilità del datore di lavoro laddove fosse estraneo rispetto all'area di rischio che quest'ultimo era tenuto a gestire. Il ragionamento veniva effettuato sul piano causale, nel senso che occorreva andare alla ricerca di quella condotta del lavoratore che, ponendosi al di fuori dell'area di rischio lavorativo, risultasse

---

<sup>302</sup> In tal senso, GROTTI, *Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori*, cit., 10; v. anche ID., *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, cit., 278, che rileva come non solo si consideri il lavoratore quale persona che non sia diligente o perita, ma si giunge «subdolamente» a ritenere, quale dato di fatto, che il lavoratore medio sia solito tenere condotte addirittura difformi rispetto a un dato normativo chiaro quale l'art. 20 d.lgs. n. 81/2008, che prescrive gli obblighi dei lavoratori.

<sup>303</sup> Cfr. CASTRONUOVO, *Profili relazionali della colpa nel contesto della sicurezza sul lavoro*, cit., 16, che rileva come si sia in presenza di un concetto ossimorico: un "modello" di imprudenza. Sul punto, anche TORDINI CAGLI, *Sfere di competenza e nuovi garanti: quale ruolo per il lavoratore?*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 2020, 17.

<sup>304</sup> Così, GROTTI, *Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori*, 10.

<sup>305</sup> Così, DI GIOVINE, *L'autoresponsabilità della vittima come limite alla responsabilità penale?*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 2019, 5.

<sup>306</sup> Si tratta di un rilievo effettuato da sostanzialmente tutte le indagini dottrinali sul tema; cfr. MICHELETTI, *La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio*, cit., 323 ss., FERRO, *Responsabilità per infortuni sul lavoro e rilevanza del comportamento del lavoratore*, cit., 1311; CASTRONUOVO, *Profili relazionali della colpa nel contesto della sicurezza sul lavoro*, cit., 17.

<sup>307</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 72 febbraio 2005, n. 3455 in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. IV, 4 luglio 2007, n. 25502, *ivi*.

<sup>308</sup> *Ex plurimis*, Cass. pen., Sez. IV, 23 marzo 2007, in *Foro it.*, in cui si legge che «la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute».

eccezionale, e, dunque, da considerarsi quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.

Per quanto concerne i criteri utilizzati al fine di stabilire se la condotta fosse da considerarsi inerente o meno al rischio lavorativo, e dunque “abnorme” o meno, si sono succedute due fasi. In un primo momento, si è attribuito rilievo al criterio delle mansioni lavorative: le condotte del lavoratore – seppur imprudenti, negligenti, imperite – che avessero avuto attinenza con il processo produttivo o con lo svolgimento delle specifiche mansioni da parte del lavoratore<sup>309</sup>, non potevano considerarsi quali fattori eccezionali idonei ad interrompere il nesso causale<sup>310</sup>. Tutti gli eventi lesivi occorsi nello svolgimento dell'attività lavorativa venivano imputati al datore di lavoro, anche quelli derivanti dall'inosservanza delle direttive specificamente impartite al lavoratore<sup>311</sup>, in quanto si riteneva che tutti gli eventi attinenti alle mansioni lavorative fossero dal datore di lavoro prevedibili. Successivamente, ai fini del riconoscimento di un'estraneità rispetto al rischio lavorativo, si è attribuita rilevanza anche alle condotte poste in essere nell'esercizio delle mansioni, ma con modalità tali da rendere la condotta del lavoratore del tutto eccezionale ed imprevedibile per il datore di lavoro. Emblematica di tale orientamento è una sentenza<sup>312</sup> risalente al 2005 in cui si afferma che «un comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore»<sup>313</sup>. L'orientamento riecheggia la teoria della causalità umana, nel senso

---

<sup>309</sup> In argomento, FERRO, *Responsabilità per infortuni sul lavoro e rilevanza del comportamento del lavoratore*, cit., 1311.

<sup>310</sup> *Ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 29 settembre 1999, in *Cass. pen.*, 2020, 1020; Cass. pen., Sez. IV, 1° giugno 2007, n. 21587, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. IV, 12 dicembre 2007, in *Cass. pen.*, 2008, 4317.

<sup>311</sup> Cfr. FERRO, *Responsabilità per infortuni sul lavoro e rilevanza del comportamento del lavoratore*, cit., 1311, che rileva come, ad esempio, venissero addebitati al datore di lavoro anche gli infortuni derivanti dalle imprudenze del lavoratore cagionate dalla c.d. “assuefazione al pericolo”, cioè dal fatto di svolgere la medesima mansione da molto tempo.

<sup>312</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 21 ottobre 2005, n. 38850 in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; in termini analoghi, cfr. anche Cass. pen., Sez. IV, 27 maggio 2008, n. 21038, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 12 agosto 2008, n. 33398, *ivi*; più di recente, v. Cass. pen., Sez. IV, 2 marzo 2016, n. 8591, *ivi*.

<sup>313</sup> Si pone in senso molto critico nei confronti del concetto di comportamento «ontologicamente avulso» da ogni prevedibile intervento del lavoratore, BELLINA, *La rilevanza del concorso colposo*

che mira ad individuare una condotta del lavoratore che si ponga come “eccezionale”, nel senso di estranea alla sfera di dominio e signoria del datore di lavoro, e dunque interruttiva del nesso causale. La condotta eccezionale era quella che il datore di lavoro non fosse in grado di prevedere<sup>314</sup>. Tuttavia, tramite un utilizzo in parte distorto del concetto di “prevedibilità” – tema che, del resto, è stato considerato quale «grande croce»<sup>315</sup> dell’accertamento della colpa – continuavano ad imputarsi infortuni al datore di lavoro con ricostruzioni che si ponevano in tensione con l’art. 27 Cost.<sup>316</sup>

Infine, deve darsi conto di un ultimo orientamento<sup>317</sup> che ha tentato di rimediare alle criticità delle precedenti elaborazioni, poi autorevolmente consacrato dalle Sezioni Unite<sup>318</sup>. L’elaborazione prevede l’esclusione della responsabilità del datore di lavoro laddove il lavoratore abbia, con il proprio comportamento, attivato un rischio “eccentrico” rispetto all’area di rischio governata dal datore di lavoro stesso. Dunque, non si indaga più l’eccezionalità del comportamento, bensì l’eccentricità e l’estraneità dello stesso rispetto all’area di rischio lavorativo gestita dal soggetto titolare di una posizione di garanzia. Invero, si è visto come la ripartizione delle funzioni nell’ambito della sicurezza sul lavoro si basi sul criterio della competenza: ciascun soggetto è competente a gestire una quota del rischio lavorativo. Di conseguenza, nel momento in cui occorre un infortunio, si deve verificare a quale settore e a quale livello appartenga il rischio concretizzatosi

---

*della vittima nell’infortunio sul lavoro: una timida apertura*, in *Cass. pen.*, 2008, 3, 1015, che ritiene come un comportamento di tal fatta sia molto difficile da ipotizzare e debba coincidere con un vero e proprio «colpo di testa» del lavoratore.

<sup>314</sup> V. FERRO, *Responsabilità per infortuni sul lavoro e rilevanza del comportamento del lavoratore*, cit., 1313, che evidenzia come il criterio della «prevedibilità» sia inteso quale «dominabilità umana del fattore causale».

<sup>315</sup> Cfr. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, cit., 14.

<sup>316</sup> In argomento, BELLINA, *La rilevanza del concorso colposo della vittima nell’infortunio sul lavoro*, cit., 1015, secondo il quale la teoria del comportamento abnorme viene spesso utilizzata quale mera formula di stile e, peraltro, solamente a senso unico, cioè solamente per affermare e mai per escludere la responsabilità del datore di lavoro. In termini analoghi, anche VOLPE, *Infortuni sul lavoro e principio di affidamento*, cit., 129; LEONCINI, *L’obbligo di impedire l’infortunio*, cit., 117.

<sup>317</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 49821, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, che espone molto chiaramente il nuovo orientamento: «si può cogliere in tale orientamento della giurisprudenza di legittimità l’implicita tendenza a considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione. Tale comportamento è “interruttivo” [...] non perché “eccezionale” ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare»; più di recente, Cass. pen., Sez. IV, 20 marzo 2019, n. 12407, *ivi*; Cass. pen., Sez. Fer. 14 agosto 2020, n. 23947, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it).

<sup>318</sup> Cfr. Cass. S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, cit.

nell'evento lesivo e, successivamente, individuare chi fosse il soggetto deputato a gestirlo.

Parte della dottrina<sup>319</sup> rileva come, tuttavia, non siano del tutto venuti meno gli esiti “colpevolisti” nei confronti del datore di lavoro<sup>320</sup>; sia perché risultano rari i casi in cui la condotta del lavoratore viene ritenuta eccentrica rispetto al rischio lavorativo; sia perché, soprattutto, si tende a non attribuire alcuna rilevanza alle condotte imprudenti del lavoratore, nel caso in cui vi sia comunque stata un'omissione di qualche tipo da parte del datore di lavoro. Si afferma cioè che, in tanto il datore di lavoro possa fare affidamento sul diligente comportamento da parte del lavoratore, in quanto gli abbia fornito tutti i mezzi, i dispositivi e le informazioni necessarie a prevenire i rischi lavorativi<sup>321</sup>.

Con riferimento all'evoluzione giurisprudenziale appena tratteggiata, le criticità evidenziate<sup>322</sup> dalla dottrina hanno riguardato principalmente – oltre a quella già prospettata relativa al modo in cui risultano elaborati il datore di lavoro e il lavoratore “modello” – i seguenti aspetti.

---

<sup>319</sup> V. CASTRONUOVO, *Profili relazionali della colpa nel contesto della sicurezza sul lavoro*, cit., 11, che riporta un emblematico caso affrontato da Cass. pen., Sez. IV, 18 dicembre 2018, n. 56950, nel quale il comportamento di un magazziniere che, manomettendolo, aveva aperto un cancello in disuso, dopo aver sottratto le chiavi dello stesso e dopo che il datore di lavoro aveva esplicitamente vietato l'utilizzo di quel cancello, cancello dal quale è stato travolto, non è stato ritenuto eccentrico rispetto al rischio lavorativo e interruttivo del nesso causale, solamente perché il cancello, nonostante fosse chiuso e il relativo uso fosse vietato, non rispettava le caratteristiche di sicurezza.

<sup>320</sup> Taluni hanno sottolineato, in senso critico, come l'attribuzione della colpa al datore di lavoro si giustifichi anche sulla base di un criterio economico: cfr. GROTTI, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, cit., 260, che sottolinea come sia più conveniente che i costi degli infortuni siano sopportati dalla parte che gode di una maggiore capacità economica; una spiegazione economica è fornita anche da BELLINA, *La rilevanza del concorso colposo della vittima nell'infortunio sul lavoro*, cit., 1016 ss., il quale evidenzia come alla base vi sarebbero anche esigenze di prevenzione generale, nel senso che un sistema fondato su una responsabilità oggettiva o di posizione verrebbe visto come più efficiente.

<sup>321</sup> Cfr. MARTINELLI, *I lavoratori*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, cit., 667, secondo la quale l'inosservanza delle norme precauzionali da parte di datori di lavoro, dirigenti e preposti, ha «valore assorbente rispetto al comportamento del lavoratore», nel senso che la condotta di quest'ultimo può assumere rilevanza solo dopo che i suddetti soggetti abbiano adempiuto gli obblighi su di loro gravanti. Secondo PERIN, *Colpa relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., 113, questo ragionamento si risolve in un corto circuito logico, in quanto desume l'inosservanza precauzionale solamente dall'accertamento dell'infortunio *ex post*, laddove la violazione degli obblighi di tutela e vigilanza dovrebbe essere valutata in base alla prevedibilità, *ex ante*, dell'inosservanza del lavoratore.

<sup>322</sup> Preme, tuttavia, sottolineare come la stessa dottrina abbia rilevato che talune ricostruzioni giurisprudenziali abbiano rappresentato il frutto di quanto elaborato in sede dottrinale e che, al contempo, abbiano contribuito a dar vita ad una vera e propria dogmatica della colpa. Cfr. MICHELETTI, *La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio*, cit., 347 ss.; CASTRONUOVO, *Profili relazionali della colpa nel contesto della sicurezza sul lavoro*, cit., 5.

Rispetto all'orientamento che attribuiva rilievo alla condotta "eccezionale", si è criticata<sup>323</sup> l'attiguità di tale concezione con la teoria della causalità umana<sup>324</sup>, sebbene non manchi chi l'ha ritenuta una scelta, per certi versi, condivisibile<sup>325</sup>. Inoltre, è stato riscontrato un utilizzo distorto del concetto di prevedibilità<sup>326</sup>, nell'ambito del quale non sarebbero adeguatamente presi in considerazione i profili relativi al principio di affidamento, laddove si ritiene che, invece, nel giudizio di prevedibilità debbano essere valutati non solo gli accadimenti naturalistici, ma anche le «convergenti attività umane»<sup>327</sup>, dato il carattere relazionale degli obblighi gravanti sui soggetti del sistema.

In generale, si rileva una generale commistione tra il piano della causalità e quello della colpa, con particolare riferimento alla verifica dell'evitabilità dell'evento, nel senso che il giudizio sulla colpevolezza viene appiattito sul ragionamento causale e non viene accuratamente accertata la colpa in concreto, ritenendo rilevante qualsiasi inosservanza cautelare e non accertando che l'evento rappresenti effettivamente la concretizzazione del rischio che la regola cautelare mirava a prevenire<sup>328</sup>.

---

<sup>323</sup> Cfr. VOLPE, *Infortuni sul lavoro e principio di affidamento*, cit., 116; VALLINI, *L'art. 41, cpv., c.p. al banco di prova nel diritto penale della sicurezza sul lavoro*, in AA. VV., *La tutela penale della sicurezza*, cit., 111 ss.; BELLINA, *La rilevanza del concorso colposo della vittima nell'infortunio sul lavoro*, cit., 1015; DI GIOVINE, *L'autoresponsabilità della vittima come limite alla responsabilità penale?*, cit., 1.

<sup>324</sup> Per le critiche alla teoria *de qua*, che si concentrano principalmente sull'indeterminatezza del concetto di condotta "eccezionale" e sull'utilizzo di criteri che più propriamente dovrebbero riguardare il piano della colpevolezza, si rimanda a FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 256 ss.; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 151; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di Diritto penale*, cit., 234 ss.

<sup>325</sup> V. FERRO, *Responsabilità per infortuni sul lavoro e rilevanza del comportamento del lavoratore*, cit., 1317. Più precisamente, viene rilevato come coloro che criticano la teoria della causalità umana lo fanno sulla base del rilievo che non ancori il giudizio causale a precisi canoni scientifici; tuttavia, l'Autrice ritiene che in materia di sicurezza sul lavoro, in cui è difficile rinvenire leggi scientifiche di copertura, risulta apprezzabile il tentativo di ricondurre il giudizio causale a parametri unitari.

<sup>326</sup> In tal senso, MICHELETTI, *La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio*, cit., 341 ss. Secondo l'Autore, la categoria della prevedibilità risulta facilmente manipolabile, potendo essere riempita di contenuto sulla base di esigenze di giustizia sostanziale; cfr. anche PERIN, *Colpa relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., 111 ss.

<sup>327</sup> V. ID., *Colpa relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., 109.

<sup>328</sup> Cfr. DI GIOVINE, *L'autoresponsabilità della vittima come limite alla responsabilità penale?*, cit. 5, secondo la quale tramite l'*escamotage* della descrizione astratta dell'evento è possibile sussumere nello spettro cautelare della norma anche gli eventi lesivi che la vittima imprudentemente si procura. Questa criticità, peraltro, è stata sottolineata dalla stessa Cass. pen., Sez. IV, 24 giugno 2008, n. 25648, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it), riguardante un caso di lesioni riportate da un lavoratore a causa dell'esecuzione maldestra di un compito che teoricamente non comportava rischi elevati, cioè il recupero di un martinetto in una "zona a rischio grave specifico", ma rispetto al quale i giudici di merito avevano ritenuto che il datore di lavoro non avesse fornito adeguate informazioni al lavoratore. La Cassazione, nell'annullare la sentenza di condanna nei confronti del datore di lavoro,

A fronte di tali criticità, diverse sono le soluzioni che si propongono per scongiurare l'ormai noto rischio di una *culpa in re ipsa* a carico del datore di lavoro. In particolare, risulta di interesse un'elaborazione<sup>329</sup> che propone di superare le criticità citate tramite due passaggi. In primo luogo, viene posto in rilievo come l'obiettivo del sistema di sicurezza sul lavoro sia quello di proteggere la «maggiore vulnerabilità non dominabile direttamente dal titolare del bene», da cui la necessità di distinguere tra quegli eventi lesivi che rappresentino la concretizzazione di tale situazione di vulnerabilità, nel senso che si pongono come il risultato della violazione di regole cautelari che avevano proprio la finalità di proteggere quella condizione di debolezza, e situazioni che rappresentano esclusivamente la concretizzazione di pericoli cui il lavoratore si sia autoesposto<sup>330</sup>, non adempiendo agli obblighi collaborativi che il Testo unico gli impone. In questo secondo caso, – laddove, comunque, non sia ravvisabile un difetto di vigilanza o di informazione da parte del datore di lavoro – verrebbe meno la tipicità passiva<sup>331</sup>, non dovendosi il lavoratore considerare quale “vittima” per il solo fatto che rivesta tale qualifica formale, essendo un soggetto libero, in grado di autodeterminarsi. In secondo luogo, si propone di fare applicazione del criterio della competenza, per verificare se l'evento verificatosi sia la concretizzazione di un rischio afferente all'area di gestione del datore di lavoro o del lavoratore<sup>332</sup>.

---

ritenendo che i giudici non avessero approfonditamente accertato tutti i passaggi del giudizio colposo, afferma che «in presenza dell'oggettiva violazione della regola cautelare, occorre [...] domandarsi se l'evento che ne è derivato rappresenti o meno la concretizzazione del rischio che la regola stessa mirava a prevenire: l'inosservanza delle norme cautelari, infatti, può dare luogo ad una responsabilità colposa non in maniera indistinta, per tutti gli eventi cagionati, ma soltanto per quelli che appartengono ad una certa tipologia, che le norme stesse mirano ad evitare».

<sup>329</sup> V. MICHELETTI, *La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio*, cit., 323 ss., la cui elaborazione muove dal dato dell'assenza nella teoria del reato di una «tipicità passiva», di cui si auspica la costruzione. Si evidenzia, infatti, come, nell'attuale diritto penale sempre più incentrato sul disvalore d'evento, la vittima venga individuata solamente alla stregua del bene giuridico offeso e spesso venga fatta coincidere con quella che la «vulgata comune» qualifica come tale. Si propone, dunque, di fondare la tipicità passiva – in materia di sicurezza sul lavoro – non già su requisiti formali quali il bene giuridico offeso o la qualifica di lavoratore, bensì su un requisito sostanziale, coincidente nella condizione di vulnerabilità.

<sup>330</sup> MICHELETTI, *La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio*, cit., 352, rileva come, laddove si riconoscesse la responsabilità del datore di lavoro anche in questo caso, il solidarismo sfocerebbe in paternalismo e si finirebbe per punire il non aver rimediato non già alla vulnerabilità, bensì alla «stupidità» altrui.

<sup>331</sup> In concreto, si fa riferimento alle ipotesi in cui la vittima: sia lo stesso garante; abbia innescato un rischio estraneo all'attività lavorativa, mosso da esigenze meramente personali; abbia violato consapevolmente un divieto.

<sup>332</sup> Sul punto, CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit., 330 ss., che afferma come, ai fini dell'attribuzione della responsabilità, non sia

Si evidenzia, tuttavia, come – per evitare che il criterio della competenza conduca ad una «deresponsabilizzazione dei garanti»<sup>333</sup> – sia necessario verificare se la condotta negligente del lavoratore sia dipesa o meno dalle modalità di organizzazione del datore di lavoro; in questo caso, infatti, non è da escludere una responsabilità di quest'ultimo.

Il ragionamento appena esposto postulerebbe la presenza anche in capo al lavoratore di una propria sfera di competenza relativa alla gestione del rischio lavorativo. Avendo esaminato il ruolo che il soggetto *de quo* riveste nel sistema delineato dal Testo unico (v. *supra*, Cap. I), possiamo agevolmente affermare la sussistenza di tale condizione. Invero, il sistema risulta congegnato in modo tale da far sì che il soggetto *de quo* possa autonomamente individuare, ma anche fronteggiare<sup>334</sup> – nei limiti di quanto la legge gli richiede – il rischio lavorativo. Infatti, un aspetto centrale<sup>335</sup> della disciplina è rappresentato dall'informazione, la formazione e l'addestramento che devono essere forniti ai lavoratori (v. *supra*, Cap. I). Tramite questi adempimenti avviene un «trasferimento di conoscenze»<sup>336</sup> dal datore di lavoro al lavoratore, finalizzato a riequilibrare la posizione di debolezza di quest'ultimo. Mediante questo processo “educativo”, dunque, i garanti devono porre il lavoratore in condizione di adempiere alla prestazione lavorativa, ritenendosi che il ruolo dello stesso non possa essere finalizzato a supplire alle inerzie o alle inosservanze dei primi<sup>337</sup>. Ad esempio, in alcuni casi in cui il

---

sufficiente né la causazione in senso condizionalistico dell'evento, né la prevedibilità dello stesso, essendo necessario effettuare una verifica oggettiva ed *ex ante* della sfera di competenza afferente al soggetto per determinati rischi specifici.

<sup>333</sup> In tal senso, MICHELETTI, *La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio*, cit., 357.

<sup>334</sup> Cfr. GROTTI, *Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori*, cit., 4, secondo il quale il fine ultimo della formazione è quello della «educazione consapevole degli attori della sicurezza in azienda», volta a far sì che gli stessi acquisiscano le competenze cognitive e comportamentali idonee a prevenire i rischi.

<sup>335</sup> Il rispetto degli obblighi di formazione, informazione e addestramento da parte del datore di lavoro è così importante che, in caso di inadempimento, si riconosce al lavoratore di sollevare l'eccezione di inadempimento *ex art. 1460 c.c.* e, dunque, rifiutarsi di eseguire la prestazione lavorativa. In tal senso, MARTINELLI, *I lavoratori*, cit., 670.

<sup>336</sup> Cfr. TORDINI CAGLI, *Sfere di competenza e nuovi garanti*, cit., 13, che sottolinea come la formazione sia «la vera scommessa su cui si gioca l'effettività della sicurezza sul lavoro nell'azienda moderna». L'Autrice sottolinea, inoltre, come l'obbligo di formazione posto in capo al datore di lavoro rappresenti il logico sviluppo dell'obbligo di valutazione di tutti i rischi, che costituisce la fonte primaria di conoscenza dei «fabbisogni formativi dei soggetti coinvolti nel processo produttivo».

<sup>337</sup> Così, MARTINELLI, *I lavoratori*, cit., 671.

lavoratore era stato debitamente informato e formato in merito all'utilizzo di dispositivi e macchinari che, peraltro, risultavano conformi alle disposizioni antinfortunistiche – da cui nessuna inosservanza cautelare poteva essere mossa al datore di lavoro – la lesione riportata dal lavoratore per un uso imprudente o scorretto degli strumenti stessi non è stata ritenuta idonea a fondare una responsabilità del datore di lavoro<sup>338</sup>. A tal proposito, ricordiamo come l'art. 20 del Testo unico, nel sancire l'obbligo del lavoratore di prendersi cura della salute e della sicurezza propria e degli altri lavoratori, limita tale obbligo alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Si ritiene, quindi, che la condotta esigibile dal lavoratore sia solo quella che si concretizzi nella «violazione di regole elementari di cautela radicate nel senso comune»<sup>339</sup>, che possano essere agevolmente rispettate in base alle conoscenze e ai mezzi di cui dispone.

Ad ogni modo, permane sempre in capo ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposti un obbligo di vigilanza nei confronti dei lavoratori. Molte pronunce<sup>340</sup>, infatti, sottolineano come i garanti non debbano semplicemente predisporre le misure di sicurezza e impartire le direttive, ma anche verificarne il costante rispetto da parte dei lavoratori<sup>341</sup>, per evitare che gli stessi siano colti dalla tentazione di trascurarle. In dottrina<sup>342</sup>, invece, si sottolinea come la vigilanza non debba estendersi fino a un controllo pervasivo e costante, in quanto, risultando il

---

<sup>338</sup> Cfr. Trib. Terni, 7 giugno 2012, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it).

<sup>339</sup> In tal senso, BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza*, cit., 279. In giurisprudenza, cfr. Trib. Nuoro, Sez. Pen., 26 aprile 2012, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it), che ha assolto il datore di lavoro, peraltro facendo leva sul principio di affidamento, in un caso in cui il lavoratore aveva riportato una lesione per aver utilizzato in modo altamente maldestro un trapano. Il Tribunale afferma: «non sarebbe [...] possibile un controllo istante per istante degli addetti ai lavori di un qualunque opificio e deve pur trovare spazio il c.d. principio di affidamento relativamente al comportamento degli interessati che non sono esentati dal rispetto di elementari regole di condotta o di specifiche prescrizioni in ordine alle quali siano stati informati».

<sup>340</sup> *Ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 5 aprile 2018, n. 15186 in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. IV, 26 marzo 2019, n. 13116, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 3 maggio 2019, n. 18326, *ivi*, in cui si afferma che il datore di lavoro risulta responsabile nel caso in cui si sia instaurata, nell'esercizio dell'attività lavorativa, con il consenso del preposto, una «prassi *contra legem* foriera di pericolo per gli addetti» e rispetto alla quale il datore abbia omesso ogni sorveglianza.

<sup>341</sup> V. PICCIALLI, *Qualche riflessione sul debito di sicurezza in materia antinfortunistica*, in AA. VV., *La tutela penale della sicurezza sul lavoro*, cit., 105 ss., secondo la quale è richiesto un controllo continuo da parte del datore di lavoro sulle concrete modalità esecutive dei processi lavorativi.

<sup>342</sup> Sul punto, MARTINELLI, *I lavoratori*, cit., 671 ss.; FERRO, *Responsabilità per infortuni sul lavoro e rilevanza del comportamento del lavoratore*, cit., 1317, che evidenzia come la colpa del datore di lavoro vada accertata in concreto e non possa risolversi in una pretesa di vigilanza assoluta nei confronti del lavoratore.

lavoratore destinatario della formazione, il *quantum* di pervasività del controllo dipenderà da tutte le circostanze del caso concreto, quali il grado di specializzazione del lavoratore e la difficoltà del lavoro da svolgere. Inoltre, deve prendersi in considerazione quanto disposto dall'art. 18, comma 3-*bis*, del Testo unico, che prevede che permanga un'esclusiva responsabilità dei lavoratori – in caso di inadempimento ai propri obblighi – nel caso in cui la mancata attuazione degli obblighi stessi sia unicamente addebitabile a tali soggetti e non vi sia stato un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro e del dirigente<sup>343</sup>.

In ogni caso, alla condotta del lavoratore non viene attribuita rilevanza penalistica solamente laddove essa sia idonea ad escludere *tout court* la colpa del datore di lavoro. Invero, la colpa del lavoratore può incidere anche – in senso limitativo – sul *quantum* di pena applicabile al datore di lavoro, nel senso che, da un lato, deve essere considerata quale elemento che abbia rivestito un peso sotto il profilo causale ai fini della realizzazione dell'evento e, dall'altro – sul piano soggettivo – la colpa del lavoratore può incidere sul «grado della colpa» del datore di lavoro, che rientra tra quei fattori che, ai sensi dell'art. 133 c.p., vengono considerati dal giudice al fine di determinare la gravità del reato<sup>344</sup> e, dunque, l'entità della sanzione. A tal proposito, risulta di interesse una sentenza<sup>345</sup> nella quale la Cassazione ha affermato che la c.d. «graduazione delle colpe concorrenti» rileva in due ambiti: in primo luogo, essa riguarda la valutazione dell'apporto causale delle singole condotte e quindi incide, principalmente, sulle statuizioni civili; in secondo luogo, può avere rilievo, *ex art.* 133 c.p., ai fini della determinazione della colpa in senso proprio, *id est* del «giudizio in ordine alla rimproverabilità di ciascuno»<sup>346</sup>. In particolare, tra i fattori che, tradizionalmente,

---

<sup>343</sup> Specificazione che risulta superflua nella misura in cui sarebbe già pacificamente risultata dai principi generali del sistema, secondo PULITANÒ, *Sicurezza sul lavoro*, cit., 104.

<sup>344</sup> Cfr. BELLINA, *La rilevanza del concorso colposo della vittima nell'infortunio sul lavoro*, cit., 1019, secondo il quale risulta inopportuna l'applicazione di un siffatto criterio di "compensazione" nel diritto penale, dato che si tratta di un istituto di natura civilistica fondato su esigenze di riequilibrio patrimoniale nel caso in cui siano lesi gli interessi di entrambi le parti; si suggerisce di limitare la rilevanza della colpa del lavoratore al solo piano oggettivo della causalità, e non anche a quello soggettivo della colpa del datore di lavoro.

<sup>345</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 1° giugno 2007, n. 21587, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

<sup>346</sup> In argomento, BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 278, che rileva come il piano dell'entità del contributo causale e quello del grado della colpa debbano essere tenuti distinti, in quanto una colpa lieve può avere un rilievo causale fondamentale, così come una colpa grave può rivestire un peso eziologico minimale.

la giurisprudenza<sup>347</sup> ritiene rilevanti nell'ambito del giudizio sul grado della colpa, si annoverano: la gravità della violazione, le condizioni personali dell'agente, la misura di prevedibilità ed evitabilità dell'evento, il possesso di capacità utili ad affrontare la situazione di pericolo, la motivazione dell'azione o dell'omissione; inoltre, un particolare grado della colpa è costituito, *ex artt. 43 e 61, n. 3, c.p.*, dalla colpa cosciente, la quale rappresenta una circostanza aggravante che viene in rilievo quando, nei delitti colposi, il soggetto attivo abbia agito nonostante la previsione dell'evento.

---

<sup>347</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16273, in *Foro it.*

## CAPITOLO III

### LA COOPERAZIONE NEL DELITTO COLPOSO

#### 1. Premessa

La cooperazione nel delitto colposo<sup>1</sup> è definita come «una nozione di genere che serve ad indicare tutte le diverse ipotesi in cui l'evento caratteristico di un illecito colposo è conseguenza non della condotta negligente, imprudente o inesperta di un solo individuo, ma dell'azione congiunta di più persone»<sup>2</sup>.

Si tratta di un fenomeno disciplinato dall'art. 113 c.p., che ha costituito oggetto di un ampio e interessante dibattito dottrinale e, seppur in misura minore, giurisprudenziale. Invero, a fronte di un dettato legislativo piuttosto scarno (l'art. 113 c.p. si limita a prevedere che «nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso») molti sono gli aspetti di interesse sotto il profilo penalistico. A tal proposito, è stata sottolineata la natura «polimorfa»<sup>3</sup> della fattispecie in analisi, nell'ambito della quale convergono problematiche afferenti a diverse categorie e principi: la colpa, la causalità, il principio di personalità della responsabilità penale, il principio di colpevolezza, il principio di frammentarietà. Tuttavia, sebbene l'attenzione dogmatica sul tema sia progressivamente accresciuta, è stato affermato<sup>4</sup> che la cooperazione colposa non abbia acquisito del tutto quell'autonomia e quell'attenzione che, invece, rispetto all'illecito colposo

---

<sup>1</sup> Sul tema, cfr. BETTIOL, *Sul concorso di più persone nei reati colposi*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1930, 672 ss.; BATAGLINI, *In tema di concorso di più persone nel reato colposo*, in *Giust. pen.*, 1931, 93 ss.; PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, Palermo, 1952; SPASARI, *Profili di teoria generale del reato in relazione al concorso di persone nel reato colposo*, Milano, 1956; GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, Milano, 1957; LATAGLIATA, voce *Cooperazione nel delitto colposo*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, 609 ss.; GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, Padova, 1993; ALBEGGIANI, *I reati di agevolazione colposa*, Milano, 1984; SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, Milano, 1988; RISICATO, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 132 ss.; ALDROVANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, Milano, 1999; CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Torino, 2004.

<sup>2</sup> In tal senso, LATAGLIATA, voce *Cooperazione nel delitto colposo*, cit., 609.

<sup>3</sup> Così, CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 166.

<sup>4</sup> V. GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, cit., 125, secondo cui il processo di affrancazione dell'illecito colposo da quello doloso e l'elaborazione di teorie che hanno affermato la progressiva autonomia della colpa non hanno coinvolto incisivamente la fattispecie plurisoggettiva; in senso analogo, INSOLERA, voce *Concorso di persone nel reato*, in *Dig. disc. pen.*, II, Torino, 1988, 480; PIGHI, *La Cassazione e l'incerta autonomia della cooperazione colposa*, in *Cass. pen.*, 2005, 3, 818.

monosoggettivo si sono manifestate in misura sempre maggiore negli ultimi anni (v. *supra*, Cap. II). Nonostante questo, risultano interessanti i profili applicativi di tali fattispecie, in particolare in relazione ai contesti plurisoggettivi – attività d'*équipe*, sicurezza sul lavoro, diritto penale d'impresa – rispetto ai quali spesso le categorie tradizionali richiedono una modulazione.

Nella presente trattazione, saranno indagate le potenzialità applicative dell'istituto nell'ambito del diritto penale del lavoro, contesto caratterizzato da intrecci cooperativi e relazionali che ben si prestano ad incriminazioni di carattere concorsuale, sebbene finora non moltissime siano state le pronunce giurisprudenziali fondate sull'art. 113 c.p.

Prima di affrontare tale tema, è, tuttavia, necessario analizzare la disciplina generale della cooperazione colposa e gli elementi strutturali di tale fattispecie plurisoggettiva. Si tratta di questioni rispetto alle quali il dibattito è ancora aperto e pochi dei dubbi esistenti fin dall'introduzione della norma possono dirsi risolti. Tanto che vi è chi tuttora dubita della legittimità – o, quantomeno, dell'opportunità politico-criminale – dell'istituto in questione, auspicando, *de iure condendo*, l'espunzione dell'art. 113 c.p. dall'ordinamento<sup>5</sup>.

## **2. La dibattuta configurabilità di un concorso nel delitto colposo**

Prima dell'emanazione del Codice Rocco, ampia era la disputa circa l'ammissibilità di un concorso nel delitto colposo. I dubbi originavano dalla circostanza che il precedente codice – il codice Zanardelli del 1889 – non conteneva alcuna norma analoga all'attuale art. 113 c.p. e, dunque, l'ammissibilità di un siffatto concorso poteva essere desunta solamente in via interpretativa. Con l'avvento del codice penale vigente, nel 1930, si è posto fine a tale disputa, tramite l'introduzione dell'art. 113 c.p., rubricato «cooperazione nel delitto colposo». L'introduzione di tale norma è stata motivata, da un lato, dalla volontà di fornire chiaramente una risposta positiva al quesito che aveva animato la dottrina e, dall'altro, dall'esigenza politico-criminale del codice Rocco – in linea con la logica eminentemente repressiva cui si ispira – di colmare qualsiasi lacuna di

---

<sup>5</sup> Cfr. *infra*, § 7.

criminalizzazione e, dunque, di evitare che dalla tesi dell'incompatibilità tra l'illecito colposo e il concorso potessero sorgere dei vuoti di tutela<sup>6</sup>.

Peraltro, neppure per tale via tutti i dubbi sono stati risolti; si può affermare, anzi, che la maggior parte delle questioni che, sull'argomento, avevano diviso la dottrina, non abbiano trovato una soluzione unanime. Si è sottolineata<sup>7</sup>, comunque, la natura prevalentemente dottrinale del dibattito. La giurisprudenza, infatti, pur avendo nel tempo individuato soluzioni non sempre coincidenti, si è attestata – sebbene con sfumature interpretative divergenti – su taluni punti fermi. Anche se risulta fondamentale registrare come talune soluzioni innovative siano state individuate, negli ultimi anni, anche in via giurisprudenziale. Soluzioni che sono venute in rilievo anche nel settore di interesse nella presente indagine, cioè il diritto penale del lavoro, autorevolmente sancite dalla sentenza emessa dalle Sezioni Unite<sup>8</sup> in merito alla vicenda ThyssenKrupp.

Procedendo con ordine, risulta importante accennare quali fossero i termini del dibattito antecedente all'introduzione dell'art. 113 c.p.

Si affermava<sup>9</sup> l'inammissibilità di un concorso nel reato colposo, principalmente in base al rilievo che il concorso e l'illecito colposo fossero tra di loro incompatibili: da un lato, il concorso di persone avrebbe postulato un previo accordo o, comunque, una volontà comune, un concerto tra gli agenti; dall'altro, l'illecito colposo risulta caratterizzato dal carattere involontario dell'evento. Inoltre, un'ulteriore ragione per la quale si riteneva non configurabile un concorso

---

<sup>6</sup> V. ANGIONI, *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, in AA. VV., *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, II, Milano, 1984, 42, secondo cui, sebbene le indicazioni dei Lavori preparatori e delle Relazioni al codice siano troppo scarse ai fini dell'individuazione delle ragioni di introduzione del concorso colposo, risulta probabile che tali disposizioni esprimano, in linea con l'approccio repressivo del Codice Rocco, «uno dei tanti luoghi volti ad arginare a ogni costo il pericolo allora molto sentito di lacune penali»; BERSANI, *Appunti sulla funzione della cooperazione colposa nella sistematica del c.p.*, in *Riv. pen.*, 1995, 999, che rileva come si sia trattato di una scelta politico-criminale improntata ad un orientamento di tipo repressivo; CORBETTA, *Commento all'art. 113*, in MARINUCCI-DOLCINI, *Codice penale commentato*, I, Milano, 2015, 1807; BORGHI, *Nodi problematici e incertezze applicative dell'art. 113 c.p. In particolare, la controversa configurabilità di un concorso colposo in reato doloso*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2016, 5.

<sup>7</sup> In tal senso, ALBEGGIANI, *La cooperazione colposa*, in *Studium iuris*, 2000, 1, 515.

<sup>8</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 18 settembre 2014, n. 38343, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>. Sull'argomento, cfr. *infra*, Cap. IV.

<sup>9</sup> Cfr. CARRARA, *Opuscoli di diritto criminale: del grado della forza fisica del delitto*, I, Firenze, 1909, 509 ss., secondo cui non può esservi complicità nei fatti colposi «perché non si può essere complici di un fatto che non si è preveduto né voluto»; PESSINA, *Elementi di diritto penale*, I, Napoli, 1882, 265, che individuava il fondamento del concorso nell'elemento del «concerto» tra i partecipi.

nel delitto colposo risiedeva in una particolare qualificazione di un elemento strutturale dell'illecito colposo: nello specifico, taluni autori<sup>10</sup> ritenevano che, nell'ambito dell'illecito colposo, l'evento fosse da considerare come una condizione obiettiva di punibilità<sup>11</sup>. Di conseguenza, l'evento – non risultando incluso tra gli elementi costitutivi della fattispecie – non doveva risultare collegato sotto il profilo psicologico o causale alla condotta degli agenti e, dunque, non era possibile affermare che gli stessi avessero concorso nella produzione dello stesso<sup>12</sup>. Attualmente, tale argomento non risulta più attuale, stante il superamento della concezione dell'evento colposo quale condizione obiettiva di punibilità<sup>13</sup>. Altri autori<sup>14</sup>, comunque, già prima dell'emanazione del codice Rocco ritenevano ammissibile il fenomeno del concorso colposo. In alcuni casi, il dubbio circa la

---

<sup>10</sup> Così, VANNINI, *L'evento colposo come condizione di punibilità*, in *Riv. pen.*, 1930, 1025 ss.

<sup>11</sup> Come noto, le condizioni obiettive di punibilità sono particolari accadimenti esterni, successivi o contemporanei rispetto al fatto di reato, cui può essere subordinata da parte del legislatore, per ragioni di opportunità, la punibilità del fatto stesso. Esse sono disciplinate dall'art. 44 c.p.: «quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto». In argomento, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 859 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di Diritto penale*, Milano, 2018, 440 ss.

<sup>12</sup> Si pongono in senso critico rispetto a tale concezione, BETTIOL, *Sul concorso di più persone nei delitti colposi*, cit., 679 s., secondo cui non è corretto affermare che l'evento rappresenti una condizione obiettiva di punibilità, ponendosi lo stesso in diretta correlazione causale con la condotta negligente; SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 42, secondo cui l'imputazione dell'evento su basi meramente oggettive farebbe venir meno ogni distinzione tra l'illecito colposo e le ipotesi in cui il delitto è posto altrimenti a carico dell'agente, determinando una *interpretatio abrogans* dell'art. 43, comma 3, c.p.; BORGHI, *Nodi problematici e incertezze applicative dell'art. 113 c.p.*, cit., 3.

<sup>13</sup> Sul punto, MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano, 1965, 104, secondo cui non è possibile parlare di condizione obiettiva di punibilità, sia perché l'evento risulta collegato alla condotta da un nesso di causalità, sia perché l'evento incarna la lesione del bene giuridico oggetto di tutela; PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 309, che ritiene inammissibile la concezione dell'evento colposo quale condizione obiettiva di punibilità non tanto per la ragione che sia richiesto un nesso di causalità tra la condotta e l'evento, quanto per il motivo che le qualifiche di negligenza, imprudenza e imperizia richieste dalla fattispecie colposa non si riferiscono alla condotta isolatamente considerata, ma alla condotta in quanto produttiva di un evento. L'evento, nel delitto colposo, rappresenterebbe, dunque, un elemento essenziale ai fini della determinazione della condotta illecita.

<sup>14</sup> V. ALIMENA, *Dei limiti e dei modificatori dell'imputabilità*, Torino, 1894, I, 485, che rilevava come l'elemento essenziale della partecipazione criminosa fosse il nesso tra due attività, e tale nesso potesse sussistere anche in ambito colposo; l'unica differenza risiedeva nel fatto che nel concorso doloso vi fosse un nesso «fra due intenzioni», laddove in quello colposo il nesso intercorresse «fra due imprudenze o due negligenze»; BETTIOL, *Sul concorso di più persone nei delitti colposi*, cit., 672, che riconosce l'ammissibilità di un concorso nel reato colposo e, rispetto alle tesi che invece negavano tale configurabilità sulla base del requisito volontaristico, ritiene corretto il rilievo secondo cui la volontarietà, e quindi l'accordo tra le volontà, debba essere rivolta non necessariamente all'evento ma anche alla volontaria condotta negligente.

configurabilità veniva risolto positivamente<sup>15</sup> sulla base degli artt. 63 e 64 del codice Zanardelli che, nel disciplinare il concorso di persone nel reato, parlavano genericamente di «reato» e, dunque, astrattamente non precludevano né la configurabilità di un concorso in una contravvenzione, né di un concorso in un reato colposo. Anche sotto il profilo giurisprudenziale, molte pronunce<sup>16</sup> riconoscevano l'ammissibilità del concorso nel reato colposo, sebbene non mancassero posizioni contrarie<sup>17</sup> alla configurabilità di quest'ultimo.

Come accennato, la tesi che escludeva la configurabilità del concorso colposo è stata superata, grazie all'esplicita presa di posizione del legislatore sul punto. Già dalla Relazione del Guardasigilli al Progetto definitivo di codice penale emerge l'espressa compatibilità tra il concorso e l'illecito colposo, in quanto si individua il contenuto fondamentale del concorso di persone nella «*scientia maleficii*», specificando che sia erroneo identificare la stessa esclusivamente con il dolo. Si afferma che «la *scientia maleficii* [...] ha un contenuto fondamentale, che è comune e identico a tutte le forme di partecipazione e rispetto a tutti i reati, e consiste nella consapevolezza di concorrere, con la propria azione, all'azione altrui. Tale consapevolezza è ipotizzabile in tutte le possibili forme di attività criminose realizzate da più persone, e perciò non v'è ragione di escludere il concorso nei reati colposi»<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> In argomento, BORGHI, *Nodi problematici e incertezze applicative dell'art. 113 c.p.*, cit., 2 s.

<sup>16</sup> V. Cass. pen., 27 ottobre 1922, in *Rep. Foro it.*, 1923, 229, secondo cui «il reato colposo consistente in una azione od omissione volontaria imprudente, può benissimo essere il risultato dell'operato di più persone»; Cass. pen., 6 novembre 1925, in *Giust. pen.*, 1926, 70, che ha affermato che «non è da escludere [...] che più volontà si accordino in un fatto, che rappresenti per ciascuno dei compartecipi una condotta colposa e che produca un effetto nocivo, prevedibile da tutti, sebbene da essi (nel che, appunto, la colpa) non preveduto»; Cass. pen., Sez. II, 12 giugno 1929, in *Giust. pen.*, 1929, 1933, in cui si legge che «il concorso di più persone è possibile anche nei delitti colposi [...] necessità questa di giustizia e di logica che torna evidente, non solo nell'ipotesi che le più persone abbiano concorso all'evento, dando ciascuna con la propria speciale imprudenza, negligenza, imperizia, causa al sinistro [...] ma anche nell'ipotesi che la stessa negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza debba ascrivere a più persone che vi abbiano concorso per cooperazione, determinazione, istigazione, assistenza o aiuto in una di quelle forme che sono compatibili con la speciale natura del reato colposo»; Cass., 4 giugno 1930, in *Giust. pen.*, 1931, 93 ss.

<sup>17</sup> Cfr. Cass. pen., 24 maggio 1898, in *Foro it.*, 1898, XXII, 371, che ha affermato, rispetto al concorso di persone in un reato colposo, che lo stesso «certamente non ha senso nel vero significato di quella figura giuridica, rispetto cioè alla scambievolmente comunicabilità dei mezzi e delle circostanze, che integra la partecipazione», ritenendo che, nel caso in cui uno stesso evento lesivo sia riconducibile a più cause convergenti o concorrenti, «la responsabilità di ciascuna si debba commisurare individualmente o indipendente dal fatto altrui»; Cass. pen., Sez. II, 9 maggio 1919, in *Riv. pen.*, 1920, XC, 55 s.

<sup>18</sup> V. *Lavori preparatori del codice penale e di procedura penale*, vol. V, 171.

La tesi propendente per l'incompatibilità tra concorso e colpa è stata, inoltre, superata anche sulla base di una mutata concezione del concorso di persone nel reato, il cui fondamento non risiederebbe più nell'elemento volontaristico, bensì nella rilevanza causale dei contributi dei concorrenti ai fini della produzione del fatto di reato<sup>19</sup>. Tuttavia, la concezione *de qua* è sopravvissuta in parte anche a seguito dell'introduzione dell'art. 113 c.p. Infatti, seppur non si sia più contestata l'ammissibilità di un concorso colposo, taluni<sup>20</sup> hanno continuato a ritenere la cooperazione colposa come una forma "impropria" di concorso. A favore di tale qualificazione – e, dunque, contro il riconoscimento della cooperazione colposa quale fattispecie propriamente concorsuale, che sia posta sullo stesso piano del concorso di persone del reato doloso e che si differenzi da questo solamente in base all'elemento soggettivo – sono stati adottati i seguenti argomenti. In primo luogo, si è fatto leva sulla terminologia utilizzata dal legislatore, che ha fatto riferimento ad una «cooperazione»<sup>21</sup> e non ad un «concorso», mostrando di voler differenziare i due fenomeni e, peraltro, disciplinando la cooperazione colposa in una norma *ad hoc*. In generale, le opinioni a favore della qualificazione della cooperazione colposa quale forma impropria di concorso si basavano sulla considerazione del

---

<sup>19</sup> In argomento, PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 81 ss., che propende per una concezione non già psicologica, bensì causale del concorso, nel senso che alla base dell'incriminazione concorsuale – sia dolosa che colposa – vi sarebbe la rilevanza del valore causale delle condotte nella produzione l'evento e non un accordo o un'unione di volontà. Per una ricognizione delle concezioni in materia di concorso ed i relativi riflessi sulla cooperazione colposa, v. LATAGLIATA, voce *Cooperazione nel delitto colposo*, cit., 610 ss.

<sup>20</sup> In tal senso, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Milano, 1991, 517, che qualifica la cooperazione colposa come un «concorso *sui generis*, o meglio [...] un concorso improprio»; PATERNITI, voce *Concorso di persone nel reato*, in *Enc. giur.*, Roma, 1988, 5 s., che, anzi, si spinge oltre, affermando che «si è fuori dalla tematica del concorso: la cooperazione è altra cosa» e, successivamente, qualifica la cooperazione colposa come «falsa ipotesi di concorso»; in senso solo parzialmente analogo, LATAGLIATA, voce *Cooperazione nel delitto colposo*, cit., 610, che rileva una difficoltà nel conciliare la non volontarietà dell'evento propria del delitto colposo con il termine «cooperazione» che richiama l'idea di una collaborazione consapevole di più soggetti rivolta intenzionalmente alla produzione di un evento. L'Autore individua l'elemento fondante le fattispecie concorsuali nel «dominio finalistico sul fatto», dunque in un elemento eminentemente soggettivo; tuttavia, ritiene che tale elemento possa sussistere – sebbene solamente in forma potenziale – anche nella cooperazione colposa, che, dunque, non viene qualificata quale forma impropria di concorso.

<sup>21</sup> V. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 155, che rileva come l'aver utilizzato da parte del legislatore un termine diverso rispetto a quello di «concorso», dipenda, forse, dal non voler prendere esplicita posizione in merito all'assimilazione tra i due istituti; anche GRASSO, *Commento all'art. 113*, in ROMANO-GRASSO (a cura di), *Commentario sistematico al codice penale*, II, Milano, 2012, 215, evidenzia, sotto il profilo citato, una «cautela del legislatore».

concorso quale fenomeno postulante la collaborazione consapevole di più soggetti rivolta intenzionalmente a produrre l'evento, da cui sarebbe evidente l'incompatibilità con l'illecito colposo, nell'ambito del quale la volontà non può essere rivolta alla produzione dell'evento. Si è ritenuto<sup>22</sup>, in particolare, che la cooperazione colposa non sia una forma di concorso completa, coprendo la volontà dei compartecipi solamente la condotta esteriore e non l'evento. Di conseguenza, la fattispecie in analisi non presenterebbe tutti gli elementi del concorso, che implicherebbe anche la volontà di partecipare alla realizzazione dell'evento.

La qualificazione della cooperazione come forma impropria di concorso è stata criticata da ampia parte della dottrina, basandosi principalmente sul rilievo che tale tesi sarebbe fondata su un vizio metodologico<sup>23</sup>: essa eleverebbe la volontà dell'evento a requisito necessario di ogni fattispecie plurisoggettiva<sup>24</sup>, per poi ritenere che la cooperazione colposa, non presentando tale coefficiente soggettivo, non possa essere qualificata come una forma "propria" di concorso. In termini analoghi, si afferma<sup>25</sup> che l'utilizzo dell'espressione «concorso improprio» non

---

<sup>22</sup> Sul punto, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., 517.

<sup>23</sup> Tale rilievo è addebitabile a SPASARI, *Profili di teoria generale del reato*, cit., 8; SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 5 ss., che afferma che l'elaborazione sia espressione di un condizionamento della dottrina, che ritiene che il concorso di persone sia un fenomeno necessariamente finalistico e, dunque, trae da una specifica forma di partecipazione – il concorso di persone nel reato doloso – le modalità tipiche di atteggiarsi dell'elemento soggettivo nel concorso, ritenendo che tutto ciò che non si adatti a tale modello sia da qualificare come "improprio"; ALBEGGIANI, *La cooperazione colposa*, cit., 516, evidenzia come un simile errore metodologico, se poteva essere giustificato qualche decennio fa, quando ancora predominava sotto il profilo dogmatico l'illecito doloso, oggi non sia più giustificato a causa dello straordinario aumento della criminalità colposa e della conseguente attenzione dogmatica circa l'illecito colposo quale modello di illecito autonomo rispetto a quello doloso; anche COGNETTA, *La cooperazione nel delitto colposo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, 65, rileva come l'impostazione citata non sia più giustificabile, stante lo spaventoso aumento della criminalità colposa; CAMAIONI, *Il concorso di persone nel reato*, Milano, 2009, 132, secondo cui risulta anacronistico sostenere ancora che la cooperazione colposa non rappresenti un vero e proprio concorso di persone nel reato.

<sup>24</sup> Cfr. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit., 173, secondo cui il presupposto da cui parte tale elaborazione, cioè che il concorso sia essenzialmente doloso, rappresenti un «pre-giudizio» che, se assunto come postulato, porta a concludere che la cooperazione colposa non possa esistere o, se esiste, non possa essere qualificata come un concorso in senso proprio, bensì come una mera sommatoria di colpe monosoggettive. V. anche BETTIOL, *Sul concorso di più persone nei delitti colposi*, cit., 674 s., che affermava che l'errore fondamentale in cui erano incorsi coloro che negavano l'ammissibilità di un concorso colposo fosse quello di avere sempre identificato l'elemento soggettivo del concorso con il dolo e di avere, quindi, scartato a priori l'ammissibilità del concorso colposo, «senza rendersi conto dell'inconsistenza della negazione», derivante dal fatto che l'elemento soggettivo del concorso può, sì, essere il dolo, ma anche la colpa, nel caso in cui si verifichi un'involontaria lesione di un interesse protetto per effetto di una volontaria condotta imprudente.

<sup>25</sup> V. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020, 578.

risulti opportuna, poiché sarebbe equivalente a qualificare la colpa quale «dolo improprio», per il solo fatto che la stessa preveda la non volontà dell'evento.

Ad ogni modo, anche coloro che confutano tale teoria, rilevano una certa equivocità nell'utilizzo del termine «cooperazione»<sup>26</sup> da parte del legislatore<sup>27</sup>, sebbene si giunga poi alla conclusione che l'utilizzo di un termine diverso non sia indicativo<sup>28</sup> di un'esclusione della fattispecie dal fenomeno concorsuale. Tale conclusione risulta suffragata dalla stessa Relazione del Guardasigilli sul Progetto definitivo di codice penale<sup>29</sup>, che qualifica la cooperazione come termine deputato a delineare il fenomeno concorsuale quale fenomeno di genere, ricomprendente sia l'ipotesi dolosa che quella colposa, entrambe caratterizzate da un legame tra le varie attività, legame che, per l'appunto, viene indicato con il termine «cooperazione».

Inoltre, ai fini dell'esclusione dell'art. 113 c.p. dal fenomeno concorsuale, è stato utilizzato un argomento che sarà approfondito nell'indagine relativa alla funzione della norma *de qua* (cfr. *infra*, § 5), ovvero l'opinione<sup>30</sup> secondo la quale tutte le fattispecie colpose siano fattispecie causalmente orientate, o reati d'evento a forma libera, che, dunque, non richiedono particolari modalità di commissione della condotta ma assoggettano a sanzione qualsiasi comportamento che abbia cagionato l'evento; da cui non sarebbe ravvisabile alcuna utilità dell'art. 113, potendo qualsiasi condotta che abbia causalmente determinato l'evento essere punita già in base alle singole fattispecie monosoggettive di parte speciale. In realtà,

---

<sup>26</sup> Così, SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 8 ss., che sottolinea come l'equivocità del termine abbia fatto sì che sullo stesso abbiano fatto leva le più disparate tesi: quella che qualifica le condotte di concorso in termini di contributi causali; quella che evidenzia che la cooperazione rimandi alla necessità di un contributo consapevole verso la produzione dell'evento; quella che individua nella cooperazione l'elemento psicologico idoneo a distinguere la cooperazione colposa dal concorso di cause colpose indipendenti; LATAGLIATA, voce *Cooperazione nel delitto colposo*, cit., 610, che sottolinea la contraddittorietà del termine «cooperazione», che richiama l'idea della collaborazione consapevole tra più soggetti verso la produzione dell'evento, idea difficile da conciliare – secondo l'Autore – con l'involontarietà dell'evento caratteristica del delitto colposo.

<sup>27</sup> Rileva, invece, DEL VECCHIO, *Cooperazione nel delitto colposo*, in *Riv. pen.*, 1933, 34, abbia fatto bene il legislatore ad utilizzare il termine «cooperazione» e non concorso, per far sì che il fenomeno della cooperazione colposa possa essere tenuto ben distinto dalla «altra specie di concorso», ovvero sia il concorso di cause colpose indipendenti che, secondo l'Autore, si risolve in un concorso di più persone nel delitto colposo.

<sup>28</sup> V. ALICE, *Il concorso colposo in fatti contravvenzionali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1983, 1039 s., secondo cui il significato di un termine utilizzato dal legislatore ha il valore di un semplice indizio; SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 7 ss.

<sup>29</sup> Cfr. *Lavori preparatori del codice penale e di procedura penale*, V, 170.

<sup>30</sup> Sul punto, GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, cit., 113.

ampia parte della dottrina<sup>31</sup> ha confutato tale tesi, rilevando come – sebbene i reati colposi a forma libera causalmente orientati siano preminenti sotto il profilo quantitativo – non manchino nel nostro ordinamento illeciti colposi di tipo diverso, come quelli a forma vincolata, rispetto ai quali si pone quale necessaria una fattispecie plurisoggettiva come l’art. 113 c.p., per punire condotte che – in quanto atipiche – non potrebbero essere incriminate solamente per il tramite delle fattispecie monosoggettive.

Risulta dunque diffuso, almeno in via dottrinale, l’orientamento<sup>32</sup> che riconosce un’autonomia concettuale alla cooperazione colposa, ritenendo che cooperazione colposa e concorso di persone nel reato rappresentino due *species* del medesimo *genus*, cioè del medesimo fenomeno concorsuale<sup>33</sup>, che si articola in maniera differente nella forma dolosa e in quella colposa, forme che mantengono ognuna una propria autonomia. Per quanto concerne la giurisprudenza, è stato rilevato<sup>34</sup> come la stessa abbia raramente preso posizione sulla qualificazione della cooperazione colposa quale fattispecie autonoma o quale forma “impropria” di

---

<sup>31</sup> *Ex multis*, SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 13; ALBEGGIANI, *La cooperazione colposa*, cit., 516, secondo cui si è presenza di una «fallacia di generalizzazione»; COGNETTA, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 71 s.; BORGHI, *Nodi problematici e incertezze applicative dell’art. 113 c.p.*, cit., 12; CAMAIONI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 133.

<sup>32</sup> In tal senso, RENDE, *Cooperazione in reato colposo e concorso di colpe*, in *Riv. pen.*, 1936, 308, che afferma che «la cooperazione non è che un caso di concorso nel reato»; ALICE, *Il concorso colposo in fatti contravvenzionali*, cit., 1040, secondo cui la collocazione topografica dell’art. 113 c.p. conferma la conclusione per cui «il campo normativo del concorso di persone, contiene una separazione, fondata sull’elemento soggettivo»; SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 11; GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, cit., 451, che afferma che l’art. 113 c.p. obbedisce alla stessa logica incriminatrice che – sul piano doloso – riveste l’art. 110 c.p., essendo entrambe ipotesi plurisoggettive eventuali o ipotesi di concorso eventuale; PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, Milano, 2003, 551, secondo cui il termine cooperazione «equivale a concorso»; RISICATO, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, cit., 134, che ritiene che gli artt. 110 e 113 c.p. siano omogenei in quanto frutto della medesima tecnica normativa; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 578, che afferma che il termine cooperazione e concorso si equivalgono perché la cooperazione colposa rappresenta un vero e proprio «concorso colposo». Infatti, è proprio con tale locuzione che l’Autore identifica il fenomeno disciplinato dall’art. 113 c.p.

<sup>33</sup> In conformità con tale impostazione, si utilizzerà nella presente trattazione la locuzione “concorso colposo” quale sinonimo di “cooperazione colposa”.

<sup>34</sup> In argomento, ALDROVANDI, *Il concorso di persone nel reato colposo. Rassegna critica di giurisprudenza*, in *Ind. pen.*, 1994, 107, che sottolinea come le pronunce giurisprudenziali sul punto siano incorse nello stesso errore metodologico citato (v. nota 22), cioè l’elevare il dolo ad elemento soggettivo necessario del concorso, e qualificare, dunque, il concorso doloso non già come *species* del genere “concorso”, bensì come *genus* di illecito plurisoggettivo eventuale.

concorso ma – quando l’ha fatto – ha optato per la seconda soluzione<sup>35</sup>. Ad ogni modo, è possibile individuare, altresì, pronunce<sup>36</sup> che confutano questa concezione.

Peraltro, il dubbio circa l’autonomia della cooperazione colposa non è sorto solamente in merito al raffronto con il concorso di persone nel reato doloso; infatti, anche in relazione ad un altro fenomeno si è posta una simile questione. Si fa riferimento al concorso di cause colpose indipendenti. L’individuazione del *discrimen* tra quest’ultimo fenomeno e la cooperazione colposa rappresenta, forse, la questione che, in materia, risulta maggiormente controversa (cfr. *infra*, § 4).

### **3. L’art. 113 c.p.: gli elementi strutturali della fattispecie plurisoggettiva**

Risolto il dubbio preliminare relativo alla configurabilità di un concorso nel reato colposo, e ritenendo di dover riconoscere alla cooperazione colposa una propria autonomia quale fattispecie plurisoggettiva equivalente al concorso di persone nel reato doloso, emergono ulteriori e complicate questioni interpretative. L’art. 113 c.p., invero, si limita<sup>37</sup> a stabilire, al comma 1, che quando più persone hanno cooperato nella produzione dell’evento, ciascuna di esse soggiace alla pena stabilita per il relativo delitto; e, al comma 2, che la pena è aumentata per chi ha determinato un altro soggetto a cooperare nel delitto, se ricorrono le condizioni previste dagli artt. 111 e 112 nn. 3 e 4 c.p. Gli elementi costitutivi di tale fattispecie plurisoggettiva devono essere, quindi, costruiti in via ermeneutica. La ricostruzione della struttura della cooperazione colposa risulta importante sia al fine di differenziarla dal concorso doloso – rispetto al quale, comunque, presenta molte

---

<sup>35</sup> Così, Cass. pen., 12 marzo 1979, in *Giust. pen.*, 1980, III, 341, secondo cui, individuandosi il concorso nel nesso finalistico tra gli atti dei concorrenti, ne consegue «l’esclusione del concorso vero e proprio nel reato colposo»; Cass. pen., 26 maggio 1981, in *Foro it.*, II, 421; Cass. pen., Sez. II, 10 dicembre 1986, in *Foro it.*, 1987, II, ove si legge, con riferimento alla cooperazione colposa, che «in tal caso l’attività associata, appunto perché non presuppone il dolo, non realizza un vero e proprio concorso ma una cooperazione limitata alla consapevole convergenza delle condotte esteriori che non investono in alcun modo l’evento che, sebbene prevedibile o previsto, resta non voluto».

<sup>36</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 3 novembre 1980, in *Cass. pen.*, 1982, 2, 244, che riconduce la cooperazione colposa alle ipotesi di unità del reato con pluralità di soggetti, individuandone connotati autonomi rappresentati dal confluire delle volontà degli agenti verso la condotta, sebbene l’evento non sia voluto; Cass. pen., 16 febbraio 1989, in *Foro it.*, che qualifica la cooperazione colposa come speciale rispetto all’art. 110 c.p. e dunque rinnega la concezione secondo cui il concorso doloso sia un *genus* del quale la cooperazione colposa rappresenti una forma impropria.

<sup>37</sup> Rileva CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 134, come, a causa della laconicità del legislatore, la struttura della fattispecie cooperativa permanga tuttora non chiaramente intelligibile.

affinità e, difatti, è proprio alle acquisizioni raggiunte in tema di concorso doloso che si è fatto riferimento per individuare gli elementi costitutivi – sia al fine di verificare se possa essere attribuita alla fattispecie *de qua* una sua autonomia rispetto al concorso di cause colpose indipendenti.

### **3.1. Gli elementi costitutivi della fattispecie: la pluralità di persone, la realizzazione di un fatto di reato e il nesso causale.**

Per quanto concerne la struttura della cooperazione colposa, è possibile osservare preliminarmente come la fattispecie in parola sia costruita, analogamente al concorso di persone nel reato di cui all'art. 110 c.p., secondo un modello indifferenziato<sup>38</sup>, che prevede la pari responsabilità dei soggetti che hanno posto in essere un contributo eziologicamente rilevante ai fini della produzione dell'evento, senza differenziare in via astratta la responsabilità degli stessi sulla base di una predeterminazione di ruoli dipendenti dalla tipologia di contributo prestato. Peraltro, si afferma<sup>39</sup> che l'adesione a tale modello sia, nell'art. 113 c.p., ancora più evidente rispetto all'art. 110 c.p., stante la circostanza che la norma faccia esplicito riferimento alla causazione dell'evento da parte di più soggetti. Ad ogni modo, è possibile effettuare una graduazione della pena da applicare in concreto a ciascun partecipe per il tramite del sistema delle circostanze aggravanti e attenuanti e mediante il ricorso all'art. 133 c.p.<sup>40</sup>

Per quanto specificamente attiene agli elementi costitutivi della fattispecie, solamente rispetto ad alcuni di essi si registrano posizioni condivise. In primo luogo, è incontestato che la cooperazione richieda, al pari del concorso di persone nel reato doloso, il requisito della pluralità di persone<sup>41</sup>. In secondo luogo, è necessario – di nuovo, come nel concorso doloso – che sia realizzato un fatto di

---

<sup>38</sup> Sul punto, DEL VECCHIO, *Cooperazione nel delitto colposo*, cit., 31; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 580; PIGHI, *La Cassazione e l'incerta autonomia della cooperazione colposa*, cit., 817.

<sup>39</sup> SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 23; CORBETTA, *Commento all'art. 113*, cit., 1808.

<sup>40</sup> L'art. 133 c.p. indica gli elementi che devono essere presi in considerazione dal giudice nel valutare la gravità del reato e, dunque, nello stabilire la pena da applicare in concreto. La norma fa, ad esempio, riferimento alla natura, alla specie, all'oggetto e le modalità dell'azione, oltre che al grado della colpa.

<sup>41</sup> *Ex multis*, DEL VECCHIO, *Cooperazione nel delitto colposo*, cit., 31; ALBEGGIANI, *La cooperazione colposa*, cit., 518; CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit., 164; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di Diritto penale*, cit., 508.

reato. Devono, dunque, essere integrati gli elementi tipici della fattispecie di parte speciale<sup>42</sup> e – si specifica<sup>43</sup> – deve trattarsi di un illecito consumato, non essendo configurabile il tentativo di un illecito colposo. Di conseguenza, a fondamento della fattispecie deve sussistere un’offesa tipica. Inoltre, imprescindibile risulta l’accertamento del nesso tra le condotte e il risultato lesivo. Più nello specifico, l’art. 113 c.p. fa riferimento ad un «evento cagionato» dalla cooperazione di più persone. A tal proposito, è stato sottolineato<sup>44</sup> come – sotto il profilo causale – la norma *de qua* sia ancora più puntuale ed incisiva dell’art. 110, dato l’utilizzo del verbo cagionare e l’esplicito riferimento all’evento. Il corretto accertamento del nesso causale risulta fondamentale ai fini del rispetto del principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost., nella sua accezione minima di divieto di responsabilità per fatto altrui. E questa considerazione risulta particolarmente importante, considerato che già di per sé la fattispecie cooperativa – come, in generale, le fattispecie plurisoggettive – si pone come estensiva della tipicità e determina problemi di compatibilità con il summenzionato principio.

Prima di soffermarci sui profili strettamente causali, occorre specificare cosa debba intendersi per «evento».

Sul tema, se – così come in materia di illecito colposo monosoggettivo (v. *supra*, Cap. II) – si esclude<sup>45</sup> che la locuzione vada intesa quale evento in senso naturalistico, bisogna rilevare come nell’ambito della fattispecie plurisoggettiva tale espressione non si limiti a rappresentare l’evento in senso giuridico. Nel senso che, se è pacifico<sup>46</sup> che esso vada inteso quale evento in senso giuridico e, cioè, quale fatto conforme al modello tipico previsto dalla fattispecie incriminatrice –

---

<sup>42</sup> Cfr. ALBEGGIANI, *La cooperazione colposa*, cit., 518, che richiede che siano integrati i contrassegni tipici della fattispecie di parte speciale; COGNETTA, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 84, che da ciò conclude che sia sufficiente che anche uno solo dei cooperatori realizzi un fatto colposo.

<sup>43</sup> In tal senso, MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di Diritto penale*, cit., 508; CONTINIELLO, *Il concorso di persone con coefficiente psicologico omogeneo ed eterogeneo*, cit., 19.

<sup>44</sup> V. SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 23; RISICATO, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, cit., 134, che sottolinea come l’art. 113 c.p. sia anche più incisivo e preciso dell’art. 110 c.p. poiché, mentre quest’ultimo punisce chiunque concorra nel reato, l’art. 113 c.p. incentra la sua struttura sulla cooperazione nella produzione dell’evento lesivo; in senso analogo anche ALDROVANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell’impresa*, cit., 44; GRASSO, *Commento all’art. 113*, cit., 218.

<sup>45</sup> In argomento, MARINI, voce *Colpa*, in *Enc. giur.*, Roma, 1991, 3.

<sup>46</sup> V. COGNETTA, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 85; CORBETTA, *Commento all’art. 113*, cit., 1810.

poiché, altrimenti, dovrebbero ritenersi inclusi nell'art. 113 c.p. solamente i reati colposi d'evento, con l'esclusione dei reati di mera condotta e di quelli propri – si ritiene<sup>47</sup> che l'evento, nella fattispecie plurisoggettiva, non assuma la mera funzione di includere nella fattispecie anche i reati di mera condotta, ma funga da elemento idoneo a una più precisa ricostruzione del disvalore oggettivo della fattispecie concorsuale. Secondo tale ricostruzione, infatti, dovendo l'evento – nell'ambito della cooperazione colposa – essere rapportato non già alla condotta del singolo esecutore materiale, bensì all'intero fatto cooperativo, l'elemento in esame fungerebbe da parametro funzionale – sebbene complementare rispetto all'elemento soggettivo del concorso – alla delimitazione della fattispecie concorsuale. Infatti, dovendo l'evento costituire il risultato finale delle convergenti condotte dei concorrenti, è possibile affermare che sussista un legame oggettivo cui attribuire rilevanza concorsuale solamente dopo aver verificato che l'evento sia la conseguenza della convergenza tra le condotte stesse. Inoltre, nell'ambito della fattispecie *de qua*, rappresentando l'evento la concretizzazione dell'insieme dei comportamenti posti in essere dai concorrenti, tale elemento può essere utile anche al fine di accertare l'effettiva rimproverabilità della condotta di ciascun partecipe, sulla base del contributo da ciascuno di essi prestato ai fini della produzione del risultato lesivo. L'evento rappresenterebbe, dunque, un elemento espressivo del disvalore oggettivo dell'illecito, identificando «non solo il risultato naturalistico della condotta dell'esecutore, ma l'intero fatto realizzato ad opera dei concorrenti ed il suo disvalore»<sup>48</sup>.

Per quanto concerne, invece, i profili più strettamente causali, se è indubitabile che vada accertato un nesso tra le condotte di cooperazione e l'evento, discussa risulta la natura di tale nesso. Sicuramente, considerando che l'art. 113 c.p. utilizzi l'espressione «cagiona», devono ritenersi applicabili alla cooperazione colposa le disposizioni generali in tema di causalità<sup>49</sup> e, dunque, gli artt. 40 e 41 c.p. Per quanto, poi, attiene ai profili della causalità peculiari del fenomeno concorsuale, tale problema è stato indagato principalmente nell'ambito del concorso di persone

---

<sup>47</sup> Cfr., SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 36.

<sup>48</sup> Sul punto, SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 35 s.

<sup>49</sup> Così, RENDE, *Cooperazione in reato colposo*, cit., 398; BRUSCO, *L'effetto estensivo della responsabilità penale nella cooperazione colposa*, in Cass. pen., 2014, 9, 2883.

nel reato doloso<sup>50</sup>, con conclusioni che sono state poi anche estese alla cooperazione colposa. A tal proposito, diverse risultano essere le impostazioni di fondo seguite dalla dottrina. Da un lato, vi è chi propende per l'applicazione di un criterio strettamente condizionalistico<sup>51</sup>, ritenendo, dunque, che non sussistano differenze tra la causalità monosoggettiva e quella rilevante sul piano concorsuale; dall'altro, vi è chi<sup>52</sup> sostiene il criterio della c.d. causalità agevolatrice o di rinforzo, ritenendo che debba attribuirsi rilevanza anche a contributi meramente agevolatori e non strettamente condizionalistici; contributi che devono aver agevolato la condotta dell'autore, rendendola più facile, più probabile o più grave.

Il dibattito è stato annoso<sup>53</sup>, essendo necessario bilanciare principi penalistici diversi: principio di tassatività, principio di personalità della responsabilità penale e principio di materialità<sup>54</sup>. Invero, l'adozione di un criterio condizionalistico puro, se da un lato costituisce una garanzia sotto il profilo del divieto di responsabilità per fatto altrui, dall'altro impedisce di considerare penalmente rilevanti contributi che non si siano posti quali condizioni necessarie dell'evento, ma che sono ritenuti meritevoli di punizione, quali quello del "palo" o del complice che, ad esempio, fornisca uno strumento che poi, in concreto, non viene utilizzato<sup>55</sup>. Si sottolinea<sup>56</sup>, infatti, come, in modo davvero peculiare,

---

<sup>50</sup> In argomento, CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 162, secondo cui forse la diversa terminologia utilizzata dall'art. 113 c.p. oppure la circostanza che la cooperazione colposa fosse tradizionalmente considerata come una forma «spuria» di concorso, hanno fatto sì che non si approfondisse il tema del contributo minimo penalmente rilevante nell'ambito della fattispecie in parola.

<sup>51</sup> In argomento, PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 75 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2018, 527 s., che, sebbene ritenga che il criterio della causalità agevolatrice colga nel segno nel senso di ritenere rilevanti condotte che, in base ad un giudizio *ex post*, abbiano facilitato la realizzazione del reato, esclude l'idea secondo cui la causalità agevolatrice sia espressione di un modello di spiegazione causale diverso da quello condizionalistico. Ciò che importa, secondo l'Autore, è sempre il nesso eziologico tra un antecedente ed un evento *hic et nunc*, da verificare *ex post*.

<sup>52</sup> In tal senso, ALBEGGIANI, *Imputazione dell'evento e struttura obiettiva della fattispecie criminosa*, in *Ind. pen.*, 1977, 418 ss.; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 561 ss.

<sup>53</sup> Per una ricognizione delle diverse concezioni, cfr. INSOLERA, voce *Concorso di persone nel reato*, cit., 458 ss.

<sup>54</sup> Sul punto, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 561 s.

<sup>55</sup> In argomento, PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 557, secondo cui «una viva e imprescindibile esigenza teleologica impone la punibilità» di tali soggetti; INSOLERA, voce *Concorso di persone nel reato*, cit., 459 ss.

<sup>56</sup> V. ALBEGGIANI, *Imputazione dell'evento e struttura obiettiva della fattispecie criminosa*, cit., 410, che ritiene tale circostanza un «singolare paradosso», essendo il criterio condizionalistico tradizionalmente considerato come il più esteso tra i criteri causali prospettabili. In senso analogo, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 562.

l'utilizzo di un criterio condizionalistico condurrebbe nella fattispecie plurisoggettiva – al contrario di quella monosoggettiva – ad un'eccessiva limitazione della responsabilità<sup>57</sup>. Anche per tale ragione, tra le elaborazioni che hanno sostenuto l'applicabilità, nel concorso, del criterio condizionalistico, una<sup>58</sup> di esse ha ritenuto di dover rimodulare tale criterio, ampliandolo nel senso di richiedere che, nello stabilire il nesso tra la condotta e l'evento, siano tenute in considerazione tutte le circostanze concrete tramite le quali l'evento si è manifestato: più nello specifico, si ritiene che non debba essere considerato concorrente solamente il soggetto senza il cui contributo il fatto non si sarebbe verificato, ma anche il soggetto senza il cui contributo il fatto non si sarebbe verificato con quelle stesse modalità concrete. A tale rimodulazione si è, tuttavia, eccepito<sup>59</sup> che la stessa rischia di dire troppo oppure troppo poco: troppo nella misura in cui intenda che un contributo debba essere ritenuto causalmente rilevante in tutti le ipotesi in cui la situazione storica concreta sia mutata a seguito del contributo stesso, in quanto in tal caso qualsiasi modifica del fatto concreto – anche, ad esempio, il semplice passaggio in macchina nel momento e nel luogo della rapina – sarebbe rilevante ai fini del concorso; troppo poco nella misura in cui richieda che la condotta si ponga in un rapporto di causalità con uno di quei fatti che – in base alla circostanze del caso concreto – presentano i contrassegni idonei a far sì che quei fatti stessi possano essere ritenuti “eventi” di una fattispecie incriminatrice; in tal caso, infatti, la teoria in parola non si differenzerebbe in nulla dalla teoria condizionalistica pura.

---

<sup>57</sup> Un'ulteriore critica risiede nelle difficoltà di accertamento cui condurrebbe l'utilizzo di un criterio strettamente condizionalistico, soprattutto nelle forme di partecipazione psichica. Sul punto, PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2019, 344.

<sup>58</sup> In tal senso, PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 79 ss., che ritiene, dunque, sufficiente «che l'influsso del partecipe si eserciti su un qualche particolare, anche secondario, dell'impresa criminosa».

<sup>59</sup> Sul punto, PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 557 s.; INSOLERA, voce *Concorso di persone nel reato*, cit., 459, ritiene che la debolezza di tale tesi stia nel fatto che inserisce nel giudizio un parametro di tipo valutativo e che, quindi, non risulti idonea a soddisfare le esigenze di determinatezza nell'individuazione del contributo punibile; in senso analogo, PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 344, secondo cui la tesi sarebbe fondata su una petizione di principio, nel senso che prevede che – una volta definite le particolarità del fatto storico che si assumono rilevanti – tutte le condotte che abbiano determinato quelle particolarità sono causalmente rilevanti, senza tuttavia specificare sulla base di quali criteri vadano individuate siffatte peculiarità.

Per quanto concerne, invece, il criterio della causalità agevolatrice, si è contestato<sup>60</sup> che il concetto di causalità agevolatrice sarebbe un non-senso sotto il profilo logico e che, inoltre, tale criterio rischierebbe di escludere la punibilità di quelle condotte che, nonostante risultassero – *ex ante* – idonee a facilitare la realizzazione del reato, si siano – *ex post* – rilevate inutili. Per tale ragione, il criterio della causalità agevolatrice è stato ulteriormente “corretto” e ampliato dalla teoria c.d. della prognosi postuma<sup>61</sup>, che considera punibili anche quelle condotte dei concorrenti che fossero idonee, secondo una prospettiva *ex ante*, a facilitare la commissione del reato. Facendo applicazione di tale criterio prognostico, vengono considerati rilevanti tutti i contributi, anche quelli che abbiano semplicemente incrementato le probabilità di verificazione dell’evento. Molte critiche<sup>62</sup> sono state mosse a quest’ultima teoria, concentrandosi principalmente sul rilievo che il criterio in parola rischierebbe di punire non già un concorso, bensì il tentativo – astratto – di un concorso, in contrasto con il principio di offensività, sotto il profilo della lesione al bene giuridico, e di tassatività, sotto il profilo della determinatezza nell’individuazione del contributo punibile.

La disputa relativa al criterio causale da utilizzare ai fini del concorso di persone nel reato si riflette anche sul piano giurisprudenziale, nell’ambito del quale sono individuabili principalmente pronunce che fanno applicazione del criterio della causalità agevolatrice<sup>63</sup> ovvero che propendono per il criterio prognostico<sup>64</sup>.

---

<sup>60</sup> Così, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 561.

<sup>61</sup> Cfr. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 560, secondo cui risulta sufficiente che il soggetto apporti un qualsiasi contributo che favorisca, cioè renda più probabile, più immediato o più grave il reato. V. anche ALBEGGIANI, *Imputazione dell’evento e struttura obiettiva della fattispecie criminosa*, cit., 419 ss.; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 562, che considerano, tuttavia, tale criterio non come sostitutivo, bensì come sussidiario rispetto a quello della causalità agevolatrice, da accertare caso per caso.

<sup>62</sup> In tal senso, PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 79; INSOLERA, voce *Concorso di persone nel reato*, cit., 460; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 526; PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 345.

<sup>63</sup> V. Cass. pen., Sez. V, 5 maggio 2004, n. 21082, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, che ha affermato che «si ritiene [...] in dottrina come in giurisprudenza, che il contributo concorsuale sia rilevante, non solo quando abbia efficacia causale, incidendo sulla possibilità di realizzazione del fatto, ma anche quando assuma la forma di un ‘contributo agevolatore’, vale a dire ‘quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà’»; in senso conforme, Cass. pen., Sez. IV, 22 maggio 2007, n. 24895, *ivi*; Cass. pen., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 34986, *ivi*; Cass. pen., Sez. V, 29 gennaio 2016, n. 3971, *ivi*.

<sup>64</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 6 novembre 1991, in *Cass. pen.*, 1993, 2, 295, ove si legge che «per poter affermare la responsabilità di un soggetto a titolo di partecipazione in un delitto doloso, è sufficiente che lo stesso abbia apportato un contributo di ordine materiale o psicologico idoneo, con giudizio di prognosi postuma, alla realizzazione anche di una soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione o

Come accennato, i summenzionati orientamenti hanno riguardato il piano del concorso doloso, ma si è ritenuto<sup>65</sup> di poter estendere le relative acquisizioni anche alla cooperazione colposa.

È da specificare, tuttavia, come la dottrina che propende per l'utilizzo del criterio meramente prognostico, escluda espressamente la trasferibilità di tale criterio alla cooperazione colposa<sup>66</sup>, rilevando come, laddove la condotta di uno dei concorrenti non si ponesse come causale rispetto all'evento, non potrebbe essere valutata come negligente, imprudente, imperita, dipendendo tale valutazione dal diretto rapporto della condotta stessa con l'evento.

Per quanto concerne specificamente il concorso colposo, poche pronunce giurisprudenziali hanno preso una esplicita posizione sul tema del nesso causale. Inizialmente, erano riscontrabili talune sentenze<sup>67</sup> che, senza espressamente fare riferimento alla questione, attribuivano rilevanza a condotte dei concorrenti che si ponevano quali condizioni necessarie ai fini della produzione dell'evento. Tuttavia, si è sottolineato<sup>68</sup> come spesso tali pronunce finissero, in concreto, per attribuire rilevanza anche a contributi di semplice agevolazione, utilizzando la *condicio sine qua non* quale mera formula di stile. Peraltro, la ragione che conduce a propendere per il criterio – seppure talvolta non correttamente applicato – della *condicio sine qua non*, è individuabile nella considerazione politico-criminale, sostenuta anche da ampia parte della dottrina<sup>69</sup>, secondo la quale le istanze di criminalizzazione di

---

esecuzione, dell'azione criminosa posta in essere da altri soggetti»; in termini analoghi, Cass. pen., Sez. V, 9 maggio 1986, in *Giust. pen.*, 1987, 3, 217.

<sup>65</sup> V. ALDROVANDI, *Il concorso di persone nel reato colposo*, cit., 109; COGNETTA, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 85; BRUSCO, *L'effetto estensivo della responsabilità penale nella cooperazione colposa*, cit., 2883.

<sup>66</sup> Sul punto, PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 562.

<sup>67</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 1983, in *Cass. pen.*, 1984, 2, 394; Cass. pen., Sez. IV, 15 novembre 1986, in *Cass. pen.*, 1988, 2, 1165, secondo la quale «nella cooperazione colposa ognuno dei cooperanti ha la consapevolezza di partecipare all'azione od omissione che, insieme con la sua condotta, è causa dell'evento non voluto».

<sup>68</sup> Sul punto, ALDROVANDI, *Commento all'art. 113*, in PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, Milano, 2014; CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 132, secondo cui si verifica in tal modo una «truffa delle etichette». Sono esempi di tale approccio giurisprudenziale, Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 1983, cit., che, in un caso di incauto affidamento di un veicolo a soggetto privo di patente di guida, afferma che «perché sia ravvisabile la cooperazione dell'affidante nel reato colposo commesso dall'affidatario [...] è necessario l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta dell'affidante e l'evento. Tale nesso sussiste quando l'affidante non abbia avuto cura di accertare la capacità dell'affidatario».

<sup>69</sup> Sul punto, ANGIONI, *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, cit., 54, che rileva come, se nel concorso doloso il dolo di concorso sia idoneo a supplire all'originaria atipicità del fatto del partecipe, ciò non possa avvenire nel concorso colposo, nell'ambito del quale sarebbe «privo di

contributi anche minimi nella realizzazione di un delitto risultano maggiori nell'ambito del concorso doloso rispetto a quello colposo, dato il maggiore disvalore d'azione e la maggiore pericolosità sociale dei concorrenti, derivante dalla sussistenza della volontà comune finalizzata alla produzione di un illecito<sup>70</sup>. Anche se vi è chi<sup>71</sup>, invece, rigetta quest'impostazione, ritenendo che possa individuarsi un certo grado di pericolosità oggettiva anche nell'ambito della cooperazione colposa.

Ad ogni modo, più di recente si sono registrate posizioni giurisprudenziali diverse<sup>72</sup>, che hanno mostrato di aderire al criterio della causalità agevolatrice, considerando riconducibili all'art. 113 c.p. anche condotte atipiche, di semplice partecipazione, prive di una diretta efficacia eziologica nella produzione dell'evento.

---

senso richiamarsi a una corrispondente colpa di concorso»; ALDROVANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, cit., 49, secondo cui «la più elevata pericolosità delle condotte dolose rispetto a quelle colpose si accresce in misura esponenziale nella fattispecie plurisoggettiva eventuale, che esalta, per così dire, le caratteristiche fondanti la maggiore pericolosità dell'illecito doloso rispetto a quello colposo»; PIGHI, *La Cassazione e l'incerta autonomia della cooperazione colposa*, cit., 823.

<sup>70</sup> V. ALDROVANDI, *Il concorso di persone nel reato colposo*, cit., 110, che ritiene che tali istanze siano avvertire già a livello di «mera sensibilità giuridica», prima ancora che a livello razionale.

<sup>71</sup> SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 171 s., che rileva come la pericolosità oggettiva dell'azione non necessariamente risulti rafforzata dal convergere delle volontà soggettive, adducendo l'esempio della punibilità a titolo di concorso doloso dell'istigatore, il quale si sia limitato a rafforzare l'altrui proposito criminoso e, dunque, non abbia accresciuto la pericolosità oggettiva, non avendo materialmente contribuito alla verifica dell'evento; laddove, invece, in alcune condotte concorsuali colpose la pericolosità oggettiva risulterebbe rafforzata dal convergere colposo dei concorrenti, potendosi ad esempio pensare ad una gara di velocità tra due automobilisti, la cui pericolosità risulta nettamente maggiore rispetto ad un automobilista che, in via monosoggettiva, conduca la propria automobile a velocità eccessiva; rileva, tuttavia, ALDROVANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, cit., 51, come tali considerazioni possano valere solamente per il concorso morale e non per quello materiale.

<sup>72</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 16 gennaio 2009, n. 1786, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, che, nel definire la linea di confine tra concorso di cause colpose indipendenti e cooperazione colposa, afferma, rispetto a quest'ultima, che «meno definita appare la vasta area in cui è presente una condotta che, priva di compiutezza, di fisionomia definita nell'ottica della tipicità colposa se isolatamente considerata, si integra con altre dando luogo alla fattispecie causale colposa. Mentre la condotta tipica dà luogo alla violazione della regola cautelare eziologica, quella del partecipe [...] si connota per essere pericolosa in una guisa ancora indeterminata. A tali condotte viene solitamente attribuita valenza in chiave agevolatrice»; Cass. pen., Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36280, cit., che ha affermato che l'art. 113 c.p. comporti l'incriminazione anche di «condotte atipiche, agevolatrici, incomplete, di semplice partecipazione, che per assumere concludente significato hanno bisogno di coniugarsi con le altre condotte, realizzate dai concorrenti»; Cass. pen., Sez. IV, 17 gennaio 2012, n. 1428, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 12 aprile 2013, n. 16978, *ivi*.

Per quanto attiene, invece, al piano dottrinale, da più parti<sup>73</sup> si sostiene l'utilizzo di un criterio rigoroso sotto il profilo causale, sul rilievo che l'art. 113 c.p. sarebbe costruito in termini strettamente condizionalistici: nello specifico, il termine «cooperazione» contenuto nella rubrica e il verbo «cagionare», orienterebbero verso l'esigenza di un contributo la cui rilevanza eziologica sia da accertare in modo rigoroso. Inoltre, si è sostenuto<sup>74</sup> che la necessità di un criterio condizionalistico dipenda, altresì, dal fatto che, attribuendo rilevanza a condotte prive di un rilievo causale nei confronti dell'evento, verrebbe a mancare quella connessione di rischio tra condotta ed evento, che deve sussistere in ogni illecito colposo<sup>75</sup>. Si afferma<sup>76</sup>, poi, che il fatto che l'art. 113 c.p. postuli un criterio di causalità condizionalistica deriverebbe anche, *a contrario*, dalla presenza nell'ordinamento di fattispecie incriminatrici speciali c.d. di agevolazione colposa<sup>77</sup>, le quali puniscono contributi che non si pongono in una relazione eziologica diretta nei confronti dell'evento, ma si limitano ad agevolarlo o renderlo possibile.

---

<sup>73</sup> In tal senso, ANGIONI, *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, cit., 59; SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 43 ss. Secondo l'Autrice, tuttavia, la questione dipende da cosa si intenda per "causalità agevolatrice", nel senso che – quantomeno nelle fattispecie causalmente orientate, dunque che prescindono da specifiche modalità di commissione del fatto – possono essere ritenute rilevanti anche condotte di agevolazione, se si intende l'agevolazione come ricomprensiva anche una condotta che – in base allo sviluppo causale concretamente realizzatosi – si sia rivelata essere, in base ad un procedimento di eliminazione mentale, condizione necessaria dell'evento. Laddove, invece, si considerino quali condotte di agevolazione solamente quelle che abbiano influenzato la condotta, ma che siano insufficienti alla produzione dell'evento, le stesse non possono essere considerate rilevanti ai sensi dell'art. 113 c.p.; ALDROVANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, cit., 43 ss.; PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 562.

<sup>74</sup> ALDROVANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, cit., 39, che esclude l'applicabilità, nell'ambito del concorso colposo, sia del criterio prognostico che del criterio dell'agevolazione, per quanto riguarda quest'ultimo confutando la tesi secondo cui il fattore che, nelle fattispecie concorsuali, consente di attribuire rilevanza a condotte di agevolazione risiede nel combinarsi di più condotte di aggressione al bene giuridico; l'Autore, infatti, ritiene che, a differenza del concorso doloso, nel concorso colposo non si rinverrebbe quella maggiore pericolosità oggettiva che giustificerebbe la rilevanza delle condotte di agevolazione.

<sup>75</sup> In termini analoghi, PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 562, che prevede che nel caso del concorso colposo, la possibilità di ritenere rilevante un contributo non causale rispetto alla produzione dell'evento è da escludere perché, nel caso in cui la condotta del singolo concorrente non si ponga in relazione causale rispetto all'evento, «non può essere giudicata negligente, imprudente, ecc. nel concreto rapporto con l'evento stesso».

<sup>76</sup> CONTINIELLO, *Il concorso di persone con coefficiente psicologico omogeneo ed eterogeneo*, in *Giurisprudenza penale Web*, 2020, 9, 21.

<sup>77</sup> Per un'estesa trattazione sul tema, cfr. ALBEGGIANI, *I reati di agevolazione colposa*, cit., *passim*.

D'altra parte, sono presenti molte elaborazioni<sup>78</sup> che attribuiscono rilevanza a condotte di mera agevolazione, che si pongono cioè quali contributi che si limitano – sul piano morale – al rafforzamento di un proposito criminoso già esistente, ovvero – sul piano materiale – alla facilitazione nell'esecuzione dell'evento o aggravamento dello stesso. In particolare, le elaborazioni citate ritengono di attribuire rilevanza a condotte che sarebbero atipiche rispetto alla fattispecie monosoggettiva, in quanto non si pongono quali condizioni necessarie dell'evento finale, ma che risultano essere condizioni necessarie di un'azione altrui. In tale contesto, rientrerebbero sia condotte che non presentano alcun profilo di colposità, nel senso che non si pongono in contrasto con alcuna regola cautelare ma che, influenzando l'altrui azione, rivestono un'efficacia eziologica indiretta nei confronti dell'evento; sia condotte che presentano di per sé un certo grado di colposità ma che non si pongono in una connessione causale diretta con l'evento lesivo. Per quanto concerne la prima categoria, viene prospettato<sup>79</sup> l'esempio di un soggetto che, durante una merenda estiva in un bosco, procuri delle stoppie al compagno il quale, in violazione di regole cautelari – nell'esempio, le norme in materia di fuoco nei boschi – accenda con le stesse un fuoco e cagioni un incendio. In tal caso, l'azione di procurare le stoppie è di per sé lecita e non presenta profili di colposità; tuttavia, l'azione presenta una rilevanza indiretta nei confronti dell'evento lesivo, per il tramite dell'influenza rivestita nei confronti del comportamento del soggetto che materialmente accende il fuoco. Per quanto attiene, invece, alla seconda tra le categorie citate, si prospetta<sup>80</sup> l'esempio dell'incauto affidamento della propria automobile ad un soggetto che si sappia essere privo di patente di guida e che, successivamente, cagioni un evento lesivo (ad esempio investendo un pedone). Anche se bisogna sottolineare come,

---

<sup>78</sup> Cfr. ALBEGGIANI, *I reati di agevolazione colposa*, cit., 181 ss.; ID., *La cooperazione colposa*, cit., 519; RISICATO, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, cit., 140 ss.; in senso contrario, PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 562, secondo cui le ipotesi nelle quali si è chiamati a rispondere di un evento di cui si sia colposamente agevolata la commissione devono essere espressamente incriminate dalla legge quali autonomi reati di agevolazione colposa; PIGHI, *La Cassazione e l'incerta autonomia della cooperazione colposa*, cit., 821, secondo cui – limitatamente alle fattispecie a forma vincolata – risulta preferibile utilizzare il criterio della causalità agevolatrice o di rinforzo, attribuendo rilevanza non solo a condotte che si siano poste quali condizioni necessarie dell'evento, ma anche a condotte che lo abbiano agevolato, rendendolo più facile o più probabile.

<sup>79</sup> Cfr. RISICATO, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, cit., 140.

<sup>80</sup> Così, ID., *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, cit., 142.

nell'ambito delle sentenze aventi ad oggetto l'incauto affidamento di un veicolo ad un soggetto che abbia poi cagionato un evento lesivo, la giurisprudenza<sup>81</sup> tenda a specificare come sia in ogni caso necessario l'accertamento del nesso causale tra la condotta dell'affidante e l'evento.

Altra parte della dottrina ha prospettato che la condotta, nell'ambito della cooperazione colposa, possa essere eziologicamente collegata non già con l'evento, bensì con la condotta degli altri partecipi<sup>82</sup>. Si è ritenuto<sup>83</sup>, tuttavia, che tale soluzione sia da escludere, ponendosi in contrasto con la lettera dell'art. 113 c.p., che fa riferimento ad un «evento» cagionato dalla cooperazione di più persone.

Le elaborazioni<sup>84</sup> che ritengono rilevanti anche condotte di mera agevolazione, giustificano tale estensione anche sulla base dell'art. 114 c.p.<sup>85</sup>, che prevede una circostanza attenuante che può essere concessa dal giudice nel caso in cui il contributo prestato da un soggetto che abbia concorso nel reato, *ex artt.* 110 o 113 c.p., abbia avuto minima importanza. Si afferma<sup>86</sup>, infatti, che non potendo qualificarsi come contributo di minima importanza una condotta intrinsecamente colposa e che, quindi, si ponga in contrasto con una regola cautelare – dovendo, altrimenti, ammettersi l'esistenza di norme di diligenza di rilevanza minima – il contributo di minima importanza debba essere individuato in quel contributo in origine atipico, privo di una diretta connessione di rischio con l'evento lesivo, ma

---

<sup>81</sup> Si tratta di un caso frequente nella prassi. Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 14 aprile 1976, n. 4873, in *Giust. pen.*, 1976, II, 411, che afferma che l'affidamento incauto di un veicolo, costituendo un reato di mero pericolo, non determina una cooperazione nel delitto colposo eventualmente derivante dalla guida del veicolo, potendo la corresponsabilità sussistere solo quando sia dimostrato che il reato colposo si sia verificato a causa dell'imperizia nella guida; Cass. pen., Sez. IV, 29 novembre 1976, in *Riv. pen.*, 1977, 284 ss., che ha previsto che «l'affidamento di veicolo a persona non abilitata alla guida non costituisce di per sé cooperazione dell'agente nel reato colposo commesso dall'affidatario, essendo necessario l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta dell'affidante e l'evento. Tale nesso sussiste quando l'affidante non abbia avuto cura di accertare la capacità dell'affidatario»; in senso analogo, Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 1983, in *Cass. pen.*, 1984, 2, 394.

<sup>82</sup> Così, GRASSO, *Commento all'art. 113*, cit., 218, che, tuttavia, sottolinea come sia maggiormente frequente l'ipotesi in cui il nesso eziologico abbia come termine di riferimento l'evento.

<sup>83</sup> V. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 161, che rileva come l'art. 113 c.p. colleghi l'evento alla «cooperazione» e quindi all'insieme di contributi unitariamente considerati, e non alle singole condotte, riferendosi quindi alla relazione verticale tra cooperazione ed evento e non a quella orizzontale tra i vari soggetti dell'interazione; così, anche SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 39.

<sup>84</sup> V. ALBEGGIANI, *I reati di agevolazione colposa*, cit., 182; RISICATO, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, cit., 142.

<sup>85</sup> «Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena».

<sup>86</sup> Così, RISICATO, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, cit., 142.

rivestente una connessione diretta con l'azione altrui<sup>87</sup>. Anche se, a rigore, occorre sottolineare come, nelle intenzioni del legislatore del codice, l'art. 114 c.p. avrebbe dovuto avere come riferimento la «minima capacità a delinquere»<sup>88</sup> dell'agente e, dunque, avere una connotazione soggettiva e non oggettiva. Nella Relazione al progetto definitivo di codice<sup>89</sup> si legge, infatti, che «il giudice diminuirà straordinariamente la pena, tenendo presente che questa diminuzione non si applica, perché sia stato posto in essere una causa minima, ma per la considerazione della maggiore o minore pericolosità del delinquente colposo, in rapporto al minimo grado di gravità della colpa»<sup>90</sup>. Anche se la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tendono ad interpretare l'art. 114 c.p. in senso obiettivo<sup>91</sup>, quale contributo di minima importanza sotto il profilo causale; dunque, in senso difforme rispetto alle citate intenzioni del legislatore, che aveva prospettato la minima importanza quale elemento sintomatico della pericolosità del concorrente.

Ad ogni modo, non può prescindersi dal sottolineare come le elaborazioni citate richiedano, ai fini della riconducibilità all'art. 113 c.p. di contributi che non si pongono in una diretta connessione causale con l'evento, la sussistenza di un legame psicologico tra i concorrenti che giustifichi tale estensione dell'incriminazione (cfr. *infra*, § 5).

---

<sup>87</sup> Sul punto, cfr. anche COGNETTA, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 75, secondo cui l'art. 114 c.p. si riferisce a condotte che non possono considerarsi esecutive della fattispecie di parte speciale; ZINCANI, *La cooperazione nel delitto colposo. La portata incriminatrice dell'art. 113 c.p. nei reati a forma libera*, in *Cass. pen.*, 2014, 1, 171, secondo cui l'art. 114 c.p. si ataglia perfettamente all'ipotesi di condotte prive di autonomia sotto il profilo della tipicità colposa e quindi non autosufficienti ai fini di un'incriminazione monosoggettiva. L'Autore sottolinea come, nel caso in cui si utilizzasse un criterio strettamente condizionalistico, la previsione sarebbe superflua in quanto sarebbe esclusa a priori ogni graduazione dell'efficienza causale rispetto al fatto tipico. Cfr. anche LATAGLIATA, voce *Cooperazione nel delitto colposo*, cit., 623, secondo il quale ha avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione di un delitto l'azione del soggetto che non ha preso la decisione dell'azione colposa ma ne ha soltanto sollecitato la decisione o facilitato l'esecuzione.

<sup>88</sup> Cfr. *Lavori preparatori*, vol. V, 170.

<sup>89</sup> V. *Lavori preparatori*, vol. IV, II, 375. In argomento, DEL VECCHIO, *Cooperazione nel delitto colposo*, cit., 36, che ritiene che, ai fini dell'art. 114 c.p., si debba indagare il grado di pericolosità del delinquente colposo.

<sup>90</sup> Cfr. ALBEGGIANI, *Imputazione dell'evento e struttura obiettiva della fattispecie criminosa*, cit., 410, secondo cui la presa di posizione sul punto emergente dalla Relazione discenda più che altro da esigenze di coerenza verso le dichiarazioni precedentemente effettuate in merito alla causalità nella partecipazione, che da un'analisi della reale portata dell'art. 114 c.p.

<sup>91</sup> Sul punto, HELFER, *Il concorso di più persone nel reato: problemi aperti del sistema unitario italiano*, Torino, 2013, 73 ss.

Peraltro, anche l'indagine relativa alla causalità deve tener conto della distinzione tra fattispecie causalmente orientate e fattispecie a forma vincolata. Anche se si ritiene<sup>92</sup> che, in ogni caso, non si possa prescindere dall'utilizzo di un criterio strettamente condizionalistico. Ciò che muta è la modalità di atteggiarsi della fattispecie: nelle fattispecie causalmente orientate<sup>93</sup>, rileva già sotto il profilo monosoggettivo qualsiasi condotta che si sia posta in connessione causale con l'evento; di conseguenza, non si rinvengono differenze, sotto questo profilo, con il concorso di cause colpose indipendenti. Una situazione analoga si determina con riferimento alle fattispecie a forma vincolata con evento naturalistico<sup>94</sup>: in tal caso, la condotta atipica – in quanto non corrispondente alle modalità di commissione del fatto descritte dalla fattispecie di parte speciale – potrà rilevare ai sensi dell'art. 113 c.p. sia quando si sia posta in connessione eziologica con l'evento, sia quando si sia posta come condizione causalmente necessaria della condotta tipica. Per quanto concerne, invece, le fattispecie a forma vincolata prive di un evento naturalistico<sup>95</sup> – e, dunque, di mera condotta – l'art. 113 c.p. ha la funzione di incriminare contributi che sarebbero atipici rispetto alla fattispecie di parte speciale, i quali, essendo la fattispecie priva di evento, si dovranno porre in connessione causale non con quest'ultimo ma con la condotta tipica posta in essere dall'autore principale.

### **3.2. Le condotte dei concorrenti: i profili oggettivi e soggettivi**

Volendo dunque effettuare una ricognizione degli elementi che sicuramente devono essere presenti nell'ambito della fattispecie colposa plurisoggettiva, essi sono: la pluralità di persone, la realizzazione di un fatto di reato, la relazione causale – in termini strettamente condizionalistici, o in termini di agevolazione – tra i contributi dei concorrenti e l'evento.

---

<sup>92</sup> V. SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 51 ss.

<sup>93</sup> Si tratta della maggior parte delle fattispecie colpose. Assumono una rilevanza preminente l'omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p. e le lesioni personali colpose di cui all'art. 590 c.p.

<sup>94</sup> Si può pensare, ad esempio, al reato di epidemia colposa di cui all'art. 452, che punisce i delitti colposi contro la salute pubblica, rinviando all'art. 438 c.p., che incrimina il reato di epidemia, consistente nel cagionare un'epidemia tramite la diffusione di germi patogeni.

<sup>95</sup> Un esempio può essere individuato nel commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, punito sulla base dell'art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) che fa rinvio all'art. 442 c.p.

A questo punto, l'individuazione degli ulteriori elementi che la fattispecie in analisi deve presentare non risulta del tutto agevole. Si rammenta che si tratta di una fattispecie colposa, da cui la necessità della sussistenza, anche in via plurisoggettiva, degli elementi costitutivi dell'illecito colposo. A tal proposito, controversa risulta l'identificazione delle note caratteristiche delle condotte dei concorrenti, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo. Sicuramente, trattandosi di un illecito colposo, risulta pacifica la necessità della involontarietà dell'evento<sup>96</sup>. Evento che, si ritiene<sup>97</sup>, deve costituire la concretizzazione dello specifico rischio che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Inoltre, si richiede<sup>98</sup> che l'evento illecito sia prevedibile ed evitabile da parte del concorrente, secondo le regole ordinarie in materia di colpa.

Più discusso risulta, invece, il tema relativo al carattere colposo delle condotte. La disputa riflette l'impostazione a monte circa i connotati dell'illecito colposo e, in particolare, il dibattito relativo alla concezione psicologica o normativa della colpa. Se si aderisce ad una concezione normativa della colpa, ritenendo che la violazione del dovere di diligenza debba rilevare già in sede di tipicità, si richiederà<sup>99</sup> di verificare che le condotte dei concorrenti siano inosservanti di un dovere di diligenza già sul piano del fatto tipico<sup>100</sup>.

Si specifica<sup>101</sup> che l'inosservanza della regola cautelare può essere propria di ciascun concorrente, comune a tutti i concorrenti, ovvero può verificarsi l'ipotesi per la quale, per il tramite della partecipazione all'inosservanza altrui – ad esempio,

---

<sup>96</sup> In tal senso, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 579; ANTOLISEI, *Diritto penale*, cit., 516, che trae dall'elemento dell'involontarietà dell'evento la conclusione che la compartecipazione colposa non rivesta la totalità dei connotati del concorso di persone ma debba essere qualificata come una forma di concorso improprio; BRUSCO, *L'effetto estensivo della responsabilità penale nella cooperazione colposa*, cit., 2883.

<sup>97</sup> In argomento, SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 40; BRUSCO, *L'effetto estensivo della responsabilità penale nella cooperazione colposa*, cit., 2888; GRASSO, *Commento all'art. 113*, cit., 219; CORBETTA, *Commento all'art. 113*, cit., 1811.

<sup>98</sup> Sul punto, SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 34.

<sup>99</sup> In tal senso, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 609; CORBETTA, *Commento all'art. 113*, cit., 1810; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di Diritto penale*, cit., 508, secondo cui «peculiare del concorso [...] è il carattere colposo della condotta di partecipazione, come violazione di una regola di diligenza, prudenza o perizia»; ALDROVANDI, *Il concorso di persone nel reato colposo*, cit., 112.

<sup>100</sup> V. GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, cit., 117, secondo cui «nella cooperazione colposa ciascuno dei fatti che dà vita al fenomeno ripete la sua tipicità da una fattispecie di parte speciale»; di conseguenza, secondo l'Autore possono essere ricondotte all'art. 113 c.p. solamente quelle condotte che siano già intrinsecamente colpose.

<sup>101</sup> Sul punto, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 579.

mediante un'istigazione – l'inosservanza stessa divenga interamente riferibile anche al concorrente. Sotto il profilo strutturale, dunque, nelle fattispecie causalmente orientate sarà tipica la prima azione concorsuale che si sia posta in contrasto con una regola di condotta<sup>102</sup>. Per quanto concerne le fattispecie a forma vincolata, taluni<sup>103</sup> richiedono in ogni caso la violazione di una regola di diligenza, altri<sup>104</sup>, invece, sostengono che nell'ambito delle stesse la condotta possa essere tipica anche senza essere colposa, cioè senza porsi in contrasto con alcuna regola di diligenza. In quest'ultimo caso, tuttavia, al fine di salvaguardare il principio di personalità della responsabilità penale, si richiede che la condotta di almeno uno dei concorrenti sia inosservante di una regola cautelare, e che sia ravvisabile in capo agli altri la consapevolezza di cooperare a tale condotta.

Anche la giurisprudenza<sup>105</sup> ha spesso richiesto il preciso accertamento della colposità delle singole condotte dei concorrenti.

Altra dottrina<sup>106</sup>, invece, considera riconducibili alla cooperazione colposa anche quei contributi che non siano di per sé colposi sul piano materiale, purché sussistano ulteriori requisiti, individuati<sup>107</sup> nella presenza, sotto il profilo psicologico, dalla consapevolezza del carattere colposo della condotta altrui ovvero<sup>108</sup>, secondo una ricostruzione che muove da una concezione normativa, nell'inosservanza di una regola di diligenza di natura secondaria, avente ad oggetto

---

<sup>102</sup> Così, SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 67.

<sup>103</sup> Cfr. ID., *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 68 ss.

<sup>104</sup> V. CAMAIONI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 144, secondo cui negli illeciti a forma vincolata le condotte possono essere tipiche anche senza essere colpose, come nel caso di un commerciante che, senza colpa, ponga in vendita dei dolciumi che un grossista, negligenzemente, abbia lasciato adulterare.

<sup>105</sup> Cfr. Corte d'appello Perugia, 26 gennaio 2005, in *Giur. mer.*, 2006, 12, con nota di PIERRI, *La cooperazione nel delitto colposo: considerazioni in tema di struttura e di funzione*, 2709 ss., che ha previsto che ai fini della configurazione della cooperazione colposa sia necessario accertare il carattere colposo, e dunque inosservante, di ogni singola condotta colposa, per poi verificarne il nesso eziologico con l'evento e, infine, la prevedibilità ed evitabilità dell'evento; Cass. pen., Sez. IV, 7 dicembre 2005, n. 44623, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. III, 15 aprile 2009, n. 15707, *ivi*.

<sup>106</sup> In argomento, LATAGLIATA, voce *Cooperazione nel delitto colposo*, cit., 615 ss.; COGNETTA, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 81, sebbene l'Autore specifichi di trarre questa conclusione muovendo dalla concezione normativa della colpa e, dunque, da basi diverse rispetto a quelle – di matrice soggettiva – dalle quali Latagliata desume la riconducibilità alla cooperazione colposa anche di contributi atipici e, quindi, non autonomamente colposi. Per quanto concerne la tesi dell'Autore, cfr., *amplius*, § 4.1.

<sup>107</sup> In tal senso, LATAGLIATA, voce *Cooperazione nel delitto colposo*, cit., 615 ss.

<sup>108</sup> Sul punto, COGNETTA, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 77 ss.

non il proprio comportamento ma il comportamento di un altro soggetto da cui potrebbero derivare eventi lesivi.

Sotto il primo profilo, si fa riferimento<sup>109</sup> a condotte che autonomamente non si pongono in contrasto con alcuna regola cautelare ma che, per il tramite del citato requisito soggettivo, *id est* la consapevolezza della convergenza della propria condotta con la condotta colposa altrui, assumono una loro rilevanza concorsuale. Per effetto di tale adesione psicologica, dunque, la condotta neutra acquisisce quel medesimo disvalore penale che, in origine, riguardava solamente la condotta inosservante. Si ipotizza, ad esempio, il caso del noleggiatore di automobili che consegni un veicolo ad un soggetto munito di patente ma che la utilizzi in una gara di velocità non autorizzata: il noleggiatore risponde dell'eventuale evento dannoso provocato dal soggetto solamente laddove sia a conoscenza dell'utilizzo – inosservante di regole cautelari – che ne vuole fare quest'ultimo. In senso critico, si è evidenziato<sup>110</sup> come tale tesi rechi il rischio di travisare i connotati strutturali dell'imputazione colposa. Invero, il carattere colposo non sarebbe una qualità intrinseca dell'azione isolata dal contesto, ma una qualifica che dipende da tutte le circostanze concrete relative all'azione. Si ritiene<sup>111</sup>, infatti, che non sia corretto affermare che la condotta di concedere in noleggio un'autovettura sia autonomamente lecita e, dunque, non colposa, dovendo prima di tutto considerarsi le circostanze del caso concreto, nel senso che ciò che non rende lecita la condotta – e, questo, già su un piano monosoggettivo – sarebbe proprio l'adesione psicologica al comportamento illecito altrui. Nel senso che – si afferma<sup>112</sup> – accertata la consapevolezza dell'uso illecito, la condotta di concedere in noleggio risulta già in contrasto con una regola cautelare. E, dunque, sarebbe sufficiente verificare che l'evento lesivo rappresenti la concretizzazione della regola cautelare

---

<sup>109</sup> V. LATAGLIATA, voce *Cooperazione nel delitto colposo*, cit., 615 ss.

<sup>110</sup> Così, ANGIONI, *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, cit., 60.

<sup>111</sup> V. CAMAIONI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 153 s., che rileva come, nel caso in cui vi sia la consapevolezza dell'uso illecito che sarà fatto della vettura, il fondamento dell'incriminazione non dipende dall'art. 113 c.p. ma, prima ancora, dalla fattispecie monosoggettiva. Dunque, secondo l'Autore, il dato del legame psicologico tra le condotte non rappresenta quell'elemento ulteriore che consente di fare ricorso all'art. 113 c.p., bensì quell'elemento che vale a fondare l'oggettiva colposità già autonomamente, su un piano monosoggettivo. Solamente in un momento logicamente successivo il legame psicologico potrebbe venire in rilievo quale elemento ulteriore e tipico della fattispecie concorsuale, al fine, in questo caso, di distinguerla dal concorso di cause colpose indipendenti.

<sup>112</sup> Cfr. ANGIONI, *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, cit., 61.

violata, per far sì che il soggetto possa essere punito già in base alla fattispecie monosoggettiva.

### 3.3. Il legame psicologico tra le condotte dei concorrenti

Ancora più interessante e complessa è la questione relativa all'aspetto soggettivo delle condotte dei concorrenti. Rispetto a tale profilo, si riscontrano le più disparate elaborazioni dottrinali. Si tratta, peraltro, di questioni che risultano inscindibilmente collegate, da un lato, alla problematica relativa alla funzione dell'art. 113 c.p. (v. *infra*, § 5) e, dall'altro, alla distinzione tra cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti (v. *infra*, § 4).

Sotto questo profilo, risulta prevalente l'orientamento<sup>113</sup> che richiede, in capo al compartecipe, la consapevolezza di concorrere alla condotta altrui. Si tratta di un criterio che risulta dominante anche in giurisprudenza<sup>114</sup> e che viene tradizionalmente individuato quale *discrimen* tra la cooperazione colposa e il concorso di cause colpose indipendenti. È possibile rinvenire, tuttavia, anche pronunce<sup>115</sup> che si sono attestate su un criterio diverso e meno rigoroso rispetto a

---

<sup>113</sup> In argomento, FEROCI, *Concorso in reato colposo*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1931, 74; BATTAGLINI, *In tema di concorso di più persone nel reato colposo*, cit., 93 ss.; GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, cit., 124; BETTIOL, *Sul concorso di più persone nei delitti colposi*, cit., 676 s.; RENDE, *Cooperazione in reato colposo*, cit., 396 ss.; SPASARI, *Profili di teoria generale del reato in relazione al concorso di persone nel reato colposo*, cit., 80 ss.; PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 550; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., 516; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 579; ALBEGGIANI, *La cooperazione colposa*, cit., 519 ss.; RISICATO, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, cit., 150; BORGHI, *Nodi problematici e incertezze applicative dell'art. 113 c.p.*, cit., 9.

<sup>114</sup> Cfr., *ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 17 dicembre 2009, n. 48318, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, che esclude la ricorrenza della cooperazione colposa mancando, nel caso concreto, l'elemento della «signoria psicologica» e avendo i soggetti agito «inconsapevolmente ed indipendentemente dal fatto illecito altrui»; Cass. pen., Sez. IV, 17 gennaio 2012, n. 1248, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 12 aprile 2013, n. 16978, *ivi*; Cass. pen., Sez. Fer., 13 ottobre 2015, n. 41158, *ivi*, che, similmente alle citate sentenze, ha affermato che «ai fini dell'applicabilità dell'art. 113 cod. pen., è sufficiente la consapevolezza, anche unilaterale, di cooperare all'altrui fatto materiale».

<sup>115</sup> Si fa riferimento a quelle pronunce relative ad attività poste in essere da più soggetti non contestualmente ma in successione – ad esempio le attività mediche d'*équipe* o le attività d'impresa – nelle quali la giurisprudenza ritiene sufficiente la consapevolezza della partecipazione altrui all'attività e non considera necessaria la consapevolezza delle specifiche condotte o la conoscenza dei soggetti che le abbiano poste in essere. Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 22 giugno 2009, n. 26020, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, che ha affermato che, nell'ambito dell'organizzazione sanitaria, dell'organizzazione imprenditoriale, della pubblica amministrazione «esiste il legame psicologico previsto per la cooperazione colposa perché ciascuno degli agenti è conscio che altro soggetto [...] ha partecipato o parteciperà alla trattazione del caso». In termini analoghi, Cass. pen., Sez. IV, 7 giugno 2004, n. 25311, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 6215, in *Riv. it. med. leg.*, 2011, 256; Cass. pen., Sez. IV, 16 maggio 2016, n. 20125, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, che riassume chiaramente il criterio *de quo*, affermando che «per aversi

quello che prevede l'accertamento del summenzionato elemento soggettivo – un criterio che «tende a trascolorare nella mera rappresentabilità/prevedibilità»<sup>116</sup> – ritenendo sufficiente la consapevolezza della partecipazione di un altro soggetto allo stesso contesto nel quale si esplica la propria condotta, senza richiedere la conoscenza né specificamente delle persone operanti nella data attività, né delle loro specifiche condotte<sup>117</sup>.

Molteplici sono gli argomenti addotti a sostegno della necessità del legame soggettivo rappresentato dalla consapevolezza di cooperare con la condotta altrui. In primo luogo, già la Relazione del Guardasigilli al Progetto definitivo di codice, come detto, poneva in rilievo come l'elemento comune a tutte le forme di concorso fosse la «*scientia maleficii*», elemento di natura soggettiva identificabile nella «consapevolezza di concorrere con la propria all'azione altrui»<sup>118</sup>. In secondo luogo, si è evidenziato<sup>119</sup> come tale elemento appaia imposto da talune norme in materia di concorso di persone nel reato, quali le disposizioni in materia di circostanze aggravanti e attenuanti di cui agli artt. 113, comma 2, 118 e 119 c.p. L'art. 113, comma 2, c.p. prevede un aumento di pena per il soggetto che ha determinato altri a cooperare. A tal proposito, è evidente come, affinché si determini un altro soggetto a cooperare, non si possa prescindere dall'essere consapevoli dell'altrui condotta concorrente. A questa considerazione si obietta<sup>120</sup>, tuttavia, come si tratti di un argomento facilmente superabile, nel senso che, pur essendo

---

concorso di persone nel reato colposo, è sufficiente la consapevolezza della partecipazione di altri soggetti, indipendentemente dalla specifica conoscenza sia delle persone che operano sia delle specifiche condotte da ciascuna poste in essere, essendo la cooperazione ipotizzabile anche in tutte quelle ipotesi nelle quali il soggetto interviene essendo a conoscenza che la trattazione del caso non è a lui soltanto riservata, perché anche altri operanti nella medesima struttura ne sono investiti».

<sup>116</sup> In argomento, ALDROVANDI, *Commento all'art. 113*, cit., 749; tale rilievo critico è stato mosso anche da BORGHI, *Nodi problematici e incertezze applicative dell'art. 113 c.p.*, cit., 11, che ha evidenziato come il criterio in questione non sia idoneo a differenziare la cooperazione colposa dal concorso di cause colpose indipendenti.

<sup>117</sup> Sul punto, BRUSCO, *L'effetto estensivo della responsabilità penale nella cooperazione colposa*, cit., 2885 s.

<sup>118</sup> V. BATTAGLINI, *In tema di concorso di più persone nel reato colposo* cit., 91, secondo cui la *scientia maleficii* ha un contenuto diverso a seconda che si sia in presenza di un reato doloso o colposo: nel primo caso, corrisponde alla «volontà di concorrere alla produzione di un evento dannoso o pericoloso»; nel secondo caso, corrisponde alla «consapevole volontà di concorrere ad una condotta colposa»; DEL VECCHIO, *Cooperazione nel delitto colposo*, cit., 30 ss.; v. anche ALBEGGIANI, *I reati di agevolazione colposa*, cit., 198.

<sup>119</sup> In argomento, GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, cit., 123 ss.; PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 539 s.

<sup>120</sup> Così, GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, cit., 452; in termini analoghi, SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 87.

innegabile che la circostanza aggravante richieda la citata consapevolezza, si può agevolmente affermare che si tratti di un'ipotesi specifica – e, difatti, è un'ipotesi circostanziata – da cui non è possibile trarre la conclusione circa la necessità della consapevolezza della condotta altrui quale requisito generale della fattispecie plurisoggettiva colposa. Gli artt. 118 e 119 c.p. disciplinano, invece, la comunicabilità delle circostanze. Rileverebbe, in particolare, l'art. 118, comma 2, che dispone che «le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, che aggravano la pena per taluno di coloro che non sono concorsi nel reato, stanno a carico anche degli altri, sebbene non conosciute, quando hanno servito ad agevolare l'esecuzione del reato». Si ritiene<sup>121</sup> che una tale estensione di circostanze, che riguardano solo un partecipe, a tutti i concorrenti sia giustificabile solamente nella misura in cui sussista un collegamento di tipo psicologico tra i concorrenti stessi.

Un ulteriore argomento a sostegno della necessità del criterio psicologico risiederebbe nella considerazione che «lo stesso termine 'cooperazione' (derivante dal latino '*cooperari*', composto di co- 'con' e di '*operari*' 'operare')»<sup>122</sup> sembra riferirsi all'azione congiunta di più persone, e non ad un mero intreccio casuale di più condotte poste in essere autonomamente da diversi soggetti.

Per quanto concerne, più nello specifico, l'oggetto di tale consapevolezza, si sostiene<sup>123</sup> che la stessa debba riguardare le circostanze di fatto, relative alla condotta e al contesto di realizzazione dell'illecito, che costituiscono il substrato materiale su cui si fondano le qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia della condotta. Cionondimeno, risulta diffuso – seppur in misura minore rispetto a quello appena citato – un orientamento<sup>124</sup> che si spinge a richiedere, in capo ai concorrenti, non solo la consapevolezza della condotta altrui, ma anche il carattere colposo di

---

<sup>121</sup> Cfr. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 540; SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 110.

<sup>122</sup> V. BORGHI, *Nodi problematici e incertezze applicative dell'art. 113 c.p.*, cit., 8.

<sup>123</sup> Sul punto, ALDROVANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, cit., 90; RISICATO, *Cooperazione in eccesso colposo: concorso "improprio" o compartecipazione in colpa "impropria"*, in *Dir. pen. e proc.*, 2009, 5, 584; GRASSO, *Commento all'art. 113*, cit., 220; ZINCANI, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 173; CORBETTA, *Commento all'art. 113 c.p.*, cit., 1813.

<sup>124</sup> In argomento, LATAGLIATA, voce *Cooperazione nel delitto colposo*, cit., 615; SPASARI, *Profili di teoria generale del reato in relazione al concorso di persone nel reato colposo*, cit., 80; PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 75.

quest'ultima. A tale concezione, viene da più parti<sup>125</sup> eccepito che, a volerla accogliere, la cooperazione colposa potrebbe riguardare solamente le ipotesi di colpa cosciente<sup>126</sup>. Infatti, se un soggetto appare consapevole del fatto che una convergente condotta altrui risulta inosservante di regole cautelari, ne deriva che lo stesso possa prevedere l'evento lesivo che discende dalla violazione delle regole stesse. E l'agire, in ambito colposo, nonostante la previsione dell'evento, è proprio ciò che caratterizza la colpa cosciente. Anche se è stato affermato<sup>127</sup> come non necessariamente la consapevolezza del carattere colposo della condotta altrui implichi la colpa cosciente, potendo darsi il caso in cui il concorrente – pur consapevole del carattere colposo della condotta altrui – non preveda l'evento. Invece, vi è chi ha ritenuto<sup>128</sup> che la circostanza che il soggetto sia consapevole del carattere colposo della condotta altrui e, nonostante ciò, cooperi alla condotta stessa, determinerebbe una situazione riconducibile finanche ad un'ipotesi di dolo eventuale.

A fronte delle summenzionate impostazioni, che ritengono imprescindibile la presenza di un legame psicologico tra le condotte dei concorrenti, si riscontrano anche alcuni orientamenti di segno contrario<sup>129</sup>. I rilievi che sono stati mossi hanno

---

<sup>125</sup> In tal senso, ANGIONI, *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, cit., 47; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 609; CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 169; RISICATO, *Cooperazione in eccesso colposo*, cit., 584, secondo cui, se si accogliesse il criterio citato, ne discenderebbe «l'elitaria sopravvivenza» della cooperazione colposa nelle sole ipotesi di colpa cosciente. Anche la giurisprudenza ha criticato questo criterio, ritenendo che lo stesso rischia di rendere inutile l'art. 113 c.p., poiché determinerebbe la punibilità di condotte già autonomamente rimproverabili e punibili. Cfr., *ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 16 gennaio 2009, n. 1786, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

<sup>126</sup> Si tratta della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 3, c.p., che si sostanzia nell'«avere nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento».

<sup>127</sup> Sul punto, PIQUÈ, *La funzione estensiva della punibilità dell'articolo 113 c.p. in relazione ai delitti causali puri*, in *Cass. pen.*, 2014, 3, 883, che tuttavia sottolinea come la tesi che richiede la consapevolezza del carattere colposo della condotta altrui risulti eccessivamente limitativa, in quanto limiterebbe la cooperazione colposa o alle ipotesi di colpa cosciente, ovvero all'ipotesi di «colpa con consapevole inosservanza di una regola di condotta preventiva», escludendo, dunque, i casi in cui il soggetto non sia consapevole del carattere colposo della condotta altrui perché non se ne sia reso conto oppure non si sia soffermato a valutarlo.

<sup>128</sup> Così, GRASSO, *Commento all'art. 113*, cit., 220, il quale evidenzia come, laddove il concorrente si rendesse conto del carattere colposo della condotta altrui – e dunque potesse prevedere che dalla condotta stessa derivino eventi illeciti – e fosse consapevole di cooperare con una siffatta condotta, «si rappresenterebbe la possibilità di realizzazione dell'evento, grazie anche al proprio contributo, e verserebbe quindi in una situazione di dolo eventuale»; CAMAIONI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 153, evidenzia come tale rilievo «rischia di annullare tutto il settore della colpa per interazione, facendolo trasmigrare in quello del dolo (sia pure eventuale)».

<sup>129</sup> Risulta interessante segnalare come, già nel 1930, BETTIOL, *Sul concorso di più persone nei delitti colposi*, cit., 673, affermava: «non crediamo di esagerare affermando che gli scrittori i quali

riguardato principalmente la circostanza che tale concezione si ponga in contrasto con le più recenti acquisizioni in materia di colpa e, in particolare, con la concezione normativa della stessa<sup>130</sup>, che risulta oggi prevalente, e che identifica la colpa nella inosservanza di un dovere di diligenza.

Ad ogni modo, pur giungendo ad una conclusione diversa rispetto alle tesi che si basano su un criterio psicologico, è stato sottolineato<sup>131</sup> come il pregio di queste ultime sia di aver posto in luce la dimensione relazionale della cooperazione colposa, che non si esaurisce nella somma tra più condotte negligenti, ma assume rispetto ad esse un disvalore ulteriore, rappresentato dall'espressione di un rischio maggiore rispetto a quello che deriverebbe dalla semplice convergenza oggettiva delle condotte stesse.

Nell'ambito delle tesi che hanno rigettato l'adozione di un criterio squisitamente psicologico, taluni<sup>132</sup> hanno ritenuto necessaria la mera prevedibilità della condotta altrui concorrente con la propria, argomentando anche in base al rilievo che, utilizzando il più restrittivo criterio psicologico, si escluderebbe la riconducibilità all'ipotesi di cui all'art. 113 c.p. di molte ipotesi colpose caratterizzate da un'involontarietà non solo dell'evento ma, prima ancora, della condotta, quali ad esempio gli atti automatici, riflessi, istintivi<sup>133</sup>. Anche chi sostiene che l'elemento soggettivo necessario della cooperazione colposa sia la consapevolezza di cooperare con la condotta altrui, ritiene<sup>134</sup> che, in alcuni casi, la

---

negano od ammettono la possibilità di una partecipazione colposa, danno all'elemento soggettivo del concorso un'interpretazione troppo estesa». L'Autore, tuttavia, rientra tra coloro che richiedono, in capo al partecipe, la consapevolezza di accedere alla condotta altrui.

<sup>130</sup> In argomento, MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, cit., 166 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 565; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 357. Sul punto, GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza della responsabilità colposa*, cit., 2 s., afferma che, sebbene permangano trattazioni che, nel definire la colpa, pongono l'accento sul requisito della non volontà, questo carattere non rappresenti più l'unico «perno nozionale» della colpa ma ne rappresenti solamente un connotato negativo, essendo ampiamente riconosciuto che l'essenza della colpa vada ravvisata nella «violazione delle cautele doverose».

<sup>131</sup> Sul punto, CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 150.

<sup>132</sup> In tal senso, COGNETTA, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit. 88 ss.; SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 85.

<sup>133</sup> V. SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 113.

<sup>134</sup> Cfr. PIGHI, *La Cassazione e l'incerta autonomia della cooperazione colposa*, cit., 824, che fornisce l'esempio del soggetto che lasci incustodita per dimenticanza un'arma in un locale in cui è prevedibile che possano accedere dei bambini e, successivamente, uno di essi, giocando con l'arma, provochi la lesione o la morte di taluno. L'Autore sottolinea, tuttavia, come «la rappresentazione dell'altrui agire colposo costituisca l'ipotesi più frequente di collegamento plurisoggettivo in chiave concorsuale».

fattispecie plurisoggettiva possa venire in rilievo anche sulla base della semplice prevedibilità ed evitabilità della condotta altrui. La prevedibilità dell'altrui condotta concorrente con la propria, viene ritenuta<sup>135</sup> essere l'unico elemento in grado di ricostruire la norma cautelare che deve essere rispettata dal partecipe e, invero, la ricostruzione in esame richiede sempre, anche da parte di quest'ultimo, l'inosservanza di un dovere di diligenza. Dunque, anche se in alcuni casi la violazione della regola cautelare comporta la rappresentazione – e, dunque, la consapevolezza – della condotta altrui, l'elemento dirimente sarebbe, in ogni caso, costituito dalla prevedibilità della condotta stessa, da cui sarebbe possibile ricostruire la regola cautelare la cui violazione consentirebbe di evitare l'evento promanante dalla condotta dell'autore. Alla tesi che ritiene sufficiente la prevedibilità si risponde, però, che la stessa non sia idonea a porre in adeguato rilievo il fondamento della funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p., che sarebbe individuabile nel «contesto di attuale interazione consapevole»<sup>136</sup> tra le condotte dei concorrenti. Infine, sempre in relazione alla prevedibilità, si è evidenziato<sup>137</sup> come, nel contesto plurisoggettivo in analisi, il criterio di cui trattasi verrebbe ad assumere una funzione diversa rispetto a quella che assume nel contesto dell'illecito colposo monosoggettivo: invero, nell'ambito della cooperazione colposa, la prevedibilità avrebbe ad oggetto non già l'evento, bensì la condotta altrui e servirebbe a stabilire il collegamento tra le singole inosservanze dei diversi soggetti.

---

<sup>135</sup> Sul punto, SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 81.

<sup>136</sup> Così, RISICATO, *Cooperazione in eccesso colposo*, cit., 584; v. anche ID., *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, cit., 149, che evidenzia come, nel caso in cui la condotta dell'autore sia già inosservante di una regola cautelare, la mera prevedibilità della condotta stessa non basterebbe a fondare la responsabilità colposa, concorsuale, anche del partecipe; invece, nel caso in cui anche la condotta del partecipe sia colposa, lo stesso sarebbe punito già a titolo monosoggettivo e non sarebbe necessario l'utilizzo dell'art. 113 c.p.

<sup>137</sup> In argomento, CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 155; invece, CAMAIONI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 152, sempre in senso critico nei confronti del criterio *de quo*, afferma come la prevedibilità che la propria condotta interagisca con quella altrui nella produzione di un risultato colposo rappresenti un «doppione non necessario della colpa», nel senso che sarebbe proprio tale prevedibilità a fondare il giudizio sulla responsabilità colposa.

#### 4. La cooperazione colposa e il concorso di cause colpose indipendenti

Una delle questioni maggiormente rilevanti e dibattute in tema di cooperazione colposa risiede nell'identificazione del *discrimen* tra quest'ultima e il concorso di cause colpose indipendenti.

Il concorso di cause colpose indipendenti rappresenta un «macro-concetto»<sup>138</sup> nell'ambito del quale convergono temi afferenti sia alla colpa che al rapporto di causalità. Ritenendo opportuno fare riferimento alla definizione fornita da autorevole dottrina, esso può essere identificato in quel fenomeno «che si risolve nella produzione di un evento quale conseguenza di una mera coincidenza causale, fortuita di azioni od omissioni (negligenti) non collegate ad alcun vincolo subiettivo-morale»<sup>139</sup>. La peculiarità del fenomeno risiede, dunque, nella convergenza di più contributi causali che, autonomamente e senza alcun collegamento soggettivo tra gli stessi, determinino la produzione di un evento.

Si tratta di istituto che non ha ricevuto un'autonoma disciplina da parte del legislatore, sebbene una base normativa per lo stesso sia identificabile nell'art. 41, comma 3, c.p., che prevede che le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute – le quali, ai sensi del comma 1, non escludono il rapporto di causalità a meno che, ai sensi del comma 2, non siano state da sole sufficienti a determinare l'evento – possono consistere anche nel fatto illecito altrui. Dunque, gli elementi caratterizzanti il concorso di cause colpose indipendenti vengono individuati<sup>140</sup> nel sussistere di un'intersecazione tra più condotte colpose al momento della verifica di un evento e nell'essere, ciascuna delle condotte, *condicio sine qua non* dell'evento.

Già su un piano non giuridico, appare chiaro come la distinzione tra concorso di cause colpose indipendenti e cooperazione colposa sia individuabile nella circostanza che le condotte dei concorrenti siano, nel primo caso, isolate e, nel secondo caso, in qualche modo collegate tra di loro. Difatti, viene sovente indicata a titolo esemplificativo la seguente ipotesi tratta dall'ambito della circolazione stradale: a fronte della verifica di un incidente, nell'ambito del quale si sia

---

<sup>138</sup> Cfr. CORNACCHIA, *Il concorso di cause colpose indipendenti: spunti problematici*, in *Ind. pen.*, 1994, 645 s. (cui si rimanda per un'estesa trattazione sul tema), che evidenzia il carattere «'trans-categoriale' dell'istituto».

<sup>139</sup> V. ID., *Il concorso di cause colpose indipendenti*, cit., 646 s.

<sup>140</sup> In tal senso, ID., *Il concorso di cause colpose indipendenti*, cit., 650 s.

verificata la lesione o la morte di un soggetto, laddove l'evento sia stato cagionato a seguito di un incidente derivante dallo scontro tra due veicoli che viaggiavano in modo del tutto indipendente tra di loro, la vicenda sarà riconducibile al concorso di cause colpose indipendenti; laddove, invece, l'incidente da cui è occorso l'evento sia stato cagionato da un veicolo che stava partecipando, insieme ad altri, ad una gara di velocità non autorizzata, viene in rilievo la cooperazione colposa. Il concorso di cause colpose indipendenti determina, dunque, l'intersecarsi tra condotte che vengono giudicate separatamente, a titolo monosoggettivo, risultando la convergenza tra le stesse del tutto fortuita; la cooperazione colposa, invece, costituisce una fattispecie plurisoggettiva<sup>141</sup>. A tal proposito, se nel concorso di cause colpose indipendenti ciascuna delle condotte risulta già completa di tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie incriminatrice monosoggettiva, e dunque tipica e autonomamente punibile, nella cooperazione colposa potrebbero venire in rilievo condotte che, in assenza di una clausola di incriminazione suppletiva quale l'art. 113 c.p., non potrebbero essere ricondotte ad una fattispecie monosoggettiva, in quanto atipiche rispetto alla stessa<sup>142</sup>.

Sebbene queste considerazioni possano apparire di agevole comprensione, l'indagine giuridica sul tema risulta più complessa, come si cercherà di tratteggiare. Peraltro, appare necessario definire in via preliminare se la questione rivesta una rilevanza meramente dogmatica, o presenti invece dei profili di rilievo anche sul piano concreto ed applicativo. Invero, la circostanza che l'art. 113 c.p. preveda espressamente che i soggetti che hanno concorso nel delitto colposo soggiacciono alla pena stabilita per il delitto stesso, stabilendo il principio di pari responsabilità dei concorrenti, potrebbe spingere a ritenere che, in concreto, non discendano conseguenze pratiche dalla riconduzione di una vicenda concreta all'uno o l'altro

---

<sup>141</sup> In argomento, CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 133, che afferma che il concorso di cause colpose indipendenti rappresenta una vicenda con più soggetti «solo per accidens», ma strutturalmente implica l'intersecarsi fortuito tra fatti monosoggettivi.

<sup>142</sup> Cfr. FEROCI, *Concorso in reato colposo*, cit., 75, che afferma che, per cogliere ancora di più il distacco tra i due fenomeni, sarebbe preferibile evitare di qualificare il primo quale «concorso» di cause colpose indipendenti, risultando più opportuno, secondo l'Autore, qualificarlo come «coincidenza di colpe»; effettua un rilievo di natura terminologica anche PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2011, 273, che evidenzia come la locuzione «concorso di cause» sia impropria, dovendosi più opportunamente parlarsi di «condizioni» necessarie alla produzione della «causa efficiente» che ha cagionato l'evento, intendendosi la causa quale insieme delle condizioni stesse.

fenomeno. In realtà, nonostante si sia sostenuto<sup>143</sup> che rilevare la distinzione tra cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti abbia un valore meramente descrittivo, talune conseguenze applicative possono essere rivenute. Invero, nonostante la distanza tra cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti assuma una consistenza diversa a seconda che venga in rilievo una fattispecie causalmente orientata, ovvero una fattispecie a forma vincolata, stabilire di quale fenomeno si sia in presenza comporta profili di rilevanza applicativa per la generalità delle fattispecie. Tale rilevanza pratica risulta identificabile, sul piano sostanziale, nella sussistenza di talune disposizioni che si applicano solamente alla cooperazione colposa e non al concorso di cause colpose indipendenti<sup>144</sup>. In particolare, si fa riferimento alla disciplina delle circostanze aggravanti e attenuanti: si applicano alla cooperazione colposa gli artt. 111, 112 nn. 3 e 4, 113, comma 2, 114<sup>145</sup>, 118, 119 (cfr., *amplius*, § 5, con riferimento alla funzione di disciplina della cooperazione colposa). Inoltre, la distinzione tra i fenomeni in esame assume rilevanza concreta anche sul piano processuale. A tal proposito, l'art. 123 c.p., prevede che la querela si estenda di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato, e si ritiene<sup>146</sup> che tale effetto estensivo sia da ammettere nel caso di

---

<sup>143</sup> Così, PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 75, che afferma che «in un caso e nell'altro le conseguenze giuridiche sono le stesse e non v'è ragione, pertanto, di inquadrare le due ipotesi in diverse categorie».

<sup>144</sup> Sul punto, CORBETTA, *Commento all'art. 113 c.p.*, cit., 1808; ALDROVANDI, *Il concorso di persone nel reato colposo*, cit., 115; CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 164; ALDROVANDI, *Commento all'art. 113*, cit., 750.

<sup>145</sup> In argomento, v. Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 11439, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, che ha affermato che «l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. può essere concessa nei delitti colposi solo nel caso di cooperazione colposa ex art. 113 c.p. e non anche nella fattispecie del tutto diversa, quale si versa nel caso di specie, del concorso di causale di condotte colpose indipendenti in cui manca la necessaria e reciproca consapevolezza dei cooperanti di contribuire alla condotta altrui».

<sup>146</sup> In argomento, PALMIERI, *La distinzione tra cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti, e la sua rilevanza, in un caso di lesioni in ambito sanitario*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2017, 6, 289. Anche la giurisprudenza ha più volte affermato tale principio. Cfr. Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 1988, n. 6242, in *Cass. pen.*, 1989, 819; Cass. pen., Sez. IV, 9 luglio 2002, n. 40906, in *Cass. pen.*, 2004, 1640; Cass. pen., Sez. IV, 17 aprile 2007, n. 15262, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, ove si legge che «occorre distinguere l'ipotesi della cooperazione prevista dall'art. 113 c.p. da quella del concorso di azioni od omissioni colpose costituenti cause indipendenti dell'evento, poiché solo nella prima ipotesi la querela è estensibile ai concorrenti, a norma dell'art. 123 c.p., mentre nella seconda essa ha efficacia soltanto nei riguardi di colui o di coloro che sono indicati nella stessa come autori dei singoli fatti colposi»; Cass. pen., Sez. IV, 21 gennaio 2016, n. 50138, in *Foro it.*, che ha stabilito che «poiché la querela è condizione di procedibilità e concerne il fatto di reato, indipendentemente dall'autore del reato stesso, quando vi sono più concorrenti essa riguarda indistintamente tutti. Presupposto per l'applicabilità della norma è, dunque, un concorso nel medesimo reato di persone legate da un vincolo collaborativo

cooperazione colposa, e da escludere nell'ipotesi di un concorso di cause colpose indipendenti. Situazione analoga è quella prevista dall'art. 155, comma 2, c.p., in materia di remissione della querela, che prevede che la remissione fatta a favore anche di uno soltanto tra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata<sup>147</sup>. Risulta applicabile<sup>148</sup> in caso di cooperazione colposa, inoltre, l'art. 187, comma 2, c.p., in tema di obbligazioni *ex delicto*, che stabilisce che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, derivante dallo stesso.

Per di più – nonostante vi sia chi ha sostenuto che il problema relativo all'individuazione del *discrimen* tra cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti rappresenti un «problema immaginario»<sup>149</sup>, trattandosi di istituti del tutto sovrapponibili – si è affermato che una differenziazione tra cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti vada in ogni caso individuata, non fosse altro che per l'esigenza di «non inficiare il principio di non pleonasticità dei dati normativi»<sup>150</sup>.

Se la questione ha costituito l'occasione per il sorgere di molteplici elaborazioni dottrinali, sotto il profilo giurisprudenziale il tema ha rivestito in un primo momento un rilievo assai limitato. Infatti, l'unico profilo di rilievo riguardava la circostanza che nei giudizi di legittimità, nel caso in cui fosse stato contestato un concorso di cause colpose indipendenti e fosse poi stata applicata invece dal giudice la cooperazione colposa, i giudici<sup>151</sup> potessero riscontrare la violazione del principio

---

consapevole e da univocità di intenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 c.p. Di conseguenza, quando la partecipazione dei diversi imputati al fatto di reato risulti, invece, autonoma ed indipendente, la proposizione di querela nei confronti di ciascuno di essi rappresenta condizione primaria e necessaria per la procedibilità dell'azione penale '*ad personam*'».

<sup>147</sup> In giurisprudenza, per quanto concerne il concorso di persone nel reato, Cfr. Cass. pen., Sez. V, 8 settembre 2004, n. 36078, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 42918, cit.

<sup>148</sup> Cfr. BORGHI, *Nodi problematici e incertezze applicative dell'art. 113 c.p.*, cit., 6.

<sup>149</sup> Così, BOSCARRELLI, *Contributo alla teoria del concorso di persone nel reato*, Padova, 1958, 98.

<sup>150</sup> In tal senso, ANGIONI, *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, cit., 46.

<sup>151</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 6215, cit., che, nel caso concreto, essendo stata riconosciuta la cooperazione colposa a fronte della contestazione del concorso di cause colpose indipendenti, ha ritenuto che non fosse riscontrabile la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto la cooperazione colposa rappresenta «un più» rispetto al concorso di cause colpose indipendenti e la condotta accertata risultava ricompresa in quella oggetto di contestazione; invece, laddove fosse stato contestato il concorso di cause colpose indipendenti ma la vicenda fosse stata dai giudici ricondotta alla cooperazione colposa, il summenzionato principio sarebbe stato violato nel caso in cui fossero state applicate le aggravanti previste per la cooperazione colposa dall'art. 113, comma 2, c.p.

di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 c.p.p. (art. 477 nel precedente codice di procedura penale)<sup>152</sup>. La violazione può essere, ad esempio, riscontrata nel caso in cui si applichi una delle circostanze aggravanti della cooperazione colposa nonostante il fatto fosse stato, nella contestazione, ricondotto al concorso di cause colpose indipendenti, in quanto, come visto poc'anzi, tali circostanze non si applicano al concorso di cause colpose indipendenti. Invece, laddove non venga in rilievo l'applicazione di circostanze, ovvero non siano state effettuate modificazioni del fatto contestato, la giurisprudenza<sup>153</sup> ritiene rispettato il principio di correlazione tra accusa e sentenza anche nel caso in cui la cooperazione colposa venga riconosciuta senza essere stata previamente contestata, sulla base della considerazione secondo la quale l'unico profilo di differenziazione tra i due fenomeni riguardi l'elemento psicologico, dovendo i fatti considerarsi, invece, identici sotto il profilo materiale. Questo ultimo principio è stato espresso anche in un recente caso, nell'ambito del quale la Corte di cassazione ha stabilito che non fosse violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza da parte della condanna a titolo di cooperazione colposa, a fronte della contestazione del concorso di cause colpose indipendenti, in quanto l'imputazione, pur non facendo esplicito riferimento all'art. 113 c.p. e non utilizzando il vocabolo cooperazione, attribuiva agli imputati dei comportamenti che risultavano caratterizzati dalla «reciproca consapevolezza di contribuire con l'azione od omissione altrui alla produzione dell'evento non voluto»<sup>154</sup>.

---

<sup>152</sup> In argomento, BRUSCO, *L'effetto estensivo della responsabilità penale nella cooperazione colposa*, cit., 2884.

<sup>153</sup> Sul punto, ALDROVANDI, *Il concorso di persone nel reato colposo*, cit., 114. In giurisprudenza, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 30 gennaio 1980, in *Giust. pen.*, 1981, II, 407. Cass. pen., Sez. I, 18 marzo 1982, in *Cass. pen.*, 1984, 1773, che ha affermato che «la differenza tra la cooperazione nel delitto colposo e il concorso di cause colpose indipendenti, che abbiano cagionato l'evento, consiste unicamente nell'elemento psicologico, dato che nella cooperazione colposa è richiesta la consapevolezza di ciascuno di conferire il proprio apporto alla condotta nella quale poi trova causa l'evento. Ne consegue che nel caso di contestazione della cooperazione colposa e di condanna per cause indipendenti, non può prospettarsi alcuna violazione del principio di cui all'art. 477 c.p.p.»

<sup>154</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 19 aprile 2019, n. 33253, in *Foro it.*

#### 4.1. L'individuazione del *discrimen*: dal criterio del legame psicologico alle concezioni normative

Il criterio discretivo tra cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti è stato tradizionalmente individuato in un elemento di natura soggettiva, in conformità con le più risalenti impostazioni che, sia in materia di colpa che di concorso di persone nel reato, attribuivano ampia rilevanza ai profili psicologici.

Si è già visto (cfr. *supra*, § 3.3) come ampia parte della dottrina avesse sostenuto la necessità della consapevolezza di cooperare alla condotta altrui quale elemento imprescindibile della cooperazione colposa e idoneo a distinguerla dal concorso di cause colpose indipendenti. Taluni si erano, poi, spinti a richiedere la consapevolezza del carattere colposo della condotta altrui. Le criticità di queste due impostazioni dominanti – la consapevolezza di partecipare alla condotta altrui e la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui condotta – sono state evidenziate anche da molte pronunce giurisprudenziali<sup>155</sup>, sebbene rimanga prevalente l'orientamento<sup>156</sup> che ritiene imprescindibile la consapevolezza di cooperare con la condotta altrui. Per quanto concerne tale criterio, la giurisprudenza ha evidenziato come lo stesso recherebbe il rischio di determinare un'indiscriminata estensione dell'imputazione; per quanto attiene, invece, al criterio della consapevolezza del carattere colposo dell'altrui condotta, ha sostenuto che quest'ultimo comporterebbe il rischio di svuotare di significato l'art. 113 c.p. e, dunque, di rendere tale norma inutile, poiché le condotte che implicano una consapevolezza della colposità della condotta altrui potrebbero comportare un atteggiamento già autonomamente rimproverabile.

---

<sup>155</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 17 gennaio 2012, n. 1428, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; in argomento, v. CONFORTI, *Il fuoco non l'ha acceso lui? Scatta comunque la cooperazione colposa*, in *Dir. e giust.*, 2012, 85 ss.; in termini analoghi, Cass. pen., S. U., 18 settembre 2014, n. 38343, cit.; Cass. pen., Sez. IV, 23 luglio 2018, n. 34788, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it).

<sup>156</sup> *Ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 12 novembre 2009, in *Giust. pen.*, 2010, II, 368; Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 11439, cit.; Cass. pen., Sez. IV, 28 novembre 2016, n. 50318, in <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/>; più di recente, Cass. pen., Sez. IV, 26 marzo 2019, n. 25846, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, ove si legge che «non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta [...] essendo sufficiente la mera conoscenza dell'altrui partecipazione, intesa come consapevolezza del fatto che altri sono investiti in una determinata attività, con conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, pertanto ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella altrui».

Anche la dottrina si è posta in senso molto critico nei confronti del criterio psicologico, sul rilievo che lo stesso si ponga in contrasto con le più recenti elaborazioni in materia di colpa, che muovono da una concezione della stessa di carattere oggettivo e normativo, individuandola nel contrasto con una regola di condotta. Di conseguenza, anche nell'ambito della fattispecie plurisoggettiva, non sarebbe possibile prescindere dall'accertamento della colposità della condotta, sotto forma di violazione della regola cautelare.

Di seguito, si riporteranno le elaborazioni che hanno tentato di superare il criterio del legame psicologico.

Una tra le elaborazioni più risalenti ha affermato<sup>157</sup>, in merito al rapporto tra cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti, che la distinzione sarebbe individuabile non tanto sul piano naturalistico, quanto in un diverso modo di considerare il fenomeno. Infatti, rispetto alle fattispecie causalmente orientate, nelle quali rileva qualsiasi condotta che si ponga in connessione causale con l'evento lesivo, la cooperazione colposa e il concorso di cause colpose indipendenti risultano identiche dal punto di vista materiale. La distinzione risiederebbe, tuttavia, nella circostanza che potrebbero essere ricondotti alla cooperazione colposa alcuni comportamenti che rivestono un'efficacia eziologica mediata nei confronti dell'evento lesivo. Si tratta di comportamenti che sono caratterizzati da una «pericolosità ancora astratta e indeterminata» e che divengono rilevanti solamente nel momento in cui incontrano la condotta altrui<sup>158</sup>. Dunque, si attribuisce una minore importanza al criterio psicologico, richiedendosi la colposità della singola condotta per il tramite del criterio di prevedibilità dell'evento – che postula necessariamente la prevedibilità dell'attività altrui – ma senza che sia necessario alcun collegamento psicologico tra i contributi dei concorrenti. Ciò che rileva è, quindi, la semplice coincidenza tra i comportamenti su un piano oggettivo<sup>159</sup>.

---

<sup>157</sup> In argomento, PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 75 s.

<sup>158</sup> In senso critico, SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 98, secondo cui la pericolosità astratta e indeterminata delle condotte non rappresenta un criterio idoneo a distinguere la cooperazione colposa dal concorso di cause colpose indipendenti, poiché anche nel concorso di cause colpose indipendenti la pericolosità della condotta risulta inizialmente astratta e diviene, poi, specifica solamente a seguito della verifica dell'evento concreto, tramite il quale è possibile ricostruire quale sia stata la regola cautelare violata; in termini analoghi, CAMAIONI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 151.

<sup>159</sup> Così, PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 74; BOSCARRELLI, *Contributo alla teoria del concorso di persone nel reato*, cit., 95 ss.

In senso critico nei confronti delle impostazioni “soggettiviste” è stato, inoltre, affermato<sup>160</sup> che la lettera dell’art. 113 c.p. non richieda alcuna delle componenti psicologiche, le quali sarebbero state, dunque, inserite dalla dottrina in via interpretativa, con la finalità di limitare i possibili eccessi applicativi cui potrebbe condurre la fattispecie concorsuale. Viene, quindi, fortemente criticata<sup>161</sup> la considerazione<sup>162</sup> secondo cui la consapevolezza di cooperare rappresenti il requisito soggettivo minimo di ogni fattispecie concorsuale, affermando che si tratti di un’affermazione apodittica e discendente dall’influenza che, in tema di cooperazione colposa, è stata esercitata dalle acquisizioni in materia di concorso nel reato doloso. L’Autore<sup>163</sup> che ha prospettato la critica, ritiene che l’affermazione contestata sia mossa dall’esigenza di delimitare l’eccessiva estensione della tipicità della fattispecie concorsuale; esigenza cui sarebbe possibile far fronte, invece, tramite la semplice applicazione dei criteri valenti per le fattispecie monosoggettive. In particolare, occorrerebbe applicare i criteri di collegamento tra la condotta inosservante e l’evento e, dunque, in primo luogo accertare la sussistenza di un condizionamento tra la condotta di cooperazione e l’evento e, in secondo luogo, verificare che la vicenda cooperativa sia contraria ad almeno una regola cautelare la cui violazione abbia aumentato il rischio di verificazione dell’evento stesso.

Nello specifico, l’elaborazione in esame prevede che l’elemento fondante la struttura della fattispecie plurisoggettiva colposa non sia da rintracciare nel criterio della consapevolezza, ma possa essere costruito sulla base del tipo di regola cautelare violata dai concorrenti.

---

<sup>160</sup> In tal senso, GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, cit., 451 s.; in termini analoghi, CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 181, secondo il quale l’obiezione più significativa all’utilizzo del criterio psicologico sia quella di apriorismo, poiché non è possibile rinvenire alcuna norma del codice che richieda un simile accertamento; cfr. anche PATERNITI, voce *Concorso di persone nel reato*, cit., 6, secondo cui «l’art. 113, nel suo complesso, non dà particolare rilievo agli aspetti psicologici dei comportamenti considerati».

<sup>161</sup> Così, GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, cit., 452; sul punto, anche CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 167, che evidenzia come, ritenendo necessaria la consapevolezza di cooperare, si richiede un *quid pluris* rispetto a quanto occorre a fondare il rimprovero colposo, cioè si richiede l’attuale rappresentazione – e, dunque, non solo la prevedibilità – della condotta altrui.

<sup>162</sup> Cfr. ALBEGGIANI, *La cooperazione colposa*, cit., 520.

<sup>163</sup> V. GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, cit., 452.

Le norme la cui violazione può venire in rilievo ai fini dell'art. 113 c.p. sarebbero di due tipi. In primo luogo, esse possono consistere in quelle stesse regole cautelari che rilevano in sede monosoggettiva. Si tratta di regole cautelari che esercitano la propria funzione di prevenzione esclusivamente nei confronti dell'evento e non comprendono nel proprio spettro preventivo negligenze altrui. In secondo luogo, possono rilevare particolari tipologie di regole cautelari<sup>164</sup> che hanno la funzione di evitare che dalla condotta di terzi promanino eventi lesivi. Si tratta di norme che richiedono il coordinamento della propria condotta con i comportamenti altrui, senza che, tuttavia, ne derivi necessariamente una posizione di garanzia in capo al soggetto che deve agire tenendo conto delle possibili inosservanze di terzi<sup>165</sup>. Queste vengono considerate<sup>166</sup> quali norme eccezionali e tassative e presentano la peculiarità per la quale la condotta che si ponga in violazione delle stesse vada raffrontata non soltanto con l'evento lesivo, ma anche con la condotta altrui con cui la stessa doveva coordinarsi: nel senso che dovrà essere non solo essere accertato che la condotta inosservante abbia aumentato il rischio di verificazione dell'evento ma, prima ancora, che la stessa abbia aumentato il rischio di verificazione dell'altrui condotta.

Risulta, poi, necessario segnalare un'altra fondamentale elaborazione<sup>167</sup> che, rigettando il criterio psicologico, ha previsto che possano essere ricondotti alla cooperazione colposa anche contributi atipici, non direttamente sussumibili nella fattispecie incriminatrice monosoggettiva, ma che si pongano in contrasto con particolari obblighi cautelari, nello specifico obblighi cautelari di natura secondaria che si riferiscono non alla propria condotta ma alla condotta altrui, con la funzione di coordinarla, controllarla, impedire che dalla stessa discenda la commissione di

---

<sup>164</sup> Questa seconda categoria di regole cautelari sono le stesse individuate nell'elaborazione di COGNETTA (v. *infra*, § 4.1), *La cooperazione colposa*, cit., 88 ss., con la differenza che quest'ultimo ritiene che la fattispecie cooperativa sia limitata a tali tipologie di norme, laddove GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, cit., 452 ss., le include tra le possibili regole cautelari che possono rilevare *ex art.* 113 c.p.

<sup>165</sup> Viene addotto l'esempio di un istruttore di scuola guida che, a seguito della manovra scorretta di un aspirante patentato, intervenga anch'esso con una manovra scorretta, provocando la lesione di un pedone. Così, GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, cit., 454.

<sup>166</sup> In tal senso, ID., *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, cit., 454.

<sup>167</sup> In argomento, COGNETTA, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 80 ss. L'Autore specifica espressamente che «l'azione colposa si caratterizza [...] per l'elemento normativo 'inosservanza della diligenza oggettiva dovuta'» ed è, dunque, su tale elemento che si sofferma la sua indagine.

reati<sup>168</sup>. Si tratterebbe, dunque, di condotte che non si pongono in una diretta relazione eziologica con l'evento lesivo, bensì in una relazione mediata, per il tramite della condotta altrui. Affinché tali condotte possano essere imputate al compartecipe, si prescinde dal criterio della consapevolezza della condotta, ritenendo che tale criterio non risulti né sufficiente, né necessario. Può essere non sufficiente, nel caso in cui la richiesta adesione psichica sia esercitata nei riguardi di una condotta del tutto neutra e, dunque, non colposa, dell'autore principale. Può essere non necessaria, poiché nel caso in cui la condotta principale sia colposa, ai fini dell'imputazione dell'evento anche al compartecipe risulta sufficiente che lo stesso possa rappresentarsi – e non deve, dunque, esserne a conoscenza – il carattere colposo della condotta altrui. Anche in tal caso, si muove da una concezione normativa della colpa<sup>169</sup>, non ritenendosi di poter prescindere dalla violazione di una regola cautelare. La regola cautelare violata in tal caso, tuttavia, avrebbe una natura particolare, avendo ad oggetto non già la condotta del partecipe, bensì una condotta altrui.

La cooperazione colposa andrebbe, dunque, a delineare una tipicità di secondo livello, sanzionando condotte – di agevolazione o determinazione della condotta dell'autore principale – che si pongono in violazione di regole cautelari che non hanno come diretta finalità quella di impedire l'evento concretamente verificatosi.

Alla tesi appena citata, si è obiettato<sup>170</sup> che la stessa conferma proprio l'assunto che si propone di confutare, cioè l'assunto per il quale certi comportamenti, non potendo essere sussunti in una fattispecie incriminatrice di parte speciale, necessitano dell'art. 113 c.p. Si ritiene, al contrario, che condotte di tal fatta già sarebbero tipiche sulla base delle fattispecie monosoggettive, in quanto

---

<sup>168</sup> Esempi che vengono adottati sono l'obbligo di chi possiede un'arma di adoperare la diligenza necessaria affinché persone inesperte non riescano facilmente ad impossessarsene oppure l'obbligo del preposto di verificare il comportamento dei lavoratori subordinati. In tal senso, COGNETTA, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 88.

<sup>169</sup> Cfr. COGNETTA, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 88, che afferma che «se è vero, in chiave generale, che la colpa non si risolve in un dato psichico ma in un giudizio di qualificazione normativa del comportamento alla stregua di determinate regole di diligenza o prudenza, il carattere colposo di un atto atipico di cooperazione non può che discendere, anch'esso, dalla violazione di un dovere di natura cautelare».

<sup>170</sup> Così, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 610 s.

sarebbero riconducibili ai reati omissivi impropri<sup>171</sup>, il cui disvalore si sostanzierebbe proprio nella violazione di obblighi cautelari di natura secondaria. Inoltre, si è affermato<sup>172</sup> che, nonostante sia innegabile la presenza nell'ordinamento di norme cautelari volte a prevenire comportamenti illeciti derivanti dalla condotta altrui, non è, tuttavia, individuabile un generale dovere precauzionale nei confronti dei comportamenti altrui che venga in rilievo nel momento in cui si giunga a contatto con una condotta di terzi.

Un'altra critica<sup>173</sup> a tale tesi, si è concentrata sul rilievo che la stessa finirebbe per determinare un'incontrollata estensione della tipicità – abbiamo visto, infatti, come la stessa introduca una tipicità “di secondo livello” – rafforzando l'impostazione repressiva che ha ispirato il legislatore del codice Rocco nell'introduzione dell'art. 113 c.p.

Sempre con riferimento al criterio psicologico, in particolare nei riguardi della tesi che richiede la consapevolezza di partecipare alla condotta altrui, si è affermato<sup>174</sup> che la stessa dica troppo o troppo poco. Direbbe troppo poco poiché non risulterebbe idonea a dare conto di quale sia il fondamento della rimproverabilità del concorrente<sup>175</sup>. Non consentirebbe, infatti, di individuare degli specifici profili di colpa in capo al concorrente stesso, limitandosi a postulare un'adesione psicologica alla colpa dell'autore. Direbbe, invece, troppo, in quanto la consapevolezza del comportamento altrui non risulta richiesta dalla fattispecie plurisoggettiva di cui all'art. 113 c.p. L'elaborazione che ha prospettato tali critiche, dunque, similmente a quelle poc'anzi citate, ritiene che non si possa prescindere dall'accertamento di tutti i criteri d'imputazione colposa, in particolare l'accertamento della violazione della regola cautelare. Sotto il profilo soggettivo,

---

<sup>171</sup> In tal senso, anche BERSANI, *Appunti sulla funzione della cooperazione colposa nella sistematica del c.p.*, cit., 1000.

<sup>172</sup> V. PIGHI, *La Cassazione e l'incerta autonomia della cooperazione colposa*, cit., 822, che evidenzia come «tale situazione darebbe adito ad una falla nel principio di legalità, consentendo una criminalizzazione a tutto spiano sulla mera consequenzialità causale delle condotte».

<sup>173</sup> In tal senso, GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, cit., 82.

<sup>174</sup> Così, SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 77 ss.

<sup>175</sup> In termini analoghi, ANGIONI, *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, cit., 47, secondo cui a primo impatto il requisito della consapevolezza «appare come il portato di un modo di pensare concettualistico: si cerca spazio per separare ipotesi di concorso dal mero convergere di cause indipendenti, ma non ci si pone affatto il problema della ragion d'essere del diverso regime [...] delle due categorie concettualmente ricavate».

sarebbe, quindi, sufficiente la prevedibilità della condotta altrui concorrente con la propria (v. *supra*, § 3.3.).

Ad ogni modo, a fronte delle elaborazioni che, muovendo da una concezione normativa della colpa, rifiutano l'utilizzo di criteri psicologici, vi è chi ha evidenziato<sup>176</sup> come non necessariamente l'utilizzo di un criterio psicologico sia idoneo a minare la normatività della colpa.

Invero, si è sostenuto<sup>177</sup> che la sussistenza del requisito soggettivo che si sostanzia nella consapevolezza di cooperare con altri, rappresenti l'unica ragione che giustifica<sup>178</sup>, sia dal punto di vista della pericolosità oggettiva che della colpevolezza, la sussistenza di una normativa *ad hoc* distinta dal concorso di cause colpose indipendenti. Dunque, la valorizzazione del requisito soggettivo consentirebbe anche di cogliere la specifica dimensione normativa della responsabilità colposa plurisoggettiva. Si sostiene, infatti, che la dimensione concorsuale della colpa sarebbe caratterizzata da una maggiore pericolosità rispetto a quella monosoggettiva, discendente proprio dalla convergenza consapevole delle condotte, che determinerebbe un obbligo cautelare aggiuntivo, «che si traduce nel comune dovere di coordinare la propria attività pericolosa con quella altrui o di evitare di potenziare – influenzandola, consapevolmente con il proprio comportamento imprudente – l'imprudenza altrui»<sup>179</sup>.

---

<sup>176</sup> In argomento, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 578. ALBEGGIANI, *La cooperazione colposa*, cit., 520, che ritiene che, sebbene l'attenzione rivolta alla dimensione normativa della colpa anche in ambito concorsuale sia opportuna, ciò non deve condurre a rinunciare ad un criterio di tipo soggettivo; BORGHI, *Nodi problematici e incertezze applicative dell'art. 113 c.p.*, cit., 9.

<sup>177</sup> Sul punto, ALBEGGIANI, *La cooperazione colposa*, cit., 520; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 578. Si pone in senso critico rispetto a tale impostazione, ANGIONI, *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, cit., 54, secondo cui il requisito della consapevolezza della condotta altrui non potrebbe svolgere la funzione di sopperire all'assenza, nel concorso colposo, di un elemento analogo al dolo di concorso (che giustifica l'incriminazione del fatto, atipico sotto il profilo monosoggettivo, del partecipe), in quanto il requisito in esame non presenta elementi che, sul piano della pericolosità oggettiva, soggettiva o della lesività del fatto, giustificano la portata incriminatrice dell'art. 113 c.p. L'Autore sostiene, infatti, che questi «indici di penalizzazione non mutano [...] di qualità o di misura a seconda che il soggetto sia o no consapevole di cooperare al fatto altrui». Rileva, poi, come la colpevolezza sarebbe più pregnante nel caso in cui si richiedesse il criterio più stringente della consapevolezza del carattere colposo della condotta altrui, ma si tratterebbe di una differenza quantitativa minima non idonea a costituire elemento giustificativo della punibilità *ex art.* 113 c.p.

<sup>178</sup> In termini analoghi, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 578, secondo cui il legame psicologico tra le condotte rappresenta l'unico elemento che giustifica un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello che si applicherebbe all'incontro casuale tra condotte indipendenti.

<sup>179</sup> Cfr. ALBEGGIANI, *La cooperazione colposa*, cit., 520. L'Autore ritiene che il consapevole convergere delle condotte determina una pericolosità aggiuntiva rispetto a quella insita nella violazione della regola cautelare che rileva già a titolo monosoggettivo. Viene addotto l'esempio della gara di velocità tra veicoli: ogni aumento di velocità – e, dunque, ogni violazione cautelare,

Questa elaborazione ha, infine, posto in luce un altro elemento che pare importante sottolineare. Si è affermato<sup>180</sup> che le tesi che escludono la rilevanza del legame psicologico sul rilievo della concezione normativa della colpa, individuando, dunque, l'essenza della fattispecie plurisoggettiva in un'inosservanza di natura cautelare, sembrano sovrapporre due piani che, seppur caratterizzati da reciproche influenze, dovrebbero essere tenuti distinti: quello della responsabilità colposa monosoggettiva e il piano specifico della responsabilità concorsuale.

#### **4.2. Le più recenti acquisizioni: la “pretesa d'interazione prudente”. Rinvio.**

Abbiamo visto come, nel tentativo di individuare un *discrimen* tra cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti, la dottrina si sia progressivamente emancipata dall'utilizzo del criterio psicologico, a favore di criteri di natura diversa che ponessero in rilievo – in conformità con la più recente concezione normativa della colpa – il rilievo oggettivo della fattispecie concorsuale. Per quanto concerne la giurisprudenza, è possibile affermare che la stessa abbia continuato ad individuare nella consapevolezza di cooperare con la condotta altrui il tratto differenziale e caratteristico della cooperazione colposa. Al contempo, tuttavia, anche in sede giurisprudenziale si è progressivamente spostata l'attenzione dagli elementi di natura soggettiva al rilievo obiettivo della fattispecie, nel tentativo di individuare l'essenza della fattispecie cooperativa già sul piano obiettivo.

A tal proposito, risulta interessante richiamare la considerazione<sup>181</sup> secondo cui la fattispecie in analisi avrebbe seguito, nell'elaborazione dottrinale, un corso analogo rispetto agli studi dogmatici sul dolo e sulla colpa: inizialmente, la dottrina aveva qualificato la cooperazione colposa come una sorta di «corpo estraneo rispetto alla partecipazione»<sup>182</sup>, sulla base del summenzionato “vizio metodologico” secondo cui il concorso dovesse essere necessariamente doloso e caratterizzato da una volontà comune, e negando dunque tale carattere alla

---

già autonomamente colposa – accresce la pericolosità della condotta complessiva in quanto funge da fattore influenzante gli altri compartecipi ad accrescere a loro volta la propria velocità e, dunque, a comportarsi in maniera ancora più inosservante.

<sup>180</sup> V. ID., *La cooperazione colposa*, cit., 520; in senso analogo, PIQUÈ, *La funzione estensiva della punibilità dell'articolo 113 c.p. in relazione ai delitti causali puri*, cit., 884.

<sup>181</sup> Sul punto, CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit., 173 s.

<sup>182</sup> ID., *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit., 173 s.

cooperazione colposa; successivamente, la cooperazione colposa è stata analizzata in senso prettamente psicologico – sempre sulla base della preminenza attribuita all’elemento psicologico anche rispetto all’illecito e al concorso doloso – e, infine, parallelamente alla considerazione della colpa in senso prettamente normativo, si è attribuita maggiore rilevanza agli elementi di carattere oggettivo della fattispecie.

In tale mutato contesto, si è attribuito rilievo al contesto organizzativo in cui vengono in rilievo le condotte e le attività esercitate in forma plurisoggettiva, individuando l’essenza della cooperazione colposa in una “pretesa d’interazione prudente” tra i soggetti concorrenti. Si ritiene, tuttavia, di approfondire l’indagine di tali criteri di più recente emersione nella sede in cui verranno analizzati i profili di rilievo della cooperazione colposa nell’ambito del diritto penale del lavoro. (cfr. *infra*, Cap. IV).

## **5. La funzione della cooperazione colposa**

Dopo aver verificato che la cooperazione colposa presenti una propria autonomia sia rispetto al concorso di persone nel reato doloso, sia rispetto al concorso di cause colpose indipendenti, è necessario chiedersi quale sia la funzione di questa fattispecie nel sistema.

In generale, le fattispecie concorsuali possono rivestire due distinte funzioni. La prima è la funzione di disciplina, locuzione con cui si identifica la funzione di una disposizione di assoggettare ad un particolare trattamento dei fatti che sarebbero già autonomamente punibili sulla base di una fattispecie incriminatrice di tipo monosoggettivo<sup>183</sup>. La funzione di disciplina risulta, in particolare, necessaria all’individuazione del trattamento sanzionatorio cui devono essere assoggettati i concorrenti.

La seconda funzione è, invece, quella incriminatrice, che consiste nell’attribuire rilevanza penale a comportamenti che sarebbero atipici rispetto alle fattispecie di parte speciale, e che possono essere puniti solamente sulla base della presenza di una norma *ad hoc* quale quella sul concorso di persone nel reato. A tal proposito, è possibile anticipare che, se risulta pacifico che la cooperazione colposa

---

<sup>183</sup> In tal senso, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 608; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di Diritto penale*, cit., 485.

rivesta una funzione di disciplina, con riferimento ad una sua eventuale funzione incriminatrice sussistono ricostruzioni molto discordanti, da cui consegue una diversità di opinioni circa l'effettiva utilità di una disposizione come l'art. 113 c.p. nel sistema.

### **5.1. La funzione di disciplina**

Indubabilmente l'art. 113 c.p. esercita una funzione di disciplina<sup>184</sup>, nel senso che assoggetta determinati comportamenti ad un particolare trattamento penalistico, incidente sulla misura della pena da applicare. Invero, la disciplina normativa prevede alcune disposizioni che sono espressamente applicabili alla cooperazione colposa, cui se ne devono aggiungere altre che vengono estese alla cooperazione colposa in quanto forma di concorso di persone nel reato<sup>185</sup>.

Nello specifico, la funzione di disciplina risulta assolta dall'art. 113, comma 2, c.p., che stabilisce un aggravamento di pena per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto se ricorrono le condizioni previste dagli artt. 111 e 112, comma 1, nn. 3 e 4 c.p. Per quanto concerne tali condizioni, l'art. 111 prevede una circostanza aggravante per il soggetto che ha determinato a commettere il reato una persona non imputabile o non punibile. Per quanto attiene, invece, all'art. 112, i nn. 3 e 4 prevedono un aumento di pena per chi ha determinato a commettere il reato persone soggette alla propria autorità, direzione o vigilanza ovvero minori di anni 18 o persone in stato di infermità o deficienza psichica. Dato l'espresso riferimento ai numeri 3 e 4, si considera<sup>186</sup> da escludere l'applicazione alla cooperazione

---

<sup>184</sup> V. INSOLERA, voce *Concorso di persone nel reato*, cit., 480, «a noi pare che incontestabile sia la sua valenza nell'ambito della commisurazione della pena, considerato il disposto del capoverso».

<sup>185</sup> Sul punto, LATAGLIATA, voce *Cooperazione nel delitto colposo*, cit., 623, che afferma che in merito alle circostanze aggravanti ed attenuanti, alle esimenti e alle cause estintive del reato e della pena, valgono per la cooperazione colposa le stesse disposizioni previste per il concorso di persone.

<sup>186</sup> Cfr. CARACCIOLI, *Profili del concorso di persone nelle contravvenzioni*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1971, 957, secondo cui, con riferimento alle circostanze di cui ai numeri 1 e 2. dell'art. 112 c.p., «il raggio d'azione delle stesse [...] è stato escluso quanto ai delitti colposi per una ragione attinente alla struttura intrinseca delle situazioni ivi previste: esse, cioè, richiedono il dolo». Infatti, per quanto concerne il n. 1, la *ratio* dell'aggravamento di pena risiede nella maggiore pericolosità derivante dall'alto numero di persone "associatesi" per commettere il reato, maggiore pericolosità che non sussisterebbe, invece, se tutti i compartecipi fossero in colpa; il n. 2, invece, che richiama la promozione, la direzione e l'organizzazione dell'attività, presuppone la volontà di commettere il reato. In termini analoghi, CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 125; ALBEGGIANI, *I reati di agevolazione colposa*, cit., 194, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 537.

colposa dei numeri 1 e 2<sup>187</sup>, anche se taluni<sup>188</sup> la ammettono, ritenendo che il rinvio operato da parte dell'art. 113 alle norme citate non avrebbe la funzione di escludere dalla disciplina della cooperazione colposa tutte le norme non espressamente richiamate, bensì servirebbe a sottolineare espressamente la possibilità di una «determinazione» anche nel contesto della cooperazione colposa, motivo per cui sarebbero richiamati esclusivamente i numeri 3 e 4 dell'art. 112 c.p. Anche perché, si afferma<sup>189</sup>, la riconducibilità alla cooperazione colposa anche dei numeri 1 e 2 sarebbe confermata dal fatto che il n. 2 faccia esplicito riferimento ad una «cooperazione».

Inoltre, la funzione di disciplina risulta assoluta anche dalla previsione di cui all'art. 114 che, ai sensi del comma 1, si applica sia al concorso di persone nel reato doloso che alla cooperazione colposa. L'art. 114 c.p. rappresenta una circostanza attenuante applicabile a chi abbia prestato un contributo di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. Si tratta di una disposizione fondamentale nel sistema del concorso di persone nel reato, nel senso che, avendo il nostro ordinamento penale accolto il modello indifferenziato di concorso – che, dunque, non pone distinzioni tra i vari ruoli che possono essere esercitati dai compartecipi – e, quindi, il principio di pari responsabilità dei concorrenti, è proprio grazie all'art. 114 c.p. che può essere individuato il limite esterno oltre il quale non si può spingere la punibilità dei contributi dei concorrenti<sup>190</sup>. Ed è per il tramite dell'art. 114 c.p. che la pena da applicare ai concorrenti può essere commisurata al contributo effettivamente prestato dagli stessi<sup>191</sup>.

---

<sup>187</sup> L'art. 112, comma 1, n. 1), c.p. prevede un aggravamento di pena nel caso in cui il numero delle persone concorse nel reato sia pari o superiore a cinque; il n. 2 aggrava la pena nei confronti del soggetto che abbia promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività dei concorrenti.

<sup>188</sup> Così, LATAGLIATA, voce *Cooperazione nel delitto colposo*, cit., 623, secondo cui «l'espresso richiamo [...] dell'art. 111 e dei n. 3 e 4 dell'art. 112 non ci pare tuttavia che debba significare – per l'argomento *a contrario* – che alla cooperazione colposa non siano applicabili anche le previsioni normative dei numeri 1 e 2 dell'art. 112».

<sup>189</sup> Cfr. ID., voce *Cooperazione nel delitto colposo*, cit., 623.

<sup>190</sup> In argomento, INSOLERA, voce *Concorso di persone nel reato*, cit., 442 ss.; HELFER, *Il concorso di più persone nel reato: problemi aperti del sistema unitario italiano*, 72 ss.

<sup>191</sup> Con specifico riferimento alla cooperazione colposa, rileva SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 149, come l'art. 114 c.p. svolga un fondamentale compito di adeguamento della pena soprattutto in relazione alle fattispecie causalmente orientate, nell'ambito delle quali può sussistere un'ampia diversità tra i contributi prestati.

In aggiunta, si ritengono applicabili<sup>192</sup> alla cooperazione colposa anche gli artt. 118 e 119 c.p., relativi alla comunicazione delle circostanze aggravanti, attenuanti, o delle circostanze che escludono la pena<sup>193</sup>. Si considerano, infatti, quali norme generali sul concorso estendibili sia alla partecipazione dolosa che a quella colposa.

Per quanto concerne, invece, gli artt. 115 e 116 c.p.<sup>194</sup>, viene esclusa l'applicabilità di tali norme alla cooperazione colposa, sul rilievo che le stesse postulino un atteggiamento di tipo doloso<sup>195</sup>.

## 5.2. La funzione incriminatrice

Più complessa e interessante rispetto alla funzione di disciplina, risulta la questione attinente all'eventuale funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p. La funzione incriminatrice sarebbe una funzione propria di alcune norme in materia di concorso di persone nel reato, volte ad attribuire rilevanza a comportamenti atipici, che, data la presenza del principio di legalità in materia penale<sup>196</sup>, non potrebbero

---

<sup>192</sup> In tal senso, CORBETTA, *Commento all'art. 113*, cit., 1818; SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 109; LATAGLIATA, voce *Cooperazione colposa*, cit., 623.

<sup>193</sup> L'art. 118 c.p. prevede che «le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono». L'art. 119 c.p., invece, stabilisce, al comma 1, che «le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono» e, al comma 2, che «le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato».

<sup>194</sup> L'art. 115 c.p. stabilisce, al comma 1, che, nel caso in cui due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e il reato non venga commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo. La stessa previsione si applica, ai sensi del comma 3, nel caso di istigazione a commettere un reato, laddove l'istigazione sia accolta ma il reato non sia commesso. L'art. 116 c.p. prevede, al comma 1, che, nel caso in cui il reato commesso sia diverso rispetto a quello voluto da uno dei concorrenti, ne risponde anche quest'ultimo se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. Il comma 2 prevede che nel caso in cui il reato commesso sia più grave rispetto a quello voluto, la pena è diminuita nei confronti dei soggetti che vollero il reato meno grave.

<sup>195</sup> Sul punto, CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 125; GRASSO, *Commento all'art. 113*, cit., 125; CARACCIOLI, *Profili del concorso di persone nelle contravvenzioni*, cit., 952; CORBETTA, *Commento all'art. 113*, cit., 1818; in senso contrario, LATAGLIATA, voce *Cooperazione nel delitto colposo*, cit., 620, secondo il quale, con riferimento all'art. 115 c.p., coloro che escludono un'istigazione al delitto colposo lo fanno in quanto – erroneamente – identificano l'azione colposa nell'involontarietà del fatto, mentre, invece, l'Autore identifica l'essenza dell'illecito colposo anche in un aspetto di tipo finalistico, derivante dalla volontarietà dell'iniziale negligenza, imprudenza, imperizia e dal «mancato controllo finalistico degli effetti prevedibili di questa originaria mancanza di precauzione».

<sup>196</sup> La necessità di una norma *ad hoc* discende dall'essere il nostro ordinamento fondato su un principio di legalità formale, nel quale vige una concezione restrittiva di autore del reato. Negli ordinamenti improntati alla legalità sostanziale e nei quali vige una concezione estensiva di autore del reato, risultano sufficienti le singole fattispecie incriminatrici e l'eventuale presenza di norme

essere puniti in assenza di tali norme *ad hoc*<sup>197</sup>, essendo le fattispecie di parte speciale costruite in via monosoggettiva, cioè modellate sull'autore individuale<sup>198</sup>. Se la funzione incriminatrice viene pacificamente riconosciuta nei confronti dell'art. 110, con riferimento all'art. 113 c.p. il dibattito è tuttora aperto.

Rispetto a tale eventualità, peraltro, non è possibile fornire una risposta unica, dovendosi differenziare l'indagine a seconda della tipologia di illecito colposo che viene in rilievo.

A tal proposito, è stata superata l'opinione<sup>199</sup> che riteneva che, dovendosi considerare tutti gli illeciti colposi quali fattispecie causalmente orientate – e, dunque, reati a forma libera, ai fini dei quali rileva qualsiasi condotta che, con qualsiasi modalità, abbia cagionato l'evento – l'art. 113 c.p. non rivestirebbe alcuna funzione incriminatrice, in quando tutti i comportamenti eventualmente riconducibili alla norma *de qua* sarebbero punibili già in base alle fattispecie incriminatrici di parte speciale.

Come accennato, da più parti<sup>200</sup> si è sottolineata l'erroneità del ritenere che non siano presenti altre tipologie di illeciti colposi diversi da quelli causalmente orientati. Di conseguenza, da un lato la presenza di illeciti di natura diversa conduce a dover indagare l'eventuale funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p. nei confronti di questi ultimi e, dall'altro lato, una simile funzione non dovrebbe essere esclusa a priori neanche nelle fattispecie causalmente orientate.

Con riferimento alla funzione incriminatrice, è interessante notare come sia stato sottolineato<sup>201</sup> che tale funzione dell'istituto si stia progressivamente ampliando, poiché si stanno ampliando le tipologie di illeciti rispetto ai quali la norma in esame interviene per punire contributi che sarebbero atipici rispetto alle fattispecie monosoggettive.

---

quale quella sul concorso assolve ad una mera funzione di disciplina. In argomento, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 549 ss.

<sup>197</sup> Cfr. MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di Diritto penale*, cit., 485, che prevede tale funzione anche per gli artt. 115, 116, 117, 119 c.p.

<sup>198</sup> MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 551 ss.

<sup>199</sup> Così, GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, cit., 124.

<sup>200</sup> V. *supra*, note 29 e 30.

<sup>201</sup> In tal senso, ALDROVANDI, *Il concorso di persone nel reato colposo*, cit., 105, che sottolinea come tale aspetto non sia stato adeguatamente posto in luce dalla dottrina.

### 5.2.1 I reati colposi causalmente orientati

Per quanto attiene agli illeciti colposi causalmente orientati, ampia parte della dottrina<sup>202</sup> ritiene che, rispetto agli stessi, l'art. 113 c.p. eserciti una mera funzione di disciplina, sul già citato rilievo secondo cui le condotte sarebbero già punibili in base alle fattispecie monosoggettive di parte speciale e, dunque, ai fini dell'incriminazione, non sarebbe necessario l'art. 113 c.p. Infatti, rispetto alle condotte tipiche ai sensi delle fattispecie di parte speciale, la cooperazione colposa non si differenzerebbe in nulla – se non, appunto, per la funzione di disciplina – dal concorso di cause colpose indipendenti.

Ciononostante, altra parte della dottrina ha ritenuto di poter rinvenire una funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p. anche rispetto ai reati causalmente orientati. Questa posizione è stata assunta da diverse elaborazioni dottrinali.

La prima è rappresentata dal summenzionato orientamento che ha ravvisato nella cooperazione colposa la possibilità di punire contributi non sufficienti, su un piano causale, a cagionare l'evento e purtuttavia pericolosi nei confronti dell'evento stesso, laddove si incontrino con una condotta inosservante altrui e che cagiona direttamente l'evento lesivo. Si afferma, infatti che: «v'è la condotta che, pur risultando a posteriori pienamente causale, non ha da sola una fisionomia definita; in altre parole: non ha natura esecutiva; la sua pericolosità, ancora astratta e indeterminata, diventa attuale e specifica solo incontrando la condotta pericolosa altrui; qui la ragion d'essere del concorso personale»<sup>203</sup>. L'esempio che viene prospettato è quello di un soggetto che lascia incustodita un'arma carica; condotta di per sé non ancora rilevante nei confronti di un evento lesivo ma che può assumere rilevanza ai sensi dell'art. 113 c.p. nel momento in cui incontra la condotta del soggetto che, puntando l'arma per gioco contro taluno, cagiona un evento lesivo.

Inoltre, si è affermato<sup>204</sup> che ritenere che in relazione ai reati causali puri l'art. 113 c.p. rivesta una mera funzione di disciplina, equivale a sostenere che qualsiasi condotta concorsuale che sia contraria ad un generico dovere di diligenza possa già rilevare sulla base della fattispecie di parte speciale, ma ciò enterebbe in

---

<sup>202</sup> Sul punto, SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 51 ss; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 609; ANGIONI, *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, cit., 74; BORGHI, *Nodi problematici e incertezze applicative dell'art. 113 c.p.*, cit., 16.

<sup>203</sup> In tal senso, PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 75 s.

<sup>204</sup> RISICATO, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, cit., 133.

contrasto con l'art. 43 c. 3 sulla base del quale si può chiaramente desumere la necessità che l'evento rappresenti la concretizzazione dello specifico rischio che la regola cautelare mira a prevenire. Dunque, anche nell'ambito dei reati causalmente orientati, sarebbero rinvenibili dei contributi atipici non punibili ai sensi delle singole fattispecie incriminatrici – rispetto ai quali, quindi, deve necessariamente entrare in gioco l'art. 113 c.p. in funzione incriminatrice – concretizzandosi gli stessi nella violazione di una regola cautelare che non si pone in un'immediata e diretta connessione di rischio con l'evento lesivo. Si tratterebbe, dunque, di contributi che rispetto all'evento lesivo rivestirebbero una pericolosità di tipo indeterminato.

In aggiunta, deve essere menzionato quell'orientamento<sup>205</sup> secondo il quale, anche rispetto alle fattispecie causalmente orientate, l'art. 113 c.p. avrebbe la funzione di punire contributi che risulterebbero atipici rispetto alla fattispecie di parte speciale, ovverosia quei comportamenti che si porrebbero in contrasto non con regole cautelari immediatamente dirette a prevenire l'evento, ma con regole cautelari di natura secondaria, aventi nel proprio spettro preventivo non già il comportamento dell'agente, bensì quello di un soggetto terzo, che la norma cautelare ha la funzione di coordinare, controllare, ed evitare che dallo stesso derivi la commissione di reati.

Molti rilievi critici sono stati mossi nei confronti delle tesi che riconoscono una funzione incriminatrice all'art. 113 c.p. anche rispetto ai reati causali puri. A tal proposito, si è eccepito che fare riferimento ad una pericolosità di tipo "astratto", non presenti alcun fondamento sul piano giuridico, poiché solamente la valutazione di tutti gli elementi concreti consentirebbe di valutare se una determinata condotta sia «pericolosa *tout court*, cioè trasgressiva di una regola cautelare»<sup>206</sup>, dovendo ritenersi che una condotta che non sia concretamente pericolosa, non possa risultare penalmente rilevante. Similmente, è stato eccepito<sup>207</sup>, nei confronti di quelle tesi che riconoscevano una funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p. con riferimento alle condotte lesive di obblighi cautelari di natura secondaria, che – sebbene il contenuto della regola cautelare possa essere modulato in modo diverso sulla base

---

<sup>205</sup> In argomento, COGNETTA, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 88 ss.

<sup>206</sup> V. CAMAIONI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 140.

<sup>207</sup> In argomento, BORGHI, *Nodi problematici e incertezze applicative dell'art. 113 c.p.*, cit., 15 ss.

dell'interazione con le condotte di altri soggetti – non si possa in ogni caso prescindere dalla violazione della regola cautelare, nel senso che l'art. 113 c.p. non potrebbero ricomprendere nel suo spettro applicativo condotte che risultano atipiche e quindi non inosservanti di regole cautelari. Al massimo potrebbe mutare il contenuto della regola cautelare da osservare, dovendo la valutazione di prevedibilità ed evitabilità dell'evento tenere in considerazione le condotte degli altri soggetti con cui si interagisca, ma la condotta deve essere comunque tipica già rispetto alla fattispecie monosoggettiva<sup>208</sup>.

Anche la giurisprudenza, in taluni casi, ha riconosciuto una funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p. anche nei confronti dei reati causali puri. In particolare, attribuendo rilevanza a condotte atipiche, di semplice agevolazione e, dunque, non riconducibili allo spettro della fattispecie monosoggettiva. Questa soluzione è stata individuata in una fondamentale sentenza in materia di cooperazione colposa<sup>209</sup>, nell'ambito della quale, argomentando a partire dall'art. 114 c.p., che prevede una circostanza attenuante che il giudice può applicare nei confronti del soggetto che abbia prestato un contributo di minima importanza, ha ricondotto all'art. 113 c.p. anche condotte di mera agevolazione. Si tratta della sentenza “Tomaccio”<sup>210</sup>, che, insieme alla sentenza relativa al noto caso “Aldrovandi”<sup>211</sup>, ha formato «un vero e proprio statuto giurisprudenziale della cooperazione colposa quale clausola generale di incriminazione suppletiva»<sup>212</sup>. Con la sentenza “Tomaccio”, La Suprema Corte ha condannato a titolo di cooperazione colposa in omicidio colposo degli agenti di polizia, per avere colposamente ecceduto i limiti della causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere.

---

<sup>208</sup> In termini analoghi, PIQUÈ, *La funzione estensiva della punibilità dell'articolo 113 c.p. in relazione ai delitti causali puri*, cit., 887 ss. che sottolinea come «seppure non vi siano ostacoli di ordine logico o dogmatico alla ammissibilità di una funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p., assai ardua risulta la ricerca di casi in cui una tale funzione possa effettivamente esplicarsi», nel senso che, dovendosi considerare l'azione non come isolata ma come collegata a tutte le circostanze del caso concreto, risultano rari i casi in cui – rispetto alle fattispecie causalmente orientate – sorga la necessità dell'art. 113 c.p. in funzione incriminatrice, poiché spesso l'azione, in base alle circostanze concrete, si pone già sul piano monosoggettivo come inosservante di una regola di diligenza.

<sup>209</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 16 gennaio 2009, n. 1786, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

<sup>210</sup> In argomento, CANTAGALLI, *Il riconoscimento della funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p. ed il concetto di “interazione prudente” quale fondamento e limite della colpa di cooperazione*, in *Cass. pen.*, 2010, 6, 2219 ss.; BORGHI, *Nodi problematici e incertezze applicative dell'art. 113 c.p.*, cit., 15 ss.

<sup>211</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36280, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

<sup>212</sup> Così, ZINCANI, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 170.

Nello specifico, gli agenti, per procedere all'arresto di un giovane in stato di forte agitazione causata dall'abuso di sostanze stupefacenti, avevano posto in essere condotte del tutto eccessive e non necessarie nel caso concreto, bloccando il torace del giovane e comprimendo il soggetto al suolo. La sentenza, attribuendo rilevanza all'art. 114 c.p., ha aderito al summenzionato orientamento (v. *supra*, § 3.1.) che ritiene riconducibili alla cooperazione colposa anche contributi rispetto ai quali non sia possibile individuare uno stretto legame condizionalistico con l'evento. Tali contributi potrebbero essere puniti solo riconoscendo all'art. 113 c.p. una funzione incriminatrice anche nei riguardi dei reati causali puri. Questa soluzione viene esplicitata dalla Corte, che afferma che la funzione incriminatrice della norma viene in rilievo anche in quelle ipotesi in cui «è presente una condotta che, priva di compiutezza, di fisionomia definita nell'ottica della tipicità colposa se isolatamente considerata, si integra con altre dando luogo alla fattispecie causale colposa. Mentre la condotta tipica dà luogo alla violazione della regola cautelare eziologica, quella del partecipe [...] si connota per essere pericolosa in una guisa ancora indeterminata». La sentenza distingue, dunque, tra condotta tipiche e condotte «di comune partecipazione agevolatrice». A tale impostazione si è contestato<sup>213</sup> che non vi sia bisogno di distinguere tra queste due tipologie di condotte, in quanto anche le condotte di partecipazione agevolatrice, date le circostanze del caso concreto, dovevano considerarsi colpose – dunque tipiche – e in connessione causale con l'evento.

Anche nel caso “Aldrovandi”<sup>214</sup>, la Corte di cassazione ha riconosciuto una funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p. anche rispetto ai reati causali, sulla base del collegamento tra quest'ultima norma e l'art. 114 c.p. I giudici hanno sottolineato come, laddove si riconducessero alla cooperazione colposa soltanto contributi strettamente condizionalistici, si determinerebbe una sorta di *interpretatio abrogans* dell'art. 114 c.p., poiché verrebbe meno la possibilità di una graduazione della pena commisurata al grado di efficacia eziologica nei confronti dell'offesa<sup>215</sup>.

---

<sup>213</sup> In tal senso, BORGHI, *Nodi problematici e incertezze applicative dell'art. 113 c.p.*, cit., 15 ss.

<sup>214</sup> In argomento, ZINCANI, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 163 ss.

<sup>215</sup> Rileva, in senso critico, PIQUÈ, *La funzione estensiva della punibilità dell'articolo 113 c.p. in relazione ai delitti causali puri*, cit., 890, che escludere la funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p. in relazione agli illeciti causalmente orientati non vuol dire escludere qualsiasi effetto dell'art. 114

Di conseguenza, si ribadisce l'idea secondo cui, nel caso in cui vi siano contributi strettamente condizionalistici, l'art. 113 c.p. svolge una mera funzione di disciplina rispetto ai reati causali puri, in quanto non si pongono differenze oggettive tra cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti; nel caso, invece, di contributi atipici e caratterizzati da una pericolosità ancora indeterminata nei confronti dell'evento lesivo, entra in gioco l'art. 113 c.p. in funzione incriminatrice.

Ad ogni modo, non si può prescindere dal sottolineare come, sia la sentenza Tomaccio che la sentenza Aldrovandi richiedano, ai fini della riconducibilità all'art. 113 c.p. dei contributi atipici, un legame tra le condotte che non si esaurisca in un collegamento di tipo meramente psicologico, ma si sostanzi in una "pretesa d'interazione prudente"<sup>216</sup>: la circostanza di trovarsi a gestire un rischio comune, fa sì che il dovere di diligenza richiesto ai concorrenti comporti l'agire tenendo conto delle attività e delle condotte altrui.

### **5.2.2. I reati colposi a forma vincolata e i reati di mera condotta**

Più pacificamente rispetto ai reati causalmente orientati, l'art. 113 c.p. riveste una funzione incriminatrice nei confronti dei reati a forma vincolata, cioè quegli illeciti che richiedono particolari modalità di commissione del fatto e che, dunque, solitamente incentrano il disvalore sulla condotta e non sull'evento, e nei confronti dei reati di mera condotta, nei quali viene sanzionato il compimento di una particolare azione descritta dalla norma incriminatrice<sup>217</sup>. Si tratta di reati che descrivono una particolare modalità di commissione o realizzazione dell'offesa, o della condotta tipica e, dunque, non consentono di punire soggetti che abbiano posto in essere dei contributi che si sono poi rivelati eziologicamente rilevanti ai fini della produzione del risultato lesivo ma che, non coincidendo con le modalità di commissione delineate dalla norma, non ricadono nello spettro applicativo della fattispecie monosoggettiva. Tali contributi possono essere puniti solamente in base

---

c.p., in quanto tale norma risulterebbe comunque applicabile alle condotte atipiche nell'ambito dei reati a forma vincolata.

<sup>216</sup> Per quanto attiene all'esame dei connotati di tale legame oggettivo, si rinvia al Cap. IV.

<sup>217</sup> In argomento, BORGHI, *Nodi problematici e incertezze applicative dell'art. 113 c.p.*, cit., 16 ss.; ZINCANI, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 170, secondo cui, nelle fattispecie a forma vincolata, «si attraggono nella tipicità di secondo livello, plurisoggettiva colposa, condotte che non rispondono al tipo legale delineato nelle singole fattispecie incriminatrici».

ad una clausola di incriminazione suppletiva, che estenda l'ambito della punibilità, quale l'art. 113 c.p. Si può pensare, ad esempio, al reato di commercio di sostanze alimentari adulterate o contraffatte di cui all'art. 442 c.p. – la cui punibilità in forma colposa è sancita dall'art. 452 c.p. – che richiede particolari modalità di commissione del fatto: detenere per il commercio, porre in commercio o distribuire per il consumo. L'art. 113 c.p. potrebbe essere utilizzato per punire il soggetto che abbia fornito le sostanze contraffatte poi distribuite per il consumo, non ponendo in essere, dunque, una tra le condotte descritte dalla fattispecie ma prestando un contributo eziologicamente rilevante ai fini dell'offesa.

### **5.2.3. I reati omissivi e i reati colposi propri**

Anche per quanto attiene poi, ai reati omissivi, che possono essere propri nei casi in cui l'omissione sia sanzionata da una specifica fattispecie di parte speciale ovvero impropri, cioè illeciti la cui punibilità si fonda sul combinato disposto tra una fattispecie di parte speciale e la clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. c.p. («Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo»), potrebbe rinvenirsi una funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p. In particolare, secondo la giurisprudenza<sup>218</sup>, la fattispecie in esame potrebbe intervenire per punire quei contributi eziologicamente rilevanti, posti in essere da soggetti che, tuttavia, non rivestono una posizione di garanzia e la cui punibilità, dunque, non potrebbe fondarsi sulla fattispecie monosoggettiva di parte speciale. Ad esempio, si può citare un caso<sup>219</sup> in cui un lavoratore si era recato sul tetto di un capannone per sostituire delle lastre di cemento e, caduto nel vuoto, aveva perso la vita. La Corte di cassazione ha condannato per l'omicidio, a titolo di cooperazione colposa, sia il datore di lavoro che l'amministratore della società subaffittuaria del capannone, nonostante non gravasse su quest'ultimo alcuna posizione di garanzia. Il suo contributo (nello specifico, l'agente aveva provveduto al trasporto e all'elevazione delle lastre di cemento) che, di per sé, sarebbe neutro e non lesivo di alcuna regola cautelare, assume una rilevanza in quanto si pone come eziologicamente riconducibile all'evento lesivo, anche in base alle circostanze del

---

<sup>218</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 16 gennaio 2009, n. 1786 cit.; Cass. pen., Sez. IV, 17 gennaio 2012, n. 1428, cit.

<sup>219</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 18 ottobre 2013, n. 43083, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

caso concreto, nell'ambito del quale si verteva, secondo la Corte, in una situazione di totale carenza di sicurezza, tanto che si sottolinea come lo stesso soggetto avesse fornito consigli di prudenza al lavoratore poiché si era reso conto della pericolosità della situazione. In tal caso, dunque, la Cassazione propugna un'efficacia estensiva della punibilità dell'art. 113<sup>220</sup>. A tal fine, tuttavia, la Corte ha richiesto «l'adesione intenzionale dell'agente all'altrui azione negligente, imprudente o inesperta». Tale adesione discende dalle citate circostanze concrete, nello specifico dalla percepibile situazione di inosservanza cautelare in cui si stava svolgendo l'attività.

Anche parte della dottrina<sup>221</sup> ritiene che l'art. 113 c.p. possa rivestire una funzione incriminatrice con riferimento a tali reati. In particolare, tramite tale norma potrebbero punirsi contributi di tipo positivo, ad esempio di istigazione, prestati da parte di soggetti che non rivestano alcuna posizione di garanzia. Questa ricostruzione viene, tuttavia, criticata da altri<sup>222</sup>, sul rilievo che si porrebbe in contrasto con il dettato normativo. Un'ulteriore critica<sup>223</sup> evidenzia come le tesi che

---

<sup>220</sup> In argomento, BRUSCO, *L'effetto estensivo della responsabilità penale nella cooperazione colposa*, cit., 2882 ss.

<sup>221</sup> In tal senso, ALBEGGIANI, *I reati di agevolazione colposa* cit., 183 ss., che adduce l'esempio della moglie dell'infermiere che spinge quest'ultimo, per trascuratezza, a ritardare l'appuntamento con un paziente gravemente ammalato cui l'infermiere deve effettuare una fleboclisi; paziente che, a causa del ritardo, muore; RISICATO, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, cit., 151, che sostiene che il riconoscimento della funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p. nell'ambito dei reati omissivi impropri nei confronti del soggetto privo della posizione di garanzia rappresenti il «risultato, certamente discutibile da un punto di vista politico-criminale ma tecnicamente ineccepibile, del doppio e cumulativo effetto estensivo della punibilità a due concorrenti forme di manifestazione del reato», cioè l'art. 113 c.p. e l'art. 40 cpv. c.p. L'Autrice, tuttavia, specifica come debbano essere precisati alcuni profili. Nell'esempio della moglie dell'infermiere, infatti, bisogna verificare, per riconoscere una cooperazione colposa in capo alla moglie, che la stessa sia a conoscenza degli obblighi professionali del marito, altrimenti, in caso di inconsapevolezza, non si registrerà alcuna adesione al fatto inosservante di quest'ultimo.

<sup>222</sup> Cfr. BORGHI, *Nodi problematici e incertezze applicative dell'art. 113 c.p.*, cit., 18, secondo cui «non si vede come si possa dare rilevanza ad un comportamento omissivo tenuto da un soggetto che non aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento se non calpestando il dettato della legge»; PIQUÈ, *La funzione estensiva della punibilità dell'articolo 113 c.p. in relazione ai delitti causali puri*, cit., 890, che rileva come in tal modo si determinerebbe un'estensione incontrollata delle posizioni di garanzia, riconoscendola nei confronti di tutti i soggetti che siano a conoscenza dell'altrui dovere di attivarsi.

<sup>223</sup> In argomento, INSOLERA, voce *Concorso di persone nel reato*, cit., 480, secondo cui, in tal modo, si attribuirebbe di fatto una posizione di garanzia a soggetti che risultano del tutto estranei rispetto al rapporto obbligatorio e si determinerebbe un'allargamento analogico di tutte le fattispecie omissive improprie, «improntato ad un generalizzato ed omnicomprensivo criterio solidaristico»; in senso analogo, CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 180, secondo cui tale estesa funzione incriminatrice sarebbe di dubbia legittimità costituzionale. Secondo l'Autore, «sembra più corretto riportare l'intera problematica della previsione di una fattispecie concorsuale in ambito colposo [...] alla sua *ratio* primaria: ancora una volta, quella di garantire che ciascun soggetto dell'interazione risponda solo e unicamente del fatto proprio»

conferiscono all'art. 113 c.p. una funzione incriminatrice con riferimento ai reati omissivi impropri, determinerebbero un ampliamento incontrollato delle posizioni di garanzia, in contrasto con le esigenze di delimitazione che dovrebbero riguardare questa tipologia di illeciti. Si propone<sup>224</sup>, dunque, di limitare la funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p. a particolari ipotesi: si fa riferimento, da un lato, alle condotte di tipo commissivo che forniscano un contributo eziologicamente rilevante nei confronti della realizzazione di un reato omissivo proprio e, dall'altro, a quei reati omissivi impropri nell'ambito dei quali sia la legge a porre degli obblighi giuridici di attivarsi. Nei casi, invece, di un contributo atipico, si ritiene sempre necessaria, ai fini della punibilità, la presenza di un obbligo giuridico di agire tipizzato dalla legge. In tal caso, laddove l'obbligo giuridico di attivarsi gravi su più soggetti ed ognuno di essi colposamente non osservi il proprio obbligo – potendo rappresentarsi la condotta altrui – l'art. 113 c.p. può venire in rilievo solamente nella sua funzione di disciplina, in quanto i contributi sarebbero già tipici rispetto al reato omissivo improprio monosoggettivo<sup>225</sup>.

Inoltre, l'art. 113 c.p. potrebbe rivestire una funzione incriminatrice anche nei confronti dei reati propri<sup>226</sup>. Si tratta di reati<sup>227</sup> che possono essere commessi solamente da un soggetto che detiene una particolare qualifica o determinate qualità o condizioni personali. In tal caso, la norma in esame potrebbe servire a punire quei contributi posti in essere dal soggetto che non detiene la qualifica richiesta dalla legge in capo al soggetto attivo – dunque, contributi posti in essere dall'*extraneus* – che non sarebbero punibili in via monosoggettiva<sup>228</sup>.

Questa funzione potrebbe rivelarsi utile nell'ambito del diritto penale del lavoro – in realtà, in generale per quanto attiene al diritto penale d'impresa – e nello specifico con riferimento alla delega di funzioni, rispetto a quelle elaborazioni che accolgono una concezione della delega che escluda la rilevanza oggettiva della

---

<sup>224</sup> Sul punto, SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 197.

<sup>225</sup> Così, ID., *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 200.

<sup>226</sup> Sul punto, ALDROVANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, cit., 143 ss.

<sup>227</sup> Rappresenta un esempio di reato proprio colposo l'agevolazione colposa (art. 259 c.p.) del reato di procacciamento di notizie attinenti alla sicurezza dello Stato (art. 256 c.p.), che può essere commesso solamente dal soggetto che fosse in possesso dell'atto, del documento o da chi fosse a cognizione della notizia.

<sup>228</sup> In giurisprudenza, cfr. Trib. Roma, 10 gennaio 1989, in *Il fisco*, 1991, 4478 ss.; Trib. Roma, 14.1.1992, in *Il fisco*, 1992, 6605 ss.; Cass. pen., Sez. III, 18 dicembre 1990, in *Cass. pen.*, 1992, 5, 1209; Cass. pen., Sez. III, 26 agosto 2004, n. 35084, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

stessa, ritenendo che non possa determinare il trasferimento della posizione di garanzia sul delegato. In tal caso, la punibilità del soggetto delegato, che non acquisirebbe, dunque, la qualifica, potrebbe fondarsi sulla norma concorsuale. Con riferimento ai reati propri occorre, inoltre, sottolineare come la rilevanza della questione dipenda anche dalla posizione che si accoglie in merito alla tematica che ci accingiamo ad esaminare, cioè l'eventuale configurabilità di un concorso colposo nelle contravvenzioni. Infatti, tra gli illeciti colposi propri, le contravvenzioni risultano prevalenti rispetto ai delitti. Proprio nel settore della sicurezza sul lavoro, ad esempio, sono presenti numerosi illeciti contravvenzionali che si pongono come reati propri delle varie figure del sistema (ad esempio l'art. 55 del d.lgs. n. 81/2008 prevede alcuni reati propri del datore di lavoro e del dirigente).

## **6. Il concorso colposo nelle contravvenzioni**

Nell'ambito dell'indagine relativa al concorso colposo, viene in rilievo un'ulteriore questione che, come quelle viste fino ad ora, risulta piuttosto controversa, perlomeno in dottrina. Si tratta della tematica relativa all'ammissibilità di un concorso di persone nelle contravvenzioni. Le norme che devono essere prese in considerazione per verificare l'ammissibilità di una tale forma di concorso sono, chiaramente, gli artt. 110 e 113 c.p. Si ricorda che l'art. 110 c.p. prevede che «quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita» e l'art. 113 c.p. dispone che «nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso». Entrambe le norme sono rilevanti ai fini della questione in esame, perché l'una e l'altra sono utilizzate dai sostenitori dell'ammissibilità o dell'inammissibilità del concorso di persone nelle contravvenzioni a sostegno della propria posizione.

A tal proposito, occorre distinguere tra la configurabilità di un concorso doloso nelle contravvenzioni, ovvero di un concorso colposo<sup>229</sup>.

---

<sup>229</sup> Cfr. CARACCIOLI, *Profili del concorso di persone nelle contravvenzioni*, cit., 954; In argomento, ALICE, *Il concorso colposo in fatti contravvenzionali*, cit., 1035 ss.

Per quanto concerne la prima ipotesi, risulta pacifica<sup>230</sup> l'ammissibilità della stessa sulla base dell'art. 110 c.p., che si riferisce genericamente ad un «reato» e non specificamente ad un delitto. Per quanto concerne, invece, il concorso colposo nelle contravvenzioni, si tratta di una questione più complicata. A tal proposito, taluni<sup>231</sup> ritengono ammissibile una tale forma di concorso, sempre in base al rilievo che l'art. 110 c.p. sarebbe costruito come norma generale idonea a ricomprendere anche l'ipotesi in esame<sup>232</sup>. Invero, la configurabilità del concorso colposo nelle contravvenzioni non potrebbe essere ricondotta all'art. 113 c.p., a meno che non si voglia interpretare questa norma «antiletteralmente»<sup>233</sup>, cioè ritenendo che ricomprenda non soltanto i delitti ma, in generale, i reati e, dunque, anche le contravvenzioni. Infatti, sebbene dai Lavori preparatori del codice penale<sup>234</sup> emerga qualche dubbio circa la configurabilità di un concorso nel reato ovvero nel delitto colposo, il legislatore ha poi preso esplicita posizione, includendo nell'art. 113 c.p. solamente i delitti.

Altri<sup>235</sup>, infatti, escludono tale fenomeno sulla base di diversi argomenti. In particolare, si utilizza un argomento letterale, *a contrario*, tratto dall'art. 113 c.p.,

---

<sup>230</sup> Così, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 537; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di Diritto penale*, cit., 509.

<sup>231</sup> ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., 516; SPASARI, *Profili di teoria generale del reato in relazione al concorso di persone nel reato colposo*, cit., 9; CARACCIOLI, *Profili del concorso di persone nelle contravvenzioni*, cit., 959; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 578; ALDROVANDI, *Il concorso di persone nel reato colposo*, cit., 121; COGNETTA, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 83 ss.; GRASSO, *Commento all'art. 113*, cit., 226; BORGHI, *Nodi problematici e incertezze applicative dell'art. 113 c.p.*, cit., 5.

<sup>232</sup> Evidenzia, tuttavia, CARACCIOLI, *Profili del concorso di persone nelle contravvenzioni*, cit., 952, che si tratterebbe di un rilievo non dirimente, in quanto è lo stesso art. 110 a fare salve «le disposizioni degli articoli seguenti», potendo tale clausola di salvezza intendersi nel senso che il codice possa prevedere delle eccezioni rispetto alla punibilità del concorso di persone nel reato. Tuttavia, l'Autore conclude per la configurabilità del concorso colposo nelle contravvenzioni, ritenendo che non sussistano nell'ordinamento sicure controindicazioni normative rispetto all'ammissibilità di un tale fenomeno.

<sup>233</sup> Cfr. ALICE, *Il concorso colposo in fatti contravvenzionali*, cit., 1036.

<sup>234</sup> V. *Lavori preparatori*, cit., vol. V, 170.

<sup>235</sup> Così, ALICE, *Il concorso colposo in fatti contravvenzionali*, cit., 1037 ss.; ANGIONI, *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, cit., 87, secondo cui «l'esistenza dell'art. 113 e la sua limitazione ai delitti, già per il naturale principio interpretativo 'ubi dixit voluit...', comporta l'esplicita esclusione della riferibilità dell'art. 113 alle contravvenzioni colpose, e pare comportare l'implicita esclusione di una riferibilità ad esse dell'art. 110»; SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 267 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 537; ALBEGGIANI, *La cooperazione colposa*, cit., 521 s., che tuttavia sottolinea come «la plausibilità sia degli argomenti esegetici a favore della ammissibilità di un concorso colposo nelle contravvenzioni, sia di quelli suggeriti contro una simile soluzione rendono difficile operare una scelta fra le due posizioni»; RISICATO, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, cit., 159; GALLO, *La responsabilità penale del professionista in materia tributaria*, in *Boll. trib.*, 1984, 293 ss.

sul rilievo dell'esplicito riferimento che tale norma fa ai «delitti» e non, genericamente, ai reati. Riconoscere un concorso colposo anche per le contravvenzioni sarebbe, dunque, una analogia *in malam partem*. A questa considerazione, si risponde, tuttavia, che la ragione per cui la summenzionata norma fa esplicito riferimento ai delitti, discende semplicemente dal fatto che, trattandosi di illeciti colposi, deve sempre garantirsi il rispetto dell'art. 42 c.p. che, al comma 2, richiede una previsione espressa per la punibilità a titolo di colpa<sup>236</sup>. Mentre per le contravvenzioni, che, ai sensi dell'art. 42, comma 4, c.p., sono punite indifferentemente a titolo di dolo o colpa, sarebbe sufficiente la generica previsione dell'art. 110 c.p., che parla di reati e non di delitti<sup>237</sup>. Peraltro, già nelle intenzioni del legislatore codicistico si poteva cogliere la volontà di configurare un concorso nelle contravvenzioni. Infatti, ricordiamo come nella Relazione al progetto definitivo di codice si fosse espressamente affermato che l'essenza del concorso di persone risiedesse nella consapevolezza di cooperare, e tale requisito soggettivo minimo poteva sussistere sia nell'ambito del concorso colposo che nell'ambito del concorso nelle contravvenzioni, senza che si frapponesse alcun ostacolo all'ammissibilità dei suddetti fenomeni (afferma la Relazione che «non v'è ragione di escludere il concorso nei reati colposi e nelle contravvenzioni»<sup>238</sup>). Del resto, anche sotto il vigore del precedente Codice Zanardelli del 1889 risultava ammesso il concorso nelle contravvenzioni<sup>239</sup>.

---

<sup>236</sup> Sul punto, MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 578, secondo il quale la configurabilità del concorso nelle contravvenzioni sarebbe riconducibile all'art. 110 c.p., di cui lo stesso art. 113 c.p. giustificerebbe un'interpretazione estensiva, in quanto sarebbe stato previsto non per escludere le contravvenzioni dal concorso ma per parificare alle contravvenzioni colpose anche i delitti colposi; così, anche PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 353, secondo cui, se l'art. 113 c.p. soddisfa, per i delitti, l'esigenza di previsione espressa di cui all'art. 42, comma 2, c.p., per quanto concerne le contravvenzioni sarebbe sufficiente l'art. 42, 4, comma 4, che si riferirebbe anche all'art. 110 c.p. che parla genericamente di «reato».

<sup>237</sup> In tal senso, CARACCIOLI, *Profili del concorso di persone nelle contravvenzioni*, cit., 959; PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, 84 ss. Rileva ANGIONI, *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, cit., 69, come, pur ad ammettere questa opinabile tesi, si tratta di una conclusione inopportuna sotto il profilo politico-criminale, data la minore gravità delle contravvenzioni rispetto ai delitti.

<sup>238</sup> V. *Lavori preparatori*, cit., vol. V, 171.

<sup>239</sup> Cfr. ALIMENA, *Dei limiti e dei modificatori dell'imputabilità*, cit., 512 ss. La configurabilità del concorso nelle contravvenzioni poteva essere desunta dagli artt. 63 e 64 del codice Zanardelli che, nel porre la disciplina del concorso di persone – che risultava distinta tra la correttezza e la complicità – facevano generico riferimento ad un «reato». Inoltre, si riferiva alle contravvenzioni anche l'art. 60, che prevedeva che «nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la pena, oltre alla persona subordinata, si applica anche alla persona rivestita

Per quanto concerne, invece, gli argomenti contrari alla configurabilità del concorso colposo nelle contravvenzioni – oltre all’argomento basato sulla lettera dell’art. 113 c.p. – vengono effettuati due ulteriori rilievi. In primo luogo, viene presa in considerazione la circostanza che l’art. 113, comma 2, c.p., limita l’applicabilità alla cooperazione colposa delle circostanze aggravanti previste dall’art. 112 nn. 3 e 4, escludendo quelle di cui ai nn. 1 e 2. Una conseguenza sarebbe che, laddove si riconoscesse il concorso colposo in contravvenzione colposa sulla base dell’art. 110 c.p., dovrebbe ammettersi l’applicazione a quest’ultimo caso di quelle circostanze aggravanti la cui applicazione, invece, sarebbe esclusa nell’ipotesi di concorso in delitto colposo. E sarebbe difficile individuare la *ratio* di una simile disciplina<sup>240</sup>. Per risolvere tale incongruenza, si è prospettato che i citati numeri 1 e 2 dell’art. 112 c.p. sarebbero applicabili solamente ai delitti dolosi e non alle contravvenzioni<sup>241</sup>. Tale tesi, peraltro, è stata prospettata da coloro che avevano ritenuto – opinione criticata da più parti – che il fatto che l’art. 113 c.p. facesse riferimento ai delitti e non genericamente ai reati fosse il frutto di una «svista del legislatore»<sup>242</sup>. Altri<sup>243</sup>, invece, hanno ritenuto che l’esclusione dell’applicazione dell’art. 112 nn. 1 e 2 c.p. dai delitti colposi dipenda dalla particolare struttura di tali circostanze aggravanti, nel senso che si tratta di circostanze che richiedono il dolo<sup>244</sup>. Sarebbe questa la ragione di tale disciplina che, dunque, non comporterebbe alcuna ingiustificata disparità di trattamento.

In secondo luogo si rileva come, laddove si ammettesse un concorso colposo nelle contravvenzioni, sarebbe accresciuta la funzione incriminatrice del concorso colposo, essendo le contravvenzioni più numerose rispetto ai delitti, e, peraltro, caratterizzandosi esse generalmente come fattispecie a forma vincolata o come reati propri, tipologie queste ultime rispetto alle quali la configurabilità di un concorso

---

dell’autorità, o incaricata della direzione o vigilanza». Sull’argomento, cfr. BORGHI, *Nodi problematici e incertezze applicative dell’art. 113 c.p.*, cit., 3.

<sup>240</sup> Cfr. ANGIONI, *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, cit., 68; V. CARACCIOLI, *Profili del concorso di persone nelle contravvenzioni*, cit., 957.

<sup>241</sup> Sul punto, CARACCIOLI, *Profili del concorso di persone nelle contravvenzioni*, cit., 957; GRASSO, *Commento all’art. 113*, cit., 226.

<sup>242</sup> In tal senso, FROSALI, *Il sistema penale italiano*, III, Torino, 1958, 44 ss.

<sup>243</sup> Così, CARACCIOLI, *Profili del concorso di persone nelle contravvenzioni*, cit., 957.

<sup>244</sup> V. *supra*, nota 191. In tal senso, CARACCIOLI, *Profili del concorso di persone nelle contravvenzioni*, cit., 957; ALDROVANDI, *Il concorso di persone nel reato colposo*, cit., 121, secondo cui, comunque, si potrebbe giungere ad escludere l’applicabilità di tali aggravanti anche alle contravvenzioni, sulla base di un’interpretazione sistematica.

avrebbe una valenza estensiva della punibilità<sup>245</sup>. E tale estensione sarebbe tratta implicitamente dall'art. 110 c.p. Questa considerazione risulta particolarmente interessante ai fini della presente trattazione, dovendo considerarsi come i settori nell'ambito dei quali si registra un'ampia presenza di fattispecie contravvenzionali – peraltro, solitamente costruite come illeciti propri colposi – siano quelli del diritto penale d'impresa e del diritto penale del lavoro<sup>246</sup>. Una siffatta forma di concorso colposo, potrebbe, dunque, avere ampia rilevanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (cfr. *infra*, Cap. IV).

Un'ulteriore notazione che viene effettuata<sup>247</sup> quale argomento contrario all'ammissibilità del concorso colposo nelle contravvenzioni riguarda l'interrogativo sulla ragione per cui, laddove effettivamente l'unica funzione dell'art. 113 c.p. fosse stata quella di introdurre, specificamente per i delitti colposi, la configurabilità del concorso colposo che, per le contravvenzioni, sarebbe stata implicita nell'art. 110 c.p., il legislatore non abbia utilizzato una formulazione dell'art. 110 c.p. più esplicita in tal senso (che facesse, ad esempio, esplicito riferimento sia ai reati colposi che dolosi, in modo tale da poter sicuramente ricondurre le contravvenzioni colpose alla norma stessa). In aggiunta, si afferma<sup>248</sup>,

---

<sup>245</sup> Sul punto, ALICE, *Il concorso colposo in fatti contravvenzionali*, cit., 1041, muovendo dal presupposto che il concorso colposo nelle contravvenzioni possa essere implicitamente tratto dall'art. 110 c.p. e non dall'art. 113 c.p., che, in tal caso, si riconoscerebbe una così ampia funzione incriminatrice ad una norma implicita del sistema, determinandosi anche una possibile incoerenza con la struttura normativa del concorso di persone, che non prevede espressamente l'ipotesi del concorso nelle contravvenzioni; un rilievo analogo è stato mosso anche da BERSANI, *Appunti sulla funzione della cooperazione colposa nella sistematica del c.p.*, cit., 999, secondo cui, sulla base del principio di tassatività in materia penale, sarebbe preferibile una disciplina espressa; ALBEGGIANI, *I reati di agevolazione colposa*, cit., 209; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 537, secondo cui tale estensione della punibilità rappresenterebbe una ragione politico-criminale a sfavore della configurabilità del concorso colposo nelle contravvenzioni, dovendo considerarsi anche che le contravvenzioni risultano caratterizzate da un disvalore minore rispetto ai delitti; ALBEGGIANI, *La cooperazione colposa*, cit., 521, che sottolinea, inoltre, come tale conseguenza si porrebbe anche in contrasto con la tendenza a limitare l'intervento penale, specialmente con riferimento agli illeciti contravvenzionali. Considera invece ALDROVANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, cit., 124, che, sebbene il rilievo sia corretto sotto il profilo politico-criminale, lo stesso possa essere accolto solamente in una prospettiva *de iure condendo*, dovendo ritenersi che il dato normativo faccia propendere per la configurabilità del concorso colposo nelle contravvenzioni.

<sup>246</sup> Sul punto, ALBEGGIANI, *La cooperazione colposa*, cit., 521 ss.

<sup>247</sup> In tal senso, ANGIONI, *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, cit. 68; ALBEGGIANI, *La cooperazione colposa*, cit., 521.

<sup>248</sup> In tal senso, PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 33; SPASARI, *Profili di teoria generale del reato in relazione al concorso di persone nel reato colposo*, cit., 9; ALICE, *Il concorso colposo in fatti contravvenzionali*, cit., 1035. In senso contrario, ALDROVANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, cit., 121, secondo cui è ben possibile che l'intervento chiarificatore del legislatore si sia limitato espressamente ai delitti per la summenzionata ragione

inoltre che, se si considera l'introduzione dell'art. 113 c.p. come il frutto di una volontà chiarificatrice del legislatore in merito alla configurabilità di un concorso colposo, non ci sia ragione per escludere che tale intervento chiarificatore abbia riguardato anche il concorso colposo nelle contravvenzioni, nel senso di volerlo – facendo esplicito riferimento nell'art. 113 ai soli delitti – escludere.

Quanto detto riguarda il piano dottrinale. Per quanto concerne la giurisprudenza<sup>249</sup>, invece, essa risulta orientata nel senso di riconoscere l'ammissibilità del concorso colposo nelle contravvenzioni sul già visto rilievo che l'art. 110 c.p. faccia generico riferimento ai reati. Si è sottolineata<sup>250</sup>, tuttavia, l'assenza di estese motivazioni sul punto.

## **7. Considerazioni sulla legittimità costituzionale e sull'opportunità politico-criminale dell'art. 113 c.p.**

Dopo aver descritto la struttura della fattispecie plurisoggettiva e compreso la funzione dell'istituto, è possibile dar conto di talune perplessità che sono state manifestate dalla dottrina in merito all'art. 113 c.p. In particolare, i dubbi hanno riguardato la compatibilità della norma *de qua* con alcuni principi penalistici e l'opportunità politico-criminale di mantenere una disposizione simile nel sistema.

Sotto il primo profilo, si è eccepiuto che l'art. 113 c.p., quale clausola di incriminazione suppletiva, possa porsi in tensione con il principio di tassatività e con l'esigenza di tipicità della fattispecie. Si è sottolineato<sup>251</sup> come tutte le fattispecie concorsuali già di per sé risultino estensive della tipicità, avendo proprio la funzione di punire quei contributi atipici rispetto alle fattispecie di parte speciale ma che queste criticità appaiono in misura ancora maggiore nell'ambito dell'art.

---

per la quale rispetto a questi ultimi, nel caso in cui siano colposi, l'art. 42, comma 2, c.p., richieda una previsione espressa.

<sup>249</sup> Cfr., *ex multis*, Cass. pen., Sez. III, 15 marzo 1982, in *Cass. pen.*, 1983, 1856 ss.; Cass. pen. Sez. III, 24 giugno 1993, in *Foro it.*; Cass. pen., Sez. III, 6 maggio 2013, n. 19437 in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. III, 20 novembre 2014, *ivi*, che ha affermato che «la cooperazione, benché dalla legge espressamente prevista per i delitti colposi, è riferibile anche alle contravvenzioni della stessa natura»; Cass. pen., Sez. III, 19 giugno 2019, n. 42105, *ivi*.

<sup>250</sup> In tal senso, SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 264.

<sup>251</sup> Cfr. GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, 80, che ha segnalato come la «tendenza 'regressiva' del giudizio di negligenza combinata con la funzione estensivo-incriminatrice dell'art. 113 c.p. conduca a una rarefazione della tipicità, ancora più accentuata di quella denunciata in relazione al concorso di persone nel reato doloso». L'Autore, tuttavia, individua una strada volta a limitare la tendenza espansiva dell'art. 113 c.p. (v. *supra*, § 4.1.).

113 c.p. Si è tuttavia sottolineato<sup>252</sup> come, nell'ambito della fattispecie plurisoggettiva, talune problematiche sotto il profilo del divieto di responsabilità per fatto altrui potrebbero risiedere non tanto sul piano soggettivo, quanto sul piano della causalità. Su tale piano sorgerebbe il rischio di una tensione con il principio di personalità della responsabilità penale, discendente dal fatto che il primo termine del nesso eziologico è costituito dalla generale vicenda cooperativa e, dunque, risulta difficile indagare adeguatamente la riferibilità dell'offesa al singolo contributo di ciascun concorrente, di modo che il nesso causale non appare del tutto idoneo ad esplicitare la propria funzione di delimitazione della tipicità. Di conseguenza, si rileva criticamente<sup>253</sup> come l'indagine si concentri principalmente sui profili soggettivi, cioè sulla relazione psicologica tra i singoli soggetti, mentre la rilevanza oggettiva delle singole condotte non riceve un adeguato approfondimento. Anche se, a tal proposito, è stato evidenziato<sup>254</sup> come sarebbe proprio una norma quale l'art. 113 c.p. ad apprestare garanzie sotto tale profilo, nel senso che consentirebbe di limitare forme di responsabilità a catena che potrebbero derivare laddove non fosse fissata in modo chiaro la distinzione tra concorso di cause colpose indipendenti e cooperazione colposa.

Sotto il profilo, invece, dell'opportunità politico-criminale dell'art. 113 c.p., si è prospettata<sup>255</sup> l'eliminazione della norma dal sistema, sul rilievo che la stessa sarebbe inutile o irragionevole.

Inutile<sup>256</sup> con riferimento ai reati causalmente orientati, in quanto per essi risulta punibile qualsiasi contributo che si sia posto in relazione causale con

---

<sup>252</sup> In tal senso, CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 175, che rileva come il fatto complessivamente realizzato finisca per «fagocitare le caratteristiche dei singoli contributi».

<sup>253</sup> ID., *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 176, che afferma come la teoria del contributo causale tenda ad assumere una «insidiosa curvatura soggettiva».

<sup>254</sup> In tal senso, SEVERINO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., *Introduzione*, che, sotto questo profilo, qualifica la disciplina in esame come una «previsione normativa garantistica», che consentirebbe di limitare eccessivi ampliamenti della tipicità, in conformità con esigenze di equità sostanziale.

<sup>255</sup> In argomento, ANGIONI, *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, cit., 53 ss; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 611.

<sup>256</sup> In senso contrario, COGNETTA, *La cooperazione colposa*, cit., 82, secondo il quale, rivestendo l'art. 113 c.p. una funzione incriminatrice anche rispetto ai reati causalmente orientati e, dunque, essendo riconducibili alla norma in esame anche contributi atipici di partecipazione, l'art. 113 c.p. risulta necessario ai fini dell'assolvimento della previsione espressa degli illeciti colposi di cui all'art. 42, comma 2, c.p.

l'evento e, dunque, sarebbero sufficienti già le fattispecie monosoggettive. E, inoltre, sempre rispetto a tale tipologie di reati, sarebbe ingiustificato mantenere una disciplina diversa della cooperazione rispetto al concorso di cause colpose indipendenti, data l'identità del fenomeno.

Per quanto concerne, invece, gli illeciti a forma vincolata, l'art. 113 c.p. sarebbe anche, in un certo senso, "dannoso", o quantomeno irragionevole<sup>257</sup>. Nel senso che si afferma che – pur essendo vero che rispetto a questa tipologia di illeciti l'art. 113 c.p. potrebbe venire in rilievo nella sua funzione incriminatrice – sorgono dei dubbi circa l'opportunità di tale meccanismo. Difatti, tale sistema darebbe luogo ad una «deviazione teleologica»<sup>258</sup> rispetto all'assetto voluto dal legislatore, che ha scelto di incriminare non qualsiasi offesa al bene giuridico che viene in rilievo, ma solamente quelle offese cagionate con particolari modalità. Dunque, potrebbe profilarsi, altresì, un contrasto con il principio di frammentarietà, cioè il principio per il quale non risulta penalmente rilevante qualsiasi offesa ai beni penalmente protetti, ma solamente determinate tipologie di offesa stabilite dal legislatore.

Si prospetta, dunque, l'eliminazione dell'art. 113 c.p. dal sistema. Anche perché si sottolinea<sup>259</sup> come, essendo la maggior parte degli illeciti colposi causalmente orientati, l'eliminazione produrrebbe un limitato effetto depenalizzante. Per quanto concerne, poi, il comma 2 dell'art. 113 e, dunque, l'aggravamento di pena per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, si ritiene<sup>260</sup> che le esigenze sottese a tale circostanza possano essere agevolmente assolte tramite i limiti edittali della pena, mediante un'adeguata commisurazione concreta.

A queste critiche si è risposto<sup>261</sup> che, a voler accogliere tale argomentazione, non si vede perché la stessa non sia sollevata anche per il concorso di persone nel

---

<sup>257</sup> V. RISICATO, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, cit., 157, che sottolinea, criticamente, come sia curioso che nelle elaborazioni che auspicano un'abrogazione dell'art. 113 c.p. la norma sia qualificata come inutile ma, al tempo stesso, dannosa.

<sup>258</sup> In tal senso, ANGIONI, *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, cit., 53; l'argomentazione è stata poi ripresa da FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 611.

<sup>259</sup> Cfr. ID., *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, cit., 55; ALDROVANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, cit., 53 ss., che ritiene che «gli inconvenienti che conseguirebbero all'abrogazione dell'art. 113 c.p. sarebbero trascurabili e certo insufficienti a giustificare il permanere nell'ordinamento di tale disposizione».

<sup>260</sup> V. ID., *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, cit., 74 ss.

<sup>261</sup> Così, SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 169; ARDIZZONE, *In tema di aspetto subiettivo del concorso di persone nel reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, 162.

reato doloso. Invero, anche tale fattispecie plurisoggettiva determina una “deviazione” rispetto all’assetto stabilito dal legislatore nelle fattispecie monosoggettive. Anche se a tale considerazione potrebbe eccepirsi che la maggiore pericolosità, oggettiva e soggettiva, del concorso doloso potrebbe giustificare una tale diversità.

Inoltre, si è sottolineato<sup>262</sup> come il problema relativo alla deviazione teleologica che si realizzerebbe con riferimento alle fattispecie causalmente orientate, potrebbe essere risolto tramite un’interpretazione restrittiva della fattispecie. In particolare, si propone di arginare il contrasto con il principio di frammentarietà tramite una valorizzazione del legame psicologico tra le condotte dei concorrenti ispirata ad un maggiore rigore, ad esempio richiedendo la consapevolezza del carattere colposo della condotta altrui. Nonostante si sottolinei che, tramite un siffatto meccanismo, verrebbe meno la rilevanza pratica dell’art. 113 c.p., che potrebbe essere applicato ad un numero molto limitato di casi. Per tale ragione, si propone<sup>263</sup> l’ulteriore strada di tornare ad un’interpretazione che valorizzi la lettera dell’art. 113 c.p., che fa esplicito riferimento ad un «evento». A tal proposito, il suggerimento è di superare quelle concezioni dell’evento quale elemento espressivo dell’offesa, e di ritenere che la cooperazione colposa possa operare, ed esercitare la propria funzione incriminatrice, solamente con riferimento ai reati causali puri, ad esclusione delle fattispecie a forma vincolata rispetto alle quali risulta più evidente il contrasto con il principio di frammentarietà e con l’assetto di tutela voluto dal legislatore.

Ad ogni modo, le prospettive di eliminazione dell’art. 113 c.p. dal sistema non hanno avuto, ad oggi, seguito<sup>264</sup>. Come si è constatato, tuttavia, i dubbi in merito a tale fattispecie non sono pervenuti a unanimi e sicure soluzioni<sup>265</sup>.

---

<sup>262</sup> Sul punto, RISICATO, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, cit., 159.

<sup>263</sup> In argomento, ID., *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, cit., 159.

<sup>264</sup> In argomento, ALBEGGIANI, *La cooperazione colposa*, cit., 522, che, pur non condividendo i rilievi critici, sottolinea come gli stessi presentano il pregio di suggerire almeno una rivisitazione dell’istituto, per risolverne gli aspetti più controversi.

<sup>265</sup> Cfr. RISICATO, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, cit., 158, secondo cui «resta il dubbio che il concorso colposo rimanga tuttora per la dottrina italiana una sorta di imbarazzante enigma».

## CAPITOLO IV

### LA COOPERAZIONE COLPOSA NEL DIRITTO PENALE DEL LAVORO

#### 1. Uno sguardo introduttivo

Il settore dell'attività di impresa può essere considerato un «adeguato 'banco di prova'»<sup>1</sup> per verificare le possibilità applicative del concorso colposo. In tale ambito, invero, interviene una pluralità di soggetti, rendendo elevata la possibilità del coinvolgimento di più persone nella realizzazione di un illecito colposo. L'assetto dei doveri di garanzia nell'ambito delle organizzazioni complesse, la cui violazione risulta di frequente non autosufficiente rispetto alla produzione dell'offesa, richiede spesso di ricostruire la vicenda in un'ottica concorsuale, in particolare facendo riferimento alla cooperazione colposa<sup>2</sup>. Tali caratteristiche risultano ben presenti anche nel contesto della sicurezza del lavoro, che si caratterizza per il delineamento di particolari modalità di rapporti tra i garanti e per il venire in rilievo di peculiari tipologie di obblighi cautelari. Questo contesto, quindi, si presenta – almeno rimanendo su un piano astratto – come un potenziale terreno fertile per l'applicazione dell'istituto della cooperazione colposa, soprattutto muovendo da quella lettura<sup>3</sup> della fattispecie *de qua* la quale, da un lato, prospetta la problematica della responsabilità colposa a partire dalla separazione tra le sfere di competenza dei soggetti e, dall'altro, ritiene che la cooperazione colposa possa essere considerata quale fattispecie avente a fondamento una particolare tipologia di obblighi, ovverosia gli obblighi relazionali.

Per quanto concerne il primo aspetto, l'elaborazione in esame considera che i doveri di diligenza la cui violazione fonda il comportamento colposo siano stabiliti

---

<sup>1</sup> Così, ALDROVANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, Milano, 1999, 125.

<sup>2</sup> In argomento, DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 3 ss.; più in generale, cfr. ALESSANDRI, voce *Impresa (Responsabilità penale)*, in *Dig. disc. pen.*, V, Torino, 1992, 209, che sottolineava come nell'ambito del diritto penale d'impresa fosse decisivo l'elemento organizzativo. In tali contesti, la violazione della norma penale rappresenta il frutto di una decisione di più soggetti, «secondo una rete di relazioni sistematiche che sancisce ruoli precisi». L'Autore rileva, quindi, l'insufficienza dell'utilizzo dei tradizionali criteri di responsabilità aventi come riferimento un fatto di reato posto in essere da individui isolati.

<sup>3</sup> In argomento, CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, Torino, 2004, *passim*; ID., *La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali*, in AA. VV., *Studi in onore di Mario Romano*, II, Napoli, 2011, 821 ss.

dalla sfera di competenza di ciascun soggetto<sup>4</sup>. La responsabilità può sorgere solamente con riferimento a fattori di rischio che un soggetto sia tenuto a gestire e controllare, o perché si è assunto autonomamente l'organizzazione dei fattori stessi, ovvero perché ne risulti istituzionalmente investito da parte dell'ordinamento<sup>5</sup>. Solamente a queste condizioni, è possibile considerare il soggetto come competente per quello specifico rischio e, dunque, si può ritenere che lo stesso assuma il dovere giuridico di adottare quelle cautele volte ad evitare la realizzazione di eventi lesivi promananti da quel fattore di rischio.

Il criterio della competenza<sup>6</sup> viene considerato utile nel contesto della sicurezza del lavoro<sup>7</sup> ai fini dell'individuazione dei soggetti responsabili<sup>8</sup>. Tale criterio viene considerato un «limite oggettivo del rischio volto a definire la sfera entro cui questo è da considerarsi *a priori* ed *ex ante* lecito»<sup>9</sup>. Ciascuno dei soggetti del sistema, invero, risulta competente ai fini della gestione di una particolare quota del rischio lavorativo, la quale fonda e, al contempo, delimita la responsabilità dello stesso. In particolare, il criterio della competenza subentra nel diritto penale del lavoro per il tramite della tematica causale, nel senso che viene in rilievo nell'indagine volta a stabilire quale sia il significato da attribuire all'art. 41 cpv. c.p. e, quindi, a quali condizioni si possa dire interrotto il nesso di causalità tra la condotta e l'evento. La c.d. «teoria del rischio» – riconducibile alla più ampia teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento<sup>10</sup> (v. *supra*, Cap. I) propone

---

<sup>4</sup> Cfr. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 486, che afferma che «la sfera di competenza, 'segnalata' dal dovere giuridico corrispondente, è per così dire *la casella* in cui va inserito il giudizio sul comportamento colposo». Secondo l'Autore, su ogni soggetto graverebbe un dovere giuridico, astratto, riconducibile al particolare *status* che l'ordinamento riconosce in capo allo stesso; al contempo, le singole fattispecie colpose detterebbero dei particolari obblighi cautelari, aventi invece carattere concreto.

<sup>5</sup> In argomento, ID., *La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali*, cit., 823 ss.

<sup>6</sup> In tal senso, BLAIOTTA, *La causalità nella responsabilità professionale. Tra teoria e prassi*, Milano, 2004, 118 ss.

<sup>7</sup> Sul punto, TORDINI CAGLI, *Sfere di competenza e nuovi garanti: quale ruolo per il lavoratore?*, in [www.legislazionepenale.eu](http://www.legislazionepenale.eu), 2020, 2 ss.

<sup>8</sup> V. PULITANÒ, voce *Igiene e sicurezza sul lavoro (tutela penale)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1992, 109, che considera la questione dell'individuazione dei soggetti responsabili «croce e delizia del diritto penale del lavoro»; sul punto, cfr. anche ALESSANDRI, voce *Impresa (Responsabilità penale)*, cit., 209 ss.; PULITANÒ, *Inosservanza di norme di lavoro*, in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 1993, 65 ss.

<sup>9</sup> V. BLAIOTTA, *La causalità nella responsabilità professionale. Tra teoria e prassi*, cit., 118.

<sup>10</sup> Cfr. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990; MARINUCCI, *Non c'è dolo senza colpa. Morte della imputazione oggettiva dell'evento e trasfigurazione nella colpevolezza?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1991, 329 ss.; CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per*

un'interpretazione secondo la quale risulta interruttiva del nesso causale quella condotta che si ponga al di fuori dell'area di rischio che il soggetto era chiamato a gestire. Con riferimento alle organizzazioni complesse, si sottolinea<sup>11</sup>, peraltro, come possa ritenersi superfluo fare riferimento al criterio della competenza (seppure esso sia plausibile sotto il profilo teorico) in quanto già le definizioni delle posizioni di garanzia avrebbero un contenuto "teleologico", finalizzato a selezionare l'ambito dei doveri che rivestono un ruolo preventivo rispetto agli eventi lesivi; sarebbe, dunque, sufficiente fare riferimento alla concretizzazione del rischio – verificando che l'evento verificatosi rappresenti la concretizzazione del rischio che la regola cautelare mirava ad evitare – senza dover previamente ricorrere al criterio della competenza. Questo aspetto risulterebbe particolarmente evidente nel settore della sicurezza sul lavoro, contesto nell'ambito del quale le competenze sono ripartite tra una pluralità di garanti già istituzionalmente, per effetto delle previsioni del Testo unico<sup>12</sup> che tipizza le varie figure in modo piuttosto definito e articolato; le varie attribuzioni potrebbero, quindi, essere considerate come «schemi preventivi dotati di contenuti sufficientemente caratterizzanti»<sup>13</sup>.

Dunque, nel contesto lavorativo il rischio viene suddiviso tra una pluralità di garanti<sup>14</sup>. Questa ripartizione non determina una netta distinzione di funzioni, bensì crea un intreccio di competenze<sup>15</sup> che richiede di essere approfondito affinché

---

fatto proprio, cit., 34 ss.; BLAIOTTA, *Causalità giuridica*, Torino, 2010; DONINI, voce *Imputazione oggettiva dell'evento (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Milano, 2010, 635 ss.

<sup>11</sup> Così, DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse*, cit., 9 ss. Inoltre, hanno sollevato dei dubbi, soffermandosi in particolare sulla genericità e l'indeterminatezza della teoria in analisi, MARINUCCI, *Non c'è dolo senza colpa*, cit., 333 ss. e, con specifico riferimento al diritto penale del lavoro, VALLINI, *L'art. 41, cpv., c.p. al banco di prova del diritto penale della sicurezza sul lavoro*, in AA. VV., *La tutela penale della sicurezza sul lavoro*, Curatela, 2015, 112.

<sup>12</sup> Sul punto, VITARELLI, *Delega di funzioni e responsabilità penale*, cit., 294 ss., che rileva come la presenza di una pluralità di posizioni di garanzia *ex lege* sia oggi più netta rispetto al passato a causa della previsione di rigidi parametri di distribuzione dei rischi e delle correlate responsabilità.

<sup>13</sup> V. DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse*, cit., 10.

<sup>14</sup> In argomento, PEDRAZZI, *Profili problematici del diritto penale dell'impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1988, 134, che, facendo genericamente riferimento al diritto penale d'impresa, sottolinea come la previsione di un «monopolio della garanzia» in capo ad un solo soggetto sarebbe non soltanto incompatibile con il principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost., ma anche non conforme alla necessità di tutela degli interessi che vengono in rilievo; in senso analogo, VITARELLI, *Delega di funzioni e responsabilità penale*, Milano, 2006, 33.

<sup>15</sup> In argomento, SGUBBI, *I reati in materia di sicurezza sul lavoro*, in MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Torino, 1997, 263, che rilevava – commentando il d.lgs. n. 626/1994 – come, laddove tale intreccio ed insieme di obblighi

si possa emettere un giudizio che risulti rispettoso del principio di personalità della responsabilità penale e che non attribuisca ad un soggetto la responsabilità per un fatto altrui. Queste istanze vengono in rilievo sia nell'ambito di una responsabilità di tipo monosoggettivo, sia nell'eventualità che la responsabilità venga attribuita in base ad una fattispecie concorsuale quale l'art. 113 c.p. Anzi, in questa seconda ipotesi, l'indagine circa l'effettivo ruolo esercitato da ciascuno ai fini della produzione dell'illecito deve essere ancora più approfondita, stante l'indeterminatezza connaturata alle fattispecie plurisoggettive<sup>16</sup>, soprattutto laddove si attribuisca ad esse una funzione incriminatrice di condotte che non sarebbero punibili sulla base di una fattispecie monosoggettiva<sup>17</sup>. Di conseguenza, le problematiche insite negli istituti della posizione di garanzia, della colpa e della causalità – categorie che presentano strette relazioni, soprattutto nel contesto del diritto penale del lavoro<sup>18</sup> – si amplificano non di poco nel momento in cui si passi da un'imputazione monosoggettiva ad una di natura concorsuale<sup>19</sup>. A tal proposito, è stato autorevolmente sostenuto che «la cooperazione colposa è un meccanismo diabolico che rischia di mangiarsi la responsabilità per fatto proprio, prima ancora della responsabilità per fatto proprio colpevole»<sup>20</sup>.

Per altro, l'istituto in esame pone problemi ermeneutici diversi a seconda della tipologia di illecito che viene in rilievo. Per quanto riguarda le fattispecie contravvenzionali, si tratta di fattispecie prevalentemente contenute nel Testo unico costruite come reati propri delle varie figure del sistema e come reati di mera

---

non fosse rimasto sulla carta, si potesse prevedere un aumento esponenziale di fatti riconducibili alla cooperazione colposa ex art. 113 c.p.

<sup>16</sup> Cfr. PIVA, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, Napoli, 2011, 145.

<sup>17</sup> Cfr. DONINI, *La personalità della responsabilità penale tra tipicità e colpevolezza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2018, 3, 1604, secondo cui la cooperazione di cui all'art. 113 c.p., così come il concorso ex art. 110, rappresentano aree da sempre caratterizzate da tensioni con il principio di responsabilità per fatto proprio, «per le frequenti spinte giudiziali a sminuire la valenza eziologica dei contributi concorsuali, in nome di una presunta causalità 'dimidiata' dell'agevolazione o dei condizionamenti psichici».

<sup>18</sup> V. MUCCIARELLI, *I coefficienti soggettivi di imputazione*, in DEIDDA, GARGANI (a cura di), *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, Torino, 2012, 177, che evidenzia come «i già di per sé complessi temi sottesi all'imputazione colposa sembrano assumere colori peculiari nel venire a contatto con l'ambito del diritto penale del lavoro».

<sup>19</sup> In argomento, BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Torino, 2011, 194, secondo cui nel settore concorsuale i principi di garanzia sono messi a dura prova, molto di più rispetto all'ambito dei reati monosoggettivi.

<sup>20</sup> Così, DONINI, *Prassi e cultura del reato colposo*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2019, 13.

condotta. Essendo contravvenzioni, risultano punibili indifferentemente a titolo di dolo o colpa, sebbene risulti più frequente l'ipotesi in cui siano commesse colposamente<sup>21</sup>. Rispetto ad esse si propone la dibattuta questione relativa all'ammissibilità del concorso colposo nelle contravvenzioni<sup>22</sup>. Inoltre, essendo costruite come reati propri, si pone il problema dell'allocazione della responsabilità e del tipo di imputazione – monosoggettiva, plurisoggettiva, o entrambe – laddove il datore di lavoro abbia trasferito parte delle proprie funzioni tramite una delega.

Per quanto concerne, invece, i delitti colposi d'evento, trattandosi di reati causalmente orientati, e dunque a forma libera, si ripropone la problematica relativa all'individuazione di un'eventuale funzione incriminatrice che possa essere esercitata dall'art. 113 c.p. anche in relazione a tale tipologia di illeciti<sup>23</sup>. In tutti i casi, poi, risulterà necessario verificare se, e in che modo, l'art. 113 c.p. possa essere utilizzato per punire la realizzazione di un reato omissivo da parte di un soggetto che non risulti titolare di una posizione di garanzia. Dovranno essere indagati, dunque, i rapporti tra l'art. 113 c.p. e l'art. 40 cpv. c.p. Quest'ultima tematica risulta, poi, influenzata, dalla particolare natura delle posizioni di garanzia nel contesto del diritto penale del lavoro che, come si è visto (cfr. *supra*, Cap. I) non vengono in rilievo solamente nell'ambito degli illeciti omissivi propri, ma possono connotare anche illeciti di natura commissiva, intendendosi il garante quale soggetto gestore

---

<sup>21</sup> Cfr. VITARELLI, *Delega di funzioni e responsabilità penale*, cit., 35, secondo la quale «la qualità della garanzia» gravante sui soggetti del sistema appare determinata dalla natura essenzialmente colposa dei reati che vengono in rilievo; PERINI, *Gli stadi della tutela e la spiegazione causale*, in DEIDDA, GARGANI (a cura di), *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, Torino, 2012, 146, secondo cui, nel settore della sicurezza sul lavoro, gli illeciti contravvenzionali hanno un «contenuto di tipo preventivo-cautelare». Inoltre, l'Autore rileva come l'indifferenza circa l'elemento psicologico risulta giustificata dal fatto che, essendo norme deputate a disciplinare attività pericolose, la loro inosservanza è in ogni caso rilevante, a prescindere dal fatto che sia sorretta dal dolo o dalla colpa; RIVERDITI, *Omicidio e lesioni colpose (artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.)* in MIANI, TOFFOLETTO (a cura di), *I reati sul lavoro*, Torino, 2019, 86, che afferma che la colpa costituisca «l'*habitus* mentale tipico che domina il comportamento del datore di lavoro e degli altri garanti inseriti nell'organizzazione aziendale»; CASTRONUOVO, *Sicurezza del lavoro: tra penalizzazione e moltiplicazione della rilevanza illecita di una stessa trasgressione (oltre il ne bis in idem)*, in *www.legislazionepenale.eu*, 2018, 5, che evidenzia come la colpa rimanga il criterio di imputazione del tutto «normale» nel settore della sicurezza sul lavoro, salvo rari i casi in cui venga contestato il dolo (sotto forma di dolo eventuale).

<sup>22</sup> V. *supra*, Cap. III, § 6.

<sup>23</sup> Cfr. *supra*, Cap. III, § 5.2.1.

del rischio lavorativo, a prescindere dalla natura attiva od omissiva della condotta dallo stesso posta in essere<sup>24</sup>.

## **2. Gli obblighi relazionali a fondamento della cooperazione colposa**

Il fondamento della cooperazione colposa è stato individuato, da parte di una importante elaborazione dogmatica<sup>25</sup>, in una particolare tipologia di obblighi, cioè gli obblighi relazionali<sup>26</sup>. Si ritiene, invero, che l'essenza della cooperazione risieda nella violazione di cautele relazionali, cioè cautele indirizzate a prevenire le conseguenze lesive derivanti dalla condotta altrui. Si tratta di regole il cui operare discende da due presupposti: in primo luogo, la cautela è estesa a condotte di terzi, nel senso che le regole non sono rivolte direttamente nei confronti dell'evento bensì nei confronti di condotte altrui; in secondo luogo, rispetto ad esse eccezionalmente non opera il principio di affidamento, a causa della riconoscibilità dell'altrui comportamento scorretto<sup>27</sup>. Nella violazione di queste specifiche cautele<sup>28</sup> risiederebbe, dunque, la distinzione tra cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti.

Con specifico riferimento, poi agli obblighi che vengono in rilievo nell'ambito della sicurezza sul lavoro, si è proposta<sup>29</sup> un'ulteriore classificazione, preliminare rispetto alla verifica delle forme di responsabilità che possono sorgere nel contesto in esame. Sarebbe possibile distinguere una responsabilità del datore di lavoro per violazione di obblighi di organizzazione primaria, relativi a funzioni non delegabili o che siano espressione della struttura e della politica

---

<sup>24</sup> Già PEDRAZZI, *Profili problematici del diritto penale dell'impresa*, cit., 127, evidenziava come, nel settore della criminalità d'impresa, «la prospettiva della garanzia tenda a travalicare, riversandosi nel campo delle responsabilità da condotte attive».

<sup>25</sup> Cfr. CORNACCHIA, *La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali*, cit., 821 ss.

<sup>26</sup> V. ID., *La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali*, cit., 828, secondo cui tali obblighi costituiscono il «pedistallo normativo della fattispecie di cooperazione colposa».

<sup>27</sup> La cooperazione colposa, infatti, si estende a partire dal punto in cui non operano più i principi di affidamento e di autoreponsabilità. Cfr. MASSARO, *Colpa penale e attività plurisoggettive nella più recente giurisprudenza: principio di affidamento, cooperazione colposa e concorso colposo nel delitto doloso*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 13.

<sup>28</sup> Secondo CORNACCHIA, *La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali*, cit., 828, secondo cui, più che di regole cautelari, si dovrebbe parlare di «modalità relazionali» di violazione di doveri giuridici».

<sup>29</sup> In argomento, PIVA, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, cit., *passim*.

d'impresa e una responsabilità, invece, per violazione di obblighi di organizzazione di carattere secondario, ipotesi in cui, a causa del trasferimento di funzioni e l'interferenza di condotte altrui, l'evento lesivo sia riconducibile non già ad un difetto di organizzazione "primaria", bensì ad un difetto di carattere operativo. Se nella prima ipotesi risulta più frequente il riconoscimento di una responsabilità del datore di lavoro a titolo monosoggettivo, il secondo caso rappresenta, invece, terreno fertile per l'applicazione dell'istituto della cooperazione colposa. In tal caso, infatti, alla responsabilità del soggetto cui risulta addebitabile il "difetto operativo", si può cumulare la responsabilità del datore di lavoro per la scelta di un soggetto inadeguato o per il mancato controllo sull'operato dello stesso, venendo in rilievo una *culpa in eligendo* o *in vigilando*. A tali tipologie di obblighi, poi, bisogna aggiungere gli obblighi di cooperazione e coordinamento che vengono in rilievo nell'ambito della disciplina degli appalti e dei cantieri, anch'essi idonei a far sorgere responsabilità di tipo cumulativo.

Dunque, nella pratica, la cooperazione colposa trova applicazione tutte le volte in cui ai difetti di organizzazione primaria imputabili al datore di lavoro si aggiungano dei difetti di tipo operativo<sup>30</sup>. Si fa riferimento al contributo di quei soggetti che rivestono obblighi di collaborazione con il soggetto titolare della posizione di garanzia, ad esempio obblighi di segnalazione di situazioni di rischio. Si sottolinea, peraltro, la necessità di verificare se la violazione di tali obblighi di diligenza – e non necessariamente di garanzia – sia già sanzionata in via autonoma tramite una contravvenzione, in quanto tale circostanza potrebbe indicare la volontà del legislatore di sottrarre tali condotte all'imputazione concorsuale<sup>31</sup>. A tal proposito, viene evidenziato come, nel contesto della sicurezza sul lavoro, lo strumento della cooperazione colposa possa essere utilizzato sia quale criterio che opera una risalita della responsabilità verso l'alto, intercettando la responsabilità del datore di lavoro per condotte concretamente commesse ad un livello "operativo"; sia quale criterio che determina, al contrario, una "discesa" della responsabilità, attingendo i soggetti che non rivestano ruoli propriamente

---

<sup>30</sup> In argomento, PIVA, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, cit., 4 ss.

<sup>31</sup> Così, ID., *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, cit., 4 ss.

decisionali (ad esempio, il RSPP). Ciò avverrebbe in base a due diversi meccanismi: da un lato, tramite l'estensione della portata incriminatrice dell'art. 113 c.p. e il suo combinarsi con l'art. 40 cpv. c.p.; dall'altro, tramite la riconduzione della violazione degli obblighi di cooperazione e coordinamento rilevanti nella disciplina degli appalti ad imputazioni di carattere concorsuale.

### 3. Il caso “ThyssenKrupp”

La sentenza delle Sezioni Unite sul caso “ThyssenKrupp” ha affrontato i più importanti problemi teorici e applicativi del diritto penale del lavoro. Si tratta di una pronuncia fondamentale, ad esempio, per la soluzione che ha fornito in merito al *discrimen* tra dolo eventuale e colpa cosciente o all'individuazione delle posizioni di garanzia nell'ambito delle organizzazioni complesse. Con riferimento al tema della presente indagine, la Corte ha fornito indicazioni fondamentali in merito all'individuazione degli elementi costitutivi dell'istituto della cooperazione colposa, conciliando le elaborazioni dottrinali che hanno tentato di ricostruire i nodi principali relativi all'art. 113 c.p. con la specificità del contesto organizzativo e dei temi della sicurezza sul lavoro. Per tale ragione, risulta utile analizzare tale pronuncia per comprendere come possano, in concreto, sorgere responsabilità concorrenti dei diversi garanti del sistema.

#### 3.1. La vicenda concreta

Volendo ripercorrere brevemente, dal punto di vista storico e processuale<sup>32</sup>, la nota vicenda, essa ha ad oggetto l'incendio scoppiato, nella notte tra il 5 e il 6

---

<sup>32</sup> In argomento, MAGGIORE, *L'imputazione e la condanna del datore di lavoro per “dolo eventuale”*. *Le particolarità del processo ThyssenKrupp*, in *Studi sulla questione criminale*, 2013, 1, 61 ss.; BARTOLI, *Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni unite sul caso “Thyssenkrupp”*, in *Giur. it.*, 2014, 11, pp. 2566 ss.; FIANDACA, *Le Sezioni unite tentano di diradare il “mistero” del dolo eventuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 4, 1938 ss.; SUMMERER, *La pronuncia delle Sezioni unite sul caso Thyssen Krupp. Profili di tipicità e colpevolezza al confine tra dolo e colpa*, in *Cass. pen.*, 2015, 2, 490 ss.; MASULLO, *Infortuni (mortalità) sul lavoro e responsabilità penale: ripristinato il primato del modello colposo?*, in *Dir. pen. e proc.*, 2013, 8, 923 ss.; VALBONESI, *Evoluzione della scienza e giudizio di rimproverabilità per colpa. Verso una nuova tipicità del crimen colposum*, Firenze, 2014, 187 ss.; SUMMERER, *Il caso ThyssenKrupp: la responsabilità delle persone fisiche per omicidio e lesioni in danno ai lavoratori*, in FOFFANI, CASTRONUOVO (a cura di) *Casi di diritto penale dell'economia*, volume II, Bologna, 2015, 177 ss.; AIMI, *Si conclude definitivamente il processo ThyssenKrupp*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2017, 1, 215 ss.; MORRONE, *Caso Thyssenkrupp e adeguatezza della pena: bilancio di un processo*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2018, 3, 507 ss.; BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 201 ss.

dicembre 2007, presso la linea di ricottura e decapaggio (la linea “APL5”) dello stabilimento di Torino dell’acciaieria della società tedesca ThyssenKrupp, incendio a causa del quale morirono sette operai a seguito delle gravissime ustioni riportate. Più nel dettaglio, lo sfregamento di un nastro di acciaio con la carpenteria dell’impianto aveva generato delle scintille che, a causa della carta oleata, l’olio di laminazione e l’olio idraulico presenti sul pavimento – per via di carenze nella manutenzione e nella pulizia – avevano determinato l’insorgenza di un focolaio di incendio. I lavoratori avevano tentato, intervenendo con qualche ritardo, di placare l’incendio tramite l’utilizzo di estintori (piccoli focolai di incendio, infatti, si verificavano frequentemente nello stabilimento); tuttavia, le fiamme avevano nel frattempo raggiunto le condutture, determinando la rottura e la conseguente fuoriuscita di olio idraulico ad altissima pressione, che, a contatto con le fiamme, aveva provocato una dirompente nube di fuoco (il fenomeno del c.d. *flash fire*) che aveva investito in modo violento gli operai.

Per tale vicenda la Corte di Assise di Torino<sup>33</sup> aveva condannato l’amministratore delegato della società ThyssenKrupp Terni S.p.A., in qualità di datore di lavoro, per omicidio volontario *ex art. 575* e incendio *ex art. 423 c.p.*, entrambi con dolo eventuale. Inoltre, in primo grado erano stati condannati cinque dirigenti per omicidio colposo *ex art. 589 c.p.* e incendio colposo *ex artt. 443 e 449 c.p.* Gli altri cinque soggetti erano, nello specifico: il direttore dello stabilimento di Torino, il direttore dell’area tecnica e servizi, il direttore dell’area ecologia-ambiente-sicurezza (che svolgeva anche il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e due membri del Comitato esecutivo. Tutti gli imputati, in aggiunta, venivano condannati, ai sensi dell’art. 437, comma 2, c.p., per omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, aggravata dalla verifica dell’evento.

La Corte di Assise di Appello<sup>34</sup>, riformando la sentenza di primo grado, aveva riqualificato i fatti contestati all’amministratore delegato, riconducendoli ai delitti di omicidio colposo e incendio colposo, aggravati dalla previsione dell’evento (commessi, dunque, con c.d. colpa cosciente). Per tutti gli imputati,

---

<sup>33</sup> Cfr. Corte d’Assise di Torino, 14 novembre 2011, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

<sup>34</sup> V. Corte d’Assise d’appello di Torino, 23 maggio 2013, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

inoltre, il delitto di incendio colposo veniva considerato dalla Corte come assorbito da quello di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

Nel 2014 è intervenuta la Cassazione, che, con una sentenza a Sezioni Unite, ha confermato la condanna per omicidio colposo e incendio colposo nei confronti dell'amministratore delegato. Con riferimento al delitto di cui all'art. 437 c.p., ha ritenuto che non potesse contestarsi l'aggravante della verifica dell'evento. Di conseguenza, ha stabilito che il delitto di incendio colposo non potesse considerarsi assorbito dal delitto di cui all'art. 437, comma 2, c.p.<sup>35</sup> Nei confronti di tutti gli imputati, inoltre, la Cassazione ha disposto la rideterminazione delle pene con riferimento ai reati di omicidio colposo, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e incendio colposo. I primi due reati, secondo la Corte, non potevano più considerarsi in rapporto di concorso formale tra di loro, a differenza dei reati di incendio colposo e di omicidio colposo tra i quali, invece, viene riconosciuto tale concorso.

Le omissioni contestate agli imputati erano numerosissime. Esse riguardavano l'incompleta valutazione del rischio incendio e, in particolare, la mancata valutazione del rischio di *flash fire* nel DVR; l'inadeguata informazione e formazione dei lavoratori circa tali rischi, in particolare l'inadeguata formazione dei lavoratori incaricati della prevenzione e della lotta antincendio; l'insussistenza di un sistema automatico di rilevazione e spegnimento degli incendi; la mancata qualificazione della Linea APL5 ad alto rischio di incendio. Tale linea, infatti, era qualificata nel DVR come a medio rischio di incendio, da cui la mancata installazione di un sistema di rilevazione e spegnimento automatico che avrebbe ridotto al minimo il rischio di morte.

---

<sup>35</sup> Per quanto concerne le successive vicende processuali, i giudici del rinvio hanno confermato le pene che erano state inflitte in primo grado da parte della Corte d'Assise di Torino rispetto al delitto di omicidio colposo e, ritenendo tale delitto in concorso formale con quello di incendio colposo e in concorso materiale con l'omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, ha condannato gli imputati a nove anni e otto mesi di reclusione (l'amministratore delegato) e sei anni e otto mesi di reclusione (gli altri imputati). Gli imputati hanno nuovamente impugnato la sentenza, contestando la mancata riduzione della pena inflitta per il delitto di omicidio colposo. La IV Sezione della Corte di Cassazione ha, tuttavia, rigettato tutti i motivi di ricorso, confermando le pene inflitte dal giudice del rinvio. Le sentenze citate sono, rispettivamente, Corte d'Assise d'Appello di Torino, 29 maggio 2015, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 52511, *ivi*. In argomento, AIMI, *Si conclude definitivamente il processo ThyssenKrupp*, cit., 215 ss.

Gli investimenti antincendio da effettuare nello stabilimento di Torino – per i quali erano già stati stanziati dei fondi da parte della *holding* – erano stati posticipati dal biennio 2006-2007 al 2007-2008, e successivamente rimandati, essendo lo stabilimento di Torino prossimo alla chiusura ed essendo programmato il trasferimento degli impianti nella sede di Terni. Proprio in vista della chiusura della sede, poi, era stata effettuata una riduzione del numero dei dipendenti, tra cui i soggetti più qualificati, generando un aumento della probabilità della verifica di incendi. Inoltre, nonostante la linea APL5 fosse ancora operativa, gli investimenti aventi ad oggetto l'adeguamento della stessa alle indicazioni tecniche che erano state effettuate da parte dell'assicurazione e del comando provinciale dei Vigili del fuoco, erano stati rimandati al successivo trasferimento da Torino a Terni. Lo stabilimento risultava, infatti, privo del certificato di prevenzione incendi, avendo richiesto i Vigili del Fuoco la necessità di interventi di tipo integrativo che non erano stati operati.

In generale, dunque, lo stabilimento di Torino viveva in uno stato di abbandono e precarietà sotto il profilo della sicurezza. Peraltro, la verifica di piccoli focolai di incendio era quasi all'ordine del giorno; focolai che venivano placati dai lavoratori, nonostante non fossero dotati dei mezzi adeguati (indumenti protettivi, estintori che li tenessero ad adeguata distanza dalle fiamme) allo svolgimento di tali interventi.

Un elemento da sottolineare riguarda poi la circostanza che, nel 2006, si fosse verificato nello stabilimento della ThyssenKrupp di Krefeld, in Germania, presso una linea di produzione analoga a quella di Torino, un incendio di dimensioni straordinarie che soltanto per pura sorte non aveva cagionato feriti. Proprio a seguito di tale vicenda, erano stati stanziati i summenzionati fondi straordinari da parte della *holding* ed era stato istituito uno specifico *Working Group Stainless*<sup>36</sup>. Inoltre, sempre a seguito di tale incendio, le linee di Krefeld furono dotate di un sistema di rilevazione e spegnimento degli incendi.

---

<sup>36</sup> In argomento, SUMMERER, *Il caso ThyssenKrupp: la responsabilità delle persone fisiche per omicidio e lesioni in danno ai lavoratori*, cit., 185.

### 3.2. La cooperazione colposa

Nella sentenza in esame, le Sezioni Unite affrontano una pluralità di questioni fondamentali sotto il profilo teorico e applicativo che, in un certo senso, si pongono quali antecedenti necessari rispetto all'individuazione della cooperazione colposa tra gli imputati. Si tratta, in particolare, delle questioni attinenti alle posizioni di garanzia e a come esse si conformino nelle organizzazioni complesse; all'individuazione del garante quale gestore di un rischio; al delineamento del ruolo del dirigente; alla responsabilità penale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Nella presente sede, tuttavia, occorre soffermare l'attenzione sulla questione della cooperazione colposa *ex art. 113 c.p.*, rispetto alla quale la soluzione individuata dalla Corte ha poi orientato le più recenti sentenze che hanno fatto applicazione di tale istituto.

La Corte chiarisce preliminarmente la possibilità di addebitare, in capo a tutti gli imputati, una responsabilità di tipo colposo. Tutti gli imputati avevano il compito di «informarsi e di accertarsi su quale fosse divenuta effettivamente la realtà della fabbrica [...] e su quelli che erano stati i sintomi premonitori, provenienti da varie fonti, del rischio di incendi».

Prima di pronunciarsi sull'applicabilità della cooperazione colposa al caso di specie, i giudici chiariscono talune tematiche di ordine generale. In primo luogo, viene affrontata la questione inerente alla funzione dell'istituto *de quo* nell'ambito dei reati causalmente orientati, e dunque a forma libera, quale l'art. 589 c.p. A tal proposito, si dà conto delle due opposte concezioni<sup>37</sup>: da un lato, taluni sostengono che rispetto a tali fattispecie l'art. 113 potrebbe rivestire una mera funzione di disciplina, anche per evitare che un'eccessiva estensione della fattispecie possa porsi in tensione con il principio di personalità della responsabilità penale; altri orientamenti, invece, – sia dottrinali che giurisprudenziali – ritengono possibile ricondurre all'art. 113 c.p. anche condotte atipiche, di mera partecipazione, le quali autonomamente risulterebbero incomplete e non riconducibili ad alcuna disposizione ma, unite ad altre condotte, andrebbero a costituire una fattispecie

---

<sup>37</sup> Tale tematica è stata affrontata nel Cap. III, cui si rimanda.

plurisoggettiva riconducibile all'art. 113 che, dunque, rispetto ad esse, rivestirebbe una funzione incriminatrice.

La Corte prende posizione sul punto, aderendo a questa seconda impostazione. Tale posizione viene motivata in base a due argomenti. Primariamente, si evidenzia come la tesi risulti compatibile con quella che era la finalità perseguita dal legislatore del 1930, che aveva voluto esplicitamente ammettere la configurabilità di fattispecie di concorso anche per i reati colposi<sup>38</sup>. In aggiunta, un argomento a favore viene ravvisato nella disciplina degli artt. 113, comma 2, e 114 c.p.<sup>39</sup> La prima prevede un aggravamento di pena per il soggetto che abbia determinato altri a cooperare nel delitto e che, dunque, abbia assunto un ruolo particolarmente significativo; la seconda prevede una diminuzione di pena per il soggetto che abbia prestato un contributo di minima importanza. E tale contributo di minima importanza può ravvisarsi in quelle condotte non autonome, di semplice agevolazione, atipiche, che richiedono l'operare dell'art 113 in funzione incriminatrice ai fini di una loro punibilità<sup>40</sup>.

Di conseguenza, l'art. 113 c.p. riveste un'efficacia estensiva della responsabilità, potendo essere utilizzato, ad esempio, per punire, in base ad una

---

<sup>38</sup> Cfr. COLI, BEDA, *Il garante come gestore del rischio concreto e la cooperazione colposa ex art. 113 c.p.: la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite c.d. "ThyssenKrupp" n. 38343/2014*, in *La colpa negli infortuni sul lavoro, Camera penale Veneziana, Bollettino*, 2015, 46, in cui si rileva come l'argomento, di per sé, non appaia idoneo a dimostrare in modo assoluto che tutte le regole ermeneutiche sottese alla disciplina del concorso di cui all'art. 110 c.p. possano essere automaticamente estese anche alla cooperazione colposa di cui all'art. 113 c.p.

<sup>39</sup> Sottolinea, tuttavia, ID., *Il garante come gestore del rischio concreto e la cooperazione colposa ex art. 113 c.p.*, cit., 46, come, a rigore, le due fattispecie non risultino simmetriche: da un lato, l'art. 113, comma 2, c.p. opererebbe su un piano "soggettivo" e, in particolare, «sul piano della pulsione, seppur colposa, criminale», colpendo, con una pena più elevata, «il reo soggettivamente ideatore e motore della cooperazione colposa», a prescindere dal ruolo esercitato sul piano causale; l'art. 114, invece, avrebbe come riferimento il concreto apporto causale ai fini della preparazione o dell'esecuzione del reato.

<sup>40</sup> Questa argomentazione risulta conforme con quanto sostenuto da quella parte della dottrina che riconosce una funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p. anche rispetto ai reati causalmente orientati a forma libera. In argomento, COGNETTA, *La cooperazione nel delitto colposo*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, 75; RISICATO, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 142; ZINCANI, *La cooperazione nel delitto colposo. La portata incriminatrice dell'art. 113 c.p. nei reati a forma libera*, in *Cass. pen.*, 2014, 1, 171 (cfr., *amplius*, Cap. III). A tal proposito, interessanti risultano le considerazioni di DONINI, *Prassi e cultura del reato colposo*, cit., 14, il quale non condivide l'impostazione secondo cui il contributo di minima importanza vada ravvisato nel contributo superfluo, non condizionale, ritenendo che in tal modo si rischi di utilizzare l'art. 113 quale «*passe-partout*» tramite il quale, se c'è stata una qualche collaborazione ad un fatto collettivo, si prescinda dall'accertare che il singolo contributo si sia posto quale *condicio sine qua non* rispetto all'evento.

fattispecie omissiva impropria, contributi di soggetti che non risultano titolari di una posizione di garanzia; ovvero condotte che violino regole cautelari “di secondo grado”, destinate non direttamente a prevenire l’evento lesivo, bensì a prevenire condotte colpose altrui. E un altro caso nel quale la norma può intervenire in senso estensivo è rappresentato proprio da quei contesti plurisoggettivi nei quali le condotte dei singoli soggetti che intervengono necessitano di essere lette alla luce delle condotte altrui, non potendo essere considerate isolatamente. La Corte sottolinea come questa terza ipotesi sia di più difficile interpretazione rispetto alle altre, in quanto risulta caratterizzata da un certo grado di indeterminatezza, derivante dal fatto che le condotte che vengono in rilievo appaiono pericolose «in una guisa ancora indeterminata»<sup>41</sup>.

Nonostante tale indeterminatezza, risulta possibile attribuire consistenza oggettiva alla fattispecie – e, dunque, distinguerla dal concorso di cause colpose indipendenti – tramite l’individuazione dell’elemento che si ponga quale «collante» fra le varie condotte. A questo proposito, la Corte ritiene che sia stato eccessivamente enfatizzato il ruolo del criterio psicologico, identificato, da taluni, nella consapevolezza di cooperare alla condotta altrui e, da altri, nella consapevolezza del carattere colposo della condotta altrui. Anche in dottrina erano state elaborate alcune ricostruzioni che avevano preso le mosse dalle criticità dell’utilizzo di un criterio di tipo psicologico, che si sarebbe posto in contrasto con le più recenti acquisizioni in tema di colpa, le quali propendono per un’interpretazione oggettivizzante della stessa, individuandone l’essenza nel contrasto con una regola cautelare. Tra di esse, taluni hanno ritenuto sufficiente, sul piano soggettivo, la prevedibilità dell’altrui condotta concorrente con la propria<sup>42</sup>,

---

<sup>41</sup> Come ricordato dalle Sezioni Unite, la riconducibilità all’art. 113 c.p. di condotte che risultano pericolose in una guisa ancora astratta e indeterminata, era stata prospettata da autorevole dottrina. Cfr. PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, Palermo, 1952, 75 ss. Più di recente, RISICATO, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 138 ss.

<sup>42</sup> Con riferimento a tale tesi, afferma MASSARO, *Colpa penale e attività plurisoggettive nella più recente giurisprudenza: principio di affidamento, cooperazione colposa e concorso colposo nel delitto doloso*, cit., 17, che proprio la specificità dei contesti plurisoggettivi, quali quello della sicurezza sul lavoro, cioè la loro «dimensione strutturalmente relazionale», porti a ritenere che tale requisito sia già insito nella formulazione delle regole cautelari e, dunque, se non fosse integrato con ulteriori requisiti, rischierebbe di svuotare il coefficiente soggettivo proprio della cooperazione colposa; cfr. anche PIVA, *La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, cit., 172, secondo cui se si facesse riferimento alla mera prevedibilità dell’altrui

pur ritenendo necessario, in ogni caso, che la condotta di tutti i concorrenti si ponesse in contrasto con una norma cautelare e, dunque, presentasse profili di colposità. Dalle criticità del criterio di natura psicologica prende le mosse anche la Corte, evidenziando come, da un lato, il criterio che richiede la consapevolezza della condotta altrui potrebbe comportare il rischio di un'eccessiva estensione dell'incriminazione e, dall'altro, il criterio che postula la consapevolezza del carattere colposo della condotta altrui rischi di rendere la norma inutile, poiché tale consapevolezza potrebbe sostanziarsi in un atteggiamento già rimproverabile in via autonoma.

Si propone, dunque, di individuare quale “collante” fra le condotte un elemento di natura oggettiva, stabilendo dei confini precisi per le condotte che possano dar luogo ad una cooperazione rilevante *ex art. 113 c.p.* Questo elemento viene ravvisato in un «coinvolgimento integrato» tra le condotte dei vari soggetti, che deve essere «imposto dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio», o almeno deve essere una «contingenza oggettivamente definita senza incertezze e pienamente condivisa sul piano della consapevolezza». Tali situazioni danno luogo ad un intreccio, nel quale convergono non soltanto condotte da una fisionomia compiuta e definita, ma anche condotte partecipative e di agevolazione. Quest'intreccio, secondo la Corte, incide anche sul piano delle regole cautelari. Si intende che il soggetto che opera nel contesto di cooperazione non può prescindere dal rapportare la propria condotta a quella degli altri soggetti, gravando sullo stesso una «pretesa d'interazione prudente»<sup>43</sup>. Questa pretesa consente di articolare un giudizio propriamente colposo anche nell'ambito della fattispecie plurisoggettiva<sup>44</sup>, dando luogo ad una vera e propria colpa di cooperazione<sup>45</sup>. Tale colpa risiederebbe nella violazione della suddetta pretesa, cioè nell'aver agito senza adeguare la propria condotta a quella altrui<sup>46</sup>. Si richiederebbe

---

comportamento la colpa sarebbe presunta, poiché tutti sono consapevoli che altri hanno partecipato o parteciperanno, anche se in fasi o tempi diversi, alla gestione della sicurezza sul lavoro.

<sup>43</sup> In tal senso, Cass. pen., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, cit.

<sup>44</sup> V. COLI, BEDA, *Il garante come gestore del rischio concreto e la cooperazione colposa ex art. 113 c.p.*, cit., 48, che evidenzia come, secondo la Corte, sia proprio tale pretesa a evocare l'esigenza di un comportamento diligente, prudente e perito.

<sup>45</sup> Cfr. BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, cit., 198, che evidenzia come tale colpa di cooperazione determini un «ampliamento di orizzonte a carico del singolo agente».

<sup>46</sup> In argomento, CANTAGALLI, *Il riconoscimento della funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p. ed il concetto di “interazione prudente” quale fondamento e limite della colpa di cooperazione*, in

all'agente, quindi, di inserire in modo prudente la propria condotta nell'ambito di quelle attività che conducono al raggiungimento dello scopo comune<sup>47</sup>. Si è sottolineato<sup>48</sup> come, per il tramite della pretesa dell'interazione prudente, la Corte aggiunga e non sottragga una regola cautelare, nel senso che anticipa sia logicamente che cronologicamente la soglia dell'addebito colposo. Si è evidenziato, infatti, come tale addebito si collochi antecedentemente rispetto alla violazione della regola cautelare che fonda la responsabilità dei soggetti con cui si coopera, violazione rispetto alla quale non sarebbe richiesta una consapevolezza da parte del cooperante<sup>49</sup>. L'individuazione di una specifica colpa di concorso<sup>50</sup>, per il tramite della pretesa d'interazione prudente, risulta molto importante, alla luce delle criticità che potrebbero riscontrarsi attribuendo alla cooperazione colposa una funzione incriminatrice rispetto ai delitti colposi d'evento<sup>51</sup>. A tal proposito, si sottolinea<sup>52</sup> come, a differenza dei reati di mera condotta, in cui – laddove siano commessi in forma concorsuale – il disvalore della condotta concorrente risulta identico a quello della condotta dell'autore del fatto, in quanto si ricollega alla stessa regola cautelare che è rivolta nei confronti di quest'ultimo, nei delitti colposi

---

*Cass. pen.*, 2010, 6, 2223, che sottolinea come siano rivolte ai concorrenti non regole cautelari aventi una specifica finalità di prevenzione dell'evento cagionato, ma regole che pongono un «dovere di coordinamento e di agire integrato».

<sup>47</sup> Così, COLI, BEDA, *Il garante come gestore del rischio concreto e la cooperazione colposa ex art. 113 c.p.*, cit., 48, in cui si rileva come, al sussistere di tali requisiti, l'agente risponde dell'illecito che sia derivato dall'intreccio cooperativo «pur laddove l'ultimo anello della catena causale ed anche lo stesso fatto tipico colposo facciano capo ad altro soggetto».

<sup>48</sup> In tal senso, ID., *Il garante come gestore del rischio concreto e la cooperazione colposa ex art. 113 c.p.*, cit., 48, in cui si afferma che, tramite tale meccanismo, viene anticipata la soglia di punibilità dell'agente, il quale «è in colpa, e risponde penalmente dell'evento, per non essersi prudentemente integrato con gli altri soggetti agenti, per non avere prudentemente cooperato con loro».

<sup>49</sup> Così, ID., *Il garante come gestore del rischio concreto e la cooperazione colposa ex art. 113 c.p.*, cit., 49.

<sup>50</sup> Sottolinea MASSARO, *Colpa penale e attività plurisoggettive nella più recente giurisprudenza: principio di affidamento, cooperazione colposa e concorso colposo nel delitto doloso*, cit., 18, come gli orientamenti precedenti, infatti, trascurassero l'elemento dell'individuazione delle cautele penalmente rilevanti, che viene, invece, ritenuto essere «l'aspetto davvero cruciale». Tali cautele, se nell'ipotesi di un concorso di un cause colpose indipendenti sono rivolte direttamente nei confronti dell'evento, nel caso della cooperazione colposa sono finalizzate a neutralizzare il pericolo promanante dal comportamento colposo altrui.

<sup>51</sup> Seppur con riferimento agli orientamenti precedenti rispetto alla sentenza in esame, rilevava *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 148, come l'individuazione dell'elemento dell'interazione consapevole tra le condotte dei concorrenti, idoneo a delineare una specifica colpa di concorso e, dunque, a far sì che la violazione di uno dei concorrenti diventi un fatto proprio di tutti i compartecipi.

<sup>52</sup> In argomento, DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse*, cit., 3 ss.

d'evento la questione diventa più complicata. Invero, essendo tale tipologia di illecito caratterizzata da uno «scenario causale per sua natura ricco di alternative»<sup>53</sup>, il giudizio inerente alla condotta dell'autore potrebbe articolarsi in modo diverso rispetto a quello del concorrente. Di conseguenza, risulta necessario accertare che l'evento sia cagionato proprio dalla cooperazione tra i soggetti, e che la colpa attinga non solo la condotta dell'autore ma anche quella del concorrente, in modo tale che a quest'ultimo non venga imputato un risultato lesivo estraneo alla regola cautelare violata, sulla base del decorso causale da cui concretamente tale risultato sia scaturito. A tal proposito, sono state manifestate alcune perplessità in merito al modo tramite il quale viene utilizzato l'art. 113 c.p., che potrebbe dar luogo ad un «meccanismo 'concorso' di elusione probatoria»<sup>54</sup>, nel senso di prescindere dall'accertare che il singolo contributo abbia rivestito un'efficacia eziologica rispetto all'evento, rischiando di tralasciare il primo passaggio del principio di personalità della responsabilità penale: nell'ottica dell'art. 27 Cost., infatti, il fatto deve essere – prima ancora che colpevole – proprio<sup>55</sup>. A tal fine, si propone<sup>56</sup> di articolare il giudizio a partire dall'individuazione della sfera di competenza dei soggetti che hanno cooperato e, solo successivamente, valutare i profili propriamente colposi. Anche le Sezioni Unite, del resto, propongono di prendere le mosse dalla separazione tra le sfere di competenza di ogni soggetto, come passaggio preliminare rispetto all'individuazione della responsabilità di ciascuno.

Con riferimento al caso di specie, la Cassazione ritiene di poter ravvisare, sulla base del ruolo rivestito da ciascuno dei soggetti imputati<sup>57</sup>, un'ipotesi perfettamente riconducibile alla cooperazione colposa<sup>58</sup> nella quale, a fronte della responsabilità primaria dell'amministratore delegato, si è registrata una

---

<sup>53</sup> In tal senso, ID., *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse*, cit., 3.

<sup>54</sup> Sul punto, DONINI, *Prassi e cultura del reato colposo*, cit., 14 s.

<sup>55</sup> Sottolinea, tuttavia, DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse*, cit., 8, come nell'ambito delle organizzazioni complesse si assista ad un mutamento di paradigma, divenendo la dimensione causale «precaria ad incerta», sebbene ciò non debba condurre a rinunciare ad individuare una definizione per i contributi dei singoli concorrenti.

<sup>56</sup> Cfr. DONINI, *Prassi e cultura del reato colposo*, cit., 14.

<sup>57</sup> In argomento, PASCUCCI, *L'individuazione delle posizioni di garanzia nelle società di capitali dopo la sentenza "ThyssenKrupp": dialoghi con la giurisprudenza*, Working paper n. 10/2012 in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it); BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 48 ss.

<sup>58</sup> Cfr. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 49.

convergenza sinergica delle condotte degli altri soggetti che, a vario titolo, hanno supportato e agevolato le decisioni del primo. Più nello specifico, le principali decisioni in materia di sicurezza venivano assunte dal Comitato esecutivo (il c.d. *board*) di cui facevano parte l'amministratore delegato e altri due soggetti cui, per i poteri decisionali di cui godevano, viene riconosciuto il ruolo di datori di lavoro. Il *board*, infatti, era informato di ogni decisione in materia di sicurezza. Per quanto concerne l'amministratore delegato, egli risulta essere il «massimo autore delle violazioni antinfortunistiche»<sup>59</sup> e il principale titolare della posizione di garanzia. A questi, in virtù dei propri poteri decisionali e di intervento, sono direttamente riconducibili le decisioni di slittamento degli investimenti e la mancata adozione di quelle cautele che, laddove adottate, avrebbero evitato la verifica degli eventi lesivi. Anche gli altri due membri del *board* hanno condiviso con l'amministratore delegato le principali decisioni in materia di sicurezza, e sebbene privi di autonomi poteri decisionali, avevano il dovere di segnalare la necessità di adottare comportamenti diversi. Anche perché il modello decisionale adottato dal *board* prevedeva l'adozione delle decisioni in modo collettivo e paritetico, e le decisioni venivano di regola assunte dopo approfondite discussioni.

Gli altri dirigenti rivestivano un ruolo di altissimo livello nella gerarchia. Uno di essi, il responsabile dell'area servizi, aveva ricevuto dall'amministratore delegato una delega in materia di igiene e sicurezza e risultava responsabile dell'adozione di misure prevenzionistiche volte a fronteggiare il verificarsi di incendi. Egli, inoltre, era stato informato dall'amministratore delegato circa i progetti di *fire prevention* ed era, altresì, presente alle riunioni nelle quali si discuteva circa l'utilizzo dei fondi straordinari, essendo, peraltro, in accordo con l'amministratore delegato in merito al posticipare l'utilizzo di tali fondi. Era, in aggiunta, stato informato dall'amministratore delegato, nel 2005, circa il progetto segreto di chiusura dello stabilimento. Dunque, tale soggetto risultava dotato di un ampio ruolo di garanzia a causa degli importanti incarichi in materia di sicurezza di cui era destinatario, essendo il pianificatore degli investimenti in materia di lotta antincendio, e dell'alta competenza tecnica di cui godeva, avendo, peraltro, progettato un impianto di spegnimento automatico in un altro stabilimento. In virtù

---

<sup>59</sup> In tal senso, Cass. pen., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, cit.

di tale competenza poteva, dunque, considerarsi improbabile che questi non avesse cognizione del rischio di *flash fire*. Sebbene non fosse dotato di autonomi poteri decisionali, il soggetto in esame aveva il potere di segnalare la necessità di interventi all'amministratore delegato, tanto più se si considera la fiducia che quest'ultimo riponeva nei suoi confronti, avendolo anche consultato prima di assumere la decisione di far slittare l'utilizzo dei fondi straordinari.

Analoghe considerazioni valgono per l'altro dirigente, che rivestiva il ruolo di direttore dello stabilimento di Torino e risultava destinatario di una delega in materia di sicurezza sul lavoro. Egli aveva la possibilità di verificare quotidianamente lo stato di precarietà e abbandono in cui versava la sede, assistendo, peraltro, ai frequentissimi episodi di incendi che si verificavano. Il soggetto assunse un atteggiamento passivo di fronte alla carenza di manutenzione degli impianti, all'uscita dei lavoratori più qualificati, all'assenza di adeguati sistemi di sicurezza.

Per quanto concerne, infine, l'ultimo tra i soggetti imputati, questi rivestiva, da un lato, il ruolo di dirigente di fatto e, dall'altro, il compito di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Le responsabilità di questi discendevano, in quanto dirigente di fatto, dal fatto che sovrintendesse all'organizzazione e all'esecuzione della manutenzione degli impianti e, in quanto Responsabile, dalle omissioni nella redazione del Documento di valutazione dei rischi e del Documento di valutazione del rischio di incendi, di cui era parte il piano di emergenza ed evacuazione. Tali documenti erano stati redatti in modo confuso e le procedure indicate risultavano praticamente inapplicabili sotto il profilo pratico (attribuendo, ad esempio, la responsabilità dell'emergenza al soggetto che era già responsabile della produzione e che, quindi, non era in grado di dare avvio alla procedura), non essendo stato, peraltro, aggiornato con riferimento ai cambiamenti che erano avvenuti nella sede (l'incremento del rischio di *flash fire*, la diminuzione e la assente formazione del personale).

Le Sezioni Unite si pronunciano, quindi, anche sulla dibattuta questione inerente alla responsabilità penale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (v. *infra*, § 5), affermando la possibilità di riconoscere in capo a tale figura una posizione di garanzia. Egli avrebbe dovuto, in base al proprio sapere

tecnico-scientifico, informare il datore di lavoro dei rischi esistenti e «dissuaderlo da scelte magari economicamente seducenti ma esiziali per la sicurezza»<sup>60</sup>.

Le condotte citate hanno rappresentato, secondo la Suprema Corte, dei frammenti del processo decisionale che ha avuto come esito il rinvio degli investimenti in materia di sicurezza, in particolare per quanto concerne la materia antincendio. Si tratta, quindi, di condotte che – sebbene dotate di una propria autonoma colposità – hanno rivestito un ruolo di fondamentale agevolazione della condotta dei vertici aziendali che ha determinato, in ultima analisi, il verificarsi dei tragici eventi lesivi. Di conseguenza, i giudici sottolineano come tali condotte, già significative di per sé, risultano «ancor più pregnanti in senso antiggiuridico se incastonate nel complessivo quadro cooperativo»<sup>61</sup>.

#### **4. La cooperazione colposa nel contesto lavorativo. La “pretesa d’interazione prudente”**

Le indicazioni delle Sezioni Unite in materia di cooperazione colposa hanno in parte recepito – valorizzandole alla luce dello specifico contesto delle organizzazioni complesse – alcune soluzioni cui era già approdata la giurisprudenza di legittimità<sup>62</sup> e, in parte, hanno orientato la giurisprudenza successiva in materia di sicurezza sul lavoro<sup>63</sup>.

Al sussistere di un coinvolgimento tra le condotte di una pluralità di soggetti, che deve risultare imposto dalla legge, da esigenze organizzative o da circostanze concrete – che fanno sì che la convergenza tra le condotte non sia una contingenza meramente occasionale – l’art. 113 c.p. può rivestire un’efficacia estensiva, ponendo quella condotta che, seppur non autonomamente colposa, «si inserisca in

---

<sup>60</sup> Cfr. Cass. pen., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, cit.

<sup>61</sup> V. Cass. pen., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, cit.

<sup>62</sup> La prima sentenza che ha affermato tali principi è la sentenza “Tomaccio” Cass. pen., Sez. IV, 16 gennaio 2009, n. 1786, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, commentata da RISICATO, *Cooperazione in eccesso colposo: concorso “improprio” o compartecipazione in colpa “impropria”?*, in *Dir. pen. e proc.*, 2009, 5, 571 ss.; Cass. pen., Sez. IV, 17 gennaio 2012, n. 1428, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36280, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 14 giugno 2013, n. 26239, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 18 ottobre 2013, n. 43083, *ivi*.

<sup>63</sup> Cfr. cfr. Cass. pen., Sez. IV, 22 maggio 2019, n. 22214, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 17 settembre 2019, n. 38380, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it).

un contesto di rischio, agevolandone la realizzazione»<sup>64</sup>. Dunque, sarà punibile anche la condotta di un soggetto cui non sia imputabile direttamente alcuna violazione cautelare<sup>65</sup>, proprio perché la pretesa d'interazione delinea essa stessa la regola cautelare che fonda la “colpa di cooperazione”<sup>66</sup>. La circostanza che si prescinda dall'accertamento di una specifica violazione cautelare, potrebbe far sorgere dei problemi in punto di rispetto del principio di determinatezza della condotta doverosa. Si ritiene<sup>67</sup>, tuttavia, che in questi casi la tipicità sia garantita dalle regole cautelari violate da colui che ha direttamente cagionato l'illecito e con l'aver il cooperante omesso di astenersi dal far convergere la propria condotta in un contesto di rischio da questi conosciuto.

La convergenza tra le condotte innalza, dunque, lo *standard* di diligenza richiesta nel caso concreto, nel senso che la circostanza di trovarsi in un contesto di cooperazione con altri soggetti impone di rapportare il proprio comportamento alle condotte altrui<sup>68</sup>. L'elemento caratterizzante la cooperazione colposa viene, dunque, individuato nella «pretesa d'interazione prudente»: la circostanza della comune gestione di un rischio determina l'innalzamento delle cautele da osservare nel caso concreto, richiedendo di adeguare la propria condotta a quella degli altri

---

<sup>64</sup> Così, BRUSCO, *L'effetto estensivo della responsabilità penale nella cooperazione colposa*, in *Cass. pen.*, 2014, 9, 2889.

<sup>65</sup> Sul punto, GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA, *Manuale di diritto penale*, Milano, 2020, 588.

<sup>66</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 18 ottobre 2013, n. 43083, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>. Per un commento alla sentenza, cfr. BRUSCO, *L'effetto estensivo della responsabilità penale nella cooperazione colposa*, cit., 2882 ss. Il caso di specie riguardava la morte di un soggetto il quale, incaricato, insieme ad un altro, da parte dell'amministratore di una società proprietaria di una stalla, di recarsi sul tetto di una stalla per sostituire delle lastre in fibrocemento, era precipitato a causa del cedimento del manto di copertura, riportando gravissime lesioni e successivamente perdendo la vita. Per tale vicenda sono stati condannati, per omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ex artt. 589 e 113 c.p., l'amministratore della società committente e l'amministratore della società subaffittuaria della stalla. Quest'ultimo da un lato non rivestiva alcuna posizione di garanzia e, dall'altro, non aveva violato alcuna regola cautelare. Il fondamento della punibilità dello stesso viene ravvisato, in primo luogo, nell'aver posto in essere condotte che abbiano fornito un contributo causale alla realizzazione dell'evento (aver provveduto al traposto e all'elevazione delle lastre di copertura), in un contesto in cui era manifesta ed evidente la violazione delle regole cautelari. Dunque, il soggetto aveva cooperato ad una situazione di rischio – da lui conoscibile con l'ordinaria diligenza – fornendo un contributo di tipo agevolativo che aveva aggravato tale situazione di rischio.

<sup>67</sup> Così, BRUSCO, *L'effetto estensivo della responsabilità penale nella cooperazione colposa*, cit., 2895.

<sup>68</sup> Cfr. RISICATO, *Cooperazione in eccesso colposo: concorso “improprio” o compartecipazione in colpa “impropria”?*, cit., 583, che rileva come in questi casi si sia in presenza di un fenomeno diverso rispetto alla mera convergenza di fatti tipici già *ab origine*, trattandosi invece di condotte atipiche legate da una «interazione consapevole», cioè comportamenti che diventano collettivamente colposi in virtù dell'«innalzamento della soglia del pericolo innescato da azioni sinergiche».

concorrenti<sup>69</sup>. La richiesta di un elemento aggiuntivo rispetto alla mera consapevolezza di cooperare alla condotta altrui<sup>70</sup> muove dall'esigenza di preservare il rispetto del principio di personalità della responsabilità penale e di effettuare imputazioni che siano rispettose dell'effettivo contributo prestato da ciascuno ai fini della produzione dell'illecito. Invero, per il tramite di tale elemento si può affermare che il fatto sia "proprio" di ciascun concorrente<sup>71</sup>, nel senso che può ravvisarsi in capo ad ogni concorrente – così come nella responsabilità colposa monosoggettiva – la violazione di una regola cautelare, con la peculiarità che in questo caso tale regola cautelare viene individuata nel dovere di interazione prudente, che rappresenta un dovere aggiuntivo rispetto ai normali obblighi di diligenza che regolano lo svolgimento di un'attività pericolosa<sup>72</sup>. Il rischio è, infatti, quello – soprattutto in contesti quale la sicurezza sul lavoro – di fare riferimento ad una generica «causalità collettiva»<sup>73</sup>, individuando quale elemento di collegamento con l'evento le omissioni attribuibili in modo indistinto al «'gruppo dei garanti'»<sup>74</sup>, senza verificare l'effettivo contributo prestato da ciascun garante.

Le condotte dei concorrenti sono, dunque, avvinte<sup>75</sup> da un legame, consistente nella circostanza che ciascuno degli stessi debba porre gli altri concorrenti in condizione di esercitare il proprio ruolo; nel caso della sicurezza sul lavoro, il proprio ruolo prevenzionistico. Il nesso che avvince le condotte risulta diverso dal tradizionale criterio causale, in quanto la singola condotta del

---

<sup>69</sup> V. SANTISE, ZUNICA, *Coordinate ermeneutiche di diritto penale*, Torino, 2017, 423, in cui si evidenzia come il tratto caratteristico dell'istituto della cooperazione colposa risieda nel postulare l'osservanza di norme di condotta, ulteriori rispetto a quelle strettamente personali, finalizzate a prevenire la realizzazione di illeciti per effetto di cause non direttamente ascrivibili all'agente. Si richiede, dunque, che i soggetti pongano in essere una «azione di reciproca vigilanza».

<sup>70</sup> Cfr. MASSARO, *Colpa penale e attività plurisoggettive nella più recente giurisprudenza*, cit., 2, secondo cui il modello dell'interazione prudente «segna una tappa ulteriore in quella faticosa emancipazione della responsabilità colposa dalle pastoie (non sempre indispensabili) della concezione psicologica, a sua volta modellata attorno allo schema della responsabilità dolosa».

<sup>71</sup> Sul punto, CANTAGALLI, *Il riconoscimento della funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p. ed il concetto di "interazione prudente" quale fondamento e limite della colpa di cooperazione*, cit., 2223.

<sup>72</sup> In argomento, PAVICH, *La colpa penale*, Milano, 2013, 171 ss.

<sup>73</sup> In tal senso, GROTTI, *L'accertamento della causalità nelle ipotesi di responsabilità concorsuale*, in AA. VV., *La tutela penale della sicurezza sul lavoro*, Curatela, 2015, 296; rileva ZINCANI, *La cooperazione nel delitto colposo. La portata incriminatrice dell'art. 113 c.p. nei reati a forma libera*, in *Cass. pen.*, 2014, 1, 173, come l'intreccio cooperativo estende la regola cautelare violata fino a far sì che il fatto del terzo divenga fatto comune a tutti i concorrenti.

<sup>74</sup> Cfr. ID., *L'accertamento della causalità nelle ipotesi di responsabilità concorsuale*, cit., 296.

<sup>75</sup> In argomento, DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse*, cit., 6 ss.

concorrente non si lega direttamente all'evento ma alle condotte degli altri cooperanti, tra cui eventualmente quella del soggetto che abbia direttamente cagionato l'evento lesivo<sup>76</sup>. Da ciò discende la difficoltà nell'applicare un criterio strettamente condizionalistico, ponendosi le condotte dei concorrenti in una logica di tipo agevolativo<sup>77</sup> e non potendo quindi essere sempre utilmente ricondotte allo schema "ripetitivo" della causalità, in base al quale può essere ravvisata una legge scientifica che esprima in modo deterministico il nesso tra una data condotta e un certo risultato<sup>78</sup>. Tali conclusioni potrebbero essere tratte dalla stessa lettera dell'art. 113<sup>79</sup>, che fa riferimento all'evento cagionato non già dal contributo del singolo concorrente ma dalla «cooperazione di più persone»; di conseguenza, l'evento deve scaturire non già dal singolo contributo, bensì dall'interazione e dalla sinergia tra le condotte di tutti i cooperanti<sup>80</sup>.

Diviene, dunque, fondamentale verificare che i comportamenti dei soggetti che hanno cooperato presentino i caratteri di una vera e propria fattispecie cooperativa, valutando la relazione funzionale tra le competenze che sono attribuite ad ognuno di essi, essendo necessario individuare la sussistenza di una «interconnessione teleologica»<sup>81</sup> tra la condotta inosservante del soggetto che ha direttamente posto in essere la condotta illecita e le scelte effettuate da altri soggetti

---

<sup>76</sup> Sul punto, ID., *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse*, cit., 4.

<sup>77</sup> Cfr. BLAIOTTA, *Causalità giuridica*, cit., 315 s., secondo cui, nei contesti complessi, sia necessario individuare un temperamento del vincolo della *condicio sine qua non*, per ricostruire un elastico modello di indagine causale.

<sup>78</sup> Così, DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse*, cit., 4.

<sup>79</sup> In argomento, BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, cit., 196, che ritiene che un utile argomento a favore di tale ricostruzione possa essere tratto dal raffronto con l'art. 116 c.p., il quale, a differenza dell'art. 113 c.p., richiede che l'evento sia conseguenza della «sua azione od omissione», riferendosi, dunque, alla condotta del singolo concorrente; in senso contrario, PIVA, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa*, cit., 167, secondo cui il legislatore, utilizzando in modo specifico il verbo «cagionare» avrebbe operato, con riferimento al concorso colposo, una deviazione rispetto a quello doloso, richiedendo un preciso nesso causale tra ogni singola condotta e l'evento finale.

<sup>80</sup> Cfr. RISICATO, *Cooperazione in eccesso colposo: concorso "improprio" o compartecipazione in colpa "impropria"?*, cit., 585, secondo cui, per il tramite dell'elemento dell'"intreccio cooperativo", è possibile ravvisare la vera *ratio* dell'efficacia estensiva della punibilità dell'art. 113 c.p. rispetto ai reati causali puri, cioè la possibilità di superare, «e non a spese della fattispecie colposa di base», la rigorosa connessione di rischio che l'art. 43 c.p. richiede che sia sussistente tra la norma cautelare violata e l'evento lesivo.

<sup>81</sup> Così, DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse*, cit., 7.

che con il primo erano chiamati ad interagire<sup>82</sup>. Tale verifica è volta a far sì che, in primo luogo, l'attribuzione della responsabilità concorsuale non esuli dall'area di competenza spettante su ciascun garante sulla base dei compiti che ad esso sono attribuiti – con specifico riferimento al settore della sicurezza sul lavoro – dal Testo unico; e, in secondo luogo, che l'evento lesivo che sia derivato dalla cooperazione dei concorrenti rappresenti effettivamente l'esito della violazione cautelare attribuita a ciascuno di essi<sup>83</sup>.

Volendo fornire degli esempi concreti dell'applicazione dell'istituto in esame alla sicurezza sul lavoro, risulta interessante una recente sentenza<sup>84</sup> in cui la Corte di cassazione ha censurato l'applicazione dell'art. 113 c.p. nei confronti di uno degli imputati, ritenendo che non fosse stata adeguatamente verificata la sussistenza degli elementi fondanti la fattispecie plurisoggettiva. Nello specifico, il caso aveva ad oggetto un infortunio mortale verificatosi a danno di un lavoratore presso lo stabilimento siderurgico dell'Ilva, per inalazione del gas AFO. In entrambi i giudizi di merito erano stati condannati per omicidio colposo, a titolo di cooperazione *ex art.* 113 c.p., un soggetto delegato dal datore di lavoro – in capo al quale si era ritenuta sussistente la qualifica di datore di lavoro di fatto –, un tecnico dell'area energia e manutenzione meccanica e il capo reparto dell'Ilva. La Corte ha confermato le condanne nei confronti dei primi due soggetti, mentre ha annullato quella nei confronti dell'ultimo. Infatti, i giudici hanno riscontrato come fossero state addebitate a tale soggetto delle scelte di politica aziendale – nello specifico, agire con l'altoforno in funzione e non spento, scelta meno complicata sotto il profilo tecnico-economico ma che comportava una inevitabile fuoriuscita di gas dalle giunzioni – estranee rispetto alla competenza di questi. La sentenza rammenta la necessità, ai fini dell'integrazione dell'art. 113 c.p., da un lato della reciproca consapevolezza di cooperazione alla produzione dell'evento non voluto – che non postula né la conoscenza del carattere colposo della condotta altrui, né la precisa

---

<sup>82</sup> In tal senso, ID., *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse*, cit., 7, che sottolinea come, nel momento in cui si ravvisi una condotta inosservante, «la presenza stessa di altri 'garanti' non potrà non comportare la ricerca di un 'nesso' tra il dovere disatteso e quello, posto a carico di costoro, destinato ad atteggiarsi quale complemento o sviluppo delle funzioni attribuite al soggetto inadempiente».

<sup>83</sup> In argomento, ID., *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse*, cit., 11 ss.

<sup>84</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 17 settembre 2019, n. 38380, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

conoscenza dell'identità delle persone cooperanti, ma quantomeno la coscienza del coinvolgimento di altri soggetti in una determinata attività – e, dall'altro, della prestazione di un contributo causalmente rilevante rispetto alla produzione dell'evento non voluto. Nel caso di specie, tali elementi vengono ritenuti carenti nei confronti del capo reparto, non riscontrandosi «una finalità condivisa dell'agire dei coimputati, con i vari livelli di responsabilità rivestiti, che possa dirsi in qualche modo comune al ricorrente, né un intreccio cooperativo che possa coinvolgere Ab.Ma.<sup>85</sup> e nemmeno una convergenza dei rispettivi contributi all'incedere di una comune procedura in corso. Non vi è [...] un comune coinvolgimento nella gestione del rischio, registrandosi, al contrario, un evento luttuoso che è frutto [...] della coincidenza di più azioni od omissioni riconducibili ad altri coimputati, scisse però da qualsiasi vincolo soggettivo rispetto alla posizione di Ab.Ma.».

Un'altra recente pronuncia<sup>86</sup> chiarisce molto bene come debba articolarsi la fattispecie cooperativa. Si tratta della vicenda dell'affondamento di un peschereccio a causa della collisione con una nave cisterna, da cui era derivata la morte di tre persone. I giudici di merito avevano condannato per omicidio colposo in cooperazione tra loro, *ex art.* 113 c.p., il comandante della nave e il timoniere, che avevano tenuto una condotta colposa in quanto imprudente, negligente e imperita. La Cassazione, nel confermare le condanne, ricorda come la cooperazione colposa richieda la consapevolezza del fatto che altri soggetti, sulla base di un obbligo di legge, di esigenze organizzative correlate alla gestione del rischio o anche soltanto di una contingenza oggettiva e condivisa, siano investiti di una determinata attività. Tale circostanza comporta rilevanti effetti anche sul piano cautelare, imponendo a ciascuno di «rapportare prudentemente la propria condotta a quella degli altri soggetti coinvolti». L'esempio del comandante e del timoniere risulta particolarmente esplicativo, essendo soggetti rispetto ai quali la legge delinea in modo preciso i relativi ruoli e, al contempo, stabilisce un loro comune coinvolgimento ai fini del governo della rotta della nave. Le loro condotte, dunque, si coniugano tra di loro già per previsione legislativa. La sentenza conclude che il timoniere risultava pienamente consapevole di agire in violazione di tutte quelle

---

<sup>85</sup> Trattasi del capo-reparto.

<sup>86</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 19 giugno 2019, n. 27225, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

norme cautelari che gli avrebbero imposto l'utilizzo di presidi finalizzati ad evitare il rischio di collisione, quali radar o avvistatori acustici, e, essendo a conoscenza del proprio coinvolgimento integrato con il comandante, ha con esso «condiviso la responsabilità colposa». La Corte sottolinea, peraltro, come l'accertamento della consapevolezza, in capo ai cooperanti, di prestare un contributo ad una comune procedura in corso, abbia spesso posto ai giudici «problemi non facilmente risolvibili in termini di prova»; nel caso di specie, invece, l'accertamento di tale elemento risultava molto agevole, essendo la stessa legge e l'organizzazione della marina a stabilire una cooperazione tra i summenzionati soggetti.

Parte della dottrina<sup>87</sup> ha ritenuto che il requisito del “coinvolgimento integrato” tra le condotte risulti superfluo, giacché sarebbe già desumibile dagli elementi costitutivi della fattispecie plurisoggettiva, identificati nella consapevolezza di cooperare con altri, nell'assenza di dolo e nella violazione di una regola cautelare. Dovendo rapportare l'identificazione della regola cautelare violata alle circostanze del caso concreto, si ritiene che non sia necessario procedere in via autonoma all'accertamento di un tale coinvolgimento integrato. Similmente, si è sostenuto<sup>88</sup> che quello dell'intreccio cooperativo non sia un idoneo criterio selettivo dell'imputazione, nel senso che in materia di sicurezza sul lavoro è già il legislatore a ripartire obblighi e relative responsabilità e, dunque, nel riconoscere una funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p. e una sua efficacia estensiva della responsabilità, sarebbe necessario ravvisare elementi ulteriori, identificabili nell'accertamento che

---

<sup>87</sup> Sul punto, BORGHI, *Nodi problematici e incertezze applicative dell'art. 113 c.p. In particolare, la controversa configurabilità di un concorso colposo in reato doloso*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 12.; cfr. anche CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, cit., 148, che rilevava come l'individuazione dell'elemento dell'interazione consapevole tra le condotte dei concorrenti, idoneo a delineare una specifica colpa di concorso e, dunque, a far sì che la violazione di uno dei concorrenti diventi un fatto proprio di tutti i compartecipi, costituisca un elemento aggiuntivo non previsto dal legislatore, che determina una deviazione rispetto al principio secondo cui *entia non sunt multiplicanda sine necessitate*. Secondo l'Autore, si potrebbe pervenire allo stesso risultato, rimanendo coerenti con i criteri di imputazione previsti dalla legge, analizzando le tipologie di regole cautelari che vengono in rilievo in un contesto concorsuale: si tratterebbe di particolari obblighi relazionali, che già nel loro contenuto sono caratterizzati dal rivolgere la loro funzione preventiva non già verso un evento lesivo, ma verso una condotta altrui (v. *supra*, § 2).

<sup>88</sup> In argomento, PIVA, *La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, cit., 277, che evidenzia, inoltre, l'indeterminatezza del criterio e il suo essere un criterio misto, che include elementi di natura oggettiva (il coinvolgimento tra le condotte) e soggettiva (la consapevolezza dell'interazione).

l'evento rientri nella sfera di dominio del soggetto, e nella prevedibilità concreta dell'evento stesso da parte di quest'ultimo.

La possibilità di utilizzare l'art. 113 c.p. in funzione di estensione dell'incriminazione, con riferimento ai reati a forma libera, fa sorgere l'ulteriore quesito relativo all'utilizzabilità della norma in questione per punire, per la realizzazione di un reato omissivo improprio, il contributo di un soggetto che si ponga quale estraneo alla posizione di garanzia.

Tale questione, già analizzata su un piano generale (v. *supra*, Cap. III) potrebbe rivelarsi, nel contesto del diritto penale del lavoro, utile per punire le condotte di quei soggetti – quali il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – rispetto ai quali risulta discusso il riconoscimento di una posizione di garanzia, ma che rivestono un ruolo centrale nel sistema della sicurezza e dunque pongono in essere condotte cui l'evento lesivo risulta spesso, sotto varie forme, riconducibile.

Tale possibilità sembra essere ammessa dalla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, che più volte ha ricondotto all'art. 113 c.p. condotte di soggetti rispetto ai quali non solo non potesse ravvisarsi alcuna violazione cautelare, ma sui quali non gravasse neppure una posizione di garanzia<sup>89</sup>. Chiaramente, risulta in tale ipotesi necessario l'accertamento degli elementi che sono stati ricostruiti dalla sentenza ThyssenKrupp e, quindi, il coinvolgimento integrato tra le condotte dei concorrenti che determina la sussistenza della “pretesa d'interazione prudente”, quale elemento aggiuntivo rispetto alla consapevolezza di cooperare con la condotta altrui.

Sul piano dottrinale, invece, si tende a respingere<sup>90</sup> una tale soluzione, ritenendo che possano essere ricondotte all'art. 113 c.p. solamente condotte di soggetti titolari di una posizione di garanzia, sui quali gravi, dunque, un obbligo giuridico di impedimento. Si sostiene, infatti, che utilizzare l'art. 113 c.p. per punire contributi di soggetti estranei alla posizione di garanzia, risulterebbe inconciliabile con i requisiti oggettivi e soggettivi del concorso, in quanto nel nostro ordinamento

---

<sup>89</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 18 ottobre 2013, n. 43083; Cass. pen., Sez. IV, 26 novembre 2015, n. 46992, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

<sup>90</sup> Cfr. PELUSI, *Competenza per il rischio e responsabilità penale all'interno del sistema della sicurezza sul lavoro*, cit., 2625 ss.; PIVA, *La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, cit., 158 ss.

la rilevanza – monosoggettiva o concorsuale – dell'omissione sarebbe stabilita solamente dall'art. 40 cpv. c.p., che non attribuisce alcuna rilevanza a contributi atipici o di agevolazione. Di conseguenza, l'estensione della punibilità anche a condotte di partecipazione atipiche o agevolative, potrebbe riguardare solamente i contributi commissivi; laddove, per ritenere punibile un contributo omissivo, sarebbe sempre necessaria la sussistenza di una posizione di garanzia. Potrebbe, dunque, assumere rilevanza ai sensi dell'art. 113 c.p. solamente la violazione di un obbligo giuridico di impedimento. Adottando la soluzione contraria, infatti, sarebbe ravvisabile una responsabilità oggettiva, per il fatto altrui.

## **5. La responsabilità penale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione**

Le maggiori potenzialità applicative dell'istituto della cooperazione colposa nel settore della sicurezza sul lavoro possono essere individuate con riferimento alla responsabilità del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Si tratta di una figura fondamentale nel sistema di prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, introdotta – con l'inserimento, in generale, del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi – dal d.lgs. n. 626/1994, il cui art. 8 ha istituito il Servizio, in attuazione della Direttiva n. 89/391/CEE<sup>91</sup>. La natura dei compiti che sono posti in capo a tale soggetto e, dunque, dei contributi che questi può prestare rispetto all'eventuale verifica di un evento lesivo, si conciliano con la ricostruzione della cooperazione colposa quale fattispecie che – quantomeno nei contesti delle organizzazioni complesse – trova il proprio fondamento nella pretesa d'interazione consapevole tra i cooperanti.

### **5.1. Il ruolo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel sistema prevenzionistico**

Precedentemente sono stati analizzati i compiti e gli obblighi gravanti sul Servizio di prevenzione e protezione e, in particolare, sul relativo Responsabile (cfr. *supra*, Cap. I).

---

<sup>91</sup> Cfr. MARETTI, *Servizio di prevenzione e protezione: funzioni e responsabilità*, in *Cass. pen.*, 2008, 1555 ss.

A questo punto risulta fondamentale comprendere quale sia, concretamente, il ruolo di tale soggetto nel sistema prevenzionistico e, soprattutto, come si atteggi il rapporto di questi con il datore di lavoro, con cui condivide taluni compiti<sup>92</sup>; da cui la necessità di inquadrare correttamente il ruolo dello stesso anche al fine di delimitare l'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro, rispetto al quale è da più parti segnalato il rischio di una eccessiva estensione della responsabilità, operata tramite il richiamo alla generica norma di cui all'art. 2087 c.c.<sup>93</sup> A tal proposito, si è affermato<sup>94</sup> che il rapporto del Responsabile con il datore di lavoro si articola su due direttrici, quella della dipendenza e quella della collaborazione.

Sotto il profilo della dipendenza, in realtà, si specifica come, più che di dipendenza gerarchica, si tratti di un «avvalimento funzionale»<sup>95</sup> considerato che il Testo unico prevede che il servizio di prevenzione e protezione sia «utilizzato»<sup>96</sup> dal datore di lavoro.

Per quanto attiene al profilo della collaborazione, i compiti del Responsabile hanno un carattere di tipo strumentale e preparatorio rispetto a quelli svolti dal datore di lavoro<sup>97</sup>, nel senso che il datore di lavoro costituisce il principale

---

<sup>92</sup> Rileva, infatti, LEVI, *Il servizio di prevenzione e protezione nell'impianto normativo in materia di sicurezza sul lavoro*, in GALANTINO (a cura di), *Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, Torino, 2009, 143, come il Responsabile, sebbene sia privo di prerogative di carattere attuativo, «è coinvolto in modo esplicito, pieno e diretto nelle varie fasi essenziali in cui si concretizza l'adempimento dell'obbligo datoriale».

<sup>93</sup> In tal senso, BERNASCONI, *La problematica latitudine del debito di sicurezza sui luoghi di lavoro*, in AA. VV., *La tutela penale della sicurezza sul lavoro*, Curatela, 2015, 27. Sul ruolo dell'art. 2087 c.c., inoltre, cfr. DONELLI, *La violenza come infortunio: specificare la colpa e ragionare per principi*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 2021.

<sup>94</sup> In argomento, SOPRANI, *Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro*, Milano, 2001, 98.

<sup>95</sup> In tal senso, SOPRANI, *Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro*, cit., 101; PALLADINI, *Servizio di prevenzione e protezione*, in CARINCI-GRAGNOLI (a cura di), *Codice commentato della sicurezza sul lavoro*, Torino, 2010, 329.

<sup>96</sup> L'art. 33, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, infatti, che «il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro».

<sup>97</sup> V. BRIGNONE, *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione*, in *Dir. prat. lav.*, 1996, 601, che considera le attività esercitate dal Responsabile quali attività «complementari e preparatorie» rispetto a quelle esercitate dal datore di lavoro; POTETTI, *Il servizio di prevenzione e protezione nel d.lgs. del 1994, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori*, in *Cass. pen.*, 2008, 5, 2041, secondo cui i compiti del Responsabile hanno «natura teorico-progettuale e consultiva»; BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel nuovo impianto legale*, in *Dir. rel. ind.*, 2008, 438, che qualifica i compiti svolti dal Responsabile come «strumentali ed ancillari» rispetto a quelli del datore di lavoro; LAZZARI, *L'organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Torino, 2015, 757; PELUSI, *Competenza per il rischio e responsabilità penale all'interno del sistema della sicurezza sul lavoro: le figure del committente, dei coordinatori per la sicurezza e del RSPP*, in *Cass. pen.*, 2014, 7-8, 2621.

destinatario degli obblighi in materia di sicurezza – e riveste, dunque, un ruolo operativo e gestionale – laddove il Responsabile ha il compito di fornire un supporto di tipo tecnico e consultivo<sup>98</sup>. Tale soggetto viene considerato<sup>99</sup> l'interlocutore privilegiato e diretto del datore di lavoro; un «consulente e cooperatore necessario»<sup>100</sup> dello stesso. Il datore di lavoro trasforma le segnalazioni, i suggerimenti, le conoscenze fornite dal Responsabile in interventi e misure che incidono direttamente sull'organizzazione della sicurezza aziendale<sup>101</sup>. Quindi, sebbene il Responsabile non rivesta compiti di tipo operativo, lo stesso assume un importante ruolo propositivo<sup>102</sup> che appare nevralgico, in quanto fornisce gli apporti conoscitivi, di tipo tecnico e specialistico, sulla base dei quali il datore di lavoro adotta le misure prevenzionistiche necessarie a fronteggiare i rischi che – in collaboratore con il Responsabile e il medico competente – sono stati individuati nel DVR (cfr. *supra*, Cap. I)<sup>103</sup>. Si afferma<sup>104</sup>, dunque, che gravi sul Responsabile del servizio una obbligazione di mezzi e non di risultato, nel senso che tale soggetto svolge compiti di tipo propositivo e programmatico, ma non ha ruoli decisionali od operativi.

A proposito dei rapporti tra datore di lavoro e Responsabile, risulta importante sottolineare come la nomina di quest'ultimo – che, si rammenta, costituisce uno degli adempimenti non delegabili dal datore di lavoro – non

---

<sup>98</sup> Sul punto, BORTONE, *Il servizio di prevenzione*, in MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Torino, 1997, 145, che sottolinea come il Responsabile rivesta un ruolo di *staff*, in contrapposizione con il ruolo gestionale affidato al datore di lavoro; così, anche DEIDDA, voce *Sicurezza sul lavoro (tutela penale della)*, in *Enc. dir.*, Annali X, 2017, 885, secondo cui la linea operativa del datore di lavoro viene affiancata dalla linea consultiva dello *staff* di quest'ultimo, costituita dal servizio di prevenzione e protezione.

<sup>99</sup> In tal senso, LAZZARI, *L'organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici*, cit., 762, che sottolinea come sembri che la figura sia pensata per raccogliere e coordinare le istanze del servizio per poi interloquire immediatamente con il datore di lavoro; FERDANI, *Il ruolo di garanzia del datore di lavoro e la corresponsabilità del RSPP*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 2011, 3, 774.

<sup>100</sup> Cfr. PULITANÒ, *Gestione del rischio da esposizioni professionali*, in *Cass. pen.*, 2006, 2, 785.

<sup>101</sup> In tal senso, SCORDAMAGLIA, *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione come consulente del datore di lavoro*, in [www.penalcontemporaneo.it](http://www.penalcontemporaneo.it), 2015, 4 s.

<sup>102</sup> V. SOPRANI, *Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro*, cit., 98; BRUNELLI, *Aspetti penali della sicurezza sul lavoro*, in [www.journals.uniurb.it](http://www.journals.uniurb.it), 2006, 57, 3, 307.

<sup>103</sup> Sul punto, PELUSI, *Competenza per il rischio e responsabilità penale all'interno del sistema della sicurezza sul lavoro*, cit., 2621, che sottolinea l'essenzialità del ruolo del Responsabile nella fase della «ricognizione e valutazione dei rischi», preliminare rispetto alla susseguente fase della gestione.

<sup>104</sup> Così, SOPRANI, *Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro*, cit., 98; FERDANI, *Il ruolo di garanzia del datore di lavoro e la corresponsabilità del RSPP*, cit., 775; BRUNELLI, *Aspetti penali della sicurezza sul lavoro*, cit., 307.

rappresenti un'ipotesi di delega di funzioni *ex art.* 16 del Testo unico<sup>105</sup>, per diverse ragioni.

In primo luogo, la designazione del soggetto in esame rappresenta un adempimento che deve essere obbligatoriamente effettuato da parte del datore del datore di lavoro, laddove la delega di funzioni costituisce per lo stesso solamente una facoltà<sup>106</sup>.

Inoltre, si sottolinea come la designazione del Responsabile abbia un contenuto vincolato, mentre la delega – pur nel rispetto delle condizioni di validità della stessa – può avere un contenuto vario, rimesso all'autonomia privata<sup>107</sup>.

Un ulteriore motivo, poi, risiede nella circostanza che la designazione del Responsabile non risulti idonea a conferire poteri di gestione e di organizzazione della sicurezza sul lavoro<sup>108</sup>.

La mancata corrispondenza tra designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e delega di funzioni è stato più volte riconosciuto anche dalla giurisprudenza<sup>109</sup>. Ad ogni modo, secondo taluni<sup>110</sup> sarebbe possibile, in aggiunta alla designazione quale Responsabile del servizio di prevenzione e

---

<sup>105</sup> Sul punto, PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro*, cit., 154; SCORDAMAGLIA, *Il diritto penale della sicurezza del lavoro tra i principi di prevenzione e di precauzione*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2012, 11; PAONESSA, *Problemi risolti e questioni ancora aperte nella recente giurisprudenza in tema di debito di sicurezza e delega di funzioni*, in AA. VV., *La tutela penale della sicurezza sul lavoro*, Curatela, 2015, 57.

<sup>106</sup> Cfr. BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel nuovo impianto legale*, in *Dir. rel. ind.*, 2008, 438; SCORDAMAGLIA, *Il diritto penale della sicurezza del lavoro tra i principi di prevenzione e di precauzione*, cit., 11.

<sup>107</sup> Così, BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel nuovo impianto legale*, cit., 438.

<sup>108</sup> In argomento, PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 154; BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel nuovo impianto legale*, cit., 438; PAONESSA, *Problemi risolti e questioni ancora aperte nella recente giurisprudenza in tema di debito di sicurezza e delega di funzioni*, cit., 58, che rileva l'inconciliabilità tra la posizione di *staff* propria del Responsabile, con quella di *line* che deriverebbe, invece, dal conferimento di una delega di funzioni.

<sup>109</sup> *Ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 11 ottobre 2011, n. 36605, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. IV, 17 dicembre 2012, n. 49031, *ivi*, ove si legge esplicitamente che «la designazione del RSPP non ha nulla a che vedere con l'istituto della delega di funzioni»; Cass. pen., Sez. IV, 16 dicembre 2013, n. 50605, *ivi*.

<sup>110</sup> Sul punto, BRIGNONE, *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione*, cit., 602; PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro*, cit., 154; BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro*, in GIUNTA-MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, 85; LAI, *Il diritto della sicurezza sul lavoro tra conforme e sviluppi*, Torino, 2017, 100 che sottolinea come, laddove il legislatore avesse voluto impedire il cumulo tra il ruolo di Responsabile e quello di delegato, lo avrebbe fatto espressamente, così come ha fatto espressamente con l'art. 50, comma 7, d.lgs. n. 81/2008, nel quale è sancita l'incompatibilità tra Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

protezione, conferire al medesimo soggetto una delega di funzioni. Questa soluzione, tuttavia, viene ritenuta problematica, sul rilievo che la stessa si porrebbe in contrasto con criteri di adeguata gestione della sicurezza, in quanto determinerebbe una sovrapposizione «tra il ruolo di valutazione tecnica del rischio e quello di gestione del rischio stesso»<sup>111</sup>. Anche la giurisprudenza<sup>112</sup> appare propensa a riconoscere la possibilità di un cumulo, in capo al medesimo soggetto, della qualifica di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e delegato per la sicurezza.

## **5.2. La responsabilità penale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione**

La tematica che maggiormente rileva in questa sede, e che ha interessato la dottrina fin dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 626/1994, è quella dell'individuazione di una eventuale responsabilità penale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La problematicità della questione risente anche di una disciplina ritenuta, sul punto, piuttosto lacunosa<sup>113</sup>.

---

<sup>111</sup> V. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro*, cit., 154; LAZZARI, *L'organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici*, cit., 762, secondo cui il conferimento di incarichi operativi tramite una delega al Responsabile sarebbe incompatibile con la *ratio* delle disposizioni riferite a tale soggetto e con il tipo di attività che è chiamato a svolgere. L'Autrice sottolinea come – a parte il caso delle imprese di piccole dimensioni, in cui è risultata necessaria una norma *ad hoc* per autorizzare il datore di lavoro a svolgere autonomamente le funzioni proprie del servizio – il legislatore ha ritenuto necessario che sia sempre mantenuta una netta separazione tra i soggetti operanti nella *line* aziendale e quelli, invece, rientranti nelle funzioni di *staff*; DEIDDA, *I soggetti tenuti alla prevenzione e le posizioni di garanzia*, in DEIDDA, GARGANI (a cura di), *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, Torino, 2012, 61, secondo cui la stessa definizione normativa dei compiti del servizio esclude che lo stesso possa avere la funzione di sostituire o integrare l'azione di altri soggetti obbligati all'attuazione delle misure di prevenzione. Si determinerebbe «un'inammissibile commistione di funzioni operative e consultive che non giova alla chiarezza dei criteri di imputazione delle responsabilità penali».

<sup>112</sup> Si fa riferimento in particolare a quelle sentenze, antecedenti al d.lgs. n. 81/2008, nell'ambito delle quali la giurisprudenza – pur affermando di non poter riconoscere una responsabilità del Responsabile, in quanto privo di una posizione di garanzia – riteneva necessario verificare se a tale soggetto spettassero anche eventuali deleghe finalizzate all'attuazione delle misure di sicurezza, in quanto in questa seconda ipotesi avrebbe potuto riconoscersi una posizione di garanzia in capo allo stesso. *Ex multis*, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 10 novembre 2005, n. 47363, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it); Cass. pen., Sez. IV, 20 aprile 2005, n. 11351, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 1 giugno 2010, n. 20592 *ivi*.

<sup>113</sup> Così, LAI, *Il diritto della sicurezza sul lavoro tra conforme e sviluppi*, cit., 100, che evidenzia una certa ambiguità della disciplina, nel senso che la figura in esame da un lato è ritenuta di fondamentale impulso per la prevenzione ma, dall'altro, non è destinataria di sanzioni contravvenzionali a proprio carico; LEVI, *Il servizio di prevenzione e protezione nell'impianto normativo in materia di sicurezza sul lavoro*, cit., 154, che sottolinea come il legislatore del d.lgs.

Apparentemente, sembrano sussistere ostacoli al riconoscimento di una siffatta responsabilità. In primo luogo, mancano, nel Testo unico, disposizioni sanzionatorie che si riferiscano direttamente al Responsabile, a differenza delle altre figure – quali il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, o lo stesso lavoratore – che compaiono quali soggetti attivi di numerosi illeciti contravvenzionali che sanzionano la violazione di diversi obblighi previsti dal sistema. Dunque, il soggetto in esame non rientra tra i destinatari di obblighi prevenzionistici penalmente sanzionati<sup>114</sup>, nonostante la sua qualificazione quale, per l'appunto, «Responsabile»<sup>115</sup>. Tale soggetto non può essere considerato, quindi, un vero e proprio “responsabile” dell'organizzazione della sicurezza aziendale<sup>116</sup>. Proprio per la natura dei compiti – di tipo consultivo e programmatico<sup>117</sup> – che sono attribuiti al Servizio di prevenzione e protezione, si ritiene giustificata la mancanza di previsioni sanzionatorie, contravvenzionali o pecuniarie, nei confronti degli addetti al Servizio stesso<sup>118</sup>.

---

n. 81/2008 abbia perso l'occasione di fare chiarezza su una questione così fondamentale, anche per le ricadute applicative che comporta.

<sup>114</sup> In tal senso, BERNASCONI, *La problematica latitudine del debito di sicurezza sui luoghi di lavoro*, cit., 25;

<sup>115</sup> Così, TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, in AA. VV., *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2019, 84.

<sup>116</sup> In tal senso, BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro*, cit., 79 DEIDDA, *I soggetti tenuti alla prevenzione e le posizioni di garanzia*, cit., 54, secondo cui il responsabile e gli addetti al servizio «non sono soggetti attivi della prevenzione».

<sup>117</sup> Secondo LAI, *Il diritto della sicurezza sul lavoro tra conforme e sviluppi*, cit., 97, è proprio per tale ragione che l'art. 33 del d.lgs. n. 81/2008 fa riferimento a «compiti» e non ad «obblighi» del servizio; sottolinea, tuttavia, PALLADINI, *Servizio di prevenzione e protezione*, cit., 330, come si tratti di una mera questione lessicale, sul rilievo che l'obbligatorietà dell'istituzione del Servizio di prevenzione e protezione si riflette sull'obbligatorietà dell'adempimento delle prestazioni imposte dal d.lgs. n. 81/2008, le quali non costituiscono semplici impegni contrattuali, bensì adempimenti legislativamente previsti, idonei a fondare un'autonoma responsabilità in capo al Responsabile del servizio.

<sup>118</sup> Sul punto, MARANDO, *Il sistema vigente del diritto della sicurezza del lavoro*, Milano, 2006, 159; sottolinea, invece, BELLINA, *Servizio di prevenzione e protezione: quali responsabilità penali?*, in *Dir. prat. lav.*, 2007, 31, 1959, come sia discutibile la scelta di non prevedere sanzioni penali per il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche prendendo in considerazione la circostanza che tali sanzioni siano state, invece, previste per il medico competente, che pure riveste un simile ruolo consultivo e apporta conoscenze tecnico-scientifiche ai fini della valutazione dei rischi; STEFANELLI, *L'attuazione delle direttive sul miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro: dal decreto n. 626/94 al decreto n. 242/96*, in *Dir. pen. e proc.*, 1997, 1, 89, ritiene – facendo riferimento al d.lgs. n. 626/1994 – come la *ratio* della scelta di non prevedere sanzioni penali a carico del Responsabile sia da individuare nella volontà di evitare «duplicazioni di responsabilità e di sanzioni», potendosi in alcune organizzazioni ravvisarsi la compresenza in capo al medesimo soggetto di più qualifiche, nel senso che in taluni casi Responsabile del servizio può essere lo stesso datore di lavoro, dirigente o preposto nei confronti dei quali già si applicano le relative sanzioni.

In secondo luogo, vi sono diversi elementi che sembrano precludere il riconoscimento di una posizione di garanzia nei confronti di quest'ultimo. La principale ragione risiede nella natura dei poteri che sono attribuiti al soggetto in questione. Infatti il Responsabile, esercitando un ruolo di mera consulenza e collaborazione nei confronti del datore di lavoro, non gode di poteri decisionali, gestionali, operativi, di spesa, che gli consentano di incidere direttamente sull'organizzazione della sicurezza aziendale. Egli esercita un ruolo propositivo, di consulenza, di elaborazione di studi che il datore di lavoro può fare propri e non risulta, dunque, dotato di autonomi poteri decisionali. Tale ruolo consulenziale può essere, secondo la giurisprudenza<sup>119</sup>, equiparato a quello dei soggetti dei quali il vertice aziendale, sulla base di un rapporto di affidamento con essi liberamente instaurato, si serve in diversi ambiti (quale quello fiscale o tributario), per essere facilitato nell'adempimento degli obblighi cui è tenuto, tramite l'apporto di conoscenze di tipo specialistico, che, comunque, il vertice stesso deve fare proprie, spettando a quest'ultimo e non ai suddetti soggetti l'adozione in concreto delle decisioni.<sup>120</sup> Da ciò, si desume l'assenza di poteri diretti di intervento e, dunque, l'assenza di poteri impeditivi<sup>121</sup> che sono essenziali ai fini del riconoscimento della posizione di garanzia, che sembra, dunque, doversi escludere<sup>122</sup>. Si afferma<sup>123</sup>, infatti, che riconoscere una posizione di garanzia in assenza di adeguati poteri impeditivi – consistendo l'azione impeditiva, nel caso di specie, nell'adozione delle misure finalizzate a minimizzare i rischi – vorrebbe dire attribuire una

---

<sup>119</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 20 aprile 2005, n. 11351, in *www.olympus.uniurb.it.*; Cass. pen., Sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 39567, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 20 giugno 2008, n. 25288, *ivi*.

<sup>120</sup> In tal senso, PALLADINI, *Servizio di prevenzione e protezione*, cit., 314.

<sup>121</sup> In argomento, BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel nuovo impianto legale*, cit., 438; BELLINA, *Servizio di prevenzione e protezione: quali responsabilità penali?*, cit., 1960, secondo cui la collaborazione del Responsabile alla valutazione dei rischi non può essere ricondotta al *genus* degli obblighi di controllo in quanto, nonostante abbia ad oggetto i rischi promananti dalla fonte di pericolo – nello specifico, il luogo di lavoro e l'attività lavorativa – «non comporta un'attività diretta alla loro neutralizzazione, presentandosi come meramente prodromica a questa»; RIVERDITI, *Omicidio e lesioni colpose (artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.)*, cit., 74.

<sup>122</sup> In tal senso, PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro*, cit., 153; BERNASCONI, *La problematica latitudine del debito di sicurezza sui luoghi di lavoro*, cit., 25.

<sup>123</sup> Così, VITARELLI, *Delega di funzioni e responsabilità penale*, cit., 170 ss.; MARANDO, *Il sistema vigente del diritto della sicurezza del lavoro*, cit., 159, che rileva come non sia di competenza del servizio l'adozione delle misure prevenzionistiche e neppure l'esercizio della vigilanza sulle stesse; BOTTIGLIONI, *Delega di funzioni e soggetti esterni all'impresa*, in MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Torino, 1997, 284 ss.; BELLINA, *Servizio di prevenzione e protezione: quali responsabilità penali?*, cit., 1961.

responsabilità di posizione, in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale.

Di conseguenza, avendo già visto come la designazione del Responsabile non equivalga ad una delega di funzioni, il datore di lavoro non risulta – per effetto di tale designazione – liberato da nessuno dei propri obblighi prevenzionistici, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza<sup>124</sup>.

L'esclusione di una posizione di garanzia in capo al soggetto in questione viene motivata<sup>125</sup> proprio a partire dagli artt. 16 e 299 del Testo unico, che disciplinano i meccanismi tramite i quali risulta possibile l'acquisizione di poteri di organizzazione, gestione, controllo e dunque di diretto intervento sui beni tutelati. Con riferimento all'art. 16, si visto poc'anzi come la designazione del Responsabile non equivalga ad un atto di delega.

Rispetto all'art. 299, si segnala come il Responsabile non figuri tra i soggetti la cui qualifica possa essere acquisita in via fattuale.

Dunque, una eventuale posizione di garanzia del Responsabile non è né prevista in via diretta da una norma *ad hoc*<sup>126</sup>, né può essere desunta dalle disposizioni che stabiliscono le funzioni del soggetto in esame. Anche perché l'obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi viene ritenuto troppo generico per fondare una posizione di garanzia<sup>127</sup>.

In aggiunta, l'esclusione di una posizione di garanzia in capo al Responsabile viene motivata<sup>128</sup> sul rilievo che l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 626/1994 prevedeva che i componenti del Servizio di prevenzione e protezione non potessero subire pregiudizi a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio

---

<sup>124</sup> *Ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 8 febbraio 2008, n. 6277, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it); Cass. pen., Sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 6400, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 16 dicembre 2013, n. 50605, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 1° febbraio 2018, n. 4941, *ivi*.

<sup>125</sup> Cfr. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro*, cit., 153.

<sup>126</sup> Sul punto, BELLINA, *Servizio di prevenzione e protezione: quali responsabilità penali?*, cit., 1960, che evidenzia come non esista, per tale figura, una norma parallela all'art. 2087 c.c., che pone una generica e ampia posizione di garanzia in capo al datore di lavoro.

<sup>127</sup> V. ID., *Servizio di prevenzione e protezione: quali responsabilità penali?*, cit., 1960, che rileva come desumere una posizione di garanzia da tale obbligo si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività, che richiede una sufficiente specificità nel contenuto della posizione di garanzia.

<sup>128</sup> Cfr. ID., *Servizio di prevenzione e protezione: quali responsabilità penali?*, cit., 1959, evidenzia come il riconoscimento di una responsabilità penale possa costituire – almeno in potenza – un pregiudizio derivante dallo svolgimento dell'attività.

incarico<sup>129</sup>, sebbene altri<sup>130</sup> sottolineino come l'esenzione da tale pregiudizio non riguardi le responsabilità – penali o civili – del Servizio.

Ad ogni modo – ferma restando l'assenza di contravvenzioni a carico del Responsabile, e la difficoltà nel riconoscere una posizione di garanzia in capo allo stesso – l'affermazione di una sua totale impunità è parsa fin da subito problematica<sup>131</sup>, stante l'importanza dei compiti che sono attribuiti al Servizio di prevenzione e protezione<sup>132</sup>, che apporta competenze e conoscenze di tipo tecnico e specialistico da cui solitamente il datore di lavoro non può prescindere e che condizionano l'adozione delle misure di prevenzione<sup>133</sup>.

Proprio per tale ragione, sia la dottrina che la giurisprudenza, hanno ritenuto di poter individuare dei profili di responsabilità a carico dello stesso. Si fa riferimento, in particolare, all'ipotesi in cui si verifichi un evento lesivo a danno di un lavoratore, dal momento che la giurisprudenza, infatti, ha affermato la necessità di operare una distinzione tra le fattispecie contravvenzionali e le norme di puro pericolo in materia di sicurezza sul lavoro, e i delitti colposi di evento, che vengono in rilievo nel caso in cui si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie<sup>134</sup>. Con

---

<sup>129</sup> Analoga previsione è contenuta, oggi, nell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

<sup>130</sup> In tal senso, POTETTI, *Il servizio di prevenzione e protezione nel d.lgs. del 1994, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori*, cit., 2037, evidenzia come, ad ammettere la soluzione opposta, ci contrasterebbe con l'intenzione del legislatore, sia europeo che interno, finalizzata ad un accrescimento della tutela della sicurezza.

<sup>131</sup> Sottolinea DEIDDA, *Responsabilità del RSPP dopo il decreto legislativo n. 195/2003*, in *www.olympus.uniurb.it*, Sez. Approfondimenti, 2005, 2, come vi siano delle «remore culturali e psicologiche» nel considerare estraneo alla prevenzione un soggetto cui vengano affidati importanti e delicati compiti in materia di salute dei lavoratori; tuttavia, ritiene che sia importante che da queste considerazioni non si traggano conseguenze scorrette sul piano giuridico.

<sup>132</sup> Cfr. DEL FORNO, ROVERO, *Considerazioni sulla responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione*, in *Riv. pen.*, 2015, 7-8, 669, secondo cui il servizio di prevenzione e protezione riveste un ruolo nevralgico, in quanto i compiti che il d.lgs. n. 81/2008 assegna allo stesso rappresentano un'estrinsecazione delle misure generali di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro; LEVI, *Il servizio di prevenzione e protezione nell'impianto normativo in materia di sicurezza sul lavoro*, cit., 145, secondo cui la funzione del servizio di prevenzione e protezione «si combina e si interseca con le funzioni degli altri soggetti in tutti gli snodi giuridici principali del Testo unico»; PELAZZA, *La posizione di garanzia del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2010, 1, afferma che il ruolo svolto dal Responsabile ai fini della valutazione dei rischi rappresenta «premessa – e, dunque, antecedente causale – imprescindibile» per qualsiasi azione positiva finalizzata a prevenire il rischio di infortunio.

<sup>133</sup> Sottolinea, ad ogni modo, SOPRANI, *Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro*, cit., 98, come il datore di lavoro, seppur sia obbligato dal d.lgs. n. 81/2008 ad usufruire della collaborazione del Responsabile, possa sempre decidere di non condividerne i risultati.

<sup>134</sup> *Ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 2814, in *www.olympus.uniurb.it*, ove si afferma che «il fatto [...] che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso

riferimento alla prima ipotesi, risulta responsabile solamente il datore di lavoro anche – si afferma<sup>135</sup> – laddove la violazione sia dipesa da un errore valutativo posto in essere dal Responsabile. Nella seconda ipotesi, laddove si verifichi un infortunio o una malattia professionale, è possibile individuare condotte del Responsabile che, ponendosi in contrasto con regole cautelari di diligenza, prudenza, o perizia, abbiano contribuito alla realizzazione dell'evento lesivo e debbano dunque considerarsi penalmente rilevanti. Infatti, l'assenza di obblighi penalmente sanzionati nel Testo unico, non impedisce il riconoscimento, nei confronti del Responsabile, dell'obbligo di agire con diligenza, prudenza e perizia, per evitare che dalla sua condotta possa derivare un evento lesivo a danno di un lavoratore.

Tramite tale ragionamento, si è dunque iniziata a riconoscere una responsabilità del soggetto in analisi, per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., a titolo di colpa professionale<sup>136</sup>, la quale viene in rilievo laddove nell'esercizio della propria attività qualificata e specializzata il soggetto non abbia tenuto conto dello «stato dell'arte»<sup>137</sup> e non abbia svolto il proprio incarico in modo diligente, prudente e perito<sup>138</sup>. Con riferimento alla colpa professionale, in realtà, si deve sottolineare

---

totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto. Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatîe»; in senso analogo, Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 11492, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2015, n. 5983, *ivi*.

<sup>135</sup> In tal senso, POTETTI, *Il servizio di prevenzione e protezione nel d.lgs. del 1994, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori*, cit., 2043, che sottolinea come debba in ogni caso accertarsi che l'errore fosse prevedibile ed evitabile da parte del datore di lavoro con una maggiore accortezza nella scelta del Responsabile o con una maggiore diligenza nel controllarne l'operato; CONTRAFATTO, *I soggetti coinvolti a titolo professionale*, in AA. VV., *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro*, Torino, 2012, 196.

<sup>136</sup> Così, LAZZARI, *L'organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici*, cit., 762, che evidenzia come non sia casuale che il legislatore – in occasione delle modifiche operate con d.lgs. n. 195/2003 e poi con il d.lgs. n. 81/2008 – abbia preferito mantenere la qualificazione di «responsabile», piuttosto che definirlo come “coordinatore”, pur prevedendo per lo stesso il ruolo prioritario di coordinare il servizio di prevenzione e protezione; rileva, invece, LAI, *Il diritto della sicurezza sul lavoro tra conforme e sviluppi*, cit., 92, come, proprio per il fatto che si tratti di un mero coordinatore del servizio, risulti fuorviante l'utilizzo del termine «responsabile»; POTETTI, *Il servizio di prevenzione e protezione nel d.lgs. del 1994, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori*, cit., 2044; DEIDDA, *I soggetti tenuti alla prevenzione e le posizioni di garanzia*, cit., 56 ss.; FERDANI, *Il ruolo di garanzia del datore di lavoro e la corresponsabilità del RSPP*, cit., 777; MOLlicHELLA, *Compiti del servizio di prevenzione e protezione*, cit., 639, che parla di una «responsabilità tecnico-professionale».

<sup>137</sup> Cfr. LAI, *Il diritto della sicurezza sul lavoro tra conforme e sviluppi*, cit., 98.

<sup>138</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 20 giugno 2008, n. 25288, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, che ha affermato che «il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento

come tale principio – derivante dal combinato disposto tra gli artt. 42 e 43 c.p. in tema di colpa nonché dagli artt. 1176 e 2236 c.c.<sup>139</sup> – possa operare solamente nei confronti del Responsabile esterno all’azienda, laddove invece, nell’ipotesi in cui a svolgere un tale ruolo sia un dipendente interno, può trovare applicazione esclusivamente l’art. 2104 c.c. quale parametro di diligenza richiesta al prestatore di lavoro<sup>140</sup>.

Risulta, dunque, ammesso dalla giurisprudenza prevalente che il soggetto in esame possa rispondere – com’è, del resto, desumibile dai principi generali – di un delitto colposo di danno, laddove abbia prestato un contributo eziologicamente rilevante ai fini della verifica dell’evento, ad esempio fornendo un suggerimento errato al datore di lavoro od omettendo – per negligenza – di segnalare un rischio, inducendo il datore di lavoro a non adottare le necessarie misure prevenzionistiche. Dunque, in tutte quelle ipotesi in cui l’infortunio sia riconducibile ad una situazione pericolosa che il Responsabile avrebbe dovuto conoscere e segnalare questi può ritenersi responsabile, nella misura in cui si possa provare che la segnalazione avrebbe fatto sì che il datore di lavoro adottasse le misure necessarie a fronteggiare i rischi non segnalati<sup>141</sup>. Invero, nel momento in cui individui un rischio, il Responsabile ha l’obbligo di attivarsi per effettuare, in primo luogo, un’analisi tecnica dello stesso e, in secondo luogo, per predisporre i

---

sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo».

<sup>139</sup> L’art. 1176 c.c., al comma 2, prevede che nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. L’art. 2236 c.c. disciplina la responsabilità del prestatore d’opera, prevedendo che, nel caso in cui la prestazione abbia ad oggetto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore risponde dei danni solamente se commessi con dolo o colpa grave.

<sup>140</sup> Sul punto, FANTINI, GIULIANI, *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme, l’interpretazione e la prassi*, Milano, 2015, 345; PELUSI, *Competenza per il rischio e responsabilità penale all’interno del sistema della sicurezza sul lavoro*, cit., 2635.

<sup>141</sup> In tal senso, Cass. pen., Sez. IV, 12 novembre 2018, n. 51321, in <https://pluriscedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. IV, 11 luglio 2019, n. 30489, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 18 marzo 2019, n. 11708, *ivi*; per un’ipotesi di assoluzione del Responsabile, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 1° giugno 2017, n. 27516, *ivi*, in cui la Corte ha respinto il ricorso contro l’assoluzione del Responsabile, sul rilievo che quest’ultimo avesse adeguatamente segnalato il rischio (in particolare, si faceva riferimento ad un infortunio verificatosi a causa di una pressa piegatrice idraulica priva di dispositivi idonei ad evitare che le mani dei lavoratori venissero a contatto con il punzone). La segnalazione viene ritenuta idonea a sollecitare i necessari poteri di intervento da parte del datore di lavoro che, tuttavia, non sono stati esercitati dallo stesso.

necessari interventi risolutivi che saranno attuati dal datore di lavoro, dai dirigenti o dai preposti, a seconda della competenza che viene in rilievo<sup>142</sup>.

In concreto<sup>143</sup>, dunque, la responsabilità del soggetto in esame può derivare dall'omessa individuazione di fattori di rischio, dall'erronea valutazione<sup>144</sup> ovvero da una sottovalutazione degli stessi, dall'omessa redazione del DVR, dall'omessa indicazione delle misure di sicurezza<sup>145</sup>. Inoltre, nell'evenienza di una condotta colposa del Responsabile, da cui sia derivato un evento lesivo, deve ravvisarsi, altresì, una responsabilità contrattuale nei confronti del datore di lavoro, per inadempimento dell'obbligazione scaturente dal contratto di lavoro subordinato o d'opera e una responsabilità civile – extracontrattuale – nei confronti del soggetto danneggiato<sup>146</sup>.

Se i summenzionati principi in materia di responsabilità penale del Responsabile risultano piuttosto pacifici, articolate e variegate sono le soluzioni elaborate dalla giurisprudenza<sup>147</sup>, che oscilla tra posizioni orientate verso una maggiore responsabilizzazione del Responsabile, e posizioni che tendono, invece, a far gravare l'intera responsabilità sul datore di lavoro. Alla prima ipotesi sono riconducibili pronunce in cui si ravvisa una sorta di presunzione relativa<sup>148</sup> della colpa del Responsabile, dal momento che ogni inadeguatezza nella valutazione dei rischi viene ritenuta come riconducibile al Responsabile, a meno che non emergano

---

<sup>142</sup> Così, PALLADINI, *Servizio di prevenzione e protezione*, cit., 327.

<sup>143</sup> In argomento, BELLINA, *Servizio di prevenzione e protezione: quali responsabilità penali?*, cit., 1961 s.

<sup>144</sup> V., ad esempio, Cass. pen., Sez. IV, 7 settembre 2017, n. 40718, in <https://pluriscedam.utetgiuridica.it/>, che ha condannato il Responsabile per l'infortunio da una lavoratrice a causa dell'utilizzo di una macchina tritacarne, evidenziando come il soggetto avesse individuato il rischio derivante dall'utilizzo della macchina in modo ambiguo, senza esplicitare espressamente la misura prevenzionistica che risultava necessaria nel caso di specie, cioè ridurre il diametro dell'apertura di carico del tritacarne tramite un apposito dispositivo di protezione, per impedire l'accesso delle mani dei lavoratori negli organi in movimento della macchina.

<sup>145</sup> Cfr., ad esempio, Cass. pen., Sez. IV, 25 ottobre 2017, n. 48946, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it), in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta del Responsabile che abbia redatto il DVR con indicazione di misure organizzative inappropriate.

<sup>146</sup> In tal senso, POTETTI, *Il servizio di prevenzione e protezione nel d.lgs. del 1994, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori*, cit., 2042; LAI, *Il diritto della sicurezza sul lavoro tra conforme e sviluppi*, cit., 98, PALLADINI, *Servizio di prevenzione e protezione*, cit., 314.

<sup>147</sup> In argomento, DEL FORNO, *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non libera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità in tema di prevenzione infortuni*, in *Riv. pen.*, 2010, 11, 1121 ss.

<sup>148</sup> Così, PELUSI, *Competenza per il rischio e responsabilità penale all'interno del sistema della sicurezza sul lavoro*, cit., 2623.

elementi che attestino la diligenza o la perizia della sua condotta ovvero l'impossibilità di adempiere correttamente all'incarico<sup>149</sup>.

Sono stati evidenziati<sup>150</sup> profili di criticità insiti in tale ragionamento, attinenti al piano del nesso causale, e consistenti nel rilievo che, dovendosi provare la sussistenza del nesso causale tra l'omissione del Responsabile e la condotta del datore di lavoro e, successivamente, il nesso causale tra tali condotte e l'evento lesivo, con riferimento al Responsabile si dovrà fare applicazione del paradigma della causalità psichica, con il rischio di pervenire ad esiti poco affidabili, dovendo inserire nel ragionamento due condotte di carattere ipotetico (l'eventuale segnalazione del soggetto in esame e la successiva adozione delle necessarie misure da parte del datore di lavoro).

Inoltre, in taluni casi è stata ravvisata una colpa del Responsabile anche per violazione di obblighi cautelari dei quali non risulta propriamente titolare, quale l'obbligo di vigilare sull'attività dei lavoratori, impedendo che da imprudenze degli stessi derivino infortuni<sup>151</sup>. Similmente, può darsi conto di una pronuncia<sup>152</sup> che ha contestato al Responsabile di non aver previsto e, dunque, impedito una prassi anomala contrastante con basilari misure di cautela, nello specifico la prassi di adibire un piano in costruzione a zona di lavoro, sebbene l'attività di controllo e di impedimento delle trasgressioni non rientri tra i compiti del soggetto in questione.

Alla seconda tipologia di pronunce<sup>153</sup>, invece, sono riconducibili quelle sentenze nelle quali viene imputata al datore di lavoro anche la scelta tecnica che

---

<sup>149</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 21 giugno 2013, n. 37761, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, in cui si legge che «posto che compito del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è quello di coadiuvare il datore di lavoro nell'elaborazione della valutazione dei rischi e nel suo aggiornamento, risulta evidente che la accertata inadeguatezza di una valutazione per l'omesso rilevamento ed apprezzamento di un determinato rischio ben può ritenersi riconducibile alla condotta dello stesso r spp, ogni volta che non emergano in positivo elementi attestanti una condotta diligente e perita o l'impossibilità di adempiere correttamente al ruolo assunto».

<sup>150</sup> Cfr. RIVERDITI, *Omicidio e lesioni colpose (artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.)*, cit., 76.

<sup>151</sup> Sul punto, BELLINA, *Servizio di prevenzione e protezione: quali responsabilità penali?*, cit., 1962, che fa riferimento a Cass. pen., Sez. IV, 23 gennaio 2007, n. 10121, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, in cui viene imputato al Responsabile di aver consentito che le lavoratrici addette ad una macchina "cluster baulettrice" che si era inceppata, potessero in essere attività non di loro competenza per velocizzare le operazioni in attesa dell'intervento del tecnico.

<sup>152</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 6 giugno 2013, n. 35115, con nota di PELUSI, *Competenza per il rischio e responsabilità penale all'interno del sistema della sicurezza sul lavoro*, cit., 2610.

<sup>153</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 16 dicembre 2009, n. 1841 in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, che ha affermato il principio per il quale «Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è [...] una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono

sia stata suggerita dal Responsabile che non abbia optato per la soluzione migliore che avrebbe potuto essere adottata in base alle normali conoscenze in materia.

A fronte di tali diversità di pronunce, si propone<sup>154</sup> di considerare che, in ogni caso, il datore di lavoro non è liberato dalle proprie responsabilità per il solo fatto di aver nominato un consulente, rispondendo lo stesso – eventualmente in concorso – anche per negligenze, omissioni e scelte tecniche riconducibili al Responsabile<sup>155</sup>; al contempo, tuttavia, quest'ultimo può rispondere in caso di verifica di infortuni riconducibili a proprie omissioni, specialmente nel caso di mancata individuazione di situazioni di rischio aventi ad oggetto situazioni aziendali note ovvero di mancata segnalazione di pericoli ignorati.

Una questione rispetto alla quale si sono riscontrate diversità di posizioni giurisprudenziali è, inoltre, quella del regime di procedibilità. In particolare, deve registrarsi un primo orientamento – più risalente – secondo cui la giurisprudenza<sup>156</sup> ha ritenuto il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione quale responsabile di una lesione *ex art. 590*, ma non aggravata – ai sensi del comma 3 – dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Questa conclusione incide direttamente sul regime di procedibilità, nell'ipotesi di lesioni colpose gravi o gravissime, che diviene a querela e non d'ufficio, in quanto non viene in rilievo l'art. 590, comma 5, c.p. che prevede, invece, la prevedibilità d'ufficio nel caso in cui una lesione grave o gravissima sia commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, o relative all'igiene del lavoro o che abbiano cagionato una malattia professionale. La motivazione che viene adottata per giustificare l'esclusione dell'applicabilità delle aggravanti muove dall'individuazione del titolo di colpa del Responsabile. Nel senso che, non essendo quest'ultimo diretto destinatario degli obblighi

---

fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo delle eventuali negligenze del primo è chiamato comunque a rispondere».

<sup>154</sup> Così, DEL FORNO, *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non libera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità in tema di prevenzione infortuni*, cit., 1122.

<sup>155</sup> Sottolinea PIVA, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, cit., 25, come tale soluzione si ponga in contrasto con il principio di specializzazione delle competenze. Secondo l'Autore, non sarebbe ipotizzabile alcun obbligo in capo al datore di lavoro di sindacare le scelte tecniche effettuate dai propri collaboratori, neanche in presenza di rischi conoscibili con l'ordinaria diligenza o comunque agevolmente percepibili (salvo i rischi che risultano connessi all'organizzazione e all'adeguatezza del sistema di prevenzione e protezione).

<sup>156</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 31 marzo 2006, n. 11351, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

prevenzionistici, si ritiene che la responsabilità di questi potrebbe sorgere solamente a titolo di colpa generica – dunque per negligenza, imprudenza o imperizia – e non a titolo di colpa specifica, dimodoché il reato dallo stesso commesso sia perseguibile solamente a querela. Parte della dottrina contesta l’assunto secondo cui il Responsabile non sia destinatario degli obblighi prevenzionistici e, dunque, non possano applicarsi le suddette aggravanti. Infatti, si sottolinea<sup>157</sup> come tale soggetto, seppur non destinatario di obblighi penalmente e autonomamente sanzionati, risulta comunque destinatario degli obblighi che il Testo unico gli attribuisce. Anche il ragionamento che prende le mosse dall’individuazione del titolo di colpa – ritenendo che con riferimento al Responsabile non possa individuarsi una colpa specifica – viene ritenuto<sup>158</sup> opinabile, nella misura in cui si rileva come – nel momento in cui si verifichi un infortunio per effetto della condotta del Responsabile – risulta difficile immaginare che lo stesso non si sia verificato a causa della violazione di uno degli obblighi che la legge pone in capo ad esso, ma solamente per generica negligenza, imprudenza, o imperizia. Anche perché si sottolinea<sup>159</sup> come, ai fini della colpa specifica, sia richiesta – *ex art. 43 c.p.* – l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, senza esigere che tale inosservanza sia autonomamente sanzionata.

D’altro canto, sono individuabili in misura maggiore pronunce<sup>160</sup> che propendono per l’opposta soluzione, ritenendo che l’aggravante – da cui discende

---

<sup>157</sup> In tal senso, POTETTI, *Il servizio di prevenzione e protezione nel d.lgs. del 1994, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori*, cit., 2053, che sottolinea, altresì, come anche l’art. 2087 c.c., norma non presidiata da alcuna sanzione penale, viene ritenuta idonea ai fini della procedibilità d’ufficio delle lesioni colpose; BELLINA, *Servizio di prevenzione e protezione: quali responsabilità penali?*, cit., 1963.

<sup>158</sup> Così, BELLINA, *Servizio di prevenzione e protezione: quali responsabilità penali?*, cit., 1963, che sottolinea come si possa giungere alla diversa soluzione solamente se si considerassero – discutibilmente – gli obblighi imposti al Responsabile quali obblighi aventi un contenuto meramente formale. L’Autore rileva, invece, come l’obbligo, ad esempio, di valutare i rischi, comporta il correlato obbligo di valutarli correttamente e dunque nel caso in cui vi sia un’errata valutazione o una sottovalutazione dei rischi stessi, da cui discenda un evento lesivo, potrà considerarsi violato l’obbligo che impone al Responsabile la valutazione dei rischi (scrivendo l’Autore sotto la vigenza del d.lgs. n. 626/1994, fa riferimento all’art. 8 di tale decreto) e dunque non si verserà in un’ipotesi di semplice colpa generica.

<sup>159</sup> Così, POTETTI, *Il servizio di prevenzione e protezione nel d.lgs. del 1994, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori*, cit., 2053

<sup>160</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 23 settembre 2004, n. 37666, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, ove si afferma chiaramente che «la procedibilità di ufficio ha carattere oggettivo, e non riguarda la posizione del colpevole [...] bensì il riferimento del fatto addebitato alla violazione di norme disciplinanti gli infortuni sul lavoro. Pertanto, a prescindere dalla opinabilità della tesi secondo la quale il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non sarebbe destinatario di norme

la procedibilità d'ufficio – abbia carattere oggettivo e dunque tutti i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni siano riconducibili a tale aggravante e procedibili d'ufficio, a prescindere dalla qualifica dell'imputato e dunque da valutazioni di ordine soggettivo<sup>161</sup>.

### **5.3. La cooperazione colposa con il datore di lavoro**

Verificata la possibilità di riconoscere una responsabilità penale in capo al Responsabile, si prospettano ulteriori problematiche, tra di loro correlate.

In primo luogo, si pone il dubbio circa il riconoscimento di quella posizione di garanzia che – per le summenzionate ragioni – risultava essere negata. Questa tematica risulta collegata alle modalità – commissive od omissive – di commissione dell'illecito ma, al contempo, risente della mutata concezione che la posizione di garanzia viene ad assumere nel contesto del diritto penale del lavoro e, in generale, del diritto penale d'impresa. Difatti, sulla base dei principi generali, dovrebbe ritenersi necessario il riconoscimento di una posizione di garanzia solamente laddove si imputasse un evento lesivo al Responsabile per effetto di una condotta omissiva, in quanto in tal caso ne risponderebbe a titolo di omissione impropria. Si è visto, tuttavia, come la posizione di garanzia, nel contesto della sicurezza sul lavoro, possa essere ricostruita – anche a prescindere dalla natura commissiva od omissiva dell'illecito – mediante l'individuazione del soggetto deputato a gestire l'area di rischio nell'ambito della quale si è verificato l'evento lesivo.

Ad ogni modo, sono ravvisabili – sia in dottrina che in giurisprudenza – posizioni che sembrano riconoscere una posizione di garanzia in capo al Responsabile. Sul piano dottrinale, deve darsi conto di un'elaborazione<sup>162</sup> che ritiene che possa ravvisarsi una posizione di garanzia in capo al soggetto *de quo*,

---

antifortunistiche, va ritenuto che tutti i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale sono perseguibili di ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 590 c.p.p., indipendentemente dalla qualifica rivestita dall'imputato, non influenzando sulla procedibilità valutazioni di carattere soggettivo»; Cass. pen., Sez. IV, 7 settembre 2017, n. 40718, *ivi*, che ritiene ormai superato l'orientamento che propende per la procedibilità a querela, considerando ormai pacifico l'assunto secondo cui il Responsabile possa rispondere a titolo di colpa professionale specifica ogniqualvolta l'infortunio sia riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe dovuto conoscere o segnalare.

<sup>161</sup> Questa pronuncia è stata definita «inecepibile» da POTETTI, *Il servizio di prevenzione e protezione nel d.lgs. del 1994, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori*, cit., 2053.

<sup>162</sup> Cfr. PULITANÒ, *Gestione del rischio da esposizioni professionali*, cit., 785.

sebbene tale posizione debba considerarsi solamente come aggiuntiva rispetto a quella del datore di lavoro. Difatti, tale posizione non potrebbe mai sostituire quella del datore di lavoro, in quanto si sostanzia nella «attivazione di saperi»<sup>163</sup> che non può prescindere da attività di esercizio del potere di direzione, che spettano al datore di lavoro.

Un'altra elaborazione<sup>164</sup>, molto interessante per la presente indagine, ritiene che, sebbene non sia possibile ravvisare un'autonoma posizione di garanzia in capo al Responsabile, sarebbe possibile individuare una posizione di garanzia dello stesso non autonoma ma rilevante solamente sul piano concorsuale, che fonderebbe peculiari obblighi di attivarsi ed obblighi di controllo, la cui base normativa sarebbe identificabile nell'art. 9, comma 1, lett. a), b), c) ed e) del d.lgs. n. 626/1994<sup>165</sup>. La peculiarità di questa “posizione di garanzia” del Responsabile risiederebbe nell'estensione dei relativi obblighi, nel senso che gli stessi investirebbero solamente una parte del processo di apprestamento delle misure finalizzate a tutelare la sicurezza dei lavoratori, cioè la fase preliminare della predisposizione delle stesse. Proprio per tale ragione, la responsabilità del soggetto in questione potrebbe sussistere solamente sul piano concorsuale, coniugandosi con una condotta del datore di lavoro, ed essere dunque riconducibile all'art. 113 c.p.

Taluni<sup>166</sup> ritengono sussistente una posizione di garanzia, avente ad oggetto l'impedimento di reati – omicidio colposo o lesioni personali colpose *ex* artt. 589 e 590 c.p. – fondata sugli obblighi prevenzionistici che la legge pone a carico del Responsabile, e avente ad oggetto l'obbligo di impedire che la propria condotta si ponga come causalmente rilevante ai fini della produzione dell'evento illecito. Si sottolinea<sup>167</sup>, ad esempio, come sia configurabile una posizione di garanzia in capo al Responsabile derivante dalla partecipazione di questo alla redazione del DVR,

---

<sup>163</sup> Così, ID., *Gestione del rischio da esposizioni professionali*, cit., 785.

<sup>164</sup> In argomento, MANTOVANI M., *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, cit., 416 ss.

<sup>165</sup> Si tratta dell'articolo che, nel d.lgs. n. 626/1994, stabiliva i compiti del servizio di prevenzione e protezione, similmente all'attuale art. 33 del d.lgs. n. 81/2008. Nello specifico, le menzionate lettere facevano riferimento all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione di misure per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro; all'elaborazione di misure preventive e protettive; all'elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza.

<sup>166</sup> Cfr. MOLLICHELLA, *Compiti del servizio di prevenzione e protezione*, cit., 638 s.

<sup>167</sup> Sul punto, PALLADINI, *Servizio di prevenzione e protezione*, cit., 328; MOLLICHELLA, *Compiti del servizio di prevenzione e protezione*, cit., 639.

posizione avente ad oggetto la corretta esecuzione dei compiti che gli sono affidati, al punto che si richiede al Responsabile di rifiutare l'incarico laddove non sia idoneo allo svolgimento dello stesso.

Altri<sup>168</sup>, invece, escludono espressamente il riconoscimento di una posizione di garanzia in capo al Responsabile.

A tal proposito, si evidenzia<sup>169</sup> come il rischio sia quello di confondere il piano attinente al momento omissivo della colpa, con quello relativo alla sussistenza di una posizione di garanzia, che risulta da escludere, stante l'assenza di obblighi giuridici di intervento e di impedimento in capo al Responsabile; obblighi che non risulterebbe possibile tratte dai meri doveri di diligenza nello svolgimento dell'attività<sup>170</sup>. Non si rinverrebbe, difatti, una norma sulla base della quale fondare siffatta posizione di garanzia, stante la circostanza che l'art. 33 del Testo unico, che disciplina i compiti del servizio, risulterebbe eccessivamente generica e, non stabilendo in capo al Responsabile alcun dovere di controllo sulla fonte di pericolo, sarebbe inidonea a fondare una posizione di garanzia, a meno di non voler violare il principio di tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie, principi che rappresentano espressione del principio di legalità in materia penale di cui all'art. 25 Cost<sup>171</sup>. Ai fini dell'attribuzione di una posizione di garanzia, sarebbe necessario che il Responsabile godesse di una «signoria di fatto sulla concatenazione fenomenica ricorrente in concreto»<sup>172</sup>, che gli permettesse di

---

<sup>168</sup> In tal senso, BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro*, cit., 78 ss.; PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro*, cit., 154; VALENTINI, *La sostanziale continuità tra il "vecchio" e il "nuovo" diritto penale della salute e sicurezza del lavoro*, in GALANTINO (a cura di), *Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, Torino, 2009, 338, secondo il quale, salvo l'ipotesi di una delega conferita al Responsabile, non possa gravare sullo stesso una posizione di garanzia in senso tecnico, cioè il dovere di intervenire ed impedire la commissione di un reato, ma solo un obbligo di sorveglianza-segnalazione, peraltro non autonomamente sanzionato; MOLlicHELLA, *Compiti del servizio di prevenzione e protezione*, in TIRABOSCHI-FANTINI (a cura di), *Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n. 106/2009)*, Milano, 2009, 636; FANTINI, GIULIANI, *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme, l'interpretazione e la prassi*, cit., 343; PESCI, *La prevenzione degli infortuni sul lavoro*, in *Giur. mer.*, 2009, 11, 2658.

<sup>169</sup> Sul punto, BERNASCONI, *La problematica latitudine del debito di sicurezza sui luoghi di lavoro*, cit., 27.

<sup>170</sup> Considera PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro*, cit., 154, come, in tal modo, si determinerebbe uno stravolgimento della stessa struttura delle norme cautelari nella struttura dell'illecito colposo.

<sup>171</sup> In tal senso, PELUSI, *Competenza per il rischio e responsabilità penale all'interno del sistema della sicurezza sul lavoro*, cit., 2628.

<sup>172</sup> Cfr. ID., *Competenza per il rischio e responsabilità penale all'interno del sistema della sicurezza sul lavoro*, cit., 2628.

intervenire nella catena causale al fine di evitare l'evento tipico. Tale signoria non è ravvisabile in capo al Responsabile, che risulta titolare di un mero obbligo di sorveglianza o di attivarsi. Di conseguenza, pure a ritenersi che il Responsabile fosse titolare di un obbligo giuridico di impedimento, questi non godrebbe, comunque, di quei poteri impeditivi necessari a far sorgere una posizione di garanzia. Si evidenzia, dunque, come, a causa della preoccupazione «'incontenibile'»<sup>173</sup> di circondare il lavoratore di soggetti che ne tutelino l'integrità fisica, la responsabilità venga estesa anche nei confronti dei soggetti – quali, per l'appunto, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che non risultano titolari di una posizione di garanzia, con la conseguenza che la responsabilità del soggetto *de quo* non possa fondarsi sull'art. 40, cpv., c.p., ma esclusivamente sul combinato disposto tra l'art. 41 c.p. e l'art. 113 c.p. A proposito dei poteri impeditivi, tuttavia, viene evidenziato<sup>174</sup> che la scelta di attribuire rilievo agli stessi quali elementi fondanti la posizione di garanzia sembra non tenere in considerazione il tipo e le modalità strumentali con le quali tale potere “impeditivo” possa essere esercitato; con riferimento al Responsabile, ad esempio, sebbene non possa decidere sull'adozione delle misure prevenzionistiche, può comunque influire sulle determinazioni del datore di lavoro tramite il dovere di segnalare le situazioni di rischio e, dunque, sotto questo profilo, potrebbe assumere il ruolo di garante.

Sul piano giurisprudenziale, talune pronunce<sup>175</sup> esprimono in modo più esplicito l'ammissibilità del riconoscimento di una posizione di garanzia in capo al

---

<sup>173</sup> Così, GROTTI, *L'accertamento della causalità nelle ipotesi di responsabilità concorsuale*, cit., 295.

<sup>174</sup> Sul punto, DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse*, cit., 13 s.

<sup>175</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 15 febbraio 2007, n. 15226, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it); Cass. pen., Sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 39567, *ivi*, che afferma che «non si può [...] dubitare della correttezza dell'orientamento [...] che riconosce al responsabile di tale servizio, pur se dipendente dal datore di lavoro, una posizione di garanzia, che trova il suo fondamento nella previsione legislativa [...] che gli attribuisce un ruolo importante nel complessivo sistema della prevenzione e tutela del lavoratore». Anche la sentenza ThyssenKrupp (Cass. pen., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, cit.) ricostruisce una posizione di garanzia in capo al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione il quale, venendo meno all'obbligo di ottemperare ai propri compiti con diligenza, prudenza e perizia, ha determinato – coniugandosi la sua condotta con quella del datore di lavoro – il prodursi dell'evento lesivo.

Responsabile, laddove altre<sup>176</sup> negano tale soluzione, sul rilievo della natura meramente consultiva delle funzioni dello stesso e dell'assenza di poteri decisionali e gestori. In ogni caso, le diverse tipologie di pronunce tendono, comunque, a pervenire ai medesimi esiti<sup>177</sup>, essendo indiscusso che il datore di lavoro non risulti liberato dalla designazione del Responsabile e, dunque, permanga quale garante primario della sicurezza sui lavoratori ma, al contempo, essendo possibile riconoscere una concorrente responsabilità del Responsabile nel caso in cui abbia ommesso di segnalare situazioni di rischio. Dunque, non necessariamente l'esclusione della posizione di garanzia preclude il riconoscimento della responsabilità del soggetto in esame, come del resto si è visto poc'anzi. La giurisprudenza è pacifica nell'attribuire a tale soggetto una responsabilità laddove abbia prestato un contributo ai fini della produzione di un reato colposo di danno. Il dubbio da chiarire è quello che maggiormente rileva nella presente sede, cioè lo stabilire se la responsabilità possa o debba sorgere a titolo monosoggettivo, ovvero in concorso con il datore di lavoro. La questione è strettamente collegata a quella poc'anzi affrontata, ovvero l'eventuale sussistenza di una posizione di garanzia in capo al Responsabile, poiché in assenza di una tale posizione – laddove si volesse riconoscere una responsabilità concorsuale del Responsabile col datore di lavoro – sarebbe necessario verificare l'utilizzabilità dell'art. 113 c.p. al fine di ricomprendere contributi di soggetti privi di una posizione di garanzia. A tal proposito, risulta molto più frequente l'ipotesi in cui la responsabilità del soggetto in questione si cumuli con quella del datore di lavoro, proprio per la mancata presenza in capo allo stesso di autonomi poteri decisionali e di intervento sull'organizzazione della sicurezza aziendale. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di una responsabilità mediata ed indiretta<sup>178</sup>, che si aggiunge a quella del datore di

---

<sup>176</sup>V. Cass. pen., Sez. IV, 6 giugno 2011, n. 22334, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>, ove si legge che «il responsabile del servizio e protezione non ha un ruolo operativo che possa fondare una autonoma posizione di garanzia»; Cass. pen., Sez. IV 23 novembre 2012, n. 49821, *ivi*, in cui la Corte afferma che il Responsabile non è titolare di una posizione di garanzia, ma può assumerla nel caso in cui eserciti in concreto poteri gestionali; Cass. pen., Sez. IV, 30 agosto 2013, n. 35827, *ivi*, in cui la Corte, facendo riferimento alle figure del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, afferma che si tratta di soggetti che «a differenza del RSPP, hanno una posizione di garanzia diretta».

<sup>177</sup> In argomento, PELUSI, *Competenza per il rischio e responsabilità penale all'interno del sistema della sicurezza sul lavoro*, cit., 2624 ss.

<sup>178</sup> Così, BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel nuovo impianto legale*, cit., 438, che sottolinea come la responsabilità del soggetto in esame non possa derivare dalla violazione di

lavoro. Si considera<sup>179</sup> come il titolare della posizione di garanzia rimanga il datore di lavoro e, dunque, come la condotta del Responsabile possa assumere rilievo solamente laddove abbia determinato o agevolato in modo significativo le scelte del datore di lavoro<sup>180</sup>. Il paradigma cui fare riferimento è, dunque, quello dell'art. 113 c.p. In tal caso, la regola cautelare violata dal Responsabile, data la strumentalità dei propri compiti rispetto alle funzioni esercitate dal datore di lavoro, sarà una regola di tipo ausiliario. A porsi in rapporto di diretta causalità con l'evento lesivo sarà, invece, una regola di condotta che grava direttamente sul datore di lavoro<sup>181</sup>. Ad esempio, si può verificare un'ipotesi di cooperazione colposa tra datore di lavoro e Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel caso in cui quest'ultimo non fornisca al primo le necessarie informazioni su un rischio specifico attinente all'attività lavorativa, da cui deriva che il datore di lavoro non si attivi per fronteggiarlo tramite adeguate misure di sicurezza. In tal caso, infatti, l'omissione colposa del Responsabile rispetto al potere-dovere di segnalazione di determinati rischi, impedendo l'attivazione dei poteri di intervento da parte del datore di lavoro, va a costituire una concausa dell'evento dannoso verificatosi, a causa della mancata rimozione della situazione di rischio<sup>182</sup>. A tal proposito, si ritiene<sup>183</sup> che proprio l'art. 113 c.p. risulti lo strumento più adeguato per attribuire rilevanza penale a situazioni di tal fatta, in quanto consente di punire condotte che – laddove non si incontrassero con una condotta altrui – non potrebbero essere ricondotte ad alcuna fattispecie monosoggettiva. In tali ipotesi, dunque, l'art. 113 c.p. viene utilizzato nella sua funzione di estensione della responsabilità e, dunque, in un'ottica incriminatrice. Si è visto (v. *supra*, Cap. III), infatti, come vi sia la tendenza, sia da parte della dottrina che, soprattutto, della stessa giurisprudenza, a

---

precisi obblighi prevenzionistici, bensì soltanto dall'applicazione dei principi generali in materia di concorso di persone nel reato; LEVI, *Il servizio di prevenzione e protezione nell'impianto normativo in materia di sicurezza sul lavoro*, cit., 153.

<sup>179</sup> Sul punto, PESCI, *La prevenzione degli infortuni sul lavoro*, cit., 2658.

<sup>180</sup> In argomento, VALENTINI, *La sostanziale continuità tra il "vecchio" e il "nuovo" diritto penale della salute e sicurezza del lavoro*, cit., 339, che qualifica il Responsabile quale consulente e quindi potenziale concorrente del datore di lavoro ex artt. 110 o 113 c.p.

<sup>181</sup> In tal senso, POTETTI, *Il servizio di prevenzione e protezione nel d.lgs. del 1994, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori*, cit., 2045.

<sup>182</sup> Così, AMATO, *L'omissione fa scattare un concorso di colpa con il datore titolare della posizione di garanzia*, in *Guida dir.*, 2009, 10, 64.

<sup>183</sup> Cfr. POTETTI, *Il servizio di prevenzione e protezione nel d.lgs. del 1994, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori*, cit., 2045.

riconoscere un'efficacia incriminatrice dell'art. 113 c.p. anche con riferimento ai reati causali puri, attribuendo rilevanza penale a condotte anche atipiche, di mera agevolazione, che rivestono nei confronti dell'evento lesivo una pericolosità di carattere ancora astratto, che si concretizza per il tramite dell'incontro con una condotta altrui. Ad ogni modo, la peculiarità della condotta del Responsabile in questi casi non risiede tanto nel fatto che non sia inosservante di una regola cautelare – e dunque che non sia colposa<sup>184</sup> – quanto nel non porsi in un rapporto di diretta causalità con l'evento lesivo, ma nel ricollegarsi all'evento stesso per il tramite dell'interazione con la condotta altrui<sup>185</sup>. La stessa giurisprudenza ha affermato che la disciplina antinfortunistica abbia come destinatario, insieme al datore di lavoro, il responsabile della sicurezza «in posizione di solidarietà e quindi di compartecipazione concorsuale»<sup>186</sup>. Sarebbe ravvisabile, dunque, un vero e proprio obbligo, in capo al Responsabile, di collaborare con il datore di lavoro<sup>187</sup>, tramite l'individuazione dei rischi relativi all'attività lavorativa e la prestazione delle indicazioni tecniche per prevenirle. Risulta, dunque, frequente l'ipotesi che il Responsabile risponda, insieme al datore di lavoro, a titolo di cooperazione colposa ex art. 113 c.p. Tramite il riconoscimento di una responsabilità a titolo di cooperazione colposa con il datore di lavoro, si attribuisce a tale soggetto un obbligo di attivarsi per impedire l'infortunio, che tuttavia taluni<sup>188</sup> ritengono non desumibile dalle norme o dai principi generali del diritto penale.

La responsabilità del soggetto in esame può, quindi, derivare da un fatto colposo – o, benché più raro – doloso, che integri un concorso nel reato del datore

---

<sup>184</sup> Rileva ID., *Il servizio di prevenzione e protezione nel d.lgs. del 1994, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori*, cit., 2045, come la condotta del Responsabile sia colposa già *ab origine* – in quanto lo stesso viola gli obblighi che la legge gli attribuisce – e tale colposità non può essere elisa solamente dalla circostanza che la legge non preveda fattispecie contravvenzionali a suo carico.

<sup>185</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 25 giugno 2005, n. 26993, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it), che ha affermato, con riferimento al Responsabile, che «ove la violazione della prescrizione cautelare rappresenti il nucleo di una condotta produttiva di un evento illecito, colui che cooperi con una propria condotta agevolatrice alla produzione dell'evento è chiamato a rispondere in forza della previsione dell'art. 113 c.p.; e se il suo apporto è di natura omissiva, le condizioni dell'imputazione del fatto anche al cooperante si rinvengono nel combinato disposto dagli artt. 40 cpv. e 113 c.p.».

<sup>186</sup> V. Cass. pen., Sez. III, 6 giugno 2001, n. 33832 Cass. pen., Sez. IV, 9 gennaio 2002, n. 500, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it). Sul punto, cfr. MORRONE, *Diritto penale del lavoro. Nuove figure e questioni controverse*, Milano, 2005, 99.

<sup>187</sup> In argomento, PELUSI, *Competenza per il rischio e responsabilità penale all'interno del sistema della sicurezza sul lavoro*, cit., 2623 ss.

<sup>188</sup> Cfr. VARISCHI, *La responsabilità penale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*, in *ISL*, 2001, 8, XV.

di lavoro<sup>189</sup>. Chiaramente, non si potrà prescindere dall'accertare approfonditamente tutti i canoni di imputazione colposa, sia sul piano oggettivo che soggettivo. A tal proposito, dovrà essere accertato che siano state fornite al Responsabile tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del proprio incarico. Difatti, risulta necessario un permanente scambio di comunicazioni e informazioni tra il Servizio di prevenzione e protezione e il datore di lavoro<sup>190</sup>, considerato anche che l'art. 18, comma 2, del Testo unico pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di fornire al Servizio tutte le informazioni relative alla natura dei rischi, alla programmazione delle misure preventive, agli impianti e ai processi produttivi, alle malattie professionali e ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Dall'indagine relativa al momento soggettivo della colpa, potrebbe derivare, al contrario, finanche una responsabilità esclusiva del Responsabile<sup>191</sup> – con esclusione, dunque, di quella del datore di lavoro – laddove la rilevabilità dell'errore commesso dal primo da parte del datore di lavoro avrebbe richiesto competenze e cognizioni tecniche che quest'ultimo non è tenuto ad avere<sup>192</sup>.

Ad ogni modo, laddove lo stesso Responsabile non sia stato in grado di svolgere adeguatamente i propri compiti, potrebbe ipotizzarsi un rimprovero nei confronti del datore di lavoro per *culpa in eligendo*<sup>193</sup>, per aver designato un soggetto privo dei requisiti adeguati allo svolgimento dell'incarico e, al contempo,

---

<sup>189</sup> Così, FANTINI, GIULIANI, *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme, l'interpretazione e la prassi*, cit., 344.

<sup>190</sup> Sul punto, LAZZARI, *L'organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici*, cit., 761, che ritiene che non si possa escludere l'eventualità che i componenti del servizio siano in possesso di «dati parziali, frammentari o inesatti».

<sup>191</sup> Sottolinea VENEZIANI, *La responsabilità penale per omesso impedimento di infortuni sul lavoro*, in *Dir. pen. e proc.*, 1998, 9, 1146, come in tal caso si assisterebbe in una certa misura ad un sovvertimento del sistema, nel senso che della valutazione dei rischi – obbligo non delegabile dal datore di lavoro – finirebbe per rispondere solamente il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Al contempo, tuttavia, nel caso in cui si ritenesse che il datore di lavoro debba rispondere di ogni scelta tecnica del Responsabile – senza adeguatamente accertare la propria colpa – si assisterebbe ad un'inammissibile responsabilità di posizione.

<sup>192</sup> In argomento, LAZZARI, *L'organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici*, cit., 761. In giurisprudenza, molte pronunce hanno ravvisato la possibilità di una colpa professionale addebitabile in modo esclusivo al Responsabile. Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 20 giugno 2008, n. 25288, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. IV, 20 agosto 2010, n. 32195, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it); Cass. pen., Sez. IV, 19 settembre 2013, n. 38643, *ivi*.

<sup>193</sup> Sul punto, POTETTI, *Il servizio di prevenzione e protezione nel d.lgs. del 1994, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori*, cit., 2037, secondo cui si tratta di un'ipotesi di colpa specifica, per violazione di una precisa norma di legge (nello specifico, fa riferimento all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 626/1994 che richiedeva che i componenti del Servizio di prevenzione e protezione possedessero le capacità necessarie allo svolgimento dell'incarico); BELLINA, *Servizio di prevenzione e protezione: quali responsabilità penali?*, cit., 1962.

una colpa per assunzione<sup>194</sup> nei confronti del Responsabile per aver accettato l'incarico<sup>195</sup>. Alcune critiche<sup>196</sup> sono state sollevate nei confronti di tale approccio, in quanto si tenderebbe a dare rilievo al profilo oggettivo del rimprovero – cioè la violazione di una norma cautelare – senza valorizzare in modo approfondito l'aspetto della personalizzazione del giudizio, rischiando di sfociare in responsabilità di posizione.

Altri<sup>197</sup> sottolineano, tuttavia, come la necessità di un'attenta valutazione da parte del Responsabile circa la propria adeguatezza discende anche dalla necessità che l'effettuazione dei propri compiti di valutazione dei rischi non abbia un carattere meramente formale o generico, anche perché ciò potrebbe indurre datore di lavoro, dirigenti, preposti a riporre un affidamento non realistico sull'inesistenza o la genericità di un rischio che invece si presenta in modo specifico<sup>198</sup>. A proposito

---

<sup>194</sup> In argomento, FANTINI, GIULIANI, *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme, l'interpretazione e la prassi*, cit., 351 ss.; PELUSI, *Competenza per il rischio e responsabilità penale all'interno del sistema della sicurezza sul lavoro*, cit., 2634, che rileva, in senso critico, come si tenda a presumere un insieme di conoscenze in capo ad un determinato soggetto solamente sulla base dell'appartenenza ad un determinato *status* tecnico.

<sup>195</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 26 maggio 2010, n. 20047, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. IV, 18 dicembre 2012, n. 49215, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 22 marzo 2016, n. 12223, *ivi*, in cui, con riferimento alla nozione di agente modello, si afferma che «agente modello è colui che adegua la propria condotta alle conoscenze disponibili nella comunità scientifica e che, se non dispone di queste conoscenze, adempie all'obbligo – se intende svolgere un'attività che comporta il rischio di eventi dannosi – di acquisirle o di utilizzare le conoscenze di chi ne dispone o, al limite, di segnalare al datore di lavoro la propria incapacità di svolgere adeguatamente la propria funzione. Insomma se un soggetto riveste una posizione di garanzia per una funzione di protezione del garantito deve operare per assicurare la protezione richiesta dalla legge al fine di evitare eventi dannosi e non può addurre la propria ignoranza per escludere la responsabilità dell'evento dannoso».

<sup>196</sup> In tal senso, SCORDAMAGLIA, *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione come consulente del datore di lavoro*, cit., 3 s., secondo cui si assegna «una cifra contrassegnata da una tal quale oscurità» al momento relativo all'accertamento della compatibilità del canone di comportamento proprio dell'agente modello con il contesto oggettivo e soggettivo in cui l'agente concreto ha operato.

<sup>197</sup> Sul punto, PALLADINI, *Servizio di prevenzione e protezione*, cit., 328; MOLlicHELLA, *Compiti del servizio di prevenzione e protezione*, cit., 639, il quale afferma che il Responsabile abbia l'onere di valutare la propria adeguatezza rispetto all'incarico, mostrando «onestà intellettuale» nel rifiutarlo laddove non sia in grado di fornire un contributo efficace ai fini della valutazione dei rischi e degli altri compiti sullo stesso gravanti.

<sup>198</sup> Tale principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza. Cfr. Trib. Milano, Sez. IX, 27 settembre 2002, n. 3895, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it), relativa alla vicenda di un incendio verificatosi, nel 1997, nella camera iperbarica di un istituto ospedaliero a causa del quale morirono undici persone. Il Tribunale ha stabilito che causa effettiva dell'incendio fosse la valutazione del rischio operata dal Responsabile, che avrebbe avuto un carattere meramente formale e generico, non idoneo a far sorgere un'effettiva consapevolezza circa il rischio dato dalla presenza delle camere iperbariche. Il Tribunale afferma che «costituisce titolo di [...] responsabilità l'accettazione di un incarico che egli non è in grado di adempiere con la dovuta professionalità». Inoltre, stabilisce profili di responsabilità sia in capo al Responsabile che al datore di lavoro. Per quanto riguarda il primo, «l'accettazione di un sì importante incarico significa appropriarsi di una posizione di garanzia senza

dei requisiti di professionalità, vi era chi riteneva che l'entrata in vigore del d.lgs. n. 195/2003 – che aveva introdotto gli specifici requisiti di professionalità per il Responsabile<sup>199</sup> – avrebbe avuto effetti in termini di una maggiore responsabilità del soggetto in esame, nel senso che, essendo richiesta una maggiore specializzazione, sarebbe stata tollerata in misura minore una sua scorretta o parziale valutazione dei rischi<sup>200</sup>. In modo similare, anche la giurisprudenza<sup>201</sup> ha prospettato come lo stesso riconoscimento di una posizione di garanzia in capo al Responsabile potesse desumersi dal mutato ruolo che quest'ultimo è venuto ad assumere per effetto delle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 195/2003. D'altro canto, si è rilevato<sup>202</sup> come dai diversi requisiti di professionalità richiesti per la designazione del Responsabile non possano trarsi conclusioni circa una diversa collocazione dello stesso, in quanto le posizioni di garanzia non vengono attribuite in base ai requisiti professionali, bensì in base alla funzione assunta nel sistema prevenzionistico e ai correlativi poteri-doveri. Anche perché la maggiore competenza e professionalità del Responsabile potrebbe, sotto un altro profilo, incidere sull'affidamento che il datore di lavoro ripone nei confronti dello stesso<sup>203</sup>, nel senso che il datore di lavoro non risulta tenuto ad avere le competenze specialistiche spettanti al Responsabile e, dunque, dopo aver verificato le capacità di quest'ultimo, essersi informato sui rischi ed avere assolto ai propri obblighi

---

essere all'altezza di onorarla e ingenerando negli altri un certo affidamento»; per quanto riguarda il secondo, «non è esonerato da responsabilità perché una vera e propria designazione può avvenire soltanto a favore di una persona dotata di [...] requisiti specifici».

<sup>199</sup> L'introduzione di specifici requisiti di professionalità (in particolare: titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e attestato di frequenza a specifici corsi di formazione) per il Responsabile è stata operata dal d.lgs. n. 195/2003, che ha introdotto l'art. 8-bis nel d.lgs. n. 626/1994, su impulso della sentenza del 15 novembre 2001 della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE, Sez. V, 15 novembre 2001, n. 49, in *Foro it.*, 2002, IV, 432). Sul tema, cfr. DE VITA, *I requisiti dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione*, in TIRABOSCHI-FANTINI (a cura di), *Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n. 106/2009)*, Milano, 2009, 627 ss.

<sup>200</sup> In argomento, DEIDDA, *Responsabilità del RSPP dopo il decreto legislativo n. 195/2003*, cit., 1 ss.

<sup>201</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 16 dicembre 2009, n. 1834, in *Guida dir.*, 2010, 10, 93, secondo cui «la modifica normativa ha comportato in via interpretativa una revisione della suddetta figura».

<sup>202</sup> Cfr. DEIDDA, *Responsabilità del RSPP dopo il decreto legislativo n. 195/2003*, cit., 1; DEIDDA, *I soggetti tenuti alla prevenzione e le posizioni di garanzia*, cit., 58 s.

<sup>203</sup> In argomento, DEIDDA, *Responsabilità del RSPP dopo il decreto legislativo n. 195/2003*, cit., 1; SOPRANI, *Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro*, cit.; PALLADINI, *Servizio di prevenzione e protezione*, cit., 315, secondo cui gli stringenti requisiti di professionalità ampliano la diligenza richiesta al Responsabile.

prevenzionistici, può effettuare le decisioni di carattere tecnico facendo affidamento sulle conclusioni e sulle soluzioni fornite dal Responsabile.

In aggiunta, si ritiene<sup>204</sup> possibile la prospettazione di una *culpa in vigilando* nei confronti del datore di lavoro per omessa vigilanza sull'operato del Responsabile<sup>205</sup>. Tale ricostruzione, tuttavia, richiede di valutare approfonditamente il piano dell'esigibilità del controllo da parte del datore di lavoro, considerato che lo stesso non risulta tenuto a possedere le competenze tecniche e scientifiche di cui è titolare il Responsabile<sup>206</sup>.

Risultando, dunque, pacifica in giurisprudenza l'ammissibilità di una cooperazione colposa del Responsabile con il datore di lavoro, si pone la necessità di accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale. A tal proposito, dubbi potrebbero sorgere con riferimento al nesso causale, se si aderisse alla tesi (cfr. *supra*, Cap. III) secondo cui la fattispecie plurisoggettiva colposa richieda la sussistenza di uno stretto nesso condizionalistico tra le singole condotte e l'evento. Invero, i contributi del Responsabile – che si sostanziano in consigli, suggerimenti, errate o carenti valutazioni – di solito si limitano ad agevolare la condotta del datore di lavoro e non si pongono in un rapporto di stretta causalità con l'evento lesivo<sup>207</sup>. A tal proposito, si è sottolineato<sup>208</sup> in senso critico come talvolta la giurisprudenza tenda a non approfondire del tutto il momento dell'accertamento dell'efficacia causale della condotta del Responsabile.

---

<sup>204</sup> Così, BELLINA, *Servizio di prevenzione e protezione: quali responsabilità penali?*, cit., 1963.

<sup>205</sup> Rileva VENEZIANI, *La responsabilità penale per omesso impedimento di infortuni sul lavoro*, cit., 1146, come la configurabilità di una tale responsabilità – per *culpa in vigilando* così come per *culpa in eligendo* – avrebbe come conseguenza pratica quella di rendere quasi più “favorevole” la posizione del datore di lavoro, nel senso che sarebbe sufficiente per questi scegliere un soggetto tecnicamente idoneo e controllarne l'operato per andare esente da responsabilità.

<sup>206</sup> V. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro*, cit., 154, secondo il quale l'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 attribuisce una competenza esclusiva al Responsabile nell'individuazione dei fattori di rischio e nell'elaborazione delle misure preventive, rispondente al principio dell'autonomia fra le sfere di responsabilità, riconducibile all'art. 27 Cost.

<sup>207</sup> Sul punto, PELUSI, *Competenza per il rischio e responsabilità penale all'interno del sistema della sicurezza sul lavoro*, cit., 2632.

<sup>208</sup> In tal senso, BERNASCONI, *La problematica latitudine del debito di sicurezza sui luoghi di lavoro*, cit., 27, che ritiene condivisibili le indicazioni espresse da Cass. pen., Sez. IV, 23 novembre 2012, n. 49821, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it), in cui la Corte ha annullato con rinvio una sentenza di condanna nei confronti del Responsabile, chiedendo al giudice del rinvio di individuare la condotta esigibile e mancata che avrebbe potuto evitare il verificarsi dell'evento.

Ad ogni modo, l'orientamento prevalente riconduce alla cooperazione colposa – attribuendo ad essa una funzione incriminatrice – anche condotte di partecipazione aventi carattere atipico, che si sostanziano in contributi di mera agevolazione; ciò che rileva è, in ultima analisi, che l'evento sia stato cagionato dall'intera fattispecie cooperativa. Del resto, secondo la già citata ricostruzione<sup>209</sup>, la cooperazione colposa trova il proprio fondamento in particolari tipologie di obblighi, aventi una natura relazionale, che non si pongono in una diretta connessione con l'evento lesivo ma che riguardo il rapporto con condotte altrui<sup>210</sup>. Risulta, poi, necessario, secondo i principi generali, accertare la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento lesivo da parte del Responsabile<sup>211</sup>.

Si ritiene<sup>212</sup>, in aggiunta, che il soggetto possa essere ritenuto responsabile non solo nell'ipotesi in cui l'imperizia o la colposa inerzia dello stesso abbiano concorso a cagionare un evento lesivo *ex art. 589 o 590 c.p.*, ma anche nel caso in cui lo stesso, nell'esercizio delle proprie complesse funzioni propulsivo-consulenziali, conduca il datore di lavoro a commettere un illecito contravvenzionale. In tal modo, si avrebbe un concorso mediante omissione *ex artt. 40, cpv., e 110 c.p.* nella trasgressione dell'*intranseus*, ravvisandosi la colposità della condotta del Responsabile nella trasgressione di un generico dovere di controllo-segnalazione, riferibile alla colpa generica.

Il tema della responsabilità del Responsabile a titolo di cooperazione colposa con il datore di lavoro si combina, poi, con la questione attinente ai rapporti tra l'art. 113 c.p. e l'art. 40 cpv. c.p. A tal proposito, si è sostenuto che – non

---

<sup>209</sup> In argomento, CORNACCHIA, *La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali*, cit., 821 ss.

<sup>210</sup> Sul punto, BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino, 2020, 283, che rileva come, in situazioni quali quella in cui sia il Responsabile che il datore di lavoro commettano errori e trascuratezza, ad esempio nella redazione del DVR, «è probabilmente impossibile esperire l'analisi logica condizionalistica e la chiave di lettura più efficiente e lineare è costituita dalla considerazione integrata dei differenti frammenti [...] operanti all'interno della procedura codificata».

<sup>211</sup> In argomento, SCORDAMAGLIA, *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione come consulente del datore di lavoro*, cit., 6. Cfr. anche BRUSCO, *L'effetto estensivo della responsabilità penale nella cooperazione colposa*, cit., 2888, che – seppur riferendosi in generale alla cooperazione colposa e non al caso specifico del Responsabile – afferma che «il cooperatore atipico che apporta il suo contributo causale, sia pure con una condotta non colposa se autonomamente considerata, risponderà dell'evento se era da lui percepibile, con l'uso dell'ordinaria diligenza, l'esistenza di una situazione di fatto che rendeva prevedibile che il suo contributo avrebbe creato, o aggravato, un rischio preesistente o in corso di verifica».

<sup>212</sup> VALENTINI, *La sostanziale continuità tra il "vecchio" e il "nuovo" diritto penale della salute e sicurezza del lavoro*, cit., 339.

potendosi riconoscere una posizione di garanzia in capo al Responsabile – dovrebbe concludersi che quest’ultimo non possa rispondere a titolo di concorso nel reato omissivo improprio commesso dal datore di lavoro<sup>213</sup>. Risulterebbe, in ogni caso, sempre possibile una responsabilità del Responsabile che fornisca un apporto di tipo commissivo<sup>214</sup> laddove l’evento costituisca la concretizzazione del rischio che la norma cautelare violata mirava ad evitare. Similmente, deve darsi conto di un’elaborazione<sup>215</sup> che include la responsabilità del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione tra quelle ipotesi in cui la responsabilità risulta solo apparentemente concorsuale, dovendosi invece imputare a titolo monosoggettivo solamente nei confronti del soggetto cui sia riconducibile l’omissione che ha cagionato l’evento lesivo. Nello specifico, si ritiene che – laddove non sussista alcun profilo di colpa in capo al datore di lavoro che possa fondare una *culpa in vigilando o in eligendo* – risulta scorretto configurare una cooperazione colposa ex art. 113 c.p. tra Responsabile e datore di lavoro, dovendo l’evento lesivo imputarsi solamente al primo soggetto che, con la sua omissione, abbia determinato la produzione dell’evento lesivo. A tal proposito, si ritiene che negare la possibilità di attribuire un evento lesivo in via esclusiva al Responsabile vorrebbe dire confondere il piano del momento omissivo della colpa professionale con quello della sussistenza della posizione di garanzia; nel senso che in taluni casi il Responsabile deve rispondere non già per avere agevolato la commissione di un illecito, mediante una propria omissione, ma per avere, con una condotta commissiva colposa – dunque inosservante della regola cautelare, da cui il momento “omissivo” – direttamente cagionato l’evento. In questi casi, non sarebbe possibile individuare una responsabilità anche del datore di lavoro, che comporterebbe il rischio di rimproverare il datore di lavoro per il solo fatto di non avere personalmente acquisito quelle competenze tecniche sarebbero state necessarie a prevenire i rischi<sup>216</sup>.

---

<sup>213</sup> In tal senso, PELUSI, *Competenza per il rischio e responsabilità penale all’interno del sistema della sicurezza sul lavoro*, cit., 2632 ss.

<sup>214</sup> V. ID., *Competenza per il rischio e responsabilità penale all’interno del sistema della sicurezza sul lavoro*, cit., 2632.

<sup>215</sup> In tal senso, PIVA, *La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, cit., 25.

<sup>216</sup> In argomento, PIVA, *La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, cit., 25.

In conclusione, si può affermare che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione sia una figura dai confini non del tutto chiari, «in bilico tra consulente del datore di lavoro, candidato alla condivisione colposa delle responsabilità del datore di lavoro, e quello di autonomo garante della sicurezza»<sup>217</sup>. Difatti, si rileva<sup>218</sup> come i compiti del soggetto in questione sembrano, *prima facie*, sovrapponibili con quelli del datore di lavoro, con la differenza, tuttavia, che il soggetto *de quo* non risulta dotato di un autonomo potere di intervenire sull'organizzazione aziendale, non essendo quindi possibile imputare a tale figura quegli infortuni che trovano la propria origine in un difetto di organizzazione afferente ad una scelta aziendale di fondo, di cui rimane responsabile solamente il datore di lavoro.

## **6. La disciplina degli appalti e dei cantieri temporanei e mobili. I rischi interferenziali**

Il contesto del rischio interferenziale tra lavorazioni viene considerato terreno elettivo per l'applicazione dell'istituto della cooperazione colposa<sup>219</sup>. Ciò deriva dalla circostanza che la presenza di una pluralità di garanti – caratteristica generale del sistema – in tale settore «raggiunge il suo apice»<sup>220</sup>. Invero, nel caso in cui vi siano soggetti esterni all'organizzazione che prestano la propria attività nell'ambito della stessa – sulla base di un contratto d'appalto o d'opera – potrebbero discendere per i lavoratori rischi nuovi ed ulteriori, derivanti dalla commistione tra l'attività interna all'organizzazione e quella “esterna”<sup>221</sup>. Proprio per tale ragione, in tali contesti – accanto ai principali garanti della sicurezza sul lavoro – sono previste ulteriori figure che assumono ruoli di garanzia (committente, responsabile

---

<sup>217</sup> Così, DEL FORNO, ROVERO, *Considerazioni sulla responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione*, cit., 3.

<sup>218</sup> Sul punto, RIVERDITI, *Omicidio e lesioni colpose (artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.)*, cit., 74 ss.

<sup>219</sup> Sul punto, COLI, BEDA, *Il garante come gestore del rischio concreto e la cooperazione colposa ex art. 113 c.p.*, cit., 48.

<sup>220</sup> Così, ZOPPI, *Ripartizione di responsabilità fra garanti in caso di infortuni sul lavoro nelle attività cantieristiche*, in *Cass. pen.*, 2016, 3, 1182.

<sup>221</sup> A tal proposito, si distinguono rischi comuni, che sono quelli gravanti sia sui dipendenti dell'appaltante che su quelli dell'appaltatore, e rischi interferenziali, che sono quelli dovuti al possibile contatto o sovrapposizione fra più imprese operanti nello stesso contesto aziendale. In argomento, VALENTINI, *Sicurezza nei cantieri e nei lavori in appalto*, in AA. VV., *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2019, 269.

dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori) e sui quali gravano obblighi di cooperazione, coordinamento, controllo<sup>222</sup>. Tali obblighi rappresentano «misure ‘di secondo livello’ a carattere ‘macro-organizzativo’»<sup>223</sup>, il cui intreccio può dar luogo ad ipotesi di *culpa in vigilando*, *culpa in eligendo*, e responsabilità di frequente riconducibili alla cooperazione colposa.

Tale pluralità di garanti<sup>224</sup> è finalizzata a garantire una maggiore tutela della sicurezza dei lavoratori in contesti nei quali il rischio di infortuni risulta amplificato, ma rischia di dare origine ad una «diluizione delle responsabilità penali»<sup>225</sup> che potrebbe porsi in contrasto con la citata *ratio*, da cui la necessità di approfondire in misura ancora maggiore il ruolo concretamente rivestito da ciascuno nella produzione di un eventuale illecito.

In concreto, le situazioni dalle quali possono originare rischi interferenziali che facciano sorgere eventuali responsabilità – autonome o concorsuali – sono classificate<sup>226</sup> in tre categorie: la prima è l'ipotesi in cui il committente eserciti un'ingerenza nell'attività dell'appaltatore; la seconda è quella in cui le diverse imprese vengano meno ai propri obblighi di coordinamento; la terza riguarda, infine, il caso in cui interferiscano violazioni imputabili a soggetti diversi, le quali si pongano come concausali rispetto alla verifica di un evento lesivo.

## **6.1. La disciplina dell'appalto e dei cantieri temporanei e mobili. Aspetti generali**

La disciplina della sicurezza sul lavoro negli appalti trova la sua principale fonte giuridica nell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008. Volendone analizzare i tratti

---

<sup>222</sup> Cfr. PIVA, *La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, cit., 101, che evidenzia come si tratti di obblighi operativi o procedurali speciali rispetto a quelli “base” previsti dalla disciplina della sicurezza sul lavoro.

<sup>223</sup> V. ID., *La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, cit., 102.

<sup>224</sup> Un «modello a precauzione plurilaterale», secondo PERIN, *Colpa relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2012, 2, 113.

<sup>225</sup> ZOPPI, *Ripartizione di responsabilità fra garanti in caso di infortuni sul lavoro nelle attività cantieristiche*, cit., 1883.

<sup>226</sup> In tal senso, PIVA, *La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, cit., 102.

essenziali<sup>227</sup>, essa viene in rilievo nel caso in cui il datore di lavoro affidi ad un'impresa – sulla base di un contratto di appalto – ovvero ad un lavoratore autonomo – in base ad un contratto d'opera – servizi o forniture per attività che si svolgano nel ciclo produttivo del datore di lavoro e in aree delle quali abbia la disponibilità giuridica.

L'art. 26 specifica gli obblighi gravanti sul soggetto committente. Il comma 1 pone in capo allo stesso l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, anche tramite l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato. Il comma 2 della predetta norma stabilisce, poi, importanti obblighi di cooperazione e coordinamento nei confronti dei datori di lavoro. In particolare, si stabilisce che i datori di lavoro «cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto»<sup>228</sup>, e «coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente»<sup>229</sup> anche con la finalità di eliminare i rischi derivanti dall'interferenza tra i lavori delle diverse imprese.

Come si vede, i concetti della cooperazione e del coordinamento risultano di fondamentale importanza, e hanno ricevuto una specifica definizione da parte della giurisprudenza<sup>230</sup>, che ha inteso il coordinamento come un collegamento razionale tra le varie fasi dell'attività, per evitare disaccordi o intralci che possano aumentare i pericoli per i lavoratori; la cooperazione, invece, consisterebbe in un elemento più forte, sostanziandosi nel «contribuire attivamente, dall'una e dall'altra parte, a predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie»<sup>231</sup>. Ai sensi del comma 3, infine, il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione e il coordinamento, elaborando il Documento unico di valutazione dei rischi (c.d. DUVRI) contenente la valutazione dei rischi interferenziali e le misure finalizzate a ridurli al minimo.

---

<sup>227</sup> Cfr. BONARDI, *La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, 2015, 831 ss.; ZINI, *Il datore di lavoro committente e la valutazione del rischio da interferenze*, in GALANTINO (a cura di), *Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, 2009, 173 ss.

<sup>228</sup> Art. 26, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 81/2008.

<sup>229</sup> Art. 26, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.

<sup>230</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 9 luglio 2009, n. 28197, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it).

<sup>231</sup> Così, Cass. pen., Sez. IV, 9 luglio 2009, n. 28197, cit.

Nel caso in cui il lavoro affidato a terzi da parte del datore di lavoro sia un lavoro edile o di ingegneria civile, si applica, invece, la disciplina speciale prevista dal Titolo IV del Testo unico<sup>232</sup>, di cui rileva in particolare il Capo I (artt. 88 – 104) relativo alla disciplina dei cantieri temporanei e mobili<sup>233</sup>.

Tale disciplina prevede l'intervento di soggetti diversi rispetto alle "tradizionali" figure del sistema, con importanti riflessi in termini di responsabilità penale, a titolo monosoggettivo o concorsuale.

In primo luogo, risulta fondamentale la figura del committente<sup>234</sup>, il quale è gravato di una pluralità di obblighi che possono essere svolti indifferente dallo stesso ovvero dal Responsabile dei lavori<sup>235</sup>, cui il committente trasferisca i propri obblighi. Tra i principali compiti di tali due figure<sup>236</sup> rientrano: il rispetto delle misure generali di tutela in materia di sicurezza; la nomina di un coordinatore per la progettazione; la nomina di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori; la comunicazione del nominativo del coordinatore; la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie.

Tra gli altri soggetti, assumono un ruolo fondamentale il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il coordinatore per la progettazione<sup>237</sup> deve essere nominato, ai sensi dell'art. 90, comma 3, del Testo unico, dal committente o dal Responsabile dei lavori, e il suo nominativo deve essere comunicato alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. Il suo principale obbligo risiede nella redazione del Piano di sicurezza e coordinamento

---

<sup>232</sup> Il d.lgs. n. 81/2008 ha operato un coordinamento tra i vari testi normativi che si erano succeduti con riferimento alla disciplina dei cantieri (d.P.R. n. 547/1955; d.P.R. n. 164/1956; d.lgs. 494/1996).

<sup>233</sup> Si tratta di una disciplina fondamentale, sia per il tasso di infortuni che si verificano in tale contesto, sia per la sua peculiarità sotto il profilo giuridico. Sul punto, LAZZARI, *Salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: il ruolo dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori dopo il d.lgs. n. 81 del 2008*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2008, 3, 541 ss.

<sup>234</sup> Tale soggetto è definito come colui «per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione»; la definizione prescinde, dunque, da qualifiche di tipo formale e si riferisce al soggetto nel cui interesse l'opera è realizzata. Sul punto, PIPESCHI, *La responsabilità nei cantieri*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, 2015, 900.

<sup>235</sup> Il Responsabile dei lavori è definito come il «soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera».

<sup>236</sup> Sul punto, PIPESCHI, *La responsabilità nei cantieri*, cit., 907 ss.

<sup>237</sup> Rileva LAZZARI, *Salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: il ruolo dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori dopo il d.lgs. n. 81 del 2008*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2008, 3, 542, come la centralità di tale soggetto rappresenti elemento indicativo della volontà di intendere la prevenzione come un fattore non indipendente dal singolo intervento edilizio da realizzare e, dunque, rilevante fin dalla fase della progettazione dei lavori.

(il PSC) e del fascicolo contenente le informazioni sulla prevenzione e protezione dai rischi dei lavoratori. Inoltre, grava sullo stesso un dovere di coordinamento relativo all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del Testo unico. La *ratio* di tale previsione è quella di alleggerire i gravosi obblighi che sono attribuiti al committente o al Responsabile dei lavori nella fase della progettazione dell'opera<sup>238</sup>.

Il coordinatore per l'esecuzione rappresenta la figura centrale della disciplina. Egli risulta gravato, principalmente, di obblighi di verifica e controllo<sup>239</sup>, essendo tenuto, ai sensi dell'art. 92 del Testo unico, a: verificare la corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel PSC e sull'applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; segnalare le inosservanze degli obblighi di sicurezza e di prevenzione al committente e al Responsabile dei lavori; verificare l'idoneità del Piano operativo di sicurezza e la sua coerenza con il PSC; adeguare i piani in relazione all'andamento dei lavori.

## **6.2. Le responsabilità autonome e concorsuali dei garanti della disciplina**

Gli obblighi di coordinamento, cooperazione, vigilanza, controllo che sono imposti in capo ai soggetti responsabili delle lavorazioni svolte in appalto o nell'ambito dei cantieri temporanei e mobili determinano numerosi intrecci di competenze e responsabilità, dando luogo a fattispecie sovente riconducibili all'art. 113 c.p.

Per quanto concerne la figura del committente, la sua responsabilità può sussistere, preliminarmente, laddove non abbia ottemperato al proprio obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore o del lavoratore autonomo. In questo caso, egli può essere chiamato a rispondere<sup>240</sup> a titolo di *culpa*

---

<sup>238</sup> V. TULLINI (a cura di), *La nuova sicurezza sul lavoro, Vol. II Gestione della prevenzione*, Torino, 2011, 113.

<sup>239</sup> In argomento, PIRELLI, *Cantieri temporanei e mobili, costruzioni, lavori in quota, ponteggi*, in GALANTINO (a cura di), *Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, 2009, 283 ss.

<sup>240</sup> Inoltre, l'obbligo di scelta di un appaltatore o di un lavoratore autonomo idoneo sotto il profilo tecnico-professionale risulta sanzionato dalla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 55, comma 5, d.lgs. n. 81/2008.

*in eligendo*<sup>241</sup>, nel caso in cui tale violazione abbia rivestito un'efficacia eziologica ai fini della produzione di un evento lesivo. In tal caso, si presenta il rischio che la *culpa in eligendo* del committente sia desunta *ex post*, solamente dalla circostanza che siano stati violati determinati obblighi di sicurezza<sup>242</sup>. A tal proposito, tuttavia, molte pronunce prevedono requisiti stringenti, richiedendo la verifica che l'inidoneità dell'appaltatore sia manifestamente evidente<sup>243</sup>.

Inoltre, la responsabilità del committente può essere riconosciuta laddove egli si sia ingerito nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore. Invero, l'art. 26 prevede che gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti sul committente non abbiano ad oggetto i rischi specifici propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel caso, però, in cui tale soggetto si sia ingerito nella sfera di responsabilità dell'appaltatore, esercitando un ruolo attivo di gestione del rischio, potrà essere ritenuto responsabile, avendo sottratto parte della propria autonomia all'appaltatore e assumendo, quindi, i relativi obblighi<sup>244</sup>.

Nelle summenzionate ipotesi, dunque, può essere riconosciuta una responsabilità del committente a titolo di cooperazione colposa con l'appaltatore<sup>245</sup>, nel caso in cui l'evento dannoso sia riconducibile anche alla propria azione od omissione<sup>246</sup>. Si può verificare, ad esempio, una responsabilità per ingerenza laddove il committente abbia messo a disposizione dei dipendenti dell'appaltatore dei mezzi di lavoro non idonei<sup>247</sup>, ovvero quando questi abbia esercitato poteri direttivi sulle fasi della lavorazione<sup>248</sup>, o quando abbia dato specifiche indicazioni

---

<sup>241</sup> *Ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 8 aprile 2010, n. 15081, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. IV, 1° dicembre 2010, n. 42465; sottolinea LAI, *Diritto della salute e della sicurezza sul lavoro*, Torino, 2010, 82, come l'obbligo di verifica dell'idoneità professionale non rappresenti altro che lo sviluppo del principio generale della *culpa in eligendo* propria del datore di lavoro.

<sup>242</sup> In tal senso, BONARDI, *La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti*, cit., 857.

<sup>243</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 22 aprile 2011, n. 16086, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it); Cass. pen., Sez. IV, 27 agosto 2014, n. 36268, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 4 luglio 2014, n. 29276, *ivi*.

<sup>244</sup> In argomento, FANTINI, GIULIANI, *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme, l'interpretazione e la prassi*, cit., 270 ss.; BERTOCCO, *Gli appalti interni*, in CARINCI-GRAGNOLI (a cura di), *Codice commentato della sicurezza sul lavoro*, Torino, 2010, 280;

<sup>245</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 6 luglio 2005, in *Dir e prat. lav.*, 2006, 521; Cass. pen., Sez. IV, 3 dicembre 2008, n. 54010, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

<sup>246</sup> V. POTETTI, *Responsabilità del committente e del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili*, in Cass. pen., 2008, 1, 304.

<sup>247</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 22 aprile 2011, n. 16086, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it)

<sup>248</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 15 novembre 2012, n. 44829, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it)

e disposizioni sull'esecuzione dei lavoratori. Altre ipotesi di ingerenza si verificano, poi, nel caso in cui si determini una commistione nell'utilizzo dei lavoratori, ad esempio quando i lavoratori del committente vadano in aiuto di quelli dell'appaltatore, o viceversa<sup>249</sup>.

Tali situazioni vengono da taluni<sup>250</sup> lette alla luce del principio di affidamento: si argomenta, infatti, che si tratti di situazioni nelle quali il committente mette a disposizione dell'appaltatore un ambiente di lavoro o delle attrezzature pericolose, senza informarlo adeguatamente in merito, da cui deve dedursi che il soggetto in questione non possa attendersi un comportamento attento e scrupoloso da parte dell'appaltatore volto a rimuovere quei fattori di rischio che il committente stesso ha introdotto.

Ad ogni modo, si rileva<sup>251</sup> come, in tutte le ipotesi in cui si debba riconoscere una eventuale responsabilità in capo al committente, non si potrà prescindere dall'accertare in modo approfondito quale fosse la situazione fattuale, per verificare l'effettiva incidenza causale della sua condotta ai fini della produzione dell'evento lesivo, l'effettiva ingerenza nella lavorazione, l'immediata percepibilità di situazioni di pericolo, l'eventuale messa a disposizione di strumenti inadeguati.

La responsabilità del committente per l'ingerenza nell'attività appaltata era l'unica forma di responsabilità che in origine veniva riconosciuta a suo carico, non essendo lo stesso – nella disciplina antecedente al d.lgs. n. 626/1994 – gravato di obblighi di carattere autonomo<sup>252</sup>. Nel 1994 sono stati, invece, introdotti specifici obblighi nei confronti dello stesso, confermati dal Testo unico: come accennato, si tratta dell'obbligo di verifica dell'idoneità dell'appaltatore, l'obbligo di informazione sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro e l'obbligo di promozione della cooperazione e del coordinamento tra le imprese operanti. Si è già visto come dal primo obbligo possa discendere una *culpa in eligendo* del committente.

---

<sup>249</sup> Così, BONARDI, *La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti*, cit., 872.

<sup>250</sup> In tal senso, ZOPPI, *Ripartizione di responsabilità fra garanti in caso di infortuni sul lavoro nelle attività cantieristiche*, cit., 1184.

<sup>251</sup> In tal senso, PELUSI, *Competenza per il rischio e responsabilità penale all'interno del sistema della sicurezza sul lavoro*, cit., 2606.

<sup>252</sup> In argomento, BONARDI, *La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti*, cit., 856 ss.

L'obbligo di promozione della cooperazione e del coordinamento, invece, conduce al delineamento di un ruolo attivo della figura in esame, segnando in una certa misura una deviazione della disciplina del Testo unico rispetto all'assetto civilistico, fondato sul principio di autonomia tra le parti del contratto *ex art. 1655 c.c.*<sup>253</sup> e, dunque, su un dovere di non ingerenza da parte del committente. Dal menzionato obbligo di promozione discende un ampliamento dell'area di responsabilità del committente, nei cui confronti si potrebbe riconoscere, al contrario, un vero e proprio dovere di ingerenza nell'attività appaltata, limitato, però, soltanto ai rischi aggiuntivi e fermo restando il limite dell'autonomia operativa dell'appaltatore<sup>254</sup>. A tal proposito, la giurisprudenza ha riconosciuto una responsabilità del committente nei casi in cui l'esecuzione dei lavori implicasse un pericolo sia per i lavoratori dell'appaltatore che per quelli del committente<sup>255</sup>, ovvero una corresponsabilità<sup>256</sup> dello stesso per inadempimenti riguardanti le misure di prevenzione di carattere generico, diverse da quelle più specifiche e tecniche che permangono nell'area di competenza dell'appaltatore.

Con riferimento, in modo specifico, alle attività cantieristiche, gli intrecci tra i garanti assumono una dimensione molto pregnante, essendo i vari soggetti avvinti da reciproci controlli. Si afferma che «le competenze in cantiere diventano reciprocamente dipendenti ed acquistano capacità di azione in sicurezza solo attraverso un coordinamento generale»<sup>257</sup>. Nel momento in cui si verifica un evento lesivo, dunque, tale evento può essere ricondotto a colpe diverse e anche distanti dei diversi garanti, riconducibili a contributi causali che rappresentano il riflesso di inosservanza di obblighi specifici aventi un contenuto diverso<sup>258</sup>. Si è affermato che

---

<sup>253</sup> Sul punto, BERTOCCO, *Gli appalti interni*, cit., 282; rileva, tuttavia, BONARDI, *La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti*, cit., 867, come si tratti di preoccupazione eccessive, considerato anche che un certo potere di intervento in capo al committente sia riconosciuto, ai sensi dell'art. 1661 c.c., dalla stessa disciplina civilistica.

<sup>254</sup> In argomento, VALENTINI, *Sicurezza nei cantieri e nei lavori in appalto*, cit., 270.

<sup>255</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 3 luglio 2002, n. 31459, in *Cass. pen.*, 2003, 2779.

<sup>256</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 31296, in *www.olympus.uniurb.it*.

<sup>257</sup> In tal senso, PIVA, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, cit., 102.

<sup>258</sup> Cfr. ZOPPI, *Ripartizione di responsabilità fra garanti in caso di infortuni sul lavoro nelle attività cantieristiche*, cit., 1183.

tale assetto potrebbe considerarsi una forma tipica di cooperazione colposa nell'ambito del diritto penale del lavoro<sup>259</sup>.

In tale contesto, il committente risulta titolare di un'ampia posizione di garanzia<sup>260</sup>, essendo ritenuto quale «soggetto obbligato, in via originaria e principale, all'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza»<sup>261</sup> ed essendo il soggetto “forte” del rapporto di appalto<sup>262</sup>. Questi può, però, liberarsi delle proprie responsabilità tramite la nomina del Responsabile dei lavori. Infatti, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Testo unico, «il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito». L'esonero avviene, dunque, nei limiti dell'incarico conferito; incarico che potrà riguardare la fase della progettazione, la fase esecutiva, la vigilanza o il controllo sull'esecuzione dell'opera ovvero tutte le predette fasi<sup>263</sup>. Al fine dell'esonero dalla responsabilità, si richiede che l'atto presenti una «chiara evidenza formale» e che dallo stesso sia possibile «inferire quale sia l'ambito del trasferimento di ruolo e responsabilità»<sup>264</sup>. Peraltro, la giurisprudenza ha talvolta richiesto che all'atto di trasferimento si accompagni un vero e proprio atto di delega di funzioni<sup>265</sup>. Data la possibilità, prevista testualmente dal Testo unico, di liberarsi di tutti i propri obblighi di sicurezza, possono permanere profili di responsabilità in

---

<sup>259</sup> In tal senso, MUSCATIELLO, *Disciplina generale. Titolo I*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, *Trattato di diritto penale. Diritto penale del lavoro*, Milano, 2015, 98.

<sup>260</sup> In argomento, TULLINI (a cura di), *La nuova sicurezza sul lavoro, Vol. II Gestione della prevenzione*, Torino, 2011, 94 ss.

<sup>261</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 6 dicembre 2007, n. 7714; Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2007, n. 7209.

<sup>262</sup> Così, CHERUBINI, *Gli illeciti del committente o del responsabile dei lavori*, in GIUNTA-MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, 464.

<sup>263</sup> Sul punto, TULLINI (a cura di), *La nuova sicurezza sul lavoro, Vol. II Gestione della prevenzione*, cit., 103.

<sup>264</sup> Così, Cass. pen., Sez. IV, 20 novembre 2009, n. 1490, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it).

<sup>265</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 10 agosto 2006, n. 29138, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it); Cass. pen., Sez. IV, 14 marzo 2008, n. 23090, *ivi*. In senso contrario, PIVA, *La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, cit., 114, secondo cui, con il conferimento dell'incarico al Responsabile dei lavori, il committente adempie ad un mero obbligo di coordinamento diverso dalle funzioni attinenti alle singole attività di cantiere; la nomina avrebbe, dunque, un'efficacia meramente dichiarativa, individuando un soggetto già titolare in base alla legge delle relative responsabilità; così anche CHERUBINI, *Gli illeciti del committente o del responsabile dei lavori*, cit., 470. Ritieni che si tratti di una «quasi-delega», VALENTINI, *Sicurezza nei cantieri e nei lavori in appalto*, cit., 274, in quanto si tratta di un atto che deve essere comunque munito di alcuni, ma non tutti, tra i requisiti richiesti dall'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008: forma scritta, accettazione del delegato, idoneità tecnico-professionale, conferimento di poteri decisionali e di spesa.

capo al committente solamente a titolo di *culpa in eligendo*<sup>266</sup>, per aver nominato un Responsabile dei lavori non idoneo<sup>267</sup>; con la possibilità di una responsabilità concorrente del Responsabile dei lavori a titolo di colpa per assunzione<sup>268</sup>.

Rispetto ai contenuti della posizione di garanzia del committente, si ritiene che sullo stesso gravi un obbligo di monitoraggio di secondo livello, non avente carattere operativo; il controllo continuativo e di primo livello grava, invece, sui datori di lavoro delle imprese esecutrici<sup>269</sup>. Nonostante ciò, la giurisprudenza tende a riconoscere un'ampia posizione di garanzia in capo al committente, individuando di frequente una corresponsabilità di questi con l'appaltatore, riconoscendo nei suoi confronti un obbligo di vigilanza analogo a quello dei datori di lavoro delle imprese esecutrici<sup>270</sup>.

La nomina dei coordinatori da parte del committente, invece, non produce alcun effetto di liberazione della responsabilità nei suoi confronti o nei confronti del Responsabile dei lavori. Tale nomina viene ritenuta come l'adempimento massimo, per il committente, del dovere di promuovere il coordinamento nelle attività di cantiere<sup>271</sup>. Il committente o il Responsabile dei lavori devono, infatti, vigilare sul corretto adempimento dei propri obblighi da parte dei coordinatori, risultando titolari, secondo la giurisprudenza, di una funzione di «super-controllo»<sup>272</sup>. Sulla base di tale dovere di controllo, la giurisprudenza<sup>273</sup> tende a riconoscere una responsabilità concorrente del committente o del Responsabile dei lavori negli illeciti riconducibili ad omissioni del coordinatore per la progettazione

---

<sup>266</sup> V. Cass. pen., Sez. III, 10 agosto 2006, n. 29149, in *www.leggiditaliprofessionale.it*.

<sup>267</sup> In argomento, VALENTINI, *Sicurezza nei cantieri e nei lavori in appalto*, cit., 273.

<sup>268</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 24 aprile 2009, n. 17634, in *www.olympus.uniurb.it*.

<sup>269</sup> Sul punto, VALENTINI, *Sicurezza nei cantieri e nei lavori in appalto*, cit., 275, secondo cui si tratta di un controllo generico, generale, sincopato (quindi non costante) e principalmente di natura formale (dunque non operativo).

<sup>270</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 41792, in *www.leggiditaliprofessionale.it*; Cass. pen., Sez. IV, 24 aprile 2009, n. 17634, in *www.olympus.uniurb.it*.

<sup>271</sup> In tal senso, ZOPPI, *Ripartizione di responsabilità fra garanti in caso di infortuni sul lavoro nelle attività cantieristiche*, cit., 1189.

<sup>272</sup> In argomento, TULLINI (a cura di), *La nuova sicurezza sul lavoro, Vol. II Gestione della prevenzione*, cit., 105. In giurisprudenza, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 20 febbraio 2008, n. 7714, in *www.olympus.uniurb.it*; Cass. pen., Sez. IV, 14 luglio 2010, n. 27365, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 18 aprile 2011, n. 15562, *ivi*;

<sup>273</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 20 febbraio 2008, n. 7714, in *www.olympus.uniurb.it*, in cui la Corte ha riconosciuto la responsabilità del committente in cooperazione colposa con quella del coordinatore per l'esecuzione, sulla base della funzione di super-controllo che i committenti ed i Responsabili dei lavori rivestirebbero nei confronti dell'operato dei coordinatori dei lavori, funzione che la Corte desume in base al principio "*ubi commoda, ibi incommoda*".

o dal coordinatore per l'esecuzione. Questo approccio viene criticato, ritenendo che in tal modo si trasferiscano sul piano delle responsabilità penale i principi della solidarietà passiva tipici della responsabilità civile<sup>274</sup>. Si ritiene<sup>275</sup>, dunque, che il committente o il Responsabile dei lavori non possano essere chiamati a rispondere a titolo di concorso per omesso impedimento delle violazioni commesse dai coordinatori, in quanto gli obblighi di controllo gravanti sugli stessi potrebbero fondare, al massimo, una *culpa in vigilando*, non avendo ad oggetto l'impedimento di eventi lesivi derivanti dalle condotte dei coordinatori, ma soltanto una verifica del corretto adempimento dei propri obblighi di sicurezza.

Per quanto concerne, invece, le figure del coordinatore per l'esecuzione e del coordinatore per la progettazione, la giurisprudenza<sup>276</sup> e la dottrina prevalenti<sup>277</sup>, riconoscono in capo ad essi una posizione di garanzia<sup>278</sup>, che sorgerebbe nei loro confronti a titolo originario. Se la posizione del coordinatore per la progettazione risulta meno pregnante<sup>279</sup>, quella del coordinatore per l'esecuzione riveste un contenuto molto ampio. Come accennato, questi, ai sensi dell'art. 92 del Testo unico, ha il compito di verificare, con «opportune azioni di coordinamento e di controllo», l'applicazione, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel PSC. Egli, inoltre, ha il compito di organizzare la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro e la loro reciproca informazione. Questi compiti sono funzionali al dovere di segnalazione al committente e al Responsabile dei lavori delle eventuali inosservanze rispetto agli obblighi di sicurezza, proponendo misure correttive o finanche la sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente. Tali poteri – di segnalazione o di sospensione – vengono considerati poteri impeditivi idonei a radicare una posizione di garanzia in capo al

---

<sup>274</sup> In tal senso, PIVA, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, cit., 118.

<sup>275</sup> Così, ID., *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, cit., 118 s.

<sup>276</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 7 aprile 2014, n. 15484, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it).

<sup>277</sup> V. POTETTI, *I coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili*, in *Cass. pen.*, 2008, 329 ss.; VALENTINI, *Sicurezza nei cantieri e nei lavori in appalto*, cit., 278.

<sup>278</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 11 aprile 2008, n. 19492, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it); Cass. pen., Sez. IV, 6 luglio 2009, n. 27443, *ivi*.

<sup>279</sup> Ritiene VALENTINI, *Sicurezza nei cantieri e nei lavori in appalto*, cit., 276, che si tratti di una posizione di garanzia puramente cartolare.

coordinatore<sup>280</sup>. Dunque, nel caso in cui il soggetto abbia violato i propri obblighi di segnalazione, denuncia o sospensione dei lavori, la giurisprudenza riconosce una corresponsabilità dello stesso per la verifica dell'infortunio che si sia eventualmente verificato<sup>281</sup>. Anche in questo caso vengono ravvisate delle criticità<sup>282</sup> nell'approccio della giurisprudenza, che risiedono nella circostanza che l'art. 92 del Testo unico faccia riferimento a degli obblighi di verifica e non, invece, a degli obblighi di garanzia da cui possa desumersi un obbligo di impedimento di eventi lesivi. Si sottolinea<sup>283</sup> come inspiegabilmente la giurisprudenza tenda a riconoscere in capo a tale soggetto veri e propri obblighi impeditivi, non limitati ai soli rischi da interferenze, ma ricomprendenti anche specifici rischi intra-aziendali. Sulla base di tale approccio, si ricostruirebbe, infatti, un «macro-obbligo impeditivo esteso a tutti quanti i rischi in cantiere (interferenziali, comuni, specifici)»<sup>284</sup>. Si riconosce, invero, una posizione di garanzia ricomprendente l'informazione nei confronti dei lavoratori dei rischi relativi alle attività lavorative, l'individuazione delle misure di sicurezza, e un controllo di tipo continuo sulla concreta osservanza delle misure e sul corretto utilizzo degli strumenti di lavoro<sup>285</sup>. Nonostante ciò, si registrano anche pronunce che riconducono il ruolo del coordinatore per l'esecuzione ad un ruolo di «vigilanza alta»<sup>286</sup>, considerando correttamente quella del coordinatore per l'esecuzione quale attività di coordinamento macro-

---

<sup>280</sup> Sul punto, ZOPPI, *Ripartizione di responsabilità fra garanti in caso di infortuni sul lavoro nelle attività cantieristiche*, cit., 1190 s.; in senso critico, VALENTINI, *La re-distribuzione delle responsabilità penali nei cantieri temporanei o mobili*, in GOLZIO, ZINI, BASENGHI, *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda*, Milano, 2009, 117, in secondo cui troppo spesso vengono attribuiti veri e propri poteri impeditivi ai coordinatori, come se il fatto di promanare dalla committenza li coinvolga automaticamente nella posizione di garanzia del committente.

<sup>281</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 30 giugno 2009, n. 26664, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. IV, 4 luglio 2008, n. 27442, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it).

<sup>282</sup> In tal senso, PIVA, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, cit., 130; LAZZARI, *Salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: il ruolo dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori dopo il d.lgs. n. 81 del 2008*, cit., secondo cui dall'utilizzo del termine «verifica» si deve desumere che non gravi sul coordinatore per l'esecuzione un obbligo di risultato.

<sup>283</sup> Sul punto, PELUSI, *Competenza per il rischio e responsabilità penale all'interno del sistema della sicurezza sul lavoro*, cit., 2618.

<sup>284</sup> Così, VALENTINI, *Sicurezza nei cantieri e nei lavori in appalto*, cit., 278.

<sup>285</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2008, n. 38002, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it).

<sup>286</sup> Così, Cass. pen., Sez. IV, 21 aprile 2010, n. 18149, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it); Cass. pen., Sez. IV, 21 marzo 2013, n. 28167, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2020, n. 3742, *ivi*.

organizzativo ed esterno<sup>287</sup>, spettando il coordinamento operativo al datore di lavoro dell'impresa affidataria.

Rispetto ai rapporti tra i coordinatori e il committente, poi, risulta interessante la considerazione<sup>288</sup> secondo la quale si tratterebbe di una situazione in cui, da un lato, i compiti posti in capo ai coordinatori – idoneo a fondare una posizione di garanzia – dovrebbero condurre ad una limitazione della responsabilità del committente, in base al principio di affidamento; dall'altra, rispetto a tale effetto contenitivo, potrebbe nuovamente espandersi la responsabilità di quest'ultimo per effetto della cooperazione colposa e, in particolare, per il tramite della “pretesa d'interazione prudente” quale elemento fondante la cooperazione nel contesto del diritto penale del lavoro. Su tale pretesa si fonderebbe la funzione di “super-controllo” del committente – considerata, addirittura, una funzione di vigilanza di terzo grado<sup>289</sup> – ponendosi quale cautela aggiuntiva da rispettare, derivante dalla circostanza che il committente si trovi in una situazione di gestione condivisa – e, dunque, di “coinvolgimento integrato” – del rischio interferenziale.

Anche nei confronti dei coordinatori, dunque, si riscontra l'utilizzo dell'art. 113 c.p. da parte della giurisprudenza<sup>290</sup>, per configurare una responsabilità in concorso con il committente o l'appaltante. Tali soggetti, invero, unitamente al committente, dialogano e cooperano in modo sinergico anche con l'appaltatore che, rispetto ai lavoratori di cui è datore di lavoro, permane quale principale garante *ex art. 2087 c.c.*<sup>291</sup>. A tal proposito, risulta interessante una pronuncia<sup>292</sup> in cui la Corte di cassazione ha condannato, per il delitto di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, a titolo di cooperazione colposa *ex art. 113*, il datore di lavoro dell'operaio infortunato, il

---

<sup>287</sup> Sul punto, VALENTINI, *La re-distribuzione delle responsabilità penali nei cantieri temporanei o mobili*, cit., 118 ss.

<sup>288</sup> V. DE PADUA, *Affidamento e pluralità di posizioni di garanzia nelle attività cantieristiche: il problema del cumulo di responsabilità per gli infortuni sul lavoro*, in *Riv. nel. dir.*, 2013, 1985; ZOPPI, *Ripartizione di responsabilità fra garanti in caso di infortuni sul lavoro nelle attività cantieristiche*, cit., 1189.

<sup>289</sup> Così, ZOPPI, *Ripartizione di responsabilità fra garanti in caso di infortuni sul lavoro nelle attività cantieristiche*, cit., 1189.

<sup>290</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 7 novembre 2013, n. 44977, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>; Cass. pen., Sez. IV, 17 marzo 2021, n. 10181, *ivi*.

<sup>291</sup> Sul punto, ZOPPI, *Ripartizione di responsabilità fra garanti in caso di infortuni sul lavoro nelle attività cantieristiche*, cit., 1182.

<sup>292</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 7 novembre 2013, n. 44977, in <https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>.

coordinatore per l'esecuzione e il Responsabile dei lavori. Con riferimento alla figura del coordinatore per l'esecuzione, la Corte rileva come lo stesso sia venuto meno ai propri obblighi di adeguare il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori, di vigilare sulla corretta osservanza dello stesso da parte delle imprese, di verificare l'idoneità del Piano operativo di sicurezza e di verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Rispetto al Responsabile dei lavori, si ribadisce la funzione di «super-controllo» gravante sullo stesso nei confronti dell'attività dei coordinatori dei lavori, in particolare dell'attività di verifica del rispetto da parte delle imprese degli obblighi di sicurezza, sottolineando come il committente e il Responsabile dei lavori rivestano una – peraltro molto ampia – posizione di garanzia. A fronte delle inadempienze commesse, la Corte sottolinea come fosse da riscontrare, nel caso di specie, la consapevolezza in capo a ciascuno dei soggetti dei compiti che la legge assegnava a ognuna delle figure professionali, sottolineando come fosse «evidente che ciascuno degli agenti, presente ed operante nel cantiere, era consapevole del fatto che, oltre a lui, altre figure professionali erano destinatarie di specifici obblighi giuridici in materia di sicurezza, in parte non rispettati, la cui violazione ha determinato l'evento lesivo». Sulla base di tale reciproca consapevolezza, la Corte ritiene possibile desumere una corresponsabilità dei soggetti a titolo di cooperazione colposa.

Un'altra pronuncia<sup>293</sup> può essere annoverata per aver riconosciuto una responsabilità concorsuale di tutti i principali soggetti che intervengono nelle attività di cantiere e che può considerarsi “riassuntiva” di quanto analizzato fino ad ora. La vicenda riguardava il decesso di un operaio che, addetto ai lavori di ampliamento di una struttura di allevamento, dovendo espletare un bisogno fisiologico, si era recato imprudentemente presso il canale di raccolta dei liquami provenienti dalla struttura, morendo per asfissia a causa dei gas nocivi che venivano riversati dal sistema di scarico. La Corte ha riconosciuto una responsabilità a titolo di cooperazione colposa per l'omicidio del soggetto a carico del committente, del Responsabile dei lavori, del progettista e del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori per avere «cagionato e comunque non impedito» la morte

---

<sup>293</sup> V. Cass. pen., Sez. IV, 19 dicembre 2011, n. 46819, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it). Per un commento alla sentenza, cfr. PERIN, *Colpa relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., 105 ss.

dell'operaio con condotte imprudenti, imperite e negligenti e violando le norme antinfortunistiche. Risulta interessante notare come la Corte abbia riconosciuto una corresponsabilità del committente, nonostante la nomina del Responsabile dei lavori: se quest'ultimo è ritenuto responsabile per non aver verificato il rispetto degli obblighi del coordinatore per l'esecuzione, in particolare per non aver verificato l'effettuazione dei sopralluoghi volti a verificare la corretta applicazione del PSC, il committente è ritenuto responsabile a titolo di *culpa in vigilando* e di *culpa in eligendo* per non aver nominato un Responsabile adeguato e per non aver vigilato sul corretto operato da parte di questo. Il coordinatore per la progettazione, che rivestiva anche il ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, viene invece ritenuto corresponsabile per le omissioni consistenti nella negligente redazione del PSC (per non aver previsto l'ubicazione di servizi igienici nelle vicinanze dei luoghi di lavoro), nella mancata valutazione del rischio interferenziale, non avendo considerato il pericolo dato dalla presenza di lavoratori in aree in cui si propagavano i gas nocivi, e nel dovere di verificare l'applicazione delle disposizioni previste dai piani di sicurezza. Si rileva<sup>294</sup> come, nel caso di specie, la cooperazione colposa si sia fondata proprio sulla violazione di obblighi a carattere relazionale (nello specifico, obblighi di controllo e vigilanza sull'operato altrui) e, dunque, sulla base della pretesa d'interazione gravante su ciascun soggetto e consistente nel riportare la propria condotta a quella degli altri garanti che intervengono nella gestione integrata del rischio.

---

<sup>294</sup> Così, PERIN, *Colpa relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit., 114.

## Conclusioni

Il presente lavoro si proponeva l'obiettivo di indagare le potenzialità applicative dell'istituto della cooperazione colposa nell'ambito del diritto penale del lavoro. La cooperazione colposa, disciplinata dall'art. 113 c.p., presenta questioni problematiche che si sono poste fin dalla sua entrata in vigore nel 1930 e che non sono state ancora del tutto risolte. In parte tuttora dibattuta risulta la funzione dell'art. 113 c.p. e l'utilità di tale norma nell'attuale sistema penalistico, l'identificazione del *discrimen* tra la fattispecie plurisoggettiva in esame e il concorso di cause colpose indipendenti, l'individuazione del nesso che deve avvicinare le condotte tra i concorrenti e del legame che la condotta del singolo concorrente deve rivestire con l'evento lesivo.

Per quanto concerne l'essenza della fattispecie in analisi, sembra corretta l'interpretazione che viene prospettata dalle più recenti soluzioni giurisprudenziali ed elaborazioni dottrinali, che ricostruiscono la cooperazione a partire dalla sua consistenza strutturale ed oggettiva, identificandola in un intreccio cooperativo tra le condotte dei concorrenti che risulti imposto dalla legge o da concrete esigenze organizzative. Tramite tale soluzione, risulta possibile superare le criticità delle elaborazioni che individuano il nesso tra le condotte dei concorrenti in un elemento di natura prettamente psicologica, identificandolo nella consapevolezza di cooperare alla condotta altrui o nella consapevolezza del carattere colposo dell'altrui condotta. Il primo criterio comporta il rischio di un'eccessiva estensione dell'incriminazione e, dunque, di una tensione con il principio di personalità della responsabilità penale; il secondo criterio rischia, invece, di rendere priva di significato la norma di cui all'art. 113 c.p., riconducendovi condotte che sarebbero già autonomamente punibili sul piano individuale. Il porre l'accento sugli aspetti oggettivi della fattispecie consente di individuare degli specifici contorni entro i quali possa operare l'art. 113 c.p. e, al contempo, di salvaguardare il principio di colpevolezza. A tale ultimo proposito, invero, la circostanza di porre in luce gli elementi strutturali della fattispecie non impedisce di ricostruire dei precisi profili di rimproverabilità in capo ai concorrenti: si richiede che questi ultimi siano venuti meno ad una "pretesa d'interazione prudente", identificata nel dovere di agire rapportando la propria condotta a quella degli altri concorrenti. La circostanza di

agire in un contesto che prevede il coinvolgimento di più persone ai fini della gestione di una situazione di rischio determina, infatti, un innalzamento dello *standard* cautelare cui i soggetti che interagiscono debbono attenersi.

La fattispecie di cui all'art. 113 c.p., peraltro, non investe solamente profili attinenti alla colpa ma pone interessanti problematiche anche sul piano della causalità. Difatti, sebbene le tradizionali ricostruzioni della cooperazione colposa propendano per l'utilizzo di un criterio strettamente condizionalistico – sia sulla base della formulazione letterale dell'art. 113 c.p., che fa riferimento ad un «evento cagionato dalla cooperazione di più persone», sia sul rilievo che uno stretto ancoraggio all'evento, nell'ambito di un'imputazione colposa, risulta necessario al fine di ricostruire la violazione cautelare e, dunque, la rimproverabilità del soggetto – è preferibile ritenere che non sia necessario uno stretto legame causale di ciascuna condotta con l'evento, dovendo l'evento, per l'appunto, essere cagionato non già da ciascuna singola condotta, bensì dall'intreccio tra le condotte stesse. Appare coerente con la specificità dei contesti in cui l'art. 113 c.p. presenta maggiori potenzialità applicative – *in primis*, quello della sicurezza sul lavoro – l'impostazione che riconduce a tale fattispecie plurisoggettiva quelle condotte che non risultano autosufficienti ai fini della produzione di un evento lesivo, ma che necessitano del contributo di comportamenti altrui aventi la funzione di coordinare, agevolare, controllare le condotte stesse. Con riferimento a tali condotte sembra che l'art. 113 c.p. possa trovare una precisa collocazione e utilità nel sistema penalistico. Tale utilità appare chiara se si guarda al contesto del diritto penale del lavoro. Difatti, sebbene l'evento lesivo che coinvolga un lavoratore possa essere ricondotto – oltre alle fattispecie di pericolo di cui agli artt. 437 e 451 c.p. – principalmente agli artt. 589 e 590 c.p. e, dunque, a fattispecie causalmente orientate, a forma libera, rispetto alle quali la ricerca di una funzione realmente incriminatrice dell'art. 113 c.p. potrebbe apparire una questione meramente dogmatica, una tale funzione potrebbe essere ravvisata proprio nella punibilità di condotte che, non essendo autosufficienti sul piano della causalità giuridica alla produzione di un evento, non sarebbero autonomamente punibili. Tale estensione dell'incriminazione non sembra risultare sovversiva dei principi di garanzia in materia penale. Invero, il recupero di una rimproverabilità soggettiva dei

concorrenti può essere effettuato in primo luogo tramite il riferimento all'interazione prudente e, in secondo luogo, coordinando la fattispecie di cui all'art. 113 c.p. con gli altri canoni di imputazione colposa e in particolare con il principio di affidamento. Non sembrano sussistere, infatti, ragioni per escludere *tout court* l'applicabilità di tale principio in un contesto come quello della sicurezza sul lavoro dominato da posizioni di garanzia delineate dalla legge, essendo la posizione di garanzia e il principio di affidamento operanti su due distinti piani: la prima sul piano dell'imputazione oggettiva e il secondo su un piano soggettivo. La cooperazione colposa può venire in rilievo, dunque, laddove sia esaurito lo spazio di operatività del principio di affidamento. Ciò risulta chiaro se si guarda ai rapporti tra il datore di lavoro e il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Da un lato, troviamo un soggetto che rappresenta il principale garante del sistema e che detiene autonomi poteri di organizzazione della sicurezza aziendale; dall'altro, un soggetto che – seppur privo di diretti poteri di intervento – rappresenta un consulente qualificato e specializzato e risulta titolare di conoscenze tecniche che il datore di lavoro non è tenuto a possedere. Nel caso in cui il Responsabile abbia, ad esempio, omissis di fornire al datore di lavoro un'informazione su un rischio specifico, non vi sono spazi per un'imputazione concorsuale; la condotta del Responsabile appare autosufficiente e autonoma e non residuano spazi per una rimproverabilità del datore di lavoro. Invece, nei casi in cui i due soggetti collaborino, a diverso titolo, nell'ambito della medesima procedura – emblematica, a tal proposito, la procedura di redazione del DVR – si determinano spesso situazioni nelle quali l'inosservanza cautelare di ciascun soggetto abbia fornito un contributo alla produzione dell'evento lesivo che, tuttavia, si è concretizzato solamente per effetto dell'azione congiunta dei diversi soggetti. Si può pensare, ad esempio, alla mancata adozione, da parte del datore di lavoro, di misure prevenzionistiche volte a fronteggiare un rischio specifico, cui abbia contribuito un incorretto suggerimento o informazione in merito a quel rischio da parte del Responsabile.

La conclusione prospettata, peraltro, non sembra in contrasto con la formulazione letterale dell'art. 113 c.p., sia a causa della laconicità del dettato legislativo che sembra consentire una tale ricostruzione, sia poiché – sebbene il

legislatore del 1930, nell'immaginare la fattispecie in esame, non avesse in mente gli specifici contesti organizzati e plurisoggettivi quali quello della sicurezza sul lavoro – la precisa ed esplicita opzione a favore della configurabilità di un concorso colposo risulta coerente con l'utilizzo di tale strumento ai fini della punibilità di condotte che non sarebbero autonomamente punibili in quanto, ad esempio, non autosufficienti sul piano condizionalistico ai fini della produzione dell'evento.

In definitiva, i fenomeni che interessano il diritto penale del lavoro devono essere necessariamente letti alla luce dei legami relazionali tra i diversi garanti. In effetti, nel caso in cui si sia verificato un evento lesivo, risulta sempre presente una componente plurisoggettiva, dettata dalla precisa modalità di ripartizione del debito prevenzionistico che coinvolge tutti i soggetti del sistema e finanche il lavoratore. Non sempre, tuttavia, risulta possibile o rilevante il ricorso alla cooperazione colposa. In alcuni casi, sulla base del preciso delineamento di ruoli da parte del d.lgs. n. 81/2008, le condotte dei soggetti che siano intervenuti possono essere considerate in via autonoma. Ad esempio, con riferimento alla disciplina della delega di funzioni, la presenza di un'analitica disciplina legislativa, che sembra orientata verso un trasferimento della posizione di garanzia in capo al delegato – fermo restando un obbligo di vigilanza gravante sul soggetto delegante – conduce alla configurabilità di responsabilità del delegato o del delegante tra di loro autonome e riconducibili a tradizionali categorie colpose – come la *culpa in eligendo* o *in vigilando* – operanti già su un piano monosoggettivo. In tutti i casi in cui, invece, vengano in rilievo adempimenti che prevedono la confluenza di diversi soggetti nella medesima procedura o situazione di gestione di un rischio – quali la redazione del DVR, la gestione dei rischi riguardanti attività svolte in appalto, la valutazione dei rischi interferenziali – la fattispecie di cui all'art. 113 c.p. può risultare un'opportuna modalità di spiegazione del fenomeno criminoso nel caso in cui si verifichi un evento lesivo.

Ad ogni modo, ai fini dell'assoggettamento delle condotte dei concorrenti all'art. 113 c.p. risulta necessario verificare che l'evento rientrasse nell'area di competenza di ciascun soggetto concorrente. Nel diritto penale del lavoro, invero, l'accertamento della responsabilità deve prendere le mosse dall'individuazione dell'area di rischio entro la quale si è verificato l'evento e dall'identificazione del

soggetto che risultasse deputato a gestire tale rischio. A tal proposito, risulta preferibile aderire all'impostazione che considera in senso critico l'utilizzo dell'art. 113 c.p., in combinato disposto con l'art. 40 cpv. c.p., al fine di intercettare contributi atipici di soggetti che risultano privi di una posizione di garanzia. In tal caso, infatti, risulterebbe elevato il rischio di una eccessiva estensione delle posizioni di garanzia, non suffragato da alcun dato normativo, e di una tensione con il divieto di responsabilità per fatto altrui, considerando anche che il legislatore ha voluto considerare eccezionali le ipotesi in cui un soggetto possa rispondere a titolo di omissione impropria. In ogni caso, nell'ambito della sicurezza sul lavoro la questione assume una minore rilevanza pratica, data la presenza di soggetti titolari di posizioni di garanzia in base al d.lgs. n. 81/2008 o che possono sorgere tramite una delega di funzioni. Anche con riferimento al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – la cui responsabilità di frequente viene riconosciuta a titolo di cooperazione colposa con il datore di lavoro – rispetto al quale il d.lgs. n. 81/2008 non chiarisce i confini dell'eventuale obbligo prevenzionistico, si ritiene corretta l'impostazione che ammette la configurabilità una posizione di garanzia in capo allo stesso, discendente dall'obbligo di adempiere con diligenza ai compiti che il d.lgs. n. 81/2008 pone nei suoi confronti.

In conclusione, sebbene il legislatore, nell'immaginare la configurabilità di un concorso colposo, non avesse in mente la specificità dei contesti organizzati e plurisoggettivi – afferenti alla sicurezza sul lavoro, ma anche all'attività medica *d'équipe*, all'attività d'impresa – è proprio in tali settori che la fattispecie in esame può manifestarsi con una consistenza ben precisa sul piano concreto e acquisire una funzione realmente incriminatrice. Invero, analizzando le questioni generali che si pongono con riferimento all'istituto di cui all'art. 113 c.p. sorge il dubbio che i quesiti che si prospettano rivestano una consistenza meramente teorica, risultando difficoltoso immaginare situazioni concrete in cui si ravvisino condotte colpose bisognose di una fattispecie plurisoggettiva estensiva della punibilità in quanto non già autonomamente punibili in via individuale. Tali situazioni si mostrano in tutta la loro concretezza, invece, nel contesto della sicurezza sul lavoro, nel quale dalla semplice individuazione dell'intreccio degli obblighi che il d.lgs. n. 81/2008 pone in capo ai garanti risulta chiaro come sia poco frequente l'ipotesi di un singolo

autore che una propria autonoma ed isolata condotta cagioni un evento lesivo a danno di un lavoratore. A tal proposito, la maggiore pregnanza della fattispecie di cui all'art. 113 c.p. nel contesto della sicurezza sul lavoro discende dalla circostanza che in tale ambito l'intreccio cooperativo – quale elemento aggiuntivo in cui, secondo le ricostruzioni più recenti, risiederebbe l'essenza della cooperazione colposa – sia imposto già dal d.lgs. n. 81/2008 e risulti, dunque, ben delineato.

## INDICE BIBLIOGRAFICO

- AA. VV., *Diritto penale dell'economia (Tomo II)*, Milano, 2019.
- AIMI, *Si conclude definitivamente il processo ThyssenKrupp*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2017, 1, 215 ss.
- ALBEGGIANI, *Imputazione dell'evento e struttura obiettiva della fattispecie criminosa*, in *Ind. pen.*, 1977, 403 ss.
- ALBEGGIANI, *I reati di agevolazione colposa*, Milano, 1984.
- ALBEGGIANI, *La cooperazione colposa*, in *Studium iuris*, 2000, 1, 515 ss.
- ALDROVANDI, *Il concorso di persone nel reato colposo. Rassegna critica di giurisprudenza*, in *Ind. pen.*, 1994, 104 ss.
- ALDROVANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, Milano, 1999.
- ALDROVANDI, *Commento all'art. 113*, in PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, Milano, 2014, 811 ss.
- ALESSANDRI, voce *Impresa (Responsabilità penali)*, in *Dig. disc. pen.*, V, Torino, 1992.
- ALICE, *Il concorso colposo in fatti contravvenzionali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 1027 ss.
- ALIMENA, *Dei limiti e dei modificatori dell'imputabilità*, Torino, 1894, I.
- AMATO, *L'omissione fa scattare un concorso di colpa con il datore titolare della posizione di garanzia*, in *Guida dir.*, 2009, 10, 62 ss.
- ANGIONI, *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, in AA. VV., *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, I, Milano, 1984, 47 ss.
- ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Milano, 1991.
- ARDIZZONE, *In tema di aspetto subiettivo del concorso di persone nel reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 53 ss.
- ARGANESE, *Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dopo il d.lgs. n. 81/2008*, in *www.olympus.uniurb.it*
- ATTILI, *L'agente-modello 'nell'era della complessità': tramonto, eclissi o trasfigurazione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 4, 1240 ss.

- BALLETTI, *Obblighi dei lavoratori*, in MONTUSCHI (diretto da), *La nuova sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2011, 215 ss.
- BARTOLI, *Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni unite sul caso "Thyssenkrupp"*, in *Giur. it.*, 2014, 11, 2566 ss.
- BASENGHI, *La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel nuovo impianto legale*, in *Dir. rel. ind.*, 2008, 428 ss.
- BASILE, *Fisionomia e ruolo dell'agente modello ai fini dell'accertamento processuale della colpa generica*, in *www.penalecontemporaneo.it.*, 2012, 16, 1 ss.
- BATTAGLINI, *In tema di concorso di più persone nel reato colposo*, in *Giust. pen.*, 1931, 93 ss.
- BELLAGAMBA, *Adempimento dell'obbligo di vigilanza da parte del delegante e sistema di controllo di cui all'art. 30, comma 4, T.U. n. 81/2008: punti di contatto e possibili frizioni*, in AA. Vv., *La tutela penale della sicurezza sul lavoro*, Curatela, 2015, 65 ss.
- BELLINA, *Rischio consentito e misura della diligenza nel reato colposo*, in *Dir. pen. e proc.*, 2006, 10, 1272 ss.
- BELLINA, *Servizio di prevenzione e protezione: quali responsabilità penali?*, in *Dir. prat. lav.*, 2007, 31, 1957 ss.
- BELLINA, *La rilevanza del concorso colposo della vittima nell'infortunio sul lavoro: una timida apertura*, in *Cass. pen.*, 2008, 3, 1015 ss.
- BELLINA, *Diritto penale del lavoro*, in CENDON (a cura di), *Lavoro, Vol. I. Le fonti*, Milano, 2009, 689 ss.
- BERNASCONI, *Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro*, in GIUNTA-MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, 59 ss.
- BERNASCONI, *La problematica latitudine del debito di sicurezza sui luoghi di lavoro*, in AA. Vv., *La tutela penale della sicurezza sul lavoro*, Curatela, 2015, 15 ss.
- BERTOCCO, *Gli appalti interni*, in CARINCI-GRAGNOLI (a cura di), *Codice commentato della sicurezza sul lavoro*, Torino, 2010, 277 ss.
- BERSANI, *Appunti sulla funzione della cooperazione colposa nella sistematica del c.p.*, in *Riv. pen.*, 1995, 999 ss.

BETTIOL, *Sul concorso di più persone nei reati colposi*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1930, 672 ss.

BLAIOTTA, *La causalità nella responsabilità professionale. Tra teoria e prassi*, Milano, 2004.

BLAIOTTA, *L'imputazione oggettiva nei reati di evento alla luce del Testo unico sulla sicurezza del lavoro*, in *Cass. pen.*, 2009, 6, 2263 ss.

BLAIOTTA, *Causalità giuridica*, Torino, 2010.

BLAIOTTA, *Legalità, determinatezza, colpa*, in *Criminalia*, 2012, 375 ss.

BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino, 2020.

BONARDI, *La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, 2015, 831 ss.

BORGHI, *Nodi problematici e incertezze applicative dell'art. 113 c.p. In particolare, la controversa configurabilità di un concorso colposo in reato doloso*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2016, 1 ss.

BORTONE, *Il servizio di prevenzione*, in MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Torino, 1997, 135 ss.

BOSCARELLI, *Contributo alla teoria del concorso di persone nel reato*, Padova, 1958.

BOTTIGLIONI, *Delega di funzioni e soggetti esterni all'impresa*, in MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Torino, 1997, 281 ss.

BRIGNONE, *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione*, in *Dir. prat. lav.*, 1996, 10, 601 ss.

BRUNELLI, *Aspetti penali della sicurezza sul lavoro*, in [www.journals.uniurb.it](http://www.journals.uniurb.it), 2006, 57, 3, 291 ss.

BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Torino, 2011.

BRUSCO, *La delega di funzioni alla luce del d.lgs. n. 81 del 2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *Giur. mer.*, 2008, 11, 2767 ss.

BRUSCO, *Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. La c.d. "flessibilizzazione delle categorie di reato"*, in *Criminalia*, 2012, 383 ss.

BRUSCO, *L'effetto estensivo della responsabilità penale nella cooperazione colposa*, in *Cass. pen.*, 2014, 9, 2882 ss.

- BRUSCO, *La colpa penale e civile. La colpa medica dopo la L. 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli-Bianco)*, Milano, 2017.
- CAMAIONI, *Il concorso di persone nel reato*, Milano, 2009.
- CANEPA, *L'imputazione soggettiva della colpa. Il reato colposo come punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza*, Torino, 2011.
- CANTAGALLI, *Il riconoscimento della funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p. ed il concetto di "interazione prudente" quale fondamento e limite della colpa di cooperazione*, in *Cass. pen.*, 2010, 6, 2219 ss.
- CARACCIOLI, *Profili del concorso di persone nelle contravvenzioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 950 ss.
- CARMONA, *La "colpa in concreto" nelle attività illecite secondo le Sezioni Unite. Riflessi sullo statuto della colpa penale*, in *Cass. pen.*, 2009, 12, 4585 ss.
- CARRARA, *Opuscoli di diritto criminale: del grado della forza fisica del delitto*, I, Firenze, 1909.
- CASTRONUOVO, *Le definizioni legali del reato colposo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 2, 495 ss.
- CASTRONUOVO, *Profili di diritto comunitario e comparato in tema di tutela penale della sicurezza sul lavoro*, in MAZZACUVA, AMATI, *Il diritto penale del lavoro*, Milano, 2007, 43 ss.
- CASTRONUOVO, *La colpa penale*, Milano, 2009.
- CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo. Un catalogo ragionato*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2016, 3, 217 ss.
- CASTRONUOVO, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli*, in AA.VV., *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016, 11 ss.
- CASTRONUOVO, *Sicurezza del lavoro: tra pan-penalizzazione e moltiplicazione della rilevanza illecita di una stessa trasgressione (oltre il ne bis in idem)*, in [www.legislazionepenale.eu](http://www.legislazionepenale.eu), 2018, 1 ss.
- CASTRONUOVO, *Profili relazionali della colpa nel contesto della sicurezza sul lavoro. Autoresponsabilità o paternalismo penale?* in *Arch. pen.*, 2019, 2, 1 ss.

- CATANOSO, *Cantieri temporanei e mobili*, in TIRABOSCHI-FANTINI (a cura di), *Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n. 106/2009)*, Milano, 2009.
- CHERUBINI, *Gli illeciti del committente o del responsabile dei lavori*, in GIUNTA-MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, 463 ss.
- CIVELLO, *La tipicità del fatto colposo nel diritto penale del lavoro: il discrimen tra regole cautelari e regole meramente gestionali ed organizzative*, in *Arch. pen.*, 2011, 2, 1 ss.
- COGNETTA, *La cooperazione nel delitto colposo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, 63 ss.
- COLI, BEDA, *Il garante come gestore del rischio concreto e la cooperazione colposa ex art. 113 c.p.: la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite c.d. "ThyssenKrupp" n. 38343/2014*, in *La colpa negli infortuni sul lavoro, Camera penale Veneziana, Bollettino*, 2015, 42 ss.
- CONFORTI, *Il fuoco non l'ha acceso lui? Scatta comunque la cooperazione colposa*, in *Dir. e giust.*, 2012, 85 ss.
- CONTINIELLO, *Il concorso di persone con coefficiente psicologico omogeneo ed eterogeneo*, in *Giurisprudenza penale Web*, 2020, 9, 1 ss.
- CONTRAFATTO, *I soggetti coinvolti a titolo professionale*, in PERSIANI, LEPORE, *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro*, Torino, 2012, 192 ss.
- CORBETTA, *Commento all'art. 113*, in MARINUCCI-DOLCINI, *Codice penale commentato*, I, Milano, 2015, 1806 ss.
- CORNACCHIA, *Il concorso di cause colpose indipendenti: spunti problematici*, in *Ind. pen.*, 1994, 645 ss.
- CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Torino, 2004.
- CORNACCHIA, *La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali*, in AA. VV., *Studi in onore di Mario Romano*, II, Napoli, 2011, 821 ss.
- CRIVELLIN, *La delega di funzioni tra dottrina, giurisprudenza e interventi legislativi*, in *Dir. pen. e proc.*, 2009, 4, 500 ss.

D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce del decreto correttivo n. 106/2009*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 4, 1125 ss.

DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 2020, 7, 1 ss.

DE FRANCESCO, *In tema di colpa. Un breve giro d'orizzonte*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 2021, 1 ss.

DE PADUA, *Affidamento e pluralità di posizioni di garanzia nelle attività cantieristiche: il problema del cumulo di responsabilità per gli infortuni sul lavoro*, in *Riv. nel. dir.*, 2013, 1985 ss.

DE SANTIS, *Effetti penalistici del "correttivo" (d.lgs. n. 106/2009) al T.U.S. (d.lgs. n. 81/2008)*, in *Resp. civ. e prev.*, 2010, 3, 703 ss.

DE VITA, *I requisiti dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione*, in TIRABOSCHI-FANTINI (a cura di), *Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n. 106/2009)*, Milano, 2009, 627 ss.

DE VITA, *La delega di funzioni*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, 2015, 345 ss.

DEIDDA, *Responsabilità del RSPP dopo il decreto legislativo n. 195/2003*, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it), sez. Approfondimenti, 2005, 1 ss.

DEIDDA, *I soggetti tenuti alla prevenzione e le posizioni di garanzia*, in DEIDDA, GARGANI (a cura di), *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, Torino, 2012, 39 ss.

DEIDDA, voce *Sicurezza sul lavoro (tutela penale della)*, in *Enc. dir.*, Annali X, Milano, 2017, 881 ss.

DEL FORNO, *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non libera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità in tema di prevenzione infortuni*, in *Riv. pen.*, 2010, 11, 1122 ss.

DEL FORNO, ROVERO, *Considerazioni sulla responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione*, in *Riv. pen.*, 2015, 7-8, 668 ss.

DEL VECCHIO, *Cooperazione nel delitto colposo*, in *Riv. pen.*, 1933, 30 ss.

DI GIOVINE, *L'autoresponsabilità della vittima come limite alla responsabilità penale?*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 2019, 1 ss.

DONELLI, *La violenza come infortunio: specificare la colpa e ragionare per principi*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 2021, 1 ss.

DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento*, Torino, 2006.

DONINI, voce *Imputazione oggettiva dell'evento (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Milano, 2010, 635 ss.

DONINI, *L'elemento soggettivo della colpa. Garanzia e sistematica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1, 124 ss.

DONINI, *La personalità della responsabilità penale tra tipicità e colpevolezza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2018, 3, 1577 ss.

DONINI, *Prassi e cultura del reato colposo*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2019, 1 ss.

DOVERE, *Precisazioni in materia di delega di funzioni*, in AA. VV., *La tutela penale della sicurezza sul lavoro*, Curatela, 2015, 81 ss.

DOVERE, *Sicurezza del lavoro e sistema penale*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, 2015, 195 ss.

FANTINI, GIULIANI, *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme, l'interpretazione e la prassi*, Milano, 2015.

FEDELE, *I destinatari dell'obbligazione di sicurezza*, in FEDELE, MORRONE (a cura di), *La sicurezza sul lavoro per argomenti*, Roma, 2009, 69 ss.

FERDANI, *Il ruolo di garanzia del datore di lavoro e la corresponsabilità del RSPP*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 2011, 3, 769 ss.

FEROCI, *Concorso in reato colposo*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1931, 73 ss.

FERRARI, *Sulla responsabilità penale del preposto e del caposquadra*, in *Giur. it.*, 2007, 982 ss.

FERRO, *Responsabilità per infortuni sul lavoro e rilevanza del comportamento del lavoratore*, in *Dir. pen. e proc.*, 2011, 11, 1308 ss.

FIANDACA, *Il reato commissivo mediante omissione*, Milano, 1979.

FIANDACA, *Reati omissivi e responsabilità penale per omissione*, in *Foro it.*, 1983, 2, 27 ss.

FIANDACA, *Le Sezioni unite tentano di diradare il "mistero" del dolo eventuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 4, 1938 ss.

FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale: parte generale*, Torino, 2018.

IORELLA, *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, Firenze, 1985.

FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990.

FROSALI, *Il sistema penale italiano*, III, Torino, 1958.

GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, Milano, 1957.

GALLO, *La responsabilità penale del professionista in materia tributaria*, in *Boll. trib.*, 1984, 283 ss.

GENITO, *Il ruolo dei preposti*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, 2015, 587 ss.

GIORNALE, *Informazione e formazione: strumenti di prevenzione soggettiva*, Working paper n. 34/2014, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it).

GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, Padova, 1993.

GIUNTA, *La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria*, in *Dir. pen. e proc.*, 1999, 5, 620 ss.

GIUNTA, *I tormentati rapporti tra colpa e regola cautelare*, in *Dir. pen. e proc.*, 1999, 1295 ss.

GIUNTA, *La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 1, 86 ss.

GIUNTA, *Il reato come rischio d'impresa e la colpevolezza dell'ente collettivo*, in *Analisi giur. ec.*, 2009, 2, 243 ss.

GIUNTA, *La legalità della colpa*, in *Criminalia*, 2018, 149 ss.

GIUNTA, GUERRI, *Il datore di lavoro*, in GIUNTA-MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, 3 ss.

GRASSO, *Il reato omissivo improprio*, Milano, 1983.

GRASSO, *Commento all'art. 113*, in ROMANO-GRASSO (a cura di), *Commentario sistematico al codice penale*, II, Milano, 2012, 233 ss.

GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA, *Manuale di diritto penale*, Milano, 2020.

GROTTO, *Obbligo di formazione e informazione dei lavoratori, nesso di rischio e causalità della colpa*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2010, 4, 1 ss.

- GROTTO, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino, 2012.
- GROTTO, *L'accertamento della causalità nelle ipotesi di responsabilità concorsuale*, in AA. VV., *La tutela penale della sicurezza sul lavoro*, Curatela, 2015, 287 ss.
- GULLO, *La delega di funzioni in diritto penale: brevi note a margine di un problema irrisolto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 4, 1508 ss.
- HELPER, *Il concorso di più persone nel reato: problemi aperti del sistema unitario italiano*, Torino, 2013.
- INSOLERA, voce *Concorso di persone nel reato*, in *Dig. disc. pen.*, II, Torino, 1988, 437 ss.
- LAI, *Diritto della salute e della sicurezza sul lavoro*, Torino, 2010.
- LAI, *Salute e sicurezza sul lavoro*, Firenze, 2013.
- LAI, *Il diritto della sicurezza sul lavoro tra conforme e sviluppi*, Torino, 2017.
- LATAGLIATA, voce *Cooperazione nel delitto colposo*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, 609 ss.
- Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, 1928, Roma, vol. V.
- LAZZARI, *Salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: il ruolo dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori dopo il d.lgs. n. 81 del 2008*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2008, 3, 541 ss.
- LAZZARI, *Datore di lavoro e obbligo di sicurezza*, Working paper n. 7/2012, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it).
- LAZZARI, *L'organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, 2015, 739 ss.
- LEONCINI, *L'obbligo di impedire l'infortunio*, in GIUNTA-MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, 107 ss.
- LEPORE, *La rivoluzione copernicana della sicurezza nel lavoro*, in *Lav. Inf.*, 1994, 22, 1 ss.

LEVI, *Il servizio di prevenzione e protezione nell'impianto normativo in materia di sicurezza sul lavoro*, in GALANTINO (a cura di), *Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, Torino, 2009, 143 ss.

MAGGIORE, *L'imputazione e la condanna del datore di lavoro per "dolo eventuale". Le particolarità del processo ThyssenKrupp*, in *Studi sulla questione criminale*, 2013, 1, 61 ss.

MANTOVANI M., *Alcune puntualizzazioni sul principio di affidamento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 3, 1043 ss.

MANTOVANI M., *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, Milano, 1997.

MANTOVANI, *L'obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 2, 337 ss.

MANTOVANI, *Il principio di affidamento nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 2, 536 ss.

MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2020.

MARANDO, *Il sistema vigente del diritto della sicurezza sul del lavoro*, Milano, 2006.

MARETTI, *Servizio di prevenzione e protezione: funzioni e responsabilità*, in *Cass. pen.*, 2008, 1555 ss.

MARINI, voce *Colpa*, in *Enc. giur.*, Roma, 1991, 1 ss.

MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano, 1965.

MARINUCCI, *Non c'è dolo senza colpa. Morte della imputazione oggettiva dell'evento e trasfigurazione nella colpevolezza?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 329 ss.

MARINUCCI, *La responsabilità colposa: teoria e prassi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 1, 1 ss.

MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale: parte generale*, Milano, 2019.

MARTINELLI, *L'individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro*, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it), 2014, 37, 1 ss.

MARTINELLI, *I lavoratori*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, 2015, 662 ss.

MASSARO, *Principio di affidamento e “obbligo di vigilanza” sull’operato altrui: riflessioni in materia di attività medico-chirurgica in équipe*, in *Cass. pen.*, 2011, 11, 3857 ss.

MASSARO, *Colpa penale e attività plurisoggettive nella più recente giurisprudenza: principio di affidamento, cooperazione colposa e concorso colposo nel delitto doloso*, in *www.la legislazione penale.eu*, 2020, 1 ss.

MASULLO, *Infortuni (mortalità) sul lavoro e responsabilità penale: ripristinato il primato del modello colposo?*, in *Dir. pen. e proc.*, 2013, 8, 923 ss.

MATTHEUDAKIS, *Prospettive e limiti del principio di affidamento nella “stagione delle riforme” della responsabilità penale colposa del sanitario*, in *Riv. it dir. proc. pen.*, 2018, 3, 1220 ss.

MATTHEUDAKIS, *La punibilità della colpa penale relazionale del sanitario dopo la riforma “Gelli-Bianco”*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2019, 4, 65 ss.

MEZZETTI, *Colpa per assunzione*, in VINCIGUERRA-DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, 513 ss.

MICHELETTI, *La colpa del medico. Prima lettura di una recente ricerca “sul campo”*, in *Criminalia*, 2008, 171 ss.

MICHELETTI, *I reati e gli illeciti del datore di lavoro e dei dirigenti*, in GIUNTA-MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, 207 ss.

MICHELETTI, *Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi nell’evento. L’abbrivio dell’imputazione colposa*, in *Criminalia*, 2014, 509 ss.

MICHELETTI, *La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio. Studio sulla tipicità passiva nel reato colposo*, in *Criminalia*, 2014, 323 ss.

MICHELETTI, *La responsabilità penale del preposto nella sicurezza sul lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2020, 68 ss.

MINNELLA, *Infortuni sul lavoro e confini della posizione di garanzia*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2013, 2, 1 ss.

MOLLICHELLA, *Compiti del servizio di prevenzione e protezione*, in TIRABOSCHI-FANTINI (a cura di), *Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n. 106/2009)*, Milano, 2009, 635 ss.

MONGILLO, *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. n. 81/2008 e del decreto 'correttivo'*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2012, 2, 75 ss.

MORGANTE, *Spunti di riflessione su diritto penale e sicurezza del lavoro nelle recenti riforme legislative*, in *Cass. pen.*, 2010, 9, 3319 ss.

MORRONE, *Diritto penale del lavoro. Nuove figure e questioni controverse*, Milano, 2005.

MORRONE, *La delega di funzioni e l'esercizio di fatto di poteri direttivi*, in FEDELE, MORRONE (a cura di), *La sicurezza sul lavoro per argomenti*, Roma, 2009, 91 ss.

MORRONE, *Caso Thyssenkrupp e adeguatezza della pena: bilancio di un processo*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2018, 3, 507 ss.

MUSCATIELLO, *Disciplina generale. Titolo I*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, *Trattato di diritto penale. Diritto penale del lavoro*, Milano, 2015, 15 ss.

MUCCIARELLI, *I coefficienti soggettivi di imputazione*, in DEIDDA, GARGANI (a cura di), *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, Torino, 2012, 177 ss.

NATULLO, *Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima Sicurezza possibile alla Massima Sicurezza effettivamente applicata?*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, 2015, 5 ss.

PADOVANI, *Diritto penale del lavoro. Profili generali*, Milano, 1976.

PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1996, 1158 ss.

PADOVANI, *La delega di funzioni, tra vecchio e nuovo sistema di prevenzione antiinfortunistica*, in *Cass. pen.*, 2011, 4, 1581 ss.

PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2019.

PAGLIARO, *Problemi generali del diritto penale dell'impresa*, in *Ind. pen.*, 1985, 17 ss.

PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2003.

PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2011.

PALLADINI, *Servizio di prevenzione e protezione*, in CARINCI-GRAGNOLI (a cura di), *Codice commentato della sicurezza sul lavoro*, Torino, 2010, 309 ss.

- PALLADINO, *Gli illeciti dei lavoratori*, in GIUNTA-MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, 421 ss.
- PALMIERI, *La distinzione tra cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti, e la sua rilevanza, in un caso di lesioni in ambito sanitario*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2017, 6, 286 ss.
- PALOMBI, *La delega di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, in AA. VV., *Trattato di diritto penale dell'impresa*, Padova, 1990, 267 ss.
- PAONESSA, *Obbligo di impedire l'evento e fisiognomica del potere impeditivo*, in *Criminalia*, 2012, 641 ss.
- PAONESSA, *Problemi risolti e questioni ancora aperte nella recente giurisprudenza in tema di debito di sicurezza e delega di funzioni*, in AA. VV., *La tutela penale della sicurezza sul lavoro*, Curatela, 2015, 35 ss.
- PASCUCCI, *L'individuazione delle posizioni di garanzia nelle società di capitali dopo la sentenza "ThyssenKrupp": dialoghi con la giurisprudenza*, Working paper n. 10/2012 in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it).
- PATERNITI, voce *Concorso di persone nel reato*, in *Enc. giur.*, VII, Roma, 1988, 1 ss.
- PAVICH, *La colpa penale*, Milano, 2013.
- PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, Palermo, 1952.
- PEDRAZZI, *Gestione d'impresa e responsabilità penali*, in *Riv. soc.*, 1962, 220 ss.
- PEDRAZZI, *Profili problematici del diritto penale dell'impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1988, 125 ss.
- PELAZZA, *La posizione di garanzia del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2010, 1 ss.
- PELUSI, *Competenza per il rischio e responsabilità penale all'interno del sistema della sicurezza sul lavoro: le figure del committente, dei coordinatori per la sicurezza e del RSPP*, in *Cass. pen.*, 2014, 7-8, 2610 ss.
- PERIN, *Colpa relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro. Brevi osservazioni fra modello teorico, realtà applicativa ed esigenze di tutela*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2012, 2, 105 ss.
- PERINI, *Gli stadi della tutela e la spiegazione causale*, in DEIDDA, GARGANI (a cura di), *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, Torino, 2012, 137 ss.

PESCI, *La prevenzione degli infortuni sul lavoro*, in *Giur. mer.*, 2009, 11, 2652 ss.

PESSINA, *Elementi di diritto penale*, I, Napoli, 1882.

PETRINI, *Individuazione del datore di lavoro e delega di funzioni nelle società di capitali*, in AA. VV., *La tutela penale della sicurezza sul lavoro*, Curatela, 2015, 85 ss.

PETRUCCI, *La sicurezza sul lavoro nella Costituzione e nel codice civile*, in FEDELE, MORRONE (a cura di), *La sicurezza sul lavoro per argomenti*, Roma, 2009, 15 ss.

PICCIALLI, *Qualche riflessione sul debito di sicurezza in materia antinfortunistica*, in AA. VV., *La tutela penale della sicurezza sul lavoro*, Curatela, 2015, 95 ss.

PIERGALLINI, *Colpa e attività produttive: un laboratorio di diritto "cedevole"*, in *Criminalia*, 2014, 387 ss.

PIERGALLINI, voce *Colpa (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Annali X, Milano, 2017, 222 ss.

PIERRI, *La cooperazione nel delitto colposo: considerazioni in tema di struttura e di funzione*, in *Giur. mer.*, 2006, 12, 2709 ss.

PIGHI, *La Cassazione e l'incerta autonomia della cooperazione colposa*, in *Cass. pen.*, 2005, 3, 813 ss.

PIQUÈ, *La funzione estensiva della punibilità dell'articolo 113 c.p. in relazione ai delitti causali puri*, in *Cass. pen.*, 2014, 3, 882 ss.

PIRELLI, *Cantieri temporanei e mobili, costruzioni, lavori in quota, ponteggi*, in GALANTINO (a cura di), *Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, 2009, 283 ss.

PIPESCHI, *La responsabilità nei cantieri*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, 2015, 896 ss.

PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2009, 123 ss.

PISANI, *Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *Dir. pen. e proc.*, 2008, 7, 819 ss.

PISANI, *La colpa per assunzione nel diritto penale del lavoro*, in AA. VV., *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, Curatela, 2015, 393 ss.

PIVA, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, Napoli, 2011.

POTETTI, *I coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili*, in *Cass. pen.*, 2008, 1, 329 ss.

POTETTI, *Il servizio di prevenzione e protezione nel d.lgs. del 1994, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori*, in *Cass. pen.*, 2008, 5, 2036 ss.

PREZIOSI, *Dalla pluralità di agenti modello al pluralismo dei modelli di agente: verso la frammentazione del reato colposo di evento*, in *Cass. pen.*, 2011, 5, 1985 ss.

PUGNOLI, *Sicurezza sul lavoro: delega di funzioni*, in *Dir. prat. lav.*, 32, 2008, 1833 ss.

PULITANÒ, *Posizioni di garanzia e criteri di imputazione personale nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. giur. lav. e prev. soc.*, 1982, 178 ss.

PULITANÒ, voce *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale)* in *Dig. disc. pen.*, VI, Torino, 1992, 103 ss.

PULITANÒ, voce *Inosservanza di norme di lavoro*, in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 1993, 64 ss.

PULITANÒ, *Gestione del rischio da esposizioni professionali*, in *Cass. pen.*, 2006, 2, 778 ss.

PULITANÒ, *Sicurezza sul lavoro: le novità di un decreto poco correttivo*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, 102 ss.

PULITANÒ, *Relazione di sintesi*, in AA. VV., *La tutela penale della sicurezza sul lavoro*, Curatela, 2015, 433 ss.

RAMPONI, *Concause antecedenti e principio di affidamento: fra causalità attiva ed omissiva*, in *Cass. pen.*, 2008, 2, 566 ss.

RENDE, *Cooperazione in reato colposo e concorso di colpe*, in *Riv. pen.*, 1936, 396 ss.

RISICATO, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 132 ss.

RISICATO, *Cooperazione in eccesso colposo: concorso "improprio" o compartecipazione in colpa "impropria"*, in *Dir. pen. e proc.*, 2009, 5, 571 ss.

RIVERDITI, *Omicidio e lesioni colpose (artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.)* in MIANI, TOFFOLETTO (a cura di), *I reati sul lavoro*, Torino, 2019, 65 ss.

ROSSI, *L'estensione delle qualifiche soggettive nel nuovo diritto penale delle società*, in *Dir. pen. e proc.*, 2003, 7, 897 ss.

SANTISE, ZUNICA, *Coordinate ermeneutiche di diritto penale*, Torino, 2017.

SCIORTINO, *L'autotutela nella sicurezza sul lavoro*, in *Dir. prat. lav.*, 2003, 32, 2144 ss.

SCORDAMAGLIA, *Il diritto penale della sicurezza sul lavoro tra i principi di prevenzione e di precauzione*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2012, 1 ss.

SCORDAMAGLIA, *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione come consulente del datore di lavoro*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2015, 1 ss.

SEMINARA, *Diritto penale commerciale, Vol. II. I reati societari*, Torino, 2018.

SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, Milano, 1988.

SGUBBI, *I reati in materia di sicurezza sul lavoro*, in MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Torino, 1997, 263 ss.

SOPRANI, *Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro*, Milano, 2001.

SPASARI, *Profili di teoria generale del reato in relazione al concorso di persone nel reato colposo*, Milano, 1956.

STEFANELLI, *L'attuazione delle direttive sul miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro: dal decreto n. 626/94 al decreto n. 242/96*, in *Dir. pen. e proc.*, 1997, 1, 89 ss.

STOLFA, *L'individuazione e le responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro*, Working paper n. 33/2014 in *www.olympus.uniurb.it*.

STOLFA, *Soggetti attivi e passivi dell'obbligo di sicurezza: individuazione e responsabilità*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, 2015, 534 ss.

SUMMERER, *Il caso ThyssenKrupp: la responsabilità delle persone fisiche per omicidio e lesioni in danno ai lavoratori*, in FOFFANI, CASTRONUOVO (a cura di) *Casi di diritto penale dell'economia*, volume II, Bologna, 2015, 177 ss.

SUMMERER, *La pronuncia delle Sezioni unite sul caso Thyssen Krupp. Profili di tipicità e colpevolezza al confine tra dolo e colpa*, in *Cass. pen.*, 2015, 2, 490 ss.

- TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, in AA.VV., *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016, 63 ss.
- TORDINI CAGLI, *La delega di funzioni*, in AA.VV., *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016, 97 ss.
- TORDINI CAGLI, *Sfere di competenza e nuovi garanti: quale ruolo per il lavoratore?*, in *www.legislazionepenale.eu*, 2020, 1 ss.
- TORRE, *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*, in AA.VV., *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016, 37 ss.
- TULLINI (a cura di), *La nuova sicurezza sul lavoro, Vol. II Gestione della prevenzione*, Torino, 2011.
- VALBONESI, *Linee guida e protocolli per una nuova tipicità dell'illecito colposo*, in *Riv. it. dir e proc. pen*, 2013, 1, 250 ss.
- VALBONESI, *Evoluzione della scienza e giudizio di rimproverabilità per colpa. Verso una nuova tipicità del crimen colposum*, Firenze, 2014.
- VALENTINI, *La re-distribuzione delle responsabilità penali nei cantieri temporanei o mobili*, in GOLZIO, ZINI, BASENGHI, *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda*, Milano, 2009, 105 ss.
- VALENTINI, *La sostanziale continuità tra il "vecchio" e il "nuovo" diritto penale della salute e sicurezza del lavoro*, in GALANTINO (a cura di), *Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, Torino, 2009, 305 ss.
- VALENTINI, *Sicurezza nei cantieri e nei lavori in appalto*, in AA. VV., *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016, 269 ss.
- VALLINI, *L'art. 41, cpv., c.p. al banco di prova nel diritto penale della sicurezza sul lavoro*, in AA. VV., *La tutela penale della sicurezza*, Curatela, 2015, 111 ss.
- VANNINI, *L'evento colposo come condizione di punibilità*, in *Riv. pen.*, 1930, 1025 ss.
- VARISCHI, *La responsabilità penale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*, in *ISL*, 2001, 8, 15 ss.
- VENEZIANI, *La responsabilità penale per omesso impedimento di infortuni sul lavoro*, in *Dir. pen. e proc.*, 1998, 9, 1143 ss.
- VENEZIANI, *Commento al d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626*, in PALAZZO-PALIERO (a cura di), *Commentario breve alle leggi complementari*, Padova, 2007.

- VENEZIANI, *Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito*, in *Cass. pen.*, 2013, 3, 1224 ss.
- VITARELLI, *Delega di funzioni e responsabilità penale*, Milano, 2006.
- VITARELLI, *La disciplina della delega di funzioni*, in GIUNTA-MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza sul lavoro nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, 37 ss.
- VOLPE, *Infortuni sul lavoro e principio di affidamento*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, 101 ss.
- ZINCANI, *La cooperazione nel delitto colposo. La portata incriminatrice dell'art. 113 c.p. nei reati a forma libera*, in *Cass. pen.*, 2014, 1, 163 ss.
- ZINI, *Il datore di lavoro committente e la valutazione del rischio da interferenze*, in GALANTINO (a cura di), *Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, 2009, 173 ss.
- ZOPPI, *Ripartizione di responsabilità fra garanti in caso di infortuni sul lavoro nelle attività cantieristiche*, in *Cass. pen.*, 2016, 3, 1176 ss.

## INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

Cass. pen., 24 maggio 1898  
Cass. pen., Sez. II, 9 maggio 1919  
Cass. pen., 27 ottobre 1922  
Cass. pen., 6 novembre 1925  
Cass. pen., Sez. II, 12 giugno 1929  
Cass. pen., 4 giugno 1930  
Cass. pen., Sez. IV, 14 aprile 1976, n. 4873  
Cass. pen., Sez. IV, 29 novembre 1976  
Cass. pen., 12 marzo 1979  
Cass. pen., Sez. IV, 30 gennaio 1980  
Cass. pen., Sez. IV, 3 novembre 1980  
Cass. pen., Sez. III, 18 dicembre 1990  
Cass. pen., 26 maggio 1981  
Cass. pen., Sez. III, 15 marzo 1982  
Cass. pen., Sez. I, 18 marzo 1982  
Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 1983  
Cass. pen. Sez. III, 24 giugno 1993  
Cass. pen., Sez. V, 9 maggio 1986  
Cass. pen., Sez. IV, 15 novembre 1986  
Cass. pen., Sez. II, 10 dicembre 1986  
Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 1988, n. 6242  
Trib. Roma, 10 gennaio 1989  
Cass. pen., 16 febbraio 1989  
Cass. pen., Sez. IV, 10 ottobre 1989  
Cass. pen., Sez. IV, 23 novembre 1990  
Cass. pen., Sez. IV, 6 novembre 1991  
Trib. Roma, 14 gennaio 1992  
Cass. pen., Sez. IV, 9 febbraio 1993  
Cass. pen., Sez. IV, 1° giugno 1993  
Cass. pen., 27 gennaio 1994, n. 743

Cass. pen., Sez. IV, 6 luglio 1995, n. 7569  
Cass. pen., Sez. IV, 13 dicembre 1995, n. 12360  
Cass. pen., Sez. III, 27 maggio 1996, n. 5242  
Cass. pen., Sez. IV, 17 giugno 1997, n. 5780  
Cass. pen., Sez. III, 26 febbraio 1998, n. 681  
Cass. pen., Sez. III, 5 agosto 1998, n. 9160  
Cass. pen., Sez. IV, 3 giugno 1999, n. 12115  
Cass. pen., Sez. IV, 29 settembre 1999  
Cass. pen., Sez. IV, 18 maggio 2001, n. 20145  
Cass. pen., Sez. III, 6 giugno 2001, n. 33832  
CGUE, Sez. V, 15 novembre 2001, n. 49  
Cass. pen., Sez. IV, 9 gennaio 2002, n. 500  
Cass. pen., Sez. IV, 3 luglio 2002, n. 31459  
Cass. pen., Sez. IV, 9 luglio 2002, n. 40906  
Trib. Milano, Sez. IX, 27 settembre 2002, n. 3895  
Cass. pen., Sez. III, 30 settembre 2002, n. 32524  
Cass. pen., Sez. III, 20 febbraio 2003, n. 18319  
Cass. pen., Sez. IV, 7 aprile 2003, n. 16019  
Cass. pen., Sez. IV, 21 maggio 2003, n. 22345  
Cass. pen., Sez. III, 26 maggio 2003, n. 22931  
Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4870  
Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4981  
Cass. pen., Sez. V, 5 maggio 2004, n. 21082  
Cass. pen., Sez. IV, 7 giugno 2004, n. 25311  
Cass. pen., Sez. III, 26 agosto 2004, n. 35084  
Cass. pen., Sez. V, 8 settembre 2004, n. 36078  
Cass. pen., Sez. IV, 23 settembre 2004, n. 37666  
Cass. pen., Sez. IV, 25 giugno 2005, n. 26993  
Cass. pen., Sez. IV, 6 luglio 2005  
Cass. pen., Sez. IV, 29 settembre 2005, n. 38877  
Cass. pen., Sez. IV, 72 febbraio 2005, n. 3455  
Corte d'appello Perugia, 26 gennaio 2005

Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 31296  
Cass. pen., Sez. IV, 21 ottobre 2005, n. 38850  
Cass. pen., Sez. IV, 7 dicembre 2005, n. 44623  
Cass. pen., Sez. IV, 3 marzo 2006, n. 7661  
Cass. pen., Sez. IV, 31 marzo 2006, n. 11351  
Cass. pen., Sez. IV, 21 aprile 2006, n. 14192  
Cass. pen., Sez. IV, 10 agosto 2006, n. 29138  
Cass. pen., Sez. III, 10 agosto 2006, n. 29149  
Cass. pen., Sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 41792  
Cass. pen., Sez. IV, 23 gennaio 2007, n. 10121  
Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2007, n. 7209  
Cass. pen., Sez. IV, 15 febbraio 2007, n. 15226  
Cass. pen., Sez. IV, 23 marzo 2007  
Cass. pen., Sez. IV, 29 marzo 2007, n. 12800  
Cass. pen., Sez. IV, 17 aprile 2007, n. 15262  
Cass. pen., Sez. IV, 22 maggio 2007, n. 24895  
Cass. pen., Sez. IV, 1° giugno 2007, n. 21587  
Cass. pen., Sez. IV, 1 giugno 2007, n. 21593  
Cass. pen., Sez. IV, 4 luglio 2007, n. 25502  
Cass. pen., Sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 39567  
Cass. pen., Sez. IV, 6 dicembre 2007, n. 7714  
Cass. pen., Sez. IV, 12 dicembre 2007  
Cass. pen., Sez. IV, 8 febbraio 2008, n. 6277  
Cass. pen., Sez. IV, 20 febbraio 2008, n. 7709  
Cass. pen., Sez. IV, 20 febbraio 2008, n. 7714  
Cass. pen., Sez. IV, 14 marzo 2008, n. 23090  
Cass. pen., Sez. IV, 11 aprile 2008, n. 19492  
Cass. pen., Sez. III, 17 aprile 2008, n. 16138  
Cass. pen., Sez. IV, 27 maggio 2008, n. 21038  
Cass. pen., Sez. IV, 20 giugno 2008, n. 25288  
Cass. pen., Sez. IV, 24 giugno 2008, n. 25648  
Cass. pen., Sez. IV, 4 luglio 2008, n. 27442

Cass. pen., Sez. IV, 12 agosto 2008, n. 33398  
Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2008, n. 38002  
Cass. pen., Sez. IV, 3 dicembre 2008, n. 54010  
Cass. pen., Sez. IV, 29 dicembre 2008, n. 48295  
Cass. pen., Sez. IV, 16 gennaio 2009, n. 1786  
Cass. pen., Sez. III, 15 aprile 2009, n. 15707  
Cass. pen., Sez. IV, 24 aprile 2009, n. 17634  
Cass. pen., Sez. IV, 6 maggio 2009, n. 18898  
Cass. pen., Sez. IV, 22 giugno 2009, n. 26020  
Cass. pen., Sez. IV, 30 giugno 2009, n. 26664  
Cass. pen., Sez. IV, 6 luglio 2009, n. 27443  
Cass. pen., Sez. IV, 9 luglio 2009, n. 28197  
Cass. pen., Sez. IV, 12 novembre 2009  
Cass. pen., Sez. IV, 20 novembre 2009, n. 1490  
Cass. pen. Sez. III, 20 novembre 2009, n. 44890  
Cass. pen., Sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 6215  
Cass. pen., Sez. IV, 16 dicembre 2009, n. 1841  
Cass. pen., Sez. IV, 16 dicembre 2009, n. 1834  
Cass. pen., Sez. IV, 17 dicembre 2009, n. 48318  
Cass. pen., Sez. I, 19 gennaio 2010, n. 2273  
Cass. pen., Sez. IV, 8 aprile 2010, n. 15081  
Cass. pen., Sez. IV, 21 aprile 2010, n. 18149  
Cass. pen., Sez. IV, 26 maggio 2010, n. 20047  
Cass. pen., Sez. IV, 14 luglio 2010, n. 27365  
Cass. pen., Sez. IV, 15 agosto 2010, 32202  
Cass. pen., Sez. IV, 20 agosto 2010, n. 32195  
Cass. pen., Sez. IV, 1° dicembre 2010, n. 42465  
Cass. pen., Sez. IV, 27 dicembre 2010, n. 45358  
Cass. pen., Sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 2814  
Cass. pen., Sez. IV, 18 aprile 2011, n. 15562  
Cass. pen, Sez. IV, 22 aprile 2011, n. 16086  
Cass. pen., Sez. IV, 6 giugno 2011, n. 22334

Cass. pen., Sez. IV, 11 ottobre 2011, n. 36605  
Corte d'Assise di Torino, 14 novembre 2011  
Cass. pen., Sez. IV, 19 dicembre 2011, n. 46819  
Cass. pen., Sezione IV, 19 dicembre 2011, n. 46849  
Cass. pen., Sez. IV, 17 gennaio 2012, n. 1428  
Cass. pen., Sez. IV, 1° febbraio 2012, n. 10702  
Cass. pen., Sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 6400  
Cass. pen., Sez. IV, 19 marzo 2012, n. 10702  
Trib. Nuoro, Sez. Pen., 26 aprile 2012  
Cass. pen., Sez. IV, 4 maggio 2012, n. 16890  
Trib. Terni, 7 giugno 2012  
Cass. pen., Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36280  
Cass. pen., Sez. IV, 1° ottobre 2012, n. 38024  
Cass. pen., Sez. IV, 15 novembre 2012, n. 44829  
Cass. pen., Sez. IV, 23 novembre 2012, n. 49821  
Cass. pen., Sez. IV, 6 dicembre 2012, n. 47274  
Cass. pen., Sez. IV, 17 dicembre 2012, n. 49031  
Cass. pen., Sez. IV, 18 dicembre 2012, n. 49215  
Cass. pen., Sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 49821  
Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16273  
Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 11439  
Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 11492  
Cass. pen., Sez. IV, 21 marzo 2013, n. 28167  
Cass. pen., Sez. IV, 12 aprile 2013, n. 16978  
Cass. pen., Sez. III, 6 maggio 2013, n. 19437  
Corte d'Assise d'appello di Torino, 23 maggio 2013  
Cass. pen., Sez. IV, 6 giugno 2013, n. 35115  
Cass. pen., Sez. IV, 14 giugno 2013, n. 26239  
Cass. pen., Sez. IV, 27 giugno 2013, n. 28187  
Cass. pen., Sez. IV, 30 agosto 2013, n. 35827  
Cass. pen., Sez. IV, 19 settembre 2013, n. 38643  
Cass. pen., Sez. IV, 18 ottobre 2013, n. 43083

Cass. pen., Sez. IV, 18 ottobre 2013, n. 43083  
Cass. pen., Sez. IV, 7 novembre 2013, n. 44977  
Cass. pen., Sez. IV, 16 dicembre 2013, n. 50605  
Cass. pen., Sez. IV, 7 aprile 2014, n. 15484  
Trib. Pisa, Sez. Pen., 22 aprile 2014, n. 776  
Cass. pen., Sez. IV, 16 maggio 2014, n. 21242  
Cass. pen., Sez. III, 21 maggio 2014, n. 20682  
Cass. pen., Sez. III, 15 giugno 2017, n. 30115  
Cass. pen., Sez. IV, 4 luglio 2014, n. 29276  
Cass. pen., Sez. IV, 27 agosto 2014, n. 36268  
Cass., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343  
Cass. pen., Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 42918  
Cass. pen., Sez. IV, 15 ottobre 2014, n. 43168  
Cass. pen., Sez. III, 20 novembre 2014  
Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2015, n. 5983  
Cass. pen., Sez. IV, 27 febbraio 2015, n. 8900  
Cass. pen., Sez. IV, 23 aprile 2015, n. 16985  
Corte d'Assise d'Appello di Torino, 29 maggio 2015  
Cass. pen., Sez. IV, 22 giugno 2015, n. 26279  
Cass. pen., Sez. IV, 6 agosto 2015, n. 34289  
Cass. pen., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 34986  
Cass. pen., Sez. IV, 11 settembre 2015, n. 36882  
Cass. pen., Sez. Fer., 13 ottobre 2015, n. 41158  
Cass. pen., Sez. IV, 26 novembre 2015, n. 46992  
Cass. pen., Sez. IV, 21 gennaio 2016, n. 50138  
Cass. pen., Sez. V, 29 gennaio 2016, n. 3971  
Cass. pen., Sez. IV, 2 marzo 2016, n. 8591  
Cass. pen., Sez. IV, 3 marzo 2016, n. 8883  
Cass. pen., Sez. IV, 22 marzo 2016, n. 12223  
Cass. pen., Sez. IV, 16 maggio 2016, n. 20125  
Cass. pen., Sez. IV, 1° luglio 2016, n. 27059  
Cass. pen., Sez. IV, 23 settembre 2016, n. 39494

Cass. pen., Sez. IV, 28 novembre 2016, n. 50318  
Cass. pen., Sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 52511  
Cass. pen., Sez. IV, 9 maggio 2017, n. 22606  
Cass. pen., Sez. IV, 19 maggio 2017, n. 24958  
Cass. pen., Sez. IV, 1° giugno 2017, n. 27516  
Cass. pen., Sez. III, 15 giugno 2017, n. 30115  
Cass. pen., Sez. IV, 7 settembre 2017, n. 40718  
Cass. pen., Sez. IV, 27 settembre 2017, n. 44612  
Cass. pen., Sez. IV, 25 ottobre 2017, n. 48946  
Cass. pen., Sez. IV, 31 ottobre 2017, n. 50021  
Cass. pen., Sez. IV, 15 novembre 2017, n. 52129  
Cass. pen., Sez. IV, 27 novembre 2017, n. 53549  
Cass. pen., Sez. IV, 1° febbraio 2018, n. 4941  
Cass. pen., Sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 6505  
Cass. pen., Sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 6507  
Cass. pen., Sez. IV, 16 febbraio 2018, n. 7664  
Cass. pen., Sez. III, 28 marzo 2018, n. 14352  
Cass. pen., Sez. IV, 5 aprile 2018, n. 15186  
Cass. pen., Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 25815  
Cass. pen., Sez. IV, 23 luglio 2018, n. 34788  
Cass. pen., Sez. IV, 25 settembre 2018, n. 41367  
Cass. pen., Sez. IV, 12 novembre 2018, n. 51321  
Cass. pen., Sez. IV, 7 dicembre 2018, n. 54803  
Cass. pen., Sez. IV, 18 dicembre 2018, n. 56950  
Cass. pen., Sez. IV, 19 dicembre 2018, n. 57361  
Cass. pen., Sez. IV, 23 gennaio 2019, n. 3213  
Cass. pen., Sez. IV, 18 marzo 2019, n. 11708  
Cass. pen., Sez. IV, 18 marzo 2019, n. 11725  
Cass. pen., Sez. IV, 20 marzo 2019, n. 12407  
Cass. pen., Sez. IV, 26 marzo 2019, n. 13116  
Cass. pen., Sez. IV, 26 marzo 2019, n. 25846  
Cass. pen., Sez. IV, 4 aprile 2019, n. 14921

Cass. pen., Sez. VI, 19 aprile 2019, n. 17202  
Cass. pen., Sez. IV, 19 aprile 2019, n. 33253  
Cass. pen., Sez. IV, 3 maggio 2019  
Cass. pen., Sez. IV, 22 maggio 2019, n. 22214  
Cass. pen., Sez. IV, 28 maggio 2019, n. 23242  
Cass. pen., Sez. III, 12 giugno 2019, n. 25977  
Cass. pen., Sez. IV, 12 giugno 2019, n. 25836  
Cass. pen., Sez. IV, 19 giugno 2019, n. 27210  
Cass. pen., Sez. IV, 19 giugno 2019, n. 27225  
Cass. pen., Sez. III, 19 giugno 2019, n. 42105  
Cass. pen., Sez. IV, 11 luglio 2019, n. 30489  
Cass. pen., Sez. IV, 17 settembre 2019, n. 38380  
Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2020, n. 3742  
Cass. pen., Sez. IV, 15 aprile 2020, n. 12177  
Cass. pen., Sez. IV, 15 aprile 2020, n. 12181  
Cass. pen., Sez. Fer. 14 agosto 2020, n. 23947  
Cass. pen., Sez. IV, 17 marzo 2021, n. 10181